

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 maggio 2022

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 della Commissione, del 10 marzo 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Poivre de Penja» (IGP)] (22CE0974).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/437 della Commissione, del 16 marzo 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (22CE0975).....</u>	Pag. 3
<u>Decisione (UE) 2022/438 del Consiglio, del 14 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) (22CE0976).....</u>	Pag. 8
<i>Publicati nel n. L 89 del 17 marzo 2022</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/439 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l'autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d'investimento ai requisiti relativi all'uso del metodo basato sui rating interni (22CE0977).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione, del 16 marzo 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (22CE0978).....</u>	Pag. 76
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/441 della Commissione, del 17 marzo 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (22CE0979).....</u>	Pag. 114
<u>Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (22CE0980).....</u>	Pag. 125



<u>Decisione (UE) 2022/443 del Consiglio, del 3 marzo 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia) (22CE0981)</u>	Pag. 127
<u>Decisione (UE) 2022/444 della Commissione, del 28 giugno 2021, relativa al regime di aiuti di Stato SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore dei gestori di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale [notificata con il numero C(2021) 4494] (22CE0982)</u>	Pag. 130
<u>Decisione (UE) 2022/445 della Commissione, del 15 marzo 2022, che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (22CE0983)</u>	Pag. 171
<u>Decisione (UE) 2022/446 della Commissione, del 15 marzo 2022, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (22CE0984)</u>	Pag. 188
<u>Decisione (UE) 2022/447 della Banca centrale europea, dell'8 marzo 2022, che modifica la decisione 2011/15/UE concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSS agli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2022/10) (22CE0985)</u>	Pag. 205
<i>Pubblicati nel n. L 90 del 18 marzo 2022</i>	
<u>Decisione (UE) 2022/448 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Siremar e della sua acquirente Società Navigazione Siciliana [notificata con il numero C(2022) 4268] (22CE0986)</u>	Pag. 206
<i>Pubblicata nel n. L 97 del 24 marzo 2022</i>	
<u>Decisione (UE) 2022/449 del Consiglio, del 17 marzo 2022, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (22CE0987)</u>	Pag. 298
<u>Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (22CE1028)</u>	Pag. 301
<u>Decisione (PESC) 2022/450 del Consiglio, del 18 marzo 2022, che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (22CE0988)</u>	Pag. 319
<i>Pubblicati nel n. L 91 del 18 marzo 2022</i>	
<u>Decisione (UE) 2022/451 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, e le modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005) (22CE0989)</u>	Pag. 320
<u>Decisione (PESC) 2022/452 del Consiglio, del 18 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (22CE0990)</u>	Pag. 322
<u>Decisione (UE) 2022/453 della Commissione, del 15 marzo 2022, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (22CE0991)</u>	Pag. 324
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/454 della Commissione, del 16 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 1729] (22CE0992)</u>	Pag. 331
<i>Pubblicate nel n. L 92 del 21 marzo 2022</i>	



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L88 del 16 marzo 2022) (22CE0993)..... Pag. 417


Pubblicata nel n. L 89 del 17 marzo 2022

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici (GU L 428 del 18 dicembre 2020) (22CE0994)..... Pag. 418

Pubblicata nel n. L 92 del 21 marzo 2022

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/436 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Poivre de Penja» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Poivre de Penja» presentata dal Camerun è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Poivre de Penja» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Poivre de Penja» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 472 del 23.11.2021, pag. 17.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente*
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

22CE0974



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/437 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2022****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva biossido di carbonio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio, indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2022.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 17 dicembre 2019 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.


⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GUL 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GUL 252 del 19.9.2012, pag. 26).



- (7) L'Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 4 maggio 2021 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sulla possibilità che il biossido di carbonio soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo il 6 luglio 2021 e il progetto del presente regolamento il 1° dicembre 2021.
- (9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (10) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva biossido di carbonio, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
- (11) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione ⁽⁷⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del biossido di carbonio fino al 31 agosto 2022, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi anteriormente a tale data.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio è rinnovata alle condizioni stabilite nell'allegato I del presente regolamento.

⁽⁶⁾ *EFSA Journal* 2021;19(5): 6605, 44 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2021.6605. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/745 della Commissione, del 6 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, beflubutamid, bentiavalicarb, bifenazato, boscalid, carbonato di calcio, captan, biossido di carbonio, cimoxanil, dimetomorf, etefon, estratto di *melaleuca alternifolia*, famoxadone, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, flumioossazina, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, heptamaloxylloglucan, proteine idrolizzate, solfato di ferro, metazaclor, metribuzin, milbemectin, *Paeclomyces lilacinus* ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, propamocarb, prothioconazole, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazole e urea (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 89).



*Articolo 2***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Biossido di carbonio Numero CAS: 124-38-9 N. CIPAC: 844	Biossido di carbonio	999 g/kg Le seguenti impurezze hanno rilevanza tossicologica e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico: fosfano max. 0,3 ppm v/v benzene max. 0,02 ppm v/v monossido di carbonio max. 10 ppm v/v metanolo max. 10 ppm v/v cianuro di idrogeno max. 0,5 ppm v/v	1° maggio 2022	30 aprile 2037	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul biossido di carbonio della relazione sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — a un'adeguata ventilazione (ad esempio con una «certificazione di assenza di residui del gas») prima che gli esseri umani possano rientrare nelle aeree trattate e/o nelle aree circostanti (ossia camere, edifici e silos), — alla necessità di creare zone tampone per residenti (soggette a revisione in considerazione della velocità dei venti nei vari Stati membri). Le condizioni d'impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

(¹) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 225 relativa al biossido di carbonio è soppressa;
- 2) nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«150	Biossido di carbonio Numero CAS: 124-38-9 N. CIPAC: 844	Biossido di carbonio	999 g/kg Le seguenti impurezze hanno rilevanza tossicologica e non devono superare i seguenti livelli nel materiale tecnico: fosfano max. 0,3 ppm v/v benzene max. 0,02 ppm v/v monossido di carbonio max. 10 ppm v/v metanolo max. 10 ppm v/v cianuro di idrogeno max. 0,5 ppm v/v	1° maggio 2022	30 aprile 2037	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul biossido di carbonio della relazione sul rinnovo, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — a un'adeguata ventilazione (ad esempio con una «certificazione di assenza di residui del gas») prima che gli esseri umani possano rientrare nelle aeree trattate e/o nelle aree circostanti (ossia camere, edifici e silos), — alla necessità di creare zone tamponi per residenti (soggette a revisione in considerazione della velocità dei venti nei vari Stati membri). Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»

(¹) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.



DECISIONE (UE) 2022/438 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio amministrativo del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID) voterà mediante procedura scritta un pacchetto di proposte di modifica ai regolamenti ICSID. La procedura scritta è stata avviata il 20 gennaio 2022 e la conclusione è prevista il 21 marzo 2022.
- (2) L'Unione non è membro dell'ICSID. Tuttavia essa ha integrato i regolamenti ICSID, mediante riferimento, nei suoi accordi commerciali e di investimento che contemplano la protezione degli investimenti e la risoluzione delle controversie in materia di investimenti.
- (3) Nel suo parere 2/15 del 16 maggio 2017 ⁽¹⁾, la Corte di giustizia ha chiarito che gli investimenti esteri diretti rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione, mentre i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti non possono essere istituiti senza il consenso degli Stati membri.
- (4) Tramite la riforma dei regolamenti ICSID, il regolamento del meccanismo supplementare ICSID diverrà potenzialmente applicabile a controversie avviate nei confronti di organizzazioni di integrazione economica regionale come l'Unione. L'Unione utilizza inoltre i regolamenti ICSID nei suoi trattati di investimento e tali regolamenti possono essere utilizzati dagli investitori dell'Unione nei procedimenti avviati contro paesi terzi, dagli investitori di paesi terzi contro Stati membri dell'Unione o, quando sono soddisfatti i requisiti pertinenti della convenzione ICSID, dagli investitori di paesi terzi contro l'Unione stessa. Le modifiche ai regolamenti ICSID avranno quindi effetti giuridici sul funzionamento e l'applicazione degli accordi internazionali conclusi dall'Unione e sullo svolgimento dei procedimenti giudiziari a cui essa potrebbe prendere parte. Pertanto l'Unione ha un interesse particolare nella riforma dei regolamenti ICSID.
- (5) 26 Stati membri dell'Unione sono membri dell'ICSID. Tali Stati membri sono in grado di partecipare al Consiglio amministrativo e di votare i regolamenti modificati mediante procedura scritta.
- (6) Pertanto il Consiglio dovrebbe adottare la posizione dell'Unione in riferimento alle modifiche previste dei regolamenti ICSID, così da permettere agli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione ICSID, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione, di esprimere la posizione dell'Unione nel Consiglio amministrativo dell'ICSID.
- (7) Nell'ambito delle procedure della convenzione ICSID le modifiche aggiornano ed elaborano il regolamento amministrativo e finanziario ICSID, il regolamento di avvio ICSID, il regolamento di arbitrato ICSID e il regolamento di conciliazione ICSID. Le modifiche comporteranno, tra l'altro, il miglioramento della trasparenza delle procedure, il chiarimento delle disposizioni sul rigetto tempestivo delle domande infondate e sulla garanzia a copertura delle spese, e l'introduzione di obblighi di divulgazione per i finanziamenti di terzi.

⁽¹⁾ Parere della Corte di giustizia del 16 maggio 2017, 2/15, ECLI:EU:C:2017:376.



- (8) Nell'ambito delle procedure del meccanismo supplementare ICSID le modifiche proposte aggiornano ed elaborano il regolamento amministrativo e finanziario del meccanismo supplementare ICSID, il regolamento di arbitrato del meccanismo supplementare ICSID e il regolamento di conciliazione del meccanismo supplementare ICSID. La maggior parte delle modifiche alle procedure della convenzione ICSID si rifletterà anche nel regolamento del meccanismo supplementare ICSID. Inoltre l'ambito delle procedure del meccanismo supplementare sarà esteso per includere, tra l'altro, le controversie che coinvolgono organizzazioni di integrazione economica regionale.
- (9) Nell'ambito delle procedure d'inchiesta ICSID le modifiche proposte aggiornano ed elaborano il regolamento d'inchiesta ICSID autonomo e il regolamento amministrativo e finanziario d'inchiesta ICSID.
- (10) Nell'ambito della mediazione ICSID, la proposta di riforma introduce un nuovo regolamento di mediazione ICSID con l'associato regolamento amministrativo e finanziario di mediazione ICSID.
- (11) Le modifiche affrontano le attuali preoccupazioni espresse in riferimento al vigente sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato e migliorano sostanzialmente i regolamenti dell'ICSID.
- (12) La posizione da adottare a nome dell'Unione a norma della presente decisione lascia impregiudicato l'obiettivo principale dell'Unione e dei suoi Stati membri in questo ambito, ossia di portare avanti la creazione di un tribunale multilaterale permanente per gli investimenti, che sostituirebbe con un meccanismo permanente l'attuale sistema di arbitrato in materia di investimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione ICSID esprimono la propria accettazione delle modifiche proposte ai regolamenti ICSID durante la procedura di votazione per iscritto avviata dal presidente del Consiglio amministrativo dell'ICSID il 20 gennaio 2022 e la cui conclusione è prevista il 21 marzo 2022 mediante l'approvazione dei quattro progetti di risoluzione intesi a:

- modificare i regolamenti per le procedure della convenzione ICSID (AC(C)/RES/1/2022);
- modificare i regolamenti per le procedure del meccanismo supplementare ICSID (AC(C)/RES/2/2022);
- adottare i regolamenti per le procedure di mediazione ICSID (AC(C)/RES/3/2022); nonché
- adottare i regolamenti per le procedure d'inchiesta ICSID (AC(C)/RES/4/2022).


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
É. BORNE

22CE0976



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/439 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2021

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l'autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d'investimento ai requisiti relativi all'uso del metodo basato sui rating interni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 144, paragrafo 2, terzo comma, l'articolo 173, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 180, paragrafo 3, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) La disposizione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 secondo cui l'autorità competente valuta la conformità di un ente ai requisiti per l'utilizzo del metodo basato sui rating interni (IRB) riguarda tutti i requisiti per l'uso del metodo IRB, a prescindere dal loro grado di rilevanza, e riguarda la conformità ai requisiti in ogni momento. Di conseguenza tale disposizione non riguarda soltanto la valutazione della richiesta iniziale di un ente per l'autorizzazione ad utilizzare i sistemi di rating ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, ma anche: la valutazione di eventuali richieste aggiuntive di un ente per l'autorizzazione ad utilizzare i sistemi di rating applicati in base al piano approvato dall'ente per utilizzare sequenzialmente il metodo IRB; la valutazione della richiesta di modifiche sostanziali ai metodi interni che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare, conformemente all'articolo 143, paragrafo 3, di tale regolamento e al regolamento delegato della Commissione (UE) n. 529/2014 ⁽²⁾; le modifiche del metodo IRB che richiedono la notifica conformemente all'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 529/2014; il riesame periodico del metodo IRB che l'ente è stato autorizzato a utilizzare, conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; la valutazione delle richieste di autorizzazione a ritornare all'uso di

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).




metodi meno sofisticati, conformemente all'articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'autorità competente dovrebbe applicare gli stessi criteri a tutti questi aspetti particolari della valutazione della conformità ai requisiti per l'utilizzo del metodo IRB. Le norme che stabiliscono tale metodologia di valutazione dovrebbero pertanto applicarsi a tutti questi casi, al fine di garantire l'armonizzazione delle metodologie di valutazione da parte dell'autorità competente ed evitare il rischio di arbitraggio regolamentare.


- (2) La metodologia di valutazione dovrebbe consistere in metodi che le autorità utilizzano, a titolo facoltativo o obbligatorio, e prevedere criteri soggetti alla verifica da parte delle stesse autorità.
- (3) Al fine di garantire una valutazione coerente in tutta l'Unione della conformità ai requisiti da rispettare per l'utilizzo del metodo IRB, è necessario che l'autorità competente applichi gli stessi metodi per tale valutazione. È pertanto necessario stabilire una serie di metodi che tutte le autorità competenti debbono applicare. Tuttavia, data la natura della valutazione e la diversità e le peculiarità dei modelli, l'autorità competente dovrebbe altresì esercitare la loro discrezionalità nella vigilanza riguardo all'applicazione di tali metodi in relazione agli specifici modelli in esame. La metodologia di valutazione di cui al presente regolamento dovrebbe specificare i criteri minimi in base ai quali l'autorità competente possa verificare la conformità ai requisiti per l'utilizzo del metodo IRB e stabilire l'obbligo per la stessa autorità competente di verificare qualsiasi altro criterio pertinente. Inoltre, in determinati casi in cui l'autorità competente ha effettuato valutazioni recenti per sistemi di rating simili nella stessa classe di esposizioni, qualora l'autorità competente, dopo aver esercitato la sua discrezionalità, ritenga che tali valutazioni restino sostanzialmente invariate, è opportuno consentire l'utilizzo dei risultati di tali valutazioni, per evitare che l'autorità competente debba ripeterle. Ciò permetterebbe di evitare complessità, oneri inutili e duplicazioni di lavoro.
- (4) Se l'autorità competente deve valutare la conformità di un ente ai requisiti per utilizzare il metodo IRB per scopi diversi da quelli riportati nella richiesta iniziale di autorizzazione, essa dovrebbe applicare solo le norme pertinenti per l'ambito della valutazione per tali scopi e dovrebbe in ogni caso utilizzare come punto di partenza le conclusioni delle valutazioni precedenti.
- (5) Qualora la valutazione riguardi richieste per l'ottenimento di autorizzazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 8 dello stesso articolo in relazione alla procedura di adozione della decisione congiunta.
- (6) L'autorità competente è tenuta a verificare la conformità degli enti ai requisiti normativi specifici per l'uso del metodo IRB, nonché a valutare la qualità complessiva delle soluzioni, dei sistemi e dei metodi applicati da un ente e a chiedere costanti miglioramenti e adeguamenti alle mutate circostanze al fine di conseguire la costante conformità a tali requisiti. Una siffatta valutazione richiede, in larga misura, che l'autorità competente eserciti la propria discrezionalità. Le norme relative alla metodologia di valutazione dovrebbero, da un lato, consentire all'autorità competente di esercitare la propria discrezionalità effettuando controlli supplementari rispetto a quelli specificati nel presente regolamento, ove necessario, e, dall'altro, garantire l'armonizzazione e la comparabilità delle prassi di vigilanza tra le diverse giurisdizioni. Per gli stessi motivi, l'autorità competente dovrebbe disporre della flessibilità necessaria per applicare il metodo opzionale più appropriato o qualsiasi altro metodo necessario per verificare requisiti particolari, tenendo conto, tra l'altro, della rilevanza dei tipi di esposizioni coperti da ciascun sistema di rating, della complessità dei modelli, delle peculiarità della situazione, della soluzione specifica attuata dall'ente, della qualità degli elementi probatori forniti dall'ente, delle risorse a disposizione delle autorità competenti stesse. Inoltre, per gli stessi motivi, l'autorità competente dovrebbe poter effettuare i test e le verifiche supplementari necessari in caso di dubbi circa il rispetto dei requisiti del metodo IRB conformemente al principio di proporzionalità, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività e della struttura dell'ente.



- (7) Al fine di garantire la coerenza e la completezza della valutazione del metodo IRB nel suo complesso, nel caso di successive richieste di autorizzazione sulla base del piano di utilizzo sequenziale approvato di un ente, l'autorità competente dovrebbe basare la propria valutazione perlomeno sulle norme riguardanti la prova dell'utilizzo e dell'esperienza, l'assegnazione a classi o pool, i sistemi di rating e la quantificazione del rischio, poiché tali aspetti della valutazione si riferiscono a ogni singolo sistema di rating del metodo IRB.
- (8) Al fine di valutare l'adeguatezza dell'applicazione del metodo IRB, tutti i sistemi di rating e le relative procedure dovrebbero essere verificati nel caso in cui un ente abbia delegato a terzi compiti, attività o funzioni relativi all'elaborazione, all'applicazione e alla validazione dei sistemi di rating o abbia ottenuto un sistema di rating o dati aggregati da fornitori terzi. In particolare, si dovrebbe verificare che siano stati effettuati controlli adeguati presso l'ente e che sia disponibile una documentazione completa. Inoltre, poiché l'organo di amministrazione dell'ente è responsabile in ultima istanza delle procedure delegate e delle prestazioni dei sistemi di rating ottenuti da un fornitore terzo, è opportuno verificare che l'ente abbia una sufficiente capacità di comprensione delle proprie procedure delegate e dei sistemi di rating acquistati. Tutti i compiti, le attività e le funzioni che sono stati delegati e i sistemi di rating ottenuti da fornitori terzi dovrebbero pertanto essere valutati dall'autorità competente in modo analogo ai casi in cui il metodo IRB è stato pienamente sviluppato attraverso processi interni dell'ente.
- (9) Al fine di evitare che gli enti completino solo parzialmente l'utilizzo sequenziale del metodo IRB per un periodo di tempo prolungato, l'autorità competente dovrebbe verificare l'adeguatezza del termine per l'applicazione del cosiddetto «piano di introduzione», il rispetto di tale termine e la necessità di apportare modifiche al piano di introduzione. È opportuno verificare che tutte le esposizioni coperte dal piano di introduzione abbiano un termine massimo definito e ragionevole per l'applicazione del metodo IRB.
- (10) È importante valutare la solidità della funzione di validazione e quindi l'indipendenza dall'unità di controllo del rischio di credito, la completezza, la frequenza e l'adeguatezza dei metodi e delle procedure e la solidità del processo di segnalazione, al fine di verificare che abbia luogo una valutazione obiettiva dei sistemi di rating e che vi sia un incentivo limitato a dissimulare le carenze e le debolezze del modello. Nel verificare l'esistenza di un adeguato livello di indipendenza della funzione di validazione, l'autorità competente dovrebbe tenere conto delle dimensioni e della complessità dell'ente.
- (11) Poiché i sistemi di rating sono il fulcro del metodo IRB e la loro qualità può avere un impatto significativo sul livello dei requisiti di fondi propri, la prestazione dei sistemi di rating dovrebbe essere riesaminata periodicamente. Dato che le stime dei parametri di rischio devono essere sottoposte a revisione almeno una volta l'anno e che i sistemi di rating dovrebbero essere regolarmente valutati dall'autorità competente e dalla funzione di audit interno, e dato che, per svolgere tale compito, è necessario il contributo della funzione di validazione, è opportuno verificare che la validazione delle prestazioni dei sistemi di rating che coprono portafogli rilevanti e test retrospettivi di tutti gli altri sistemi di rating sia effettuata almeno una volta l'anno.
- (12) Tutti i settori del metodo IRB devono essere efficacemente coperti dagli audit interni. Occorre tuttavia verificare che le risorse dell'audit interno siano utilizzate in modo efficiente, con particolare attenzione ai settori più a rischio. Una certa flessibilità è importante soprattutto nel caso degli enti che utilizzano numerosi sistemi di rating. Di conseguenza l'autorità competente dovrebbe verificare che siano effettuate verifiche annuali al fine di determinare i settori che richiedono esami più approfonditi nel corso dell'anno.
- (13) Al fine di garantire un livello minimo di armonizzazione in relazione all'ambito di applicazione dei sistemi di rating (la cosiddetta «prova dell'utilizzo»), l'autorità competente dovrebbe verificare che i sistemi di rating siano integrati nei pertinenti processi dell'ente nell'ambito dei più ampi processi di gestione del rischio, di approvazione del credito e dei processi decisionali, dell'allocazione interna del capitale e delle funzioni di governo societario. Si tratta di settori di base in cui i processi interni richiedono l'uso di parametri di rischio; pertanto, se vi sono differenze tra i parametri di rischio utilizzati in tali aree e quelli utilizzati ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, è opportuno verificarne la fondatezza.



- (14) Per quanto riguarda i requisiti relativi alla prova dell'esperienza, nel valutare se i sistemi di rating utilizzati dall'ente prima della richiesta di utilizzare il metodo IRB fossero «sostanzialmente in linea» con i requisiti IRB, l'autorità competente dovrebbe verificare in particolare che, almeno per tre anni prima dell'utilizzo del metodo IRB, il sistema di rating sia stato utilizzato nei processi di misurazione e gestione interne del rischio dell'ente e che sia stato sottoposto a monitoraggio, validazione interna e audit interno. Tale specificazione della metodologia di valutazione è necessaria per garantire un livello minimo di armonizzazione. L'autorità competente dovrebbe verificare che i sistemi di rating siano stati applicati almeno nelle aree di utilizzo più elementari per garantire che i sistemi di rating siano stati effettivamente utilizzati dall'ente e che il personale e i dirigenti siano abituati a tali parametri e comprendano bene il loro significato e le loro debolezze. Infine il monitoraggio, la validazione e l'audit interno durante il periodo di esperienza dovrebbero dimostrare che i sistemi di rating erano conformi ai requisiti di base del metodo IRB e che sono gradualmente migliorati in quel periodo.
- (15) L'indipendenza del processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool è necessaria per le esposizioni verso imprese, in quanto di norma l'applicazione della valutazione umana è necessaria nel processo. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, il processo di assegnazione è solitamente del tutto automatico, basato su informazioni oggettive sul debitore e sulle sue operazioni. La correttezza del processo di assegnazione è garantita da un'applicazione adeguata del sistema di rating nei sistemi e nelle procedure informatici dell'ente. Tuttavia, se sono ammessi scostamenti, nel processo di rating si deve applicare la valutazione umana. Di conseguenza, e dato che i responsabili della creazione o del rinnovo delle esposizioni sono tipicamente inclini ad assegnare rating migliori al fine di aumentare le vendite e i volumi dei crediti, laddove siano utilizzati scostamenti, anche nel caso delle esposizioni al dettaglio, è opportuno verificare che l'assegnazione sia stata approvata da una persona fisica o da un comitato indipendente dalle persone responsabili della creazione o del rinnovo delle esposizioni.
- (16) Se i rating hanno più di 12 mesi o se la revisione dell'assegnazione non è stata effettuata in tempo utile secondo la politica dell'ente, l'autorità competente dovrebbe verificare che siano stati effettuate rettifiche prudenti in termini di calcolo delle attività ponderate per il rischio. I motivi sono molteplici. Se il rating è obsoleto o basato su informazioni obsolete, la valutazione del rischio potrebbe non essere accurata. In particolare, se la situazione del debitore si è deteriorata negli ultimi 12 mesi, essa non si rispecchia nel rating e il rischio è sottostimato. Inoltre, secondo la regola generale relativa alla stima dei parametri di rischio, qualora quest'ultima si basi su dati o ipotesi insufficienti, dovrebbe essere adottato un margine di prudenza più ampio. La stessa regola dovrebbe applicarsi al processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, vale a dire quando informazioni insufficienti sono state prese in considerazione nel processo di assegnazione, è opportuno adottare maggiore prudenza nel calcolo dei fattori di ponderazione del rischio. Il metodo di applicazione di maggiore prudenza nel calcolo dei fattori di ponderazione del rischio non dovrebbe essere specificato, in quanto l'ente può modificare direttamente il rating, la stima del parametro di rischio o il fattore di ponderazione del rischio. La rettifica dovrebbe essere proporzionale alla durata del periodo durante il quale il rating o le informazioni sottostanti risultano obsoleti.
- (17) Gli enti devono documentare le definizioni specifiche di default e di perdita impiegate internamente e garantirne la coerenza con le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013. Nel valutare tale coerenza, l'autorità competente dovrebbe verificare che gli enti dispongano di politiche chiare che specificano quando un debitore o una linea di credito è classificata come in stato di default. Tali politiche devono essere coerenti con i principi generali relativi all'individuazione dei default. L'ABE ha adottato orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Tali politiche dovrebbero inoltre essere integrate nei processi e nei sistemi di gestione del rischio degli enti, dal momento che il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede in particolare che i rating interni, ossia l'assegnazione a una classe di rating di default, svolgano un ruolo essenziale nella gestione del rischio e in altri processi interni di un ente, che dovrebbero essere anch'essi oggetto di verifica da parte dell'autorità competente.
- (18) Le informazioni sulle prestazioni di un debitore e sulle esposizioni in stato di default e non in stato di default costituiscono la base per i processi interni dell'ente, per la quantificazione dei parametri di rischio e per il calcolo dei requisiti di fondi propri. Pertanto, non solo l'identificazione dei debitori in stato di default, ma anche il processo di riclassificazione dei debitori in stato di default che ritornano in bonis devono essere solidi ed efficaci. L'autorità competente dovrebbe verificare che il processo di riclassificazione prudente garantisca che i debitori non siano riclassificati in bonis qualora l'ente preveda che l'esposizione ritornerà probabilmente al default in un breve lasso di tempo.




- (19) Al fine di fornire all'autorità competente una panoramica coerente e accurata dei sistemi di rating utilizzati dall'ente nonché un miglioramento dei sistemi di rating nel tempo, è necessario che l'autorità competente valuti la completezza del registro delle versioni attuali e storiche dei sistemi di rating utilizzati dall'ente («registro dei sistemi di rating»). Tenuto conto del fatto che i requisiti della prova dell'esperienza si riferiscono ai tre anni precedenti a decorrere dall'esame di una richiesta di approvazione di un modello interno e che l'autorità competente deve effettuare un riesame globale del modello interno su base regolare, e almeno ogni tre anni, è opportuno che l'autorità competente verifichi che tale registro dei sistemi di rating copra almeno le versioni dei modelli interni utilizzati dall'ente nei tre anni precedenti.
- (20) La valutazione umana è applicata in varie fasi dell'elaborazione e dell'utilizzo dei sistemi di rating. Un'applicazione ragionevole della valutazione umana può aumentare la qualità del modello e la precisione delle sue previsioni. Tuttavia, poiché la valutazione umana modifica le stime basate sull'esperienza precedente in modo soggettivo, l'applicazione della valutazione umana dovrebbe essere soggetta a controllo. L'autorità competente dovrebbe pertanto verificare che l'applicazione della valutazione umana sia giustificata dal suo contributo positivo all'accuratezza delle previsioni. Un gran numero di scostamenti dai risultati del modello potrebbe quindi indicare che alcune informazioni importanti non sono state incluse nel sistema di rating. Pertanto, l'autorità competente dovrebbe verificare che il numero di scostamenti e la relativa giustificazione siano regolarmente analizzati dagli enti e che le eventuali debolezze individuate del modello siano adeguatamente affrontate nel riesame del modello stesso.
- (21) In tutti i casi, l'autorità competente dovrebbe valutare se l'ente ha adottato un margine di prudenza sufficiente nelle loro stime dei parametri di rischio. Questo margine di prudenza dovrebbe tenere conto di eventuali carenze individuate nei dati o nei metodi utilizzati nella quantificazione del rischio e dell'accresciuta incertezza che potrebbe derivare, ad esempio, dai cambiamenti nelle politiche di prestito o di recupero. Se un ente cessa di soddisfare i requisiti per il metodo IRB, l'autorità competente dovrebbe verificare se soddisfa il requisito della correzione tempestiva dei sistemi di rating. L'applicazione del margine di prudenza non dovrebbe essere utilizzata come alternativa alla correzione dei modelli e alla garanzia della loro piena conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (22) Per quanto riguarda la quantificazione del rischio, è auspicabile che le stime della PD siano relativamente stabili nel tempo al fine di evitare l'eccessiva ciclicità dei requisiti di fondi propri. L'autorità competente dovrebbe verificare che le stime della PD si basino sulla media di lungo periodo dei tassi di default annuali. Inoltre, poiché i fondi propri dovrebbero aiutare gli enti a sopravvivere in un periodo di stress, le stime dei rischi dovrebbero tenere conto del possibile deterioramento delle condizioni economiche anche in tempi di prosperità. Infine, ogniqualvolta vi sia una maggiore incertezza dovuta all'insufficienza dei dati, l'autorità competente dovrebbe verificare che sia stato adottato un ulteriore margine di prudenza. Se la lunghezza delle serie temporali disponibili non comprende la variabilità attesa dei tassi di default, dovrebbero essere adottati metodi appropriati per tenere conto dei dati mancanti.
- (23) La stima della LGD si basa sulla LGD media realizzata, ponderata per il numero di default. Se il valore dell'esposizione è un fattore di rischio rilevante, dovrebbe essere considerato tra gli altri fattori di rischio potenziali per la segregazione o la differenziazione del rischio della LGD, al fine di garantire che il parametro sia calcolato per pool o classi di operazione omogenei. L'autorità competente dovrebbe verificare che tale metodo sia applicato in modo adeguato, in quanto garantisce la coerenza con il calcolo del parametro PD e un'applicazione significativa della formula di ponderazione del rischio. Il regolamento (UE) n. 575/2013 distingue il metodo di stima della LGD per le singole esposizioni ai fini degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dalla media delle stime della LGD calcolata a livello di portafoglio. Diversamente dalla stima individuale della LGD, il livello minimo della LGD per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili, applicato a livello di portafoglio complessivo, è definito come LGD media ponderata per l'esposizione. Al fine di garantire livelli adeguati di parametri di rischio per le esposizioni garantite da immobili, l'autorità competente dovrebbe verificare che i livelli minimi della LGD siano applicati correttamente.
- (24) Le esposizioni in stato di default che, dopo il ritorno in bonis, sono riclassificate come in stato di default entro un breve periodo di tempo dovrebbero essere trattate come in stato di default a partire dal primo momento in cui si è verificato il default, in quanto la riclassificazione temporanea in stato di default è molto probabilmente effettuata sulla base di informazioni incomplete sulla situazione reale del debitore. Di conseguenza il trattamento di molteplici default come singolo default rappresenta meglio la reale esperienza in merito. L'autorità competente dovrebbe




pertanto verificare che, nella stima dei parametri di rischio, molteplici default dello stesso debitore entro un breve periodo di tempo siano trattati come un singolo default. Inoltre, il trattamento dei default molteplici da parte dello stesso debitore come default distinti potrebbe comportare errori significativi nelle stime dei parametri di rischio, in quanto tassi di default più elevati comporterebbero stime più elevate della PD. D'altro canto, la LGD sarebbe sottostimata, in quanto i primi default del debitore sarebbero trattati come «casi di ritorno in bonis» senza alcuna perdita, quando invece l'ente ha effettivamente subito una perdita. Inoltre, a causa del legame tra le stime della PD e della LGD e al fine di garantire una stima realistica delle perdite attese, il trattamento dei default molteplici dovrebbe essere coerente ai fini della stima della PD e della LGD.

- (25) La portata delle informazioni a disposizione dell'ente in merito alle esposizioni in stato di default è significativamente diversa da quella relativa alle esposizioni in bonis. In particolare, per le esposizioni in stato di default sono disponibili due ulteriori fattori di rischio, vale a dire il periodo in stato di default e i recuperi effettuati. Pertanto, la stima della LGD effettuata prima del default non è sufficiente, in quanto le stime del rischio dovrebbero tenere conto di tutti i fattori di rischio significativi. Inoltre, per le esposizioni in stato di default è già noto quali fossero le condizioni economiche al momento del default. Inoltre la LGD per le esposizioni in stato di default dovrebbe riflettere la somma delle perdite attese nelle pertinenti circostanze economiche e di eventuali perdite impreviste che potrebbero verificarsi durante il periodo di recupero. L'autorità competente dovrebbe pertanto verificare che la LGD per le esposizioni in stato di default («LGD in default») sia stimata direttamente o come somma della migliore stima della perdita attesa («EL_{BE}») e di una maggiorazione che rifletta la perdita imprevista che potrebbe verificarsi durante il periodo di recupero. Indipendentemente dal metodo applicato, la stima della LGD in stato di default dovrebbe tenere conto delle informazioni sul periodo in stato di default e sui recuperi effettuati fino al momento della stima e considerare una possibile variazione sfavorevole delle condizioni economiche durante la durata prevista del processo di recupero.
- (26) Nel caso di enti che utilizzano stime interne della LGD, i requisiti interni per la gestione delle garanzie reali dovrebbero essere generalmente coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'autorità competente dovrebbe concentrarsi sui requisiti di valutazione delle garanzie reali e di certezza del diritto, in quanto è importante garantire una valutazione regolare e affidabile delle garanzie reali e che la valutazione rifletta il valore di mercato reale alle condizioni di mercato correnti. La frequenza e il carattere della rivalutazione dovrebbero essere adeguati al tipo di garanzia reale, in quanto una valutazione obsoleta o imprecisa potrebbe portare a sottostimare il rischio relativo alle esposizioni creditizie. È inoltre fondamentale fare in modo che la garanzia reale sia efficace sul piano giuridico e applicabile in tutte le giurisdizioni pertinenti. In caso contrario, l'esposizione dovrebbe essere considerata come non garantita. Se tale garanzia reale è riconosciuta nella quantificazione del rischio, può comportare una sottostima del rischio.
- (27) L'autorità competente dovrebbe verificare che, ai fini del metodo IRB avanzato, ossia quando sono utilizzate stime interne della LGD, i garanti siano considerati ammissibili quando sono valutati utilizzando un sistema di rating approvato secondo il metodo IRB; possono essere idonei anche altri garanti, a condizione che siano classificati come enti, amministrazioni centrali o banche centrali o soggetti societari che dispongono di una valutazione del merito di credito di un'ECAI e che la garanzia soddisfi i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sono applicabili anche al metodo standardizzato.
- (28) Nel valutare il processo di assegnazione delle esposizioni alle classi di esposizioni, è opportuno stabilire requisiti specifici per la verifica da parte dell'autorità competente dell'assegnazione delle esposizioni alle esposizioni al dettaglio in ragione del loro trattamento preferenziale in termini di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Alcune classi di esposizioni sono definite sulla base delle caratteristiche dell'operazione e altre sulla base del tipo di debitore; di conseguenza possono esistere esposizioni che soddisfano i criteri di più di una classe di esposizioni. L'autorità competente dovrebbe pertanto verificare che l'ente applichi la corretta sequenza di classificazione al fine di garantire un'assegnazione coerente e inequivocabile delle esposizioni alle classi di esposizioni.



- (29) L'autorità competente dovrebbe verificare che i risultati delle prove di stress siano presi in considerazione nei processi di gestione del rischio e del capitale, in quanto l'integrazione dei risultati delle prove di stress nei processi decisionali garantisce che gli scenari e il loro impatto sui requisiti di fondi propri siano sviluppati ed eseguiti in modo ragionato e che gli aspetti prospettici dei requisiti di fondi propri siano presi in considerazione nella gestione dell'ente.
- (30) Gli enti che utilizzano stime interne della LGD e dei fattori di conversione dovrebbero calcolare la scadenza effettiva delle esposizioni nel quadro del metodo IRB ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri. Nel caso delle esposizioni rotative, un ente è a rischio per un periodo più lungo della data di rimborso dell'attuale utilizzo del credito, dato che il debitore può riutilizzare importi aggiuntivi. L'autorità competente dovrebbe pertanto verificare che il calcolo della scadenza effettiva delle esposizioni rotative sia basato sulla data di scadenza della linea di credito.
- (31) Il calcolo della differenza tra gli importi delle perdite attese, da un lato, e le rettifiche di valore su crediti, le rettifiche di valore supplementari e altre riduzioni dei fondi propri, dall'altro («carenza IRB») dovrebbe essere effettuato a livello aggregato, separatamente per il portafoglio di esposizioni in stato di default e per il portafoglio di esposizioni in bonis. La separazione tra esposizioni in stato di default e esposizioni in bonis è necessaria per garantire che gli importi negativi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio in stato di default non siano utilizzati per compensare gli importi positivi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio di esposizioni in bonis. A parte ciò, il calcolo complessivo è in linea con il concetto generale di fondi propri, in base al quale essi dovrebbero essere pienamente disponibili per coprire perdite impreviste in caso di insolvenza dell'ente. Poiché gli importi delle rettifiche di valore sui crediti, delle rettifiche di valore supplementari e di altre riduzioni dei fondi propri inclusi nel calcolo della carenza IRB sono già stati detratti dai fondi propri per coprire le perdite attese («EL»), la parte eccedente della EL totale è pienamente disponibile per coprire le perdite individuate su tutte le esposizioni in stato di default. L'autorità competente dovrebbe pertanto verificare che le rettifiche dei fondi propri basate sulla carenza IRB siano calcolate e applicate correttamente.
- (32) Dati inattendibili, inesatti, incompleti o obsoleti possono comportare errori nella stima del rischio e nel calcolo dei requisiti di fondi propri. Inoltre, se utilizzati nei processi di gestione del rischio dell'ente, tali dati possono anche portare a decisioni inadeguate in materia di credito e gestione. Al fine di garantire l'affidabilità e un'elevata qualità dei dati, l'infrastruttura e le procedure relative alla raccolta e alla conservazione dei dati dovrebbero essere ben documentate e contenere una descrizione completa delle caratteristiche e delle fonti dei dati al fine di garantirne il corretto utilizzo nei processi interni e nei processi di calcolo dei requisiti di fondi propri. L'autorità competente dovrebbe pertanto verificare la qualità e la documentazione dei dati utilizzati nel processo di stima dei parametri di rischio, nell'assegnazione delle esposizioni a classi o a pool e nel calcolo dei requisiti di fondi propri.
- (33) La qualità dei dati, l'accuratezza della stima del rischio e la correttezza del calcolo dei requisiti di fondi propri dipendono in larga misura dall'affidabilità dei sistemi informatici utilizzati ai fini del metodo IRB. Inoltre la continuità e la coerenza dei processi di gestione del rischio e del calcolo dei requisiti di fondi propri possono essere garantite solo quando i sistemi informatici utilizzati a tali fini sono sicuri e affidabili e l'infrastruttura informatica è sufficientemente solida. È pertanto necessario che l'autorità competente verifichi anche l'affidabilità dei sistemi informatici dell'ente e la solidità dell'infrastruttura informatica.
- (34) L'autorità competente dovrebbe verificare che, nella misura del possibile, le osservazioni non sovrapposte dei rendimenti delle esposizioni in strumenti di capitale siano utilizzate sia per l'elaborazione che per la validazione di modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale. Le osservazioni non sovrapposte garantiscono una maggiore qualità delle previsioni, dato che a tutte le osservazioni viene attribuito lo stesso peso e non sono strettamente correlate tra loro.
- (35) L'uso del metodo IRB richiede l'approvazione dell'autorità competente e qualsiasi modifica sostanziale di tale metodo deve essere approvata. Di conseguenza l'autorità competente dovrebbe verificare che il processo interno di gestione e, in particolare, il processo interno di approvazione di tali modifiche assicurino che siano applicate solo le modifiche conformi al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e, in tale contesto, che la classificazione delle modifiche sia coerente al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare.



- (36) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate, in quanto riguardano tutte aspetti della metodologia di valutazione che l'autorità competente deve applicare nel valutare la conformità di un ente al metodo IRB. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per consentire alle persone soggette di avere una visione globale e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013.
- (37) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (38) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sulle quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1


DISPOSIZIONI GENERALI SULLA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

Articolo 1

Valutazione della conformità ai requisiti per l'utilizzo del metodo basato sui rating interni

1. L'autorità competente applica il presente regolamento per valutare la conformità di un ente ai requisiti per l'utilizzo del metodo basato sui rating interni («metodo IRB») come segue:
- a) ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB di cui all'articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente applica tutte le disposizioni del presente regolamento;
 - b) ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente al piano di utilizzo sequenziale approvato di cui all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente applica i capi 4, 5, 7 e 8 e qualsiasi altra parte del presente regolamento pertinente a tali richieste;
 - c) ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare a effettuare modifiche di cui all'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti a tali modifiche;
 - d) ai fini della valutazione delle modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni notificati conformemente all'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento pertinenti a tali modifiche;
 - e) ai fini del riesame periodico dell'uso del metodo IRB a norma dell'articolo 101 della direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente applica tutte le parti del presente regolamento che sono pertinenti per tale riesame;
 - f) ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati conformemente all'articolo 149 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente applica gli articoli da 6 a 8 del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).



2. Oltre ai criteri stabiliti nelle disposizioni del presente regolamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente verifica tutti gli altri criteri pertinenti necessari per valutare la conformità ai requisiti per l'utilizzo del metodo IRB.

Articolo 2

Metodi che devono essere applicati dall'autorità competente

1. Ai fini della valutazione delle richieste iniziali di autorizzazione a utilizzare il metodo IRB, l'autorità competente applica tutti i metodi obbligatori di cui al presente regolamento. Essa può inoltre applicare altri metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

2. Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione ad estendere il metodo IRB conformemente a un piano di utilizzo sequenziale, l'autorità competente applica tutti i metodi obbligatori di cui ai capi 4, 5, 7 e 8. Essa può inoltre applicare altri metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

3. Ai fini della valutazione delle richieste di autorizzazione preliminare ad apportare modifiche al metodo IRB, l'autorità competente esamina i documenti che gli enti devono presentare per quanto riguarda le modifiche conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014. Essa può inoltre applicare tutti i metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

4. Al fine di valutare le modifiche dei sistemi di rating e dei metodi di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basati su modelli interni che sono stati notificati, l'autorità competente esamina i documenti che gli enti sono tenuti a presentare in relazione alle modifiche conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e può applicare i metodi stabiliti nel presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo conformemente al paragrafo 8.

5. Ai fini del riesame periodico dell'uso del metodo IRB, l'autorità competente può applicare tutti i metodi di cui al presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

6. Al fine di valutare le richieste per ritornare all'uso di metodi meno sofisticati, l'autorità competente può applicare uno dei metodi di cui al capo 2 del presente regolamento conformemente al paragrafo 7 e qualsiasi altro metodo di cui al paragrafo 8.

7. Qualora il presente regolamento preveda l'uso facoltativo di metodi, l'autorità competente può applicare uno qualsiasi dei metodi che sono adeguati e appropriati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità della struttura aziendale e organizzativa dell'ente, tenendo conto degli elementi seguenti:

- a) la rilevanza dei tipi di esposizioni coperte dai sistemi di rating;
- b) la complessità dei modelli di rating e dei parametri di rischio e la loro applicazione.

8. Oltre ai metodi stabiliti nel presente regolamento, l'autorità competente può utilizzarne altri che siano adeguati e appropriati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità della struttura aziendale e organizzativa dell'ente, ove ciò sia necessario per valutare la conformità ai requisiti per l'utilizzo del metodo IRB.

9. Nell'applicare i metodi di cui al presente regolamento, l'autorità competente può tener conto dei risultati di valutazioni recenti da essa effettuate o effettuate da altre autorità competenti, qualora tali valutazioni soddisfino entrambe le seguenti condizioni:

- a) la valutazione si basava, in tutto o in parte, sui metodi obbligatori;
- b) l'oggetto della valutazione comprendeva un sistema di rating identico o simile nella stessa classe di esposizioni.



Articolo 3

Qualità della documentazione

1. Al fine di accertare il rispetto da parte dell'ente dell'obbligo di documentazione di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente verifica che la documentazione dei sistemi di rating ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 («sistemi di rating»):

- a) sia sufficientemente dettagliata e precisa da poter essere utilizzata in modo efficace;
- b) sia approvata all'appropriato livello direttivo dell'ente;
- c) contenga, per ciascun documento, almeno una registrazione del tipo di documento, dell'autore, del revisore, del soggetto che rilascia l'autorizzazione, del proprietario, delle date di elaborazione e di approvazione, del numero di versione e della cronistoria delle modifiche apportate al documento;
- d) consenta a terzi di esaminare e confermare il funzionamento dei sistemi di rating e, in particolare, di esaminare e confermare che:
 - i) la documentazione riguardante la struttura del sistema di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere la logica alla base di tutti gli aspetti del sistema, comprese le ipotesi, le formule matematiche e, laddove sia coinvolta la valutazione umana, le decisioni e le procedure per l'elaborazione del sistema di rating;
 - ii) la documentazione del sistema di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere il funzionamento, i limiti e le ipotesi fondamentali di ciascun modello di rating e di ciascun parametro di rischio e di replicare lo sviluppo del modello;
 - iii) la documentazione del processo di rating è sufficientemente dettagliata da consentire a terzi di comprendere il metodo di assegnazione delle esposizioni a classi o pool e la loro effettiva assegnazione a classi o pool e di replicare l'assegnazione.

2. Ai fini del paragrafo 1 l'autorità competente accerta che l'ente disponga di politiche che definiscano norme specifiche per la documentazione che assicurino:


- a) che la documentazione interna sia sufficientemente dettagliata e accurata;
- b) che a persone o unità specifiche sia attribuita la responsabilità di garantire che la documentazione sia completa, coerente, accurata, aggiornata, approvata come opportuna e sicura;
- c) che l'ente documenti adeguatamente le proprie politiche, procedure e metodologie relative all'applicazione del metodo IRB.

Articolo 4

Coinvolgimento di terzi

1. Al fine di valutare la conformità al requisito relativo alla solidità e alla corretta applicazione dei sistemi di rating di cui all'articolo 144, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualora un ente abbia delegato a terzi compiti, attività o funzioni relativi all'elaborazione, all'applicazione e alla validazione dei suoi sistemi di rating o abbia acquistato un sistema di rating o dati aggregati da terzi, l'autorità competente accerta che tale delega o acquisto non ostacoli l'applicazione del presente regolamento e verifica che:

- a) l'alta dirigenza dell'ente, quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, della direttiva 2013/36/UE («alta dirigenza»), nonché l'organo di amministrazione dell'ente o il comitato da esso designato partecipino attivamente alla vigilanza e al processo decisionale riguardanti i compiti, le attività o le funzioni delegate a terzi o i sistemi di rating ottenuti da terzi;
- b) il personale dell'ente abbia una conoscenza e una comprensione sufficienti dei compiti, delle attività o delle funzioni delegate a terzi, della struttura dei dati e dei sistemi di rating ottenuti da terzi;




- c) la continuità delle funzioni o dei processi esternalizzati sia garantita anche mediante un'adeguata pianificazione di emergenza;
 - d) l'audit interno o un'altra tipologia di controllo dei compiti, delle attività e delle funzioni delegati a terzi non sia limitato o impedito dal coinvolgimento di terzi;
 - e) l'autorità competente abbia pieno accesso a tutte le informazioni pertinenti.
2. Quando una parte terza partecipa ai compiti di elaborazione di un sistema di rating e di stima del rischio per un ente, l'autorità competente accerta che:
- a) siano soddisfatte le lettere da a) a e) del paragrafo 1;
 - b) le attività di validazione relative a tali sistemi di rating e le stime di rischio non siano svolte da detta parte terza;
 - c) la parte terza fornisca all'ente le informazioni necessarie per lo svolgimento di tali attività di validazione.
3. Se, ai fini dell'elaborazione di un sistema di rating e di una stima dei parametri di rischio, l'ente utilizza dati aggregati con altri enti e una parte terza elabora il sistema di rating, quest'ultima può assistere l'ente nelle sue attività di validazione eseguendo i compiti di validazione che richiedono l'accesso ai dati aggregati.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
- a) esame degli accordi con la parte terza e di altri documenti pertinenti che ne specificano i compiti;
 - b) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente dell'ente o dalla parte terza a cui è delegato l'incarico, l'attività o la funzione, o svolgimento di colloqui con essi;
 - c) acquisizione di dichiarazioni scritte dall'alta dirigenza o dall'organo di amministrazione dell'ente o dalla parte terza a cui è delegato il compito, l'attività o la funzione, o dal comitato dell'ente designato dall'organo di amministrazione, o svolgimento di colloqui con essi;
 - d) se del caso, esame di altri documenti pertinenti dell'ente o della parte terza.

Articolo 5

Non conformità temporanea ai requisiti del metodo IRB

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente:

- a) verifica se il piano dell'ente per un tempestivo ritorno alla conformità sia sufficiente a correggere la non conformità e se il calendario sia ragionevole, tenendo conto di tutti i seguenti elementi:
 - i) la rilevanza della non conformità;
 - ii) la portata delle misure necessarie per ritornare alla conformità;
 - iii) le risorse a disposizione dell'ente;
- b) monitora periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione del piano dell'ente per un tempestivo ritorno alla conformità;
- c) verifica la conformità dell'ente ai requisiti pertinenti dopo l'attuazione del piano, applicando le metodologie di valutazione stabilite nel presente regolamento.



CAPO 2

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER I PIANI DI UTILIZZO SEQUENZIALE E PER L'UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE DEL METODO STANDARDIZZATO*Articolo 6***Disposizioni generali**

1. Al fine di valutare la conformità di un ente alle condizioni per l'applicazione del metodo IRB di cui all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle condizioni per l'utilizzo parziale permanente di cui all'articolo 150 di tale regolamento, l'autorità competente verifica entrambi i seguenti aspetti:

- a) che la copertura iniziale e il piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB dell'ente siano adeguati, conformemente all'articolo 7;
- b) che le classi di esposizioni, i tipi di esposizioni o le unità operative a cui si applica il metodo standardizzato possano beneficiare di un'esenzione permanente dal metodo IRB.

2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

- a) esame del piano dell'ente per l'utilizzo sequenziale del metodo IRB;
- b) esame delle pertinenti politiche e procedure interne dell'ente, compresi i metodi di calcolo della quota di esposizioni coperta da utilizzo sequenziale del metodo IRB ed esenzione permanente dal metodo IRB;
- c) esame dei ruoli e delle responsabilità delle unità e degli organi di amministrazione coinvolti nell'assegnazione delle singole esposizioni al metodo IRB o al metodo standardizzato;
- d) esame dei pertinenti verbali delle riunioni degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
- e) esame delle pertinenti risultanze della funzione di audit interno o di altre funzioni di controllo dell'ente;
- f) esame delle pertinenti relazioni sullo stato di avanzamento degli sforzi compiuti dall'ente per correggere le carenze e attenuare i rischi rilevati nel corso degli audit;
- g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.


3. Ai fini della verifica richiesta al paragrafo 1, l'autorità competente può:

- a) esaminare la documentazione funzionale dei sistemi informatici utilizzati nel processo di assegnazione delle singole esposizioni al metodo IRB o al metodo standardizzato;
- b) condurre prove a campione ed esaminare i documenti relativi alle caratteristiche dei debitori e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni incluse nel campione;
- c) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.


*Articolo 7***Utilizzo sequenziale del metodo IRB**

1. Nel valutare la copertura iniziale e il piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB dell'ente conformemente all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) il piano di utilizzo sequenziale comprenda almeno i seguenti elementi:
 - i) la specificazione dell'ambito di applicazione di ciascun sistema di rating, nonché dei tipi di esposizioni valutati utilizzando ciascun modello di rating;



- ii) le date previste per l'applicazione del metodo IRB per ciascun tipo di esposizione;
 - iii) informazioni sui valori delle esposizioni complessive al momento della valutazione e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente al metodo applicato al momento della valutazione a ciascun tipo di esposizione;
- b) il piano di utilizzo sequenziale comprenda tutte le esposizioni dell'ente e, se del caso, della sua impresa madre e tutte le esposizioni delle filiazioni dell'ente, a meno che le esposizioni non siano valutate conformemente all'articolo 8;
 - c) l'applicazione sia prevista conformemente all'articolo 148, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - d) quando l'ente è autorizzato ad utilizzare il metodo IRB per qualsiasi classe di esposizioni, che utilizzi il metodo IRB per le esposizioni in strumenti di capitale, tranne nei casi specificati all'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - e) la sequenza e i periodi di tempo di applicazione del metodo IRB siano specificati sulla base delle capacità reali dell'ente, tenuto conto della disponibilità dei dati, dei sistemi di rating e dei periodi di esperienza di cui all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, e non siano utilizzati in modo selettivo al fine di ridurre i requisiti di fondi propri;
 - f) la sequenza di applicazione del metodo IRB assicuri che sia data priorità alle esposizioni creditizie relative all'attività principale dell'ente;
 - g) un termine preciso per l'applicazione del metodo IRB sia fissato per ciascun tipo di esposizione e unità operativa e sia ragionevole in base alla natura e alla portata delle attività dell'ente.
2. L'autorità competente stabilisce se il termine di cui al paragrafo 1, lettera g), è ragionevole sulla base di tutti i seguenti elementi:
- a) la complessità delle operazioni dell'ente, comprese quelle dell'impresa madre e delle sue filiazioni;
 - b) il numero di unità operative e linee di business all'interno dell'ente e, se del caso, della sua impresa madre e delle sue filiazioni;
 - c) il numero e la complessità dei sistemi di rating che devono essere applicati da tutte le entità interessate dal piano di utilizzo sequenziale;
 - d) i piani per l'applicazione dei sistemi di rating nelle filiazioni situate in paesi terzi in cui sussistono notevoli difficoltà giuridiche o di altro tipo per l'approvazione dei modelli IRB;
 - e) la disponibilità di serie temporali accurate, adeguate e complete;
 - f) la capacità operativa dell'ente di sviluppare e applicare i sistemi di rating;
 - g) la precedente esperienza dell'ente nella gestione di specifici tipi di esposizioni.
3. Nel valutare la conformità dell'ente al piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB, che è soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorità competente conformemente all'articolo 148 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente può considerare opportune modifiche della sequenza e del periodo di tempo solo se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
- a) vi sono cambiamenti significativi nel contesto imprenditoriale e, in particolare, cambiamenti riguardanti strategie, fusioni e acquisizioni;
 - b) vi sono cambiamenti significativi nei pertinenti requisiti regolamentari;
 - c) l'autorità competente, l'audit interno o la funzione di validazione hanno individuato carenze rilevanti nei sistemi di rating;
 - d) gli elementi di cui al paragrafo 2 sono cambiati in modo significativo o uno qualsiasi di essi non è stato adeguatamente preso in considerazione nel piano di utilizzo sequenziale del metodo IRB approvato.



Articolo 8

Condizioni per l'utilizzo parziale permanente

1. Nel valutare la conformità dell'ente alle condizioni per l'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato in relazione alle esposizioni di cui all'articolo 150, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) l'ente valuti e tenga in considerazione la disponibilità di dati esterni per le controparti rappresentative;
- b) il costo sostenuto dall'ente per l'elaborazione di un sistema di rating per le controparti nella classe di esposizioni pertinente sia valutato tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la natura e la portata delle sue attività;
- c) la capacità operativa dell'ente di sviluppare e applicare un sistema di rating sia valutata tenendo in considerazione la natura e la portata delle sue attività.

2. Nel valutare la conformità dell'ente alle condizioni per l'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato in relazione alle esposizioni di cui all'articolo 150, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che l'ente abbia verificato e preso in considerazione almeno uno dei seguenti elementi:

- a) che le esposizioni, compreso il numero dei portafogli gestiti separatamente e delle linee di business, non sono sufficientemente omogenee da consentire l'elaborazione di un sistema di rating solido e affidabile;
- b) che l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente al metodo standardizzato è significativamente superiore all'importo dell'esposizione ponderato per il rischio atteso calcolato conformemente al metodo IRB;
- c) che le esposizioni si riferiscono a un'unità operativa o a una linea di business dell'ente di cui è prevista la cessazione;
- d) che le esposizioni comprendono portafogli soggetti al consolidamento proporzionale di filiazioni parzialmente controllate, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3. Nel valutare la conformità dell'ente alle condizioni per l'utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato, l'autorità competente accerta che l'ente controlli periodicamente la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO 3

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA FUNZIONE DI VALIDAZIONE DELLE STIME INTERNE NONCHÉ DELLA GOVERNANCE INTERNA E DELLA SORVEGLIANZA DI UN ENTE


SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 9

Disposizioni generali

1. Per valutare se un ente soddisfi i requisiti inerenti alla governance interna, compresi quelli riguardanti l'alta dirigenza e l'organo di amministrazione, la reportistica interna, il controllo del rischio di credito e l'audit interno, la sorveglianza e la validazione, l'autorità competente accerta quanto segue:



- a) la solidità dei dispositivi, dei meccanismi e dei processi di validazione dei sistemi di rating di un ente e l'adeguatezza del personale responsabile dello svolgimento della validazione («funzione di validazione») di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettere c) e f), all'articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda:
- i) l'indipendenza della funzione di validazione, in conformità dell'articolo 10;
 - ii) la completezza e la frequenza di applicazione del processo di validazione, in conformità dell'articolo 11;
 - iii) l'adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione, in conformità dell'articolo 12;
 - iv) la solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione, in conformità dell'articolo 13;
- b) la governance interna e la sorveglianza dell'ente, compresi l'unità di controllo del rischio di credito e l'audit interno dell'ente, di cui agli articoli 189, 190 e 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda:
- i) il ruolo dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione, in conformità dell'articolo 14;
 - ii) le comunicazioni alla dirigenza, in conformità dell'articolo 15;
 - iii) l'unità di controllo del rischio di credito, in conformità dell'articolo 16;
 - iv) l'audit interno, in conformità dell'articolo 17.
2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica tutti i seguenti metodi:
- a) esame delle politiche e procedure interne dell'ente;
 - b) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
 - c) esame dei rapporti relativi ai sistemi di rating, nonché delle conclusioni e decisioni adottate in base a tali rapporti;
 - d) esame dei rapporti sulle attività di controllo del rischio di credito, sull'audit interno, sulle funzioni di sorveglianza e validazione elaborati dal personale responsabile di ciascuna delle suddette funzioni o da qualsiasi altra funzione di controllo dell'ente, nonché delle conclusioni, risultanze e raccomandazioni di tali funzioni;
 - e) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Per la valutazione della funzione di validazione, oltre ai metodi di cui al paragrafo 2 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
- a) esame dei ruoli e delle responsabilità di tutto il personale che interviene nella funzione di validazione;
 - b) esame dell'adeguatezza e dell'opportunità del piano di lavoro annuale di validazione;
 - c) esame dei manuali di validazione utilizzati dalla funzione di validazione;
 - d) esame del processo di classificazione delle risultanze e delle raccomandazioni pertinenti in funzione della loro rilevanza;
 - e) esame della coerenza delle conclusioni, delle risultanze e delle raccomandazioni della funzione di validazione;
 - f) esame del ruolo della funzione di validazione nella procedura di approvazione interna dei sistemi di rating e di tutte le relative modifiche;
 - g) esame del piano d'azione di ciascuna raccomandazione pertinente, anche in termini di follow-up, approvato dal livello direttivo appropriato.



4. Per la valutazione dell'unità di controllo del rischio di credito di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

- a) esame dei ruoli e delle responsabilità di tutto il personale e dell'alta dirigenza pertinenti dell'unità di controllo del rischio di credito;
- b) esame dei rapporti presentati dall'unità di controllo del rischio di credito e dall'alta dirigenza all'organo di amministrazione o a un suo comitato esecutivo.

5. Per la valutazione dell'audit interno o di un'altra analoga unità di audit indipendente di cui all'articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 2 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:

- a) esame dei ruoli e delle responsabilità pertinenti di tutto il personale competente che interviene nell'audit interno;
- b) esame dell'adeguatezza e dell'opportunità del piano annuale di audit interno;
- c) esame dei manuali e dei programmi di lavoro di audit, nonché delle risultanze e delle raccomandazioni formulate nei rapporti di audit;
- d) esame del piano d'azione di ciascuna raccomandazione pertinente, anche in termini di follow-up, approvato al livello direttivo appropriato.

6. Oltre ai metodi elencati al paragrafo 2, l'autorità competente può esaminare altri documenti pertinenti dell'ente ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 2

Metodologia di valutazione della funzione di validazione

Articolo 10


Indipendenza della funzione di validazione

1. Nel valutare l'indipendenza della funzione di validazione ai fini dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 174, lettera d), e degli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che l'unità responsabile della funzione di validazione o, laddove non esista un'unità separata che si occupi esclusivamente della funzione di validazione, il personale che svolge la funzione di validazione soddisfi quanto segue:

- a) la funzione di validazione è indipendente dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti nonché dell'elaborazione o dello sviluppo del modello;
- b) il personale che svolge la funzione di validazione è diverso sia dal personale responsabile dell'elaborazione e dello sviluppo del sistema di rating che da quello responsabile della funzione di controllo del rischio di credito;
- c) riferisce direttamente all'alta dirigenza.

2. Ai fini del paragrafo 1, se l'unità responsabile della funzione di validazione è separata, dal punto di vista organizzativo, dall'unità di controllo del rischio di credito e ciascuna unità riferisce a membri diversi dell'alta dirigenza, l'autorità competente accerta entrambi gli elementi seguenti:

- a) la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti.



3. Ai fini del paragrafo 1, se l'unità responsabile della funzione di validazione è separata, dal punto di vista organizzativo, dall'unità di controllo del rischio di credito ed entrambe le unità riferiscono allo stesso membro dell'alta dirigenza, l'autorità competente accerta quanto segue:

- a) la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti;
- c) è stato predisposto un processo decisionale volto a garantire che le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione siano tenute nella debita considerazione dall'alta dirigenza dell'ente;
- d) le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione non subiscono alcuna indebita influenza;
- e) tutte le necessarie misure correttive atte a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della funzione di validazione sono decise e attuate tempestivamente;
- f) l'audit interno valuta periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e).

4. Ai fini del paragrafo 1, laddove non esista un'unità separata responsabile della funzione di validazione l'autorità competente accerta quanto segue:

- a) la funzione di validazione dispone di risorse adeguate, compreso personale esperto e qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) la remunerazione del personale e degli alti dirigenti responsabili per la funzione di validazione non è collegata né allo svolgimento dei compiti inerenti al controllo del rischio di credito, né alla concessione e al rinnovo dei crediti;
- c) è stato predisposto un processo decisionale volto a garantire che le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione siano tenute nella debita considerazione dall'alta dirigenza dell'ente;
- d) le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni della funzione di validazione non subiscono alcuna indebita influenza;
- e) tutte le necessarie misure correttive atte a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della funzione di validazione sono decise e attuate tempestivamente;
- f) l'audit interno valuta periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da a) a e);
- g) vi è un'effettiva separazione tra il personale che effettua la funzione di validazione e il personale incaricato degli altri compiti;
- h) l'ente non è un ente a rilevanza sistemica a livello globale o un altro ente a rilevanza sistemica ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.


5. Nel valutare l'indipendenza della funzione di validazione, l'autorità competente accerta inoltre se la scelta dell'ente per quanto concerne l'organizzazione della funzione di validazione di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sia opportuna in base alla natura e alle dimensioni dell'ente nonché alla complessità dei rischi inerenti al suo modello aziendale.

Articolo 11

Completezza e frequenza del processo di validazione

1. Nel valutare la completezza della funzione di validazione ai fini dei requisiti di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) l'ente abbia definito e documentato un processo di validazione completo per tutti i sistemi di rating;
- b) l'ente effettui il processo di validazione di cui alla lettera a) con l'opportuna frequenza.




2. Nel valutare la completezza della funzione di validazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente accerta che la funzione di validazione:
- svolga un esame critico di tutti gli aspetti della specificazione dei rating interni e dei parametri di rischio, comprese le procedure per la raccolta e la pulizia dei dati, le scelte riguardanti la metodologia e la struttura del modello, nonché il processo di selezione delle variabili;
 - verifichi che i rating interni e i parametri di rischio siano attuati correttamente nei sistemi informatici e che le definizioni di classe e pool siano applicate in modo omogeneo nei vari dipartimenti e aree geografiche dell'ente;
 - verifichi la performance dei sistemi di rating prendendo in considerazione almeno la differenziazione e la quantificazione del rischio, la stabilità dei rating interni, i parametri di rischio e le specifiche del modello;
 - verifichi tutte le modifiche relative ai rating interni e ai parametri di rischio e la loro rilevanza in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e accerti che sia dato coerentemente seguito alle sue conclusioni, risultanze e raccomandazioni.
3. Nel valutare se la frequenza del processo di validazione di cui al paragrafo 1, lettera b), sia adeguata, l'autorità competente accerta che il processo di validazione abbia cadenza periodica per tutti i sistemi di rating dell'ente, secondo un piano di lavoro annuale, e che:
- per tutti i sistemi di rating, i processi imposti dall'articolo 185, lettera b), e dall'articolo 188, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 («test retrospettivi») siano effettuati almeno una volta all'anno;
 - per i sistemi di rating che interessano tipi rilevanti di esposizioni, la verifica della performance dei sistemi di rating di cui al paragrafo 2, lettera c), sia effettuata almeno una volta all'anno.
4. Se un ente presenta una domanda di autorizzazione ad utilizzare i rating interni e i parametri di rischio di un sistema di rating o se chiede che siano apportate modifiche rilevanti ai rating interni e ai parametri di rischio di un sistema di rating, l'autorità competente accerta che l'ente effettui la validazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c) prima che il sistema di rating sia utilizzato per il calcolo dei requisiti di fondi propri e a fini di gestione del rischio interno.

Articolo 12

Adeguatezza dei metodi e delle procedure della funzione di validazione

Nel valutare l'adeguatezza dei metodi e delle procedure di validazione ai fini dei requisiti di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che tali metodi e procedure permettano una valutazione coerente e affidabile della performance dei sistemi interni di rating e di stima del rischio, e che:

- i metodi e le procedure di validazione siano adatti a valutare l'accuratezza e la coerenza del sistema di rating;
- i metodi e le procedure di validazione siano adeguati alla natura, al grado di complessità e all'ambito di applicazione dei sistemi di rating dell'ente e alla disponibilità dei dati;
- i metodi e le procedure di validazione specifichino chiaramente gli obiettivi, le norme e i limiti della validazione, contengano una descrizione di tutti i test di convalida, le serie di dati e i processi di pulizia dei dati, stabiliscano le fonti di dati e i periodi di riferimento e determinino i target fissi e le tolleranze per le metriche definite, sia per la validazione iniziale che per quella periodica;
- i metodi di validazione impiegati, in particolare i test effettuati, i dati di riferimento utilizzati per la validazione e la relativa pulizia, siano applicati coerentemente nel tempo;
- i metodi di validazione includano test retrospettivi e i valori di riferimento di cui all'articolo 185, lettera c), e all'articolo 188, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- i metodi di validazione tengano conto del modo in cui i cicli economici e i relativi fattori sistematici di variabilità dei default vengono considerati nei rating interni e nei parametri di rischio, in particolare per quanto riguarda la stima della PD.



Articolo 13

Solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione

Nel valutare la solidità del processo di segnalazione e del processo atto a dar seguito alle conclusioni, risultanze e raccomandazioni della validazione ai fini dei requisiti di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 174, lettera d), e agli articoli 185 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) i rapporti di validazione individuino e descrivano i metodi di validazione impiegati, i test effettuati, i dati di riferimento utilizzati e i relativi processi di pulizia dei dati e includano i risultati di tali test, le conclusioni della validazione, le risultanze e le rispettive raccomandazioni;
- b) le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni contenute nei rapporti di validazione siano direttamente comunicate all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione dell'ente o al comitato esecutivo da questo designato;
- c) le conclusioni, le risultanze e le raccomandazioni contenute nei rapporti di validazione siano riprese nelle modifiche e nei miglioramenti apportati all'assetto dei rating interni e delle stime di rischio, anche nelle situazioni descritte all'articolo 185, lettera e), prima frase, e all'articolo 188, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) il processo decisionale dell'ente avvenga al livello direttivo appropriato.

SEZIONE 3


Metodologia di valutazione della governance interna e della sorveglianza

Articolo 14

Il ruolo dell'alta dirigenza e dell'organo di amministrazione

Nel valutare il governo societario dell'ente di cui all'articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) il processo decisionale dell'ente, la sua gerarchia, i flussi informativi e i livelli di responsabilità siano chiaramente stabiliti nella documentazione interna dell'ente e si rispecchino coerentemente nei verbali dei suoi organi interni;
- b) sia l'organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato, sia l'alta dirigenza approvino almeno i seguenti aspetti sostanziali dei sistemi di rating:
 - i) tutte le politiche relative all'elaborazione e all'attuazione dei sistemi di rating e all'applicazione del metodo IRB, comprese le politiche relative a tutti gli aspetti sostanziali dei processi di assegnazione dei rating, di stima dei parametri di rischio e di validazione;
 - ii) tutte le politiche di gestione del rischio, comprese quelle relative all'infrastruttura informatica e alla pianificazione delle emergenze;
 - iii) i parametri di rischio di tutti i sistemi di rating impiegati nei processi di gestione interna del rischio e nel calcolo dei requisiti di fondi propri;
- c) l'organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato istituisca, con decisione formale, un'adeguata struttura organizzativa per la corretta attuazione dei sistemi di rating;
- d) l'organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato approvi, con decisione formale, la specificazione del livello accettabile di rischio in base al sistema di rating interno dell'ente;
- e) l'alta dirigenza abbia una buona conoscenza di tutti i sistemi di rating dell'ente, del loro assetto e funzionamento, dei requisiti per il metodo IRB e del metodo applicato dall'ente per soddisfare tali requisiti;



- f) l'alta dirigenza informi l'organo di amministrazione o il comitato esecutivo da questo designato sulle modifiche rilevanti o sulle deroghe dalle politiche stabilite che influiscono in modo sostanziale sul funzionamento dei sistemi di rating dell'ente;
- g) l'alta dirigenza sia in grado di assicurare, su base continuativa, il buon funzionamento dei sistemi di rating;
- h) l'alta dirigenza adotti le misure necessarie laddove il controllo del rischio di credito, la validazione, l'audit interno o qualsiasi altra funzione di controllo individuino carenze dei sistemi di rating.

Articolo 15

Comunicazioni alla dirigenza

Nel valutare l'adeguatezza delle comunicazioni alla dirigenza di cui all'articolo 189 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) tali comunicazioni contemplino almeno le informazioni su tutti gli elementi seguenti:
 - i) i profili di rischio o le esposizioni dei debitori, per classi;
 - ii) la migrazione fra le varie classi;
 - iii) una stima dei parametri di rischio pertinenti per ciascuna classe;
 - iv) un raffronto dei tassi di default effettivi e, laddove siano usate le stime interne, delle LGD effettive e dei fattori di conversione effettivi a fronte delle previsioni;
 - v) le ipotesi e i risultati delle prove di stress;
 - vi) la performance del processo di rating, le aree che necessitano di miglioramenti e lo stato di avanzamento delle azioni in corso per remediare alle carenze individuate nei sistemi di rating;
 - vii) i rapporti di validazione;
- b) la forma e la frequenza delle comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla rilevanza e alla tipologia delle informazioni nonché al livello gerarchico del destinatario, tenuto conto della struttura organizzativa dell'ente;
- c) le comunicazioni alla dirigenza agevolino la sorveglianza, da parte dell'alta dirigenza, del rischio di credito nel portafoglio complessivo delle esposizioni oggetto del metodo IRB;
- d) le comunicazioni alla dirigenza siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell'attività e della struttura organizzativa dell'ente.

Articolo 16


Unità di controllo del rischio di credito

1. Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell'ente in relazione all'unità di controllo del rischio di credito di cui all'articolo 190 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) l'unità o le unità di controllo del rischio di credito siano separate e indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione o del rinnovo dei crediti;
- b) l'unità o le unità di controllo del rischio di credito siano funzionali e adeguate ai loro compiti.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente verifica che:

- a) l'unità o le unità di controllo del rischio di credito siano strutture organizzative distinte all'interno dell'ente;
- b) la persona o le persone a capo delle unità di controllo del rischio di credito siano alti dirigenti;



- c) la funzione di gestione del rischio di credito sia organizzata in base ai principi di cui all'articolo 76, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;
 - d) il personale e l'alta dirigenza a cui fanno capo l'unità o le unità di controllo del rischio di credito non siano responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti;
 - e) gli alti dirigenti dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito e delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell'organo di amministrazione dell'ente o del comitato esecutivo da questo designato;
 - f) la remunerazione del personale e dell'alta dirigenza responsabili dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente verifica che:
- a) l'unità o le unità di controllo del rischio di credito siano commisurate alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell'attività e della struttura organizzativa dell'ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione;
 - b) l'unità o le unità di controllo del rischio di credito dispongano di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti;
 - c) l'unità o le unità di controllo del rischio di credito siano responsabili dell'elaborazione o selezione, messa in opera, sorveglianza e performance dei sistemi di rating, come prescritto dall'articolo 190, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, e che tra le competenze dell'unità o delle unità di controllo del rischio di credito rientrino quelle elencate all'articolo 190, paragrafo 2, di detto regolamento;
 - d) l'unità o le unità di controllo del rischio di credito informano regolarmente l'alta dirigenza in merito alla performance dei sistemi di rating, alle aree che necessitano di miglioramenti e allo stato di avanzamento delle azioni in corso per rimediare alle carenze individuate.

Articolo 17

Audit interno

1. Nel valutare la governance interna e la sorveglianza dell'ente in relazione all'audit interno oppure a un'altra analoga unità di audit indipendente di cui all'articolo 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
- a) l'audit interno o l'altra analoga unità di audit indipendente esaminino almeno una volta all'anno quanto segue:
 - i) tutti i sistemi di rating dell'ente;
 - ii) le operazioni della funzione di controllo del rischio di credito;
 - iii) le operazioni del processo di approvazione del credito;
 - iv) le operazioni della funzione di validazione interna;
 - b) l'esame di cui alla lettera a) agevoli la specificazione, nel piano di lavoro annuale, delle aree che richiedono un esame minuzioso della conformità a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB, di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) l'audit interno o l'altra analoga unità di audit indipendente siano funzionali e adeguati ai loro compiti.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l'autorità competente verifica che:
- a) l'audit interno o l'altra analoga unità di audit indipendente forniscano informazioni sufficienti all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione dell'ente in merito alla conformità dei sistemi di rating a tutti i requisiti applicabili al metodo IRB;
 - b) l'audit interno o l'altra analoga unità di audit indipendente siano commisurati alla natura, alle dimensioni e al grado di complessità dell'attività e della struttura organizzativa dell'ente e, in particolare, alla complessità dei sistemi di rating e alla loro attuazione;



- c) l'audit interno o l'unità analoga di audit indipendente disponga di risorse adeguate e di personale esperto e qualificato per lo svolgimento di tutte le attività pertinenti;
- d) l'audit interno o l'altra analoga unità di audit indipendente non intervengano in alcun aspetto del funzionamento dei sistemi di rating sottoposti al loro esame in conformità del paragrafo 1, lettera a);
- e) l'audit interno o l'altra analoga unità di audit indipendente siano indipendenti dal personale responsabile a vario titolo della concessione e del rinnovo dei crediti e riferiscano direttamente all'alta dirigenza;
- f) la remunerazione del personale e dell'alta dirigenza responsabili della funzione di audit interno non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti.

CAPO 4

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DELL'UTILIZZO E DELLA PROVA DELL'ESPERIENZA

Articolo 18

Disposizioni generali

1. Per valutare se un ente soddisfi i requisiti inerenti all'utilizzo dei sistemi di rating ai fini dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 145, dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 172, paragrafo 1, lettere a), e c), e paragrafo 2, e dell'articolo 175, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
 - a) i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nell'autorizzazione dei crediti e nel processo decisionale in conformità dell'articolo 19;
 - b) i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nel processo dell'attribuzione interna del capitale in conformità dell'articolo 20;
 - c) i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei fondi propri abbiano un ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario in conformità dell'articolo 21;
 - d) i dati e le stime utilizzati dall'ente per il calcolo dei fondi propri e quelli impiegati a fini interni siano coerenti e che le eventuali discrepanze siano pienamente documentate e ragionevoli;
 - e) i sistemi di rating siano sostanzialmente in linea con i requisiti di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che siano stati applicati dall'ente almeno tre anni prima dell'uso del metodo IRB, come stabilito all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'articolo 22.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
 - a) esame delle politiche e procedure interne dell'ente;
 - b) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente che intervengono nella governance della gestione del rischio di credito;
 - c) esame dell'attribuzione dei poteri di prendere decisioni di credito, dei manuali di gestione del credito e dei regimi di commercial channel;
 - d) esame dell'analisi effettuata dall'ente in merito alle autorizzazioni dei crediti e ai dati relativi alle richieste di credito respinte, compresi tutti gli elementi seguenti:
 - i) decisioni di credito che si discostano dalla politica di credito dell'ente («deroghe»),
 - ii) situazioni in cui la valutazione umana produce uno scostamento dai parametri immessi o dai risultati dei sistemi di rating («scostamenti») e relative giustificazioni,



- iii) esposizioni prive di rating e motivazioni dei rating mancanti,
 - iv) decisioni manuali e valori di soglia;
 - e) esame delle politiche di ristrutturazione del credito dell'ente;
 - f) esame della segnalazione periodica documentata del rischio di credito;
 - g) esame della documentazione relativa al calcolo del capitale interno dell'ente e dell'allocazione del capitale interno per tipi di rischio, filiazioni e portafogli;
 - h) esame delle risultanze dell'audit interno o di altre funzioni di controllo dell'ente;
 - i) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell'ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
 - j) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) esame della documentazione dei sistemi di allarme rapido;
 - b) esame della metodologia per le rettifiche di valore su crediti e dell'analisi documentale della sua congruenza con il calcolo dei requisiti di fondi propri;
 - c) esame dell'analisi documentale della redditività dell'ente corretta per il rischio;
 - d) esame delle politiche dell'ente in materia di quantificazione del rischio;
 - e) esame delle procedure di riscossione e recupero dei debiti;
 - f) esame dei manuali di pianificazione e dei rapporti sull'iscrizione a bilancio del costo del rischio;
 - g) esame della politica di remunerazione e dei verbali del comitato per le remunerazioni;
 - h) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

Articolo 19

Prova dell'utilizzo nella gestione del rischio, nel processo decisionale e di autorizzazione dei crediti

1. Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nel processo decisionale e nell'autorizzazione dei crediti dell'ente, come prescritto dall'articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, in relazione all'attribuzione a classi o pool in conformità dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, di detto regolamento, in relazione all'assegnazione delle esposizioni in conformità dell'articolo 172, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto regolamento e in relazione alla documentazione dei sistemi di rating in conformità dell'articolo 175, paragrafo 3, di detto regolamento, l'autorità competente accerta che:
- a) il numero delle esposizioni prive di rating e dei rating obsoleti non sia significativo;
 - b) tali rating interni e stime dei default e delle perdite abbiano una funzione importante, in particolare:
 - i) nelle decisioni in merito all'approvazione, al rigetto, alla ristrutturazione e al rinnovo di una linea di credito;
 - ii) nella definizione delle politiche creditizie, influenzando sui limiti massimi di esposizione, sulle tecniche di attenuazione e sui supporti di credito prescritti, oppure su altri aspetti del profilo generale del rischio di credito dell'ente;
 - iii) nello svolgimento del processo di sorveglianza dei debitori e delle esposizioni.



2. Qualora gli enti utilizzino rating interni e stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l'autorità competente valuta il modo in cui detto utilizzo contribuisce alla funzione essenziale di tali rating e stime nei processi di gestione del rischio e decisionali dell'ente e nell'autorizzazione dei crediti di cui al paragrafo 1:

- a) la quantificazione del rischio per ogni linea di credito o debitore;
- b) i sistemi di allarme rapido impiegati per la gestione del rischio di credito;
- c) la determinazione e l'attuazione delle politiche e dei processi di riscossione e recupero;
- d) il calcolo delle rettifiche di valore su crediti, se in linea con la disciplina contabile applicabile;
- e) nell'ambito del processo di concessione del credito, la ripartizione o la delega di competenza dall'organo di amministrazione ai comitati interni, all'alta dirigenza e al personale.

Articolo 20

Prova dell'utilizzo nell'attribuzione interna del capitale

1. Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nell'attribuzione interna del capitale dell'ente di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta se tali rating e stime abbiano una funzione importante:

- a) nella valutazione dell'importo di capitale interno che l'ente considera adeguato a coprire la natura e il livello del rischio al quale è o potrebbe essere esposto, secondo quanto previsto all'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE;
- b) nell'allocatione del capitale interno per tipi di rischio, filiazioni e portafogli.

2. Qualora gli enti prendano in considerazione i rating interni e le stime dei default e delle perdite allo scopo di calcolare, per motivi di bilancio, il costo del rischio sostenuto dall'ente, l'autorità competente valuta il modo in cui il fatto di prendere in considerazione i suddetti elementi contribuisce alla loro funzione essenziale nell'attribuzione interna del capitale dell'ente.

Articolo 21


Prova dell'utilizzo nelle funzioni di governo societario

1. Nel valutare se i rating interni e le stime dei default e delle perdite dei sistemi di rating utilizzati per il calcolo dei requisiti di fondi propri abbiano un ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario dell'ente di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta se tali rating e stime abbiano una funzione importante:

- a) nelle comunicazioni alla dirigenza;
- b) nella sorveglianza del rischio di credito a livello di portafoglio.

2. Qualora gli enti prendano in considerazione i rating interni e le stime dei default e delle perdite in una delle aree indicate di seguito, l'autorità competente valuta il modo in cui il fatto di prendere in considerazione i suddetti elementi contribuisce al loro ruolo essenziale nelle funzioni di governo societario dell'ente di cui al paragrafo 1:

- a) la pianificazione dell'audit interno;
- b) la definizione delle politiche di remunerazione.



*Articolo 22***Prova dell'esperienza**

1. Nel valutare se i sistemi di rating siano sostanzialmente in linea con i requisiti di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che siano stati applicati dall'ente almeno tre anni prima dell'uso del metodo IRB per il calcolo dei requisiti di fondi propri, come stabilito all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) tali sistemi di rating siano stati utilizzati nei processi di gestione del rischio, decisionali e di autorizzazione dei crediti dell'ente di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b);
- b) il funzionamento effettivo dei sistemi di rating sia adeguatamente documentato per i tre anni in questione, in particolare per quanto riguarda i rispettivi rapporti di sorveglianza, validazione e audit.

2. Al fine di valutare una richiesta di autorizzazione ad estendere il metodo IRB in conformità del piano di utilizzo sequenziale, il paragrafo 1 si applica anche ai casi in cui l'estensione riguarda esposizioni sostanzialmente diverse da quelle attualmente rientranti nell'ambito di applicazione, cosicché l'esperienza dell'ente non può ragionevolmente essere ritenuta sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 145, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle esposizioni aggiuntive, come stabilito all'articolo 145, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

CAPO 5


METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE ESPOSIZIONI A CLASSI O POOL*Articolo 23***Disposizioni generali**

1. Al fine di valutare l'osservanza da parte di un ente dei requisiti relativi all'assegnazione dei debitori o delle esposizioni a classi o pool, di cui agli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente verifica entrambi gli elementi seguenti:

- a) l'adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall'ente per stabilire o rivedere l'assegnazione delle esposizioni a classi o pool, compreso il trattamento degli scostamenti, in conformità dell'articolo 24;
- b) l'integrità del processo di assegnazione di cui all'articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, compresa l'indipendenza del processo di assegnazione e degli esami dell'assegnazione, in conformità dell'articolo 25.

2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

- a) esame delle politiche e procedure interne dell'ente;
- b) esame dei ruoli e delle competenze delle unità responsabili della concessione e del rinnovo dei crediti e di quelle responsabili dell'assegnazione delle esposizioni a classi o pool;
- c) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
- d) esame dei rapporti interni dell'ente riguardanti la performance del processo di assegnazione;
- e) esame delle risultanze dell'audit interno o di altre funzioni di controllo dell'ente;
- f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell'ente volte a correggere le carenze del processo di assegnazione o di revisione e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;




- g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi;
 - h) esame dei criteri applicati dal personale incaricato della valutazione umana dell'assegnazione delle esposizioni a classi o pool.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici;
 - b) svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;
 - c) esecuzione di prove proprie sui dati dell'ente o richiesta all'ente di eseguire prove specifiche;
 - d) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

Articolo 24

Definizioni, processi e criteri dell'assegnazione

1. Nel valutare l'adeguatezza delle definizioni, dei processi e dei criteri utilizzati dall'ente per stabilire o rivedere l'assegnazione delle esposizioni a classi o pool in conformità con gli articoli 169, 171, 172 e 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
- a) siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire coerenza nell'assegnazione dei debitori o delle operazioni al sistema di rating appropriato;
 - b) siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che ciascuna esposizione detenuta dall'ente sia assegnata a una classe o a un pool conformemente al sistema di rating;
 - c) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali un ente si avvalga del metodo PD/LGD di cui all'articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che tutte le esposizioni verso lo stesso debitore siano assegnate alla medesima classe del debitore, comprese le esposizioni riguardanti linee di attività, unità organizzative, localizzazioni geografiche, soggetti giuridici all'interno del gruppo e sistemi informatici diversi, e per garantire la corretta applicazione della deroga dal requisito di prevedere una scala di rating del debitore che rifletta esclusivamente la quantificazione del rischio di default del debitore per le esposizioni da finanziamenti specializzati di cui all'articolo 170, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché della deroga dall'obbligo di assegnare esposizioni distinte verso lo stesso debitore alla medesima classe del debitore di cui all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento;
 - d) le definizioni e i criteri utilizzati per l'assegnazione siano sufficientemente dettagliati da assicurare un'interpretazione comune da parte del personale addetto e l'assegnazione coerente a classi o pool in tutte le linee di attività, le unità organizzative e le localizzazioni geografiche e in tutti i soggetti giuridici all'interno del gruppo, indipendentemente dal sistema informatico in uso;
 - e) siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per ottenere tutte le informazioni pertinenti relative ai debitori e alle operazioni;
 - f) siano prese in considerazione tutte le informazioni pertinenti, attuali e più aggiornate;
 - g) nel caso delle esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali e per le esposizioni in strumenti di capitale per le quali un ente si avvalga del metodo PD/LGD, siano prese in considerazione sia le informazioni finanziarie che quelle non finanziarie;
 - h) qualora le informazioni necessarie all'assegnazione delle esposizioni a classi o pool manchino o non siano aggiornate, l'ente abbia stabilito tolleranze per le metriche definite e abbia adottato regole per tenere conto della situazione in modo opportuno e prudente;
 - i) i bilanci risalenti a più di 24 mesi siano considerati obsoleti e trattati in modo prudente;
 - j) l'assegnazione a classi o pool rientri nel processo di autorizzazione dei crediti, in conformità dell'articolo 19;



- k) i criteri per l'assegnazione a classi o pool siano coerenti con le regole dell'ente per la concessione di crediti e le politiche per il trattamento di operazioni e debitori problematici.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente valuta le situazioni in cui si fa ricorso al giudizio umano per discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del sistema di rating in conformità dell'articolo 172, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Essa accerta che:
- a) siano state predisposte politiche documentate che stabiliscano le motivazioni e la portata massima degli scostamenti e che specifichino in quali fasi del processo di assegnazione sono consentiti gli scostamenti;
 - b) gli scostamenti siano sufficientemente giustificati in riferimento alle motivazioni stabilite dalle politiche di cui alla lettera a) e che tale giustificazione sia documentata;
 - c) l'ente svolga un'analisi periodica della performance delle esposizioni per le quali vi sia stato uno scostamento, compresa un'analisi degli scostamenti effettuati da ciascun membro del personale che applica gli scostamenti, e che i risultati di tale analisi siano presi in considerazione nel processo decisionale al livello direttivo appropriato;
 - d) l'ente raccolga informazioni complete sugli scostamenti, incluse le informazioni prima e dopo gli scostamenti, verifichi periodicamente il numero e le giustificazioni degli scostamenti e ne analizzi gli effetti sulla performance del modello;
 - e) il numero e le giustificazioni degli scostamenti non siano indice di carenze significative del modello di rating.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente verifica che le definizioni, i processi e i criteri dell'assegnazione conseguano quanto segue:
- a) sono individuati i gruppi di clienti connessi, quali definiti dal regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) nell'assegnare un debitore a una classe, sono prese in considerazione le informazioni sui rating e sui default di altri soggetti pertinenti all'interno del gruppo di clienti connessi in modo tale che le classi di rating di ciascun soggetto del gruppo ne riflettano la situazione distinta e le relazioni con gli altri soggetti del gruppo;
 - c) i casi in cui i debitori sono assegnati a una classe superiore rispetto ai soggetti madre sono documentati e giustificati.

Articolo 25

Integrità del processo di assegnazione

1. Nel valutare l'indipendenza del processo di assegnazione in conformità dell'articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
- a) il personale e i dirigenti responsabili dell'approvazione finale dell'assegnazione o dell'esame dell'assegnazione delle esposizioni a classi o pool non partecipino alla concessione o al rinnovo dei crediti né ne siano responsabili;
 - b) gli alti dirigenti delle unità responsabili dell'approvazione finale dell'assegnazione o dell'esame dell'assegnazione delle esposizioni a classi o pool e gli alti dirigenti delle unità responsabili della concessione o del rinnovo dei crediti riferiscano a membri diversi dell'organo di amministrazione o del competente comitato esecutivo dell'ente;
 - c) la remunerazione del personale e dei dirigenti responsabili dell'approvazione finale dell'assegnazione o dell'esame dell'assegnazione delle esposizioni a classi o pool non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla concessione o al rinnovo dei crediti;
 - d) le stesse prassi di cui alle lettere a), b) e c) si applichino agli scostamenti nella classe delle esposizioni al dettaglio.
2. Nel valutare l'adeguatezza e la frequenza del processo di assegnazione di cui all'articolo 173 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
- a) politiche adeguate e dettagliate specifichino la frequenza dell'esame e i criteri su cui si basa la necessità di esami più frequenti in considerazione del rischio maggiore dei debitori o delle esposizioni problematiche, e che tali politiche siano applicate coerentemente nel tempo;



- b) l'assegnazione sia esaminata entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua approvazione e che eventuali aggiustamenti di cui sia emersa la necessità durante l'esame siano effettuati entro tale termine;
 - c) l'assegnazione sia esaminata quando emergano nuove informazioni significative sul debitore o sull'esposizione e che eventuali aggiustamenti di cui sia emersa la necessità durante l'esame siano effettuati senza indebito ritardo;
 - d) l'ente abbia definito criteri e processi per valutare la rilevanza delle nuove informazioni e la conseguente necessità di una nuova assegnazione, e che tali criteri e processi siano applicati coerentemente;
 - e) per l'esame dell'assegnazione siano utilizzate le informazioni più recenti;
 - f) se, per motivi pratici, l'assegnazione non è stata esaminata secondo quanto stabilito alle lettere da a) a e), siano state predisposte adeguate politiche di individuazione, sorveglianza e rimedio e che siano adottate misure volte a garantire la conformità alle lettere da a) a e);
 - g) l'alta dirigenza sia informata regolarmente in merito agli esami dell'assegnazione delle esposizioni a classi o pool e di eventuali ritardi degli esami dell'assegnazione di cui alla lettera f);
 - h) siano state predisposte politiche adeguate che permettano di ottenere efficacemente e di aggiornare regolarmente le informazioni pertinenti, e che ciò sia opportunamente ripreso nei termini dei contratti con i debitori.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 2, l'autorità competente valuta il valore e il numero delle esposizioni che non sono state esaminate in conformità del paragrafo 2, lettere da a) a e), e accerta che tali esposizioni siano trattate in modo prudente al momento di calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. La valutazione e la verifica sono effettuate separatamente per ciascun sistema di rating e per ciascun parametro di rischio.

CAPO 6

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DEFAULT

Articolo 26

Disposizioni generali

1. Per valutare se l'ente individui tutte le situazioni che devono essere considerate default in conformità dell'articolo 178, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione ⁽⁶⁾, l'autorità competente accerta quanto segue:
- a) la specificazione dettagliata e l'applicazione pratica delle soglie di attivazione per l'individuazione del default di un debitore, in conformità dell'articolo 27;
 - b) la solidità e l'efficacia del processo impiegato dall'ente per l'individuazione del default di un debitore, in conformità dell'articolo 28;
 - c) le soglie di attivazione e il processo impiegati dall'ente per la riclassificazione di un debitore in default in uno stato di non default, in conformità dell'articolo 29.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
- a) esame dei criteri interni, delle politiche e delle procedure dell'ente per stabilire se sia intervenuto un default («definizione di default») e per trattare le esposizioni in stato di default;
 - b) esame dei ruoli e delle competenze delle unità e degli organi di amministrazione che intervengono nell'individuazione del default di un debitore e nella gestione delle esposizioni in stato di default;

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1).




- c) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
 - d) esame delle risultanze dell'audit interno o di altre funzioni di controllo dell'ente;
 - e) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell'ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
 - f) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi;
 - g) esame dei criteri applicati dal personale incaricato della classificazione manuale dello stato di default di un debitore o di un'esposizione e del ritorno a uno stato di non default.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati nel processo di individuazione del default di un debitore;
 - b) svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;
 - c) esecuzione di prove proprie sui dati dell'ente o richiesta all'ente di eseguire prove specifiche;
 - d) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

Articolo 27

Soglie di attivazione per l'individuazione del default di un debitore

1. Nel valutare la specificazione dettagliata e l'applicazione pratica, da parte dell'ente, delle soglie di attivazione per l'individuazione del default di un debitore e la loro conformità all'articolo 178, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2018/171, l'autorità competente accerta che:
- a) sia stata predisposta una politica adeguata in materia di conteggio dei giorni di arretrato, in particolare per quanto riguarda il riscadenamento delle linee e la concessione di proroghe, modifiche, rinvii o rinnovi, nonché la compensazione dei conti esistenti;
 - b) la definizione di default applicata dall'ente comprenda almeno tutte le soglie di attivazione del default di cui all'articolo 178, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) qualora un ente utilizzi più definizioni di default all'interno dei suoi soggetti giuridici, l'ambito di applicazione di ciascuna definizione di default sia chiaramente specificato e che le differenze tra le definizioni siano giustificate.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente valuta se la definizione di default sia applicata in pratica e sia sufficientemente dettagliata da essere applicata coerentemente da tutti i membri del personale per tutti i tipi di esposizioni, e se tutti i seguenti potenziali indicatori dell'improbabile adempimento siano sufficientemente specificati:
- a) stato di sofferenza o incaglio;
 - b) eventi che costituiscono specifiche rettifiche di valore su crediti derivanti da un significativo scadimento del merito di credito;
 - c) cessioni del credito che costituiscono una perdita economica significativa;
 - d) eventi che costituiscono una ristrutturazione onerosa;
 - e) eventi che costituiscono una protezione analoga a quella del fallimento;
 - f) altri indicatori dell'improbabile adempimento.
3. L'autorità competente accerta che le politiche e procedure garantiscano che i debitori non siano classificati in stato di non default se si applica una qualsiasi delle soglie di attivazione del default.



Articolo 28

Solidità ed efficacia del processo di individuazione del default di un debitore

1. Nel valutare la solidità e l'efficacia del processo di individuazione del default di un debitore in conformità dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) siano stati predisposti procedure e meccanismi adeguati per garantire che tutti i default siano identificati tempestivamente, in particolare che la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni rilevanti siano efficaci e avvengano con sufficiente frequenza;
- b) quando l'individuazione del default di un debitore si fonda su processi automatici, vengano effettuate prove per accertare che i default siano correttamente identificati dal sistema informativo;
- c) ai fini dell'individuazione del default di un debitore sulla base della valutazione umana, i criteri per la valutazione dei debitori e le soglie di attivazione del default siano definiti nella documentazione interna in modo sufficientemente dettagliato, tale da garantire la coerenza nell'identificazione dei default da parte di tutti i membri del personale coinvolti in tale identificazione;
- d) quando l'ente applica la definizione di default a livello di debitore, esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che, non appena è stato individuato il default di un debitore, tutte le esposizioni verso tale debitore siano registrate come in stato di default in tutti i pertinenti sistemi, linee di business e localizzazioni geografiche all'interno dell'ente e delle sue filiazioni nonché, se del caso, all'interno della sua impresa madre e delle relative filiazioni;
- e) in caso di ritardo nell'attribuzione dello stato di default a tutte le esposizioni verso un debitore di cui alla lettera d) a seguito del default di una o più esposizioni del debitore, tale ritardo non dia luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti di fondi propri o nell'uso dei dati a fini di quantificazione del rischio.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente valuta l'applicazione della soglia di rilevanza definita a norma dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 nella definizione del default e la coerenza di tale soglia di rilevanza con la soglia di rilevanza di un'obbligazione creditizia in arretrato fissata dall'autorità competente in conformità del regolamento delegato (UE) 2018/171, e accerta che:

- a) esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che lo stato di default sia attribuito in conformità dell'articolo 178, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della valutazione di cui all'articolo 178, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento e sia conforme alla soglia di rilevanza pertinente per un'obbligazione creditizia in arretrato definita dall'autorità competente in conformità del regolamento delegato (UE) 2018/171;
- b) il processo di conteggio dei giorni di arretrato sia coerente con gli obblighi contrattuali o giuridici del debitore, tenga sufficientemente conto dei pagamenti parziali e sia applicato in modo coerente.

3. Nel caso delle esposizioni al dettaglio, oltre all'accertamento stabilito al paragrafo 1 e alla valutazione stabilita al paragrafo 2, l'autorità competente accerta che:

- a) l'ente abbia una chiara politica di applicazione della definizione di default per le esposizioni al dettaglio, a livello del debitore o a livello della singola linea di credito;
- b) la politica di cui alla lettera a) sia allineata alla gestione del rischio dell'ente e applicata in modo coerente;
- c) quando l'ente applica la definizione di default a livello della singola linea di credito:
 - i) esistano procedure e meccanismi adeguati per garantire che, non appena una linea di credito sia stata individuata come linea in stato di default, tale linea di credito sia contrassegnata come in stato di default in tutti i pertinenti sistemi all'interno dell'ente;
 - ii) quando si verifica un ritardo nell'attribuzione dello stato di default di una linea di credito in tutti i pertinenti sistemi di cui al punto i), tale ritardo non dia luogo a errori o incongruenze nella gestione del rischio, nelle informative sui rischi, nei calcoli dei requisiti di fondi propri o nell'uso dei dati a fini di quantificazione del rischio.



Articolo 29

Riclassificazione in bonis

1. Nel valutare la solidità delle soglie di attivazione e del processo di riclassificazione di un debitore in default come debitore regolare in conformità dell'articolo 178, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) le soglie di riclassificazione siano determinate per ciascuna soglia di attivazione del default e siano chiaramente specificati l'individuazione e il trattamento dei crediti soggetti a ristrutturazione onerosa;
- b) la riclassificazione sia possibile solo dopo che abbiano cessato di applicarsi tutte le soglie di attivazione del default e siano soddisfatte tutte le condizioni pertinenti per la riclassificazione;
- c) le soglie e il processo di riclassificazione siano determinati in modo prudente, in particolare che assicurino che la riclassificazione come regolare non venga effettuata quando l'ente prevede che l'obbligazione creditizia non venga adempiuta integralmente senza che l'ente ricorra ad azioni quali l'escussione delle garanzie.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente accerta che le politiche e le procedure dell'ente non permettano di riclassificare un debitore in default come debitore regolare semplicemente in conseguenza di modifiche dei termini o delle condizioni delle obbligazioni creditizie, a meno che l'ente abbia constatato che tali modifiche consentono di non giudicare più improbabile che il debitore adempia integralmente.

3. L'autorità competente verifica l'analisi su cui l'ente ha fondato i propri criteri di riclassificazione. Essa accerta che l'analisi tenga conto della storia di default precedente dell'ente e della percentuale dei debitori in stato di default che, dopo essere stati riclassificati come debitori regolari, ritornano in default in breve tempo.

CAPO 7

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELL'ASSETTO, DEI PARTICOLARI OPERATIVI E DELLA DOCUMENTAZIONE DEI SISTEMI DI RATING

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 30

Disposizioni generali

1. Al fine di valutare l'osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di assetto, gestione e documentazione dei sistemi di rating, di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente verifica tutti i seguenti aspetti:

- a) l'adeguatezza della documentazione relativa alla logica, all'assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating, come stabilito all'articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 31 e 32;
- b) l'adeguatezza della struttura dei sistemi di rating, di cui all'articolo 170 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 33 a 36;
- c) l'applicazione da parte dell'ente dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici, di cui all'articolo 174 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 37 a 40.

2. Ai fini della verifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

- a) esame delle pertinenti politiche interne dell'ente;



- b) esame della documentazione tecnica dell'ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione dei sistemi di rating;
 - c) esame dei manuali, delle metodologie e dei processi di sviluppo su cui si fondano i sistemi di rating;
 - d) esame dei verbali degli organi interni dell'ente responsabili dell'approvazione dei sistemi di rating, organo di amministrazione compreso, o delle commissioni da esso designate;
 - e) esame dei rapporti sulla performance dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell'unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell'ente;
 - f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione dell'ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante la sorveglianza, le validazioni e i pertinenti audit;
 - g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di sviluppo dei sistemi di rating;
 - b) esecuzione di stime proprie o riproduzione di quelle effettuate dall'ente durante l'elaborazione e la sorveglianza dei sistemi di rating utilizzando i dati forniti dall'ente;
 - c) richiesta all'ente di ulteriore documentazione o di fornire un'analisi relativa alla scelta della metodologia di elaborazione del sistema di rating nonché informazioni sui risultati conseguiti;
 - d) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici relativa all'ambito della valutazione dell'assetto, dei particolari operativi e della documentazione dei sistemi di rating;
 - e) esecuzione di prove in base ai dati dell'ente o richiesta all'ente di eseguire le prove proposte dall'autorità competente;
 - f) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

SEZIONE 2

Metodologia di valutazione della documentazione relativa alla logica, all'assetto e ai particolari operativi dei sistemi di rating


Articolo 31

Completezza della documentazione dei sistemi di rating

1. Nel valutare la completezza della documentazione relativa all'assetto, ai particolari operativi e alla logica dei sistemi di rating di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera e), come stabilito all'articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che la documentazione sia completa e comprenda i seguenti aspetti:
- a) l'adeguatezza del sistema di rating e dei modelli utilizzati all'interno di esso tenuto conto delle caratteristiche del portafoglio;
 - b) una descrizione delle fonti di dati e delle pratiche di pulizia dei dati;
 - c) le definizioni di default e di perdita;
 - d) le scelte metodologiche;
 - e) le specifiche tecniche dei modelli;
 - f) le carenze e i limiti dei modelli e gli eventuali fattori che possono attenuarli;
 - g) i risultati delle prove di applicazione dei modelli nei sistemi informatici, in particolare se l'applicazione è avvenuta con successo e senza errori;
 - h) un'autovalutazione dell'osservanza dei requisiti normativi inerenti al metodo basato sui rating interni di cui agli articoli da 169 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013.



2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente verifica che:
- la documentazione illustri chiaramente lo scopo del sistema di rating e dei modelli;
 - la documentazione comprenda una descrizione dell'ambito di applicazione del sistema di rating e di quello dei modelli utilizzati all'interno di esso, ossia una specificazione del tipo di esposizione coperto da ciascun modello all'interno del sistema di rating, sia in termini qualitativi che quantitativi, del tipo di risultanze di ciascun modello e dell'uso fatto delle risultanze;
 - la documentazione comprenda una spiegazione delle modalità secondo le quali le informazioni acquisite mediante il sistema di rating e i risultati dei modelli sono presi in considerazione ai fini della gestione del rischio, del processo decisionale e dell'autorizzazione dei crediti, di cui all'articolo 19.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente verifica che la documentazione comprenda:
- informazioni dettagliate su tutti i dati utilizzati per l'elaborazione del modello, compresa una definizione precisa del contenuto, della fonte, del formato e della codifica del modello e, ove applicabile, sui dati esclusi dallo stesso;
 - le eventuali procedure di pulizia dei dati, comprese le procedure per l'esclusione di dati, il rilevamento e il trattamento dei valori anomali e gli adeguamenti dei dati, nonché una giustificazione esplicita del loro utilizzo e una valutazione del loro impatto.
4. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l'autorità competente verifica se le definizioni di default e di perdita utilizzate nell'elaborazione del modello sono adeguatamente documentate, in particolare quando ai fini delle specifiche del modello vengono utilizzate definizioni di default diverse da quelle utilizzate dall'ente in conformità dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità competente verifica che la documentazione comprenda:
- i particolari sull'assetto, la teoria, le ipotesi e la logica su cui si basa il modello;
 - le descrizioni particolareggiate riguardanti le metodologie del modello e le relative motivazioni, le tecniche statistiche e approssimazioni e, se del caso, la logica e i particolari dei metodi di segmentazione, le risultanze dei processi statistici e la diagnostica e la misurazione della capacità previsionale dei modelli;
 - il ruolo degli esperti delle pertinenti aree di business nell'elaborazione del sistema e dei modelli di rating, compresa la descrizione particolareggiata del processo di consultazione degli esperti delle pertinenti aree di business nell'elaborazione del sistema e dei modelli di rating, nonché delle risultanze e delle motivazioni presentate da detti esperti delle pertinenti aree di business;
 - la spiegazione di come il modello statistico e la valutazione umana vengono combinati per ricavare le risultanze finali del modello;
 - la spiegazione di come l'ente tiene conto della qualità insoddisfacente dei dati, della mancanza di pool omogenei di esposizioni, di variazioni dei processi aziendali, del contesto economico o giuridico e di altri fattori relativi alla qualità dei dati che possono incidere sulla performance del sistema o del modello di rating;
 - la descrizione delle analisi eseguite ai fini dei modelli statistici o di altri metodi automatici, secondo il caso:
 - l'analisi univariata delle variabili considerate e dei rispettivi criteri di selezione delle variabili;
 - l'analisi multivariata delle variabili considerate e dei rispettivi criteri di selezione delle variabili;
 - la procedura di elaborazione del modello finale, tra cui:
 - la selezione finale delle variabili;
 - le rettifiche che sulla base della valutazione umana sono apportate alle variabili risultanti dall'analisi multivariata;



- le trasformazioni delle variabili;
 - l'attribuzione di fattori di ponderazione alle variabili;
 - il metodo di composizione delle componenti del modello, in particolare quando concorrono componenti qualitative e quantitative.
6. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente verifica che la documentazione comprenda:
- a) le specifiche tecniche della struttura del modello finale, comprese le specifiche finali del modello, le componenti dei parametri di immissione, compresi tipo e formato delle variabili selezionate, le ponderazioni applicate alle variabili e alle componenti delle risultanze, compresi tipo e formato dei dati in uscita;
 - b) i riferimenti ai codici e agli strumenti informatici utilizzati nei linguaggi e programmi informatici che consentono a terzi di riprodurre i risultati finali.

Ai fini della lettera b), i terzi possono essere il venditore nel caso di modelli del venditore.

7. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera f), l'autorità competente verifica che la documentazione comprenda la descrizione delle carenze e dei limiti del modello, la valutazione se siano o no state rispettate le ipotesi di fondo del modello e l'anticipazione delle situazioni in cui il modello potrebbe dare risultati al di sotto delle aspettative o diventare inadeguato, nonché la valutazione della rilevanza delle debolezze del modello e gli eventuali fattori che possono attenuarle.

8. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera g), l'autorità competente verifica che:


- a) la documentazione specifichi il processo da seguire quando un modello nuovo o modificato è applicato nell'ambiente di produzione;
- b) la documentazione comprenda i risultati delle prove di applicazione dei modelli di rating nei sistemi informatici, tra cui la conferma che il modello di rating applicato nel sistema di produzione è identico a quello descritto nella documentazione e funziona come previsto.

9. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera h), l'autorità competente verifica che l'autovalutazione da parte dell'ente della conformità ai requisiti normativi per il metodo IRB sia effettuata separatamente per ciascun sistema di rating e sia rivista dall'audit interno o da un'altra unità di audit indipendente comparabile.

Articolo 32

Registro dei sistemi di rating

1. Nel valutare il sistema di documentazione e le procedure di raccolta e conservazione delle informazioni sui sistemi di rating di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 175 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che l'ente abbia attuato e aggiorni un registro di tutte le versioni attuali e passate dei sistemi di rating almeno degli ultimi tre anni («registro dei sistemi di rating»).
2. Ai fini del paragrafo 1 l'autorità competente accerta che le procedure di tenuta del registro dei sistemi di rating includano, per ciascuna versione, la registrazione delle seguenti informazioni:
 - a) l'ambito di applicazione del sistema di rating, specificando quale tipo di esposizione deve essere valutato da ciascun modello di rating;
 - b) i dirigenti responsabili dell'approvazione e la data di approvazione interna, la data di comunicazione all'autorità competente, la data di approvazione da parte dell'autorità competente, se del caso, e la data di attuazione della versione;



- c) una breve descrizione delle eventuali modifiche rispetto alla versione precedente inclusa nel registro, compresa una descrizione degli aspetti del sistema di rating che sono stati modificati e un riferimento alla documentazione del modello;
- d) la categoria di modifica attribuita in conformità del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e un riferimento ai criteri per l'assegnazione a una categoria di modifica.

SEZIONE 3

Metodologia di valutazione della struttura dei sistemi di rating

Articolo 33

Fattori di rischio e criteri di rating

1. Nel valutare i fattori di rischio e i criteri di rating utilizzati nel sistema di rating ai fini dell'articolo 170, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta tutti gli aspetti seguenti:
 - a) il processo di selezione dei pertinenti fattori di rischio e criteri di rating, compresa la definizione dei fattori di rischio potenziali, i criteri di selezione dei fattori di rischio e le decisioni prese riguardo ai pertinenti fattori di rischio;
 - b) la coerenza dei fattori di rischio e dei criteri di rating selezionati e il loro contributo alla valutazione del rischio rispetto alle previsioni degli utenti commerciali del sistema di rating;
 - c) la coerenza dei fattori di rischio e dei criteri di rating selezionati sulla base di metodi statistici con le evidenze statistiche sulla differenziazione del rischio associate a ciascuna classe o a ciascun pool.
2. I fattori di rischio potenziali e i criteri di rating da analizzare in conformità del paragrafo 1, lettera a), comprendono i seguenti elementi, qualora disponibili per il tipo di esposizione:
 - a) le caratteristiche di rischio del debitore, tra cui:
 - i) per le esposizioni verso imprese ed enti: documenti di bilancio, informazioni qualitative, rischio del settore, rischio paese, sostegno da parte del soggetto madre;
 - ii) per le esposizioni al dettaglio: documenti di bilancio o informazioni sul reddito personale, informazioni qualitative, informazioni comportamentali, informazioni socio-demografiche;
 - b) le caratteristiche di rischio dell'operazione, tra cui tipo di prodotto, tipo di garanzia reale, rango, indice di copertura del finanziamento;
 - c) informazioni sulla morosità: informazioni interne o informazioni desunte da fonti esterne, quali agenzie di recupero crediti.

Articolo 34

Distribuzione dei debitori e delle esposizioni nelle classi o nei pool

1. Nel valutare la distribuzione dei debitori e delle esposizioni all'interno delle classi o dei pool di ciascun sistema di rating ai fini dell'articolo 170, paragrafo 1, lettere b), d) e f), paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
 - a) il numero di classi e pool di rating sia sufficiente per garantire un'appropriata differenziazione del rischio e la quantificazione delle caratteristiche di perdita a livello di classe o di pool, e che:
 - i) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali nonché per le esposizioni da finanziamenti specializzati, la scala di rating del debitore abbia almeno il numero di classi stabilito rispettivamente all'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) per i crediti commerciali acquistati classificati come esposizioni al dettaglio, che il raggruppamento rispecchi le prassi di sottoscrizione del cedente e l'eterogeneità della sua clientela;



- b) la concentrazione del numero di esposizioni o di debitori non sia eccessiva in nessuna classe o pool, a meno che tale distribuzione non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti l'omogeneità del rischio di tali esposizioni o debitori;
- c) per le esposizioni al dettaglio, le classi o i pool di rating e quelli relativi alle operazioni abbiano un numero sufficiente di esposizioni o di debitori in una determinata classe o un determinato pool, a meno che tale distribuzione non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il raggruppamento di tali esposizioni o debitori è adeguato, oppure che per singoli debitori o singole esposizioni sono usate le stime dirette dei parametri di rischio di cui all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- d) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, quando sono disponibili dati sufficienti, le classi o i pool di rating e quelli relativi alle operazioni non abbiano un numero troppo esiguo di esposizioni o di debitori in una determinata classe o un determinato pool, a meno che la distribuzione delle esposizioni o dei debitori non sia giustificata da evidenze empiriche comprovanti che il raggruppamento di tali esposizioni o debitori è adeguato, oppure che per singoli debitori o singole esposizioni sono usate le stime dirette dei parametri di rischio di cui all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Oltre all'accertamento stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente valuta, se del caso, i criteri applicati dall'ente nel determinare:
- a) il numero complessivo massimo e minimo di classi o pool;
- b) la percentuale di esposizioni e di debitori attribuita a ciascuna classe o a ciascun pool.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'autorità competente tiene conto delle distribuzioni attuali e passate osservate del numero di esposizioni e di debitori e dei valori delle esposizioni, compresa la migrazione delle esposizioni e dei debitori tra classi o pool diversi.

Articolo 35


Differenziazione del rischio

1. Nel valutare la differenziazione del rischio di ciascun sistema di rating ai fini dell'articolo 170, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni al dettaglio, l'autorità competente accerta tutti gli aspetti seguenti:
- a) che gli strumenti utilizzati per valutare la differenziazione del rischio siano solidi e adeguati in considerazione dei dati disponibili e che l'adeguata differenziazione del rischio sia dimostrata dalla registrazione delle serie temporali dei tassi effettivi di default o di perdita per classi o pool in diverse condizioni economiche;
- b) che la performance attesa del sistema di rating per quanto riguarda la differenziazione del rischio sia definita dall'ente mediante inequivocabili target fissi e tolleranze per le metriche e gli strumenti definiti, nonché azioni volte a correggere le deviazioni da tali target o tolleranze; che per lo sviluppo iniziale e la performance in corso possano essere definiti target e tolleranze distinti;
- c) che i target e le tolleranze per le metriche e gli strumenti definiti nonché i meccanismi applicati per conseguire tali obiettivi e tolleranze assicurino una sufficiente differenziazione del rischio.
2. L'autorità competente applica altresì il paragrafo 1 alla valutazione della differenziazione del rischio per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio a norma dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, se è disponibile una quantità sufficiente di dati a tal fine.

Articolo 36

Omogeneità

1. Nel valutare l'omogeneità dei debitori o delle esposizioni assegnati alla stessa classe o allo stesso pool ai fini dell'articolo 170, paragrafo 1, e dell'articolo 170, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente valuta la similarità delle caratteristiche di perdita dei debitori e delle operazioni inseriti in ciascuna classe o ciascun pool in relazione a tutti i seguenti fattori:



- a) rating interni;
- b) stime della PD;
- c) se del caso, stime interne della LGD;
- d) se del caso, stime interne dei fattori di conversione;
- e) se del caso, stime interne delle perdite totali.

Per le esposizioni al dettaglio l'autorità competente valuta tali fattori per ciascun sistema di rating. Per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio l'autorità competente li valuta solo per i sistemi di rating per i quali è disponibile una quantità sufficiente di dati.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente valuta l'intervallo dei valori e le distribuzioni delle caratteristiche di perdita dei debitori e delle operazioni inseriti in ciascuna classe o ciascun pool.

SEZIONE 4

Metodologia di valutazione dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici

Articolo 37


Requisiti in materia di dati

1. Nel valutare il processo per vagliare i dati immessi nel modello in conformità dell'articolo 174, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta:

- a) l'affidabilità e la qualità delle fonti informative interne ed esterne e la gamma di dati ottenuti da tali fonti, nonché il periodo di tempo coperto dalle fonti;
- b) il processo di fusione dei dati, quando il modello è alimentato con dati provenienti da una molteplicità di fonti;
- c) la logica e la portata delle esclusioni di dati ripartite per motivo di esclusione, utilizzando statistiche sulla percentuale di dati totali interessata da ciascuna esclusione qualora taluni dati siano stati esclusi dal campione per l'elaborazione del modello;
- d) le procedure in caso di dati erronei o mancanti e per il trattamento dei valori anomali e dei dati categoriali e che in caso di variazione del tipo di categorizzazione questa non determini una qualità dei dati inferiori o discontinuità strutturali nei dati;
- e) i processi di trasformazione dei dati, compresa la standardizzazione e altre trasformazioni funzionali, e l'adeguatezza di tali trasformazioni in considerazione del rischio di eccessiva specializzazione del modello.

2. Nel valutare la rappresentatività dei dati impiegati per costruire il modello di cui all'articolo 174, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta:

- a) la comparabilità delle caratteristiche di rischio dei debitori o delle operazioni rispecchiate nei dati impiegati per costruire il modello con quelle delle esposizioni contemplate da un particolare modello di rating;
- b) la comparabilità degli attuali requisiti per la sottoscrizione e il recupero con quelli applicati al momento al quale si riferisce la serie di dati di riferimento utilizzata per la modellizzazione;
- c) la coerenza nel tempo della definizione di default nei dati utilizzati per la modellizzazione, e accerta:
 - i) che siano stati effettuati aggiustamenti per conseguire la coerenza con la definizione di default vigente, qualora la definizione di default sia stata modificata durante il periodo di osservazione;
 - ii) che l'ente abbia adottato misure adeguate per garantire la rappresentatività dei dati, qualora l'ente operi in più giurisdizioni aventi definizioni di default diverse;
 - iii) che la definizione di default utilizzata ai fini delle specifiche del modello non abbia un impatto negativo sulla struttura e la performance del modello di rating qualora tale definizione differisca dalla definizione di default stabilita all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;



- d) quando per lo sviluppo del modello sono utilizzati dati esterni o dati aggregati tra enti, la pertinenza e l'adeguatezza di tali dati per le esposizioni, i prodotti e il profilo di rischio dell'ente.

Articolo 38

Assetto del modello

Nel valutare l'assetto del modello di rating ai fini dell'articolo 174, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta:


- a) l'adeguatezza del modello in considerazione della sua applicazione specifica;
- b) l'analisi, da parte dell'ente, di ipotesi alternative o di metodi alternativi a quelli scelti nel modello;
- c) la metodologia applicata dall'ente per lo sviluppo del modello;
- d) che il personale competente dell'ente comprenda appieno le capacità e i limiti del modello, in particolare che la documentazione del modello dell'ente:
 - i) descriva quali delle limitazioni del modello sono correlate ai dati immessi, a ipotesi incerte, alla componente di elaborazione dati del modello e se le risultanze del modello siano ottenute manualmente o nel sistema informatico;
 - ii) identifichi le situazioni in cui è possibile che il modello dia risultati al di sotto delle aspettative o diventi inadeguato e contenga una valutazione della rilevanza delle debolezze del modello e dei fattori che possono attenuarle.

Articolo 39

Valutazione umana

Nel valutare se il modello statistico o un altro metodo automatico sia combinato con la valutazione umana in conformità dell'articolo 174, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se la valutazione umana sia applicata in modo proporzionato e adeguato nello sviluppo del modello di rating e nel processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool, l'autorità competente accerta che:

- a) le modalità di applicazione della valutazione umana siano giustificate e pienamente documentate e che l'impatto della valutazione umana sul sistema di rating sia valutato, se possibile anche tramite una misurazione del contributo marginale della valutazione umana alla performance del sistema di rating;
- b) si tenga conto di tutte le informazioni rilevanti non considerate nel modello e sia applicato un adeguato livello di cautela;
- c) quando il processo di assegnazione delle esposizioni a classi o a pool in un sistema di rating richiede l'applicazione della valutazione umana sotto forma di dati soggettivi utilizzati come input o quando le politiche in materia di credito permettono di discostarsi dai parametri immessi o dai risultati del modello, si applichino tutte le seguenti circostanze:
 - i) il manuale per gli utenti del modello definisce chiaramente i dati utilizzati come input e le situazioni in cui tali dati possono essere rettificati in base alla valutazione umana;
 - ii) le situazioni in cui i dati utilizzati come input del modello sono stati effettivamente rettificati sono limitate;
 - iii) il manuale per gli utenti del modello definisce chiaramente le situazioni in cui è permesso discostarsi dai parametri immessi o dai risultati dei modelli di rating e le procedure per discostarsi dai parametri immessi o dai risultati dei modelli;
 - iv) tutti i dati riguardanti l'applicazione della valutazione umana e le situazioni di scostamento dai parametri immessi o dai risultati dei modelli di rating sono conservati e analizzati periodicamente dall'unità di controllo del rischio di credito o dalla funzione di validazione al fine di accertarne l'impatto sul modello di rating;
- d) l'applicazione della valutazione umana sia gestita in modo appropriato e proporzionata al tipo di esposizione per ciascun sistema di rating.



*Articolo 40***Performance del modello**

Nel valutare la capacità previsionale del modello a norma dell'articolo 174, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che le regole interne dell'ente:

- a) illustrino le ipotesi e la teoria alla base delle metriche scelte dall'ente ai fini della valutazione della performance del modello;
- b) specifichino l'applicazione delle metriche, indichino se l'utilizzo di ciascuna metrica è obbligatorio o discrezionale e quando deve essere utilizzata e garantiscano che le metriche siano utilizzate in modo coerente;
- c) specifichino le condizioni di applicabilità, le soglie accettabili e gli scostamenti accettati per le metriche nonché stabiliscano se e, in caso affermativo, in che modo gli errori statistici relativi ai valori di tali metriche sono presi in considerazione nel processo di valutazione e, qualora siano calcolate più metriche, stabiliscano i metodi per aggregare diversi risultati di prova in un'unica valutazione;
- d) determinino un processo atto a garantire che gli eventi di deterioramento della performance del modello che comportano il superamento delle soglie di cui alla lettera c) siano comunicati ai membri appropriati dell'alta dirigenza responsabili e che i dirigenti responsabili dell'adozione della decisione finale in merito all'attuazione delle necessarie modifiche del modello forniscano orientamenti chiari su come sono considerati i risultati delle metriche.

CAPO 8

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO

SEZIONE 1

Disposizioni generali*Articolo 41***Disposizioni generali**

1. Per valutare l'osservanza da parte di un ente dei requisiti in materia di quantificazione dei parametri di rischio, ai fini dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta il soddisfacimento da parte dell'ente:

- a) dei requisiti generali per il processo di stima stabiliti all'articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 42, 43 e 44;
- b) dei requisiti specifici per la stima della PD stabiliti all'articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli 45 e 46;
- c) dei requisiti specifici per le stime interne della LGD stabiliti all'articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 47 a 52;
- d) dei requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione stabiliti all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità degli articoli da 53 a 56;
- e) dei requisiti per valutare l'effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti stabiliti all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'articolo 57;
- f) dei requisiti per i crediti commerciali acquistati stabiliti all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013, in conformità dell'articolo 58.

2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente applica tutti i seguenti metodi:

- a) esame delle pertinenti politiche interne dell'ente;



- b) esame della documentazione tecnica dell'ente relativa alla metodologia e al processo di stima;
 - c) esame critico dei manuali, delle metodologie e dei processi di stima dei parametri di rischio;
 - d) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compresi l'organo di amministrazione, del comitato sui modelli o di altri comitati dell'ente;
 - e) esame dei rapporti sulla performance dei parametri di rischio e delle raccomandazioni formulate dall'unità di controllo del rischio di credito, dalla funzione di validazione, dalla funzione di audit interno o di ogni altra funzione di controllo dell'ente;
 - f) valutazione delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione dell'ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit, le validazioni e la sorveglianza pertinenti;
 - g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente e dall'alta dirigenza dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche dell'ente e dei risultati ottenuti;
 - b) esecuzione di proprie stime interne dei parametri di rischio o riproduzione di quelle effettuate dall'ente, utilizzando i dati forniti dall'ente;
 - c) richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di stima;
 - d) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici che sono pertinenti ai fini della valutazione;
 - e) esecuzione di prove proprie dell'autorità competente in base ai dati dell'ente o richiesta all'ente di eseguire le prove proposte dall'autorità competente;
 - f) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

SEZIONE 2

Metodologia di valutazione dei requisiti generali per la quantificazione dei parametri di rischio

Articolo 42

Requisiti in materia di dati

1. Nel valutare l'osservanza dei requisiti generali per il processo di stima di cui all'articolo 179 del regolamento (UE) n. 575/2013, i dati utilizzati per la quantificazione dei parametri di rischio e la qualità di tali dati, l'autorità competente accerta:
- a) la completezza dei dati quantitativi e qualitativi e delle altre informazioni in relazione ai metodi utilizzati per la quantificazione dei parametri di rischio, al fine di garantire che siano utilizzate tutta la pertinente esperienza storica e tutte le evidenze empiriche;
 - b) la disponibilità dei dati quantitativi che forniscono una disaggregazione delle esperienze di perdita in base ai fattori che determinano i rispettivi parametri di rischio, di cui all'articolo 179, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) la rappresentatività dei dati utilizzati per stimare i parametri di rischio per taluni tipi di esposizione;
 - d) l'adeguatezza del numero delle esposizioni incluse nel campione e la durata del periodo storico di osservazione di cui agli articoli 45, 47 e 53, utilizzati per la quantificazione al fine di garantire che le stime dell'ente siano accurate e solide;
 - e) la giustificazione e la documentazione di tutte le operazioni di pulizia dei dati, comprese le eventuali osservazioni escluse dalla stima e la conferma che tali esclusioni non distorcono la quantificazione del rischio; per le stime della PD, in particolare, la giustificazione e la documentazione dell'impatto della pulizia dei dati sul tasso di default medio di lungo periodo;




- f) la coerenza tra le serie di dati utilizzate per la stima dei parametri di rischio, in particolare in relazione alla definizione di default, al trattamento dei default, compresi i molteplici default di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 49, e alla composizione del campione.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, lettera c), l'autorità competente valuta la rappresentatività dei dati utilizzati per stimare i parametri di rischio per taluni tipi di esposizione valutando:
- a) la struttura delle esposizioni coperte da ciascun modello di rating e le diverse caratteristiche di rischio dei debitori o delle operazioni, e se il portafoglio corrente è, nella misura richiesta, comparabile ai portafogli che costituiscono la serie di dati di riferimento;
- b) la comparabilità dei requisiti vigenti per la sottoscrizione e il recupero con quelli applicati alla data della serie di dati di riferimento;
- c) la coerenza della definizione di default nel periodo di osservazione:
- i) quando la definizione di default è stata modificata durante il periodo di osservazione, la descrizione degli aggiustamenti effettuati per conseguire il prescritto livello di coerenza con la definizione di default vigente;
- ii) quando le definizioni di default vigenti nelle varie giurisdizioni in cui opera l'ente differiscono tra loro, l'adeguatezza delle misure e della cautela adottate dall'ente;
- d) quando per la quantificazione dei parametri di rischio sono utilizzati dati esterni o dati aggregati tra enti, la pertinenza e l'adeguatezza di tali dati per le esposizioni, i prodotti e il profilo di rischio dell'ente nonché la definizione di default;
- e) quando i dati esterni o aggregati non sono coerenti con la definizione interna di default dell'ente, la descrizione degli aggiustamenti apportati dall'ente ai dati esterni o aggregati per conseguire il prescritto livello di coerenza con la definizione interna di default.
3. Nel valutare la qualità dei dati aggregati tra enti che vengono utilizzati per quantificare i parametri di rischio, l'autorità competente applica la metodologia di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 oltre ad accertare l'osservanza dei requisiti stabiliti all'articolo 179, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 43

Revisione delle stime

Nel valutare la revisione da parte dell'ente delle stime dei parametri di rischio di cui all'articolo 179, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) il processo e il piano annuale di revisione delle stime prevedano la revisione puntuale di tutte le stime;
- b) siano stati individuati i criteri per l'individuazione delle situazioni che attivano una revisione più frequente;
- c) le metodologie e i dati utilizzati per la stima dei parametri di rischio integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di sottoscrizione e nella composizione dei portafogli;
- d) le metodologie e i dati utilizzati per la stima della LGD integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di recupero, nei tipi di recupero e nella durata del processo di recupero;
- e) le metodologie e i dati utilizzati per la stima del fattore di conversione integrino i cambiamenti intervenuti nel processo di sorveglianza del margine non utilizzato;
- f) la serie di dati utilizzata per la stima dei parametri di rischio comprenda i dati rilevanti dell'ultimo periodo di osservazione, aggiornati almeno con cadenza annuale;
- g) i progressi tecnologici e le altre informazioni pertinenti siano integrati nelle stime dei parametri di rischio.



Articolo 44

Margine di cautela

1. L'autorità competente valuta se nei valori dei parametri di rischio utilizzati nel calcolo dei requisiti patrimoniali è incluso l'adeguato margine di cautela di cui all'articolo 179, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, nei seguenti casi:
 - a) qualora i metodi e i dati non offrano sufficiente certezza circa le stime dei parametri di rischio, compreso il caso di elevato margine di errore;
 - b) qualora l'unità di controllo del rischio di credito, la funzione di validazione, la funzione di audit interno o ogni altra funzione di controllo dell'ente abbia individuato carenze rilevanti nei metodi, nelle informazioni e nei dati;
 - c) in caso di modifiche rilevanti dei requisiti delle politiche di sottoscrizione o di recupero oppure di variazioni della propensione al rischio dell'ente.
2. L'autorità competente valuta se gli enti non utilizzino il margine di cautela in sostituzione delle eventuali azioni correttive applicate dall'ente a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 575/2013.

SEZIONE 3

Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per la stima della PD


Articolo 45

Durata del periodo storico di osservazione

Nel valutare la durata del periodo storico di osservazione di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto delle condizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati ⁽⁶⁾, e il calcolo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale sulla base dei dati sui default desunti dalla propria esperienza, di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente accerta:

- a) che la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), e dall'articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;
- b) qualora il periodo storico di osservazione disponibile sia più lungo del periodo minimo prescritto dall'articolo 180, paragrafo 1, lettera h), o dall'articolo 180, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 per una fonte di dati e i dati ottenuti da detta fonte sono pertinenti, che le informazioni relative a tale periodo più lungo siano utilizzate per stimare la media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale;
- c) per le esposizioni al dettaglio, che l'eventuale prassi dell'ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione dei tassi di default e che l'applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti;
- d) che vi sia coerenza tra i requisiti per la sottoscrizione e i sistemi di rating in essere e che al momento della generazione dei dati interni di default siano stati utilizzati requisiti di sottoscrizione comparabili o che le modifiche dei requisiti di sottoscrizione e dei sistemi di rating siano state affrontate applicando il margine di cautela di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c);

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (GU L 10 del 14.1.2017, pag. 1).



- e) per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, che la definizione di debitori che sono ad elevata leva finanziaria e di debitori le cui attività sono principalmente attività negoziate, di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché l'individuazione dei periodi di accentuata volatilità per tali debitori, di cui alla stessa disposizione, siano adeguate.

Articolo 46

Metodo di stima della PD

1. Nel valutare il metodo di stima della PD, di cui all'articolo 180 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che il tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale per ciascuna classe o ciascun pool sia calcolato in modo coerente con le caratteristiche del tasso annuale di default ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 78, del regolamento (UE) n. 575/2013, e accerta che:

- a) il denominatore del tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale includa i debitori o le esposizioni che, all'inizio di un periodo di un anno, non sono in stato di default e sono classificati in tale classe o pool di rating;
- b) il numeratore del tasso di default relativo a un orizzonte temporale annuale includa quei debitori o quelle esposizioni di cui alla lettera a) che sono entrati in stato di default durante il periodo di un anno in questione; i molteplici default per lo stesso debitore o la stessa esposizione osservati durante il periodo di un anno in relazione al tasso di default siano considerati un default unico di cui all'articolo 49, lettera b), verificatosi alla data del primo di tali molteplici default.

2. L'autorità competente accerta che il metodo di stima della PD per classe o pool di debitori sia fondato sulla media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale.

A tal fine essa accerta che il periodo utilizzato dall'ente per stimare la media di lungo periodo dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale sia rappresentativo del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per il tipo di esposizione in questione.

3. Quando i dati osservati utilizzati per la stima della PD non sono rappresentativi del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per un tipo di esposizione, l'autorità competente accerta che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) l'ente utilizza un metodo alternativo appropriato per stimare la media dei tassi di default relativi a un orizzonte temporale annuale su un periodo che è rappresentativo del probabile intervallo di variabilità dei tassi di default per il tipo di esposizione in questione;
- b) è applicato un margine di cautela appropriato quando, dopo l'applicazione di un metodo appropriato di cui alla lettera a), la stima delle medie dei tassi di default risulta essere inaffidabile o presentare altre limitazioni.

4. Ai fini dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'autorità competente verifica che tutti gli elementi seguenti siano appropriati per il tipo di esposizione:

- a) forma funzionale e strutturale del metodo di stima;
- b) ipotesi su cui si fonda il metodo di stima;
- c) ciclicità del metodo di stima;
- d) durata del periodo storico di osservazione utilizzato in conformità dell'articolo 45;
- e) margine di cautela applicato in conformità dell'articolo 44;
- f) valutazione umana;
- g) quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

5. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, qualora i debitori siano ad elevata leva finanziaria o le attività del debitore siano principalmente attività negoziate di cui all'articolo 180, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che la PD rifletta la performance delle attività sottostanti in periodi di accentuata volatilità, di cui alla stessa disposizione.



6. Per le esposizioni verso imprese, enti, amministrazioni centrali e banche centrali, qualora l'ente si avvalga di una scala di rating di un'ECAI, l'autorità competente accerta l'analisi effettuata dall'ente riguardo all'osservanza dei requisiti stabiliti all'articolo 180, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 e controlla che tale analisi affronti la questione di stabilire se i tipi di esposizione valutati dall'ECAI siano rappresentativi dei tipi di esposizione dell'ente e dell'orizzonte temporale per la valutazione del merito di credito da parte dell'ECAI.

7. Per le esposizioni al dettaglio, qualora l'ente ricavi le stime della PD o della LGD da una stima delle perdite totali nonché da una stima appropriata della PD o della LGD, di cui all'articolo 180, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta l'analisi effettuata dall'ente riguardo all'osservanza di tutti i criteri pertinenti in materia di stima della PD e della LGD stabiliti agli articoli da 178 a 184 del regolamento (UE) n. 575/2013.

8. Per le esposizioni al dettaglio, l'autorità competente accerta che l'ente analizzi periodicamente e tenga conto delle previste modifiche della PD lungo la durata delle esposizioni creditizie («seasoning effect») di cui all'articolo 180, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

9. Nella valutazione dei modelli statistici per la stima della PD, l'autorità competente applica, oltre ai metodi di cui ai paragrafi da 1 a 8, la metodologia di valutazione dei requisiti specifici relativi ai modelli statistici o altri metodi automatici stabiliti agli articoli da 37 a 40.

SEZIONE 4

Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per le stime interne della LGD

Articolo 47

Durata del periodo storico di osservazione

Nel valutare la durata del periodo considerato per la stima della LGD ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/72 («periodo storico di osservazione»), l'autorità competente accerta:

- a) che la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;
- b) quando il periodo storico di osservazione disponibile per una fonte di dati è più lungo del periodo minimo a norma dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera j), e dell'articolo 181, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati ottenuti da detta fonte sono rilevanti per la stima della LGD, che vengano utilizzate le informazioni relative a tale periodo più lungo;
- c) per le esposizioni al dettaglio, che l'eventuale prassi dell'ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione dei tassi di perdita e che l'applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti.

Articolo 48

Metodo di stima della LGD

Nel valutare il metodo di stima interna della LGD di cui all'articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) l'ente valuti la LGD per classe o pool omogenei;
- b) la LGD effettiva media per classe o pool di operazioni sia calcolata utilizzando la media ponderata del numero di default;



- c) siano utilizzati tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati, in particolare che i processi di recupero incompleti siano presi in considerazione in modo prudente ai fini della stima della LGD, e che la scelta del periodo di risoluzione e le metodologie di stima dei costi aggiuntivi e dei recuperi dopo e, ove necessario, durante tale periodo siano pertinenti;
- d) le stime della LGD delle esposizioni garantite non siano basate unicamente sul presunto valore di mercato della garanzia e che tengano conto delle entrate effettive da liquidazioni passate e del rischio che un ente non possa disporre della garanzia e liquidarla;
- e) le stime della LGD delle esposizioni garantite tengano conto delle potenziali diminuzioni del valore della garanzia nel periodo intercorrente tra la stima della LGD e il recupero;
- f) il grado di dipendenza fra il rischio del debitore e il rischio della garanzia reale nonché il costo di liquidazione della garanzia reale siano presi in considerazione in modo prudente;
- g) le eventuali indennità di mora non rimosse, contabilizzate al conto economico dell'ente, siano aggiunte alla misura dell'esposizione o della perdita dell'ente;
- h) la possibilità di utilizzi futuri del credito dopo il default sia presa in considerazione adeguatamente;
- i) tutti gli aspetti che seguono siano adeguati per il tipo di esposizione al quale sono applicati:
 - i) forma funzionale e strutturale del metodo di stima,
 - ii) ipotesi su cui si fonda il metodo di stima,
 - iii) metodo di stima di un effetto recessivo,
 - iv) lunghezza delle serie di dati utilizzate,
 - v) margine di cautela,
 - vi) ricorso alla valutazione umana,
 - vii) quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

Articolo 49

Trattamento della molteplicità di default

Ai fini del trattamento del debitore che più volte incorre in situazioni di default e successivo recupero in un arco di tempo circoscritto stabilito dall'ente («molteplici default»), l'autorità competente valuta l'adeguatezza dei metodi seguiti dall'ente e accerta che:

- a) siano stabilite condizioni esplicite prima che una data linea sia considerata ritornata in bonis;
- b) i molteplici default rilevati nell'arco di tempo stabilito dall'ente siano considerati un default unico ai fini della stima della LGD, ponendo come data di default la data del primo default osservato e come recupero dal default il processo intrapreso da tale data alla fine del processo di recupero successivo all'ultimo default rilevato in detto arco di tempo;
- c) l'arco di tempo nel quale i molteplici default sono considerati un default unico sia stabilito in base alle politiche interne dell'ente e all'analisi dei default desunti dall'esperienza dell'ente;
- d) il trattamento riservato ai default impiegati per stimare la PD e i fattori di conversione sia coerente con quello riservato ai default impiegati per stimare la LGD.

Articolo 50

Impiego di stime della LGD adatte per una fase recessiva

Nell'appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime della LGD adatte per una fase recessiva previsto all'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:



- a) l'ente impieghi stime della LGD adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo;
- b) l'ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime della LGD adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte;
- c) l'ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sui tassi di recupero, e per produrre stime della LGD adatte per una fase recessiva;
- d) l'ente ricomprenda nelle stime della LGD le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall'altro, i tassi di recupero.

Articolo 51

Stima di LGD, ELBE e UL per le esposizioni in stato di default

1. Nel valutare i requisiti applicabili alle stime della LGD per le esposizioni in stato di default e alla migliore stima della perdita attesa (ELBE) di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che l'ente segua uno dei metodi seguenti e valuta il metodo seguito dall'ente:

- a) stima diretta della LGD per le esposizioni in stato di default («LGD in default») e stima diretta dell'ELBE;
- b) stima diretta dell'ELBE e stima della LGD in default come somma dell'ELBE e una sua maggiorazione intesa a rispecchiare la perdita inattesa conseguente alle esposizioni in stato di default che potrebbero verificarsi nel periodo di recupero.

2. Ai fini della valutazione del metodo seguito dall'ente prevista al paragrafo 1, l'autorità competente accerta che:

- a) i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell'ELBE, tengano conto delle ulteriori perdite inattese che potrebbero verificarsi nel periodo di recupero e, in particolare, dell'eventualità di un'evoluzione sfavorevole delle condizioni economiche nel corso della prevista durata del processo di recupero;
- b) i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell'ELBE, e di stima dell'ELBE tengano conto delle informazioni sul tempo trascorso in stato di default e sui recuperi realizzati;
- c) quando l'ente impiega la stima diretta della LGD in default, i metodi di stima siano conformi ai requisiti di cui agli articoli 47, 48 e 49;
- d) la stima della LGD in default sia superiore all'ELBE ovvero che, quando la LGD in default è uguale all'ELBE, per le singole esposizioni tali casi siano limitati e l'ente li giustifichi adeguatamente;
- e) i metodi di stima dell'ELBE tengano conto di tutte le informazioni disponibili al momento e, in particolare, considerino le circostanze economiche correnti;
- f) quando le rettifiche di valore su crediti specifiche superano le stime dell'ELBE, le differenze tra le due siano analizzate e giustificate adeguatamente;
- g) i metodi di stima della LGD in default, risulti essa dalla stima diretta o dalla maggiorazione dell'ELBE, e di stima dell'ELBE siano documentati chiaramente.

Articolo 52

Requisiti per gestione delle garanzie reali, certezza del diritto e gestione del rischio

Nell'appurare se, come previsto dall'articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente ha stabilito, relativamente alla gestione delle garanzie reali, alla certezza del diritto e alla gestione del rischio, requisiti interni in linea generale coerenti con i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 3, del medesimo regolamento, l'autorità competente accerta che almeno le politiche e le procedure dell'ente relative ai requisiti interni per la valutazione delle garanzie reali e la certezza del diritto siano perfettamente coerenti con i requisiti di detto capo 4, sezione 3.



SEZIONE 5

Metodologia di valutazione dei requisiti specifici per le stime interne dei fattori di conversione

Articolo 53

Durata del periodo storico di osservazione

Nel valutare la durata del periodo considerato per la stima dei fattori di conversione di cui all'articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento delegato (UE) 2017/72 («periodo storico di osservazione»), l'autorità competente accerta che:

- a) la durata del periodo storico di osservazione copra almeno la durata minima prescritta dall'articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, dal regolamento delegato (UE) 2017/72;
- b) quando il periodo di osservazione disponibile per una data fonte di dati ha durata maggiore della durata minima prescritta dall'articolo 182, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e i dati ottenuti da detta fonte sono utili per la stima dei fattori di conversione, siano considerate le informazioni per tale durata maggiore;
- c) per le esposizioni al dettaglio, l'eventuale prassi dell'ente di non attribuire uguale importanza a tutti i dati storici considerati sia giustificata da una migliore previsione degli utilizzi di impegni e l'eventuale applicazione di una ponderazione zero o di una ponderazione molto bassa a un dato periodo sia giustificata adeguatamente o determini stime più prudenti.

Articolo 54

Metodo di stima dei fattori di conversione


Nel valutare il metodo di stima dei fattori di conversione di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) l'ente valuti le stime dei fattori di conversione per classe o pool;
- b) i fattori di conversione medi effettivi per classe o pool siano calcolati utilizzando la media ponderata dei default;
- c) tutti i default osservati nell'ambito delle fonti di dati siano considerati per la stima dei fattori di conversione;
- d) sia considerata la possibilità di ulteriori utilizzi in un'ottica di prudenza, eccezion fatta per le esposizioni al dettaglio quando incluse nelle stime della LGD;
- e) la stima dei fattori di conversione rispecchi le politiche e le strategie dell'ente in relazione alla sorveglianza sui conti, limiti compresi, e al trattamento dei pagamenti;
- f) tutti gli elementi che seguono siano adeguati al tipo di esposizioni alle quali si applicano:
 - i) forma funzionale e strutturale del metodo di stima;
 - ii) ipotesi su cui si fonda il metodo di stima;
 - iii) quando applicabile, metodo di stima degli effetti di una fase recessiva;
 - iv) durata del periodo storico di osservazione in conformità dell'articolo 53;
 - v) margine di cautela applicato in conformità dell'articolo 44;
 - vi) valutazione umana;
 - vii) quando applicabile, scelta dei fattori di rischio.

Articolo 55

Impiego di stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva

Nell'appurare se è soddisfatto il requisito di impiegare stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva previsto all'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:



- a) l'ente impieghi stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva quando queste sono più prudenti della media di lungo periodo;
- b) l'ente fornisca sia le medie di lungo periodo sia le stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva a giustificazione delle proprie scelte;
- c) l'ente applichi una procedura rigorosa e correttamente documentata per rilevare la presenza di una fase recessiva e valutarne gli effetti sugli utilizzi dei limiti di credito e per produrre stime dei fattori di conversione adatte per una fase recessiva;
- d) l'ente ricomprenda nelle stime dei fattori di conversione le eventuali dipendenze avverse individuate tra, da un lato, gli indicatori economici selezionati e, dall'altro, gli utilizzi dei limiti di credito.

Articolo 56

Requisiti per le politiche e strategie in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti

Per appurare la conformità ai requisiti relativi alla stima dei fattori di conversione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che l'ente abbia predisposto politiche e strategie in relazione alla sorveglianza sui conti e al trattamento dei pagamenti e disponga di adeguati sistemi e procedure per sorvegliare quotidianamente gli importi dei crediti.

SEZIONE 6


Metodologia di valutazione dell'effetto delle garanzie personali e dei derivati su crediti

Articolo 57

Ammissibilità dei garanti e delle garanzie

Nell'appurare la conformità ai requisiti applicabili alla valutazione dell'effetto che le garanzie personali e i derivati su crediti producono sui parametri di rischio di cui all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) l'ente disponga di criteri chiaramente definiti per individuare le situazioni in cui le stime della PD o della LGD devono essere rettificare per inglobarvi gli effetti di attenuazione delle garanzie, e li applichi coerentemente nel tempo;
- b) se per rettificare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dev'essere usata la PD del fornitore della protezione in conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli effetti di attenuazione delle garanzie non siano inclusi nelle stime della LGD o della PD del debitore;
- c) l'ente disponga di criteri chiaramente definiti per il riconoscimento dei garanti e delle garanzie ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in particolare mediante stime interne della LGD o della PD;
- d) l'ente documenti i criteri applicati alla rettifica delle stime interne della LGD o della PD per inglobarvi gli effetti delle garanzie;
- e) nelle stime interne della LGD o della PD l'ente riconosca soltanto le garanzie conformi ai criteri seguenti:
 - i) quando l'ente valuta internamente il garante mediante un sistema di rating che l'autorità competente ha già approvato ai fini del metodo IRB, la garanzia soddisfa i requisiti di cui all'articolo 183, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) quando l'ente è autorizzato ad applicare il metodo standardizzato a norma degli articoli 148 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni verso soggetti quali il garante, sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:



- classificazione del garante in una classe di esposizioni in conformità dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013 come ente, amministrazione centrale, banca centrale o società che dispone di una valutazione del merito di credito di un'ECAI;
 - conformità della garanzia ai requisiti di cui agli articoli da 213 a 216 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) l'ente soddisfi i requisiti stabiliti alle lettere a) ed e) anche per i derivati su crediti single-name.

SEZIONE 7

Metodologia di valutazione dei requisiti per i crediti commerciali acquistati

Articolo 58

Stime dei parametri di rischio per i crediti verso imprese acquistati

1. Nel valutare l'adeguatezza delle stime della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati, quando l'ente ricava la PD o la LGD per i crediti verso imprese acquistati da una stima della EL in conformità dell'articolo 160, paragrafo 2, e dell'articolo 161, paragrafo 1, lettere e) e f), e da una stima appropriata della PD o della LGD, l'autorità competente accerta che:
 - a) l'EL sia stimata sulla base della media di lungo periodo dei tassi di perdita totali a un anno o con altro metodo adatto;
 - b) la procedura per stimare la perdita totale sia conforme al concetto di LGD di cui all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - c) l'ente sia in grado di scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime dell'EL;
 - d) per i crediti verso imprese acquistati cui si applica l'articolo 153, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano considerati dati esterni e interni sufficienti.
2. Nel valutare l'adeguatezza delle stime della PD e della LGD per i crediti verso imprese acquistati nelle situazioni non menzionate al paragrafo 1, l'autorità competente:
 - a) valuta dette stime in conformità degli articoli da 42 a 52;
 - b) accerta il soddisfacimento dei requisiti previsti all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPO 9

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE ESPOSIZIONI NELLE DIVERSE CLASSI

Articolo 59

Disposizioni generali

1. Per appurare se l'ente assolve l'obbligo di classificare ogni esposizione in un'unica classe di esposizioni coerentemente nel tempo stabilito all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente valuta gli elementi seguenti:
 - a) metodologia di classificazione seguita dall'ente e relativa applicazione a norma dell'articolo 60;
 - b) sequenza di classificazione delle esposizioni nelle diverse classi a norma dell'articolo 61;
 - c) se l'ente ha tenuto conto o no delle specifiche considerazioni relative alla classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell'articolo 62.




2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
- a) esame delle politiche e procedure interne e metodologia di classificazione seguite dall'ente;
 - b) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
 - c) esame delle risultanze dell'audit interno o di altre funzioni di controllo dell'ente;
 - d) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell'ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
 - e) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi;
 - f) esame dei criteri applicati dal personale incaricato della classificazione manuale delle esposizioni nelle diverse classi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) svolgimento di prove a campione ed esame della documentazione relativa alle caratteristiche del debitore e alla creazione e al mantenimento delle esposizioni;
 - b) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici;
 - c) raffronto dei dati dell'ente con i dati in disponibilità pubblica, compresi i dati registrati nella banca dati tenuta dall'ABE a norma dell'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o nella banca dati tenuta dall'autorità competente;
 - d) verifica della conformità dell'ente alle disposizioni della decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione ⁽⁷⁾; relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - e) esecuzione di prove in base ai dati dell'ente o richiesta all'ente di eseguire le prove proposte dall'autorità competente;
 - f) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

Articolo 60

Metodologia di classificazione e relativa applicazione

1. Nell'appurare la metodologia di classificazione applicata dall'ente in conformità dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
- a) la metodologia sia pienamente documentata e soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - b) la metodologia rispecchi la sequenza di classificazione prevista all'articolo 61;
 - c) la metodologia comprenda un elenco dei regimi di regolamentazione e di vigilanza dei paesi terzi considerati equivalenti a quelli applicati nell'Unione a norma della decisione di esecuzione 2014/908/UE cui richiamano l'articolo 107, paragrafo 4, l'articolo 114, paragrafo 7, l'articolo 115, paragrafo 4, e l'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, quando tale equivalenza è necessaria per la classificazione dell'esposizione in una classe specifica.
2. Ai fini della valutazione della metodologia di classificazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente accerta che:
- a) le procedure che disciplinano l'immissione e la trasformazione dei dati nei sistemi informatici siano sufficientemente rigorose da garantire la corretta classificazione di ciascuna esposizione in una classe di esposizioni;
 - b) siano messi a disposizione del personale incaricato della classificazione delle esposizioni criteri sufficientemente dettagliati da garantire coerenza nel classificare;

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155).



- c) la classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le esposizioni distinte come esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013 sia effettuata da personale a conoscenza dei termini e delle condizioni e dei dettagli dell'operazione da cui deriva la distinzione di tali esposizioni;
 - d) la classificazione sia basata sui dati più recenti disponibili.
3. Per le esposizioni verso OIC l'autorità competente accerta che l'ente si adoperi a classificare le esposizioni sottostanti nelle opportune classi di esposizioni in conformità dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 61

Sequenza di classificazione

Nell'appurare se l'ente classifica le esposizioni nelle diverse classi in conformità dell'articolo 147 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che la classificazione rispetti la sequenza seguente:

- a) in primo luogo, le esposizioni ammissibili alla classificazione tra le esposizioni in strumenti di capitale, tra gli elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione e tra le altre attività diverse dai crediti sono classificate in tali classi in conformità dell'articolo 147, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) in secondo luogo, le esposizioni che non sono classificate in conformità della lettera a) e che sono ammissibili alla classificazione tra le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, esposizioni verso enti, esposizioni verso imprese o esposizioni al dettaglio sono classificate in tali classi in conformità dell'articolo 147, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) in terzo luogo, tutte le obbligazioni creditorie non classificate in conformità delle lettere a) o b) sono classificate nella classe delle esposizioni verso imprese in conformità dell'articolo 147, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 62

Requisiti specifici per le esposizioni al dettaglio

1. Nel valutare la classificazione delle esposizioni nella classe delle esposizioni al dettaglio in conformità dell'articolo 147, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
- a) l'ente distingua fra esposizioni verso persone fisiche ed esposizioni verso PMI in base a criteri chiari e coerentemente;
 - b) ai fini dell'accertamento del rispetto del limite previsto all'articolo 147, paragrafo 5, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente abbia predisposto procedure e meccanismi adeguati per:
 - i) l'individuazione dei gruppi di clienti connessi e l'aggregazione delle esposizioni che ciascun ente e la relativa impresa madre o le relative filiazioni detengono nei confronti di tale gruppo di clienti connessi;
 - ii) la valutazione dei casi di superamento del limite;
 - iii) la riclassificazione senza indugio nella classe delle esposizioni verso imprese dell'esposizione verso una PMI per la quale il limite è superato.
2. Nell'accertare che le esposizioni al dettaglio non siano gestite semplicemente su base individuale come esposizioni rientranti nella classe delle esposizioni verso imprese ai sensi dell'articolo 147, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente considera almeno le seguenti componenti del processo creditizio:
- a) attività di commercializzazione e vendita;
 - b) tipo di prodotto;
 - c) processo di valutazione;



- d) sistema di rating;
 - e) processo di decisione del credito;
 - f) metodi di attenuazione del rischio di credito;
 - g) procedure di sorveglianza;
 - h) procedura di riscossione e recupero.
3. Nel determinare se sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 147, paragrafo 5, lettere c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente valuta se le esposizioni sono classificate coerentemente con le linee di business dell'ente e il modo in cui tali esposizioni sono gestite.
4. L'autorità competente accerta che l'ente classifichi ciascuna esposizione al dettaglio in un'unica categoria di esposizioni alla quale si applica il pertinente coefficiente di correlazione in conformità dell'articolo 154, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013:
- a) per appurare la conformità all'articolo 154, paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
 - i) la volatilità dei tassi di perdita per il portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia bassa rispetto al relativo livello medio dei tassi di perdita, valutando il raffronto operato dall'ente della volatilità dei tassi di perdita per il portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate rispetto ad altre esposizioni al dettaglio o ad altri valori di riferimento;
 - ii) la gestione del rischio del portafoglio delle esposizioni rotative al dettaglio qualificate sia coerente con le caratteristiche di rischio sottostanti, tassi di perdita compresi;
 - b) per appurare la conformità all'articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che, quando nelle stime interne della LGD sono considerate le garanzie reali immobiliari in conformità dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, sia assegnato per tutte le esposizioni il coefficiente di correlazione previsto all'articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.


CAPO 10

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI STRESS UTILIZZATA PER VALUTARE L'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Articolo 63

Disposizioni generali

1. Per valutare la solidità della prova di stress utilizzata dall'ente ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in conformità dell'articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta quanto segue:
- a) adeguatezza dei metodi seguiti per l'elaborazione delle prove di stress, in conformità dell'articolo 64;
 - b) rigore dell'organizzazione del processo delle prove di stress, in conformità dell'articolo 65;
 - c) integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale, in conformità dell'articolo 66.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
- a) esame delle politiche, dei metodi e delle procedure interni seguiti dall'ente per l'elaborazione e l'esecuzione della prova di stress;
 - b) esame dell'esito della prova di stress condotta dall'ente;
 - c) esame dei ruoli e delle competenze delle unità e degli organi di amministrazione che intervengono nell'elaborazione, nell'approvazione e nell'esecuzione della prova di stress;




- d) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
 - e) esame delle risultanze dell'audit interno o di altre funzioni di controllo dell'ente;
 - f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell'ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
 - g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per la prova di stress;
 - b) richiesta all'ente di effettuare il calcolo della prova di stress sulla base di ipotesi alternative;
 - c) per determinati tipi di esposizioni, calcolo autonomo dell'esito della prova di stress in base ai dati dell'ente;
 - d) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

Articolo 64

Adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress

1. Nel valutare l'adeguatezza dei metodi di elaborazione delle prove di stress seguiti dall'ente ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in conformità dell'articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:
- a) le prove siano significative, ragionevolmente prudenti e in grado di rilevare gli effetti sui requisiti di capitale complessivi per il rischio di credito in situazioni di recessione grave ma plausibile;
 - b) le prove riguardino almeno tutti i portafogli IRB rilevanti;
 - c) i metodi siano per quanto opportuno coerenti con quelli seguiti dall'ente per le prove di stress sull'allocazione del capitale interno;
 - d) la documentazione della metodologia delle prove di stress, compresa l'immissione dei dati interni ed esterni e il contributo del parere degli esperti, sia sufficientemente dettagliata da consentire ai terzi di comprendere la logica degli scenari scelti e di replicare la prova di stress.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente accerta che le prove di stress includano almeno i passaggi seguenti:
- a) selezione degli scenari, comprensivi di situazioni di recessione grave ma plausibile, e adeguamento, in conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, dello scenario che prevede il deterioramento della qualità creditizia dei fornitori di protezione;
 - b) valutazione dell'impatto degli scenari selezionati sui parametri di rischio dell'ente, sulla migrazione di rating, sulle perdite attese e sul calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di credito;
 - c) valutazione dell'adeguatezza dei requisiti di fondi propri.
3. Nel valutare l'adeguatezza degli scenari di cui al paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente accerta la solidità delle metodologie seguenti:
- a) metodologia di individuazione di un gruppo di fattori economici;
 - b) metodologia di costruzione di scenari di stress, comprese gravità, durata e probabilità;
 - c) metodologia di proiezione dell'impatto di ciascuno scenario sui pertinenti parametri di rischio.



*Articolo 65***Organizzazione del processo delle prove di stress**

Nel valutare il rigore dell'organizzazione del processo delle prove di stress applicato dall'ente ai fini della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in conformità dell'articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) la prova di stress sia effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno;
- b) siano stabiliti chiaramente i ruoli e le competenze della o delle unità incaricate dell'elaborazione e dell'esecuzione della prova di stress;
- c) l'esito della prove di stress sia approvato a un livello direttivo adeguato e l'alta dirigenza ne sia informata tempestivamente;
- d) l'infrastruttura informatica supporti efficacemente l'esecuzione delle prove di stress.

*Articolo 66***Integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale**

Nel valutare l'integrazione delle prove di stress nei processi di gestione del rischio e del capitale applicati dall'ente ai fini dell'articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) l'ente tenga conto dell'esito delle prove di stress nel processo decisionale, in particolare in termini di gestione del rischio e del capitale;
- b) l'ente tenga conto dell'esito delle prove di stress nel processo di gestione del capitale e individui gli eventi potenziali o i cambiamenti futuri nelle condizioni economiche atti a influire sui requisiti patrimoniali.

CAPO 11

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER IL CALCOLO DEI REQUISITI DI FONDI PROPRI*Articolo 67***Disposizioni generali**

1. Per valutare se l'ente calcola i requisiti di fondi propri applicando i parametri di rischio per le diverse classi di esposizioni in conformità dell'articolo 110, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera g), e degli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è in grado di effettuare le segnalazioni imposte dall'articolo 430 del medesimo regolamento, l'autorità competente accerta quanto segue:

- a) affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell'articolo 68;
- b) qualità dei dati, in conformità dell'articolo 69;
- c) correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni, in conformità dell'articolo 70;
- d) organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, in conformità dell'articolo 71.

2. Per i gruppi, ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente considera la struttura del gruppo bancario e i ruoli e le responsabilità costituiti dall'ente impresa madre e delle sue filiazioni.



3. Ai fini dell'accertamento di cui ai paragrafi 1 e 2 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
- a) esame delle politiche e procedure interne dell'ente quanto al processo di calcolo dei requisiti di fondi propri, compresi fonti dei dati, metodi di calcolo e controlli applicati;
 - b) esame dei ruoli e delle competenze dei diversi organi interni e unità che intervengono nel processo di calcolo dei requisiti di fondi propri;
 - c) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
 - d) esame della documentazione delle prove del sistema di calcolo, compresi gli scenari contemplati dalle prove e i relativi esiti e approvazioni;
 - e) esame dei rapporti di controllo, compresi i risultati della riconciliazione dei dati provenienti da fonti diverse;
 - f) esame delle risultanze dell'audit interno o di altre funzioni di controllo dell'ente;
 - g) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell'ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
 - h) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
4. Ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 l'autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri;
 - b) richiesta all'ente di calcolare in tempo reale i requisiti di fondi propri per determinati tipi di esposizioni;
 - c) verifica a campione del calcolo dei requisiti di fondi propri in base ai dati dell'ente per determinati tipi di esposizioni;
 - d) esecuzione di prove in base ai dati dell'ente o richiesta all'ente di eseguire le prove proposte dall'autorità competente;
 - e) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

Articolo 68

Affidabilità del sistema impiegato per il calcolo dei requisiti di fondi propri

Nell'appurare l'affidabilità del sistema impiegato dall'ente per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti imposti dagli articoli da 72 a 75 in termini di metodologia di valutazione per la conservazione dei dati, l'autorità competente accerta che:

- a) l'ente effettui verifiche complete per appurare che il calcolo dei requisiti di fondi propri è conforme agli articoli da 151 a 168 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) le verifiche siano affidabili e, in particolare, i calcoli effettuati nel sistema impiegato per i requisiti di fondi propri siano congruenti con i calcoli effettuati con uno strumento di calcolo alternativo;
- c) le verifiche effettuate dall'ente avvengano con una frequenza sufficiente e siano eseguite almeno all'attivazione degli algoritmi per il calcolo dei requisiti di fondi propri e ad ogni modifica del sistema.



*Articolo 69***Qualità dei dati**

1. Nel valutare la qualità dei dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, oltre ai requisiti imposti dall'articolo 73 l'autorità competente accerta i meccanismi e le procedure applicati dall'ente per individuare i valori delle esposizioni con tutte le caratteristiche rilevanti, compresi i dati relativi ai parametri di rischio e alle tecniche di attenuazione del rischio di credito. L'autorità competente accerta che:

- a) i parametri di rischio siano completi, anche quando i parametri mancanti sono sostituiti da valori predefiniti, e che, quando operata, tale sostituzione sia prudente, giustificata e documentata;
- b) l'intervallo dei valori parametrali sia conforme ai valori regolamentari e minimi indicati agli articoli da 160 a 164 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) i dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri siano coerenti con i dati impiegati in altri processi interni;
- d) i parametri di rischio siano applicati in funzione delle caratteristiche dell'esposizione e, in particolare, che la LGD assegnata sia precisa e sia coerente al tipo di esposizione e alla garanzia reale utilizzata per coprirla in conformità dell'articolo 164 e dell'articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- e) il calcolo del valore dell'esposizione sia corretto e, in particolare, che gli accordi di compensazione e la classificazione degli elementi fuori bilancio siano utilizzati in conformità dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) quando per le esposizioni in strumenti di capitale è applicato il metodo PD/LGD, la classificazione delle esposizioni e l'applicazione dei parametri di rischio siano corrette in conformità dell'articolo 165 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Nell'appurare la congruenza dei dati impiegati per il calcolo dei requisiti di fondi propri con i dati impiegati a fini interni in conformità degli articoli da 18 a 22 relativi alla metodologia di valutazione della prova dell'utilizzo e della prova dell'esperienza, l'autorità competente accerta che:

- a) siano stati predisposti meccanismi di controllo e di riconciliazione atti a garantire che i valori dei parametri di rischio impiegati nel calcolo dei requisiti di fondi propri siano coerenti con il valore dei parametri impiegati a fini interni;
- b) siano stati predisposti meccanismi di verifica e di riconciliazione atti a garantire che il valore delle esposizioni per cui sono calcolati i requisiti di fondi propri sia coerente con i dati contabili;
- c) il calcolo dei requisiti di fondi propri per tutte le esposizioni incluse nel libro mastro dell'ente sia completo e la ripartizione tra esposizioni secondo il metodo IRB e secondo il metodo standardizzato rispetti gli articoli 148 e 150 del regolamento (UE) n. 575/2013.


*Articolo 70***Correttezza di applicazione della metodologia e delle procedure per le diverse classi di esposizioni**

Nell'appurare se la metodologia e le procedure di calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono applicate correttamente per le diverse classi di esposizioni, l'autorità competente accerta che:

- a) la formula del fattore di ponderazione del rischio sia applicata correttamente in conformità degli articoli 153 e 154 del regolamento (UE) n. 575/2013, tenuto conto della classificazione delle esposizioni nelle diverse classi di esposizioni;
- b) il coefficiente di correlazione sia calcolato in base alle caratteristiche delle esposizioni, in particolare che l'applicazione del parametro del fatturato totale si basi sulle informazioni finanziarie consolidate;



- c) quando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio subisce un adeguamento in conformità dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'aggiustamento si basi su tutte le considerazioni seguenti:
- i) correttezza dell'applicazione delle informazioni sulla PD del fornitore della protezione;
 - ii) stima della PD del fornitore della protezione in base al sistema di rating approvato dall'autorità competente nell'ambito del metodo IRB;
- d) correttezza del calcolo del parametro della durata, verificando in particolare che:
- i) sia impiegata la data di scadenza della linea per calcolare il parametro della durata in conformità dell'articolo 162, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - ii) quando il parametro della durata è inferiore a un anno, questo poggi su una motivazione e una documentazione adeguata ai fini dell'articolo 162, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- e) i livelli minimi della LGD media ponderata per le esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali e immobili non residenziali che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 164, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano calcolati aggregando tutte le esposizioni al dettaglio garantite rispettivamente da immobili residenziali e da immobili non residenziali e che, se la LGD media ponderata per l'esposizione a livello aggregato risulta inferiore ai rispettivi minimi, l'ente applichi gli opportuni aggiustamenti coerentemente nel tempo;
- f) l'applicazione di metodi diversi per differenti portafogli di strumenti di capitale nei casi in cui l'ente stesso applica metodi diversi ai fini della gestione interna del rischio in conformità dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia corretta, verificando in particolare che la scelta del metodo:
- i) non porti a sottostimare i requisiti di fondi propri;
 - ii) sia applicata coerentemente, anche nel tempo;
 - iii) sia giustificata da pratiche di gestione interna del rischio;
- g) quando è seguito il metodo della ponderazione semplice in conformità dell'articolo 155, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio sia corretta, in particolare che il fattore di ponderazione del rischio del 190 % sia applicato soltanto a portafogli sufficientemente diversificati, se l'ente ha dimostrato che la diversificazione del portafoglio ha permesso una sensibile riduzione del rischio rispetto a quello che presentano le singole esposizioni del portafoglio;
- h) il calcolo della differenza tra gli importi delle perdite attese e le rettifiche di valore su crediti, le rettifiche di valore supplementari e le altre riduzioni dei fondi propri in conformità dell'articolo 159 del regolamento (UE) n. 575/2013 sia corretto, verificando in particolare che:
- i) il calcolo sia eseguito separatamente per il portafoglio delle esposizioni in stato di default e per il portafoglio delle esposizioni che non sono in stato di default;
 - ii) quando il calcolo effettuato per il portafoglio in stato di default produce un importo negativo, questo non vada a compensare gli importi positivi risultanti dal calcolo effettuato per il portafoglio delle esposizioni non in stato di default;
 - iii) il calcolo sia effettuato al lordo degli effetti fiscali;
- i) siano applicati correttamente i diversi metodi di trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC, verificando in particolare che:
- i) l'ente distingua correttamente tra le esposizioni in OIC cui si applica il metodo look-through di cui all'articolo 152, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e le altre esposizioni in OIC;
 - ii) le esposizioni in OIC trattate in conformità dell'articolo 152, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfino i criteri di ammissibilità previsti all'articolo 132, paragrafo 3, del medesimo regolamento;



- iii) quando l'ente segue il metodo di cui all'articolo 152, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo degli importi medi delle esposizioni ponderati per il rischio:
- la correttezza del calcolo sia confermata da un revisore esterno;
 - siano applicati correttamente i fattori di moltiplicazione previsti all'articolo 152, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - quando l'ente affida a terzi il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, il terzo soddisfi i requisiti imposti dall'articolo 152, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 71

Organizzazione del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri

Nell'appurare la solidità del processo di calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) sia stabilita chiaramente la ripartizione delle competenze della o delle unità incaricate del controllo e della gestione del processo di calcolo, in particolare la ripartizione delle competenze dei controlli specifici da eseguire in ciascun passaggio del processo di calcolo;
- b) le procedure previste, procedure di riserva comprese, assicurino che i requisiti di fondi propri siano calcolati in conformità dell'articolo 430 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- c) tutti i dati immessi, compresi i valori dei parametri di rischio e le versioni precedenti del sistema, siano memorizzati per consentire la ripetizione del calcolo dei requisiti di fondi propri;
- d) il risultato del calcolo sia approvato a un livello direttivo adeguato e l'alta dirigenza sia informata degli eventuali errori o imprecisioni commessi nel calcolo e delle misure da adottare.

CAPO 12

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEI DATI

Articolo 72

Disposizioni generali

1. Nel valutare il soddisfacimento dei requisiti di conservazione dei dati di cui all'articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente valuta quanto segue:
 - a) qualità dei dati interni, esterni o aggregati, compreso il processo di gestione della qualità dei dati, in conformità dell'articolo 73;
 - b) documentazione e comunicazione dei dati, in conformità dell'articolo 74;
 - c) infrastruttura informatica, in conformità dell'articolo 75.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
 - a) esame delle politiche, dei metodi e delle procedure di gestione della qualità dei dati d'interesse per i dati impiegati nel metodo IRB;
 - b) esame dei rapporti sulla qualità dei dati, con le relative conclusioni, risultanze e raccomandazioni;




- c) esame delle politiche in materia di infrastrutture informatiche e delle procedure di gestione dei sistemi informatici, comprese le politiche di pianificazione per le emergenze, che rivestono interesse per i sistemi informatici utilizzati ai fini del metodo IRB;
 - d) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
 - e) esame delle risultanze dell'audit interno o di altre funzioni di controllo dell'ente;
 - f) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento delle azioni dell'ente volte a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante gli audit;
 - g) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può inoltre applicare qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) esecuzione di prove in base ai dati dell'ente o richiesta all'ente di eseguire le prove proposte dall'autorità competente;
 - b) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

Articolo 73

Qualità dei dati

1. Nell'appurare la qualità dei dati interni, esterni o aggregati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta quanto segue:
- a) completezza dei valori negli attributi che li richiedono;
 - b) precisione dei dati, appurando che siano sostanzialmente esenti da errori;
 - c) coerenza dei dati, rendendo possibile il raffronto di una data serie di dati tra diverse fonti di dati dell'ente;
 - d) tempestività dei valori dei dati, appurando che siano aggiornati;
 - e) unicità dei dati, appurando che non vi siano duplicazioni dei dati aggregati a causa di filtri o altre trasformazioni dei dati sorgente;
 - f) validità dei dati, appurando che poggino su un sistema di classificazione adeguato, sufficientemente rigoroso da imporre l'accettazione;
 - g) tracciabilità dei dati, garantendone l'agevole tracciamento in termini di cronologia, elaborazione e ubicazione.
2. Nel valutare il processo di gestione della qualità dei dati l'autorità competente accerta che:
- a) vigano:
 - i) norme sulla qualità dei dati adeguate che stabiliscono le finalità e la portata generale del processo di gestione della qualità dei dati;
 - ii) politiche, norme e procedure adeguate per la raccolta, l'archiviazione, la migrazione, l'attualizzazione e l'uso dei dati;
 - iii) una pratica di aggiornamento e miglioramento costanti del processo di gestione della qualità dei dati;
 - iv) un insieme di criteri e procedure per appurare la conformità alle norme sulla qualità dei dati, in particolare i criteri generali e il processo da seguire per la riconciliazione dei dati tra i sistemi e al loro interno, anche relativamente ai dati contabili e ai dati basati sui rating interni;
 - v) processi adeguati per valutare e migliorare costantemente la qualità dei dati all'interno, anche in termini di processo di formulazione di raccomandazioni interne per superare i problemi che si presentano nei settori in cui occorrono miglioramenti, processo di attuazione di tali raccomandazioni secondo priorità attribuite in base alla rilevanza di ciascuna e, in particolare, processo atto a colmare le discrepanze rilevanti emerse nel processo di riconciliazione dei dati;



- b) il processo di raccolta dei dati sia sufficientemente indipendente dal processo di gestione della qualità dei dati, se del caso garantendo anche la separazione della struttura organizzativa e del personale.

Articolo 74

Documentazione e comunicazione dei dati

1. Nel valutare la documentazione dei dati necessari per supportare efficacemente il processo di misurazione e gestione del rischio di credito in conformità dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 176 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente valuta quanto segue:

- a) specificazione dell'insieme di banche dati, in particolare:
- i) mappa complessiva delle banche dati usate nei sistemi di calcolo impiegati ai fini del metodo IRB;
 - ii) fonti dei dati;
 - iii) processi di estrazione e trasformazione dei dati e relativi criteri applicati;
 - iv) specifiche funzionali delle banche dati, in termini di dimensioni, data di costruzione, dizionari di dati che spiegano il contenuto dei campi e dei diversi valori inseriti nei campi con una definizione chiara delle diverse unità di dati;
 - v) specifiche tecniche delle banche dati, in termini di tipo di banca dati, tabelle, sistema di gestione della banca dati e architettura della banca dati e di modelli di dati presenti in qualsiasi notazione standard della modellizzazione dei dati;
 - vi) flussi di lavoro e procedure per la raccolta e l'archiviazione dei dati;
- b) politica di gestione dei dati e ripartizione delle competenze, profili degli utenti e proprietari dei dati compresi;
- c) trasparenza, accessibilità e coerenza dei controlli attuati nel quadro di gestione dei dati.

2. Nel valutare la comunicazione dei dati l'autorità competente accerta in particolare che:

- a) siano indicati l'ambito coperto dai rapporti o dagli esami, le risultanze e, se del caso, le raccomandazioni sull'intervento necessario per colmare le carenze o lacune riscontrate;
- b) i dati siano comunicati all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione dell'ente con l'opportuna frequenza e il destinatario occupi una posizione di livello consona all'assetto organizzativo dell'ente e al tipo e alla rilevanza delle informazioni;
- c) la comunicazione dei dati avvenga con cadenza periodica ma anche ad hoc se del caso;
- d) la comunicazione dei dati dimostri in modo adeguato che alle raccomandazioni è dato seguito sufficiente e che l'ente le attua correttamente.

Articolo 75

Infrastruttura informatica

1. Nel valutare l'architettura dei sistemi informatici d'interesse per i sistemi di rating dell'ente e per l'applicazione del metodo IRB in conformità dell'articolo 144 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente valuta quanto segue:

- a) architettura dei sistemi informatici, comprese tutte le applicazioni e le relative interfacce e interazioni;
- b) diagramma di flusso dei dati che mostra la mappa delle applicazioni fondamentali, delle banche dati e dei componenti informatici usati nell'applicazione del metodo IRB e attinenti ai sistemi di rating;



- c) designazione dei proprietari dei sistemi informatici;
 - d) capacità, scalabilità e efficienza dei sistemi informatici;
 - e) manuali dei sistemi informatici e delle banche dati.
2. Nel valutare la solidità e i diversi aspetti della sicurezza dell'infrastruttura informatica d'interesse per i sistemi di rating dell'ente e per l'applicazione del metodo IRB, l'autorità competente accerta che:
- a) l'infrastruttura informatica sia in grado di supportare tempestivamente, automaticamente e con flessibilità i processi ordinari e straordinari dell'ente;
 - b) siano trattati adeguatamente il rischio di interruzione delle capacità dell'infrastruttura informatica («guasti»), il rischio di perdita di dati e il rischio di valutazioni errate («difetti»);
 - c) l'infrastruttura informatica sia protetta adeguatamente contro il furto, la frode, la manipolazione o il sabotaggio dei dati o sistemi da parte di malintenzionati che operano dall'interno o dall'esterno.
3. Nell'appurare il rigore dell'infrastruttura informatica d'interesse per i sistemi di rating dell'ente e per l'applicazione del metodo IRB, l'autorità competente accerta che:
- a) siano applicate e testate periodicamente le procedure per fare copie di riserva di sistemi informatici, dati e documentazione;
 - b) siano attivati piani d'azione per la continuità dei sistemi informatici critici;
 - c) siano state predisposte e siano testate periodicamente le procedure di ripristino dei sistemi informatici in caso di guasto;
 - d) gli utenti dei sistemi informatici siano gestiti secondo le politiche e procedure applicabili dell'ente;
 - e) siano attivate tracce di audit per la continuità dei sistemi informatici critici;
 - f) le modifiche dei sistemi informatici siano gestite in modo adeguato e monitorate in tutti i sistemi informatici.
4. Nell'appurare se l'infrastruttura informatica d'interesse per i sistemi di rating dell'ente e per l'applicazione del metodo IRB è esaminata periodicamente e *ad hoc* in determinate situazioni, l'autorità competente accerta che:
- a) dalla sorveglianza periodica e dagli esami *ad hoc* scaturiscano raccomandazioni sull'intervento necessario per colmare le eventuali carenze o lacune riscontrate;
 - b) le risultanze e le raccomandazioni di cui alla lettera a) siano comunicate all'alta dirigenza e all'organo di amministrazione dell'ente;
 - c) sia dimostrato in modo adeguato che l'ente risponde correttamente alle raccomandazioni e correttamente le attua.

CAPO 13

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI MODELLI INTERNI PER LE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE

Articolo 76

Disposizioni generali

1. Nell'appurare se l'ente è in grado di elaborare e validare il modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale e di assegnare ciascuna esposizione all'ambito di applicazione del metodo dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale, come prescritto dall'articolo 144, paragrafo 1, lettere f) e h), e dagli articoli 186, 187 e 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente valuta quanto segue:
- a) adeguatezza dei dati impiegati, in conformità dell'articolo 77;
 - b) adeguatezza dei modelli, in conformità dell'articolo 78;



- c) esaustività del programma di prove di stress, in conformità dell'articolo 79;
 - d) integrità del modello e del processo di modellizzazione, in conformità dell'articolo 80;
 - e) adeguatezza dell'assegnazione delle esposizioni al metodo dei modelli interni, in conformità dell'articolo 81;
 - f) adeguatezza della funzione di validazione, in conformità dell'articolo 82.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
- a) esame delle politiche e procedure interne dell'ente;
 - b) esame della documentazione tecnica dell'ente relativa alla metodologia e al processo di elaborazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale;
 - c) esame critico dei manuali, metodologie e processi di elaborazione;
 - d) esame dei ruoli e delle competenze delle diverse unità e dei diversi organi interni che intervengono nell'elaborazione, nella validazione e nell'applicazione del modello interno per le esposizioni in strumenti di capitale;
 - e) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, o dei comitati dell'ente;
 - f) esame dei rapporti sulla performance dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale e delle raccomandazioni dell'unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell'ente;
 - g) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione dell'ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit;
 - h) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale e dall'alta dirigenza pertinenti dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente può applicare anche qualsivoglia dei metodi aggiuntivi seguenti:
- a) richiesta e analisi dei dati utilizzati nel processo di elaborazione dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale;
 - b) esecuzione di stime proprie o riproduzione delle stime del valore a rischio effettuate dall'ente utilizzando i dati forniti dall'ente;
 - c) richiesta di ulteriore documentazione o analisi a sostegno delle scelte metodologiche operate e dei risultati ottenuti;
 - d) esame della documentazione funzionale dei sistemi informatici impiegati per il calcolo del valore a rischio;
 - e) esaminare altri documenti pertinenti dell'ente.

Articolo 77

Adeguatezza dei dati

Nel valutare l'adeguatezza dei dati impiegati per rappresentare le effettive distribuzioni dei rendimenti per le esposizioni in strumenti di capitale in conformità dell'articolo 186 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) i dati rispecchino il profilo di rischio delle specifiche esposizioni in strumenti di capitale dell'ente;
- b) i dati siano sufficienti a fornire stime statisticamente attendibili delle perdite oppure abbiano subito un opportuno aggiustamento al fine di garantire che le risultanze del modello siano adeguatamente realistiche e prudenti;
- c) i dati impiegati provengano da fonti esterne o, quando sono impiegati dati interni, siano verificati in modo indipendente da una competente funzione di controllo dell'ente;



- d) i dati abbraccino il periodo più lungo disponibile, così da fornire una stima prudente delle perdite potenziali sull'arco del relativo ciclo economico o di mercato di lungo periodo, e includano in particolare il periodo di notevole stress finanziario pertinente per il portafoglio dell'ente;
- e) quando sono impiegati dati trimestrali derivanti dalla conversione da periodi più brevi, la procedura di conversione sia sorretta dall'evidenza empirica tramite un metodo ben strutturato e documentato e sia applicata in modo prudente e coerentemente nel tempo;
- f) sia scelto il periodo più lungo che consente la stima del 99 percentile senza sovrapposizione di osservazioni.

Articolo 78

Adeguatezza dei modelli

Nel valutare l'adeguatezza dei modelli usati per stimare le distribuzioni dei rendimenti ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri in conformità dell'articolo 186 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) il modello sia adeguato al profilo di rischio e alla complessità del portafoglio di strumenti di capitale dell'ente e, quando l'ente detiene cospicue posizioni i cui valori hanno per natura un andamento marcatamente non lineare, tenga conto di questa situazione in modo adeguato;
- b) l'associazione di singole posizioni a variabili proxy, a indici di mercato e a fattori di rischio sia plausibile, intuitiva e concettualmente solida;
- c) i fattori di rischio selezionati siano appropriati e rilevino efficacemente sia il rischio generale che quello specifico;
- d) il modello spieghi adeguatamente la variazione storica dei prezzi;
- e) il modello colga la portata e la dinamica di potenziali concentrazioni.

Articolo 79

Esaustività del programma di prove di stress

1. Nell'appurare l'esaustività del programma di prove di stress imposto dall'articolo 186, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che l'ente sia in grado di fornire stime delle perdite in scenari avversi alternativi e che tali scenari siano diversi da quelli usati dal modello interno ma comunque plausibili.

2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente accerta che:


- a) gli scenari avversi alternativi siano d'interesse per le specifiche posizioni dell'ente, rispecchino perdite significative per l'ente e colgano effetti non rilevati dai risultati del modello;
- b) i risultati del modello negli scenari avversi alternativi siano usati nella gestione effettiva del rischio per il portafoglio di strumenti di capitale e siano comunicati periodicamente all'alta dirigenza;
- c) gli scenari avversi alternativi siano esaminati e aggiornati periodicamente.

Articolo 80

Integrità del modello e del processo di modellizzazione

1. Nell'appurare l'integrità del modello e del processo di modellizzazione imposta dall'articolo 187 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che:

- a) il modello interno sia perfettamente integrato nella gestione degli strumenti di capitale non compresi nel portafoglio di negoziazione, nei sistemi informativi per la dirigenza dell'ente e nell'infrastruttura per la gestione del rischio dell'ente e sia usato per sorvegliare i limiti di investimento e i rischi inerenti alle esposizioni in strumenti di capitale;



- b) l'unità di modellizzazione abbia competenza e sia indipendente dall'unità a cui compete la gestione dei singoli investimenti.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente accerta che:
- a) l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente intervengano attivamente nel processo di controllo dei rischi, nel senso che abbiano approvato limiti di investimento basati, tra l'altro, sui risultati del modello interno;
- b) i rapporti elaborati dall'unità di controllo del rischio siano verificati da persone che occupano una posizione dirigenziale che conferisce l'autorità necessaria per attuare sia riduzioni delle posizioni sia una riduzione dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;
- c) siano stati predisposti piani d'azione nelle situazioni di crisi di mercato che interessano attività cui si applica il modello, con descrizione degli eventi che ne determinano l'attivazione e degli interventi previsti.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente accerta che:
- a) il personale e l'alta dirigenza responsabili dell'unità di modellizzazione non svolgano compiti inerenti alla gestione dei singoli investimenti;
- b) gli alti dirigenti delle unità di modellizzazione e delle unità cui compete la gestione dei singoli investimenti siano inseriti in linee gerarchiche diverse a livello di organo di amministrazione dell'ente o di commissione da questo designata;
- c) la retribuzione del personale e dell'alta dirigenza responsabili dell'unità di modellizzazione non sia collegata allo svolgimento dei compiti inerenti alla gestione dei singoli investimenti.

Articolo 81

Adeguatezza dell'assegnazione delle esposizioni al metodo dei modelli interni


Nel valutare l'adeguatezza dell'assegnazione di ciascuna esposizione nell'ambito di applicazione di un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale al metodo dei modelli interni in conformità dell'articolo 144, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente valuta le definizioni, i processi e i criteri per stabilire o rivedere l'assegnazione.

Articolo 82

Adeguatezza della funzione di validazione

Nel valutare l'adeguatezza della funzione di validazione a fronte dei requisiti stabiliti all'articolo 144, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 188 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente applica gli articoli da 10 a 13 e accerta che:

- a) l'ente raffronti il primo percentile dei rendimenti effettivi degli strumenti di capitale con le stime modellizzate a cadenza almeno trimestrale;
- b) il raffronto di cui alla lettera a) poggi su un periodo di osservazione di almeno un anno e su un orizzonte temporale che consenta di calcolare il primo percentile senza sovrapposizione di osservazioni;
- c) quando la percentuale di osservazioni che restano al di sotto del primo percentile stimato dei rendimenti degli strumenti di capitale è superiore all'1 %, la situazione sia giustificata adeguatamente e l'ente adotti le opportune misure correttive.



CAPO 14

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER LA GESTIONE DELLE MODIFICHE DEI SISTEMI DI RATING

Articolo 83

Disposizioni generali

1. Per appurare se l'ente adempie agli obblighi inerenti alla gestione e alla documentazione delle modifiche apportate ai sistemi di rating o a un metodo di calcolo delle esposizioni in strumenti di capitale basato su modelli interni, ovvero ai rispettivi ambiti di applicazione, in conformità dell'articolo 143, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 175, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'autorità competente accerta che la politica dell'ente («politica in materia di modifiche») sia stata applicata correttamente e soddisfi i requisiti imposti dagli articoli da 2 a 5, dall'articolo 8 e dall'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 529/2014.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente applica tutti i metodi seguenti:
 - a) esame della politica dell'ente in materia di modifiche;
 - b) esame dei pertinenti verbali degli organi interni, compreso l'organo di amministrazione, del comitato sui modelli o di altri comitati;
 - c) esame dei rapporti sulla gestione delle modifiche dei sistemi di rating e delle raccomandazioni dell'unità di controllo del rischio di credito, della funzione di validazione, della funzione di audit interno o di altra funzione di controllo dell'ente;
 - d) esame delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'azione dell'ente volta a correggere le carenze e ad attenuare i rischi individuati durante le operazioni di sorveglianza, validazione e audit;
 - e) acquisizione di dichiarazioni scritte dal personale competente e dall'alta dirigenza dell'ente, o svolgimento di colloqui con essi.
3. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 l'autorità competente può esaminare anche altri documenti d'interesse dell'ente.

Articolo 84

Ambito della politica in materia di modifiche

Nel valutare la politica dell'ente in materia di modifiche l'autorità competente accerta che essa risponda ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, che soddisfi i criteri stabiliti agli articoli da 1 a 5, all'articolo 8 e all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 529/2014 e che preveda l'applicazione concreta di tali requisiti e criteri, tenuto conto degli elementi seguenti:

- a) responsabilità, linee gerarchiche e procedure per l'approvazione interna delle modifiche, in considerazione delle caratteristiche organizzative dell'ente e delle specificità del metodo;
- b) definizioni, metodi e, se del caso, metriche per la classificazione delle modifiche;
- c) procedure di individuazione, sorveglianza, notifica e richiesta di autorizzazione all'autorità competente in relazione alle modifiche;
- d) procedure di attuazione delle modifiche, documentazione compresa.



CAPO 15

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 85

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

22CE0977



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/440 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2022

recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione ⁽²⁾, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 della Commissione ⁽³⁾ a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania, Polonia e Slovacchia.
- (4) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione ⁽⁴⁾. Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri ⁽⁵⁾ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
- (5) Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni III in Bulgaria e Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti, grazie alle misure di controllo delle malattie applicate da tali Stati membri conformemente alla legislazione dell'Unione.


⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/205 della Commissione, del 14 febbraio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 34 del 16.2.2022, pag. 6).

⁽⁴⁾ Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

⁽⁵⁾ Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 28ª edizione, 2019. ISBN del volume I: 978-92-95108-85-1; ISBN del volume II: 978-92-95108-86-8. <https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/>.




- (6) Nel gennaio 2022 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico in Italia, nella regione Piemonte. In risposta a tale caso sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/28 ⁽⁶⁾ e (UE) 2022/62 ⁽⁷⁾ della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/62, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2022/28, si applica fino al 7 aprile 2022. La decisione di esecuzione (UE) 2022/62 prevede l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁸⁾, nonché le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana applicabili nelle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (7) Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nelle regioni italiane Piemonte e Liguria, in aree attualmente incluse nella zona infetta istituita dall'Italia a seguito del primo focolaio nel gennaio 2022, conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (8) Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Di conseguenza, tali aree dell'Italia colpite da questi recenti focolai di peste suina africana dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni I e II in detto allegato.
- (9) Nel marzo 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nel medesimo allegato come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
- (10) A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici in Italia e in Polonia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
- (11) Inoltre, tenendo conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Bulgaria conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune zone delle regioni Lovech, Gabrovo, Montana, Ruse, Shumen, Sliven, Targovishte, Vidin e Burgas in Bulgaria, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, vista l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II, tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.
- (12) Inoltre, tenendo conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni III elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest'ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice dell'OIE, alcune zone delle regioni della Bassa Slesia e della Varmia-Masuria in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II nel medesimo allegato, vista l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi dodici mesi. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II, tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione, del 10 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 6 dell'11.1.2022, pag. 11).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione, del 14 gennaio 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 84).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).



- (13) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Bulgaria, Italia e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.
- (14) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1. Germania


Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,
 - Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,
 - Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,
 - Gemeinde Neu Zauche,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,
 - Gemeinde Spreewaldheide,
 - Gemeinde Straupitz,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,
 - Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167
 - Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,
 - Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167
 - Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),
 - Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,
 - Gemeine Garzau-Garzin,
 - Gemeinde Waldsiefersdorf,
 - Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Reichenow-Mögelin,
 - Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,
 - Gemeinde Oberbarnim,
 - Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,
 - Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Krüge,
 - Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,
 - Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,



- Gemeinde Althüttendorf,
- Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,
- Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,
- Gemeinde Britz,
- Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,
- Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,
- Gemeinde Breydin,
- Gemeinde Melchow,
- Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,
- Hohenfinow südlich der B167,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,
 - Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,
 - Gemeinde Zichow,
 - Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,
 - Gemeinde Tantow,
 - Gemeinde Mescherin
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,
- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Storkow (Mark),
 - Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,
 - Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,
 - Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,
 - Gemeinde Rauen,
 - Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,
 - Gemeinde Reichenwalde,
 - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,
 - Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,
 - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,




- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Peitz,
 - Gemeinde Turnow-Preilack,
 - Gemeinde Drachhausen,
 - Gemeinde Schmogrow-Fehrow,
 - Gemeinde Drehnow,
 - Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,
 - Gemeinde Dissen-Striesow,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Pulsberg, Jessen, Terpe, Bühlow, Groß Buckow, Klein Buckow, Roitz und der westliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,
 - Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,
- Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
 - Gemeinde Hohenbocka,
 - Gemeinde Grünewald,
 - Gemeinde Hermsdorf,
 - Gemeinde Kroppen,
 - Gemeinde Ortrand,
 - Gemeinde Großkmehlen,
 - Gemeinde Lindenua,
 - Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,
 - Gemeinde Neu-Seeland mit der Gemarkung Lieske,
 - Gemeinde Tettau,
 - Gemeinde Frauendorf,
 - Gemeinde Guteborn,
 - Gemeinde Ruhland,
- Landkreis Elbe-Elster:
 - Gemeinde Großthiemig,
 - Gemeinde Hirschfeld,
 - Gemeinde Gröden,
 - Gemeinde Schraden,
 - Gemeinde Merzdorf,
 - Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf östlich der Bahnlinie Dresden- Berlin,
- Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,
 - Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüten,




- Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,
- Gemeinde Gülitz-Reetz,
- Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,
- Gemeinde Triglitz,
- Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,
- Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,
- Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,
- Gemeinde Meyenburg,
- Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:


- Landkreis Bautzen
 - Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Burkau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Crostwitz,
 - Gemeinde Cunewalde,
 - Gemeinde Demitz-Thumitz,
 - Gemeinde Doberschau-Gaußig,
 - Gemeinde Elsterheide,
 - Gemeinde Göda,
 - Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Großpostwitz/O.L.,
 - Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,
 - Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nebelschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Neukirch/Lausitz,
 - Gemeinde Obergurig,
 - Gemeinde Oßling,
 - Gemeinde Panschwitz-Kuckau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Puschwitz,
 - Gemeinde Räckelwitz,
 - Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,
 - Gemeinde Rammenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Schmölln-Putzkau,
 - Gemeinde Schwepnitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Sohland a. d. Spree,
 - Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Bernsdorf,



- Gemeinde Stadt Bischofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Elstra, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Kamenz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Lauta,
- Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,
- Gemeinde Stadt Wilthen,
- Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Gemeinde Steinigtwolmsdorf,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Diera-Zehren,
 - Gemeinde Glaubitz,
 - Gemeinde Hirschstein,
 - Gemeinde Käbschütztal,
 - Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Nünchritz,
 - Gemeinde Priestewitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Röderau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Gröditz,
 - Gemeinde Stadt Großenhain, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Lommatzsch,
 - Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,
 - Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,
 - Gemeinde Stadt Riesa,
 - Gemeinde Stadt Strehla,
 - Gemeinde Stauchitz,
 - Gemeinde Wülknitz,
 - Gemeinde Zeithain,
- Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:
 - Gemeinde Bannewitz,
 - Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,
 - Gemeinde Kreischa,
 - Gemeinde Lohmen,
 - Gemeinde Mügglitztal,
 - Gemeinde Stadt Dohna,
 - Gemeinde Stadt Freital,
 - Gemeinde Stadt Heidenau,
 - Gemeinde Stadt Hohnstein,
 - Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,



- Gemeinde Stadt Pirna,
 - Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,
 - Gemeinde Stadt Stolpen,
 - Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,
 - Gemeinde Stadt Wilsdruff,
- Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
- Landkreis Vorpommern Greifswald
 - Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,
 - Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,
 - Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow
 - Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow
 - Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf
 - Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz
 - Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslütbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven
 - Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf
 - Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin
 - Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)
 - Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde
 - Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin
 - Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:
 - Schlemmin, Kritzow
 - Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:
 - Matzlow-Garwitz (teilweise)
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg
 - Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow
 - Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel
 - Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16
 - Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, NeuhoF, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow



- Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Unterbrütz, Brütz, Welzin, Neu Brütz, Weisin, Charlottenhof, Passow
- Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortschaften: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug
- Gemeinde Prislitz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Neese, Werle, Prislitz, Marienhof
- Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortschaften: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch
- Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortschaften: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz
- Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortschaften: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe
- Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortschaften: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder
- Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortschaften: Kolbow, Zierzow.

2. Estonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

- Hiiu maakond.

3. Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

- in the regional unit of Drama:
 - the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),
 - the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),
 - the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),
 - the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),
- in the regional unit of Xanthi:
 - the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),
 - the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinis and Oraio and (in Myki municipality),
 - the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),
- in the regional unit of Rodopi:
 - the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),
 - the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),
 - the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),
 - the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),
- in the regional unit of Evros:
 - the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),



- the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),
- the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),
- in the regional unit of Serres:
 - the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),
 - the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),
 - the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

- Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nicas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,
- Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

- Kalvarijos savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovių, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,
- Marijampolės savivaldybė,
- Palangos miesto savivaldybė,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

- Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,
- Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,
- 406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

- powiat rypiński,
- powiat brodnicki,
- powiat grudziądzki,
- powiat miejski Grudziądz,
- powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:


- gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
- gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,
- gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
- gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:


- powiat ostrołęcki,
- powiat miejski Ostrołęka,
- gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płońskim,
- powiat miejski Płock,
- powiat ciechanowski,
- gminy Baboszewo, Dzierżążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,
- powiat sierpecki,
- gmina Biezuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,
- część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,
- powiat przasnyski,
- powiat makowski,
- powiat pułtuski,



- część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,
 - gminy Dobrze, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,
 - gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,
 - powiat gostyniński,
- w województwie podkarpackim:
- powiat jasielski,
 - powiat strzyżowski,
 - część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,
 - gminy Pruchnik, Rokietnica, Rożwienica, w powiecie jarosławskim,
 - gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywca, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,
 - powiat miejski Przemyśl,
 - gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mlecza w powiecie przeworskim,
 - powiat łańcucki,
 - gminy Trzebowno, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,
 - gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,
 - gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- w województwie świętokrzyskim:
- gminy Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,
 - powiat kazimierski,
 - powiat skarżyski,
 - część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,
 - gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
 - gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
 - powiat ostrowiecki,
 - gminy Falków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,
 - gminy Bodzentyn, Bieliny, Łągów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,
 - gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,



- gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,
 - gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,
- w województwie łódzkim:
- gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chaśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,
 - gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,
 - gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,
 - powiat miejski Skierniewice,
 - gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,
 - powiat tomaszowski,
 - powiat brzeziński,
 - powiat łaski,
 - powiat miejski Łódź,
 - powiat łódzki wschodni,
 - powiat pabianicki,
 - powiat wieruszowski,
 - gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,
 - gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,
 - powiat wieluński,
 - powiat sieradzki,
 - powiat zduńskowolski,
 - gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,
 - powiat miejski Piotrków Trybunalski,
 - gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,
- w województwie śląskim:
- gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,
- w województwie pomorskim:
- gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,
 - gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,
 - gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,
 - powiat gdański,
 - Miasto Gdańsk,
 - powiat tczewski,
 - powiat kwidzyński,
- w województwie lubuskim:
- gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,
 - gmina Dobięgniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,




w województwie dolnośląskim:

- gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
- gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
- część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
- gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,
- część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,
- miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,
- gmina Krotoszyce w powiecie legnickim,
- gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,
- powiat lwówecki,
- gminy Jawor, Męcinka, Mściwojów, Paszowice w powiecie jaworskim,
- gminy Dobromierz, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,


w województwie wielkopolskim:

- gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,
- gminy Brodnica, Dolsk, Śrem w powiecie śremskim,
- gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,
- gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
- gminy Czempień, Kościan i miasto Kościan w powiecie kościańskim,
- gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Pobiedziska, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,
- gmina Kiszkowo i część gminy Klecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,
- powiat czarnkowski-trzcianecki,
- gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz



część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

- gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,
 - gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,
 - powiat pleszewski,
 - gmina Zagórów w powiecie słupeckim,
 - gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,
 - gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,
 - powiat ostrowski,
 - powiat miejski Kalisz,
 - gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków-Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin – Janków w powiecie kaliskim,
 - gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
 - gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
 - powiat kępiński,
 - powiat ostrzeszowski,
- w województwie opolskim:
- gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,
 - gminy Wolczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,
 - gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,
 - gmina Grodków w powiecie brzeskim,
 - gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,
 - powiat miejski Opole,
- w województwie zachodniopomorskim:
- gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,
 - gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,



- gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,
 - gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pelczyce w powiecie choszczeńskim,
 - część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,
 - gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,
- w województwie małopolskim:
- powiat brzeski,
 - powiat gorlicki,
 - powiat proszowicki,
 - powiat nowosądecki,
 - powiat miejski Nowy Sącz,
 - część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:


- in the district of Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,
- in the district of Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,
- in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,
- in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Turovce, Stredné Turovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,
- the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,
- the whole district of Banská Bystrica, except municipalities included in part II,
- in the district of Liptovský Mikuláš – municipalities of Pribylina, Jamník, Svätý Štefan, Kónská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlchy, Liptovské Kľačany, Partizánska Lupča, Kráľovská Lúbeľa, Zemianska Lúbeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,
- in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,
- the whole district of Banská Štiavnica,
- the whole district of Žiar nad Hronom.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano;



- nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

- nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona;

regione Emilia-Romagna:

- nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba;

regione Lombardia:


- nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima.

PARTE II

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

- the whole region of Haskovo,
- the whole region of Yambol,
- the whole region of Stara Zagora,
- the whole region of Pernik,
- the whole region of Kyustendil,
- the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,
- the whole region of Smolyan,
- the whole region of Dobrich,
- the whole region of Sofia city,
- the whole region of Sofia Province,
- the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,
- the whole region of Razgrad,
- the whole region of Kardzhali,
- the whole region of Burgas,
- the whole region of Varna excluding the areas in Part III,
- the whole region of Silistra,
- the whole region of Ruse,
- the whole region of Veliko Tarnovo,
- the whole region of Pleven,
- the whole region of Targovishte,
- the whole region of Shumen,
- the whole region of Sliven,
- the whole region of Vidin,
- the whole region of Gabrovo,
- the whole region of Lovech,



- the whole region of Montana,
- the whole region of Vratza.

2. Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:


- Landkreis Oder-Spree:
 - Gemeinde Grunow-Dammendorf,
 - Gemeinde Mixdorf
 - Gemeinde Schlaubetal,
 - Gemeinde Neuzelle,
 - Gemeinde Neißemünde,
 - Gemeinde Lawitz,
 - Gemeinde Eisenhüttenstadt,
 - Gemeinde Vogelsang,
 - Gemeinde Ziltendorf,
 - Gemeinde Wiesenau,
 - Gemeinde Friedland,
 - Gemeinde Siehdichum,
 - Gemeinde Müllrose,
 - Gemeinde Briesen,
 - Gemeinde Jacobsdorf
 - Gemeinde Groß Lindow,
 - Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,
 - Gemeinde Ragow-Merz,
 - Gemeinde Beeskow,
 - Gemeinde Rietz-Neuendorf,
 - Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,
 - Gemeinde Langewahl,
 - Gemeinde Berkenbrück,
 - Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,
 - Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,
 - Gemeinde Diensdorf-Radlow,
 - Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,
 - Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,
- Landkreis Dahme-Spreewald:
 - Gemeinde Jamlitz,
 - Gemeinde Lieberose,
 - Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,



- Landkreis Spree-Neiße:
 - Gemeinde Schenkendöbern,
 - Gemeinde Guben,
 - Gemeinde Jänschwalde,
 - Gemeinde Tauer,
 - Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,
 - Gemeinde Heinersbrück,
 - Gemeinde Forst,
 - Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,
 - Gemeinde Neiße-Malxetal,
 - Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,
 - Gemeinde Tschernitz,
 - Gemeinde Döbern,
 - Gemeinde Felixsee,
 - Gemeinde Wiesengrund,
 - Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Liskau und der östliche Teil der Gemarkung Spremberg, beginnend an der südwestlichen Ecke der Gemarkungsgrenze zu Graustein in nordwestlicher Richtung entlang eines Waldweges zur B 156, dieser weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bahnlinie, dieser folgend bis zur L 48, dann weiter in südwestlicher Richtung bis zum Straßenabzweig Am früheren Stadtbahngleis, dieser Straße folgend bis zur L 47, weiter der L 47 folgend in nordöstlicher Richtung bis zum Abzweig Hasenheide, entlang der Straße Hasenheide bis zum Abzweig Weskower Allee, der Weskower Allee Richtung Norden folgend bis zum Abzweig Liebigstraße, dieser folgend Richtung Norden bis zur Gemarkungsgrenze Spremberg/ Sellessen,
 - Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,
- Landkreis Märkisch-Oderland:
 - Gemeinde Bleyen-Genschmar,
 - Gemeinde Neuhardenberg,
 - Gemeinde Golzow,
 - Gemeinde Küstriner Vorland,
 - Gemeinde Alt Tucheband,
 - Gemeinde Reitwein,
 - Gemeinde Podelzig,
 - Gemeinde Gusow-Platkow,
 - Gemeinde Seelow,
 - Gemeinde Vierlinden,
 - Gemeinde Lindendorf,
 - Gemeinde Fichtenhöhe,
 - Gemeinde Lietzen,
 - Gemeinde Falkenhagen (Mark),
 - Gemeinde Zeschdorf,
 - Gemeinde Treplin,
 - Gemeinde Lebus,




- Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,
- Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,
- Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Altrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,
- Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altgietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,
- Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,
- Gemeinde Oderaue,
- Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beaugard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,
- Gemeinde Neulewin,
- Gemeinde Neutrebbin,
- Gemeinde Letschin,
- Gemeinde Zechin,
- Landkreis Barnim:
 - Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,
 - Gemeinde Parsteinsee,
 - Gemeinde Oderberg,
 - Gemeinde Liepe,
 - Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),
 - Gemeinde Niederfinow,
 - Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,
 - Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuhütte, Sandkrug östlich der L200,
 - Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,
- Landkreis Uckermark:
 - Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,
 - Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,
 - Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,
 - Gemeinde Berkholz-Meyenburg,
 - Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,
 - Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,
 - Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,
 - Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,
 - Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,



- Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),
- Landkreis Prignitz:
 - Gemeinde Berge,
 - Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,
 - Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitendorf und Telschow,
 - Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krependorf,

Bundesland Sachsen:

- Landkreis Bautzen:
 - Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,
 - Gemeinde Burkau westlich des Straßenverlaufs von B98 und S94,
 - Gemeinde Frankenthal,
 - Gemeinde Großdubrau,
 - Gemeinde Großharthau nördlich der B6,
 - Gemeinde Großnaundorf,
 - Gemeinde Haselbachtal,
 - Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,
 - Gemeinde Königswartha östlich der B96,
 - Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,
 - Gemeinde Laußnitz,
 - Gemeinde Lichtenberg,
 - Gemeinde Lohsa östlich der B96,
 - Gemeinde Malschwitz,
 - Gemeinde Nebelschütz westlich der S94 und südlich der S100,
 - Gemeinde Neukirch,
 - Gemeinde Neschwitz östlich der B96,
 - Gemeinde Ohorn,
 - Gemeinde Ottendorf-Okrilla,
 - Gemeinde Panschwitz-Kuckau westlich der S94,
 - Gemeinde Radibor östlich der B96,
 - Gemeinde Rammenau westlich der B98,
 - Gemeinde Schwepnitz westlich der S93,
 - Gemeinde Spreetal östlich der B97,
 - Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 und westlich der B98,
 - Gemeinde Stadt Elstra westlich der S94 und südlich der S100,
 - Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,
 - Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,
 - Gemeinde Stadt Kamenz westlich der S100 bis zum Abzweig S93, dann westlich der S93,
 - Gemeinde Stadt Königsbrück,
 - Gemeinde Stadt Pulsnitz,



- Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,
- Gemeinde Stadt Weißenberg,
- Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,
- Gemeinde Steina,
- Gemeinde Wachau,
- Stadt Dresden:
 - Stadtgebiet nördlich der B6,
- Landkreis Görlitz,
- Landkreis Meißen:
 - Gemeinde Ebersbach,
 - Gemeinde Klipphausen östlich der B6,
 - Gemeinde Lampertswalde,
 - Gemeinde Moritzburg,
 - Gemeinde Niederau östlich der B101
 - Gemeinde Priestewitz östlich der B101,
 - Gemeinde Röderaue östlich der B101,
 - Gemeinde Schönfeld,
 - Gemeinde Stadt Coswig,
 - Gemeinde Stadt Großenhain östlich der B101,
 - Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs von B6 und B101,
 - Gemeinde Stadt Radebeul,
 - Gemeinde Stadt Radeburg,
 - Gemeinde Thienendorf,
 - Gemeinde Weinböhla.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

- Landkreis Ludwigslust-Parchim:
 - Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen:
 - Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),
 - Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:
 - Dambeck (bei Ludwigslust),
 - Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,
 - Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen:
 - Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlütbe, Wahlstorf
 - Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,
 - Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen:
 - Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,
 - Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,
 - Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,
 - Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,
 - Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,
 - Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,



- Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,
- Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Polnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Polnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,
- Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,
- Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3. Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4. Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

- Aizkraukles novads,
- Alūksnes novads,
- Augšdaugavas novads,
- Ādažu novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Cēsu novads,
- Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaļķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Vīrgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,
- Dobeles novads,
- Gulbenes novads,
- Jelgavas novads,
- Jēkabpils novads,
- Krāslavas novads,
- Kuldīgas novads,
- Ķekavas novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Ludzas novads,
- Madonas novads,
- Mārupes novads,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Preiļu novads,
- Rēzeknes novads,
- Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes, Vangažu pilsēta,
- Salaspils novads,
- Saldus novads,
- Saulkrastu novads,




- Siguldas novads,
- Smiltenes novads,
- Talsu novads,
- Tukuma novads,
- Valkas novads,
- Valmieras novads,
- Varakļānu novads,
- Ventspils novads,
- Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,
- Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,
- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,
- Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5. Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Akmenės rajono savivaldybė,
- Birštono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė,
- Kazlų rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė,
- Kėdainių rajono savivaldybė,
- Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Kretingos rajono savivaldybė,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Mažeikių rajono savivaldybė,
- Molėtų rajono savivaldybė,
- Pagėgių savivaldybė,
- Pakruojo rajono savivaldybė,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Panevėžio miesto savivaldybė,



- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė,
- Rietavo savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Skuodo rajono savivaldybės,
- Šakių rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Tauragės rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

6. Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

- Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7. Polonia


Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- powiat elbląski,
- powiat miejski Elbląg,
- powiat gołdapski,
- powiat piski,
- powiat bartoszycki,
- powiat olecki,
- powiat giżycki,
- powiat braniewski,
- powiat kętrzyński,
- powiat lidzbarski,
- gminy Jedwabno, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno, część gminy Dźwierzuty położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 53w powiecie szczycieńskim,
- powiat mrągowski,
- powiat węgorzewski,
- gminy Dobre Miasto, Dywity, Świętki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Barczewo położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 53, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16 a następnie na północ od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
- powiat miejski Olsztyn,
- powiat nidzicki,
- gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,
- część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
- gmina Iłowo – Osada w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

- powiat bielski,
- powiat grajewski,
- powiat moniecki,
- powiat sejneński,
- gminy Łomża, Piątница, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- powiat siemiatycki,
- powiat hajnowski,



- gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,
 - gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,
 - gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,
 - powiat białostocki,
 - powiat suwalski,
 - powiat miejski Suwałki,
 - powiat augustowski,
 - powiat sokólski,
 - powiat miejski Białystok,
- w województwie mazowieckim:
- gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,
 - powiat miejski Siedlce,
 - gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,
 - powiat łosicki,
 - powiat sochaczewski,
 - powiat zwolenński,
 - powiat kozienicki,
 - powiat lipski,
 - powiat radomski
 - powiat miejski Radom,
 - powiat szydłowiecki,
 - gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,
 - gmina Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim,
 - gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,
 - powiat nowodworski,
 - gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,
 - gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,
 - powiat garwoliński,
 - gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,
 - część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,
 - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,
 - gminy Ceglów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,



- powiat otwocki,
 - powiat warszawski zachodni,
 - powiat legionowski,
 - powiat piaseczyński,
 - powiat pruszkowski,
 - powiat grójecki,
 - powiat grodziski,
 - powiat żyrardowski,
 - powiat białobrzegi,
 - powiat przysuski,
 - powiat miejski Warszawa,
- w województwie lubelskim:
- powiat bialski,
 - powiat miejski Biała Podlaska,
 - gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,
 - powiat puławski,
 - powiat rycki,
 - powiat lukowski,
 - powiat lubelski,
 - powiat miejski Lublin,
 - powiat lubartowski,
 - powiat łęczyński,
 - powiat świdnicki,
 - gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,
 - gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
 - powiat krasnostawski,
 - powiat chełmski,
 - powiat miejski Chełm,
 - powiat tomaszowski,
 - część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat opolski,
 - powiat parczewski,
 - powiat włodawski,
 - powiat radzyński,
 - powiat miejski Zamość,
 - gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,
- w województwie podkarpackim:
- część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,
 - gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,



- gmina Pilzno w powiecie dębickim,
- gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,
- gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,
- gminy Cmolasy, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,
- powiat leżajski,
- powiat niżański,
- powiat tarnobrzeski,
- gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,
- część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie pomorskim:


- gminy Dzierżgoń i Stary Dzierżgoń w powiecie sztumskim,
- gmina Stare Pole w powiecie malborskim,
- gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:


- gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,
- część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,
- gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,
- gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,
- powiat miejski Gorzów Wielkopolski,
- gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,
- powiat żarski,
- powiat ślubicki,
- gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnicza, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,
- powiat krośnieński,
- powiat zielonogórski
- powiat miejski Zielona Góra,
- powiat nowosolski,
- część powiatu sulcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,



- część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu wschowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
- w województwie dolnośląskim:
- powiat zgorzelecki,
 - gminy Gaworzycy, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,
 - część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat lubiński,
 - gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,
 - gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,
 - powiat miejski Legnica,
 - część powiatu legnickiego niewymieniona w części I i III załącznika I,
 - gmina Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia w powiecie trzebnickim,
 - gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,
 - powiat miejski Wrocław,
 - gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,
 - gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,
 - gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,
 - gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszczyca w powiecie milickim,
 - część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu głogowskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - gmina Niechlów w powiecie górowskim,
 - gmina Zagrodno w powiecie złotoryjskim,
- w województwie wielkopolskim:
- powiat wolsztyński,
 - gmina Wielichowo, Rakoniewice część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,
 - gminy Lipno, Osieczna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,
 - powiat miejski Leszno,
 - gminy Krzywiń i Śmigiel w powiecie kościańskim,
 - część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,
 - powiat obornicki,
 - część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,




- powiat miejski Poznań,
- gminy Czerwonak, Swarzędz, Suchy Las, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Rokietnica położona na północ i na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz w powiecie poznańskim,
- część gminy Ostroróg położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 182, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, część gminy Pniewy położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo część gminy Duszniki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica – Ostroróg oraz część położona na wschód od wschodniej granicy miasta Szamotuły i na północ od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na wschód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słapanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na wschód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,
- gmina Malanów, część gminy Tuliszków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,
- część gminy Rychwał położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,
- gmina Mycielin, część gminy Stawiszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków - Kolonia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,
- gminy Gostyń i Pępowo w powiecie gostyńskim,
- gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowania z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

w województwie łódzkim:

- gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,
- gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowiec w powiecie rawskim,
- gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

- gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,



— gminy Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Trzcianko – Zdrój, Widuchowa w powiecie gryfińskim,

w województwie opolskim:

— gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

— gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

— gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

— the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

— the whole district of Poprad

— the whole district of Spišská Nová Ves,

— the whole district of Levoča,

— the whole district of Kežmarok

— in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

— the whole district of Košice-okolie,

— the whole district of Rožnava,

— the whole city of Košice,

— the whole district of Sobrance,

— the whole district of Vranov nad Topľou,

— the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

— the whole district of Snina,

— the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

— the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

— the whole district of Svidník,

— the whole district of Medzilaborce,

— the whole district of Stropkov

— the whole district of Bardejov,

— the whole district of Stará Ľubovňa,

— the whole district of Revúca,

— the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,

— in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

— the whole district of Lučenec,


— the whole district of Poltár

— the whole district of Zvolen,

— the whole district of Detva,

— in the district of Krupina the whole municipalities of Senohrad, Horné Mladonice, Dolné Mladonice, Čekovce, Lackov, Zemiansky Vrbovok, Kozí Vrbovok, Čabradský Vrbovok, Cerovo, Trpín, Litava,

— In the district of Banská Bystrica, the whole municipalities of Kremnička, Malachov, Badín, Vlkanová, Hronsek, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Mólča Oravce, Čáčín, Čerín, Bečov, Sebedín, Dúbravica, Hrochoť, Poniky, Strelníky, Povrazník, Lubietová, Brusno, Banská Bystrica, Pohronský Bukovec, Medzibrod, Lučatín, Hiadel, Moštenica, Podkonice, Slovenská Lupča, Priechod,



- the whole district of Brezno,
- in the district of Liptovský Mikuláš, the municipalities of Važec, Malužiná, Kráľova Lehota, Liptovská Porúbka, Nižná Boca, Vyšná Boca a Východná – a part of municipality south of the highway D1.

9. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

- nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grogardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;

regione Liguria:

- nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;
- nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

PARTE III

1. Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

- in Blagoevgrad region:
 - the whole municipality of Sandanski
 - the whole municipality of Strumyani
 - the whole municipality of Petrich,
- the Pazardzhik region:
 - the whole municipality of Pazardzhik,
 - the whole municipality of Panagyurishte,
 - the whole municipality of Lesichevo,
 - the whole municipality of Septemvri,
 - the whole municipality of Strelcha,
- in Plovdiv region
 - the whole municipality of Hisar,
 - the whole municipality of Suedinenie,
 - the whole municipality of Maritsa
 - the whole municipality of Rodopi,
 - the whole municipality of Plovdiv,



- in Varna region:
 - the whole municipality of Byala,
 - the whole municipality of Dolni Chiflik.

2. Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.

3. Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

- część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- powiat nowomiejski,
- gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,
- część gminy Barczewo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Purda położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 53, część gminy Biskupiec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 16, a następnie na południe od drogi nr 16 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 57 do zachodniej granicy gminy w powiecie olsztyńskim,
- część gminy Dźwierzuty położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57, część gminy Pasym położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 53 w powiecie szczycieńskim,

w województwie lubelskim:


- gminy Radeczna, Sułów, Szczepleszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,
- gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Terespol i Turobin w powiecie biłgorajskim,
- gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,
- gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie krańickim,

w województwie podkarpackim:

- powiat mielecki,
- gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,
- część gminy Ostrów położona na północ od drogi linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka - Blizna w powiecie ropczycko - sędziszowskim,
- gminy Czarna, Żyraków i część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,
- gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

- gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,
- gmina Sulęcín w powiecie sulęcińskim,
- gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,
- gmina Sława w powiecie wschowskim,
- gminy Lubrza, Łągów, Skąpe, Świebodzin w powiecie świebodzińskim,



w województwie wielkopolskim:

- gminy Krzemieniewo, Rydzyna w powiecie leszczyńskim,
- gminy Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,
- powiat rawicki,
- gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,
- gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkiem,
- część gminy Pniewy położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 187 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 187 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Lubosinek – Lubosina – Buszewo w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

- część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,
- gminy Prusice i Żmigród w powiecie trzebnickim,
- gmina Kotla w powiecie głogowskim,
- gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,
- gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,
- gmina Chojnów i miasto Chojnów w powiecie legnickim,
- część gminy Wołów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 339 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Pełczyn, a następnie na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 339 i łączącą miejscowości Pełczyn – Smogorzówek, część gminy Wińsko położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wińsko, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 w miejscowości Wińsko i łączącą miejscowości Wińsko - Smogorzów Wielki – Smogorzówek w powiecie wołowskim,
- część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sulów - Gruszcza w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

- gminy Gnojno, Pacanów, Stopnica, Tuczępy, część gminy Busko Zdrój położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec- Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,
- gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,
- gminy Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764 w powiecie kieleckim,
- powiat miejski Kielce,
- gminy Kluczewsko, Krasocin, Włoszczowa w powiecie włoszczowskim,
- gmina Kije w powiecie pińczowskim,
- gminy Małogoszcz, Oksa, Sobków w powiecie jędrzejowskim,
- gmina Słupia Konecka w powiecie koneckim,

w województwie małopolskim:


- gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim,
- gminy Lisia Góra, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tarnów, Tuchów w powiecie tarnowskim,
- powiat miejski Tarnów.



4. Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

- Zona oraşului Bucureşti,
- Judeţul Constanţa,
- Judeţul Satu Mare,
- Judeţul Tulcea,
- Judeţul Bacău,
- Judeţul Bihor,
- Judeţul Bistriţa Năsăud,
- Judeţul Brăila,
- Judeţul Buzău,
- Judeţul Călăraşi,
- Judeţul Dâmboviţa,
- Judeţul Galaţi,
- Judeţul Giurgiu,
- Judeţul Ialomiţa,
- Judeţul Ilfov,
- Judeţul Prahova,
- Judeţul Sălaj,
- Judeţul Suceava
- Judeţul Vaslui,
- Judeţul Vrancea,
- Judeţul Teleorman,
- Judeţul Mehedinţi,
- Judeţul Gorj,
- Judeţul Argeş,
- Judeţul Olt,
- Judeţul Dolj,
- Judeţul Arad,
- Judeţul Timiş,
- Judeţul Covasna,
- Judeţul Braşov,
- Judeţul Botoşani,
- Judeţul Vâlcea,
- Judeţul Iaşi,
- Judeţul Hunedoara,
- Judeţul Alba,
- Judeţul Sibiu,
- Judeţul Caraş-Severin,
- Judeţul Neamţ,
- Judeţul Harghita,
- Judeţul Mureş,



- Județul Cluj,
- Județul Maramureș.

5. Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

- In the district of Lučenec: Lučenec a jeho časti, Panické Dravce, Mikušovce, Pinciná, Holiša, Vidiná, Boľkovce, Trebeľovce, Halič, Stará Halič, Tomášovce, Trenč, Veľká nad Ipľom, Buzitka (without settlement Dóra), Prša, Nitra nad Ipľom, Mašková, Lehôtka, Kalonda, Jelšovec, Ľuboreč, Fiľakovské Kováče, Lipovany, Mučín, Rapovce, Lupoč, Gregorova Vieska, Praha,
- In the district of Poltár: Kalinovo, Veľká Ves,
- The whole district of Trebišov',
- The whole district of Vranov and Topľou,
- In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou,
- In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša,
- In the district of Nové Zámky: Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Lubá, Šarkan, Gbelce, Nová Vieska, Bruty, Svodín,
- In the district of Levice: Veľké Ludince, Farná, Kuraľany, Keť, Pohronský Ruskov, Čata,
- In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Dňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,
- In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,
- In the district Of Sabinov: Daletice,
- In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Vítáz, Župčany.”.

22CE0978



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/441 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2022****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk (Inghilterra) ed è stato confermato il 1° marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Anche gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un secondo stabilimento nella contea, già colpita, di New Castle, nello stato del Delaware (Stati Uniti), nella contea di Queen Anne, nello stato del Maryland (Stati Uniti), e nella contea di Jasper, nello stato del Missouri (Stati Uniti), e sono stati confermati l'8 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



- (7) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato nella contea di Lawrence, nello stato del Missouri (Stati Uniti), ed è stato confermato il 9 marzo 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (8) Le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.
- (9) Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.
- (10) Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermati negli stabilimenti avicoli l'8 novembre 2021 in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire (Inghilterra) e il 21 novembre 2021 in prossimità di North Fambridge, Maldon, Essex (Inghilterra). Il Regno Unito ha altresì presentato le misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, il Regno Unito ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione di tale malattia. Il Regno Unito ha anche completato le operazioni di pulizia e disinfezione necessarie a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.
- (11) La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e ha concluso che i focolai di HPAI negli stabilimenti avicoli in prossimità di Alcester, Bidford, Warwickshire (Inghilterra) e di North Fambridge, Maldon, Essex (Inghilterra) risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Regno Unito dalle quali è stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (13) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:


a) la parte I è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.19 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.19	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	8.11.2021	4.3.2022*;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.28 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.28	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	21.11.2021	8.3.2022



		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	21.11.2021	8.3.2022*;

iii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.103 è inserita la riga seguente relativa alla zona GB-2.104:


«GB Regno Unito	GB-2.104	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	1.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	1.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	1.3.2022	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	1.3.2022	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	1.3.2022	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	1.3.2022	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	1.3.2022	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	1.3.2022	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	1.3.2022	
		Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	1.3.2022*;	

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.16 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.17 a US-2.20:

«US Stati Uniti	US-2.17	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	8.3.2022	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	8.3.2022	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	8.3.2022	



	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, PI		8.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, PI		8.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, PI		8.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, PI		8.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, PI		8.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, PI		8.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, PI		8.3.2022
US-2.18	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, PI		8.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, PI		8.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, PI		8.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, PI		8.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, PI		8.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, PI		8.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, PI		8.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, PI		8.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, PI		8.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, PI		8.3.2022
US-2.19	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, PI		8.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, PI		8.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, PI		8.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, PI		8.3.2022



	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	8.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	8.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	8.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	8.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	8.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	8.3.2022
US-2.20	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1	9.3.2022
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1	9.3.2022
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1	9.3.2022
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1	9.3.2022
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1	9.3.2022
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1	9.3.2022
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1	9.3.2022
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1	9.3.2022
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1	9.3.2022
	Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HE-LT20	N, P1	9.3.2022;



b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.103 è inserita la descrizione seguente della zona GB-2.104:

«Regno Unito	GB-2.104	In prossimità di Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, Inghilterra: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.37 e E0.99.»;
--------------	----------	---

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.16 sono inserite le descrizioni seguenti delle zone da US-2.17 a US-2.20:

«Stati Uniti	US-2.17	Stato del Delaware: New Castle 02 contea di New Castle: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.7430486°W e 39.5199819°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,1 km a nord-ovest dall'intersezione tra W Creek Ln e Dickerson Ln; b) a nord-est: 0,3 km a nord-est dall'intersezione tra Cuter Way e Nantucket Dr; c) a est: 0,23 km a nord-est dall'intersezione tra Denny Lynn Dr e Kelsey Lynn Ct; d) a sud-est: 0,8 km a sud-est dall'intersezione tra Blackbird Station Rn e Lloyd Guessford Rd; e) a sud: 2,2 km a sud-est dall'intersezione tra Massey Rd e Bradford Johnson Rd; f) a sud-ovest: 1,9 km a ovest-sud-ovest dall'intersezione tra Megan Rd e Scott Rd; g) a ovest: 2,7 km a nord-ovest dall'intersezione tra Bohemia Church Rd e Augustine Herman Hwy; h) a nord-ovest: 0,7 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Court House Point Rd e Augustine Herman Hwy.
	US-2.18	Stato del Maryland: contea di Queen Anne: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 75.8786226°W e 39.2489713°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,6 km a nord-nord-ovest dall'intersezione tra Herbies Way e Chester River Heights Rd; b) a nord-est: 0,8 km a nord-ovest dall'intersezione tra Stulltown Rd e Peters Corner Rd; c) a est: 1,4 km a sud-est dall'intersezione tra Busic Church Rd e Duhamel Corner Rd;



		<p>d) a sud-est: 0,36 km a sud-ovest dall'intersezione tra Trunk Line Rd e Bee Tree Rd; e) a sud: 0,63 km a sud-est dall'intersezione tra Murphy Rd e Price Station Rd 405; f) a sud-ovest: 0,1 km a sud-est dall'intersezione tra Flat Iron Square Rd e Lieby Rd; g) a ovest: 2,2 km a est-sud-est dall'intersezione tra Rolphs Wharf Rd e Church Hill Rd; h) a nord-ovest: 0,5 km a nord-ovest dall'intersezione tra Deep Landing Rd e Bright Meadow Ln.</p>
<p>US-2.19</p>		<p>Stato del Missouri: contea di Jasper: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 94.5953717°W e 37.4321134°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 0,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra SW 50th Rd e SW 160th Ln; b) a nord-est: 0,7 km a ovest dall'intersezione tra W Highway 126 e SW 115th Ln; c) a est: 0,5 km a sud-est dall'intersezione tra State Highway 43 e Thistle Rd; d) a sud-est: 0,5 km a sud-ovest dall'intersezione tra Park Ln e 25B; f) a sud-ovest: 0,3 km a sud-sud-est dall'intersezione tra NE Scammon Rd e NE 85th St; g) a ovest: 0,6 km a nord-ovest dall'intersezione tra E 400 Highway e Highway 69; h) a nord-ovest: 0,7 km a sud-ovest dall'intersezione tra Highway 126 e N Free King's Highway.</p>
<p>US-2.20</p>		<p>Stato del Missouri: contea di Lawrence: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS: 93.7354261°W e 37.1689086°N) e si estende in senso orario: a) a nord: 1,2 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Farm Rd 2077 e Farm Rd 1170; b) a nord-est: 1,1 km a ovest dall'intersezione tra County Rd 2090 e County Rd 1230; c) a est: 1,0 km a sud-ovest dall'intersezione tra Farm Rd 2130 e Farm Rd 1245; d) a sud-est: 0,4 km a nord-est dall'intersezione tra Farm Rd 1220 e Farm Rd 2180; f) a sud-ovest: 0,5 km a est-nord-est dall'intersezione tra County Rd 1131 e Farm Rd 2181; g) a ovest: 0,7 km a sud-sud-ovest dall'intersezione tra I-44 e Highway H; h) a nord-ovest: 1,5 km a nord-nord-est dall'intersezione tra Farm Rd 2100 e Farm Rd 1132 LC.*;</p>



2) l'allegato XIV è così modificato:

a) la parte 1 è così modificata:

i) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.19 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.19	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	8.11.2021	4.3.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	8.11.2021	4.3.2022*;

ii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.28 è sostituita dalla seguente:

«GB Regno Unito	GB-2.28	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	21.11.2021	8.3.2022
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	21.11.2021	8.3.2022*;

iii) alla voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.103 è inserita la riga seguente relativa alla zona GB-2.104:

«GB Regno Unito	GB-2.104	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	1.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	1.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	1.3.2022*;	

iv) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.16 sono inserite le righe seguenti relative alle zone da US-2.17 a US-2.20:


«US Stati Uniti	US-2.17	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	8.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	8.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	8.3.2022	
	US-2.18	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	8.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	8.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	8.3.2022	
	US-2.19	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	8.3.2022	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	8.3.2022	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	8.3.2022	



US-2.20	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1	9.3.2022	
	Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1	9.3.2022	
	Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	P1	9.3.2022»;	

b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe da US-2 a US-2.16 sono sostituite dalla seguente:

«Stati Uniti	US-2	Le zone degli Stati Uniti descritte nell'allegato V, parte 2, voce US-2.».
--------------	------	--



DECISIONE (UE) 2022/442 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2022

che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 77, paragrafo 2, 79, paragrafo 2, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,


vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/1148 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027 è stato adottato il 7 luglio 2021.
- (2) Lo scopo del regolamento (UE) 2021/1148 è fornire un quadro per esprimere solidarietà fornendo assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che applicano le disposizioni dell'acquis Schengen sulle frontiere esterne. Esso costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui partecipano i paesi associati.
- (3) Il regolamento (UE) 2021/1148 si basa sull'acquis di Schengen e la Danimarca, a norma dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha deciso di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽²⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) Il 1° settembre 2021, il 17 dicembre 2021, l'11 agosto 2021 e il 18 agosto 2021 l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein hanno rispettivamente notificato, la decisione di accettare il contenuto dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 e di attuarlo nei rispettivi ordinamenti giuridici interni.
- (6) Alla luce dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1148, è pertanto opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di accordi internazionali con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all'attuazione del regolamento (UE) 2021/1148 in ciascuno di tali paesi,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

⁽²⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati per accordi con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari relative all'attuazione in tali paesi del regolamento (UE) 2021/1148.

2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con i consiglieri GAI, organo preparatorio designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. DENORMANDIE

22CE0980



DECISIONE (UE) 2022/443 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato IV che contiene disposizioni in materia di energia.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio


Il presidente

G. DARMANIN

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GUL 153 del 18.6.2010, pag. 13).



PROGETTO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. ...**del ...****che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia («EPBD») ⁽¹⁾.
- (2) Date le specificità del parco immobiliare relativamente recente e uniforme dell'Islanda, si conviene un'esenzione temporanea e condizionale dall'applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tale esenzione si dovrebbe applicare alla direttiva 2010/31/UE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Tale esenzione dovrebbe essere rigorosamente limitata nel tempo e dovrebbe applicarsi solamente fino al raggiungimento di un accordo sull'integrazione della direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 nell'accordo SEE.
- (3) Tenuto conto delle dimensioni molto ridotte del parco immobiliare del Liechtenstein e della tipologia climatica ed edilizia del paese, si suggerisce di esentare il Liechtenstein dall'obbligo ai sensi dell'articolo 5 dell'EPBD di effettuare i propri calcoli per stabilire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.
- (4) A norma delle condizioni di adattamento c), la Norvegia e il Liechtenstein possono stabilire norme sui requisiti minimi di prestazione energetica utilizzando un limite di sistema diverso dal consumo di energia primaria, che è quello richiesto dall'EPBD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'adattamento c).
- (5) L'adattamento d) garantisce che il sistema norvegese di certificazione della prestazione energetica gestito dall'utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati da esperti indipendenti, come richiesto dall'articolo 17 dell'EPBD.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 17 (Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002) dell'allegato IV dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«**32010 L 0031**: Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia («EPBD») (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) la direttiva non si applica all'Islanda.
- b) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
«Al fine di stabilire i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, il Liechtenstein può utilizzare i calcoli di un'altra parte contraente con parametri comparativi.»

⁽¹⁾ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.



- c) Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e dell'allegato I dell'EPBD, il Liechtenstein e la Norvegia possono basare i propri requisiti in materia di consumo energetico sull'energia netta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e salvaguardie:
- i) requisiti minimi di prestazione energetica sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5 dell'EPBD, in linea con i principi di base del quadro metodologico, che è stato stabilito per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica ⁽²⁾.
 - ii) Viene pubblicato un indicatore numerico del consumo di energia primaria corrispondente ai requisiti di prestazione energetica stabiliti nel codice edilizio.
 - iii) La Commissione si riserva il diritto di rivedere tale adattamento specifico nel contesto dei futuri negoziati dell'EPDB come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844.
- d) All'articolo 17 è aggiunto quanto segue:
- «Gli Stati EFTA possono istituire un sistema semplificato di certificazione della prestazione energetica degli edifici residenziali gestito dall'utente che possa essere utilizzato in alternativa al ricorso ad esperti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) esistono conoscenze approfondite e sono disponibili dati di buona qualità sull'intero parco immobiliare residenziale, comprese tutte le tipologie di edifici e le fasce di età, nonché le caratteristiche dell'involucro edilizio e dei sistemi tecnici per l'edilizia in uso per tipologia, che consentono di calcolare la prestazione energetica dei singoli edifici e delle unità immobiliari con un elevato grado di certezza sulla base dei dati forniti dagli utenti,
 - ii) sono disponibili informazioni dettagliate sui livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell'efficacia sotto il profilo dei costi per ciascuna tipologia di edificio,
 - iii) sono in atto misure per aiutare gli utenti a gestire il sistema ai fini del rilascio delle certificazioni edilizie. Tali misure possono comprendere una linea di assistenza telefonica o servizi di consulenza che consentano il contatto tra gli utenti, da un lato, e esperti indipendenti ed esperti di sistema, dall'altro,
 - iv) per garantire un rischio trascurabile di manipolazione dei risultati, il sistema di certificazione gestito dall'utente comprende uno o più meccanismi di controllo e verifica della qualità per verificare i dati degli utenti e la trasparenza dei loro dati,
 - v) esistono sistemi di controllo indipendenti per garantire che la certificazione di prestazione energetica gestita dall'utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati dagli esperti, in termini di qualità e affidabilità,
 - vi) il sistema gestito dall'utente formula raccomandazioni che possono fornire consulenza agli utenti riguardo ai livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell'efficacia sotto il profilo dei costi specifici per i loro edifici e le loro unità immobiliari.».

Articolo 2

Il testo della direttiva 2010/31/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ⁽³⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del Comitato misto SEE

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).

⁽³⁾ [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE (UE) 2022/444 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2021****relativa al regime di aiuti di Stato SA.49414 (2020/C) (ex 2019/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore dei gestori di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale***[notificata con il numero C(2021) 4494]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:


1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 23 ottobre 2017, le autorità francesi hanno informato la Commissione del progetto di riforma del quadro legislativo e regolamentare applicabile allo stoccaggio del gas naturale («riforma»). Le autorità francesi hanno previamente comunicato tale progetto il 23 novembre 2017 e, in seguito all'adozione della riforma da parte del Parlamento francese, le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni complementari.
- (2) Con lettera del 28 febbraio 2020, la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento («decisione di avvio del procedimento») di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («procedimento di indagine formale») in relazione a tale misura.
- (3) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione ha invitato i portatori di interessi a presentare le loro osservazioni sulla misura in questione.
- (4) Nel quadro del procedimento di indagine formale, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai portatori di interessi. Essa le ha trasmesse alle autorità francesi, dando loro la possibilità di presentare commenti al riguardo. Le autorità francesi hanno trasmesso i loro commenti con lettera del 3 agosto 2020.
- (5) Le autorità francesi hanno trasmesso informazioni supplementari il 21 settembre 2020, il 26 gennaio 2021, il 15 marzo 2021 e il 10 maggio 2021.

2. CONTESTO DELLA MISURA**2.1. Stoccaggio di gas naturale in Francia**

- (6) Le infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale consentono di costituire scorte di gas naturale collegate alla rete di trasporto. Esse hanno un ruolo nella gestione dei flussi sulla rete.

(1) GU C 112 del 3.4.2020, pag. 39.



- (7) Da un lato, lo stoccaggio è utilizzato come mezzo per garantire un equilibrio tra la quantità di gas naturale nella rete e la quantità di gas naturale consumata, ad esempio in caso di interruzione dell'approvvigionamento o di picco della domanda a seguito di un'ondata di freddo invernale. Dall'altro lato, lo stoccaggio consente, con i gasdotti e i compressori, di garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto, in particolare in caso di congestione.
- (8) Gli operatori di stoccaggio offrono capacità di stoccaggio ai fornitori di gas naturale presenti sui mercati al dettaglio e all'ingrosso nonché ai gestori dei sistemi di trasporto. La propensione dei fornitori di gas naturale a pagare per le capacità di stoccaggio è molto simile al differenziale del prezzo di vendita del gas naturale tra l'estate e l'inverno («spread»). Il livello di produzione di gas naturale è relativamente stabile nel corso dell'anno, mentre il consumo di gas naturale varia notevolmente a seconda della temperatura.
- (9) In Francia sono presenti quattordici infrastrutture di stoccaggio, di cui undici operative ^(f), e tre operatori di stoccaggio:
- Storengy, una controllata al 100 % di ENGIE, possiede e gestisce dodici siti, tre dei quali in riserva e nove operativi. Questi ultimi rappresentano un volume utile di 102,1 TWh (pari al 74 % della capacità totale del territorio);
 - Teréga (ex TIGF), di proprietà di Snam (40,5 %), GIC (31,5 %), EDF Investissement (18 %) e Prédica (10 %), gestisce un sito operativo che rappresenta un volume utile di 33,1 TWh (pari al 24 % della capacità totale del territorio);
 - Géométhane, di proprietà di Storengy (50 %), CNP (49 %) e Géostock (1 %), ha un sito operativo con un volume utile di 3,3 TWh (pari al 2 % della capacità totale del territorio).
- (10) A partire dal 2009 le variazioni stagionali dei prezzi del gas naturale sono diminuite. Fino al 2011 lo spread era sufficientemente elevato da indurre i fornitori a sottoscrivere tutte le capacità di stoccaggio di gas naturale. Dopo il 2011 lo spread si è rivelato insufficiente per coprire il prezzo di stoccaggio proposto dagli operatori (da 1,5 a 2 EUR/MWh di spread per un prezzo compreso tra 6 e 7 EUR/MWh). Di conseguenza, le capacità di stoccaggio non erano più state interamente sottoscritte dal 2010-2011, tre siti sono stati messi in servizio ridotto («messi in riserva») nel 2014 e nel 2015, mentre il tasso di sottoscrizione delle infrastrutture di stoccaggio operative ha raggiunto il 63 % nel periodo 2017-2018.

2.2. Quadro giuridico e normativo


- (11) Per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, nel 2014 la Francia ha inizialmente adottato un decreto per rafforzare gli obblighi dei fornitori di gas naturale di costituire scorte di gas naturale ^(g). Successivamente, la Francia ha ritenuto che tale sistema presentasse diverse carenze e taluni fornitori di gas naturale hanno presentato ricorso per contestare la legittimità del decreto del 2014. Alla luce di tali sviluppi, la Francia ha deciso di introdurre una misura adattata, che è oggetto della presente decisione («misura in questione»).
- (12) Inoltre, l'articolo 33 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(h) prevede la possibilità per uno Stato membro di attuare una regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio. Lo stoccaggio di gas naturale rientra inoltre tra le misure che gli Stati membri possono mettere in atto per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽ⁱ⁾ alle condizioni stabilite nel regolamento, in particolare l'obbligo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti nazionali assicurando nel contempo il corretto e continuo funzionamento del mercato interno del gas naturale.

^(f) I siti operativi sono dodici, se si considerano separatamente i siti di Lussagnet e Izaute. Questi siti appartengono a Teréga e condividono alcuni impianti tecnici. Per questo motivo talvolta sono considerati come un'infrastruttura unica (ad esempio nella PPE 2019-2028) e altre volte come due infrastrutture distinte (ad esempio nella PPE 2016-2023).

^(g) Decreto n. 2014-328 del 12 marzo 2014 recante modifica del decreto n. 2006-1034 del 21 agosto 2006 concernente l'accesso agli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale.

^(h) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

⁽ⁱ⁾ Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).



3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA IN QUESTIONE E MOTIVI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

3.1. Obiettivo del meccanismo

- (13) Il meccanismo di regolamentazione mira ad assicurare il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nel territorio francese a medio e lungo termine.
- (14) In particolare, il meccanismo di regolamentazione mira a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda, in particolare durante i picchi di freddo, e il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale, in particolare in caso di congestione.

3.2. Base giuridica

- (15) Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale è stato introdotto nel codice dell'energia dalla legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017 ⁽⁶⁾ («legge sugli idrocarburi»), entrata in vigore il 1° gennaio 2018.
- (16) In particolare, l'articolo 12 della legge sugli idrocarburi prevede che l'ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione sia determinato dalla programmazione energetica pluriennale («PPE»), di cui all'articolo L.141-1 del codice dell'energia. La PPE è adottata con decreto previa consultazione di diversi organi consultivi e rivista almeno ogni cinque anni per due periodi quinquennali. Per il periodo 2019-2028, la PPE è istituita dal decreto n. 2020-456 del 21 aprile 2020 («decreto n. 2020-456 relativo alla PPE»).
- (17) Inoltre, l'articolo 12 della legge sugli idrocarburi prevede che la Commissione per la regolamentazione dell'energia («CRE») stabilisca talune norme che disciplinano il meccanismo di regolamentazione, in particolare le condizioni delle aste delle capacità di stoccaggio, il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio e le modalità di riscossione di tale reddito tramite la commercializzazione delle capacità e le tariffe per l'utilizzo della rete di trasporto di gas naturale e la loro restituzione agli operatori di stoccaggio (cfr. considerando da 20 a 22).

3.3. Funzionamento generale del meccanismo


- (18) Il meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio del gas naturale adottato in Francia nel 2017 si basa su tre principi.
- (19) In primo luogo, l'ambito di applicazione di questo meccanismo corrisponde alle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sul territorio francese a medio e lungo termine ⁽⁷⁾ («infrastrutture di stoccaggio essenziali»). L'elenco di queste infrastrutture essenziali è stabilito nel decreto relativo alla PPE. Esse devono essere tenute in funzione dagli operatori che le gestiscono ⁽⁸⁾.
- (20) In secondo luogo, le capacità delle infrastrutture di stoccaggio essenziali sono messe all'asta secondo le modalità stabilite dalla CRE ⁽⁹⁾. Le aste sono aperte a qualsiasi fornitore stabilito in uno Stato membro dell'Unione o in un altro Stato in possesso di un'autorizzazione di fornitura che consenta di intervenire sul mercato francese della fornitura al dettaglio o all'ingrosso. Nel gennaio 2018 erano titolari di tale autorizzazione 213 fornitori francesi o stranieri. I proventi delle aste sono riscossi direttamente dagli operatori di stoccaggio.

⁽⁶⁾ Legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017, che pone fine alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi e stabilisce varie disposizioni in materia di energia e ambiente.

⁽⁷⁾ Articolo L.421-3-1 del codice dell'energia.

⁽⁸⁾ Articolo L.421-3-1 del codice dell'energia.

⁽⁹⁾ Articolo L.421-5-1 del codice dell'energia.



- (21) In terzo luogo, gli operatori di infrastrutture di stoccaggio essenziali beneficiano della garanzia che i loro costi saranno coperti nella misura in cui corrispondono a quelli di un «operatore efficiente»⁽¹⁰⁾. A tal proposito, percepiscono un reddito regolamentato definito con delibera della CRE («reddito autorizzato»). Se le entrate riscosse direttamente dai loro clienti sono inferiori al loro reddito autorizzato, gli operatori di stoccaggio ricevono una compensazione pari alla differenza tra questi due importi (cfr. considerando 89). Tale compensazione è a carico degli *shipper* di gas naturale in funzione del loro portafoglio di clienti non interrompibili e che non si sono dichiarati interessati da distacco di carico senza rischi, connessi alla rete pubblica di distribuzione di gas naturale (cfr. considerando 104 e 105). La compensazione è riscossa dal gestore dei sistemi di trasporto mediante una voce specifica nell'ambito della tariffa per l'utilizzo della rete di trasporto (tariffa «ATRT») e viene poi restituita agli operatori di stoccaggio.
- (22) D'altro canto, se le entrate superano il loro reddito autorizzato, gli operatori di stoccaggio devono restituire l'eccedenza attraverso la tariffa per l'utilizzo della rete di trasporto (cfr. considerando 90).

3.4. Ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione

- (23) Secondo le spiegazioni fornite dalle autorità francesi, il metodo di individuazione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali consiste nel determinare, da un lato, le infrastrutture necessarie a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda e, dall'altro, le infrastrutture necessarie per garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale.


3.4.1. Infrastrutture necessarie per garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda in caso di picco di freddo

- (24) Il livello previsto di sicurezza dell'approvvigionamento del sistema del gas è stabilito all'articolo R.121-4 del codice dell'energia. L'obiettivo è garantire l'approvvigionamento di tutti i consumatori che non hanno accettato contrattualmente una fornitura che potrebbe subire interruzioni in condizioni meteorologiche particolarmente fredde, come quelle statisticamente riscontrabili una volta ogni cinquant'anni.
- (25) L'individuazione delle infrastrutture necessarie a garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda si basa sul lavoro svolto dai gestori dei sistemi di trasporto, che confrontano la domanda di gas naturale in caso di picchi di freddo compresi tra uno e trenta giorni e la capacità di approvvigionamento di gas naturale, in particolare tramite interconnettori e terminali di gas naturale liquefatto (GNL).

3.4.1.1. Domanda stimata di gas naturale

- (26) In primo luogo, le autorità francesi hanno esaminato cinque scenari relativi all'evoluzione del consumo di gas naturale prevista per i prossimi dieci anni, esclusa la produzione di energia elettrica. I tassi di riduzione previsti vanno dal -2 % al -18 % rispetto all'anno di riferimento 2012. Le autorità francesi hanno infine ipotizzato una riduzione del 2 % del consumo di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica.
- (27) In secondo luogo, il consumo medio giornaliero di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica, in caso di picco di freddo è stato stimato a circa 3 640 GWh/g nel 2025, escludendo il consumo di gas naturale a basso potere calorifico («gas B»). Inoltre, il consumo di gas naturale per la produzione di energia elettrica in caso di picco di freddo è stato stimato a 310 GWh/g.
- (28) Le autorità francesi hanno inoltre tenuto conto della quota interrompibile della domanda di gas naturale, vale a dire i consumatori che hanno stipulato un contratto di interrompibilità con il gestore del sistema al quale è collegato. A tale riguardo, al momento dell'attuazione del meccanismo di regolamentazione, i dispositivi di interrompibilità applicabili in caso di picco di freddo erano ancora in fase di definizione. Le autorità francesi hanno applicato un potenziale di interrompibilità di 138 GWh/g.
- (29) Le autorità francesi hanno affermato che il distacco di carico è una misura di ultima istanza in caso di crisi di approvvigionamento e non un meccanismo di flessibilità. Per questo motivo, il distacco di carico non è stato preso in considerazione nella stima della domanda di gas naturale durante i picchi di freddo.

⁽¹⁰⁾ Articolo L.452-1 del codice dell'energia.



- (30) Si è inoltre tenuto conto del fatto che il consumo medio in caso di picco di freddo di breve durata è superiore al consumo medio in caso di picco di maggiore durata.
- (31) Infine, le autorità francesi hanno tenuto conto della progressiva diminuzione dell'utilizzo del gas B, alla luce di un programma di conversione, a favore del gas naturale ad alto potere calorifico («gas H»), che attualmente rappresenta il 90 % del gas naturale consumato in Francia. L'operazione di conversione ha avuto inizio nel 2018 e sarà completata al più tardi entro il 2028. Le autorità francesi stimano che la domanda di gas B convertito in gas H sarà di 180 GWh/g nel 2025.
- (32) Ne consegue che le autorità francesi hanno stimato la domanda globale di gas naturale, in caso di picco di freddo di quattro giorni nel 2025, a circa 4 000 GWh/g.


3.4.1.2. Capacità stimata di approvvigionamento di gas naturale

- (33) Per quanto riguarda la capacità di approvvigionamento di gas naturale, le autorità francesi hanno effettuato stime tenendo conto degli interconnettori, della fornitura di GNL tramite terminali di metano e dell'efficienza delle scorte di gas naturale.
- (34) In primo luogo, per quanto riguarda gli interconnettori, le stime delle capacità continue, basate sull'ipotesi di un utilizzo del 100 % delle capacità continue di interconnessione del gas H, ammontano a 1 780 GWh/g in termini di importazioni e a 425 GWh/g in termini di esportazioni ⁽¹⁾. Le importazioni nette di gas H tramite gasdotti sono stimate a 1 355 GWh/g.
- (35) Le autorità francesi hanno indicato che il rafforzamento della rete del gas e degli interconnettori rappresenterebbe un costo significativo ⁽²⁾, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio esistenti. In ogni caso, questo tipo di infrastruttura non sarebbe disponibile a medio termine a causa dei lunghi tempi di costruzione.
- (36) In secondo luogo, per quanto riguarda la fornitura di GNL, i quattro terminali francesi di metano hanno una capacità totale di emissione verso la rete di 1 160 GWh/g ⁽³⁾. Tuttavia, tale capacità può essere mobilizzata solo in funzione della disponibilità di GNL nei serbatoi dei terminali di metano. Le autorità francesi hanno ritenuto che, per un pericolo come un picco di freddo inferiore a dieci giorni, potesse essere emessa solo la scorta di GNL in serbatoio. D'altro canto, oltre i dieci giorni, i carichi di GNL potrebbero essere consegnati e i terminali di metano potrebbero essere utilizzati al massimo della loro capacità. Sono stati scelti due scenari in funzione del livello medio di scorta di GNL osservato nei serbatoi: nell'inverno peggiore (scenario 1) e nell'inverno più favorevole (scenario 2).
- (37) Entrambi gli scenari corrispondono a un livello di utilizzo dei terminali di metano superiore al livello medio di utilizzo durante gli inverni dal 2011 al 2018. Infine, la Francia ha scelto lo scenario 1 e ha stimato che il potenziale di emissioni dei terminali di metano fosse di 330 GWh/g per un picco di freddo di quattro giorni.
- (38) Le autorità francesi hanno indicato che i terminali di liquefazione esistenti operano a un livello prossimo alla loro capacità massima al fine di ammortizzare gli ingenti costi di investimento. Inoltre, quasi tutti i carichi di GNL sono oggetto di contratti a lungo termine a causa dell'intensità di capitale di questi progetti e sono quindi già venduti prima della loro produzione. D'altro canto, il costo inferiore dello stoccaggio di gas naturale in forma gassosa spiega lo scarso sviluppo dello stoccaggio di GNL a livello mondiale. Pertanto, i quantitativi di GNL disponibili a breve termine sono modesti.
- (39) In terzo luogo, per quanto riguarda la gestione dei depositi sotterranei di gas naturale, le autorità francesi hanno spiegato che lo sfruttamento delle falde acquifere, che rappresentano il 90 % delle infrastrutture di stoccaggio in Francia, comporta ogni anno il loro riempimento ad un livello sufficientemente elevato e il loro svuotamento a un livello sufficientemente basso. Inoltre, il flusso erogabile da un'infrastruttura di stoccaggio diminuisce con il ridursi della scorta.

⁽¹⁾ I dati sulle capacità continue di interconnessione del gas H sono tratti dalla relazione Transmission Capacity Map 2017 dell'ENTSOG.

⁽²⁾ Ad esempio, la Francia ha stimato a 1,6 miliardi di EUR il costo di costruzione dei gasdotti Arc Lyonnais, Eridan e Perche per agevolare il trasporto di gas dal nord al sud della Francia.

⁽³⁾ La capacità di emissione è così ripartita tra i quattro terminali: il terminale di Montoir ha una capacità di emissione di 400 GWh/g, il terminale di metano di Fos-Cavaou ha una capacità di 205 GWh/g, il terminale di metano di Fos-Tonkin ha una capacità di emissione di 205 GWh/g e il terminale di metano di Dunkerque ha una capacità di emissione di 520 GWh/g. Quando l'interconnettore di Dunkerque è utilizzato a piena capacità, l'iniettabilità del terminale di metano di Dunkerque sulla rete francese di gas naturale è quindi limitata a 350 GWh/g a causa di una strozzatura nella rete di trasporto.



- (40) Dal momento che, da un lato, nel corso dei nove inverni precedenti l'analisi della Francia, il tasso medio di riempimento delle infrastrutture di stoccaggio era del 42 % al 1° febbraio e che, dall'altro, l'85 % dei picchi di freddo osservati negli ultimi 70 anni è iniziato prima del 5 febbraio, le autorità francesi hanno ipotizzato che un flusso di erogazione associato a un riempimento del 45 % del volume utile sia disponibile su ciascuna infrastruttura di stoccaggio all'inizio di un picco di freddo.
- (41) Inoltre, le autorità francesi hanno tenuto conto della scorta di emergenza che i gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale devono costituire per garantire la fornitura di ultima istanza di servizi sociali essenziali in caso di inadempienza del loro fornitore, vale a dire un flusso di erogazione di 124 GWh/g per un riempimento al 45 % del volume utile.
- (42) Sulla base di tutte queste ipotesi, le autorità francesi hanno individuato, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2025, un fabbisogno annuo di infrastrutture di stoccaggio di un volume utile pari a 138,5 TWh e un flusso di erogazione di 2 376 GWh/g per un riempimento al 45 % del volume utile al fine di garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda in caso di picco di freddo ⁽⁴⁾.


3.4.2. Infrastrutture necessarie per garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale

- (43) Le autorità francesi hanno inoltre individuato le infrastrutture di stoccaggio necessarie per garantire l'approvvigionamento dell'intero territorio in considerazione delle capacità di trasmissione della rete di trasporto di gas naturale. A tal fine, hanno esaminato le diverse situazioni di congestione sulla rete di trasporto.
- (44) I gestori dei sistemi di trasporto («GST») hanno individuato lo scenario di congestione più probabile, che corrisponde alla situazione osservata all'epoca in un contesto di mercato in cui i fornitori cercano di massimizzare le importazioni di gas naturale dalla Norvegia e dalla Russia, secondo le autorità francesi, che sono attualmente le fonti di gas naturale più competitive in Europa, e di ridurre le importazioni di gas naturale liquefatto per il quale è possibile ottenere valutazioni più elevate in Asia. In questa situazione, è probabile che vengano osservati quattro limiti operativi principali (cfr. figura 1 che segue).



Figura 1: Principali limiti operativi osservabili sulla rete di trasporto quando i fornitori cercano di massimizzare i conferimenti di gas naturale dal nord-est della Francia

⁽⁴⁾ Decreto n. 2020-456 relativo alla PPE.



- (45) La metodologia tiene conto del fatto che i fornitori di gas naturale hanno bisogno di scorte di GNL per poter soddisfare la domanda dei consumatori, ma che i fornitori non hanno alcun vincolo per la ripartizione delle scorte di GNL tra i quattro terminali di metano francesi.
- (46) Se il vincolo è raggiunto, si presume che i gestori dei sistemi di trasporto utilizzino inizialmente le capacità interrompibili degli interconnettori per risolvere il problema di congestione. Quando la congestione persiste, si osserva la quantità di gas naturale che dovrebbe essere prelevata dalle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo a valle del punto di congestione.
- (47) Questo lavoro consente di stabilire le scorte sotterranee di gas naturale necessarie a valle di ciascun punto di congestione per poter garantire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto di gas naturale.
- (48) L'applicazione di questo metodo per l'inverno 2018-2019, per le principali congestioni osservabili quando i fornitori cercano di massimizzare i conferimenti di gas naturale dal nord-est della Francia, porta a una stima del fabbisogno di stoccaggio sotterraneo con volumi utili cumulativi di almeno:
- 16 TWh a valle del punto di congestione NS4 (infrastrutture di stoccaggio di Izaute, Lussagnet e Manosque);
 - 54 TWh a valle del punto di congestione NS3 (infrastrutture di stoccaggio di Céré-la-Ronde, Chemery, Izaute, Lussagnet e Manosque);
 - 55 TWh a valle del punto di congestione NS2 (infrastrutture di stoccaggio di Céré-la-Ronde, Chemery, Etrez, Izaute, Lussagnet, Manosque e Tersanne);
 - 64 TWh a valle del punto di congestione NS1 (infrastrutture di stoccaggio di Beynes, Céré-la-Ronde, Chemery, Etrez, Germigny-sous-Coulomb, Gournay-sur-Aronde, Izaute, Lussagnet, Manosque, Saint-Illiers-la-Ville e Tersanne).


3.4.3. *Elenco delle infrastrutture che rientrano nell'ambito di applicazione della regolamentazione*

- (49) Le autorità francesi hanno indicato che i lavori di individuazione delle infrastrutture essenziali non potevano essere completati con sufficiente anticipo in vista dell'inverno 2018-2019. Per questo motivo, inizialmente, il meccanismo di regolamentazione è stato applicato per il periodo 2018-2019 come misura transitoria a tutte le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale sul territorio francese. Tali infrastrutture sono state individuate dalla PPE del 2016 come infrastrutture necessarie per la sicurezza dell'approvvigionamento ⁽¹⁵⁾.
- (50) Il decreto del 26 dicembre 2018 ⁽¹⁶⁾ ha successivamente eliminato dall'elenco delle infrastrutture necessarie i tre siti a servizio ridotto di Storengy (Soings-en-Sologne, Saint-Clair-sur-Epte e Trois-Fontaines) e i progetti Lussagnet phase 1 (Teréga) e Manosque 2 (Géométhane). Tali infrastrutture non sono mai state utilizzate dall'introduzione dell'accesso regolamentato ai depositi di gas naturale.
- (51) Infine, per il periodo compreso tra il 2019 e il 2023, il decreto n. 2020-456 relativo alla PPE stabilisce le infrastrutture per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale che devono rimanere operative al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine. Esse rappresentano un volume utile di 138,5 TWh e un'erogabilità di 2 376 GWh/g per un riempimento corrispondente al 45 % del volume utile:

Infrastruttura	Gestore	Anno di entrata in servizio	Tipo di stoccaggio
Beynes	Storengy	1956	Falda acquifera
Céré-la-Ronde	Storengy	1993	Falda acquifera
Cerville-Verlaine	Storengy	1970	Falda acquifera
Chemery	Storengy	1968	Falda acquifera
Etrez	Storengy	1980	Salina

⁽¹⁵⁾ Decreto n. 2016-1442 del 27 ottobre 2016 relativo alla PPE.

⁽¹⁶⁾ Decreto n. 2018-1248 del 26 dicembre 2018 relativo alle infrastrutture di stoccaggio del gas necessarie per la sicurezza dell'approvvigionamento.



Germigny-sous-Coulomb	Storengy	1982	Falda acquifera
Gournay	Storengy	1976	Falda acquifera
Lussagnet/Izaute	Teréga	1957	Falda acquifera
Manosque	Géométhane	1993	Salina
Saint-Illiers-la-Ville	Storengy	1965	Falda acquifera
Tersanne/Hauterives	Storengy	1970	Salina

Tabella 1: Impianti di stoccaggio di gas naturale che devono rimanere operativi fino al 2023

- (52) La PPE prevede una diminuzione del fabbisogno di stoccaggio per il periodo 2024-2028. L'elenco delle infrastrutture di stoccaggio potrebbe essere ridotto di un'erogabilità corrispondente ad almeno 140 GWh/g al 45 % del volume utile entro il 2026. Date le incertezze riguardo ai volumi necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dopo il 2026, tali volumi dovrebbero essere confermati nel 2023 e fissati nella prossima PPE.

3.5. Vendita all'asta delle capacità di stoccaggio

- (53) Ai sensi dell'articolo L.421-5-1 del codice dell'energia, le capacità di stoccaggio regolamentate sono messe all'asta secondo le modalità stabilite dalla CRE. In particolare, secondo la delibera della CRE del 22 febbraio 2018, le aste si svolgono a un prezzo di riserva pari a zero ⁽¹⁾.
- (54) I risultati della prima asta sono i seguenti:

Periodo di stoccaggio	Entrate (milioni di EUR)	Prezzo medio dell'offerta (Euro/MWh)
2018 – 2019	68,4	0,53
2019 – 2020	233,6	1,80
2020 – 2021	504,6	3,85

Tabella 2: Risultati delle aste e proventi delle vendite aggiuntive nel corso dell'anno

3.6. Copertura del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio come definito dalla CRE

- (55) Ai sensi dell'articolo L.452-1 del codice dell'energia, «Le tariffe per l'utilizzo delle reti di trasporto [...] sono stabilite in modo trasparente e non discriminatorio al fine di coprire tutti i costi sostenuti dai gestori dei sistemi di trasporto e dagli operatori di infrastrutture di stoccaggio di cui all'articolo L.421-3-1, nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di operatori efficienti».
- (56) Inoltre, lo stesso articolo prevede che tali costi «tengano conto delle caratteristiche del servizio prestato e dei costi associati a tale servizio» e che, nel caso degli operatori di stoccaggio, essi includano, in particolare, «un rendimento normale del capitale investito».
- (57) L'articolo L.452-2 del codice dell'energia autorizza la CRE a stabilire i «metodi utilizzati per fissare le tariffe per l'utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale» e a chiedere agli operatori di stoccaggio di fornirle le informazioni, in particolare contabili e finanziarie, necessarie per fissare tali tariffe.
- (58) Da tali disposizioni risulta che la legge autorizza la CRE a fissare il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio in modo tale da coprire i costi di un «operatore efficiente» e da garantire un rendimento normale del capitale investito.

⁽¹⁾ Delibera n. 2018-039 del 22 febbraio 2018 concernente le modalità di commercializzazione delle capacità di stoccaggio nell'ambito dell'attuazione dell'accesso regolamentato di terzi agli impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale in Francia.



- (59) La CRE ha fissato con delibera il reddito autorizzato previsto, inizialmente, per un periodo di regolamentazione di due anni. Questa prima tariffa di stoccaggio era valida nel 2018 e nel 2019 («ATS 1») ⁽¹⁸⁾. La CRE ha poi armonizzato il quadro normativo per gli operatori di stoccaggio con quello delle altre tariffe delle infrastrutture. La seconda tariffa di stoccaggio («ATS 2») si applica a decorrere dal 2020 per un periodo di 4 anni ⁽¹⁹⁾.
- (60) L'approccio generale alla fissazione del reddito autorizzato previsto rimane invariato per le diverse tariffe di stoccaggio. Il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio è stato fissato ex ante dalla CRE sulla base delle previsioni trasmesse dagli operatori, che vengono poi adeguate mediante regolarizzazione nell'anno successivo e audit ex post. I costi degli operatori di stoccaggio sono presi in considerazione dalla CRE nella misura in cui sono considerati efficienti.
- (61) Tuttavia, date le scadenze particolarmente ravvicinate per l'attuazione della riforma, è stato applicato un quadro semplificato per gli anni 2018 e 2019. Per il primo esercizio, la CRE ha adottato un quadro tariffario nel quale le differenze tra la previsione e il risultato di tutti gli oneri e le entrate sono state regolarizzate a posteriori. Tale meccanismo garantisce un livello tariffario che, in ultima analisi, è rigorosamente uguale alle spese e alle entrate effettive dell'operatore. Per il periodo 2020-2023, la CRE ha voluto estendere i principi della regolamentazione incentivante delle infrastrutture di stoccaggio e, al termine delle sue analisi, ha adottato una traiettoria controllata dei costi degli operatori, in un contesto caratterizzato dalla tendenza al ribasso del consumo di gas naturale.
- (62) Secondo il metodo stabilito dalla CRE, il reddito autorizzato previsto è pari alla somma dei costi operativi netti previsti («CON»), degli oneri di capitale normativi previsti («OCN») e della liquidazione del saldo del conto di regolazione dei costi e dei ricavi di competenza dell'esercizio precedente («CRCR»).

$$\text{Reddito autorizzato} = \text{CON} + \text{OCN} + \text{CRCR}$$

- (63) Solo le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della regolamentazione sono prese in considerazione per il calcolo di tali componenti.

3.6.1. Costi operativi netti

- (64) I costi operativi netti corrispondono ai costi operativi lordi (oneri energetici, consumi esterni, costi del personale, imposte e tasse) di un «operatore efficiente» previa deduzione del reddito operativo dell'operatore (in particolare produzione capitalizzata, ricavi extratariffari, utili o perdite da compravendita di gas naturale stoccato).
- (65) Date le scadenze ravvicinate per l'attuazione della riforma, per il periodo 2018-2019 la CRE non ha potuto stabilire se i costi degli operatori corrispondono ai costi di un «operatore efficiente». Di conseguenza, i costi presi in considerazione durante tale periodo corrispondono in definitiva ai costi effettivi sostenuti dagli operatori di stoccaggio, convalidati dalla CRE. Per la tariffa ATS 2, la CRE ha attuato un meccanismo di regolamentazione incentivante dei costi operativi netti, ad eccezione di alcune voci predefinite. Pertanto, salvo alcune eccezioni, qualsiasi variazione rispetto alla traiettoria dei costi operativi stabiliti per il periodo ATS 2 sarà a carico o a beneficio dell'operatore.

3.6.2. Oneri di capitale normativi

- (66) Gli OCN includono l'ammortamento e la remunerazione del capitale fisso. Pertanto, gli OCN corrispondono alla somma dell'ammortamento della base di attività regolamentate («BAR»), del rendimento del capitale fisso calcolato sulla base del costo medio ponderato del capitale («CMPC») per la BAR già operativo e del costo del debito per le immobilizzazioni in corso («IIC»).


$$\text{OCN} = \text{Ammortamento BAR} + \text{BAR} \times \text{CMPC} + \text{IIC} \times \text{costo del debito}$$

- (67) La CRE ha confermato che tale metodologia corrisponde alla prassi regolamentare per quanto riguarda gli impianti regolamentati nei mercati del gas naturale e dell'elettricità in Francia e in Europa occidentale ⁽²⁰⁾.

⁽¹⁸⁾ Delibera della CRE n. 2018-068 del 22 marzo 2018 relativa alla tariffa per l'utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Storengy, TIGF e Géométhane a partire dal 2018.

⁽¹⁹⁾ Delibera della CRE n. 2020-011 del 23 gennaio 2020 relativa alla tariffa per l'utilizzo delle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di Storengy, Teréga e Géométhane.

⁽²⁰⁾ La CRE basa tale confronto sullo studio «Methodologies and parameters used to determine the allowed or target revenue of gas transmission system operators (TSOs)», realizzato dall'Economic Consulting Associates (ECA) per l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER).




- (68) Al fine di definire il livello iniziale della BAR al 1° gennaio 2018 («BAR iniziale» o «BAR di apertura»), la CRE ricorre al metodo dei «costi correnti economici» ⁽²¹⁾. Questo consiste nel calcolare il valore economico netto delle attività i) sulla base del valore contabile lordo delle attività nei conti degli operatori (costi storici di costruzione), ii) attualizzato in base all'inflazione, poi iii) oggetto di una riduzione nel corso della vita economica delle attività.
- (69) Ogni anno la BAR varia in funzione:
- degli ammortamenti, basati sulla durata di vita economica delle attività, dedotti dalla BAR;
 - dei nuovi investimenti effettuati che aumentano la BAR;
 - se del caso, delle attività smantellate prima del loro ammortamento totale, che riducono la BAR;
 - della rivalutazione delle attività inflazionistiche (indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco).
- (70) La CRE ritiene che la misura più rappresentativa del valore iniziale degli investimenti effettuati dagli operatori sia il valore lordo delle attività iscritte nei loro bilanci. Secondo la CRE, tale valore, verificato dai revisori nell'ambito del loro audit annuale, è documentato e obiettivo. Questo metodo è identico a quello applicato nel 2002, anno in cui i gestori dei sistemi di trasporto di gas naturale sono stati regolamentati, ed è utilizzato anche per i terminali di metano regolamentati francesi.
- (71) La CRE non ha preso in considerazione il «nuovo» valore delle attività, bensì un valore ammortizzato, coerente con gli ammortamenti registrati dagli operatori di stoccaggio prima del 2018, al fine di non far ricadere nuovamente sulla collettività un onere già corrisposto in passato, né le riduzioni di valore delle attività già prese in considerazione.
- (72) Per la maggior parte delle attività, i periodi di ammortamento applicati dagli operatori nella loro contabilità storica e i periodi di ammortamento richiesti dagli operatori nei loro documenti tariffari sono simili. Inoltre, essi corrispondono a dati settoriali standard osservabili in altri paesi.
- (73) Per il *cushion gas* ⁽²²⁾, invece, la CRE ha respinto la richiesta degli operatori di prendere in considerazione un periodo di ammortamento uniforme di 250 anni. Infatti, la CRE ha tenuto conto del fatto che il *cushion gas*, a differenza delle altre attività degli operatori, è stato ammortizzato da questi ultimi in periodi che variavano da operatore a operatore e nel corso del tempo (da 25 a 250 anni). Di conseguenza, la CRE ha utilizzato, per stabilire la BAR iniziale degli operatori di stoccaggio, un grado di ammortamento del *cushion gas* coerente con il livello di ammortamento contabile registrato da ciascuno dei tre operatori. Per il futuro, la CRE ha fissato il periodo di ammortamento del *cushion gas* a 75 anni, corrispondenti a tre rinnovi della concessione per lo sfruttamento delle camere sotterranee di 25 anni.
- (74) La durata di vita economica utilizzata dalla CRE per le diverse classi di attività degli operatori è la seguente:

Classi di attività	Durata di vita normativa
Cushion gas	75 anni
Pozzi, camere, raccolta	50 anni
Impianti di trattamento, compressione, consegna, misurazione	20-30 anni
Immobili ed edifici	30 anni
Attrezzature varie	10-15 anni
Software, piccole attrezzature	5 anni

Tabella 3: Periodo di ammortamento applicato per classe di attività

⁽²¹⁾ Questo metodo deriva dalla legge finanziaria rettificativa del 28 dicembre 2001, che ha istituito un comitato speciale (la commissione Hourri) per determinare il prezzo di cessione, da parte dello Stato, delle reti di trasporto di gas naturale. Un metodo analogo è stato utilizzato anche per la valutazione delle attività dei terminali di metano e degli operatori di distribuzione di gas naturale.

⁽²²⁾ «*Cushion gas*»: il gas conferito in modo permanente nei serbatoi sotterranei, essenziale per il funzionamento degli impianti di stoccaggio in quanto necessario per mantenere una pressione minima di stoccaggio che consenta l'erogazione del volume utile con il profilo di erogazione richiesto (delibera della CRE n. 2018-068 di cui sopra).



- (75) Inoltre, nel 2017 la CRE ha chiesto al consulente esterno [...] di effettuare un audit della richiesta di BAR iniziale degli operatori di stoccaggio. Per Storengy, il risultato del calcolo è di [3-5 miliardi di EUR].
- (76) Nel caso di Teréga, uno studio supplementare realizzato dal consulente di PwC sulla base di un approccio *discounted cash-flow* valuta la BAR tra [1 e 2 miliardi di EUR].
- (77) Pertanto, ai fini dell'attuazione del meccanismo di regolamentazione, la CRE ha rivisto le BAR iniziali richieste dagli operatori di stoccaggio al fine di tenere conto della valutazione economica indipendente del valore di mercato delle attività. La CRE ha pertanto adottato le seguenti BAR iniziali:

Al 1° gennaio 2018	Storengy (miliardi di euro)	Teréga (miliardi di euro)	Géométhane (miliardi di euro)
Richiesta dell'operatore	4,0	1,37	0,20
BAR fissata dalla CRE	3,5	1,15	0,19

Tabella 4: BAR iniziali degli operatori di stoccaggio al momento dell'entrata in vigore del regolamento

- (78) Per quanto riguarda il tasso di remunerazione del capitale, la CRE ha applicato il metodo del CMPC per consentire all'operatore di finanziare gli interessi passivi e ottenere un rendimento del capitale proprio paragonabile a quello che avrebbe potuto ottenere per investimenti con livelli di rischio comparabili. La CRE ha indicato che il CMPC è un metodo comunemente utilizzato dalle autorità di regolamentazione europee per determinare il tasso di remunerazione delle attività delle infrastrutture regolamentate.
- (79) Sulla base degli studi economici e del lavoro di consulenti esterni ⁽²⁾, la CRE ha fissato il CMPC al 5,75 % per gli anni 2018 e 2019. Per il periodo 2020-2023, la CRE ha applicato un CMPC del 4,75 %. Il metodo utilizzato per stabilire il CMPC per ATS 2 è invariato rispetto a quello utilizzato per ATS 1. Ciò è giustificato da minori costi di finanziamento, dalla prevista riduzione dell'imposta sulle società e da un aumento del beta delle attività. Questo aumento del beta delle attività riflette il riconoscimento del rischio finanziario, in particolare dei costi incagliati che la transizione energetica comporta per gli azionisti delle società di infrastrutture di gas naturale.
- (80) In assenza di un operatore di stoccaggio comparabile quotato in borsa, la CRE ha preso come tasso di riferimento il CMPC dei GST di gas naturale, aumentandolo di un premio di rischio specifico per lo stoccaggio. Tale premio è fissato a 50 punti base a causa della concentrazione degli impianti di stoccaggio, del rischio geologico del sottosuolo e del rischio di sostituibilità con i terminali di metano, nonché delle interconnessioni con l'estero.
- (81) La CRE ha inoltre affermato che tale tasso di remunerazione è inferiore a quello concesso agli operatori regolamentati di terminali di metano (7,25 %, al momento dell'entrata in vigore della misura), la cui attività è più rischiosa sul piano commerciale, in particolare a causa della coesistenza di terminali di metano regolamentati e non regolamentati e di un numero ridotto di clienti. Inoltre, la CRE ha citato l'esempio del tasso di remunerazione del 6,5 % utilizzato dall'autorità italiana di regolamentazione per lo stoccaggio di gas naturale.

3.6.3. Investimenti

- (82) Ogni anno, ai sensi dell'articolo L.421-7-1 del codice dell'energia, gli operatori di impianti di stoccaggio sotterranei di gas naturale sottopongono il loro programma di investimento annuale all'approvazione della CRE. In tale contesto, la CRE «*garantisce che siano effettuati gli investimenti necessari per il corretto sviluppo degli impianti di stoccaggio e il loro accesso trasparente e non discriminatorio*».
- (83) Nella seconda tariffa di stoccaggio, la CRE ha introdotto un incentivo a controllare i costi per le diverse categorie di investimenti.

⁽²⁾ In particolare, nella sua relazione del 20 marzo 2017 Compass Lexecon raccomandava di fissare il CMPC tra il 4,2 % e il 5,8 %.



3.6.4. Conto di regolazione dei costi e dei ricavi

- (84) Il reddito autorizzato è fissato dalla CRE sulla base delle previsioni degli oneri e delle entrate degli operatori per l'anno successivo. Il CRCR è stato introdotto per tenere conto della differenza tra costi o ricavi previsti e costi o ricavi effettivamente rilevati per una serie di voci predefinite. Il CRCR tutela pertanto gli operatori dalla variazione di talune voci di costo o di entrata. Il CRCR è utilizzato anche per il pagamento di incentivi finanziari derivanti dall'applicazione di meccanismi di regolamentazione incentivante e per la contabilizzazione di eventuali plusvalenze di cessione o costi incagliati, una volta convalidati dalla CRE.
- (85) Per la tariffa ATS 1, nel primo esercizio di stoccaggio regolamentato, la CRE ha applicato un quadro tariffario in base al quale le differenze tra gli oneri e le entrate totali previsti e gli oneri e le entrate totali effettivi sono regolarizzati a posteriori. La tariffa era pertanto «100 % CRCR» e nessuna voce di spesa o di entrata è stata incentivata.
- (86) Per ATS 2, la CRE adotta un ambito di applicazione del CRCR in linea con il quadro generale di tutte le tariffe per le reti elettriche e le infrastrutture di gas naturale. Pertanto, solo alcune voci predefinite sono coperte a posteriori delle differenze tra previsione e risultato mediante il CRCR. Queste voci coperte del CRCR riguardano in particolare le spese per investimenti o i proventi della commercializzazione. D'altro canto, quasi tutti i costi operativi sono soggetti a un incentivo, che può essere totale (il 100 % delle differenze tra previsione e risultato effettivo sono a carico o a beneficio dell'operazione) o parziale (ad esempio, per gli oneri energetici per i quali l'incentivo è del 20 %, con l'80 % delle differenze al CRCR).

3.7. Beneficiari

- (87) I beneficiari della misura corrispondono ai gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale, che rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione. Dall'entrata in vigore della misura si tratta di Storengy, Teréga e Géométhane.

3.8. Finanziamento della misura mediante tariffe per l'utilizzo delle reti di trasporto

- (88) Il finanziamento del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio deriva, da un lato, da entrate riscosse direttamente dagli operatori di stoccaggio e, dall'altro, se tali entrate sono inferiori al reddito autorizzato, dalla compensazione per lo stoccaggio pari alla differenza tra questi due importi.

$$\text{Compensazione} = \text{reddito autorizzato} - \text{entrate riscosse direttamente}$$

- (89) Le entrate riscosse direttamente dagli operatori provengono principalmente dalle aste, ma anche da contratti storici a lungo termine e da servizi aggiuntivi.
- (90) I GST recuperano la compensazione per lo stoccaggio dagli *shipper* di gas naturale mediante una voce specifica («corrispettivo di stoccaggio») nell'ambito della tariffa per l'utilizzo della rete di trasporto (tariffa ATRT) alle condizioni stabilite dalla CRE (cfr. considerando 21).
- (91) In via preliminare, occorre rilevare che in Francia esistono due GST, vale a dire due titolari di un'autorizzazione per la gestione di condotte per il trasporto di gas naturale ai sensi dell'articolo L.431-1 del codice dell'energia: GRTgaz e Teréga (ex TIGF).
- (92) GRTgaz è una società per azioni detenuta al 75 % da ENGIE e per il 25 % dalla Société d'Infrastructures Gazière. GRTgaz, controllata direttamente da ENGIE, è indipendente da altre parti della sua impresa a integrazione verticale (il gruppo ENGIE) conformemente al modello del GST indipendente, garantendo l'effettiva separazione delle attività del GST dalle attività di produzione o fornitura ⁽²⁴⁾.

⁽²⁴⁾ Delibera della CRE del 26 gennaio 2012 relativa alla certificazione della società GRTgaz; delibera n. 2019-135 della CRE del 25 giugno 2019 relativa al mantenimento della certificazione della società Teréga a seguito di tre acquisizioni di partecipazioni del gruppo Crédit Agricole in imprese di produzione di energia.



- (93) Come descritto al considerando 9, Teréga è detenuta al 40,5 % da Snam, al 31,5 % da GIC, al 18 % da EDF Investissement e al 10 % da Predica. Teréga verifica inoltre le condizioni di un GST indipendente ⁽²⁵⁾.

3.8.1. *Fissazione da parte della CRE del corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe per l'utilizzo delle reti di trasporto*


- (94) Ai sensi dell'articolo L.452-1, sesto comma, del codice dell'energia, «le tariffe per l'utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale sono recuperate dai gestori di tali sistemi. I gestori dei sistemi di trasporto restituiscono agli operatori di stoccaggio sotterraneo di gas naturale di cui all'articolo L.421-3-1 una parte dell'importo recuperato secondo le modalità stabilite dalla commissione di regolamentazione del settore energetico».
- (95) Ai sensi dell'articolo L.452-2 del codice dell'energia, «le modalità di fissazione delle tariffe per l'utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale, [...] sono stabilite dalla commissione di regolamentazione del settore energetico».
- (96) Sulla base di tali disposizioni, con delibera n. 2018-069 del 22 marzo 2018 ⁽²⁶⁾, la CRE ha stabilito le modalità di calcolo del corrispettivo di stoccaggio, applicabile a decorrere dal 1° aprile 2018.
- (97) Secondo la CRE, il corrispettivo di stoccaggio pagato da ogni *shipper* deve riflettere il valore della «sicurezza dell'approvvigionamento», vale a dire la remunerazione per gli impianti di stoccaggio che garantiscono in via prioritaria l'approvvigionamento di gas naturale ai clienti la cui fornitura non può essere interrotta, in particolare ai clienti nazionali.

3.8.2. *Pagamento del corrispettivo di stoccaggio da parte degli shipper e rifatturazione ai clienti finali*

- (98) Per quanto riguarda l'obbligo di pagamento del corrispettivo di stoccaggio da parte degli *shipper*, con delibera del 22 marzo 2018, la CRE ha introdotto il corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe ATRT, inserendo nuove disposizioni nella delibera n. 2018-022 del 7 febbraio 2018 sulla variazione della tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale di GRTgaz e TIGF al 1° aprile 2018.
- (99) Da tale modifica risulta che «ogni *shipper* cui sia assegnata una capacità continua di consegna ad almeno un punto di interfaccia trasporto distribuzione (*Point d'Interface Transport Distribution* o PITD) è soggetto a un corrispettivo di stoccaggio basato sulla modulazione invernale dei suoi clienti, collegati alle reti pubbliche di distribuzione del gas, nel suo portafoglio il 1° giorno di ogni mese ».
- (100) Per «*shipper*» si intende qualsiasi «persona fisica o giuridica che stipula con un GST un contratto di trasmissione sulla rete di trasporto del gas. Lo *shipper* è, a seconda dei casi, il cliente idoneo, il fornitore o il loro mandatario». Un PITD è definito come «punto di interfaccia fisico o nozionale tra una rete di trasporto e una rete pubblica di distribuzione».
- (101) Inoltre, dalla formulazione dell'articolo L.452-1, sesto comma, del codice dell'energia risulta che i GST devono obbligatoriamente applicare le tariffe ATRT (cfr. considerando 94 «*sono recuperate*»).
- (102) Per quanto riguarda l'addebito del corrispettivo di stoccaggio agli utenti finali, la CRE ha indicato che gli *shipper* addebiteranno il corrispettivo di stoccaggio ai loro clienti finali che rientrano nella base di compensazione nella sezione «Trasporto» della loro fattura. La CRE non dispone dell'elenco dei clienti interessati.

⁽²⁵⁾ Delibera della CRE del 26 gennaio 2012 relativa alla certificazione della società TIGF; delibera della CRE del 4 febbraio 2016 relativa al mantenimento della certificazione della società TIGF a seguito dell'ingresso della società Predica nel capitale di TIGF Holding.

⁽²⁶⁾ Delibera della CRE n. 2018-69 del 22 marzo 2018 relativa all'introduzione di un corrispettivo di stoccaggio nella tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto di GRTgaz e TIGF.



- (103) Più precisamente, tale addebito è obbligatorio solo nell'ambito delle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale ai sensi degli articoli L.445-3 e R.445-3 del codice dell'energia ⁽²⁷⁾. Per le offerte di mercato, tale addebito è una scelta discrezionale del fornitore.

3.8.3. Distribuzione dei fondi riscossi dai GST tra gli operatori di stoccaggio secondo le modalità stabilite dalla CRE

- (104) Secondo la delibera della CRE relativa al corrispettivo di stoccaggio, una volta riscosse, le entrate derivanti dal corrispettivo di stoccaggio sono restituite dai GST ai vari operatori di stoccaggio su base proporzionale rispetto alla compensazione da riscuotere ⁽²⁸⁾. La quota assegnata a ciascun operatore corrisponde al rapporto tra la compensazione annua prevista dell'operatore e la compensazione totale prevista per tutti gli operatori di stoccaggio regolamentati, come stabilite dalla CRE. Tali quote sono specificate annualmente nella delibera della CRE che modifica il corrispettivo di stoccaggio.
- (105) A tal fine, conformemente alla delibera della CRE, i GST concludono un contratto con ciascun operatore di stoccaggio al fine di disciplinare le modalità del servizio di riscossione e restituzione della compensazione, il cui costo è fissato dalla CRE e coperto dal reddito autorizzato degli operatori. Per l'anno 2018, tale costo è pari a 130 000 EUR per GST per operatore di stoccaggio ⁽²⁹⁾.

3.9. Stanziamento

- (106) Ogni anno, l'importo totale della compensazione versata agli operatori regolamentati dipende dai proventi della vendita all'asta e dal reddito autorizzato fissato dalla CRE. L'importo della compensazione versata ai tre operatori di stoccaggio regolamentati ammontava a 528 milioni di EUR nel 2018, a 540 milioni di EUR nel 2019 e a 251 milioni di EUR nel 2020.

	2018 (milioni di EUR)	2019 (milioni di EUR)	2020 (milioni di EUR)
Storengy	402	392	199
Teréga	101	113	25
Géométhane	26	36	28
Totale	528	540	251

Tabella 5: Saldo della compensazione per lo stoccaggio per gli anni 2018, 2019 e 2020

3.10. Durata

- (107) Le disposizioni della legge sugli idrocarburi relative al meccanismo di regolamentazione degli operatori di stoccaggio sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018. La CRE ha fissato il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio a partire dal 1° gennaio 2018. Inoltre, le prime aste di capacità di stoccaggio si sono svolte dal 5 al 29 marzo 2018 per il periodo 2018-2019 e sono state organizzate nei periodi 2019-2020 e 2020-2021 (cfr. tabella 2 al considerando 54).
- (108) Inoltre, il corrispettivo di stoccaggio è stato introdotto nella tariffa ATRT con effetto dal 1° aprile 2018. La CRE ha inizialmente fissato il reddito autorizzato previsto per un periodo di regolamentazione di due anni ⁽³⁰⁾. Ha poi armonizzato il quadro normativo per gli operatori di stoccaggio con quello delle altre tariffe delle infrastrutture. Questa seconda tariffa di stoccaggio si applica per il periodo 2020-2023 ⁽³¹⁾.

⁽²⁷⁾ Articolo L.445-3 del codice dell'energia: «Le tariffe regolamentate di vendita del gas naturale sono definite in funzione delle caratteristiche intrinseche delle forniture e dei costi associati a tali forniture. Esse coprono tutti questi costi [...]».
Articolo R.445-3 del codice dell'energia: «Per ciascun fornitore è stabilita una formula tariffaria che esprime il complesso dei costi di approvvigionamento di gas naturale. La formula tariffaria e i costi escluso l'approvvigionamento permettono di determinare il costo medio di fornitura del gas naturale in base al quale sono fissate le tariffe regolamentate di vendita dello stesso, in funzione delle modalità di servizio dei clienti interessati.

I costi escluso l'approvvigionamento possono comprendere segnatamente: [...] 2° I costi di utilizzo degli impianti di stoccaggio di gas naturale, laddove necessario».

⁽²⁸⁾ Delibera n. 2018-069 di cui sopra, pagg. 7-8.

⁽²⁹⁾ Delibera n. 2018-069 di cui sopra.

⁽³⁰⁾ Delibera n. 2018-069 della CRE del 22 marzo 2018 di cui sopra.

⁽³¹⁾ Delibera n. 2020-011 della CRE del 23 gennaio 2020 di cui sopra.



- (109) Attualmente le autorità francesi non hanno fissato una data per la fine del meccanismo. D'altro canto, l'ambito di applicazione del meccanismo è stato definito nell'ultima PPE ⁽²⁾ fino al suo riesame. Il riesame della PPE è previsto per il 2023 e avrà luogo entro il 31 dicembre 2028.

3.11. Impegni


- (110) Le autorità francesi hanno assunto due impegni. In primo luogo, si sono impegnate a presentare una relazione alla Commissione entro la fine del 2024. I punti da trattare in tale relazione sono i seguenti:
- informazioni sull'attuazione della misura nel periodo precedente (2018-2023), in particolare i risultati delle aste in termini di volumi e prezzi e gli importi della remunerazione percepita per sito;
 - una panoramica aggiornata del funzionamento del mercato del gas naturale in Francia, in particolare degli elementi che giustificano il mantenimento della misura per il periodo 2023-2028, compresi il livello di spread, il livello della domanda, gli investimenti nella rete del gas in Francia e all'estero e gli investimenti in terminali GNL;
 - informazioni sul riesame della PPE nel 2023 e sul suo possibile impatto sull'ambito di applicazione della misura;
 - il metodo di calcolo della remunerazione garantita nel periodo di regolamentazione 2023-2028. In caso di modifica del metodo di calcolo, la Commissione desidera ricevere informazioni sui relativi motivi;
 - i dati relativi all'impatto della misura sulla concorrenza, con particolare attenzione alle potenziali distorsioni della concorrenza individuate nella delibera, ad esempio l'impatto della misura sugli impianti di stoccaggio di gas naturale negli Stati membri confinanti, sugli interconnettori e sui terminali di metano francesi. Tali elementi dovrebbero essere suffragati da dati storici sull'uso di tali beni nonché da modifiche pertinenti del regime di regolamentazione per quanto riguarda lo stoccaggio del gas naturale nei paesi confinanti con la Francia. Anche l'impatto della misura sul commercio al dettaglio francese deve essere valutato e quantificato.
- (111) In secondo luogo, le autorità francesi si impegnano a pubblicare le informazioni seguenti su un sito web esauriente dedicato agli aiuti di Stato in Francia ⁽³⁾ e sul *Transparency Award Module*: un link al testo integrale del meccanismo e alle sue modalità di attuazione; l'identità dei beneficiari dei flussi finanziari; la forma dei flussi finanziari; l'importo concesso a ciascun beneficiario; la data di concessione; il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione in cui ha sede il beneficiario e il principale settore economico in cui opera.

3.12. Motivi dell'avvio del procedimento di indagine formale

- (112) Nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ritiene in via preliminare che il meccanismo di regolamentazione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, che potrebbe essere compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Tuttavia, nella fase del procedimento di indagine formale, la Commissione aveva espresso dubbi in merito alla proporzionalità del meccanismo di regolamentazione e all'esistenza di distorsioni della concorrenza.
- (113) Più in particolare, da un lato, la Commissione ha osservato che, ai fini della fissazione del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio, il meccanismo consente agli operatori di stoccaggio di ottenere una remunerazione del capitale fisso. Ai fini del calcolo di tale remunerazione è necessario valutare il valore delle attività regolamentate. La Commissione ha espresso dubbi sul processo di valutazione economica indipendente del valore di mercato delle attività al momento dell'attuazione del meccanismo di regolamentazione da parte della CRE, il che avrebbe potuto mettere in discussione la proporzionalità della misura.
- (114) Per contro, alla luce delle informazioni fornite alla Commissione nell'ambito del procedimento di indagine formale, quest'ultima non poteva escludere che il meccanismo introduca distorsioni della concorrenza. Queste distorsioni eccessive della concorrenza sarebbero esistite tra i) i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri, ii) tra, da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall'altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.

⁽²⁾ Decreto n. 2020-456 del 21 aprile 2020 di cui sopra.

⁽³⁾ <http://www.europe-en-france.gouv.fr/Centre-de-ressources/Aides-d-etat/Regimes-d-aides>.



4. COMMENTI DELLA FRANCIA

(115) La Francia ha trasmesso le proprie osservazioni alla Commissione e, in allegato, le osservazioni della CRE. Le osservazioni della CRE sono pertanto considerate parte integrante delle osservazioni della Francia.

(116) La Francia ritiene che i dubbi espressi dalla Commissione in merito alla riforma dello stoccaggio di gas naturale siano infondati.

4.1. Esistenza dell'aiuto

(117) In primo luogo, la Francia nega che la misura in questione implichi risorse statali. Inoltre, secondo la Francia, non si può ritenere che il passaggio da un regime negoziato a un regime regolamentato costituisca un vantaggio economico per l'operatore obbligato a farlo. Essa contesta inoltre che i gestori degli interconnettori e dei terminali di metano siano concorrenti degli operatori di impianti di stoccaggio.

(118) Inoltre, per quanto riguarda il finanziamento mediante risorse statali, la Francia nega che la copertura di una parte dei costi degli operatori delle infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale abbia natura di contributo obbligatorio. La tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale è pagata dai fornitori di gas naturale in cambio del servizio di trasmissione, un servizio dimensionato con un livello elevato di affidabilità e di capacità a lungo termine di soddisfare una domanda ragionevole ⁽⁶⁴⁾.

(119) La Francia osserva inoltre che l'addebito della tariffa per l'utilizzo della rete di trasporto nella fattura del consumatore di gas naturale è obbligatorio solo per i consumatori che scelgono di beneficiare delle tariffe regolamentate di vendita del gas naturale. Secondo la Francia, le offerte alla tariffa regolamentata di vendita rappresentano una quota minoritaria della fornitura di gas naturale in Francia ⁽⁶⁵⁾, tanto più che è prevista una sospensione in più fasi delle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale ⁽⁶⁶⁾.

(120) Inoltre, per quanto riguarda il vantaggio conferito, la Francia osserva, in primo luogo, che la determinazione del costo del capitale tiene conto del minore rischio per le attività regolamentate conseguente a un rendimento del capitale investito inferiore rispetto alle attività non regolamentate. In secondo luogo, la Francia nega che le entrate riscosse da un operatore di stoccaggio nell'ambito del regime regolamentato siano sistematicamente superiori a quelle riscosse dallo stesso operatore nell'ambito di un regime negoziato ⁽⁶⁷⁾. Inoltre, la Francia sottolinea che il quadro di regolamentazione attuato a partire dal 2018 è simmetrico: la «compensazione» potrebbe essere stornata e pagata dagli operatori di stoccaggio qualora i proventi della commercializzazione fossero superiori al reddito autorizzato fissato dalla CRE. Pertanto, il modello regolamentato non può essere dissociato dagli obblighi e dalla perdita di opportunità economiche imposti agli operatori di stoccaggio nell'ambito di tale modello regolamentato.

(121) La svalutazione contabile di 494 milioni di EUR, registrata dal gruppo ENGIE per la sua attività di stoccaggio regolamentata pochi giorni dopo la pubblicazione dei parametri stabiliti dalla CRE per la tariffa di stoccaggio, evidenzia tale perdita di aspettative di guadagno associata a condizioni di mercato favorevoli. Infine, la Francia sottolinea che l'introduzione del meccanismo di regolamentazione non ha comportato un aumento del reddito degli operatori francesi di stoccaggio tra il 2017 e il 2018, fatta eccezione per la società Storengy. La Francia sottolinea inoltre che Storengy, a parità di spread, percepisce, nel quadro regolamentato, un reddito autorizzato inferiore al reddito derivante dalla commercializzazione in regime negoziato.

(122) La Francia ritiene che non sia opportuno soffermarsi sulla situazione degli operatori di stoccaggio situati in altri Stati membri se si tratta di analizzare il carattere selettivo del vantaggio conferito. Infatti, essa cita il Tribunale e la Corte di giustizia, i quali hanno affermato che «la condizione relativa alla selettività [...] può essere valutata solo a livello di un unico Stato membro» ⁽⁶⁸⁾. In ogni caso, la Francia fa osservare che gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile per quanto concerne l'obiettivo perseguito dalla misura in questione, vale a dire garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale in Francia.

⁽⁶⁴⁾ Conformemente alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

⁽⁶⁵⁾ Secondo la relazione della CRE «Observatoire des marchés de détail du 4e trimestre 2019», al 31 dicembre 2019 il 66 % dei siti residenziali e non residenziali è oggetto di offerte di mercato rispetto al 34 % oggetto di offerte alla tariffa regolamentata di vendita e il 91 % del consumo di gas naturale è garantito da offerte di mercato, mentre il 9 % da offerte alla tariffa regolamentata di vendita.

⁽⁶⁶⁾ A norma dell'articolo 63 della legge n. 2019-1147 dell'8 novembre 2019 relativa all'energia e al clima.

⁽⁶⁷⁾ Anche se, tra il 2013 e il 2017, i proventi della commercializzazione sono stati modesti, il reddito autorizzato totale è notevolmente inferiore al fatturato realizzato da tali operatori per gli anni 2008-2012, in un contesto di spread elevato.

⁽⁶⁸⁾ Sentenze del 7 novembre 2014, *Banco Santander*, T-399/11, EU:T:2014:938, punto 75; dell'11 novembre 2004, *Spagna/Commissione*, C-73/03, EU:C:2004:711, punto 28.



- (123) Per quanto riguarda i gestori di interconnettori, da un lato, e i gestori di terminali di metano, dall'altro lato, la Francia ribadisce che tali operatori sono tutti regolamentati in Francia⁽³⁹⁾. Essi beneficiano pertanto di meccanismi di regolamentazione molto simili a quelli utilizzati per lo stoccaggio, compresa la fissazione, da parte dell'autorità di regolamentazione, di un reddito autorizzato a copertura dei costi. La Francia ritiene pertanto che sia incontestabile che la misura in questione conferisce un vantaggio selettivo a tali operatori rispetto ai gestori degli interconnettori di gas e dei terminali di metano.
- (124) Per quanto riguarda gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, la Francia ritiene che i gestori degli interconnettori e dei terminali di metano non siano in concorrenza con gli operatori di stoccaggio (cfr. anche considerando 133 e seguenti).

4.2. Compatibilità della misura in questione con il mercato interno

4.2.1. Proporzionalità

- (125) La Francia spiega che la regolamentazione basata sui costi degli operatori è un approccio ampiamente diffuso tra le autorità di regolamentazione europee. Essa garantisce sia che gli operatori dispongano di redditi sufficienti per mantenere la loro attività e sia che i consumatori finali non paghino lo stoccaggio a un prezzo superiore a quello del servizio fornito. Al contrario, la Francia spiega che, a suo avviso, un metodo basato sul livello degli spread sarebbe volatile e potrebbe, a seconda dell'andamento dei prezzi di mercato a breve termine, non garantire la copertura dei costi degli operatori o, al contrario, generare utili indebiti.
- (126) Al fine di fissare il livello della tariffa di stoccaggio, la CRE ha adottato una regolamentazione basata sulla copertura dei costi ritenuti efficienti sostenuti dagli operatori. Pertanto, essa fissa un reddito autorizzato per ciascun operatore in modo tale da coprire i costi rappresentati dai costi operativi nonché dall'ammortamento delle attività e dal costo del capitale. Al fine di definire il livello iniziale della BAR al 1° gennaio 2018 per gli operatori di stoccaggio, la CRE ha rivalutato il valore contabile lordo delle attività degli operatori al 31 dicembre 2016 (cfr. considerando 55 e seguenti sulla fissazione del reddito autorizzato).
- (127) In subordine, la Francia fornisce ulteriori prove analitiche per dimostrare che altri metodi portano a risultati in termini di BAR coerenti con il metodo della CRE.
- (128) Il valore degli operatori degli impianti di stoccaggio nei bilanci dei loro azionisti è determinato conformemente alle norme contabili e in funzione della prospettiva di redditi attesi dall'attività a lungo termine. Per Storengy, la CRE ha considerato un valore della BAR iniziale di 3,5 miliardi di EUR per la valutazione di Storengy nel bilancio di ENGIE al 31 dicembre 2016 di [3-5 miliardi di EUR]. Per Teréga, la CRE ha considerato un valore della BAR iniziale di 1,156 milioni di EUR per la valutazione del perimetro di stoccaggio nel bilancio della società madre al 31 dicembre 2016 di circa [1-2 miliardi di EUR].
- (129) Le operazioni recenti contribuiscono anche a far luce sul valore delle imprese e sulla valutazione delle attività di stoccaggio nel contesto delle operazioni. Ad esempio, sulla base delle operazioni relative al capitale della società Teréga nel 2013⁽⁴⁰⁾ e nel 2015⁽⁴¹⁾, il valore delle attività del perimetro di stoccaggio è stimato a [1-2 miliardi di EUR].
- (130) Inoltre, la Francia afferma che anche consulenti esterni hanno lavorato alla valutazione delle BAR degli operatori. Per Storengy, il calcolo effettuato dal consulente [...] per la CRE porta a un risultato di [3-5 miliardi di EUR]. La Francia fa inoltre riferimento allo studio di PwC, commissionato da Teréga, che valuta la BAR nel 2018 tra [1 e 2 miliardi di EUR].
- (131) Infine, la Francia ritiene che un metodo alternativo, che consiste nel ricostruire lo storico delle entrate dell'operatore al fine di determinare se esse abbiano garantito la copertura degli investimenti passati, non sarebbe sufficientemente solido per determinare il valore della BAR. Tale metodo comporterebbe di fatto la ricostituzione, a partire dalla data di entrata in servizio iniziale, delle attività di stoccaggio più vecchie (alla fine degli anni '50), dei *free cash-flow* di ciascun operatore che rappresentano il contante disponibile dell'operatore dopo il finanziamento del suo fabbisogno di capitale circolante, delle imposte e degli investimenti, al fine di confrontarli con il valore lordo delle attività.

⁽³⁹⁾ Ad eccezione di Dunkerque LNG, che è esentata.

⁽⁴⁰⁾ Acquisizione della società TIGF da parte di un consorzio composto da GIC, Snam e EDF.

⁽⁴¹⁾ Acquisizione di partecipazioni della società Prédica nel capitale di TIGF.



- (132) Questo storico sembra particolarmente complesso da ricostruire, sia per lo sforzo documentale necessario, sia per l'evoluzione organizzativa e patrimoniale delle società di stoccaggio attuali: in primo luogo, poiché Storengy fa parte di un modello integrato all'interno di Gaz de France/GDF Suez, la ricostruzione dello storico implica necessariamente ipotesi di taglio dell'attività. In secondo luogo, Teréga è stata oggetto di cessioni successive.

4.2.2. Effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

- (133) Per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza tra fornitori francesi e fornitori di altri Stati membri che sottoscrivono capacità di stoccaggio in Francia, la Francia spiega che la «nazionalità» del fornitore non ha alcuna incidenza. Le aste pubbliche sono aperte a tutti gli attori autorizzati a fornire gas naturale. Tale autorizzazione di fornitura non è limitata ai soli fornitori francesi e può essere ottenuta da qualsiasi persona stabilita nel territorio di uno Stato membro dell'Unione⁽⁴²⁾. In secondo luogo, le autorità francesi sottolineano che, per lo stesso servizio di trasmissione, ai fornitori francesi e ai fornitori di altri Stati membri è applicata la medesima tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale.
- (134) Inoltre, secondo la Francia, gli impianti di stoccaggio non sono in concorrenza con gli interconnettori e i terminali di metano. La Francia osserva anzitutto che la Commissione non ha mai valutato l'esistenza di un mercato unico comprendente lo stoccaggio di gas naturale, le infrastrutture di rigassificazione e gli interconnettori. Inoltre, la Francia sottolinea che, nelle analisi relative alla capacità del sistema del gas di soddisfare una domanda ragionevole, le infrastrutture essenziali di stoccaggio di gas naturale sono complementari al pieno utilizzo degli interconnettori e al pieno utilizzo delle capacità dei terminali di metano, fino al livello delle scorte di gas naturale liquefatto disponibili.
- (135) Inoltre, la Francia osserva che la Commissione ha più volte riconosciuto l'esistenza di un mercato distinto dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale, sia in Francia⁽⁴³⁾, che in altri Stati membri⁽⁴⁴⁾. Alla luce dei risultati di un'indagine di mercato relativa a un'operazione sul territorio francese, la Commissione ha constatato l'assenza di sostituibilità tra lo stoccaggio e altre forme di flessibilità⁽⁴⁵⁾. La Francia osserva inoltre che in due decisioni la Commissione ha ritenuto che il mercato dello stoccaggio di gas naturale fosse di portata regionale o addirittura nazionale⁽⁴⁶⁾.
- (136) La Francia ritiene che ogni strumento di flessibilità abbia funzionalità e caratteristiche proprie, che impediscono la sostituzione con gli altri strumenti di flessibilità. Gli interconnettori garantiscono l'approvvigionamento di gas naturale nel territorio. In assenza di stoccaggio, sarebbe necessario dimensionare gli interconnettori per poter garantire l'approvvigionamento di gas naturale nel territorio francese durante i picchi di consumo. Un tale dimensionamento sarebbe quindi inefficace. Inoltre, l'Unione ha l'obiettivo di ridurre il consumo di gas naturale. Non sono previsti nuovi investimenti negli interconnettori attualmente a disposizione della Francia. La questione della concorrenza e dei segnali di investimento a lungo termine posta dalla Commissione appare quindi puramente teorica.
- (137) I terminali di metano offrono la possibilità di arbitraggio per l'approvvigionamento del territorio al minor costo possibile. La disponibilità di GNL è incerta e dipende in larga misura dalle condizioni della domanda e dell'offerta mondiali che reindirizzano regolarmente i carichi. Inoltre, i terminali di metano hanno capacità di stoccaggio limitate⁽⁴⁷⁾, che, nelle migliori condizioni, non potrebbero essere mobilitate per più di 5 giorni. Tuttavia, tale periodo è più breve della durata media di un'ondata di freddo, che dura da 5 a 15 giorni, il che non fornisce tempo sufficiente per mobilitare l'arrivo di un carico in modo abbastanza rapido da evitare un'interruzione delle emissioni⁽⁴⁸⁾.
- (138) Pertanto, gli impianti di stoccaggio di gas naturale offrono un servizio di flessibilità interstagionale che non può essere garantito né dagli interconnettori a condizioni economiche comparabili né dai terminali di metano. Per contro, l'esistenza di impianti di stoccaggio in Francia non può essere sufficiente a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale della Francia. Gli interconnettori e i terminali di metano restano indispensabili per l'approvvigionamento del territorio.

⁽⁴²⁾ A norma dell'articolo L.443-4 del codice dell'energia.

⁽⁴³⁾ Cfr., ad esempio, Commissione, 14 novembre 2006, M. 4180 Gaz de France/Suez, punto 341.


⁽⁴⁴⁾ Commissione, 29 settembre 1999, M. 1383 – Exxon/Mobil, punti 69 e 261; Commissione, 25 aprile 2003, M. 3086 – Gaz de France/Preussag Energie, punto 14; Commissione, 21 dicembre 2005, M. 3696 EON/MOL, punto 99; Commissione, 19 novembre 2013, M. 6984 – EPH/Stredoslovenska Energetika, punto 24.

⁽⁴⁵⁾ Commissione, 8 ottobre 2004, M. 3410 Total/Gaz de France, punto 19.

⁽⁴⁶⁾ Commissione, 21 dicembre 2005, M. 3696 – E.ON/MOL, punto 130; Commissione, 19 novembre 2013, M. 6984 – EPH/Stredoslovenska Energetika, punto 24.

⁽⁴⁷⁾ 4,2 TWh di scorta in media nei terminali francesi durante l'inverno.

⁽⁴⁸⁾ Da 10 a 15 giorni a seconda dell'origine del gas.



- (139) Pertanto, queste diverse tipologie di infrastrutture sono complementari e non in concorrenza per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento della Francia.
- (140) Anche se gli interconnettori, i terminali di metano e gli impianti di stoccaggio di gas naturale fossero considerati in concorrenza, la Francia sottolinea che gli interconnettori e i terminali di metano francesi sono tutti regolamentati, ad eccezione del terminale di Dunkerque. Di conseguenza, la redditività di queste infrastrutture corrisponde al tasso di remunerazione delle attività fissato dalla CRE. Di conseguenza, l'attuazione della regolamentazione dello stoccaggio non può incidere sulla redditività di altre infrastrutture regolamentate.
- (141) Inoltre, la Francia sottolinea che gli avvenimenti recenti contraddicono una possibile ipotesi di concorrenza dannosa per gli interconnettori o i terminali di metano. Dalla fine del 2018 l'utilizzo dei terminali francesi ed europei ha raggiunto livelli particolarmente elevati rispetto agli ultimi 10 anni. Inoltre, gli operatori di terminali di metano hanno recentemente avviato con successo procedure di commercializzazione delle loro capacità a medio termine. La regolamentazione dello stoccaggio, combinata all'accorpamento delle zone in Francia attuato a fine 2018, ha contribuito notevolmente a migliorare la profondità e la liquidità del mercato francese e dell'Europa occidentale.
- (142) La Francia nega inoltre che la regolamentazione dello stoccaggio possa ridurre gli incentivi a utilizzare i terminali di metano e gli interconnettori esistenti. Gli incentivi all'utilizzo derivano dai segnali di prezzo provenienti dai diversi mercati del gas naturale ⁽⁴⁹⁾. In tale contesto, gli impianti di stoccaggio sono uno strumento supplementare per ottimizzare i costi di approvvigionamento del gas naturale e beneficiare di prezzi di mercato competitivi.
- (143) La Francia osserva inoltre che le decisioni di investimento negli interconnettori e nei terminali di metano si basano su strategie di approvvigionamento che non sono influenzate negativamente dallo stoccaggio di gas naturale.
- (144) Infine, la Francia ritiene che la misura in questione non incida in alcun modo sulla situazione degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri. Le autorità francesi osservano che il dimensionamento del sistema del gas francese, basato in particolare sulla presa in considerazione del 100 % della capacità disponibile per gli interconnettori, implica automaticamente la presa in considerazione dei mezzi di approvvigionamento situati dietro gli interconnettori, in particolare delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale situate in altri Stati membri dell'Unione. Le autorità francesi osservano inoltre che alcune di queste infrastrutture sono anch'esse regolamentate.
- (145) La vendita delle capacità di stoccaggio avviene mediante aste e a prezzi di mercato. Di conseguenza, la misura in questione non va a svantaggio degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri. Inoltre, la misura in questione può avere solo un effetto minimo sulla determinazione dei prezzi. Gli impianti di stoccaggio francesi consentono lo stoccaggio di circa 130 TWh ⁽⁵⁰⁾, un valore modesto rispetto ai quantitativi scambiati sui mercati. Nel 2018 sono stati scambiati 28 220 TWh sul TTF ⁽⁵¹⁾.
- (146) Gli operatori di stoccaggio dei vari Stati membri sono quindi tutti soggetti a condizioni di mercato sulle quali gli impianti di stoccaggio francesi hanno scarsa influenza, di modo che non si può ritenere che la loro redditività possa diminuire a seguito dell'introduzione della misura in questione.
- (147) La Francia rileva inoltre che i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio tedeschi e belgi hanno raggiunto livelli elevati, che sono aumentati tra il 2018 e il 2019 ⁽⁵²⁾. Questi livelli elevati dimostrano che la regolamentazione dello stoccaggio francese non impedisce agli operatori di altri Stati membri di vendere la loro intera capacità di stoccaggio in un contesto di mercato favorevole.

5. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (148) La Commissione ha ricevuto osservazioni da diciotto portatori di interessi, compresi i tre beneficiari della misura. Le loro osservazioni sono sintetizzate nei considerando da 149 a 233.

⁽⁴⁹⁾ Prezzo nei diversi mercati europei del GNL globale.

⁽⁵⁰⁾ Commercializzati in un periodo di quattro mesi.

⁽⁵¹⁾ Title Transfer Facility, che raggruppa la maggior parte degli scambi a termine.

⁽⁵²⁾ Dall'88 % al 99 % e dal 54 % al 97 % rispettivamente.



5.1. Osservazioni dei beneficiari della misura

5.1.1. Géométhane

(149) Géométhane sottolinea gli effetti positivi dell'introduzione della misura in relazione all'obiettivo di sicurezza energetica. A sostegno delle sue argomentazioni, Géométhane ha presentato alla Commissione una relazione dettagliata ⁽³⁾.

5.1.1.1. Esistenza dell'aiuto

(150) Secondo Géométhane, la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato per diversi motivi.

(151) In primo luogo, Géométhane rileva l'assenza di finanziamento mediante risorse statali in quanto il corrispettivo di stoccaggio non può qualificarsi come contributo obbligatorio: il trasferimento di risorse avviene solo tra operatori privati (fornitori di gas naturale e operatori di stoccaggio), il controllo statale sui fondi è limitato, la misura in questione non diminuisce il bilancio dello Stato e impone agli operatori l'obbligo di mantenimento delle infrastrutture essenziali di stoccaggio oggetto del dispositivo.

(152) Inoltre, la misura in questione non può essere considerata come un vantaggio selettivo concesso agli operatori di stoccaggio attivi sul territorio francese rispetto a quelli situati all'estero, in quanto essi non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella degli operatori di stoccaggio stabiliti sul territorio francese per quanto concerne l'obiettivo perseguito dalla misura in questione. In aggiunta, i gestori di altri strumenti di flessibilità non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.

(153) Infine, Géométhane spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

5.1.1.2. Compatibilità dell'aiuto


(154) Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, dovrebbe essere considerata compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, secondo Géométhane. Di fatto, la misura in questione contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo di interesse comune della sicurezza energetica. Inoltre, è necessaria e opportuna per conseguire tale obiettivo, alla luce dell'analisi delle misure alternative.

(155) L'introduzione della misura in questione ha un effetto incentivante in quanto, in assenza di tale misura, le percentuali modeste di sottoscrizione della capacità di stoccaggio e la diminuzione dei proventi derivanti dalle campagne di sottoscrizione a causa di una riduzione dello spread avrebbero indotto gli operatori di stoccaggio a sospendere temporaneamente, o addirittura a chiudere definitivamente, infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale in Francia.

(156) Il calcolo del reddito autorizzato sulla base del metodo di valutazione della BAR basato sui costi correnti economici è giustificato e proporzionato in quanto:

- la BAR è stata oggetto di una valutazione economica indipendente in occasione dell'attuazione del meccanismo di regolamentazione tramite un audit esterno effettuato dalla società di consulenza [...];
- la BAR iniziale proposta dagli operatori non è stata applicata dalla CRE;
- la metodologia dei costi correnti economici si basa sul valore contabile lordo delle attività per la valutazione della BAR;
- la metodologia consente di riflettere i costi di sostituzione delle attività al netto dell'ammortamento;
- la metodologia è applicata a tutte le tariffe delle infrastrutture regolamentate in Francia;
- la metodologia è applicata da quasi tutte le autorità di regolamentazione europee.

⁽³⁾ Relazione tecnico-economica redatta a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea di un'indagine sulle condizioni di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale in Francia, [...] 12 giugno 2020.



- (157) In alternativa, una valutazione della BAR in funzione del valore di mercato rappresentato dagli spread non sarebbe pertinente in quanto non coprirebbe i costi degli operatori, il che è in contrasto con il principio della copertura dei costi di cui alla direttiva 2009/73/CE. Pertanto, la presa in considerazione del valore di mercato comprometterebbe il meccanismo di regolamentazione volto a garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali per il buon funzionamento della rete di trasporto. Inoltre, vi è il rischio di una sovraremunerazione in caso di aumento dello spread. Il valore della BAR ottenuto dalla CRE è coerente con il valore di mercato delle infrastrutture nel medio e lungo termine.
- (158) Non sarebbe stato rilevante valutare se il reddito generato prima dell'entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione non avesse consentito di coprire il loro costo iniziale di investimento, in quanto l'inclusione di tale reddito nella valutazione sarebbe contraria alle prassi delle autorità di regolamentazione europee, complessa e inaffidabile.
- (159) Infine, vengono adottate misure per limitare le prospettive di profitto degli operatori (ossia il costo medio ponderato del capitale, la limitazione dei costi degli operatori di infrastrutture di stoccaggio efficiente e una regolamentazione incentivante).
- (160) In subordine, Géométhane osserva anche che il valore della BAR utilizzato dalla CRE corrisponde al valore di un'operazione recente. Nel 2016, il 98 % delle azioni di Géosud, che a sua volta detiene il 50 % delle azioni di Géométhane è stato ceduto da Total, Ineos e Géostock a CNP Assurances per un importo di [...]. È quindi possibile calcolare il valore totale di Géométhane stimato dall'acquirente al momento della cessione, vale a dire [...] ⁽⁶⁴⁾ (più [...] di liquidità disponibile, ossia un totale di circa [...]). Secondo Géométhane, tale valore di mercato è coerente [...] con il valore della BAR applicato dalla CRE nel 2018, pari a 188,9 milioni di EUR, più le immobilizzazioni in corso [...].
- (161) La misura in questione evita effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti:
- non vi è distorsione della concorrenza tra fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Il metodo della vendita all'asta dei servizi di stoccaggio garantisce la parità di trattamento tra i fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Inoltre, il metodo di finanziamento della compensazione per lo stoccaggio previsto dal meccanismo di regolamentazione garantisce la parità di trattamento tra fornitori stranieri e francesi. I fornitori stranieri non beneficiano di prezzi più bassi rispetto ai fornitori francesi;
 - inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio dei paesi confinanti. Dall'entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione, i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio sono aumentati in tutta l'Unione e stanno raggiungendo livelli particolarmente elevati;
 - inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i terminali di metano o gli interconnettori a causa della mancata sostituibilità dei terminali di metano e degli interconnettori. Nella prassi decisionale della Commissione in materia di concentrazioni, il mercato dello stoccaggio di gas naturale è stato definito come un mercato separato. Si pone piuttosto la questione della complementarità tra lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di metano e gli interconnettori.

5.1.2. Storengy


- (162) Storengy sottolinea gli effetti positivi dell'introduzione della misura in questione in relazione all'obiettivo della sicurezza energetica. A sostegno delle sue argomentazioni, Storengy ha presentato alla Commissione una relazione dettagliata ⁽⁶⁵⁾.

5.1.2.1. Esistenza dell'aiuto

- (163) Secondo Storengy, la misura in questione non costituisce un aiuto di Stato per una serie di ragioni.

⁽⁶⁴⁾ Ossia un prezzo di acquisto $(130,6)/(98\% \times 50\%)$.


⁽⁶⁵⁾ Relazione tecnico-economica redatta a seguito dell'avvio da parte della Commissione europea di un'indagine sulle condizioni di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale in Francia, [...] 12 giugno 2020.



- (164) In primo luogo, Storengy osserva l'assenza di finanziamento mediante risorse statali in quanto il corrispettivo di stoccaggio non può qualificarsi come contributo obbligatorio, che il trasferimento di risorse avviene solo tra operatori privati (fornitori di gas naturale e operatori di stoccaggio), che il controllo dello Stato sui fondi è limitato, che la misura in questione non riduce il bilancio dello Stato e che questa impone agli operatori l'obbligo di mantenimento delle infrastrutture essenziali di stoccaggio oggetto del dispositivo.
- (165) Inoltre, la misura in questione non può essere considerata come un vantaggio selettivo concesso agli operatori di stoccaggio attivi sul territorio francese rispetto a quelli situati all'estero, in quanto essi non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile a quella degli operatori di stoccaggio stabiliti sul territorio francese per quanto concerne l'obiettivo perseguito dalla misura. In aggiunta, i gestori di altri strumenti di flessibilità non si trovano in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.
- (166) Infine, Storengy spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

5.1.2.2. Compatibilità dell'aiuto

- (167) Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, dovrebbe essere considerata compatibile con le norme in materia di aiuti di Stato, secondo Storengy. Di fatto, la misura contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo di interesse comune della sicurezza energetica. Inoltre, la misura in questione è necessaria e opportuna per conseguire tale obiettivo, alla luce dell'analisi delle misure alternative.
- (168) L'introduzione della misura in questione ha un effetto incentivante in quanto, in assenza della stessa, le percentuali modeste di sottoscrizione della capacità di stoccaggio e la diminuzione dei redditi derivanti dalle campagne di sottoscrizione a causa di una riduzione dello spread avrebbero indotto gli operatori di stoccaggio a sospendere temporaneamente, o addirittura a chiudere definitivamente, infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale in Francia.
- (169) Il calcolo del reddito autorizzato basato sul metodo di valutazione della base di attività regolamentate fondato sui costi correnti economici è giustificato e proporzionato in quanto:
- la BAR è stata oggetto di una valutazione economica indipendente in occasione dell'attuazione del meccanismo di regolamentazione tramite un audit esterno effettuato dalla società di consulenza [...];
 - la BAR iniziale proposta dagli operatori non è stata applicata dalla CRE;
 - la metodologia dei costi correnti economici si basa sul valore contabile lordo delle attività per la valutazione della BAR;
 - la metodologia consente di riflettere i costi di sostituzione delle attività al netto dell'ammortamento;
 - la metodologia è applicata a tutte le tariffe delle infrastrutture regolamentate in Francia;
 - la metodologia è applicata da quasi tutte le autorità di regolamentazione europee.
- (170) In alternativa, una valutazione della BAR in funzione del valore di mercato rappresentato dagli spread non sarebbe pertinente in quanto non coprirebbe i costi degli operatori, il che è in contrasto con il principio della copertura dei costi di cui alla direttiva 2009/73/CE. Pertanto, la presa in considerazione del valore di mercato comprometterebbe il meccanismo di regolamentazione volto a garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali per il buon funzionamento della rete di trasporto. Inoltre, vi è il rischio di una sovraremunerazione in caso di aumento dello spread. Il valore della BAR ottenuto dalla CRE è coerente con il valore di mercato delle infrastrutture nel medio e lungo termine.
- (171) Non sarebbe stato rilevante valutare se il reddito generato prima dell'entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione non avesse consentito di coprire i loro costi iniziali di investimento, in quanto l'inclusione di tale reddito nella valutazione sarebbe contraria alle prassi delle autorità di regolamentazione europee, complessa e inaffidabile.
- (172) Infine, vengono adottate misure per limitare le prospettive di profitto degli operatori (ossia il costo medio ponderato del capitale, la limitazione dei costi degli operatori di infrastrutture di stoccaggio efficienti e una regolamentazione incentivante).



- (173) La misura in questione evita effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Infatti:
- non vi è distorsione della concorrenza tra fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Il metodo della vendita all'asta dei servizi di stoccaggio garantisce la parità di trattamento tra i fornitori di gas naturale francesi e stranieri. Inoltre, il metodo di finanziamento della compensazione per lo stoccaggio previsto dal meccanismo di regolamentazione garantisce la parità di trattamento tra fornitori stranieri e francesi. I fornitori stranieri non beneficiano di prezzi più bassi rispetto ai fornitori francesi;
 - inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio dei paesi confinanti. Dall'entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione, i tassi di riempimento degli impianti di stoccaggio sono aumentati in tutta l'Unione e stanno raggiungendo livelli particolarmente elevati;
 - inoltre, non vi è alcuna distorsione della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i terminali di metano o gli interconnettori a causa della mancata sostituibilità dei terminali di metano e degli interconnettori. Nella prassi decisionale della Commissione in materia di concentrazioni, il mercato dello stoccaggio di gas naturale è stato definito come un mercato separato. Si pone piuttosto la questione della complementarità tra lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di metano e gli interconnettori.

5.1.3. *Teréga*

- (174) *Teréga* sottolinea che l'obiettivo principale della riforma dello stoccaggio è la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale della Francia, che era minacciata prima dell'entrata in vigore del meccanismo di regolamentazione.

5.1.3.1. Esistenza dell'aiuto

- (175) *Teréga* ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato. *Teréga* rileva che i sistemi di regolamentazione basati sul principio della copertura dei costi di un operatore efficiente e di una remunerazione normale del capitale investito sono comuni nell'Unione, ma non sono considerati aiuti di Stato.
- (176) In primo luogo, *Teréga* ritiene che la misura in questione sia solo uno strumento di regolamentazione tariffaria che non è finanziato mediante risorse statali. Infatti, essa non ha alcuna incidenza sul bilancio dello Stato e non genera costi supplementari che devono essere addebitati ai clienti finali. Inoltre, lo Stato francese non esercita un controllo pubblico né sui fondi riscossi dai GST né sugli stessi GST, che sono società di diritto privato controllate da azionisti privati di maggioranza.
- (177) Inoltre, *Teréga* ritiene che la misura in questione non conferisca alcun vantaggio selettivo agli operatori interessati. Il meccanismo di regolamentazione si basa sulle aste, che comprendono anche incentivi all'efficienza e uno strumento di regolarizzazione ex post di tutti gli oneri e le entrate. Inoltre, il carattere simmetrico del meccanismo di regolamentazione implica che gli operatori di stoccaggio non ricevono necessariamente una compensazione, ma possono, al contrario, essere chiamati a restituire l'importo riscosso in eccesso.
- (178) Inoltre, per quanto riguarda il criterio della selettività, *Teréga* ritiene che la situazione degli operatori stranieri non costituisca un elemento di valutazione pertinente alla luce di tale criterio. Gli operatori di stoccaggio si trovano in una situazione di fatto e di diritto per molti aspetti diversa da quella degli operatori di terminali di metano e dei gestori di interconnettori, in particolare per quanto concerne l'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale della Francia.
- (179) Infine, *Teréga* spiega che la misura in questione non incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Le capacità di stoccaggio sono vendute all'asta secondo un meccanismo di mercato che non discrimina operatori situati in altri Stati membri. Inoltre, la prassi decisionale della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni e di pratiche anticoncorrenziali ha sempre definito un mercato rilevante per lo stoccaggio di gas naturale di dimensioni tutt'al più nazionali, senza mai aver rilevato l'esistenza di un mercato più ampio, tanto dal punto di vista dei servizi in questione quanto da quello geografico. In ogni caso, il fatto che le infrastrutture del gas siano fortemente regolamentate è incompatibile con la constatazione di una distorsione della concorrenza sui mercati del gas naturale.



5.1.3.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno:


- (180) Supponendo che il meccanismo di regolamentazione costituisca un aiuto di Stato *quod non*, Teréga sostiene che esso soddisfa tutte le condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (181) Teréga ritiene che la misura in questione persegua l'obiettivo di interesse comune della sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale della Francia. Aumentando i volumi di gas naturale disponibili nei siti di stoccaggio, il meccanismo di regolamentazione mira a raggiungere un livello preciso e quantificabile di sicurezza dell'approvvigionamento. Inoltre, la misura in questione corrisponde a un intervento statale necessario, basato su un'analisi ragionevole, che risponde a carenze di mercato ben individuate, quali l'incapacità dei clienti finali di indicare il valore che attribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento (come il valore assicurativo o il valore di sistema). Teréga sottolinea altresì che la misura in questione è uno strumento adeguato per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento sul territorio francese, non solo in relazione alle altre misure di flessibilità disponibili, ma anche in relazione ad altri tipi di regolamentazione dello stoccaggio.
- (182) Teréga contesta il ragionamento della Commissione nella decisione di avvio del procedimento relativo alla proporzionalità della misura in questione. Il meccanismo di regolamentazione limita l'importo del presunto aiuto al minimo necessario. Il meccanismo di regolamentazione si basa di fatto sul principio della copertura dei costi di un «operatore efficiente», sul livellamento dei redditi degli operatori di stoccaggio e su incentivi integrati per gli operatori volti a garantire l'efficienza delle loro spese operative. Inoltre, la CRE ha effettuato una valutazione dei costi indipendente. In tal modo, la CRE ha garantito che fossero coperti solo i costi accettabili. La CRE si è inoltre basata su una serie di studi economici oggettivi, contemporanei e credibili effettuati da esperti indipendenti per valutare le attività regolamentate. La metodologia di valutazione delle attività utilizzata dalla CRE è coerente a tale riguardo ed è in linea con la prassi di altre autorità di regolamentazione europee. Contrariamente a quanto suggerito dalla Commissione, Teréga ritiene che l'inclusione dei redditi precedenti all'introduzione della regolamentazione nel valore della base di attività regolamentate sarebbe necessariamente incompleta in assenza di dati disponibili e, in ogni caso, potrebbe essere in contrasto con i principi generali del diritto. Inoltre, il lavoro della CRE riguarda sia i costi operativi sia la valutazione delle attività degli operatori di stoccaggio che sono stati sistematicamente resi pubblici nelle sue delibere tariffarie, garantendo in tal modo la trasparenza della misura.
- (183) Infine, Teréga ritiene che la misura in questione non comporti una distorsione della concorrenza tra i fornitori di gas naturale situati in Francia e all'estero. La misura in questione non è discriminatoria. Tutti i fornitori al dettaglio possono acquistare capacità nei siti di stoccaggio francesi mediante aste. Inoltre, tutti i fornitori al dettaglio che servono clienti francesi pagano tariffe ATRT, sostenendo così il meccanismo di compensazione. La misura ha anche effetti positivi sui mercati al dettaglio del gas naturale, limitando i periodi di stress e i rischi di congestione delle reti. Inoltre, la misura non genera neanche alcuna distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di GNL e dei gestori di interconnettori. Questi operatori, che sono anch'essi ampiamente soggetti a meccanismi di regolamentazione dei loro redditi, non sono posti in un rapporto di concorrenza con gli operatori di stoccaggio, ma piuttosto di complementarità rispetto all'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento. La misura in questione non favorisce una fonte di approvvigionamento di gas naturale piuttosto che un'altra e non vieta né scoraggia l'uso di questi strumenti complementari come gli interconnettori e i terminali di metano. Ad esempio, i tassi di sottoscrizione di capacità nei terminali di metano europei negli ultimi anni mostrano questa tendenza. Infine, la misura in questione non introduce una distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori stranieri di stoccaggio. Questi ultimi non possono essere penalizzati dalle aste, che si basano su un meccanismo di mercato e, in pratica, l'introduzione della misura in questione non ha ostacolato l'aumento generale dei tassi di sottoscrizione degli impianti di stoccaggio in Europa.

5.2. Osservazioni degli altri portatori di interessi

5.2.1. *Association française indépendante de l'électricité et du gaz («AFIEG»)* ⁽⁵⁶⁾

- (184) L'AFIEG ha presentato osservazioni sul metodo di valutazione delle attività di stoccaggio e sul perimetro delle attività di stoccaggio necessarie in termini di volume e di portata per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
- (185) L'AFIEG sottolinea che le distorsioni della concorrenza presenti prima della riforma a causa della mancanza di trasparenza del sistema precedente sono state eliminate.

⁽⁵⁶⁾ L'AFIEG riunisce società francesi e controllate di operatori europei dell'energia elettrica e del gas: Alpiq Energie France, BKW France, Endesa, Fortum France, Gazprom Energy, Total Direct Energie, Gazel Energie, Vattenfall. Enovos e Primeo Energie sono membri associati.



- (186) Per quanto riguarda il metodo di valutazione della base di attività regolamentate, l'AFIEG non dispone di dati precisi per convalidare la valutazione utilizzata dalla CRE, ma ritiene che dovrebbe essere data preferenza al valore economico del mercato piuttosto che al valore contabile del mercato. Questa scelta permetterebbe di riflettere lo stoccaggio nel momento T piuttosto che una visione più storica. Inoltre, l'AFIEG ritiene che la valutazione del *cushion gas* sembri essere una componente fondamentale della valutazione delle attività di stoccaggio e desidera pertanto tenere conto dell'impatto finanziario della scelta delle norme di ammortamento del *cushion gas* sul valore globale della BAR. Infine, l'AFIEG sottolinea che gli operatori di stoccaggio non sono esposti, per le loro attività, a rischi maggiori di quelli dei gestori dei sistemi di trasporto. Pertanto, il tasso di remunerazione della BAR utilizzato per gli operatori di stoccaggio non dovrebbe essere superiore a quello dei GST.
- (187) L'AFIEG ritiene che il perimetro delle attività di stoccaggio necessarie in termini di volume e di portata per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, dovrebbe essere ridotto dalle autorità francesi al fine di massimizzare il rapporto costi/benefici dello stoccaggio per i consumatori. Infatti, l'amministrazione francese ha fissato le scorte minime di gas naturale necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a 1 990 GWh/g per flusso di erogazione e a 64 TWh per volume, ⁽⁵⁷⁾ mentre l'elenco stabilito dal decreto relativo alla PPE per il periodo 2023-2028 considera 2 376 GWh/g per flusso di erogazione e 138,5 TWh per volume. L'AFIEG ritiene che l'ambito di applicazione del decreto relativo alla PPE sia sovradimensionato rispetto al fabbisogno di stoccaggio per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in Francia. Il perimetro dovrebbe pertanto essere rivalutato al ribasso per non generare costi supplementari per i consumatori finali e uno svantaggio per le altre capacità di flessibilità del gas naturale. Inoltre, l'AFIEG rileva un sovradimensionamento del livello di copertura del rischio di inadempienza applicato dalle autorità pubbliche francesi, fissato al 2 %, rispetto al livello fissato nei paesi confinanti, al 5 %.

5.2.2. Association française du gaz («AFG») ⁽⁵⁸⁾

- (188) L'AFG ritiene che il dispositivo di regolamentazione degli impianti di stoccaggio di gas naturale istituito dalle autorità francesi a partire dal 1° gennaio 2018 sia virtuoso.
- (189) L'AFG ritiene inoltre che la misura in questione si basi sul principio della regolamentazione dei costi e abbia portato a una valutazione efficace e proporzionata delle attività. L'AFG sostiene che questo principio di regolamentazione dei costi è adottato dalla maggior parte delle autorità di regolamentazione e si applica alle attività di trasporto, distribuzione di gas naturale e ai terminali di metano in Francia.
- (190) Secondo l'AFG, un metodo basato sui prezzi di mercato piuttosto che sui costi degli «operatori efficienti» avrebbe potuto portare alla definizione di un quadro regolamentare mutevole e potenzialmente lontano dal livello economico ottimale: in effetti, in caso di spread sfavorevoli, il metodo non garantisce la copertura dei costi degli operatori che potrebbero trovarsi in una situazione critica. Al contrario, se gli spread di mercato fossero stati molto favorevoli, il reddito degli operatori sarebbe stato troppo elevato e lontano dal valore ottimale per i clienti degli impianti di stoccaggio.
- (191) Secondo l'AFG, la regolamentazione degli impianti di stoccaggio francesi non ha comportato distorsioni della concorrenza per quanto riguarda altre infrastrutture di gas naturale in Francia, terminali di metano in Francia e nell'Unione od operatori di stoccaggio nell'Unione. Per quanto riguarda i terminali di metano, l'AFG osserva che i volumi di GNL importati in Francia sono raddoppiati in due anni, passando da 9,6 Gm³ nel 2017 a 21,5 Gm³ nel 2019. L'AFG indica inoltre che in Germania sono attualmente in fase di studio progetti per lo sviluppo di terminali di metano. Per quanto riguarda gli operatori di stoccaggio in Europa, l'AFG sottolinea che il tasso di riempimento degli impianti di stoccaggio in Germania, nei Paesi Bassi e in Belgio è aumentato tra il 2018 e il 2019 e ha raggiunto un livello di almeno il 95 % nell'Europa occidentale al 1° novembre 2019.


5.2.3. Association nationale des opérateurs détaillants en énergie («ANODE») ⁽⁵⁹⁾

- (192) Secondo l'ANODE, la regolamentazione francese degli impianti di stoccaggio consente di conciliare la volontà dei fornitori di disporre di regole di mercato per la commercializzazione delle capacità di stoccaggio con un meccanismo regolamentato che garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento.

⁽⁵⁷⁾ Decreto del 13 marzo 2018 relativo alle scorte minime di gas naturale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nel periodo dal 1° novembre 2018 al 31 marzo 2019.

⁽⁵⁸⁾ L'AFG è il sindacato professionale dell'industria francese del gas. I membri titolari sono EDF, ENGIE, France Gas Liquides, Gazprom, GRDF, GRTgaz, Teréga, Total. Ai membri titolari si aggiungono i membri associati, i membri partner e i membri societari.

⁽⁵⁹⁾ L'ANODE rappresenta i fornitori di energia alternativa in Francia. I membri dell'associazione sono EkWateur, Enercoop, Energie d'ici, Eni Gas & Power France, GreenYellow, Gaz Européen, Planète OUI, Plüm Energie, SAVE, Total Direct Energie, Vattenfall e Wekiwi.




- (193) Inoltre, l'ANODE ritiene essenziale che l'obiettivo di sottoscrizione e di riempimento degli impianti di stoccaggio e il perimetro delle attività preso in considerazione ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento nel meccanismo di compensazione siano riesaminati periodicamente per garantire che corrispondano al fabbisogno effettivo. Questo punto è tanto più importante, secondo l'ANODE, dal momento che la Francia ha ipotizzato una riduzione del 2 % del consumo di gas naturale, esclusa la produzione di energia elettrica, [...].
- (194) Per quanto riguarda la proporzionalità, l'ANODE ritiene che la CRE dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita sui costi e sul funzionamento degli impianti di stoccaggio e sulla riduzione del rischio sostenuto dagli operatori di stoccaggio. L'ANODE ritiene che la remunerazione della BAR degli operatori di stoccaggio dovrebbe essere allineata a quella dei GST.

5.2.4. *Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz («CREG»)* ⁽⁶⁰⁾

- (195) La CREG ritiene che non sia dimostrato che tutta la capacità di stoccaggio in Francia sia sempre necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. Parte di questo gas naturale, che può essere significativa, è utilizzata dai noleggiatori per trarre vantaggio dalla speculazione sulle differenze nei prezzi del gas naturale tra l'estate e l'inverno. Il meccanismo di compensazione può quindi essere anche uno strumento gratuito per i noleggiatori per realizzare plusvalenze sul gas naturale. Ciò conferisce ai noleggiatori attivi in Francia un vantaggio competitivo di cui non godono i noleggiatori dei paesi confinanti.
- (196) Il Belgio dispone di un unico impianto di stoccaggio di gas naturale, il sito di Loenhout, gestito da Fluxys Belgium ⁽⁶¹⁾. La CREG ritiene che tale sito sia in concorrenza con altri siti di stoccaggio nel nord-ovest dell'Unione.
- (197) Sebbene lo spread tra i prezzi invernali ed estivi del gas naturale sia rimasto basso nel 2017 e nel 2018, l'indisponibilità del più grande impianto di stoccaggio nel Regno Unito ha comportato un aumento delle prenotazioni di capacità di stoccaggio sul mercato nord-occidentale dell'Unione. Ciò spiega il tasso di riempimento dell'87 % e dell'84 % di Loenhout nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018.
- (198) Tuttavia, il tasso di riempimento per la stagione 2018-2019 è stato basso (54 %), mentre il tasso di riempimento per l'UE-28 si è mantenuto piuttosto stabile. A tale riguardo, la CREG osserva che il tasso di riempimento per lo stoccaggio in Francia è passato dal 75 % nella stagione 2017-2018 al 94 % nella stagione 2018-2019. Il ruolo di Loenhout come fonte di flessibilità è stato assunto dagli impianti di stoccaggio francesi, che hanno potuto beneficiare di tariffe molto basse grazie a un nuovo quadro normativo di sostegno. La CREG ritiene pertanto che l'introduzione del meccanismo francese di compensazione abbia avuto un impatto molto significativo su Loenhout: solo gli operatori di mercato con contratti a lungo termine in essere sono rimasti attivi a Loenhout. La CREG ritiene che il meccanismo di compensazione francese obblighi gli operatori di stoccaggio confinanti a vendere le loro capacità di stoccaggio al costo marginale o al di sotto di esso.
- (199) Inoltre, la CREG sottolinea che il tasso di riempimento per la stagione 2019-2020 è eccezionale sia per il Belgio (97 %) che per l'UE-28 (97 %). Ciò è dovuto ai prezzi molto bassi del gas naturale nell'estate del 2019 e a uno spread notevole.
- (200) La CREG conclude che non si può quindi escludere che il meccanismo di compensazione applicato in Francia provochi distorsioni della concorrenza tra gli operatori degli impianti di stoccaggio sul territorio francese e quelli degli Stati membri confinanti, tra gli operatori attivi sul mercato francese e quelli attivi negli Stati membri confinanti, nonché tra gli operatori di stoccaggio di gas naturale, da un lato, e gli operatori di GNL e i gestori degli interconnettori, dall'altro.

⁽⁶⁰⁾ La CREG è l'autorità di regolamentazione dell'energia elettrica e del gas in Belgio.

⁽⁶¹⁾ Il sito ha una capacità di stoccaggio di 780 milioni di metri cubi (corrispondenti a 9 TWh).



5.2.5. [...] ⁽⁶²⁾

- (201) [...] ritiene che sia indispensabile costituire una scorta di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a breve termine e che i principi della regolamentazione attuati nel 2018 sembrano pertinenti. Poiché il volume di stoccaggio necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento è superiore al volume «economico» che il mercato valterebbe spontaneamente, è necessario integrare il reddito degli operatori di stoccaggio.
- (202) Tuttavia, il perimetro regolamentato deve essere limitato alle capacità di stoccaggio strettamente necessarie per la sicurezza dell'approvvigionamento. Ciò è importante per garantire che i consumatori finali non debbano sostenere costi eccessivi. Un perimetro sovradimensionato potrebbe anche penalizzare gli impianti di stoccaggio situati in un altro Stato membro e avere un impatto sui terminali di metano e sugli interconnettori.
- (203) [...] riconosce che è complesso determinare con precisione il volume di stoccaggio necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, [...] ritiene che l'integrazione di tutti gli impianti di stoccaggio sotterranei nel perimetro degli impianti di stoccaggio necessari potrebbe essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Alla luce dei recenti sviluppi, [...] ritiene che gli scenari presi in considerazione dalla Francia potrebbero portare a un maggiore utilizzo delle risorse di GNL in particolare, il che comporterebbe una riduzione del volume necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
- (204) [...] mette inoltre in dubbio la scelta di limitare il perimetro regolamentato alle sole capacità degli impianti di stoccaggio sotterranei, tanto più che la regolamentazione francese riconosce l'esistenza di scorte nei terminali di metano e ritiene che queste siano in grado di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.
- (205) A medio e lungo termine, [...] si aspetta che la Francia debba gestire lo smantellamento di alcune delle sue infrastrutture del gas. Pertanto, anche se l'aumento delle capacità di importazione comportasse una riduzione del volume da stoccare al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, in ultima analisi tale alternativa potrebbe rivelarsi molto costosa. Pertanto, per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, l'uso degli impianti di stoccaggio esistenti sembra più opportuno rispetto allo sviluppo di nuove capacità di importazione.

5.2.6. *European Federation of Energy Traders* («EFET») ⁽⁶³⁾

- (206) L'EFET sostiene la riforma attuata dalle autorità francesi nel 2018, che ha permesso di creare un mercato dello stoccaggio di gas naturale attraente e competitivo in Francia.
- (207) Per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto, l'EFET non mette in discussione il metodo di calcolo del valore di base o del tasso di rendimento del capitale, come definiti dalla CRE. Il valore delle attività regolamentate dovrebbe corrispondere alla base di attività regolamentate e a un tasso di remunerazione regolamentato.
- (208) L'EFET non ritiene che l'introduzione della riforma possa aver creato distorsioni della concorrenza: né tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e gli operatori di altri Stati membri, come dimostrato dal costante aumento della partecipazione degli operatori in Francia e all'estero dal 2018, né tra gli operatori di stoccaggio di gas naturale e i gestori di terminali GNL, dato che il valore di mercato dei terminali GNL è in aumento dal 2018.


5.2.7. *Elengy* ⁽⁶⁴⁾

- (209) L'introduzione della riforma non ha ridotto artificialmente gli incentivi all'uso dei terminali GNL. In primo luogo, le attività dei terminali di Elengy sono aumentate dall'attuazione della misura, raggiungendo livelli record nel 2019 e nel 2020.
- (210) In secondo luogo, l'attrattiva dei terminali GNL è influenzata da numerosi fattori: il divario tra i mercati dell'Unione e quelli asiatici, le tariffe, l'esistenza di contratti a lungo termine, lo spessore e la liquidità del mercato a valle, la flessibilità del terminale e le norme commerciali. La misura relativa allo stoccaggio non ha un impatto diretto su questi fattori di attrattiva, ma ha avuto conseguenze indirette e positive. La riforma ha di fatto contribuito a massimizzare la capacità di stoccaggio dell'Unione con l'aumento dello spessore del mercato del gas naturale dell'Unione che ha permesso di stoccare il gas naturale e di ridurre i costi per i consumatori quando la domanda di gas naturale è elevata, e con l'aumento della liquidità disponibile sul mercato francese.

⁽⁶²⁾ [...].

⁽⁶³⁾ L'EFET riunisce oltre 100 società di trading dell'energia, che operano in oltre 28 paesi europei.

⁽⁶⁴⁾ Gestore di terminali di metano.



5.2.8. *Enovos* ⁽⁶⁵⁾

- (211) Enovos ritiene che, laddove vi sia un numero sufficiente di diversi partecipanti al sistema, il mercato sia nella posizione migliore per definire il valore di un'attività. L'attuale meccanismo d'asta porta a un'equa valutazione del mercato. Se il sistema d'asta determina una remunerazione inferiore o superiore per alcuni operatori, si procederà ad adeguamenti nelle aste degli anni successivi.

5.2.9. *Fluxys* ⁽⁶⁶⁾

- (212) Fluxys osserva che negli ultimi anni lo stoccaggio di gas naturale nell'Unione sta affrontando notevoli sfide, in quanto è sempre più difficile coprire i costi operativi degli operatori di stoccaggio di gas naturale. Pertanto, al fine di rispondere ai rapidi sviluppi del mercato, è necessario istituire un modello economico adeguato che rifletta il valore dello stoccaggio di gas naturale per il sistema e il suo contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento. L'istituzione unilaterale di meccanismi di sostegno potrebbe creare distorsioni della concorrenza con altri Stati membri dell'Unione. Pertanto, a tutti gli Stati membri dell'Unione dovrebbe essere applicato un meccanismo di compensazione basato su criteri rigorosi.


5.2.10. *Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT («FNME-CGT»)* ⁽⁶⁷⁾

- (213) Secondo la FNME-CGT, la riforma dello stoccaggio di gas naturale in Francia ha permesso di conseguire i due obiettivi seguenti: garantire la sicurezza energetica al costo giusto per il consumatore e assicurare il corretto funzionamento della rete di trasporto per garantire la trasmissione.
- (214) La FNME-CGT ritiene che la misura in questione non possa qualificarsi come aiuto di Stato. Secondo la FNME-CGT, la compensazione non è finanziata mediante risorse statali. Inoltre, la misura in questione non costituisce un'imposta riscossa in modo vincolante senza corrispettivo, come una tassa. In aggiunta, la FNME-CGT sostiene che l'addebito della tariffa per l'utilizzo della rete di trasporto nella fattura del consumatore di gas naturale costituisce un obbligo solo per i consumatori che scelgono di beneficiare delle tariffe regolamentate e che né le risorse derivanti dal corrispettivo di stoccaggio né gli operatori che riscuotono la compensazione sono sotto il controllo dello Stato.
- (215) La FNME-CGT non ritiene che la misura in questione conferisca un vantaggio selettivo a causa dell'esistenza di obblighi a carico degli operatori di stoccaggio per il mantenimento in funzione di tali infrastrutture. Inoltre, la regolamentazione prevede che le entrate in eccesso siano restituite dall'operatore ai gestori di rete e costituiscano quindi una perdita di opportunità economica.
- (216) Se la misura in questione dovesse qualificarsi come aiuto di Stato, sarebbe compatibile con il mercato interno.
- (217) La FNME-CGT ritiene che il metodo di valutazione delle attività regolamentate sia proporzionato all'obiettivo della sicurezza dell'approvvigionamento. L'introduzione di una regolamentazione dei redditi degli operatori basata sui costi controllati e approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione ha garantito che il consumatore finale paghi un prezzo prestabilito in modo trasparente.
- (218) Inoltre, il metodo di valutazione della BAR è applicato a tutte le tariffe di infrastrutture regolamentate in Francia, ad eccezione della distribuzione di energia elettrica. Una valutazione basata sugli spread estivi/invernali non avrebbe potuto ovviare alle carenze di un mercato che non era in grado di riflettere nei prezzi il valore assicurativo delle attività. Inoltre, le proposte di BAR degli operatori sono state sottoposte a un audit indipendente su incarico della CRE, il che ha comportato una riduzione della BAR iniziale applicata. Secondariamente, la BAR iniziale tiene conto del valore ammortizzato delle attività. Alcune attività, completamente ammortizzate, sono state addirittura incorporate nella BAR a valore zero e pertanto non beneficiano di alcuna remunerazione.
- (219) Secondo la FNME-CGT, vi sono altri motivi per concludere che la misura è proporzionata: il riesame periodico dell'ambito di applicazione della regolamentazione tramite la PPE, la copertura dei costi sostenuti dagli operatori di infrastrutture del gas solo nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di «operatori efficienti», la simmetria della compensazione che evita qualsiasi rischio di sovracompensazione e il fatto che la regolamentazione mira a massimizzare la sottoscrizione di capacità di stoccaggio e i proventi delle aste.

⁽⁶⁵⁾ Trader nel settore dell'energia.

⁽⁶⁶⁾ Gestore di stoccaggio di gas in Belgio.

⁽⁶⁷⁾ Federazione sindacale francese affiliata alla Confederazione generale del lavoro (CGT).



- (220) La FNME-CGT ritiene che la misura non abbia avuto effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi. In primo luogo, la compensazione a carico di ciascun fornitore è determinata dalle sue caratteristiche di consumo indipendentemente dal fatto che i suoi impianti siano situati sul territorio francese o in un paese confinante, il che non genera una distorsione della concorrenza tra fornitori. In secondo luogo, lo stoccaggio non è in concorrenza con il GNL e gli interconnettori, che sono piuttosto complementari. I terminali di metano presentano caratteristiche tecniche e vincoli operativi specifici della catena di approvvigionamento del GNL. Mentre gli impianti di stoccaggio sono destinati a soddisfare i picchi di consumo, i terminali di GNL e gli interconnettori di gas sono un mezzo per importare e diversificare le fonti di approvvigionamento di gas naturale. La complementarità degli impianti di stoccaggio e dei terminali di metano ha consentito di stoccare il GNL importato a basso costo nell'Unione a vantaggio degli utenti di gas naturale. In terzo luogo, la misura in questione non genera una distorsione della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, il che è dimostrato dal fatto che i tassi di sottoscrizione e di utilizzo degli impianti di stoccaggio nell'Unione sono tutti aumentati e raggiungono livelli elevati.
- (221) A differenza della PPE, la FNME-CGT non stima che il consumo di gas naturale diminuirà del 2 % all'anno a causa dello sviluppo di nuovi impieghi del gas naturale. La FNME-CGT segnala criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento spesso trascurati nel dimensionamento delle infrastrutture, come il venir meno, per un periodo massimo di sei mesi, della principale fonte di approvvigionamento in condizioni meteorologiche medie.

5.2.11. GRTgaz ⁽⁶⁸⁾

- (222) Secondo GRTgaz, la rete e gli impianti di stoccaggio sono stati progettati come un insieme e sono entrambi indispensabili per soddisfare la domanda invernale. All'inizio del 2018 GRTgaz ha effettuato simulazioni che indicavano un fabbisogno di stoccaggio di 115-125 TWh, tenendo conto dei recenti scenari climatici invernali. GRTgaz indica inoltre che la capacità massima degli impianti di stoccaggio di 135 TWh è insufficiente per un inverno freddo con un picco di freddo e senza l'utilizzo di GNL.
- (223) Tra il 2012 e il 2018 GRTgaz ha regolarmente segnalato le problematiche poste dai livelli insufficienti di sottoscrizione e riempimento degli impianti di stoccaggio sotterranei, in particolare il rischio per la sicurezza e la continuità dell'approvvigionamento. Inoltre, GRTgaz ritiene che la creazione dell'area unica («TRF») il 1° novembre 2018 abbia rafforzato il ruolo degli impianti di stoccaggio nel sistema del gas francese.

5.2.12. Hungarian Gas Storage ⁽⁶⁹⁾

- (224) Lo stoccaggio di gas naturale è una garanzia e un valore per il sistema stesso, come dimostrato dagli studi condotti per l'associazione *Gas Infrastructure Europe*. Questi valori non si riflettono nel prezzo di mercato ⁽⁷⁰⁾. È pertanto necessario ⁽⁷¹⁾ un intervento regolamentare come quello introdotto in Francia. Il sistema francese basato sul mercato garantisce la parità delle condizioni di concorrenza con altre fonti di flessibilità. La sovracompensazione è evitata in quanto viene restituita qualsiasi differenza tra i redditi regolamentati e quelli di mercato. La trasparenza della compensazione è garantita dalle modalità definite dalla CRE. A seguito dell'introduzione della misura in questione, non vi è distorsione della concorrenza nel mercato dello stoccaggio o nella catena del valore dell'energia. La misura in questione è un esempio per gli altri paesi dell'Unione.

5.2.13. Total Direct Énergie ⁽⁷²⁾

- (225) Come previsto dal decreto relativo alla PPE, il perimetro delle attività necessarie per la sicurezza dell'approvvigionamento è stato fissato a 138,5 TWh, mentre solo 90 TWh corrispondevano al volume richiesto nel meccanismo di stoccaggio precedente.
- (226) Total Direct Énergie mette in dubbio l'uso presunto degli interconnettori a 1 585 GWh/g, laddove le capacità tecniche sono di 1 810 GWh/g. Tale differenza non sembra giustificata. Il tempo di consegna dei carichi, che è di dieci giorni, dovrebbe essere aggiornato e si dovrebbe tenere conto dei contratti di consegna di GNL definitivi (riducendo così il tempo medio di consegna). Infine, tenere conto delle ondate di freddo di soli sei o nove giorni ha l'effetto di ridurre il beneficio del GNL.

⁽⁶⁸⁾ Gestore dei sistemi di trasporto del gas.

⁽⁶⁹⁾ Gestore di stoccaggio di gas.

⁽⁷⁰⁾ Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): *Gas Storage Market Failures*, Pöyry, settembre 2017.

⁽⁷¹⁾ Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): *Measures for a sustainable gas storage market*, FTI-CL Energy, ottobre 2018.

⁽⁷²⁾ Impresa operativa nel settore dell'energia.



- (227) Un sovradimensionamento del perimetro delle infrastrutture significherebbe automaticamente sovraccaricare gli operatori di stoccaggio. La BAR iniziale doveva tener conto degli ammortamenti già effettuati. Inoltre, Total Direct Énergie ritiene che l'attività di un operatore di stoccaggio sia sovraremunerata in relazione ai rischi sostenuti. Tale attività non è infatti esposta a rischi maggiori rispetto all'attività dei gestori dei sistemi di trasporto. Pertanto, non vi è motivo di applicare un tasso di remunerazione più elevato. Per questa ragione, il tasso di remunerazione della BAR selezionato non dovrebbe essere superiore a quello dei GST, attualmente fissato dalla CRE al 5,25 %.
- (228) Total Direct Énergie ritiene inoltre che l'entità della misura sia tale da distorcere i segnali di prezzo sui mercati all'ingrosso e non incentivare gli operatori a sottoscrivere gli altri strumenti di flessibilità (ad esempio interconnettori e GNL), anche se altrettanto indispensabili. Total Direct Énergie rileva che le sottoscrizioni a lungo termine di capacità di interconnessione scadranno nei prossimi anni, senza che i segnali attuali del mercato incentivino un rinnovo delle stesse.

5.2.14. Uniper Energy Storage ⁽⁷³⁾

- (229) La disponibilità di capacità di stoccaggio è essenziale per garantire il funzionamento sicuro ed economico di tutte le infrastrutture di importazione di gas naturale. Tuttavia, il fatto che il mercato debba incoraggiare il pieno utilizzo delle capacità di stoccaggio non si riflette nelle condizioni di mercato dello stoccaggio sotterraneo di gas naturale ⁽⁷⁴⁾. Da molti anni i gestori di sistemi di stoccaggio devono far fronte a un calo significativo dei prezzi di mercato. La situazione è aggravata da diversi casi di concorrenza all'interno dell'Europa, a seconda delle diverse disposizioni regolamentari nazionali applicabili all'accesso allo stoccaggio e alla flessibilità basata sul mercato o regolamentata. È pertanto necessario standardizzare i sistemi nazionali di regolamentazione dello stoccaggio di gas naturale ⁽⁷⁵⁾.

5.2.15. Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz («UPRIGAZ») ⁽⁷⁶⁾

- (230) L'UPRIGAZ sottolinea che la Francia ha già modificato il suo meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio a seguito del suo ricorso per abuso di potere dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato) contro il vecchio meccanismo. Essa ritiene che il meccanismo aggiornato sia pertinente e consenta la creazione di un reale valore di mercato dei prodotti di stoccaggio in Francia.
- (231) L'UPRIGAZ ritiene che l'uso dei terminali di metano francesi e di quelli situati nei paesi limitrofi non possa considerarsi ostacolato dal regime di regolamentazione per lo stoccaggio di gas naturale. Nel 2017 le emissioni dei terminali di metano francesi sono state pari a 9,6 Gm³. Le emissioni osservate nel 2018 (11,1 Gm³) e nel 2019 (21,5 Gm³) hanno indubbiamente evidenziato una propensione del mercato per i terminali di metano francesi in questo periodo. Ciò vale anche per i terminali di metano situati nei paesi limitrofi, con un forte aumento delle emissioni in Belgio (da 1,1 Gm³ nel 2017 a 6,7 Gm³ nel 2019) e nei Paesi Bassi (da 0,8 Gm³ nel 2017 a 7,9 Gm³ nel 2019).
- (232) L'UPRIGAZ ritiene inoltre che la metodologia utilizzata dalle autorità francesi e, in particolare, l'ipotesi della disponibilità del 100 % della capacità continua di ingresso nei punti di interconnessione non comporti una restrizione della concorrenza.
- (233) Infine, L'UPRIGAZ ritiene che la misura in questione non conferisca un indebito vantaggio agli operatori di stoccaggio francesi rispetto ai loro omologhi stranieri.

6. VALUTAZIONE DELLA MISURA

6.1. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE


- (234) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri» gli aiuti di Stato sono definiti come «gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

⁽⁷³⁾ Gestore di stoccaggio di gas.

⁽⁷⁴⁾ Studi realizzati per Gas Infrastructure Europe (GIE): *Gas Storage Market Failures*, Pöyry, settembre 2017 e *Value of the gas storage infrastructure for the electricity system*, Artelys, ottobre 2019.

⁽⁷⁵⁾ Studio realizzato per Gas Infrastructure Europe (GIE): *Measures for a sustainable gas storage market*, FTI-CL Energy, ottobre 2018.

⁽⁷⁶⁾ L'UPRIGAZ riunisce imprese attive in tutta la catena del gas o in parte di essa: Dalkia France, Eni, ENGIE, Equinor, ENGIE Cofely, Naturgy, Total Energie Gaz, Teréga, Total Gaz Électricité Holdings France.



- (235) La qualificazione di una misura come aiuto di Stato presuppone che vengano soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti: a) la misura è imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; b) la misura conferisce un vantaggio selettivo tale da favorire talune imprese o talune produzioni; e c) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere potenzialmente in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri.

6.1.1. Risorse statali e imputabilità

- (236) Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, le misure devono essere innanzitutto concesse direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato ⁽⁷⁾.
- (237) Con riferimento, in primo luogo, alla condizione inerente all'imputabilità della misura, occorre esaminare se le autorità pubbliche debbano essere considerate coinvolte nell'adozione della misura medesima ⁽⁸⁾.
- (238) A tale riguardo, occorre innanzitutto rilevare che il meccanismo di regolamentazione è stato istituito da una legge adottata nel 2017 ⁽⁹⁾, il cui ambito di applicazione è stabilito con decreto ⁽¹⁰⁾ e le cui modalità sono stabilite da delibere della CRE, un'autorità amministrativa indipendente, nell'ambito della competenza conferitale dalla legge (cfr. considerando da 15 a 17). In particolare, la CRE definisce le modalità di vendita all'asta delle capacità delle infrastrutture essenziali, determina il reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio e definisce il metodo di calcolo del corrispettivo di stoccaggio nell'ambito delle tariffe ATRT. Il meccanismo di regolamentazione deve pertanto essere considerato imputabile allo Stato.
- (239) In secondo luogo, per quanto riguarda la condizione relativa al finanziamento diretto o indiretto mediante risorse statali, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che non è necessario stabilire, in tutti i casi, un finanziamento diretto da parte dello Stato affinché il vantaggio concesso a una o più imprese possa considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ⁽¹¹⁾.
- (240) In particolare, la Corte ha dichiarato che fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE anche qualora siano amministrati da enti distinti dagli organi statali ⁽¹²⁾. Il fatto che si tratti di enti di diritto pubblico o privato non è di per sé decisivo ⁽¹³⁾. L'elemento decisivo a tal riguardo è costituito dal fatto che gli enti siano incaricati dallo Stato di gestire una risorsa statale e non siano semplicemente vincolati a un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie ⁽¹⁴⁾. Nella sentenza *ENEA SA*, la Corte ha dichiarato che una misura non era concessa mediante risorse statali qualora i costi aggiuntivi derivanti da tale misura non potessero essere interamente addebitati agli utenti finali ⁽¹⁵⁾. Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte risulta che le modalità di calcolo di tali contributi possono essere determinate con precisione da un regolamento o da una decisione di un ente pubblico, quale l'autorità nazionale di regolamentazione, senza tuttavia escludere la qualificazione di «contributi obbligatori imposti dalla legislazione dello Stato» ⁽¹⁶⁾.

⁽⁷⁾ Sentenze del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione* C 482/99, EU:C:2002:294, punto 24; del 30 maggio 2013, *Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE*, C 677/11, EU:C:2013:348, punto 27, e del 19 dicembre 2013, *Association Vent De Colère! e a.*, C 262/12, EU:C:2013:851, punto 16.

⁽⁸⁾ Sentenza del 19 dicembre 2013, *Association Vent De Colère! e a.*, C 262/12, EU:C:2013:851, punto 17 e giurisprudenza ivi citata.

⁽⁹⁾ Legge n. 2017-1839 del 30 dicembre 2017, che pone fine alla ricerca e allo sfruttamento degli idrocarburi e stabilisce varie disposizioni in materia di energia e ambiente.

⁽¹⁰⁾ Decreto n. 2020-456 relativo alla PPE.

⁽¹¹⁾ Sentenze del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione*, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 36; del 30 maggio 2013, *Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE*, C-677/11, EU:C:2013:348, punto 34; del 28 marzo 2019, *Germania/Commissione*, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 55, e del 20 settembre 2019, *FVE Holyšov I e a./Commissione*, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 105.

⁽¹²⁾ Sentenze del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73, EU:C:1974:71, punto 35; del 19 dicembre 2013, *Association Vent De Colère! e a.*, C 262/12, EU:C:2013:851, punto 25; del 28 marzo 2019, *Germania/Commissione*, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 58, e del 20 settembre 2019, *FVE Holyšov I e a./Commissione*, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 107.

⁽¹³⁾ Sentenza del 20 settembre 2019, *FVE Holyšov I e a./Commissione*, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 126.

⁽¹⁴⁾ Sentenze del 28 marzo 2019, *Germania/Commissione*, C 405/16 P, EU:C:2019:268, punto 59 e la giurisprudenza ivi citata, e del 20 settembre 2019, *FVE Holyšov I e a./Commissione*, T-217/17, EU:T:2019:633, punto 108.

⁽¹⁵⁾ Sentenza del 13 settembre 2017, *ENEA*, C-329/15, EU:C:2017:671, punto 30.

⁽¹⁶⁾ Sentenza del 15 maggio 2019, *Achema e a.*, C 706/17, EU:C:2019:407, punto 66.



- (241) Nella sentenza *Essent Netwerk Noord* ⁽⁸⁷⁾, la misura in questione è stata qualificata come un'imposta e quindi una misura riguardante una risorsa statale, in quanto il supplemento di prezzo è stato imposto dallo Stato agli acquirenti di energia elettrica ai sensi della legge in base al criterio oggettivo del numero di kilowattora trasportati ⁽⁸⁸⁾. La Corte ha precisato, a tal riguardo, che la qualità del debitore dell'imposta è irrilevante, in quanto essa riguarda il prodotto o l'attività necessari in relazione al prodotto ⁽⁸⁹⁾.
- (242) Inoltre, nella sentenza *EEG 2012* ⁽⁹⁰⁾, la Corte ha precisato che non era sufficiente che la riscossione di un onere finanziario a carico dei fornitori fosse facoltativa e trasmessa al consumatore finale solo «in pratica» ai fini dell'accertamento della presenza di risorse statali.
- (243) Nel caso di specie, in primo luogo, la copertura dei costi degli operatori di stoccaggio rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione mediante le tariffe per l'utilizzo della rete di trasporto previste dalla legge sugli idrocarburi (cfr. considerando 17 e 104). Nell'ambito della sua giurisdizione legale (cfr. considerando 17), la CRE ha introdotto una voce nelle tariffe ATRT, dedicata al finanziamento del meccanismo di regolamentazione in questione (corrispettivo di stoccaggio) (cfr. considerando 90). Il finanziamento copre anche il costo di riscossione e restituzione della compensazione del GST (cfr. considerando 105).
- (244) Conformemente alla delibera della CRE del 7 febbraio 2018 ⁽⁹¹⁾, tutti gli *shipper* cui sia stata assegnata una capacità continua di consegna ad almeno un PITD sono tenuti a pagare tale corrispettivo di stoccaggio al GST con cui hanno stipulato un contratto di trasmissione (cfr. considerando 99). L'importo del corrispettivo di stoccaggio per ogni *shipper*, secondo il metodo stabilito dalla CRE, è determinato sulla base della modulazione invernale dei suoi clienti non interessati da distacco di carico e non interrompibili, collegati alle reti pubbliche di distribuzione di gas naturale (cfr. considerando 21). Contrariamente a quanto sostenuto dai portatori di interessi, da quanto precede risulta che il corrispettivo di stoccaggio ha natura di contributo obbligatorio imposto per legge agli *shipper* e non di opzione, il cui importo è calcolato secondo il criterio oggettivo della modulazione invernale dei loro clienti sulla base del metodo stabilito dalla CRE. Tali contributi sono calcolati in modo da coprire tutti i costi del GST relativi a tale servizio.
- (245) Tale analisi è confermata dal fatto che il corrispettivo di stoccaggio, pagato dagli *shipper*, deve essere obbligatoriamente addebitato ai consumatori in base alle tariffe regolamentate di vendita di gas naturale (cfr. considerando da 98 a 101).
- (246) In secondo luogo, ai sensi della legge sugli idrocarburi, i GST restituiscono agli operatori di stoccaggio che rientrano nell'ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione una parte delle somme riscosse nell'ambito delle tariffe ATRT secondo le modalità stabilite dalla CRE, ente pubblico. A tale riguardo, la CRE fissa l'importo di tale quota e il costo del servizio di riscossione e di restituzione (cfr. considerando 90). Ad esempio, i GST sono designati e incaricati per legge di riscuotere e restituire i fondi derivanti dal corrispettivo di stoccaggio agli operatori di stoccaggio regolamentati. I fondi non sono liberamente disponibili per i GST, in quanto non hanno alcun potere discrezionale quanto alla determinazione e alla destinazione di tali fondi, che sono soggetti a redistribuzione obbligatoria e i cui importi sono decisi dalla CRE.
- (247) Di conseguenza, il corrispettivo di stoccaggio delle tariffe ATRT, che finanzia il meccanismo di regolamentazione, ha il carattere di un contributo obbligatorio imposto per legge sia agli *shipper* che ai consumatori, nell'ambito delle tariffe regolamentate, sotto il controllo della CRE. Inoltre, i fondi derivanti dal corrispettivo di stoccaggio sono gestiti e distribuiti dai GST. La Commissione ritiene pertanto che la misura sia concessa mediante risorse statali.

6.1.2. Vantaggio selettivo

- (248) Per quanto riguarda l'esistenza di un vantaggio, secondo costante giurisprudenza, sono considerati aiuti di Stato le misure che, sotto qualsiasi forma, siano atte a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese o a conferire un vantaggio economico che l'impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni di mercato normali ⁽⁹²⁾.

⁽⁸⁷⁾ Sentenza del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord BV*, C 206/06, EU:C:2008:413.


⁽⁸⁸⁾ Sentenza del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord BV*, C 206/06, EU:C:2008:413, punti 47 e 66.

⁽⁸⁹⁾ Sentenza del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord BV*, C 206/06, EU:C:2008:413, punto 49.

⁽⁹⁰⁾ Sentenza del 28 marzo 2019, *Germania/Commissione* C-405/16 P, EU:C:2019:268.

⁽⁹¹⁾ Delibera n. 2018-022 del 7 febbraio 2018 sulla variazione della tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto di gas naturale di GRTgaz e TIGF al 1° aprile 2018.

⁽⁹²⁾ Sentenze del 17 luglio 2008, *Essent Netwerk Noord e a.*, C-206/06, EU:C:2008:413, punto 79; del 27 giugno 2017, *Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania*, C-74/16, EU:C:2017:496, punto 65, e del 15 maggio 2019, *Achema e a.*, C 706/17, EU:C:2019:407, punto 74.




- (249) Nel caso di specie, il meccanismo di regolamentazione consente agli operatori di stoccaggio regolamentati di beneficiare di un reddito garantito, il «reddito autorizzato», fissato dalla CRE in modo tale da garantire la copertura dei loro costi, nella misura in cui essi corrispondono ai costi di un «operatore efficiente» e a un rendimento normale del capitale investito (cfr. considerando 21). Tale reddito autorizzato è garantito dalle entrate riscosse direttamente dagli operatori e, qualora tali entrate siano inferiori al reddito autorizzato, dalla compensazione per lo stoccaggio versata dai GST. Pertanto, gli operatori di stoccaggio regolamentati, le cui perdite potenziali sarebbero compensate, non sono più soggetti all'incertezza inerente alle normali condizioni di mercato. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dai portatori di interessi, la Commissione ritiene che gli operatori di infrastrutture di stoccaggio essenziali beneficino di un vantaggio economico.
- (250) Per quanto riguarda la selettività del vantaggio, la Corte ha dichiarato che, per valutare tale condizione, occorre verificare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione di fatto e di diritto paragonabile, tenuto conto dell'obiettivo perseguito da detto regime, e che siano quindi oggetto di un trattamento differenziato ⁽⁹³⁾.
- (251) Nel caso di specie, il meccanismo di regolamentazione si applica solo alle infrastrutture di stoccaggio sotterraneo di gas naturale ritenute necessarie per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sul territorio francese a medio e lungo termine. L'elenco esaustivo di tali infrastrutture essenziali è definito con decreto (cfr. considerando 19).
- (252) Per l'inverno 2018-2019, tale elenco comprendeva, a titolo transitorio, tutte le infrastrutture di stoccaggio sul territorio francese (cfr. considerando 16). Allo stato attuale della regolamentazione, le infrastrutture di stoccaggio essenziali per il periodo 2019-2023 corrispondono all'insieme delle infrastrutture di stoccaggio in funzione sul territorio francese, escludendo quindi le tre infrastrutture messe in riserva e due progetti di siti di stoccaggio di gas naturale (cfr. considerando 49 e 50). L'attuale PPE prevede inoltre che l'elenco delle infrastrutture essenziali sia ridotto in occasione del prossimo riesame della PPE (cfr. considerando 52).
- (253) Pertanto, i siti di stoccaggio di gas naturale messi in riserva sono esclusi dall'ambito di applicazione del meccanismo di regolamentazione. Inoltre, la Francia prevede che i siti attualmente operativi saranno esclusi in futuro a causa della diminuzione del consumo di gas naturale prevista nella PPE. Sono inoltre esclusi gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, in particolare quelli confinanti. Sono altresì esclusi i gestori di altri strumenti di flessibilità che contribuiscono anch'essi a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, come i gestori di terminali di metano o di interconnettori.
- (254) Pertanto, anche se l'esistenza di un vantaggio selettivo fosse stata analizzata a livello nazionale e riguardasse unicamente le infrastrutture di stoccaggio del gas naturale, e contrariamente alle opinioni espresse dai portatori di interessi, la Commissione ritiene che la misura in questione conferisca un vantaggio selettivo in quanto tale vantaggio è riservato agli operatori delle infrastrutture di stoccaggio essenziali incluse nell'elenco dell'attuale PPE.
- (255) Di conseguenza, la misura in questione può favorire talune imprese rispetto ad altre, le quali si trovano, per quanto concerne l'obiettivo perseguito da tale regime, in una situazione di fatto e di diritto paragonabile.

6.1.3. Effetti sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri

- (256) Per quanto riguarda l'incidenza potenziale sugli scambi tra Stati membri, secondo la giurisprudenza della Corte, il fatto che un settore economico, come quello del gas naturale, sia stato liberalizzato a livello dell'Unione è idoneo a caratterizzare un'incidenza effettiva o potenziale degli aiuti sugli scambi tra Stati membri ⁽⁹⁴⁾.

⁽⁹³⁾ Sentenze del 14 gennaio 2015, *Eventech*, C-518/13, EU:C:2015:9, punti da 53 a 55, e del 21 dicembre 2016, *Commissione/World Duty Free Group e a.*, C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 54.

⁽⁹⁴⁾ Sentenze del 5 marzo 2015, *Banco Privado Português e Massa Insolvente do Banco Privado Português*, C-667/13, EU:C:2015:151, punto 51; del 18 maggio 2017, *Fondul Proprietatea*, C-150/16, EU:C:2017:388, punto 34, e del 15 maggio 2019, *Achema e a.*, C 706/17, EU:C:2019:407, punto 94.



- (257) Nel caso di specie, grazie all'introduzione del meccanismo di regolamentazione, i gestori di impianti di stoccaggio essenziali in Francia otterranno un vantaggio rispetto ai loro concorrenti. Ciò riguarda innanzitutto gli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, anche considerando che il mercato ha una portata regionale, come sostenuto da alcuni. Le osservazioni dei portatori di interessi non consentono alla Commissione di escludere un impatto della misura sullo stoccaggio di gas naturale nei paesi confinanti, in particolare in Belgio, dove non esiste una remunerazione garantita per lo stoccaggio di gas naturale.
- (258) La Commissione non può neppure escludere un impatto sugli operatori di altri strumenti di flessibilità, quali i gestori di terminali di metano e i gestori di interconnettori. Di fatto, benché operino anche sulla base di un reddito autorizzato, come indicato dai portatori di interessi, il loro reddito non è integrato dallo Stato con le medesime modalità.
- (259) Poiché il mercato del gas naturale è stato liberalizzato a livello dell'Unione, qualsiasi vantaggio concesso a un'impresa in questo settore può incidere sugli scambi tra Stati membri. La Commissione ritiene pertanto che la misura possa incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (260) Nel caso di specie, la misura in questione mira a garantire un certo reddito agli operatori di stoccaggio delle infrastrutture di stoccaggio essenziali. La Commissione ritiene che la misura possa falsare la concorrenza.

6.1.4. Conclusione sulla qualificazione della misura in questione come aiuto di Stato

- (261) Per i motivi esposti nei considerando da 234 a 260, la Commissione ritiene che la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

6.2. Illegittimità dell'aiuto di Stato

- (262) Con la fissazione del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio a partire dal 1° gennaio 2018, l'organizzazione delle aste e l'introduzione di un corrispettivo di stoccaggio nelle tariffe ATRT a partire dal 1° aprile 2018, le autorità francesi hanno attuato un meccanismo di regolamentazione che costituisce un aiuto di Stato.
- (263) Le autorità francesi non hanno notificato la misura in questione alla Commissione prima della data in cui hanno iniziato ad attuarla. Così facendo, la Francia ha agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura in questione sia stata attuata illegittimamente.

6.3. Compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato interno

6.3.1. Base giuridica per la valutazione della compatibilità della misura in questione

- (264) Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale attuato dalla Francia mira ad agevolare lo sviluppo dell'attività economica dello stoccaggio di gas naturale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale a medio e lungo termine.
- (265) La Commissione osserva che è la prima volta che è stata valutata la compatibilità di un meccanismo di regolamentazione dello stoccaggio di gas naturale con il mercato interno.
- (266) Tali misure non sono previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia ⁽⁹³⁾ né da altri orientamenti della Commissione.
- (267) La compatibilità del meccanismo di regolamentazione con il mercato interno dovrebbe essere valutata alla luce delle disposizioni del TFUE, in particolare dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ai sensi del quale gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

⁽⁹³⁾ Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).



- (268) Pertanto, affinché l'aiuto sia dichiarato compatibile, da un lato, esso deve essere volto ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche e, dall'altro, non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune ⁽⁹⁶⁾.
- (269) In base alla prima condizione, la Commissione esamina se il regime di aiuti sia destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. In base alla seconda condizione, la Commissione pondera gli effetti positivi dell'aiuto proposto per lo sviluppo delle attività che questo è destinato a sostenere e gli effetti negativi che lo stesso può avere sul mercato interno in termini di distorsioni della concorrenza e di effetti negativi sugli scambi causati dall'aiuto.

6.3.2. Agevolazione dello sviluppo di un'attività economica

6.3.2.1. Attività economica sviluppata

- (270) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, l'aiuto può essere considerato compatibile con il mercato interno se agevola lo sviluppo di talune attività economiche ⁽⁹⁷⁾. Esso deve avere un effetto incentivante sull'impresa o sulle imprese interessate, modificando il loro comportamento in modo da agevolare lo sviluppo di un'attività economica che, in assenza dell'aiuto, non si verificherebbe o si verificherebbe in modo limitato o diverso. L'aiuto non deve essere utilizzato per sovvenzionare i costi di un'attività economica che l'impresa avrebbe comunque sostenuto o per compensare il normale rischio commerciale inerente a un'attività economica.
- (271) Nel caso di specie, l'attività economica sviluppata dall'aiuto consiste nello stoccaggio di gas naturale in Francia.
- (272) Il meccanismo di regolamentazione mira a modificare il comportamento economico degli operatori di stoccaggio di gas naturale. Le autorità francesi hanno indicato che, se la Francia non avesse istituito il meccanismo di regolamentazione e avesse abolito il precedente sistema di obblighi di stoccaggio, il prezzo praticato dagli operatori di stoccaggio sarebbe molto vicino allo spread dei prezzi di vendita del gas naturale. Gli spread sono in calo dal 2009. Di conseguenza, i prezzi praticati non consentivano più agli operatori di stoccaggio di coprire i loro costi prima dell'attuazione della riforma. A seguito del deterioramento della redditività dello stoccaggio di gas naturale in Francia, tre siti di stoccaggio di gas naturale sono stati messi in riserva nel 2014 e nel 2015 (cfr. considerando 10). La Francia ha poi individuato un rischio reale che gli operatori riducano ulteriormente la capacità di stoccaggio offerta sul mercato e mettano in riserva ulteriori siti di stoccaggio.
- (273) La Commissione osserva inoltre che il tasso di riempimento dei siti di stoccaggio è diminuito. In effetti, il tasso di sottoscrizione delle capacità di stoccaggio osservato è stato solo del 63 % nel periodo 2017-2018. La diminuzione del tasso di sottoscrizione ha quindi comportato un'ulteriore diminuzione delle entrate per gli operatori.
- (274) A seguito della riforma, i tassi di sottoscrizione sono aumentati fino a raggiungere un tasso di sottoscrizione osservato per le capacità di stoccaggio del 93 % per i periodi 2018-2019 e 2019-2020.
- (275) In uno scenario controfattuale, senza l'introduzione del meccanismo di regolamentazione, vi sarebbe stato il rischio di una riduzione significativa dello sviluppo dell'attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia. Dall'attuazione della riforma, il reddito autorizzato e l'obbligo degli operatori di stoccaggio di mettere a disposizione le loro capacità di stoccaggio attraverso le aste hanno quindi agevolato lo sviluppo dell'attività economica degli operatori di stoccaggio.
- (276) La Commissione ritiene pertanto che il meccanismo di regolamentazione agevoli lo sviluppo dell'attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia.

6.3.2.2. Conformità del regime di aiuti alle altre disposizioni del diritto dell'Unione

- (277) La Commissione osserva che la misura in questione e l'attività economica sviluppata sono conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione.

⁽⁹⁶⁾ Sentenza del 22 settembre 2020 nella causa C-594/18 P, *Austria/Commissione* (Hinkley Point C), EU:C:2020:742, punto 19.

⁽⁹⁷⁾ Come confermato dalla recente sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, *Austria/Commissione*, EU:C:2020:742.



- (278) In materia di energia tutti i prelievi intesi a finanziare misure di aiuto di Stato devono essere, nello specifico, conformi alle disposizioni degli articoli 30 e 110 del TFUE. Nel caso di specie, il corrispettivo di stoccaggio ha un vincolo di destinazione con il sostegno concesso agli operatori di stoccaggio (cfr. considerando 246). Un tributo che colpisce i prodotti nazionali e quelli importati in base a identici criteri può tuttavia essere vietato dal TFUE quando il gettito di un'imposizione del genere è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati.
- (279) Nel caso di specie, in primo luogo, il corrispettivo di stoccaggio è pagato dagli *shipper* che utilizzano la rete di trasporto di gas naturale, la quasi totalità del quale è importato, indipendentemente dal fatto che gli *shipper* siano o meno francesi (cfr. considerando da 98 a 100). D'altro canto, i beneficiari sono i gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale. Gli *shipper* francesi e stranieri hanno accesso non discriminatorio alle aste organizzate dai gestori delle infrastrutture di stoccaggio di gas naturale (cfr. considerando 20). Non si tratta quindi di una situazione in cui la tassazione favorisca specificamente i prodotti nazionali tassati. Gli articoli 30 e 110 del TFUE sono pertanto rispettati.
- (280) Inoltre, come descritto nel considerando 12, l'articolo 33 della direttiva 2009/73/CE prevede espressamente la possibilità per uno Stato membro di attuare una regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio. Lo stoccaggio di gas naturale rientra altresì tra le misure che gli Stati membri possono mettere in atto per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2017/1938, alle condizioni stabilite in tale regolamento, in particolare l'obbligo di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti nazionali tenendo conto del corretto e continuo funzionamento del mercato interno del gas naturale.

6.3.2.3. Conclusioni sul contributo allo sviluppo di un'attività economica


- (281) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la misura in questione contribuisca allo sviluppo dell'attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia, conformemente alle altre disposizioni del diritto europeo.

6.4. Gli effetti negativi dell'aiuto non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune

- (282) La Commissione valuta se gli effetti negativi dell'aiuto non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Come primo passo, la Commissione illustra gli effetti positivi dell'aiuto tenendo conto anche dell'interesse comune e, in una seconda fase, valuta gli elementi che consentono di limitare gli effetti negativi dell'aiuto sugli scambi, vale a dire la necessità, l'adeguatezza, la proporzionalità e la trasparenza dell'aiuto. Alla luce di questa analisi, la Commissione individua gli impatti rimanenti sugli scambi, prima di bilanciare gli effetti positivi e negativi dell'aiuto sul mercato interno.

6.4.1. Effetti positivi dell'aiuto

- (283) Come indicato ai considerando da 270 a 276, il regime di aiuti ha effetti positivi sull'agevolazione dello sviluppo dell'attività economica di stoccaggio di gas naturale in Francia.
- (284) Inoltre, la Commissione osserva che lo sviluppo dell'attività economica dello stoccaggio di gas naturale ha effetti positivi in termini di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale in Francia a medio e lungo termine. Lo stoccaggio è necessario per garantire la capacità della rete di soddisfare la domanda durante i picchi di freddo e di fornire il servizio di trasmissione sulla rete di trasporto durante le congestioni.
- (285) Per quanto riguarda i picchi di freddo, la Francia ha effettuato simulazioni del livello della domanda di gas naturale e della capacità di approvvigionamento di gas naturale a medio e lungo termine. La domanda di gas naturale è stata quindi stimata per picchi di freddo da uno a trenta giorni, come accade una volta ogni 50 anni in Francia (cfr. considerando 25). Le autorità francesi hanno tenuto conto di una serie di ipotesi relative all'evoluzione del consumo di gas naturale nei prossimi dieci anni. Infine, esse hanno ipotizzato un calo del consumo del 2 % per il periodo 2018-2028 (cfr. considerando 26). Hanno inoltre stimato gli effetti dei dispositivi di interrompibilità che tuttavia non sono ancora stati attuati (cfr. considerando 28).
- (286) Per quanto riguarda l'offerta, le autorità francesi hanno tenuto conto dei parametri di disponibilità delle diverse fonti di gas naturale. In particolare, hanno ipotizzato un utilizzo del 100 % delle capacità continue degli interconnettori esistenti, nonché la fornitura di GNL dai terminali di metano con un termine di consegna di 10 giorni per i nuovi carichi (cfr. considerando da 33 a 38).



- (287) Tale metodologia sembra coerente con i dati storici e le previsioni di disponibilità al momento dell'esecuzione dell'analisi.
- (288) Le stime delle autorità francesi hanno evidenziato un fabbisogno di stoccaggio di gas naturale pari, da un lato, a 2 376 GWh/g per flusso di erogazione per un riempimento al 45 % del volume utile per far fronte ai picchi di freddo nel periodo compreso tra il 2019 e il 2025.
- (289) Tuttavia, come indicato al considerando 10, la diminuzione degli spread osservata dal 2009 ha portato a una diminuzione del tasso di sottoscrizione della capacità di stoccaggio al di sotto del livello necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché alla messa in riserva di tre siti, anche in presenza dell'obbligo per i fornitori di detenere impianti di stoccaggio di gas naturale.
- (290) Di conseguenza, sembra che il normale funzionamento del mercato dello stoccaggio del gas non consenta di garantire il mantenimento in funzione delle infrastrutture di stoccaggio ritenute necessarie per garantire il livello di sicurezza dell'approvvigionamento richiesto dalla Francia. L'obiettivo del regime di aiuti è quindi quello di agevolare lo sviluppo dell'attività di stoccaggio di gas naturale in Francia, che non sarebbe garantita da sola con il normale funzionamento del mercato.

6.4.2. Limitazione dell'impatto negativo del regime di aiuti sul mercato interno

- (291) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha stabilito che il regime di aiuti istituito dalle autorità francesi potrebbe avere un impatto sui mercati seguenti: i) i fornitori di gas naturale francesi e quelli di altri Stati membri, ii) da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall'altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.
- (292) La Commissione valuta i fattori che possono contribuire a limitare l'impatto negativo della misura in questione, in particolare la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità di tale meccanismo, nonché la sua trasparenza.


a) Necessità del regime di aiuti

La Commissione ritiene che un intervento statale sia necessario qualora, in una determinata situazione, questo possa portare a un miglioramento significativo che il normale funzionamento del mercato da solo non comporterebbe, ad esempio, ovviando a una carenza ben definita del mercato.


- (293) Come indicato al considerando 10, gli spread diminuiscono dal 2009 e gli operatori di stoccaggio non erano più in grado di coprire i loro costi. L'attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia rischiava di subire una notevole riduzione. D'altro canto, dall'attuazione della riforma, il tasso di stoccaggio di gas naturale in Francia è aumentato.
- (294) La Commissione conclude pertanto che la riforma era necessaria per agevolare lo sviluppo dell'attività di stoccaggio di gas naturale in Francia.

b) Adeguatezza del regime di aiuti

- (295) Gli aiuti sono uno strumento di intervento adeguato per agevolare un'attività economica quando non è possibile ottenere lo stesso risultato attraverso altri strumenti di intervento che comportano meno distorsioni della concorrenza.
- (296) La Francia ha previsto diversi strumenti alternativi, che tuttavia non agevolerebbero allo stesso modo lo sviluppo dell'attività economica dello stoccaggio di gas naturale in Francia né garantirebbero lo stesso livello di sicurezza dell'approvvigionamento per i motivi seguenti.
- (297) In primo luogo, il mantenimento del precedente regime di obblighi di stoccaggio imposti ai fornitori non avrebbe garantito la sicurezza dell'approvvigionamento. Poiché lo spread è diventato notevolmente inferiore al costo delle capacità di stoccaggio, gli incentivi dei fornitori a prenotare capacità sono notevolmente diminuiti, con la conseguente messa in riserva di tre siti. Altre messe in riserva sarebbero state problematiche in quanto alla valutazione del fabbisogno di stoccaggio è emerso che tutti gli impianti erano necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di ondata di freddo prolungata. Inoltre, il costo complessivo dello stoccaggio nell'ambito del sistema di obblighi di stoccaggio era più elevato ([5-8 EUR/MWh nel 2016 e nel 2017]) che nell'ambito del meccanismo di regolamentazione (5,6 EUR/MWh dopo la riforma).



- (298) In secondo luogo, il rafforzamento della rete del gas e degli interconnettori non sarebbe un'alternativa credibile a causa del costo elevato di tali misure rispetto all'uso delle infrastrutture di stoccaggio esistenti. In ogni caso, questo tipo di investimento non colmerebbe le potenziali carenze di gas naturale in caso di picco di freddo e non sarebbe disponibile nel medio termine.
- (299) Analogamente, dalle informazioni fornite dalla Francia risulta che l'aumento dell'uso di GNL non sembra costituire un'alternativa credibile per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. In effetti, i terminali di liquefazione esistenti operano a un livello prossimo alla loro capacità massima al fine di ammortizzare gli ingenti costi di investimento. Inoltre, quasi tutti i carichi di GNL sono oggetto di contratti a lungo termine a causa dell'intensità di capitale di questi progetti e sono quindi già venduti prima della loro produzione. D'altro canto, il costo inferiore dello stoccaggio di gas naturale in forma gassosa spiega lo scarso sviluppo dello stoccaggio di GNL a livello mondiale. Pertanto, i quantitativi di GNL disponibili a breve termine sono modesti.
- (300) In terzo luogo, la Francia ha spiegato che neppure un sistema puramente amministrativo di sanzioni imposte ai fornitori per la mancata fornitura di gas naturale ai clienti finali può essere considerato un'alternativa soddisfacente. In effetti, tale sistema presenta un problema di fattibilità in quanto il bilanciamento dei mercati europei del gas avviene quotidianamente. Le misure di distacco di carico attuate dal gestore della rete in caso di calo critico della pressione nella rete determinerebbero un successivo scambio di gas naturale, che renderebbe estremamente difficile individuare il fornitore inizialmente inadempiente. Analogamente, i consumatori interessati da distacco di carico non sono necessariamente i clienti del fornitore inadempiente. In tale contesto, la Francia sostiene che le misure ex ante sono preferibili alle sanzioni ex post.
- (301) In quarto luogo, lo stesso vale per il distacco di carico o per i dispositivi di interrompibilità. Secondo le autorità francesi, il distacco di carico è una misura di ultima istanza in caso di crisi di approvvigionamento e non un meccanismo di flessibilità, la cui efficacia dipende dal rispetto da parte del consumatore dell'ordine di distacco di carico indicato dal gestore della rete, in quanto non è possibile procedere a un distacco di carico automatico a distanza. Il meccanismo di regolamentazione delle infrastrutture di stoccaggio essenziali è tuttavia concepito in modo da evitare crisi di approvvigionamento che comportano il ricorso a distacchi di carico. I dispositivi di interrompibilità che tengono conto dei rischi di elevata incertezza e bassa probabilità delle varie tipologie di picco di freddo erano ancora in fase di definizione al momento della riforma e sono stati presi in considerazione ai fini della valutazione della domanda di gas naturale. D'altro canto, i dispositivi di interrompibilità non sarebbero adeguati per far fronte ai rischi di congestione caratterizzati da un'incertezza inferiore ma da una probabilità maggiore.
- (302) Alla luce di questi fattori, la Commissione ritiene che il meccanismo di regolamentazione sia uno strumento adeguato per agevolare lo sviluppo dell'attività di stoccaggio di gas naturale e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento.
- c) Proporzionalità del regime di aiuti
- (303) Gli aiuti sono considerati proporzionati se il loro importo è limitato al minimo necessario per contenere gli effetti sul mercato interno.
- (304) Nel caso di specie, nell'ambito del meccanismo di regolamentazione, gli operatori di stoccaggio beneficiano di un reddito garantito. Al fine di valutare la proporzionalità del meccanismo di regolamentazione, è necessario valutare la proporzionalità del metodo di calcolo del reddito autorizzato degli operatori di stoccaggio descritto nei considerando da 59 a 81.
- (305) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla valutazione economica indipendente della CRE del valore di mercato della BAR al momento dell'attuazione del meccanismo di regolamentazione. Ciò avrebbe potuto, secondo la Commissione, rimettere in discussione la proporzionalità del regime di aiuti.
- (306) Sebbene tale valutazione si basi principalmente sul valore contabile lordo e sull'ammortamento delle attività, la Francia e i beneficiari sono stati in grado di dimostrare che la CRE ha effettuato una rivalutazione approfondita della BAR iniziale al 31 dicembre 2016. La CRE ha verificato che i periodi di ammortamento richiesti dagli operatori corrispondevano ai periodi indicati nella loro contabilità storica e ai dati standard del settore osservabili in altri paesi. In particolare, la CRE ha messo in dubbio il periodo di ammortamento del *cushion gas*. Come indicato nel considerando 73, la CRE ha respinto la richiesta di applicazione di un periodo di ammortamento di 250 anni e ha applicato un periodo di ammortamento di 75 anni per il *cushion gas*. Nella sua analisi, la CRE è stata assistita anche da consulenti economici esterni per determinare la BAR iniziale. La Commissione osserva che, a seguito di tali analisi, la CRE ha applicato una BAR iniziale per i tre operatori pari a 4,8 miliardi di EUR, con una diminuzione del 13 % rispetto alla BAR richiesta dagli operatori (cfr. tabella 4 nel considerando 77).



- (307) La Commissione osserva inoltre che l'applicazione di metodi alternativi, quali il valore degli operatori degli impianti di stoccaggio nei bilanci dei loro azionisti, i valori presi in considerazione nelle operazioni recenti o l'uso dell'approccio *discounted cash-flow* utilizzato nello studio di PwC su Teréga, portano a valori delle attività simili (cfr. considerando 76, 129 e 160).
- (308) Inoltre, l'applicazione di un valore basato sugli spread non include il valore che lo stoccaggio di gas naturale rappresenta per il sistema in termini di sicurezza dell'approvvigionamento. Tale indicatore non è quindi sufficientemente rappresentativo degli sviluppi a medio e lungo termine per essere utile quale indicatore di un meccanismo di regolamentazione come quello del caso di specie, volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine.
- (309) Nelle osservazioni ricevute dalla Commissione nel corso del procedimento, è stato precisato che una ricostruzione storica delle entrate degli operatori sarebbe necessariamente incompleta in assenza di dati disponibili e contraria ai principi generali del diritto.
- (310) La Commissione osserva inoltre che la tariffa di stoccaggio è destinata a compensare i costi degli operatori nella misura in cui tali costi corrispondono a quelli di «operatori efficienti». A tal fine, la CRE rivede la compensazione richiesta dagli operatori all'inizio di ciascun periodo tariffario e verifica annualmente gli investimenti previsti dagli operatori (cfr. considerando 82). La compensazione include anche un elemento di regolazione dei costi e dei ricavi annuali. La Commissione osserva che, per gli anni 2018-2019, la CRE ha tenuto conto soltanto dei costi considerati efficienti e che, a partire da ATS 2, molte voci sono state oggetto di un incentivo al controllo dei costi: regolamentazione che incentiva il controllo dei costi operativi e delle spese di investimento e regolamentazione che incentiva la qualità del servizio (cfr. considerando 60, 61, 65, 83, 84 e 85).
- (311) Infine, la metodologia che determina il CMPC dei siti di stoccaggio di gas naturale e la maggiorazione rispetto al tasso di riferimento di GRTgaz sono adeguate.
- (312) La Commissione conclude pertanto che il metodo di remunerazione stabilito dalla CRE, e in particolare la valutazione delle attività regolamentate, porta a una compensazione proporzionata per limitare l'impatto del regime di aiuti sul mercato interno.

d) Trasparenza del regime di aiuti

- (313) La Commissione ritiene che gli impegni della Francia elencati al considerando 111 garantiscano la trasparenza del regime di aiuti.

6.4.3. *Prevenzione degli effetti negativi del regime di aiuti sulla concorrenza e sugli scambi*

- (314) La Commissione ritiene che una misura di aiuto riduca al minimo gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri se tali effetti sono sufficientemente limitati perché il bilancio complessivo della misura sia positivo.
- (315) Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione non poteva escludere che il meccanismo potesse introdurre distorsioni della concorrenza al di là degli effetti negativi minimi giustificati dall'attuazione del regime di aiuti tra i) i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri, ii) da un lato, gli operatori di stoccaggio di gas naturale e, dall'altro, gli operatori di GNL e i gestori di interconnettori e iii) gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri.
- (316) Nel caso di specie, da un lato, per quanto riguarda i mercati della fornitura di gas naturale, la Commissione non ritiene che il regime di aiuti comporti distorsioni della concorrenza tra i fornitori francesi di gas naturale e i fornitori di altri Stati membri, in quanto le aste sono aperte a tutti i fornitori di gas naturale, a condizioni analoghe, siano essi situati in Francia o in un altro Stato membro. Le osservazioni dei portatori di interessi hanno inoltre confermato che per lo stesso servizio di trasmissione ai fornitori francesi e a quelli di altri Stati membri si applica la medesima tariffa per l'utilizzo delle reti di trasporto. La Commissione non ha quindi potuto constatare alcuna distorsione della concorrenza tra i fornitori francesi di gas naturale e quelli di altri Stati membri.
- (317) In secondo luogo, per quanto riguarda le distorsioni della concorrenza tra gli operatori di stoccaggio e i fornitori di strumenti alternativi di flessibilità in Francia, le autorità francesi e i portatori di interessi ritengono che gli altri strumenti siano sostituiti imperfettamente dallo stoccaggio di gas naturale in quanto funzionano con tempi variabili e possono essere necessari in situazioni diverse. Ad esempio, in caso di ondata di freddo, le capacità dei terminali di



metano possono essere mobilitate solo in funzione della disponibilità di GNL nei serbatoi. Queste capacità limitate non potrebbero essere mobilitate più di cinque giorni nelle migliori condizioni possibili. Tuttavia, tale periodo è più breve della durata media di un'ondata di freddo, il che non fornisce tempo sufficiente per mobilitare l'arrivo di un carico in modo abbastanza rapido da evitare un'interruzione delle emissioni. Inoltre, in caso di congestione della rete, l'efficienza dei terminali di GNL dipende dalla loro vicinanza geografica ai punti di consumo.

- (318) Diversi terzi hanno inoltre sottolineato che le sottoscrizioni dei terminali di metano e degli impianti di stoccaggio di gas naturale non sarebbero in concorrenza. Essi spiegano che le importazioni di GNL in Europa e in Francia sono aumentate notevolmente dall'introduzione del regime di aiuti nel 2018. Il livello delle importazioni di GNL di ~ 21,5 miliardi di m³ in Francia nel 2019 è stato un livello record.
- (319) Per quanto riguarda gli interconnettori, le osservazioni ricevute confermano che si tratta principalmente di strumenti di importazione. I portatori di interessi osservano che, in assenza di stoccaggio, sarebbe necessario dimensionare gli interconnettori per poter garantire l'approvvigionamento di gas naturale in caso di picchi di consumo. Ciò sarebbe inefficace. Tenuto conto del previsto calo del consumo di gas naturale in Francia, non si prevede di costruire nuovi interconnettori. Infatti, i costi di costruzione di interconnettori supplementari e di rafforzamento della rete sarebbero superiori a quelli del regime di aiuti in questione.
- (320) Inoltre, lo stoccaggio di gas naturale non incide sul volume totale di gas naturale che passa attraverso gli interconnettori, che dipende dal volume di gas naturale consumato in Francia. Tuttavia, i portatori di interessi citano una relazione ⁽⁹⁸⁾ dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) in cui si sottolinea che l'abbondanza di gas naturale nello stoccaggio riduce al minimo le importazioni in caso di picchi di consumo che normalmente si verificano quando il prezzo del gas naturale è più elevato.
- (321) Come indicato dai portatori di interessi, la Commissione ha ripetutamente esaminato, senza pronunciarsi, l'esistenza di un mercato rilevante per le infrastrutture di trasporto di gas naturale, compresi, tra l'altro, gli interconnettori, lo stoccaggio di gas naturale, i terminali di GNL e le infrastrutture di rigassificazione. La Commissione riconosce che i diversi strumenti di flessibilità possono fornire servizi complementari senza escludere completamente un impatto dello stoccaggio di gas naturale sui terminali di GNL e sugli interconnettori. Tuttavia, la Commissione non ha riscontrato distorsioni della concorrenza significative.
- (322) In terzo luogo, il regime di aiuti potrebbe anche provocare distorsioni della concorrenza nei confronti degli operatori di stoccaggio di altri Stati membri, in particolare degli Stati membri confinanti con la Francia. A causa degli interconnettori, questo rischio è a priori particolarmente importante per il Belgio e la Germania.
- (323) La CREG in Belgio ha informato la Commissione che, a seguito dell'introduzione del meccanismo di regolamentazione, il tasso di riempimento dell'unico sito di stoccaggio belga Loenhout è sceso dall'84 % (inverno 2017-2018) al 54 % (inverno 2018-2019). Il tasso di riempimento è poi aumentato fino a raggiungere un livello del 97 % per l'inverno 2019-2020. Il tasso di riempimento nel 2018-2019 corrispondeva ai contratti a lungo termine. La CREG sottolinea l'esistenza di un impatto dovuto all'introduzione del meccanismo di remunerazione in Francia (cfr. considerando da 195 a 200). Sebbene i tassi di riempimento siano nuovamente aumentati nell'inverno successivo, ciò non consente alla Commissione di escludere un impatto sullo stoccaggio di gas naturale nei paesi confinanti. La Commissione osserva tuttavia che Fluxys, operatore di Loenhout, non menziona il fatto che il meccanismo di regolamentazione abbia un impatto significativo sulle sue attività (cfr. considerando 212).
- (324) A breve termine, le distorsioni della concorrenza tra gli operatori degli Stati membri confinanti sono limitate dal livello significativo del tasso di sottoscrizione (ad esempio oltre il 90 % in Germania, il 60 % in Belgio), sulla base di contratti a lungo termine. Tuttavia, tali contratti scadono nel 2022-2023. Pertanto, il meccanismo di regolamentazione potrebbe influire sulle future condizioni commerciali quando questi contratti a lungo termine sono rinegoziati sia in termini di prezzi che di tassi di sottoscrizione e, infine, sulla redditività degli operatori di stoccaggio negli Stati membri confinanti. Affinché la Commissione possa garantire che la sua valutazione su questo punto rimanga valida dopo la scadenza dei contratti a lungo termine, le autorità francesi si sono impegnate a presentare alla Commissione, entro la fine del 2024, una relazione contenente i dati relativi all'impatto della misura sulla concorrenza (cfr. considerando 111).
- (325) La Commissione osserva inoltre che Fluxys indica che sarebbe auspicabile attuare un modello adeguato a livello dell'Unione per rispondere agli sviluppi del mercato (cfr. considerando 212). Altri operatori di stoccaggio hanno espresso un parere positivo sulla riforma introdotta in Francia, promuovendo nel contempo un approccio armonizzato nell'Unione (cfr. considerando 224 e 229).

⁽⁹⁸⁾ ACER report of 6 April 2020, *The internal gas market in Europe: The role of transmission tariffs*, punto 174.



6.5. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi dell'aiuto sul mercato interno

- (326) Un regime di aiuti di Stato deve garantire che l'equilibrio complessivo dei suoi effetti sia positivo evitando di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.
- (327) La Commissione ricorda che, nel caso di specie, il regime di aiuti favorisce lo sviluppo di un'attività economica, vale a dire lo stoccaggio di gas naturale in Francia. Rileva inoltre che il meccanismo di regolamentazione contribuisce alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. Inoltre, l'adeguatezza, la necessità e la proporzionalità dell'aiuto ne limitano l'impatto sulla concorrenza e sugli scambi. La Commissione conclude che, anche se non si può escludere un impatto sulla concorrenza tra gli operatori francesi di stoccaggio di gas naturale e quelli di altri Stati membri, sembra che gli effetti negativi dell'aiuto siano sufficientemente limitati affinché il bilancio complessivo del regime di aiuti sia positivo fino alla fine dell'attuale PPE nel 2028, a condizione che non vi siano cambiamenti significativi della concorrenza nei mercati del gas naturale elencati nel considerando 110 ⁽⁹⁹⁾.
- (328) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'impatto positivo dell'aiuto sullo sviluppo dell'attività economica in questione supera i potenziali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, almeno fino al 2028. La concorrenza e gli scambi non sono pertanto pregiudicati fino ad allora in misura contraria all'interesse comune.

7. CONCLUSIONI

- (329) La Commissione deplora che la Francia abbia dato illegalmente esecuzione alla misura in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, la Commissione ritiene che la misura in questione sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE fino al 31 dicembre 2028, data di scadenza dell'attuale PPE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione in favore degli operatori di stoccaggio di gas naturale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

⁽⁹⁹⁾ Se la Commissione ritiene che un aiuto esistente non sia o non sia più compatibile con il mercato interno, può avviare il procedimento di cui al capo IV del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



DECISIONE (UE) 2022/445 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2022

che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo monetario tra l'Unione e Andorra (di seguito, l'«accordo») è entrato in vigore il 1° aprile 2012.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell'allegato dell'accordo monetario.
- (3) La Commissione modifica ogni anno l'allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione europea e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione che siano stati adottati o modificati.
- (5) L'allegato dell'accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

(1) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 1.




ALLEGATO

«WALLEGATO


	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).	
2	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
3	Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).	31 marzo 2015 ⁽¹⁾
4	Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).	
5	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	1° novembre 2016 ⁽²⁾
6	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
7	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). modificata da:	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
8	Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43). integrata da:	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
9	Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1). modificato da:	1° dicembre 2017 ⁽⁵⁾
10	Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾



11	Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾
12	Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
13	Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1).	31 dicembre 2022 ⁽⁸⁾
14	Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1).	31 dicembre 2023 ⁽⁹⁾
15	Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).	
16	Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
17	Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
18	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)	30 settembre 2013
	modificato da:	
19	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
20	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).	30 settembre 2013
21	Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).	30 settembre 2013
22	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).	30 settembre 2013




	modificato da:	
23	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
24	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	30 giugno 2016 (²)
25	Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).	31 dicembre 2021 (³)
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
	Ad eccezione dell'articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater:	
26	Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4). modificato da:	30 settembre 2014 (⁴)
27	Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1).	31 dicembre 2020 (⁵)
28	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	31 marzo 2013
29	Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001 , concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [COM(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).	31 marzo 2013
30	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea , del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da:	31 marzo 2013
31	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	30 settembre 2014 (⁴)
32	Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65).	30 settembre 2022 (⁶)
33	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea , del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da:	30 settembre 2013
34	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	30 settembre 2014 (⁴)




35	Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91).	31 dicembre 2021 (*)
36	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	31 marzo 2013
37	Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)	31 marzo 2015 (†)
38	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	30 settembre 2014 (†)
39	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37). modificata da:	30 settembre 2014 (†)
40	Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).	31 dicembre 2020 (†)
41	Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62).	30 settembre 2022 (*)
42	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	30 settembre 2014 (†)
Normativa bancaria e finanziaria		
43	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da:	31 marzo 2016
44	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
45	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	
46	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	




47	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).	31 marzo 2018
48	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).	31 marzo 2018
49	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). modificata da:	31 marzo 2018
50	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
51	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
52	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).	30 settembre 2019
53	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 marzo 2018, tranne che per l'articolo 3, paragrafo 1: 1° febbraio 2023 e 1° febbraio 2025 (*)
54	Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).	31 dicembre 2022 (*)
55	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15) modificata da:	31 marzo 2018
56	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
57	Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43). modificata da:	31 marzo 2018




58	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
59	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	31 marzo 2018 (*)
60	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) (*)
61	Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	31 marzo 2018
62	Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).	
63	Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).	
64	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	



65	Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).	
66	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	
67	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).	31 dicembre 2023 ⁽⁸⁾
68	Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11) modificato da:	31 marzo 2018
69	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).	
70	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). modificata da:	31 marzo 2016
71	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	30 settembre 2017 ⁽⁹⁾
72	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
73	Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). modificato da:	31 marzo 2016
74	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).	



75	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).	
76	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	31 marzo 2018 ⁽⁷⁾
77	Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).	
78	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁸⁾
79	Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).	31 dicembre 2023 ⁽⁹⁾
80	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). modificato da:	31 marzo 2016
81	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).	
82	Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).	
83	Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).	




84	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) (*)
85	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2019 (1)
86	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).	
87	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
88	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	31 dicembre 2020 (2)
89	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	
90	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).	30 settembre 2019 (4)
91	Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).	31 dicembre 2021 (6)




92	Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
93	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) ⁽⁶⁾
94	Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
95	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2017 ⁽¹⁾
96	Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).	30 giugno 2019 ⁽⁶⁾
97	Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).	31 marzo 2020 ⁽⁶⁾
98	Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
99	Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾




100	Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
101	Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).	31 dicembre 2022 (ad eccezione dell'articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) ⁽⁶⁾
102	Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).	31 dicembre 2023 (ad eccezione dell'articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) ⁽⁶⁾
103	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	30 settembre 2017 ⁽¹⁾
104	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	31 marzo 2018 ⁽²⁾
105	Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253).	31 dicembre 2022 ⁽⁶⁾
106	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
107	Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
108	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
109	Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).	1° marzo 2020 ⁽⁶⁾



110	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 ⁽³⁾
111	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).	31 marzo 2016 ⁽²⁾
112	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
113	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	31 marzo 2018 ⁽²⁾
114	Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96).	31 ottobre 2019 ⁽⁶⁾
115	Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).	31 dicembre 2022 ⁽⁸⁾
116	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).	31 dicembre 2023 ⁽⁸⁾
117	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) ⁽⁸⁾



118	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
119	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
120	Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8).	31 dicembre 2021 ⁽⁵⁾
121	Ad eccezione dell'articolo 64, paragrafo 5: Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
122	Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).	31 dicembre 2024 ⁽⁶⁾
123	Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
124	Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
125	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
126	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁵⁾
127	Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾



128	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) (*)
129	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1). modificato da:	31 dicembre 2020 (*)
130	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	31 dicembre 2020 (*)
131	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). modificato da:	30 settembre 2019 (*)
132	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12, e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) (*)
133	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2	30 settembre 2018 (*)




134	Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1). modificato da:	1° marzo 2020 ⁽⁶⁾
135	Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).	31 dicembre 2021 ⁽⁶⁾
136	Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).	31 dicembre 2023 ⁽⁶⁾
Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)		
137	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea , del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificato da:	31 marzo 2016 ⁽⁷⁾
138	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).	31 marzo 2017 ⁽⁷⁾
139	Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24).	31 dicembre 2022 ⁽⁶⁾
140	Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4).	31 dicembre 2022 ⁽⁶⁾
141	Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16)	31 dicembre 2022 ⁽⁶⁾
142	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da:	31 marzo 2016 ⁽⁷⁾
143	Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	
144	Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)	31 dicembre 2022» ⁽⁶⁾



-
- (¹) Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (²) Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (³) Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (⁴) Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (⁵) Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (⁶) Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (⁷) Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (⁸) Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (⁹) Termine fissato dal comitato misto del 2021 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.
 - (*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.
-

22CE0983



DECISIONE (UE) 2022/446 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2022****che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione monetaria tra l'Unione e San Marino (di seguito, la «convenzione») è entrata in vigore il 1° settembre 2012.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
- (3) Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi atti giuridici e di nuove norme pertinenti dell'Unione europea e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione che siano stati adottati o modificati.
- (5) L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


⁽¹⁾ GU C 121 del 26.4.2012, pag. 5.




ALLEGATO

«ALLEGATO


	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione 2000/642/GAI del Consiglio , del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4)	1° settembre 2013
2	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio , del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1)	
3	Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio , del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49)	1° ottobre 2014 ⁽¹⁾
4	Decisione 2007/845/GAI del Consiglio , del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'individuazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103)	
5	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39)	1° novembre 2016 ⁽²⁾
6	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
7	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
	modificata da:	
8	Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43)	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
	integrata da:	
9	Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)	1° ottobre 2017 ⁽⁵⁾
	modificato da:	
10	Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1)	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾




11	Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4)	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾
12	Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1)	31 dicembre 2019 ⁽⁷⁾
13	Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il deppennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1)	31 dicembre 2022 ⁽⁸⁾
14	Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il deppennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1)	31 dicembre 2023 ⁽⁹⁾
15	Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4)	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
16	Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6)	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
17	Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22)	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
Prevenzione della frode e della falsificazione		
18	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio , del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6) modificato da:	1° settembre 2013
19	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)	
20	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio , del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1)	1° settembre 2013
21	Decisione 2003/861/CE del Consiglio , dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44)	1° settembre 2013




22	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio , del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1) modificato da:	1° settembre 2013
23	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)	
24	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1)	1° luglio 2016 ⁽²⁾
25	Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18)	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
Disposizioni sulle banconote e monete in euro		
26	Ad eccezione dell'articolo 1 bis, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater: Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio , del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4) modificato da:	1° settembre 2013
27	Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 27 del 3.2.2015, pag. 1)	31 ottobre 2021 ⁽⁸⁾
28	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	1° settembre 2013
29	Comunicazione 2001/C 318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001 , concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3)	1° settembre 2013
30	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea , del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20) modificato da:	1° settembre 2013
31	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43)	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
32	Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65)	30 settembre 2022 ⁽⁹⁾
33	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea , del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1) modificata da:	1° settembre 2013
34	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19)	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾




35	Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91)	31 dicembre 2021 (*)
36	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1)	1° settembre 2013
37	Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1)	1° ottobre 2014 (1)
38	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135)	1° ottobre 2013 (1)
39	Decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2013/10) (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37) modificata da:	1° ottobre 2013 (1)
40	Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6)	31 dicembre 2020 (*)
41	Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62)	30 settembre 2022 (*)
42	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio , del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1)	1° ottobre 2013 (1)
Normativa bancaria e finanziaria		
43	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio , dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1) modificata da:	1° settembre 2016
44	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28)	
45	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16)	
46	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1)	




47	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio , del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40)	1° settembre 2018
48	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)	1° settembre 2018
49	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45) modificata da:	1° settembre 2018
50	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37)	
51	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)	
52	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)	30 settembre 2019 ^(§)
53	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)	1° settembre 2018
54	Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296)	31 dicembre 2022 ^(§)
55	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15) modificata da:	1° settembre 2018
56	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)	




57	<p>Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43)</p> <p>modificata da:</p>	1° settembre 2018
58	<p>Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37)</p>	
59	<p>Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)</p>	1° settembre 2018 ⁽²⁾
60	<p>Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)</p>	<p>31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) ⁽³⁾</p>
61	<p>Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2</p> <p>modificata da:</p>	1° settembre 2018
62	<p>Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9)</p>	
63	<p>Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40)</p>	




64	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120)	
65	Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12. 2011, pag. 113)	
66	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)	
67	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64)	31 dicembre 2023 (*)
68	Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11) modificato da:	1° settembre 2018
69	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)	1° settembre 2018 (*)
70	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7) modificata da:	1° settembre 2016
71	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)	1° settembre 2017 (*)
72	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)	30 settembre 2018 (*)
73	Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12) modificato da:	1° settembre 2016




74	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5)	
75	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34)	
76	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)	1° settembre 2018 ⁽³⁾
77	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
78	Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)	31 dicembre 2023 ⁽⁵⁾
79	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84) modificato da:	1° settembre 2016
80	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1)	
81	Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1)	
82	Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1)	




83	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) ^(*)
84	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22) modificato da:	1° aprile 2018 ^(*)
85	Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1)	
86	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2019 ^(*)
87	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)	
88	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)	
89	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84)	31 dicembre 2020 ^(*)
90	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)	




91	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1)	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
92	Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42)	31 dicembre 2021 ⁽⁵⁾
93	Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1)	31 dicembre 2023 ⁽⁵⁾
94	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) ⁽⁵⁾
95	Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6)	31 dicembre 2023 ⁽⁵⁾
96	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	1° settembre 2017 ⁽¹⁾
97	Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27)	30 giugno 2019 ⁽⁶⁾



98	Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1)	31 marzo 2020 ⁽⁶⁾
99	Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4)	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
100	Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1)	31 dicembre 2023 ⁽⁸⁾
101	Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)	31 dicembre 2023 ⁽⁸⁾
102	Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4)	31 dicembre 2022 (ad eccezione dell'articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) ⁽⁹⁾
103	Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25)	31 dicembre 2023 (ad eccezione dell'articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) ⁽⁹⁾
104	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	1° settembre 2017 ⁽¹⁾
105	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)	1° settembre 2018 ⁽²⁾
106	Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253)	31 dicembre 2022 ⁽⁸⁾
107	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64)	31 dicembre 2023 ⁽⁸⁾




108	Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14)	31 dicembre 2023 ⁽⁹⁾
109	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificato da:	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
110	Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1)	1° marzo 2020 ⁽⁶⁾
111	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)	30 settembre 2018 ⁽⁵⁾
112	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)	1° settembre 2016 ⁽²⁾
113	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179)	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
114	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	1° settembre 2018 ⁽²⁾
115	Direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento dei titoli di debito chirografario nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96)	31 ottobre 2019 ⁽⁶⁾
116	Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296)	31 dicembre 2022 ⁽⁸⁾
117	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64)	31 dicembre 2023 ⁽⁸⁾



118	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) (*)
119	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349) e le relative pertinenti misure di livello 2 modificata da:	31 dicembre 2020 (*)
120	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)	31 dicembre 2020 (*)
121	Direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8) Ad eccezione dell'articolo 64, paragrafo 5:	31 dicembre 2021 (*)
122	Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64)	31 dicembre 2023 (*)
123	Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155)	31 dicembre 2024 (*)
124	Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50)	31 dicembre 2023 (*)
125	Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14)	31 dicembre 2023 (*)



126	<p>Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) e le relative pertinenti misure di livello 2</p> <p>modificato da:</p>	31 dicembre 2020 (*)
127	<p>Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)</p>	31 dicembre 2020 (*)
128	<p>Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)</p>	31 dicembre 2023 (*)
129	<p>Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)</p>	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95: 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2: 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) (*)
130	<p>Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)</p> <p>modificato da:</p>	31 dicembre 2020 (*)
131	<p>Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1)</p>	31 dicembre 2020 (*)
132	<p>Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1)</p> <p>modificato da:</p>	30 settembre 2019 (*)



133	Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)	31 dicembre 2024 (ad eccezione dell'articolo 95; 31 dicembre 2022; dell'articolo 87, paragrafo 2; 31 dicembre 2023; dell'articolo 9, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 e 19, dell'articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 e dell'articolo 11: 31 dicembre 2024; dell'articolo 9, paragrafo 14, e dell'articolo 20: 31 dicembre 2025) (*)
134	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35) e le relative pertinenti misure di livello 2	30 settembre 2018 (*)
135	Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1) modificato da:	1° marzo 2020 (*)
136	Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17)	31 dicembre 2021 (*)
137	Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6)	31 dicembre 2023 (*)
Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)		
138	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea , del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34) modificato da:	1° settembre 2016 (*)
139	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36)	31 marzo 2017 (*)



140	Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24)	31 dicembre 2022 ⁽⁹⁾
141	Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4)	31 dicembre 2022 ⁽⁹⁾
142	Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16)	31 dicembre 2022 ⁽⁹⁾
143	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51) modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
144	Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14)	
145	Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)	31 dicembre 2022 ⁽⁹⁾

(1) Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(2) Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(3) Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(4) Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(5) Termine fissato dal comitato misto del 2017 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(6) Termine fissato dal comitato misto del 2018 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(7) Termine fissato dal comitato misto del 2019 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(8) Termine fissato dal comitato misto del 2020 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(9) Termine fissato dal comitato misto del 2021 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.



DECISIONE (UE) 2022/447 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'8 marzo 2022

che modifica la decisione 2011/15/UE concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2022/10)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21, considerando quanto segue:

- (1) I depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE), ai sensi della decisione 2011/15/UE della Banca centrale europea (BCE/2010/31) ⁽¹⁾, dovrebbero essere remunerati in conformità alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ⁽²⁾ al fine di garantire la coerenza nella remunerazione di depositi assimilabili in tutto l'Eurosistema.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare la decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 5 della decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Remunerazione

Il conto di cassa di una BCN è remunerato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ^(*).

^(*) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 marzo 2022

La presidente della BCE
Christine LAGARDE


⁽¹⁾ Decisione 2011/15/UE della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2010/31) (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).



Indice


1.	Procedimento
2.	Contesto e descrizione delle misure oggetto di indagine
2.1.	Quadro generale
2.1.1.	Le convenzioni iniziali
2.1.2.	La proroga delle convenzioni iniziali
2.1.3.	La privatizzazione di Siremar e la firma della nuova convenzione
2.2.	Misure rientranti nell'ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012
2.3.	Descrizione dettagliata delle misure oggetto della presente decisione
2.3.1.	La proroga della convenzione iniziale tra lo Stato e Siremar
2.3.2.	Proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar
2.3.3.	La privatizzazione di Siremar, la controgaranzia e l'aumento del capitale di Cdl
2.3.4.	La nuova convenzione
2.3.5.	La priorità nell'assegnazione degli accosti
2.3.6.	Le misure previste dalla legge del 2010
2.4.	La procedura di infrazione n. 2007/4609
3.	Motivi per l'avvio e l'estensione del procedimento
3.1.	La proroga della convenzione iniziale tra lo Stato e Siremar
3.1.1.	Rispetto della sentenza Altmark ed esistenza di aiuti
3.1.2.	Compatibilità




3.2.	Proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar
3.3.	La privatizzazione di Siremar, la controgaranzia e l'aumento del capitale di Cdl
3.3.1.	La privatizzazione di Siremar
3.3.2.	La controgaranzia
3.3.3.	L'aumento di capitale di Cdl
3.3.4.	Compatibilità
3.4.	La nuova convenzione tra lo Stato italiano e Cdl
3.5.	La priorità nell'assegnazione degli accosti
3.6.	Le misure previste dalla legge del 2010
4.	Osservazioni dell'Italia
4.1.	Sugli obblighi di servizio pubblico e sull'ambiente concorrenziale
4.2.	Sulla presunta proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar
4.3.	Sulla privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar
4.3.1.	Sul carattere trasparente e non discriminatorio della procedura
4.3.2.	Sulla vendita di attivi non appartenenti al ramo d'azienda di Siremar
4.3.3.	Sull'associazione degli attivi del ramo d'azienda di Siremar con una nuova convenzione
4.3.4.	Sulla nomina dell'esperto indipendente
4.3.5.	Sulla trasparenza della procedura
4.3.6.	Sulla prima e sulla seconda relazione Ecorys
4.3.7.	Sul contenzioso nazionale e sull'aggiudicazione finale a SNS
4.4.	Sulla conformità della nuova convenzione rispetto ai criteri Altmark
4.5.	Sul premio di rischio del 6,5 % stabilito dalla delibera del CIPE dal 2010
4.6.	Sulla conformità della nuova convenzione con la decisione SIEG del 2011
4.7.	Sulla controgaranzia



4.8.	Sulla priorità nell'assegnazione degli accosti
4.9.	Sulle misure previste dalla legge del 2010
4.10.	Sull'assenza di continuità economica tra Siremar in AS e CdI
5.	Osservazioni presentate dagli interessati
5.1.	Osservazioni presentate da Siremar in amministrazione straordinaria
5.1.1.	Sulla procedura di infrazione n. 2007/4609
5.1.2.	Sulla proroga della convenzione iniziale
5.1.3.	Sulla presunta proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar
5.1.4.	Sulla nuova convenzione
5.1.5.	Sulla privatizzazione di Siremar e sulla controgaranzia
5.1.6.	Sull'assenza di continuità economica tra Siremar in AS e CdI
5.1.7.	Ulteriore presentazione della decisione del CdS sulla controgaranzia
5.2.	Osservazioni di SNS
5.2.1.	Prima presentazione di osservazioni
5.2.2.	Seconda presentazione di osservazioni
5.2.3.	Terza presentazione di osservazioni
5.3.	Osservazioni di Pan Med
5.4.	Osservazioni di Grandi Navi Veloci
5.5.	Lettera del sindaco di Lipari
6.	Osservazioni di Compagnia delle Isole
6.1.	Prima presentazione di osservazioni
6.2.	Seconda presentazione di osservazioni
6.3.	Terza presentazione di osservazioni
7.	Osservazioni dell'Italia sulle osservazioni e sui contributi degli interessati



8.	Valutazione	
8.1.	Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE	
8.1.1.	La proroga della convenzione iniziale tra Siremar e l'Italia	
8.1.2.	Proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar	
8.1.3.	L'aggiudicazione a SNS della nuova convenzione associata al ramo d'azienda di Siremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti, l'aumento di capitale di Cdl e la controgaranzia	
8.1.4.	Le misure previste dalla legge del 2010	
8.1.5.	Conclusione sull'esistenza dell'aiuto	
8.2.	Legittimità dell'aiuto	
8.3.	Compatibilità dell'aiuto	
8.3.1.	La proroga della convenzione iniziale tra lo Stato e Siremar	
8.3.2.	Proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar	
8.3.3.	Esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione	
8.3.4.	Conclusione sulla compatibilità dell'aiuto	
8.4.	Risposta alle osservazioni presentate da Cdl	
9.	Conclusione	
10.	Recupero	
11.	Continuità economica	
11.1.	Il perimetro del trasferimento	
11.2.	Il prezzo del trasferimento	
11.3.	Identità dei proprietari	
11.4.	I tempi del trasferimento	
11.5.	La logica economica dell'operazione	
11.6.	Conclusione sulla continuità economica tra Siremar in AS e SNS	



DECISIONE (UE) 2022/448 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2021

relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Siremar e della sua acquirente Società Navigazione Siciliana

[notificata con il numero C(2022) 4268]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma della disposizione o delle disposizioni succitate ⁽¹⁾, e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 6 agosto 1999 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») in relazione all'aiuto pagato sulla base dei contratti di servizio pubblico iniziali (le «convenzioni iniziali») alle sei società che formavano all'epoca il gruppo Tirrenia ⁽²⁾.
- (2) Durante la fase di indagine, le autorità italiane hanno richiesto che l'esame del dossier del gruppo Tirrenia venisse scorporato al fine di pervenire, in via prioritaria, a una decisione finale riguardante soltanto l'impresa Tirrenia di Navigazione (Tirrenia). Tale richiesta era motivata dalla volontà delle autorità italiane di procedere alla privatizzazione del gruppo cominciando proprio da Tirrenia e dall'intento di accelerare detto processo in riferimento a questa impresa.
- (3) La Commissione ha accolto la richiesta delle autorità italiane e con decisione 2001/851/CE della Commissione ⁽³⁾ ha chiuso il procedimento avviato in merito agli aiuti corrisposti a Tirrenia («la decisione del 2001»). L'aiuto è stato dichiarato compatibile, fatto salvo il rispetto di taluni impegni assunti dalle autorità italiane.
- (4) Con decisione 2005/163/CE della Commissione ⁽⁴⁾ («la decisione del 2004») la Commissione ha dichiarato che la compensazione concessa alle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia ⁽⁵⁾ era in parte compatibile con il mercato interno, in parte compatibile fatto salvo il rispetto di un certo numero di impegni da parte delle autorità italiane e in parte incompatibile con il mercato interno. La decisione si basava su dati contabili relativi al periodo compreso tra il 1992 e il 2001 e conteneva alcune condizioni destinate a garantire la compatibilità della compensazione per l'intera durata delle convenzioni iniziali (ossia fino al 2008).
- (5) Con sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009 nelle cause T-265/04, T-292/04 e T-504/04 ⁽⁶⁾ («la sentenza del 2009»), il Tribunale ha annullato la decisione del 2004.
- (6) Il 5 ottobre 2011 la Commissione ha avviato un nuovo procedimento di indagine formale nei confronti di varie misure supplementari adottate dall'Italia a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia («la decisione del 2011»). L'indagine ha riguardato, tra l'altro, le compensazioni concesse a Siremar – Sicilia Regionale Marittima («Siremar») per la gestione di una serie di rotte marittime a partire dal 1° gennaio 2009 e il processo di privatizzazione del ramo d'azienda Siremar (cfr. sezione 2.3.3).
- (7) La decisione del 2011 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell'indagine.

⁽¹⁾ GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18 e GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.

⁽²⁾ GU C 306 del 23.10.1999, pag. 2. L'ex gruppo Tirrenia era costituito dalle società Tirrenia di Navigazione SpA, Adriatica SpA, Caremar – Campania Regionale Marittima SpA, Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA, Siremar – Sicilia Regionale Marittima SpA e Toremar – Toscana Regionale Marittima SpA.

⁽³⁾ Decisione 2001/851/CE della Commissione, del 21 giugno 2001, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alla compagnia marittima Tirrenia di Navigazione (GU L 318 del 4.12.2001, pag. 9).

⁽⁴⁾ Decisione 2005/163/CE della Commissione, del 16 marzo 2004, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall'Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU L 53 del 26.2.2005, pag. 29).

⁽⁵⁾ In particolare: Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar.

⁽⁶⁾ Sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, *Tirrenia di Navigazione/Commissione*, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, ECLI:EU:T:2009:48.

⁽⁷⁾ GU C 28 dell'1.2.2012, pag. 18.




- (8) L'Italia ha trasmesso la propria risposta alla decisione del 2011 con lettera del 15 novembre 2011. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente decisione, alla Commissione sono pervenute osservazioni anche da Società Navigazione Siciliana SpA («SNS»), Pan Med Lines S.r.l. («Pan Med») e Grandi Navi Veloci SpA («GNV») (cfr. sezione 5). Tali osservazioni sono state trasmesse all'Italia che ha avuto la possibilità di commentarle.
- (9) Il 10 gennaio 2012, le autorità italiane hanno notificato formalmente alla Commissione, asseritamente per ragioni di certezza del diritto, il progetto dei contratti di servizio pubblico («convenzioni») che l'eventuale futuro acquirente dei rami d'azienda di Tirrenia e di Siremar sarebbe stato tenuto a firmare e in base ai quali sarebbe stata versata la compensazione per la fornitura del servizio pubblico.
- (10) Il 7 novembre 2012 la Commissione ha esteso il procedimento di indagine, tra l'altro in relazione a: i) la proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio concesso a Siremar, ii) il presunto aiuto a favore di Compagnia delle Isole («CdI»), il primo acquirente del ramo d'azienda di Siremar, nel contesto della privatizzazione di quest'ultima e iii) le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico da corrispondere a CdI ai sensi della nuova convenzione stipulata con lo Stato italiano. Il 19 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una versione modificata ⁽⁸⁾ di tale decisione (la «decisione del 2012»; se citata unitamente alla decisione del 2011, le «decisioni del 2011 e del 2012»).
- (11) La decisione del 2012 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁹⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni in merito alle misure oggetto dell'indagine.
- (12) L'Italia ha trasmesso la propria risposta alla decisione del 2012 con lettere del 7 e del 13 dicembre 2012. Per quanto riguarda le misure oggetto della presente decisione, alla Commissione sono pervenute osservazioni da Pan Med Lines S.r.l. («Pan Med»), Siremar, SNS e CdI (cfr. sezioni 5 e 6). Tali osservazioni sono state trasmesse all'Italia che ha avuto la possibilità di commentarle.
- (13) Il 5 ottobre 2012 la Commissione ha incaricato Ecorys Netherlands BV («Ecorys») di fornirle una stima, basata su due scenari alternativi, del valore di mercato degli attivi pertinenti di Siremar messi in vendita (cfr. sezione 2.3.3.7). Il 4 settembre 2013 Ecorys ha presentato la propria relazione finale («la prima relazione Ecorys»). Il 27 settembre 2013 la Commissione ha trasmesso tale relazione all'Italia. Il 18 novembre 2013, su richiesta delle autorità italiane, la Commissione ha fornito una traduzione italiana della relazione Ecorys. Il 17 dicembre 2013 l'Italia ha presentato le proprie osservazioni, nonché una controvalutazione preparata dal proprio esperto indipendente, Banca Profilo SpA.
- (14) In data 24 giugno 2013 la Commissione ha inviato una lettera a diverse imprese operanti nel settore marittimo, chiedendo che presentassero, su base volontaria, informazioni dettagliate sulle rotte gestite da Siremar nel periodo 2009-2012 e sulle condizioni della sua privatizzazione. Una risposta è pervenuta soltanto da CdI, che all'epoca stava fornendo il servizio ai sensi della la nuova convenzione.
- (15) Con la decisione (UE) 2018/261 della Commissione del 22 gennaio 2014 ⁽¹⁰⁾ («la decisione del 2014»), la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale in relazione a determinate misure adottate dalla Regione Sardegna a favore di Saremar (cfr. considerando 36).
- (16) Il 15 ottobre 2014 i servizi della Commissione hanno incontrato i rappresentanti di Siremar e delle autorità italiane. Inoltre il 23 ottobre 2014 i servizi della Commissione hanno incontrato anche rappresentanti di CdI e le autorità italiane. A seguito di quest'ultima riunione, il 30 ottobre 2014 CdI ha fornito ulteriori informazioni alla Commissione.
- (17) Per quanto riguarda Siremar, la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni all'Italia con lettere del 30 gennaio 2012, 16 marzo 2012, 1° agosto 2012, 22 novembre 2012, 12 aprile 2013, 12 giugno 2013, 27 giugno 2013, 11 luglio 2013, 29 luglio 2014, 6 novembre 2014, 16 ottobre 2015, 25 gennaio 2018, 29 marzo 2018, 31 agosto 2018, 18 marzo 2019, 16 ottobre 2019, 31 luglio 2020 e 29 ottobre 2020.
- (18) Per quanto riguarda Siremar, l'Italia ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 28 marzo 2012, 5 ottobre 2012, 23 ottobre 2012, 13 maggio 2013, 8 agosto 2013, 19 settembre 2014, 20 novembre 2014, 12 dicembre 2014, 12 febbraio 2015, 13 novembre 2015, 18 aprile 2016, 2 agosto 2017, 26 aprile 2018, 31 maggio 2018, 29 maggio 2019, 26 luglio 2019, 3 gennaio 2020, 24 gennaio 2020, 8 febbraio 2021 e 11 marzo 2021 ⁽¹¹⁾.

⁽⁸⁾ Tutte le modifiche riguardavano misure concesse a favore di Saremar.

⁽⁹⁾ GU C 84 del 22.3.2013, pag. 58.

⁽¹⁰⁾ Decisione (UE) 2018/261 della Commissione, del 22 gennaio 2014, sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar (GU L 49 del 22.2.2018, pag. 22).

⁽¹¹⁾ Nel corso del 2019 e del 2020 la Commissione e l'Italia hanno avuto diversi ulteriori scambi informali, ad esempio tramite messaggi di posta elettronica e teleconferenze.



- (19) Con decisione (UE) 2020/1411 della Commissione del 2 marzo 2020 ⁽¹²⁾, la Commissione ha concluso l'indagine sulle società del gruppo Tirrenia diverse da Tirrenia, compresa Siremar, per il periodo 1992-2008 (la «decisione sul gruppo Tirrenia del 2020»). La Commissione ha concluso che gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto di cabotaggio marittimo costituivano aiuti esistenti, mentre gli aiuti concessi per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale erano compatibili con la disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale («SIEG») del 2011 (la «disciplina SIEG del 2011») ⁽¹³⁾.
- (20) Con decisione (UE) 2020/1412 della Commissione del 2 marzo 2020 ⁽¹⁴⁾, la Commissione ha chiuso il procedimento di indagine formale per quanto riguarda le misure concesse a Tirrenia e alla sua acquirente CIN, per il periodo 2009-2020 (la «decisione su Tirrenia/CIN del 2020»).
- (21) La presente decisione riguarda tutte le possibili misure di aiuto a favore di Siremar, CdI e SNS di cui ai considerando 36 e 37 e alle decisioni del 2011 e del 2012, nonché il presunto aiuto concesso a Unicredit attraverso la controgaranzia (cfr. sezioni 2.3.3.5 e 3.3.2). La Commissione tratterà tutte le restanti misure oggetto di tali decisioni di cui ai casi SA.32014, SA.32015 e SA.32016 nel quadro di decisioni distinte. In particolare le restanti misure riguardano altre società dell'ex gruppo Tirrenia (ossia Caremar, Laziomar, Saremar e Toremar).

2. CONTESTO E DESCRIZIONE DELLE MISURE OGGETTO DI INDAGINE

2.1. Quadro generale

2.1.1. Le convenzioni iniziali

- (22) Il gruppo Tirrenia apparteneva originariamente allo Stato italiano per il tramite della società Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA («Fintecna») ⁽¹⁵⁾ e comprendeva sei società, ossia Tirrenia, Adriatica, Caremar, Saremar, Siremar e Toremar. Tali società fornivano servizi di trasporto marittimo sulla base di contratti distinti di servizio pubblico conclusi nel 1991 con lo Stato italiano e rimasti in vigore per vent'anni, tra gennaio 1989 e dicembre 2008 («le convenzioni iniziali»). Fintecna deteneva il 100 % del capitale sociale di Tirrenia. Tirrenia deteneva la totalità delle azioni di Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (congiuntamente «le società regionali»). Adriatica, che operava numerose rotte tra Italia e Albania, Croazia, Grecia e Montenegro, si è fusa con Tirrenia nel 2004.
- (23) Tali contratti di servizio pubblico avevano lo scopo di garantire la regolarità e l'affidabilità di numerosi servizi di trasporto marittimo che, per la maggior parte, collegavano l'Italia continentale con Sicilia, Sardegna e altre isole italiane minori. A tal fine lo Stato italiano ha concesso aiuti finanziari sotto forma di sovvenzioni corrisposte direttamente a ciascuna delle società del gruppo Tirrenia.
- (24) Siremar, interamente di proprietà di Tirrenia, gestiva una serie di rotte di cabotaggio marittimo, tanto tra la Sicilia e diverse isole minori vicine quanto tra Milazzo e Napoli. Una descrizione delle rotte precise interessate figura nel considerando 41.

2.1.2. La proroga delle convenzioni iniziali

- (25) Le convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a Siremar, sono state prorogate tre volte.
- (26) Innanzitutto l'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 («decreto-legge 207/2008»), convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2009 delle convenzioni iniziali, che dovevano originariamente scadere il 31 dicembre 2008.

⁽¹²⁾ Decisione (UE) 2020/1411 della Commissione del 2 marzo 2020 relativa all'aiuto di Stato n. C 64/99 (ex NN 68/99) al quale l'Italia ha dato esecuzione in favore delle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar (Gruppo Tirrenia) (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 1).

⁽¹³⁾ Comunicazione della Commissione: disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15).

⁽¹⁴⁾ Decisione (UE) 2020/1412 della Commissione del 2 marzo 2020 relativa alle misure SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Tirrenia di Navigazione e della sua acquirente Compagnia Italiana di Navigazione (GU L 332 del 12.10.2020, pag. 45).

⁽¹⁵⁾ Fintecna è interamente di proprietà del ministero dell'Economia e delle finanze («ministero dell'Economia») ed è specializzata nella gestione di partecipazioni e processi di privatizzazione; inoltre, si occupa di progetti di razionalizzazione e ristrutturazione di società che incontrano difficoltà di natura industriale, finanziaria od organizzativa.



- (27) In secondo luogo, in vista della privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia, l'articolo 19 *ter* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 («decreto-legge 135/2009»), convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166 («la legge del 2009»), ha previsto il trasferimento della partecipazione delle società regionali (ad eccezione di Siremar) dall'impresa madre Tirrenia come segue:
- Caremar alla Regione Campania. Successivamente la Regione Campania ha trasferito alla Regione Lazio l'impresa in regime di continuità che operava i collegamenti di trasporto con l'Arcipelago Pontino (così costituendo Laziomar)⁽¹⁶⁾;
 - Saremar alla Regione Sardegna;
 - Toremar alla Regione Toscana.
- (28) La legge del 2009 ha specificato inoltre che entro il 31 dicembre 2009 sarebbero state concordate nuove convenzioni tra lo Stato italiano e Tirrenia e Siremar. Analogamente i servizi regionali sarebbero stati regolati nel quadro di nuovi «contratti di servizio pubblico» che dovevano essere concordati tra Saremar, Toremar e Caremar e le rispettive autorità regionali entro il 31 dicembre 2009 (Sardegna e Toscana) e il 28 febbraio 2010 (Campania e Lazio). Le nuove convenzioni o i nuovi contratti di servizio pubblico avrebbero dovuto essere oggetto di una gara, congiuntamente alle società stesse. I nuovi proprietari di ciascuna di tali società avrebbero quindi firmato la rispettiva convenzione o il rispettivo contratto di servizio pubblico⁽¹⁷⁾.
- (29) A tal fine la legge del 2009 ha prorogato ulteriormente le convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a Siremar, dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010.
- (30) La legge del 2009 ha inoltre fissato i massimali per la compensazione annuale per la gestione dei servizi a partire dal 2010 (ai sensi della proroga delle convenzioni iniziali, nonché delle nuove convenzioni e dei nuovi contratti di servizio pubblico) a un importo totale di 184 942 251 EUR, ripartiti come segue:

Impresa	Compensazione massima annuale
Tirrenia	72 685 642 EUR
Siremar	55 694 895 EUR
Saremar	13 686 441 EUR
Toremar	13 005 441 EUR
Caremar	29 869 832 EUR ⁽¹⁸⁾

Tabella 1 – Massimali di compensazione dal 2010

- (31) Infine la legge 1° ottobre 2010, n. 163 («la legge del 2010»), che ha convertito il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 («il decreto-legge 125/2010»), ha stabilito l'ulteriore proroga delle convenzioni iniziali, compresa quella applicabile a Siremar, dal 1° ottobre 2010 fino al completamento delle procedure di privatizzazione di Tirrenia e Siremar.

2.1.3. La privatizzazione di Siremar e la firma della nuova convenzione


- (32) Nell'ottobre 2010 è stata avviata una procedura di gara per la ricerca di un acquirente per il ramo d'azienda di Siremar (cfr. sezione 2.3.3). In questo contesto, si fa riferimento al ramo d'azienda di Siremar anziché a Siremar, dato che la procedura di gara ha interessato soltanto gli attivi e i contratti necessari per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico⁽¹⁹⁾ specificati nella nuova convenzione da concludere con l'acquirente. Di conseguenza si fa riferimento al «ramo d'azienda di Siremar» anziché semplicemente a «Siremar». Gli attivi rimanenti di Siremar, quali la nave veloce Guizzo, utilizzati per altre finalità, dovevano essere venduti tramite procedure

⁽¹⁶⁾ Tale trasferimento è stato formalizzato il 1° giugno 2011.

⁽¹⁷⁾ Articolo 19-ter, decimo comma, del decreto-legge 135/2009.

⁽¹⁸⁾ Tale importo è stato suddiviso in 19 839 226 EUR, concessi dalla Regione Campania, e 10 030 606 EUR concessi dalla Regione Lazio.

⁽¹⁹⁾ In tutta la presente decisione, l'espressione «obblighi di servizio pubblico» dovrebbe essere intesa in modo generale, senza interpretarla nel significato specifico di cui agli articoli 2 e 4 del regolamento sul cabotaggio marittimo (cfr. nota 62) e della sezione 9 degli orientamenti sui trasporti marittimi (cfr. nota 111), oververosia come obblighi di servizio pubblico in quanto alternativa ai contratti di servizio pubblico, oververosia senza remunerazione da parte dello Stato. La Commissione osserva infatti che gli obblighi di servizio pubblico imposti a Siremar, Cdl o SNS comportavano una remunerazione da parte dello Stato.



distinte. Inoltre la vendita non ha determinato il trasferimento all'acquirente dei debiti maturati da Siremar fino alla data della vendita. Ad oggi Siremar in amministrazione straordinaria («Siremar in AS») continua a esistere, sebbene come soggetto distinto, con l'obiettivo primario di essere liquidata dopo aver rimborsato i suoi creditori.

- (33) Dopo che la sua offerta vincitrice è stata selezionata a seguito della procedura di gara, il 20 ottobre 2011 Cdl ha firmato il contratto per l'acquisizione del ramo d'azienda di Siremar. Successivamente, il 30 luglio 2012, le autorità italiane e Cdl hanno firmato la nuova convenzione per la fornitura di servizi marittimi. Su tale base, il 31 luglio 2012, la proprietà del ramo d'azienda di Siremar è stata trasferita dallo Stato italiano a Cdl.
- (34) Tuttavia SNS, l'altra società che aveva presentato un'offerta per il ramo d'azienda di Siremar, ha impugnato il trasferimento dinanzi ai tribunali amministrativi italiani, che hanno infine stabilito che la procedura di gara doveva essere parzialmente rieseguita, escludendo Cdl dalla presentazione di nuove offerte (cfr. considerando da 93 a 100). A seguito della conferma della sua precedente offerta, SNS si è così aggiudicata la nuova procedura di gara, rilevando il ramo d'azienda di Siremar e firmando la nuova convenzione con l'Italia l'11 aprile 2016.
- (35) Da tale data SNS ha gestito le rotte secondo la nuova convenzione, mentre Siremar in AS e Cdl sono entrambe in fase di liquidazione.

2.2. Misure rientranti nell'ambito di applicazione delle decisioni del 2011 e del 2012

- (36) Nel contesto del procedimento di indagine formale relativo alle decisioni del 2011 e del 2012 (cfr. anche sezione 3) sono state valutate le seguenti misure:
- (1) la compensazione per la fornitura di SIEG nell'ambito della proroga delle convenzioni iniziali (misura 1);
 - (2) la proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Tirrenia e Siremar (misura 2);
 - (3) la privatizzazione delle società dell'ex gruppo Tirrenia ⁽²⁰⁾ (misura 3);
 - (4) la compensazione versata per la prestazione del SIEG nell'ambito delle convenzioni/dei contratti di servizio pubblico futuri (misura 4);
 - (5) la priorità nell'assegnazione degli accosti (misura 5);
 - (6) le misure previste dalla legge del 2010 (misura 6);
 - (7) le cinque misure supplementari adottate dalla Regione Sardegna a favore di Siremar (misura 7) ⁽²¹⁾.

2.3. Descrizione dettagliata delle misure oggetto della presente decisione

- (37) La presente decisione riguarda soltanto le misure da 1 a 6 di cui al considerando 36, in quanto riferite a Siremar, Cdl o SNS. Tali misure sono descritte in maniera più dettagliata nelle sezioni che seguono.

2.3.1. La proroga della convenzione iniziale tra lo Stato e Siremar


2.3.1.1. Gli obblighi di servizio pubblico

- (38) L'articolo 1 della convenzione iniziale con Siremar prevedeva che i piani quinquennali definissero in dettaglio i porti da servire, la tipologia delle navi da utilizzare e la frequenza richiesta per il servizio. La convenzione iniziale con Siremar è stata modificata nel 1994 e nel 1995.
- (39) Il primo piano quinquennale (periodo 1990-1994) è stato approvato con decreto ministeriale del 29 maggio 1990 e applicato con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 1990. Il secondo piano, concernente il periodo 1995-1999 e approvato con decreto ministeriale del 14 maggio 1996, lasciava sostanzialmente inalterate le rotte e le frequenze.
- (40) Per quanto concerne i periodi 2000-2004 e 2005-2008, non è stato formalmente adottato alcun piano quinquennale relativo a Siremar e la rete di rotte e frequenze è rimasta sostanzialmente la stessa tra il 1999 e il 2008. In realtà, il decreto interministeriale del 9 marzo 2004 («il decreto del 2004») ha introdotto modifiche limitate riguardanti Siremar relative alla sostituzione delle navi vecchie e un aumento di capacità a parità di frequenze ⁽²²⁾.

⁽²⁰⁾ Ciò comprende il pagamento differito da parte di CIN di parte del prezzo di acquisto per l'acquisizione del ramo d'azienda di Tirrenia e diverse asserite misure supplementari di aiuto nel contesto della privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar (ad esempio, la controgaranzia e l'aumento di capitale da parte dello Stato a favore di Cdl).

⁽²¹⁾ La misura 7 è stata valutata nella decisione del 2014, fatta eccezione per il progetto «Bonus Sardo – Vacanza».

⁽²²⁾ Il decreto del 2004 ha convalidato alcune modifiche al piano quinquennale del periodo 2000-2004 per Tirrenia e comprendeva alcune disposizioni relative altre società del gruppo Tirrenia, tra le quali Siremar.



- (41) Sulla base della convenzione iniziale, come prorogata e modificata (per alcune rotte), Siremar ha gestito cinque raggruppamenti di rotte durante tutto l'anno tra il 1° gennaio 2009 e il 30 luglio 2012, con frequenze e orari variabili a seconda della singola rotta, del tipo di servizio (traghetto o alta velocità) e della stagione dell'anno, come segue:

- sul raggruppamento Milazzo – Isole Eolie – Napoli che comprende le isole di Vulcano, Lipari, Salina, Filicudi, Alicudi, Panarea e Stromboli («Isole Eolie») nonché le città di Milazzo in Sicilia e Napoli in Campania, Siremar ha fornito servizi di traghetto e ad alta velocità su dieci singole rotte ⁽²³⁾;
- del 17.6.2021.
- sul raggruppamento Palermo – Ustica Siremar ha fornito servizi di traghetto e di alta velocità su due singole rotte ⁽²⁴⁾;
- sul raggruppamento Porto Empedocle – Isole Pelagie, che comprende le isole di Linosa e Lampedusa («Isole Pelagie»), Siremar ha offerto servizi di traghetto su una singola rotta;
- sul raggruppamento Trapani – Pantelleria Siremar ha fornito servizi di traghetto su una singola rotta.

2.3.1.2. Bilancio e durata

- (42) La tabella che segue riporta la compensazione annuale corrisposta a Siremar per il periodo dal 2009 a luglio del 2012.

Anno	Compensazione
2009	67 009 405 EUR
2010	55 694 895 EUR
2011	55 694 895 EUR
2012	32 348 816 EUR (gennaio – luglio) ⁽²⁵⁾

Tabella 2 – Compensazione 2009-2012 (EUR)

- (43) La convenzione iniziale (come modificata nel 1994) prevede che la compensazione annuale degli obblighi di servizio pubblico sia corrisposta come segue: entro il 1° marzo di ogni anno, un anticipo iniziale pari al 70 % della compensazione pagata l'anno precedente; entro il 30 giugno, un secondo pagamento a copertura di un ulteriore 20 %; entro il 30 novembre, un pagamento finale a saldo della compensazione per l'anno di riferimento, sulla base di una stima dei ricavi e delle perdite futuri ⁽²⁶⁾. I risultati finali sono quindi oggetto di verifica quando l'impresa redige il rendiconto finanziario annuale. Nel caso avesse ricevuto un importo superiore al costo netto dei servizi forniti (ricavi meno perdite), Siremar era tenuta a rimborsare la differenza entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto contabile. Dal 25 novembre 2010, con decisione della conferenza interministeriale sull'istituzione della sovvenzione annuale istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 856/1986 tra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (il «ministero dei Trasporti»), il ministero dell'Economia e il ministero dello Sviluppo economico (la «conferenza interministeriale»), gli eventuali importi di sovracompensazione vengono detratti dai pagamenti anticipati futuri delle sovvenzioni.
- (44) La compensazione è stata calcolata in modo diverso nel 2009, rispetto al 2010, al 2011 e al 2012, come descritto in appresso.


- Compensazione concessa nel 2009

⁽²³⁾ Traghetto: Milazzo – Isole Eolie – Napoli; Milazzo – Eolie occidentali e orientali e collegamenti tra le isole; Milazzo-Eolie (isole principali), con base a Milazzo; Milazzo-Eolie (isole principali), con base a Lipari. Alta velocità: Milazzo – Eolie occidentali e orientali e collegamenti tra le isole; Milazzo-Eolie (isole principali) e collegamenti tra isole, con base a Milazzo; collegamenti tra isole, con base a Lipari; Milazzo-Eolie e collegamenti tra isole, con base a Lipari.

⁽²⁴⁾ Traghetto: Palermo – Ustica. Alta velocità: Ustica – Palermo.

⁽²⁵⁾ Questo dato corrisponde all'importo pagato a Siremar fino al trasferimento a Cdl della proprietà del ramo d'azienda di Siremar. Per il resto del 2012, CDI ha ricevuto 23 346 079 EUR. La compensazione totale pagata per il 2012 è ammontata quindi a 55 694 895 EUR, nel rispetto quindi del massimale di compensazione fissato dalla legge del 2009.

⁽²⁶⁾ Tra il 1988 e il 1994 non è stato effettuato alcun secondo pagamento e il saldo doveva essere liquidato entro il 31 luglio di ogni anno.




- (45) Il decreto del presidente della Repubblica 1º giugno 1979, n. 501 («D.P.R. 501/79») specifica i vari elementi (ricavi e costi) che entrano nel calcolo della sovvenzione versata agli operatori del servizio pubblico marittimo. Inoltre la legge 5 dicembre 1986, n. 856 («legge 856/86») ha introdotto alcune modifiche al sistema degli obblighi di servizio pubblico marittimo in Italia. Per quanto concerne i collegamenti con le isole maggiori e minori, l'articolo 11 di tale legge ha modificato i criteri per il calcolo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico. In effetti la sovvenzione doveva essere calcolata sulla base della differenza tra i ricavi e i costi del servizio, determinata con riferimento a parametri medi e oggettivi, e doveva comprendere un rendimento ragionevole del capitale. Il medesimo articolo stabilisce inoltre che i contratti di servizio pubblico dovevano comprendere l'elenco delle rotte sovvenzionate, la frequenza e le tipologie delle navi da utilizzare. Le sovvenzioni dovevano essere approvate dai ministri responsabili. Le convenzioni iniziali tenevano conto dei principi stabiliti nel D.P.R. 501/79 e della legge 856/86.
- (46) In effetti, per il 2009, la compensazione per l'adempimento dei SIEG è stata calcolata secondo la metodologia stabilita dalle convenzioni iniziali in vigore dal 1991 e prorogate dopo la loro data di scadenza iniziale del 31 dicembre 2008. In particolare la compensazione corrispondeva alla perdita netta accumulata sui servizi gestiti nel contesto del regime di servizio pubblico, alla quale veniva aggiunto un importo variabile corrispondente al rendimento del capitale investito.
- (47) I vari elementi di costo presi in considerazione per calcolare la compensazione definita dalle autorità pubbliche erano i seguenti: costi di acquisizione, pubblicità e alloggio, costi di carico, scarico e manovra, costi del personale, costi di manutenzione delle navi, costi amministrativi, costi assicurativi, costi di noleggio leasing e carburante, tasse e costi di ammortamento.
- Compensazione concessa nel 2010, nel 2011 e nel 2012
- (48) A partire dal 2010 la compensazione per l'adempimento del SIEG è stata determinata utilizzando la nuova metodologia stabilita dalla delibera del CIPE ⁽²⁷⁾ del 9 novembre 2007, chiamata «Criteri per la determinazione degli oneri di servizio pubblico e delle dinamiche tariffarie nel settore dei servizi di cabotaggio marittimo di pubblico interesse» («delibera del CIPE») ⁽²⁸⁾. Secondo quanto riportato nella premessa, la delibera del CIPE è stata emessa ai fini della imminente privatizzazione delle società pubbliche esercenti i collegamenti marittimi in regime di servizio pubblico ⁽²⁹⁾. Le disposizioni della delibera del CIPE sono state applicate in relazione ai servizi forniti dalle società del gruppo Tirrenia a partire dal 2010.
- (49) Il metodo stabilito dalla delibera del CIPE consente alle società che forniscono il servizio pubblico marittimo di ottenere un rendimento adeguato. Il tasso di rendimento del capitale sarebbe calcolato sulla base del costo medio ponderato del capitale («WACC»). Il rendimento del capitale proprio richiesto ⁽³⁰⁾ deve essere calcolato utilizzando il modello di valutazione degli attivi finanziari.
- (50) Sulla base di tale modello, il costo del capitale proprio viene calcolato in funzione: i) del tasso esente da rischio, ii) del valore beta (una stima del profilo di rischio della società rispetto al mercato azionario) e iii) del premio di rischio azionario assegnato al mercato azionario.
- (51) In particolare il costo del capitale proprio sarebbe calcolato applicando un premio per sostenere un rischio extra rispetto al tasso di remunerazione delle attività prive di rischio. Tale premio deve essere calcolato come il premio per il rischio del mercato moltiplicato per il suo valore beta che misura il livello di rischio di un'attività specifica rispetto al mercato.
- (52) Conformemente alla delibera del CIPE, il tasso di remunerazione delle attività prive di rischio corrisponde al rendimento lordo medio di obbligazioni decennali di riferimento rispetto ai dodici mesi precedenti per i quali vi sono dati disponibili.
- (53) La delibera del CIPE stabilisce un premio di rischio di mercato pari al 4%. Inoltre, nel caso di un servizio gestito su base non esclusiva, il rischio presumibilmente maggiore sostenuto dall'operatore è remunerato dall'aggiunta di un ulteriore 2,5% al premio di rischio di mercato.
- (54) Tuttavia, nella pratica, l'importo della compensazione corrisposta a Siremar come stabilito dalla legge del 2009 non può superare i 55 694 895 EUR l'anno (cfr. (30)). Sebbene la legge del 2009 fissi un massimale per la compensazione annuale corrisposta a tutte le società Tirrenia per la gestione dei loro obblighi di servizio pubblico, la delibera del CIPE contiene alcune misure di salvaguardia che consentono a tali operatori di coprire in maniera sufficiente i loro costi di esercizio.

⁽²⁷⁾ Il CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

⁽²⁸⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 50 del 28 febbraio 2008.

⁽²⁹⁾ Conformemente all'articolo 1, comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, lettera e), del decreto-legge 430/1997.

⁽³⁰⁾ Il tasso di rendimento auspicato da un investitore in considerazione del profilo di rischio dell'impresa e dei flussi di cassa associati.



- (55) In particolare, secondo la delibera del CIPE, la portata dei servizi, le tariffe massime e la compensazione devono essere definite in maniera tale da garantire al fornitore di servizi la copertura integrale di tutti i costi ammissibili, secondo la seguente equazione:

$$VA(RSP) + VA(AI(X)) = VA(CA)$$

dove:

- $VA(RSP)$ è il valore attualizzato della compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
 - $VA(AI(X))$ è il valore attualizzato di altri ricavi (tariffe riscosse e altro);
 - $VA(CA)$ è il valore attualizzato dei costi di esercizio ammissibili, del rimborso del debito e del rendimento del capitale.
- (56) Nel caso in cui l'equazione di cui sopra non fosse valida, è possibile ridurre il perimetro delle attività sovvenzionate; in alternativa, è possibile rivedere l'organizzazione di servizi (ad esempio la tipologia delle navi) oppure modificare i massimali tariffari.
- (57) Inoltre il massimale tariffario applicabile a ciascun servizio, al netto di tasse e diritti portuali, viene adeguato ogni anno sulla base della seguente formula per il calcolo del massimale dei prezzi:

$$\Delta T = \Delta P - X$$

dove:


- ΔT è la variazione percentuale annua del massimale tariffario;
 - ΔP è il tasso di inflazione per l'anno di riferimento;
 - X è un tasso annuo reale di adeguamento del massimale tariffario, stabilito nella convenzione o nei contratti di servizio pubblico, che rimane costante per tutta la durata della convenzione o dei contratti di servizio pubblico.
- (58) La delibera del CIPE specifica inoltre che il massimale tariffario può essere adeguato in maniera da riflettere le variazioni dei costi del carburante, prendendo come riferimento i prezzi standard accessibili al pubblico.

2.3.2. Proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar

- (59) Il 16 novembre 2010 la Commissione ha approvato un aiuto per il salvataggio a favore di Tirrenia e Siremar («la decisione del 2010») ⁽³¹⁾. L'aiuto era costituito da una garanzia sulle linee di credito fornite da banche private per un importo fino a 95 000 000 EUR. L'Italia si era impegnata a comunicare alla Commissione, entro e non oltre sei mesi dall'autorizzazione della misura di aiuto per il salvataggio, un piano di ristrutturazione o la prova del completo rimborso del prestito e/o della revoca della garanzia.
- (60) Successivamente gli istituti bancari privati *Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo* («BIIS») e Unicredit hanno autorizzato una linea di credito di 40 000 000 EUR a favore di Tirrenia e Siremar (25 000 000 EUR a Tirrenia e 15 000 000 EUR a Siremar) per la quale la data di scadenza era fissata al 30 giugno 2011. Lo Stato ha garantito tale linea di credito il 15 febbraio 2011.
- (61) Il finanziamento è stato quindi erogato come segue:
- a) la prima rata è stata corrisposta il 28 febbraio 2011 (20 000 000 EUR a Tirrenia e 12 000 000 EUR a Siremar);
 - b) la seconda rata è stata corrisposta il 23 marzo 2011 (5 000 000 EUR a Tirrenia e 3 000 000 EUR a Siremar).
- (62) L'Italia ha informato la Commissione che, dato che la prima rata del prestito garantito era stata erogata soltanto il 28 febbraio 2011, la scadenza del periodo semestrale per il rimborso ai sensi del punto 25, lettera a), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà («gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004») ⁽³²⁾ e dei considerando 32 e 47 della decisione del 2010, era il 28 agosto 2011.
- (63) Prima di tale data, Tirrenia e Siremar non hanno rimborsato il prestito e, di conseguenza, l'11 luglio 2011 BIIS ha invocato la garanzia statale. A tale data, Siremar è diventata quindi debitrice nei confronti dello Stato per un importo di 15 121 838,33 EUR, comprensivo della quota capitale dei prestiti corrispondenti e degli interessi ancora dovuti alla banca.

⁽³¹⁾ GU C 102 del 2.4.2011, pag. 1.

⁽³²⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.



- (64) Il tribunale fallimentare ha autorizzato l'inserimento del ministero dell'Economia fra i creditori preferenziali («*prededucibili*») di Tirrenia e Siremar. Secondo le autorità italiane, il commissario straordinario incaricato della gestione della società aveva ritenuto all'epoca che Siremar potesse rimborsare il finanziamento entro il 28 agosto 2011 grazie ai proventi della prevista privatizzazione dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar.
- (65) Il 25 luglio 2011 è stato firmato il contratto per la vendita del ramo d'azienda di Tirrenia a CIN. Tuttavia il trasferimento degli attivi e, di conseguenza, anche il pagamento sono stati ritardati, principalmente a causa delle difficoltà incontrate nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per la concentrazione (all'inizio da parte della Commissione e successivamente da parte dell'*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* («AGCM»)). Il 21 giugno 2012 l'AGCM ha infine approvato l'operazione Tirrenia-CIN e la vendita è stata perfezionata il 19 luglio 2012. Il 20 ottobre 2011 è stato firmato il contratto per la vendita del ramo d'azienda di Siremar a Cdi. Tuttavia anche il trasferimento di tali attivi è stato ritardato, in questo caso fino al 1° agosto 2012 (cfr. considerando da 93 a 95). Il 18 settembre 2012 Siremar ha rimborsato il proprio debito nei confronti dello Stato, interessi inclusi, per un importo totale di 15 511 529,35 EUR.

2.3.3. La privatizzazione di Siremar, la controgaranzia e l'aumento del capitale di Cdi

- (66) Il 23 dicembre 2009 Fintecna ha pubblicato i primi bandi di gara per la vendita dell'intero capitale azionario di Tirrenia, compresa la sua controllata Siremar. Il 19 febbraio 2010 erano pervenute 16 manifestazioni di interesse da 19 soggetti. Il 4 agosto 2010, in seguito al fallimento dei negoziati con l'unico offerente che aveva presentato un'offerta vincolante, Fintecna ha dichiarato chiusa la procedura. Secondo l'Italia, i negoziati sono falliti a causa delle preoccupazioni relative agli aspetti finanziari dell'offerta.
- (67) In seguito al fallimento del primo tentativo di privatizzazione, Tirrenia e Siremar, che stavano affrontando notevoli difficoltà finanziarie, sono state entrambe ammesse alla procedura collettiva di insolvenza prevista dalla legge italiana per le grandi imprese, la cosiddetta «procedura di amministrazione straordinaria», e sono state dichiarate insolventi poco dopo. Più specificamente, Siremar è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il 17 settembre 2010. Il 5 ottobre 2010 il tribunale di Roma ha emesso la sentenza n. 381/2010 tramite la quale ha dichiarato Siremar insolvente.

2.3.3.1. Le norme relative alla procedura di amministrazione straordinaria

- (68) Diversamente dalla normale procedura fallimentare, il cui scopo principale consiste nel liquidare la società insolvente al fine di soddisfare le richieste dei creditori, la procedura di amministrazione straordinaria, prevista dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 («decreto legislativo 270/1999»), è una procedura concorsuale specifica per le imprese di grandi dimensioni, che mira a salvaguardare gli attivi e a garantire la continuazione dell'attività.
- (69) Nel contesto di tale procedura, la gestione dell'impresa insolvente viene trasferita a un commissario straordinario nominato dal ministero competente. Il commissario straordinario propone un piano di risanamento dell'attività in questione, mediante la ristrutturazione o la vendita dei suoi attivi. Tale piano è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del ministero competente, tenendo conto del parere di un consiglio di vigilanza (i cui membri sono esperti nominati dal ministero stesso).
- (70) Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, che stabilisce misure urgenti per la ristrutturazione di grandi imprese insolventi («decreto-legge 347/2003»), convertito con modifiche nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 («legge Marzano»), disciplina la procedura di amministrazione straordinaria applicabile alle grandi imprese insolventi che intendono partecipare a tale procedura di ristrutturazione. Tali imprese devono inoltre soddisfare cumulativamente determinati criteri relativi al numero di dipendenti nell'anno precedente e al livello di indebitamento.
- (71) La procedura prevede che l'impresa insolvente presenti tanto una domanda al ministro italiano dello Sviluppo economico quanto un'istanza al tribunale fallimentare competente. Il ministero si pronuncia quindi in merito all'ammissione dell'impresa insolvente alla procedura e nomina il commissario straordinario sotto la supervisione del consiglio di vigilanza, mentre il tribunale fallimentare accerta lo stato di insolvenza dell'impresa.
- (72) Entro 180 giorni dalla sua nomina, il commissario straordinario deve presentare un piano di ristrutturazione al ministero. La procedura fallimentare ordinaria viene attivata soltanto nel caso in cui il ministero non approvi tale piano di ristrutturazione e la procedura alternativa di vendita degli attivi non sia attuabile.
- (73) L'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 («decreto-legge 134/2008»), convertito nella legge 27 ottobre 2008, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, ha introdotto diverse modifiche alla legge Marzano. Tali modifiche si applicano alle società che forniscono servizi pubblici essenziali e riguardano tra l'altro la possibilità per il commissario straordinario di individuare un



acquirente degli attivi dell'impresa insolvente attraverso una procedura di negoziazione con le parti in grado di garantire tanto la continuità del servizio pubblico a medio termine quanto un rapido intervento. Il decreto-legge 134/2008 specifica che il prezzo di vendita non può essere inferiore al valore di mercato degli attivi stabilito da un esperto indipendente nominato mediante decreto ministeriale.

- (74) Il decreto-legge 134/2008 ha introdotto inoltre la possibilità di attuare immediatamente un piano di cessione degli attivi, a differenza del regime precedente, che richiedeva innanzitutto la presentazione di un piano di ristrutturazione al ministero. Infine il decreto-legge 134/2008 stabilisce che, nel caso in cui né un piano di cessione degli attivi né un piano di ristrutturazione possano essere attuati o approvati dal ministero, l'impresa sarà soggetta alla procedura di fallimento ordinaria.

2.3.3.2. La procedura di vendita

- (75) Il 4 ottobre 2010 è stato pubblicato il bando di gara per la vendita del ramo d'azienda di Siremar⁽³³⁾ insieme alla nuova convenzione di dodici anni. Tale bando mirava a verificare la possibile esistenza di eventuali soggetti nazionali o internazionali interessati all'acquisizione del ramo d'azienda di Siremar che fossero in grado di garantire la continuità dei servizi di trasporto. Tale bando è stato pubblicato sul sito web di Siremar, in numerosi quotidiani⁽³⁴⁾ e su alcuni siti specializzati⁽³⁵⁾. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'acquisto del ramo d'azienda di Siremar era il 20 ottobre 2010.

- (76) Alla scadenza del termine, sei parti (di cui due congiuntamente) avevano presentato cinque manifestazioni di interesse a partecipare alla gara di Siremar. Tutte le parti hanno dimostrato di soddisfare il requisito stabilito nel bando di gara. Di conseguenza il commissario straordinario le ha invitate ad effettuare un'approfondita verifica di dovuta diligenza relativamente al ramo d'azienda di Siremar. L'accesso alla documentazione pertinente è stato concesso in seguito alla sottoscrizione, ad opera delle parti interessate, di accordi di riservatezza.

- (77) Una delle sei parti ha deciso di non prendere parte alla fase di dovuta diligenza⁽³⁶⁾. Durante tale fase, le restanti cinque parti (due delle quali hanno presentato un'offerta congiunta) hanno avuto accesso alle sale dati (*data room*) virtuali, che contenevano:

- a) dettagliate informazioni tecniche, giuridiche e finanziarie relative al ramo d'azienda messo in vendita;
- b) il piano industriale del ramo d'azienda di Siremar preparato dal commissario straordinario;
- c) la relazione di dovuta diligenza del venditore e il bilancio dell'impresa alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- d) il progetto della nuova convenzione di dodici anni da firmare tra l'aggiudicatario e lo Stato;
- e) informazioni supplementari necessarie per consentire ai potenziali acquirenti di valutare correttamente l'oggetto della vendita.

- (78) Con decreto ministeriale del 4 febbraio 2011, il ministro dello Sviluppo economico ha nominato Banca Profilo SpA come esperto indipendente incaricato di effettuare una valutazione del ramo d'azienda di Tirrenia e di quello di Siremar a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 347/2003. L'8 marzo 2011 Banca Profilo SpA ha stimato che il valore del ramo d'azienda di Siremar ammontasse a 55 milioni di EUR. Tali informazioni sono state inserite nella sala dati messa a disposizione di tutti i potenziali offerenti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte vincolanti.

- (79) Il 15 marzo 2011, allo scadere del termine iniziale per la presentazione delle offerte vincolanti, il commissario straordinario di Siremar ha constatato di non aver ricevuto alcuna offerta coerente con le disposizioni del fascicolo del bando di gara. La procedura è stata pertanto riaperta, fissando il 5 aprile 2011 come nuova scadenza. A tale data CdI ha presentato un'offerta di 60,1 milioni di EUR, mentre Ustica Lines ha chiesto una proroga del termine, per assicurarsi i finanziamenti necessari per la presentazione della propria offerta. Il commissario straordinario ha inserito l'offerta di CdI nella sala dati e ha invitato gli altri partecipanti a migliorarla entro il 23 maggio 2011. Entro tale data sono pervenute le seguenti offerte:


- a) offerta di 69 milioni di EUR da parte di CdI, di cui 20 milioni di EUR pagabili in anticipo e i restanti differiti in dieci anni (con un tasso di interesse dell'1,5 %);
- b) offerta di 55,1 milioni di EUR da parte di SNS, di cui 30,1 milioni di EUR pagabili in anticipo e i restanti differiti in otto anni (con un tasso di interesse dell'1,5 %).

⁽³³⁾ Cfr. considerando (32) per ulteriori informazioni sull'uso del termine «ramo d'azienda» nel presente contesto.

⁽³⁴⁾ The Financial Times, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Giornale, Il Mattino, Il Giornale di Sicilia, La Sicilia e La Gazzetta del Sud.

⁽³⁵⁾ Delloyd, Naftemporiki, Fairplay, Lloyd's List e Tradewinds.

⁽³⁶⁾ D.B. Real Estate 2 S.r.l.



- (80) Cdl è stata istituita da Mediterranea Holding di Navigazione SpA («Mediterranea»), Davimar Eolia Navigazione S.r.l. («Davimar»), Navigazione Generale Italiana S.p.A. ⁽³⁷⁾ («NGI»), Lauro.it SpA, Isolemar S.r.l. e Riccardo Sanges & C. S.r.l. ⁽³⁸⁾ al fine di presentare un'offerta nel contesto della procedura di gara. Mediterranea deteneva una partecipazione del 60 % in Cdl ⁽³⁹⁾. Gli altri azionisti che detenevano il restante 40 % del capitale di Cdl erano privati. Mediterranea aveva partecipato alla procedura relativa al primo tentativo di privatizzazione di Tirrenia (cfr. considerando 66) ed era di proprietà della Regione Siciliana («la Sicilia») (43,02 %), di Lauro.it SpA (34,36 %), di Isolemar S.r.l. (14,61 %) e di Acies S.r.l. (8,11 %).
- (81) SNS è stata costituita da Ustica Lines SpA ⁽⁴⁰⁾ e Caronte & Tourist SpA ⁽⁴¹⁾ (con una quota pari al 50 % ciascuna) ai fini della presentazione di un'offerta nel contesto della procedura di gara.
- (82) Il 26 luglio 2011, a seguito di ulteriori richieste di informazioni presentate ai due offerenti, con scadenza 18 luglio 2011, il consulente finanziario della procedura ha formulato le seguenti osservazioni:
- l'offerta di Cdl era superiore in termini assoluti rispetto a quella di SNS ma il profilo di rischio di quest'ultima era inferiore a quello della prima;
 - la parte del prezzo di vendita offerta con pagamento anticipato da SNS, ovvero 30,1 milioni di EUR, era interamente coperta da garanzie, mentre la parte del prezzo di vendita offerta da Cdl, ovvero 20 milioni di EUR, era coperta da garanzie soltanto parzialmente;
 - SNS aveva già approvato e attuato un aumento di capitale di 25 milioni di EUR, rispetto all'aumento di capitale di 12 milioni di EUR approvato ma solo parzialmente attuato da Cdl.
- (83) Il 3 agosto 2011 la Sicilia ha concesso a Unicredit una controgaranzia incondizionata e irrevocabile, senza versamento di corrispettivo, per 40 milioni di EUR. Tale controgaranzia evidenzia che Unicredit aveva subordinato la concessione di una garanzia 39 milioni di EUR a favore di Cdl alla concessione di una controgaranzia di 40 milioni di EUR da parte della Sicilia.
- (84) Il 5 agosto 2011 Cdl ha inoltrato al commissario straordinario una lettera di *patronage*, emessa lo stesso giorno da Unicredit, tramite la quale la banca si impegnava a garantire le rate differite del prezzo di vendita offerto da Cdl per un importo fino a 39 milioni di EUR ⁽⁴²⁾. La lettera di *patronage* di Unicredit precisa che la garanzia era soggetta alle seguenti condizioni: 1) la sottoscrizione da parte di Cdl del contratto di vendita del ramo d'azienda di Siremar entro la scadenza del 31 dicembre 2011 e 2) la verifica dei poteri del Ragioniere Generale della Regione Siciliana ai fini del rilascio della controgaranzia.
- (85) Il consulente finanziario e gli altri consulenti coinvolti nella procedura hanno confermato che i documenti erano stati presentati da Cdl dopo il termine del 18 luglio 2011 per la presentazione di ulteriori chiarimenti e prove documentali e non hanno quindi potuto essere presi in considerazione. Di conseguenza il 29 agosto 2011 il consiglio di vigilanza di Siremar in AS ha approvato l'aggiudicazione del ramo d'azienda a SNS e il 1° settembre 2011 il commissario straordinario ha chiesto al ministero competente di autorizzare tale aggiudicazione.
- (86) In data 2, 6 e 7 settembre 2011 la Sicilia ha scritto a tale ministero, sottolineando che Cdl aveva offerto il prezzo più elevato e che era in parte di proprietà della Sicilia, circostanza che avrebbe dovuto essere considerata una garanzia sufficiente di stabilità finanziaria. La Sicilia ha inoltre inviato direttamente al ministero: la lettera di *patronage* di Unicredit, la propria controgaranzia e le conclusioni di una consulenza legale che confermavano i poteri del Ragioniere Generale di emettere tale controgaranzia. L'8 settembre 2011 il ministero ha chiesto al commissario straordinario di fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a quanto presentato da Cdl, indipendentemente dal ritardo con cui sarebbero stati presentati i documenti. Il 22 settembre 2011 il consulente finanziario ha comunicato al commissario straordinario che, nonostante il mancato rispetto da parte di Cdl delle scadenze previste dalla procedura, la nuova documentazione riduceva notevolmente il profilo di rischio di Cdl, circostanza questa che faceva sì che il valore corrente dell'offerta di SNS non potesse più essere considerato più vantaggioso rispetto a quello offerto da Cdl.
- (87) Il 26 settembre 2011 il ministero ha chiesto alla presidenza del Consiglio se la controgaranzia relativa agli obblighi finanziari di Cdl fornita dalla Sicilia potesse sollevare preoccupazioni in materia di aiuti di Stato. La presidenza del Consiglio ha confermato che, poiché Unicredit aveva subordinato la propria decisione di fornire una garanzia alla condizione che la Sicilia fornisse una controgaranzia, la controgaranzia doveva essere valutata ai sensi della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie («la comunicazione sulle garanzie») ⁽⁴³⁾.

⁽³⁷⁾ Attualmente fa parte del gruppo Caronte & Tourist.

⁽³⁸⁾ Successivamente ha cambiato la propria ragione sociale in Sicilia Occidentale Marittima S.r.l.


⁽³⁹⁾ Successivamente tale partecipazione è salita al 65,32 %.

⁽⁴⁰⁾ Il 13 aprile 2016 Ustica Lines ha cambiato la propria ragione sociale in Liberty Lines.

⁽⁴¹⁾ Il 1° settembre 2016 SNS si è scissa in Caronte & Tourist, che gestisce le rotte di servizi misti della nuova convenzione, e in Liberty Lines, che gestisce le rotte dedicate esclusivamente al trasporto di passeggeri della nuova convenzione. Ciascuna impresa gestisce attualmente le rispettive linee in maniera autonoma, mentre SNS SpA, diventata SNS Società Consortile per Azioni, si limita a fungere da centro di coordinamento per le relazioni con le autorità italiane e siciliane.

⁽⁴²⁾ Una lettera di *patronage* consiste nella promessa di firmare un contratto formale di garanzia («fideiussione») in futuro, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Tuttavia la lettera di *patronage* di Unicredit vincola il mittente e può quindi essere considerata una garanzia ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato.


⁽⁴³⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).



- (88) Il 27 settembre 2011 il commissario straordinario ha chiesto al ministero l'autorizzazione ad avviare un'ulteriore fase della procedura. Dopo aver ricevuto tale autorizzazione, il 29 settembre 2011 il consulente finanziario ha invitato Cdl e SNS a presentare offerte vincolanti nuove e migliorate entro il 13 ottobre 2011.
- (89) Cdl ha presentato un'offerta nuova e migliorata, strutturata come segue:
- 69,15 milioni di EUR di prezzo di vendita, di cui 34,65 milioni di EUR pagabili in anticipo e il restante differito (13,8 milioni di EUR alla fine del terzo anno, 10,35 milioni di EUR alla fine del sesto anno, 10,35 milioni di EUR alla fine dell'ottavo anno, con un tasso di interesse pari a 1,5 %);
 - come garanzia del prezzo di vendita: lettera di *patronage* del 12 ottobre 2011 inviata da Unicredit (impegno a garantire l'importo dei versamenti differiti del nuovo prezzo di vendita offerto da Cdl, ossia 34,5 milioni di EUR); autentica notarile della delibera assembleare di aumento di capitale fino a 21,48 milioni di EUR (cfr. sezione 2.3.3.4); due lettere di MPS Capital Services, nelle quali quest'ultima si impegna a finanziare la prima rata del prezzo di vendita (fino a 20 milioni di EUR) e a prorogare la precedente garanzia di 5 milioni di EUR relativa all'offerta del 23 maggio 2011.
- (90) SNS ha confermato l'offerta che aveva presentato il 23 maggio 2011.
- (91) Il 13 ottobre 2011 l'amministrazione straordinaria ed i suoi consulenti hanno rilevato che l'offerta di Cdl era coerente con il valore del ramo d'azienda stimato da Banca Profilo ed era finanziariamente più vantaggiosa rispetto a quella presentata da SNS. Inoltre il piano aziendale allegato all'offerta di Cdl era conforme alle prescrizioni e vi erano prove adeguate a dimostrazione del fatto che Cdl era in grado di garantire la continuità del servizio pubblico marittimo. Di conseguenza il commissario straordinario ha chiesto al ministero di aggiudicare la gara a Cdl.
- (92) In data 14 ottobre 2011 il consiglio di vigilanza ha espresso il proprio parere favorevole e il ministero ha autorizzato l'aggiudicazione della gara a Cdl.
- (93) Il 20 ottobre 2011 il commissario straordinario di Siremar e Cdl hanno firmato il contratto per la vendita del ramo d'azienda di Siremar. Tuttavia, il 22 novembre 2011, SNS ha impugnato la decisione del commissario straordinario di aggiudicare il ramo d'azienda a Cdl dinanzi al *Tribunale Amministrativo Regionale* («TAR») del Lazio.
- (94) Il 7 giugno 2012 il TAR del Lazio ha stabilito che la controgaranzia emessa dalla Sicilia a favore di Unicredit che copriva una parte del prezzo di vendita offerto da Cdl costituiva un aiuto di Stato, indipendentemente dal fatto che fosse stata o meno invocata o revocata («decisione 5172/2012»). Il TAR ha dichiarato parzialmente annullata la procedura di vendita del ramo d'azienda di Siremar ⁽⁴⁴⁾.
- (95) Mediterranea ha impugnato tale decisione dinanzi il *Consiglio di Stato* (il «CdS»). Con ordinanza provvisoria del 18 luglio 2012, quest'ultimo ha sospeso l'esecuzione della decisione 5172/2012 (senza pronunciarsi sul merito del ricorso). Di conseguenza, il 30 luglio 2012, Cdl ha firmato la nuova convenzione per la gestione del servizio pubblico e il 1º agosto 2012 il commissario straordinario ha trasferito il ramo d'azienda di Siremar a Cdl.
- (96) Il 7 febbraio 2014 il CdS si è pronunciato sul merito del ricorso presentato da Mediterranea e ha concluso che la controgaranzia fornita dalla Sicilia non aveva rispettato i principi di trasparenza e non discriminazione previsti dalla normativa nazionale («decisione 592/14»). Nella propria decisione il CdS ha stabilito che la controgaranzia aveva pregiudicato la piena efficacia del principio di non discriminazione tra i due partecipanti alla procedura di gara e ha dichiarato pertanto parzialmente annullata la procedura di aggiudicazione del ramo d'azienda di Siremar (annullando l'atto di aggiudicazione della gara a Cdl). In particolare la garanzia concessa da Unicredit era di fatto subordinata alla fornitura della controgaranzia da parte della Sicilia, anche se la prima non menzionava esplicitamente la seconda (cfr. sezione 2.3.3.5).
- (97) Il contratto di vendita firmato da Cdl con lo Stato Italiano a seguito della gara non è stato annullato dalla sentenza del CdS. Quest'ultimo ha annullato l'aggiudicazione, in qualità di atto amministrativo, ma non ha annullato né il contratto di vendita né la nuova convenzione, che erano contratti di diritto civile. Pertanto Cdl ha continuato a gestire il servizio pubblico, come stabilito nella nuova convenzione ⁽⁴⁵⁾.
- (98) Il 9 febbraio 2015, su richiesta delle autorità italiane e di SNS, il TAR del Lazio si è pronunciato sull'interpretazione della sua precedente decisione del giugno 2012 e sulla decisione del febbraio del 2014 pronunciata dal CdS («decisione 2351/15»). Nella propria decisione il TAR del Lazio ha stabilito che l'ultima fase della procedura

⁽⁴⁴⁾ In particolare la decisione 5172/2012 ha annullato l'autorizzazione concessa dal ministero al commissario straordinario relativa all'aggiudicazione del ramo d'azienda a Cdl.

⁽⁴⁵⁾ Cdl ha inoltre impugnato la decisione 592/14, tanto in relazione alla revoca da parte del CdS (respinta in data 4 luglio 2014), quanto in relazione all'annullamento da parte della Corte di Cassazione (respinto in data 12 gennaio 2016, con pubblicazione della sentenza in data 4 febbraio 2016).



di vendita di Siremar doveva essere effettuata nuovamente dal 29 settembre 2011 in poi ⁽⁴⁶⁾. Il TAR del Lazio ha confermato che Cdl dovesse essere esclusa da tale nuova fase della procedura. Il TAR del Lazio ha inoltre stabilito che il ministero dell'Economia doveva adottare le misure necessarie per consentire la riesecuzione della procedura entro 120 giorni dalla data della sentenza.

- (99) Ai fini dell'applicazione della sentenza del TAR del Lazio, Siremar in AS:
- ha escluso l'offerta di Cdl dalla procedura;
 - ha verificato che l'offerta di SNS del 23 maggio 2011 di 55,1 milioni di EUR fosse ancora valida (circostanza confermata da SNS il 19 gennaio 2016);
 - ha verificato che l'offerta di SNS fosse conforme alle prescrizioni necessarie in termini di fornitura di servizi pubblici nonché alla normativa applicabile;
 - ha verificato il valore degli attivi attraverso una nuova relazione commissionata ad Ecorys (la «seconda relazione Ecorys»), che ha stimato un valore di 34,4-39,9 milioni di EUR (cfr. considerando 122);
 - ha risolto il contratto di vendita del ramo d'azienda stipulato con Cdl e trasferito a SNS il debito di 37,1 milioni di EUR, già pagato da Cdl ⁽⁴⁷⁾;
 - dopo aver ricevuto in data 6 aprile 2016 l'autorizzazione del ministero, l'11 aprile 2016 ha aggiudicato il ramo d'azienda a SNS.

(100) Alla stessa data SNS e il ministero dei Trasporti hanno firmato la nuova convenzione.

2.3.3.3. Il contratto di vendita stipulato con SNS

- (101) Il contratto di vendita tra Siremar in AS e SNS definisce il ramo d'azienda di Siremar trasferito come il ramo d'azienda dedicato alla fornitura di servizi di trasporto marittimo nel contesto degli obblighi di servizio pubblico in essere ⁽⁴⁸⁾. In particolare l'articolo 4 precisa che gli attivi del ramo d'azienda sono elencati in un allegato e riguardano tutti gli attivi immateriali ⁽⁴⁹⁾ e materiali ⁽⁵⁰⁾ utilizzati dall'impresa nell'adempimento dei suoi obblighi di servizio pubblico.
- (102) Ai sensi dell'articolo 5 del contratto di vendita, il prezzo di vendita pari a 55,1 milioni di EUR è pagabile come segue:
- a) 37,1 milioni di EUR a partire dalla sottoscrizione del contratto di vendita (tramite trasferimento dell'obbligo di rimborso nei confronti di Cdl);
 - b) il restante importo è differito come segue, con un tasso di interesse pari all'1,5 %: 9 milioni di EUR, dopo 72 mesi; 9 milioni di EUR, dopo 96 mesi.
- (103) L'articolo 7, punto 6, lettera d), del contratto di vendita stabilisce che l'acquirente è in grado, conformemente all'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge 347/2003, di garantire la continuità a medio termine del servizio.
- (104) L'articolo 7, punto 9, del contratto di vendita specifica che l'acquirente effettuerà nuove offerte di lavoro a tutto il personale amministrativo e di bordo impiegato per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto delle qualifiche acquisite e/o dell'equivalenza delle descrizioni dei posti di lavoro, nonché di possibili accordi con i sindacati. Tale articolo stabilisce inoltre che, come richiesto dall'articolo 63, secondo comma, del decreto legislativo 270/1999, l'acquirente deve inoltre astenersi da licenziamenti non disciplinari per un periodo di due anni (la «condizione relativa alla manodopera»). Ai sensi dell'articolo 7, punti 11 e 12, del contratto di vendita, l'acquirente è tenuto a informare regolarmente il venditore in merito al rispetto di tali obblighi, fissando sanzioni pecuniarie di importo notevole in caso di violazioni.
- (105) L'articolo 8, punto 12, del contratto di vendita specifica che, conformemente all'articolo 63, quinto comma, del decreto legislativo 270/1999, il nuovo proprietario non sarà tenuto a rimborsare i debiti assunti da Siremar prima del trasferimento del ramo d'azienda.

⁽⁴⁶⁾ Si tratta della data in cui il consulente finanziario ha invitato Cdl e SNS a presentare un'offerta incrementale finale, a seguito dell'accettazione della garanzia (e della controgaranzia) presentata da Cdl il 5 agosto 2011 da parte di Siremar in AS (cfr. considerando (88)).

⁽⁴⁷⁾ 34,6 milioni di EUR, più interessi e inflazione.

⁽⁴⁸⁾ Il precedente contratto di vendita concluso tra Siremar in AS e Cdl prevedeva disposizioni e condizioni molto simili. La maggior parte delle differenze tra i contratti è il risultato del diverso contesto del trasferimento, in particolare della diversità in termini di prezzo e tempistiche.

⁽⁴⁹⁾ Diritti su brevetti e di proprietà intellettuale; concessioni, licenze, marchi e diritti analoghi; altri attivi immateriali.

⁽⁵⁰⁾ Sistemi e macchinari; apparecchiature industriali e commerciali; altri attivi materiali.



2.3.3.4. L'aumento di capitale


- (106) Il 13 ottobre 2011 gli azionisti di Cdl si sono impegnati ad aumentare il proprio capitale, portandolo a 21 480 236 EUR. Il 3 febbraio 2012 Mediterranea, azionista di maggioranza con oltre il 60 % delle azioni di Cdl, ha intrapreso a sua volta un aumento di capitale, che ha fatto sì che la Sicilia non fosse più un azionista di maggioranza, dato che la sua quota è stata ridotta al 43 % circa.
- (107) L'aumento di capitale di Cdl è avvenuto mentre la Sicilia era l'azionista di maggioranza di Mediterranea, la quale a sua volta era (ed è tuttora) l'azionista di maggioranza di Cdl. L'obiettivo dell'aumento di capitale era l'acquisizione del ramo d'azienda di Siremar e la gestione della nuova convenzione.

2.3.3.5. La controgaranzia

- (108) Nel corso della privatizzazione, la Sicilia ha emesso una controgaranzia a favore di Unicredit.
- (109) Innanzitutto, il 3 agosto 2011, come descritto al considerando 83, la Sicilia ha emesso una controgaranzia a favore di Unicredit, che ha consentito a quest'ultima di fornire due giorni dopo una prima lettera di *patronage* impegnandosi a garantire le rate differite del prezzo di vendita offerto da Cdl (ossia 39 milioni di EUR). Tale lettera subordinava esplicitamente la validità della propria garanzia alla validità della controgaranzia della Sicilia.
- (110) In secondo luogo, il 7 ottobre 2011, in una fase successiva della procedura, la Sicilia ha confermato la propria disponibilità a fornire una controgaranzia per i pagamenti differiti del nuovo prezzo di vendita fino ad un importo di 34,6 milioni di EUR. Il 12 ottobre 2011 la Sicilia ha modificato la controgaranzia del 3 agosto 2011, garantendo pagamenti fino a 36 milioni di EUR. Alla stessa data Unicredit ha inviato la seconda lettera di *patronage* che è stata inserita nell'offerta vincitrice di Cdl di cui al considerando 89, senza menzionare che la controgaranzia della Sicilia, come modificata, era ancora in vigore.
- (111) Il 20 novembre 2011 la controgaranzia della Sicilia è stata sostituita da una controgaranzia di tutti gli azionisti di Cdl. Il 31 gennaio 2012 la Sicilia ha inviato una lettera a Siremar in AS precisando che la controgaranzia del 12 ottobre 2011 era da considerarsi revocata. Il 3 febbraio 2012 Unicredit ha emesso una nota confermando che la propria garanzia concernente le rate differite del prezzo di vendita non era subordinata a una controgaranzia rilasciata dalla Sicilia.

2.3.3.6. Lo studio di Banca Profilo

- (112) Come descritto in precedenza (cfr. considerando 78), il ministro dello Sviluppo economico ha nominato Banca Profilo come esperto indipendente incaricato di effettuare la valutazione del ramo d'azienda di Siremar a norma dell'articolo 4, comma 4-quater, della legge Marzano. L'8 marzo 2011 Banca Profilo ha presentato una relazione nella quale ha descritto le metodologie di valutazione e i dati utilizzati, tra i quali il piano industriale della stessa Siremar per il periodo 2011-2022. Tale relazione comprendeva un intervallo di valori stimato per il ramo d'azienda di Siremar.
- (113) Le valutazioni di Banca Profilo si basano su numerose ipotesi e in particolare su quella che prevede che il nuovo contratto di servizio pubblico si applichi fino alla sua scadenza e che, di conseguenza, il ramo d'azienda di Siremar riceva la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la gestione dei collegamenti di trasporto marittimo di cui al contratto. Nella sua relazione di valutazione Banca Profilo utilizza il «flusso di cassa attualizzato» e il «valore economico aggiunto» come metodologie principali, e i «multipli di mercato» e il «metodo dell'adeguamento contabile» come metodologie secondarie ai fini di controllo.
- (114) Nel contesto della metodologia del flusso di cassa attualizzato, Banca Profilo tiene conto dei seguenti aspetti: i) i flussi finanziari generati fino alla data di scadenza della nuova convenzione; ii) il valore di liquidazione del ramo d'azienda di Siremar al momento della scadenza della nuova convenzione, sulla base dell'ipotesi secondo la quale non sarà possibile continuare l'attività oltre tale data. Ai sensi della metodologia del valore economico aggiunto, Banca Profilo valuta: i) il valore contabile rettificato; ii) l'avviamento negativo/l'avviamento; iii) il valore di liquidazione del ramo d'azienda di Siremar alla data della scadenza della nuova convenzione. Tale valutazione si basa su dati desunti dal piano industriale dell'impresa e su calcoli propri effettuati da Banca Profilo.
- (115) Per quanto concerne le metodologie secondarie, esse hanno comportato quanto segue. L'analisi dei multipli di mercato si basa sui calcoli di Banca Profilo effettuati utilizzando dati di Bloomberg per nove imprese di trasporto marittimo comparabili. Il metodo dell'adeguamento contabile consiste in una valutazione del valore netto degli attivi così come registrato nello stato patrimoniale, ma con talune rettifiche relative ad attivi e passivi e sommando il valore stimato degli attivi immateriali.
- (116) Banca Profilo ha concluso che il valore del ramo d'azienda di Siremar al momento della sua valutazione era compreso tra 55 e 61 milioni di EUR. Di conseguenza il prezzo minimo per tale impresa doveva essere fissato a 55 milioni di EUR.



2.3.3.7. La prima relazione Ecorys e la seconda relazione Ecorys

- (117) Nel corso dell'indagine, la Commissione ha incaricato Ecorys di stabilire il valore di mercato del ramo d'azienda di Siremar. Al consulente è stato chiesto di: i) stabilire il valore di mercato del ramo d'azienda di Siremar associato alla nuova convenzione, ii) stabilire il valore di mercato del ramo d'azienda senza condizioni annesse e iii) stabilire se la condizione relativa alla manodopera non avesse compreso il prezzo di vendita.
- (118) Ai fini della determinazione del valore del ramo d'azienda di Siremar associato alla nuova convenzione, la prima relazione Ecorys ha applicato le principali metodologie impiegate anche da Banca Profilo. In particolare Ecorys ha applicato le metodologie del flusso di cassa attualizzato e del valore economico aggiunto.
- (119) Innanzitutto Ecorys ha concluso che qualora il ramo d'azienda di Siremar fosse stato venduto senza alcuna condizione e, in particolare, in assenza del nuovo contratto per lo svolgimento del servizio pubblico, l'impresa sarebbe stata venduta al suo valore di liquidazione ⁽⁵¹⁾, ossia -0,3 milioni di EUR. Ecorys ha rilevato che tale valore di liquidazione era negativo ed indicava che pertanto la liquidazione immediata (in pratica, la vendita delle navi) non costituiva un'alternativa valida per un operatore in economia di mercato. Ecorys ha basato tale conclusione sulla considerazione che il ramo d'azienda di Siremar non sarebbe stato in grado di proseguire l'attività in maniera redditizia in assenza della compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Ecorys ha specificato che le attività sulle rotte di servizio pubblico gestite da Tirrenia e Siremar «sono in grave perdita, caratterizzate da bassi volumi di passeggeri e dipendono totalmente dal finanziamento delle convenzioni». Inoltre, secondo Ecorys, «la possibilità di modificare la qualità dei servizi e un più ampio margine decisionale per quanto riguarda la fissazione dei prezzi dei biglietti non sono condizioni sufficienti per rendere le rotte in questione economicamente redditizie da un punto di vista commerciale».
- (120) In secondo luogo, al fine di valutare il ramo d'azienda di Siremar associato alla nuova convenzione, Ecorys ha ipotizzato che la nuova convenzione non sarebbe stata prorogata alla sua data di scadenza e che quindi Siremar sarebbe stata liquidata ⁽⁵²⁾. Su tale base, Ecorys ha stabilito che il valore di mercato minimo del ramo d'azienda di Siremar ammontava a 57 milioni di EUR (ossia un prezzo quasi del 5 % superiore a quello stimato da Banca Profilo).
- (121) In terzo luogo Ecorys ha confrontato l'organico del ramo d'azienda di Tirrenia e di quello di Siremar con quello di numerose compagnie di traghetti comparabili e ha concluso che il numero degli effettivi e le strutture di costo del personale di Siremar «non sono dissimili da quelli di società comparabili, in riferimento alla quota del costo della manodopera rispetto agli introiti totali ⁽⁵³⁾ e al rapporto costo della manodopera/personale» ⁽⁵⁴⁾. Su questa base, Ecorys ha concluso che non vi sono elementi che suggeriscono che la condizione relativa alla manodopera abbia avuto un impatto significativo sul valore del ramo d'azienda di Siremar.
- (122) Come spiegato al considerando 99, l'Italia ha inoltre commissionato la seconda relazione Ecorys prima di concludere la procedura di vendita con SNS, al fine di verificare se la nuova offerta di quest'ultima riflettesse il valore di mercato del ramo d'azienda, associato al contratto di servizio pubblico, al 31 agosto 2015. La seconda relazione Ecorys, del 28 ottobre 2015, ha applicato il metodo del flusso di cassa attualizzato come strumento principale di valutazione e il metodo dell'adeguamento contabile per verificare l'attendibilità delle conclusioni. La nuova stima di Ecorys basata sul metodo del flusso di cassa attualizzato corrispondeva a 34,4 milioni di EUR, ipotizzando che la nuova convenzione sarebbe rimasta in vigore fino al 31 luglio 2024. In caso di proroga della nuova convenzione fino al 31 luglio 2026, il valore stimato del ramo d'azienda di Siremar sarebbe stato di 35,7 milioni di EUR. Il metodo di valutazione dell'adeguamento contabile ha prodotto una stima di 39,9 milioni di EUR.
- (123) Infine, tale relazione è stata integrata da un raffronto tra i due piani industriali predisposti da SNS: un primo piano, relativo al periodo 2011-2022 e redatto nel maggio 2011, e un secondo piano, riferito al periodo 2016-2027 e preparato nel febbraio 2016. Ecorys ha concluso che i due piani non erano identici nelle loro ipotesi e non contemplavano lo stesso livello di dettaglio (ad esempio il secondo piano aziendale non comprendeva l'elenco delle rotte e delle frequenze). In particolare le principali differenze tra i piani erano le seguenti: le ipotesi sull'utilizzo della flotta, sugli ammortamenti, sui costi del personale e l'utilizzo di dati precedenti forniti da CdI, che non erano disponibili nel primo piano aziendale. Ecorys ha inoltre preparato una valutazione di una pagina confermando alle autorità italiane la coerenza logica interna del secondo piano aziendale di SNS per il periodo 2016-2027.

⁽⁵¹⁾ Ecorys ha calcolato tale valore come differenza tra i costi sostenuti per licenziare tutto il personale e il valore netto rettificato degli attivi del ramo d'azienda di Siremar. Tale analisi portava a una stima del valore di liquidazione degli attivi di Siremar pari a -0,3 milioni di EUR; I costi di fine rapporto del personale, pari a 36,6 milioni di EUR, erano superiori al valore di mercato degli attivi netti rettificati.

⁽⁵²⁾ Ecorys ha osservato che, sebbene non fosse possibile escludere una tale proroga, le incertezze e la mancanza di informazioni affidabili in merito alle condizioni di un eventuale rinnovo futuro rendevano ragionevole valutare il valore del ramo d'azienda di Siremar indipendentemente da una possibile futura proroga del regime di servizio pubblico.

⁽⁵³⁾ Secondo Ecorys, tale rapporto indica se il costo della manodopera ha un'incidenza significativa sul bilancio del ramo d'azienda di Siremar rispetto a imprese simili.

⁽⁵⁴⁾ Secondo Ecorys, tale rapporto indica se il costo della manodopera del ramo d'azienda di Siremar è sproporzionato rispetto a imprese simili.



2.3.4. *La nuova convenzione*2.3.4.1. *Il beneficiario*

- (124) Inizialmente, CdI si è aggiudicata il ramo d'azienda di Siremar e il 30 luglio 2012 ha firmato la nuova convenzione per la gestione delle rotte marittime. Successivamente, l'11 aprile 2016, SNS ha sostituito CdI e ha iniziato a gestire le stesse rotte.

2.3.4.2. *Le rotte*

- (125) Ai sensi della nuova convenzione, CdI e successivamente SNS dovevano fornire servizi passeggeri e merci su 20 rotte di cabotaggio suddivise in 5 raggruppamenti, a volte con frequenze e/o rotte diverse tra l'alta e la bassa stagione ⁽⁵⁵⁾ (cfr. Tabella 3).

Collegamenti traghetto (misti)	Collegamenti passeggeri (navi veloci)
<i>Raggruppamento Milazzo - Isole Eolie - Napoli</i>	
C/1: Milazzo – Vulcano – Lipari – Rinella – Panarea – Ginostra – Stromboli – Napoli e ritorno (tutto l'anno, due collegamenti settimanali)	ALC/2: Milazzo – Vulcano – Lipari – Rinella – Salina e ritorno (tutto l'anno, almeno un collegamento quotidiano)
C/2: Milazzo – Vulcano – Lipari – Rinella – Salina e ritorno (tutto l'anno, un collegamento giornaliero, nessun servizio la domenica in bassa stagione)	ALC/3: Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina – Panarea – Ginostra – Stromboli e ritorno (tutto l'anno, almeno un collegamento quotidiano)
C/3: Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina – Panarea – Ginostra – Stromboli e ritorno (tutto l'anno, due collegamenti settimanali)	ALC/4: Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina – Rinella – Filicudi – Alicudi e ritorno (tutto l'anno, almeno un collegamento quotidiano)
C/4: Milazzo – Vulcano – Lipari – Salina – Rinella – Filicudi – Alicudi e ritorno (tutto l'anno, cinque collegamenti settimanali in alta stagione e quattro collegamenti settimanali in bassa stagione)	ALC/6: Lipari – Vulcano – Milazzo e ritorno (tutto l'anno, un collegamento quotidiano)
C/6: Lipari – Vulcano – Milazzo e ritorno (tutto l'anno, un collegamento quotidiano)	ALC/2 BIS: Lipari – Rinella – Salina – Lipari (tutto l'anno, quattro collegamenti settimanali in alta stagione, tre settimanali e uno giornaliero fino a Salina in bassa stagione)
<i>Raggruppamento Palermo – Ustica</i>	
D/1: Palermo – Ustica e ritorno (tutto l'anno, un collegamento quotidiano)	ALD/1: Ustica – Palermo e ritorno (tutto l'anno, almeno un collegamento quotidiano)
<i>Raggruppamento Trapani - Isole Egadi</i>	
D/2: Trapani – Favignana – Levanzo – Marettimo e ritorno (tutto l'anno, almeno un collegamento quotidiano)	ALD/2: Trapani – Favignana – Levanzo – Marettimo e ritorno (tutto l'anno, due collegamenti quotidiani)
D/3: Trapani – Favignana – Levanzo – Trapani (tutto l'anno, due collegamenti quotidiani in alta stagione, 12 collegamenti settimanali e frequenza minore verso Levanzo in bassa stagione)	ALD/3: Trapani – Favignana – Levanzo – Trapani (tutto l'anno, almeno un collegamento quotidiano)
	ALD/2 BIS: Marettimo – Levanzo – Favignana – Trapani e ritorno (tutto l'anno, almeno un collegamento quotidiano)
	ALD/3 BIS: Trapani – Favignana – Levanzo – Trapani (tutto l'anno, almeno due collegamenti quotidiani)

⁽⁵⁵⁾ Nel corso della presente decisione il termine «alta stagione» indica l'estate, mentre il termine «bassa stagione» indica il periodo molto più lungo che copre il resto dell'anno.



Collegamenti traghetto (misti)	Collegamenti passeggeri (navi veloci)
<i>Raggruppamento Trapani – Pantelleria</i>	
D/4: Trapani – Pantelleria e ritorno (tutto l'anno, un collegamento quotidiano in alta stagione, sei collegamenti settimanali in bassa stagione)	
<i>Raggruppamento Porto Empedocle – Isole Pelagie</i>	
D/5: Porto Empedocle – Linosa – Lampedusa e ritorno (tutto l'anno, sei collegamenti settimanali)	

Tabella 3 – Rotte gestite da CdI e successivamente da SNS nel quadro della nuova convenzione

(126) L'allegato A della nuova convenzione indica in dettaglio le modalità di gestione di ciascuna rotta di cui alla tabella 3 (ad esempio, tipologia di navi e frequenza stagionale). Inoltre le tariffe applicate agli utenti non possono superare i limiti fissati dall'articolo 6 della nuova convenzione e specificati nello stesso allegato A.

2.3.4.3. *Durata*

(127) Tanto la nuova convenzione firmata tra Sicilia e CdI quanto quella tra Sicilia e SNS hanno una durata di dodici anni. Il contratto con SNS è entrato in vigore il 12 aprile 2016 e scadrà l'11 aprile 2028.

2.3.4.4. *Gli obblighi di servizio pubblico*

(128) Gli obblighi di servizio pubblico imposti riguardano i collegamenti marittimi da gestire (cfr. considerando 125), la tipologia e la capacità delle navi assegnate alle rispettive rotte marittime, la disponibilità di una nave di riserva per garantire la continuità del servizio, la periodicità del servizio e le tariffe massime applicate agli utenti del servizio su ciascuna delle rotte in questione.

2.3.4.5. *La compensazione*

(129) La compensazione annuale che deve ricevere l'impresa cui sono stati affidati gli obblighi di servizio pubblico di cui alla nuova convenzione è limitata per legge a 55 694 895 EUR. L'importo della compensazione deve essere determinato sulla base della procedura stabilita nella delibera del CIPE (cfr. considerando da 48 a 58). La compensazione è stata corrisposta alle due imprese come segue:

	Compensazione corrisposta a CdI	Compensazione corrisposta a SNS
2012	23 346 079 EUR (agosto-dicembre)	—
2013	55 694 895 EUR	—
2014	55 694 895 EUR	—
2015	55 694 895 EUR	—
2016	15 397 836 EUR	40 297 059 EUR
2017	—	55 694 895 EUR
2018	—	55 694 895 EUR
2019	—	55 694 895 EUR

Tabella 4 – Compensazione 2012-2019



- (130) L'articolo 8 della nuova convenzione prevede una revisione periodica triennale del perimetro delle attività sovvenzionate, al fine di verificare che non vi siano squilibri finanziari. Inoltre, l'articolo 9 della nuova convenzione stabilisce che, in circostanze molto specifiche di variazioni imprevedute e strutturali dei ricavi o dei costi e, in ogni caso, soltanto dopo il primo anno di ciascun triennio, le parti possono procedere all'esercizio anticipato di tale revisione.

2.3.5. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (131) L'articolo 19-ter, ventunesimo comma, del decreto-legge 135/2009 stabilisce che, al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico, sono riconosciuti alle società dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Siremar, il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle autorità portuali e marittime italiane sancite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione italiano.

2.3.6. Le misure previste dalla legge del 2010

- (132) La legge del 2010 prevedeva la possibilità per le imprese dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Siremar, di utilizzare le risorse finanziarie già impegnate per l'ammodernamento e l'adeguamento della flotta⁽⁵⁶⁾ al fine di coprire il fabbisogno urgente di liquidità. In particolare, attingendo a due linee di credito⁽⁵⁷⁾, erano già stati accantonati 23 750 000 EUR per finanziare gli ammodernamenti dell'intero gruppo Tirrenia, di cui 7 215 800 EUR erano destinati a Siremar. Le imprese dell'ex gruppo Tirrenia che utilizzavano tali fondi per fini di liquidità erano tenute a restituirli successivamente, in maniera da consentire comunque l'attuazione dei necessari ammodernamenti delle navi. Tali ammodernamenti erano necessari per soddisfare determinate norme internazionali di sicurezza introdotte in seguito all'accordo di Stoccolma del 1996⁽⁵⁸⁾.

- (133) Inoltre la legge del 2010 prevedeva anche quanto segue:

- a) le convenzioni iniziali sono prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento dei processi di privatizzazione di Tirrenia e Siremar (cfr. anche considerando 31);
- b) l'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009, convertito, con modificazioni, nella legge del 2009, è modificato dall'introduzione del comma 24 bis, in base al quale tutti gli atti e tutte le operazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 19-ter, commi da 1 a 15, del decreto-legge 135/2009 beneficiano dell'esenzione fiscale. Tali commi fanno riferimento alla liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso la privatizzazione del gruppo Tirrenia;
- c) al fine di garantire la continuità del servizio pubblico e di sostenere il processo di privatizzazione delle società dell'ex gruppo Tirrenia, le regioni pertinenti possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate («FAS»)⁽⁵⁹⁾ di cui alla delibera del CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009⁽⁶⁰⁾.

2.4. La procedura di infrazione n. 2007/4609

- (134) In seguito a precedenti scambi tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, il 19 dicembre 2008 il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha inviato una richiesta di informazioni all'Italia. La richiesta riguardava, tra l'altro, una panoramica delle rotte di servizio pubblico di quel periodo e la missione di servizio pubblico che l'Italia aveva previsto nell'ambito delle nuove convenzioni proposte. Inoltre l'Italia è stata invitata a fornire maggiori dettagli sui piani di privatizzazione del gruppo Tirrenia.

- (135) Con lettera del 28 aprile 2009 le autorità italiane hanno inviato una risposta dettagliata:

- osservando che la proroga delle convenzioni iniziali fino al 31 dicembre 2009 era necessaria per realizzare la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo in Italia attraverso la privatizzazione del gruppo Tirrenia;
- ribadendo che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa al gruppo Tirrenia era necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole attraverso collegamenti marittimi che non erano forniti dagli operatori privati presenti sul mercato;

⁽⁵⁶⁾ Come previsto dall'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 78/2009, convertito nella legge 102/2009 («legge 102/2009»), nonché dall'articolo 19-ter, diciannovesimo comma, del decreto-legge 135/2009.

⁽⁵⁷⁾ Tutti i fondi (ossia 7 000 000 EUR) previsti dall'articolo 19-ter, diciannovesimo comma, del decreto-legge 135/2009 e 16 750 000 EUR ottenuti dai fondi previsti dalla legge 102/2009.

⁽⁵⁸⁾ Tali norme di sicurezza figurano nella direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, recepita nel diritto italiano con decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, nella direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, recepita nel diritto italiano con decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 52, e nella direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nel diritto italiano con decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65.

⁽⁵⁹⁾ Il FAS è un fondo nazionale che sostiene l'attuazione della politica regionale italiana.


⁽⁶⁰⁾ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 137 del 16 giugno 2009.



- sottolineando che il 10 marzo 2009 si era concluso un approfondito processo di razionalizzazione delle rotte, ai fini del quale si era tenuto conto dei rilevanti aspetti di carattere sociale, occupazionale ed economico connessi, nonché dell'esigenza di salvaguardare i collegamenti essenziali per la continuità territoriale, coinvolgendo le sei regioni interessate in una consultazione. Il processo di razionalizzazione avrebbe comportato una riduzione del costo netto del servizio pubblico di circa 66 milioni di EUR e l'esubero di circa 600 marittimi impiegati sulle navi delle società del gruppo Tirrenia. L'Italia ha inoltre ricordato che la razionalizzazione del 2009 ha completato il percorso avviato (nel 2004, 2006 e 2008) di riduzione dei servizi gestiti dal gruppo Tirrenia;
 - spiegando che gli obiettivi del processo di razionalizzazione prevedevano: i) il mantenimento dei collegamenti necessari a garantire la continuità territoriale delle isole con le regioni e la tutela del diritto alla salute, allo studio e alla mobilità; ii) la razionalizzazione dei collegamenti in presenza di operatori privati che assicuravano gli stessi collegamenti nello stesso periodo temporale, con analoghe garanzie di qualità e continuità; e iii) la razionalizzazione dei collegamenti in alta stagione e dei mezzi veloci riservati al trasporto di persone;
 - fornendo una panoramica delle rotte operate dalle società del gruppo Tirrenia nel 2008 e del numero ridotto di rotte che le società del gruppo Tirrenia avrebbero operato nel 2009. Secondo le autorità italiane, queste ultime sarebbero state oggetto delle nuove convenzioni che dovevano essere concluse con i nuovi proprietari delle società del gruppo Tirrenia.
- (136) Il 21 dicembre 2009 il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha inviato una lettera alle autorità italiane osservando, tra l'altro, che:
- nel contesto del radicale riassetto del settore del cabotaggio marittimo in Italia, e in considerazione dell'impatto sociale che, a detta delle autorità italiane, avrebbe avuto l'effettuazione di gare sulla base di un semplice contratto di servizio pubblico, l'organizzazione di una procedura di gara per aggiudicare tali contratti a compagnie di navigazione era accettabile, in linea di principio e in via eccezionale, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione fra armatori europei di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio ⁽⁶¹⁾ («regolamento sul cabotaggio marittimo»);
 - la compensazione degli obblighi di servizio pubblico doveva essere limitata alle linee per le quali la presenza continua durante tutto l'anno di altri operatori era limitata. A tale proposito sono stati chiesti chiarimenti circa il fallimento del mercato su talune rotte gestite da Tirrenia e Caremar. La lettera precisava inoltre che solo l'inclusione di linee nazionali (e non internazionali) in un contratto di servizio pubblico poteva essere giustificata sulla base dell'obiettivo di continuità territoriale;
 - i contratti di servizio pubblico del gruppo Tirrenia erano scaduti il 31 dicembre 2008 ed esisteva la possibilità che la privatizzazione programmata dall'Italia richiedesse più tempo del previsto. La lettera evocava pertanto la possibilità di invio di una lettera di costituzione in mora per errata applicazione del regolamento sul cabotaggio marittimo.
- (137) Il 22 gennaio 2010 le autorità italiane hanno risposto alla lettera dei servizi della Commissione del 21 dicembre 2009:
- prendendo atto del fatto che la Commissione aveva approvato in linea di principio l'approccio proposto per la privatizzazione del gruppo Tirrenia e i nuovi contratti di servizio pubblico;
 - fornendo spiegazioni sulle rotte per le quali la Commissione aveva sollevato una serie di domande;
 - menzionando che l'invito a manifestare interesse per la vendita di Tirrenia (compresa Siremar) era stato pubblicato il 23 dicembre 2009. L'Italia ha indicato che intendeva perfezionare la privatizzazione dell'intero gruppo Tirrenia entro il 30 settembre 2010;
 - chiedendo alla Commissione di confermare che le argomentazioni addotte in merito al fallimento del mercato erano sufficienti.
- (138) Il 29 gennaio 2010 ⁽⁶²⁾ la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora relativa alla violazione del regolamento sul cabotaggio marittimo. In tale lettera la Commissione ha ricordato che tale regolamento stabilisce che uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

⁽⁶¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo), GU L 364 del 12.12.1992. La Commissione osserva che il regolamento sul cabotaggio marittimo non impone agli Stati membri di privatizzare le loro compagnie di trasporto marittimo, bensì soltanto di liberalizzare questo mercato specifico.

⁽⁶²⁾ La lettera di costituzione in mora è stata adottata il 28 gennaio 2010, ma notificata all'Italia solo il giorno successivo.



- sul cabotaggio marittimo, i contratti di servizio pubblico esistenti rimangono in vigore fino alle rispettive date di scadenza. Tuttavia la Commissione ha osservato che le società del gruppo Tirrenia hanno continuato a gestire servizi di trasporto marittimo dopo la scadenza dei rispettivi contratti di servizio pubblico (le convenzioni iniziali). In particolare, tali convenzioni dovevano scadere alla fine del 2008, ma sono state ripetutamente prorogate dall'Italia. La Commissione ha pertanto invitato le autorità italiane a presentare le loro osservazioni in proposito.
- (139) Sempre il 29 gennaio 2010 il direttore generale della Commissione responsabile per l'Energia e i trasporti ha risposto alla lettera delle autorità italiane del 22 gennaio 2010. Il direttore generale ha dichiarato che le giustificazioni fornite in merito alle linee gestite da Tirrenia erano sufficienti a sciogliere le riserve precedentemente manifestate. Inoltre il direttore generale ha osservato con soddisfazione che, in seguito alla sua precedente richiesta, l'Italia aveva soppresso un collegamento internazionale dal progetto della nuova convenzione per quanto riguarda Tirrenia. Relativamente alle questioni sollevate riguardo alle rotte gestite da Caremar, le giustificazioni erano ritenute sufficienti solo per alcune di queste. L'Italia è stata pertanto invitata a fornire ulteriori chiarimenti su alcune rotte di Caremar. Il direttore generale ha ricordato che i contratti di servizio pubblico possono riguardare solo le rotte per le quali vi è un fallimento di mercato. Il direttore generale ha inoltre sottolineato che la sua risposta riguardava soltanto il rispetto del regolamento sul cabotaggio marittimo e non questioni relative agli aiuti di Stato.
- (140) Il 29 marzo 2010 le autorità italiane hanno risposto alla lettera di costituzione in mora della Commissione del 29 gennaio 2010:
- ricordando che i servizi della Commissione, con lettera del 21 dicembre 2009 (cfr. considerando 136), avevano approvato, in linea di principio, la privatizzazione del gruppo Tirrenia attraverso un'associazione delle imprese con i nuovi contratti di servizio pubblico;
 - osservando che la proroga delle convenzioni iniziali era stata dettata esclusivamente dall'esigenza di assicurare la continuità nel funzionamento del comparto del trasporto marittimo pubblico fino al completamento dei rispettivi processi di privatizzazione;
 - confermando la loro intenzione di esperire l'intero iter di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, in modo da liberalizzare il settore del cabotaggio marittimo entro tale data;
 - fornendo una panoramica del processo di privatizzazione di Tirrenia (compresa Siremar). In particolare l'Italia ha indicato che, in seguito alla pubblicazione dell'invito a manifestare interesse, il 19 febbraio 2010 erano state presentate 16 manifestazioni di interesse da parte di 19 soggetti. Nel quadro della fase di dovuta diligenza, il 22 marzo 2010 era stata aperta la sala dati, che sarebbe rimasta aperta fino alla fine di maggio 2010. All'epoca le autorità italiane prevedevano che il contratto di vendita avrebbe potuto essere firmato entro la prima metà di luglio 2010 e che il trasferimento sarebbe stato efficace entro il mese di settembre 2010;
 - precisando che, per quanto riguarda Toremar, 11 operatori del settore avevano manifestato interesse a partecipare alle successive fasi della procedura;
 - sottolineando che la persistente incertezza che sarebbe derivata dal proseguimento della procedura di infrazione avrebbe potuto compromettere i processi di privatizzazione, provocando inoltre un deprezzamento del valore delle società oggetto della procedura;
 - offrendo alla Commissione piena collaborazione per chiarire eventuali dubbi tanto in merito alla procedura di infrazione quanto ad eventuali questioni relative agli aiuti di Stato.
- (141) Il 10 settembre 2010 le autorità italiane hanno informato la Commissione, in occasione di una riunione ad hoc, che la procedura per la privatizzazione di Tirrenia e Siremar era stata annullata durante la fase finale e che, di conseguenza, il termine del 30 settembre non sarebbe stato rispettato. Le autorità italiane hanno inoltre aggiunto che anche le procedure competitive per i contratti di Caremar, Saremar, Siremar e Toremar erano in ritardo. Successivamente la legge del 2010 ha ulteriormente prorogato le convenzioni iniziali fino al completamento delle procedure di privatizzazione di Tirrenia e Siremar.
- (142) A seguito di tali sviluppi, il 24 novembre 2010 la Commissione ha inviato una lettera complementare di costituzione in mora. In tale lettera la Commissione:
- ha osservato che le convenzioni iniziali di Tirrenia, Siremar, Caremar, Saremar e Toremar erano state prorogate automaticamente e senza alcuna procedura competitiva;
 - ha sottolineato che, sebbene i contratti di servizio pubblico in questione avessero continuato ad essere applicati, non era stata completata alcuna procedura competitiva;
 - ha indicato di essersi riservata il diritto di emettere, se del caso, un parere motivato (dopo aver preso conoscenza delle eventuali osservazioni dell'Italia).



- (143) Il 21 giugno 2012 la Commissione ha adottato un parere motivato concernente il ritardo della privatizzazione di tre società (Caremar, Laziomar e Saremar) dell'ex gruppo Tirrenia. Poiché le procedure di gara per le altre tre società (Tirrenia, Toremar e Siremar) erano state espletate nel corso del 2011⁽⁶³⁾, queste società erano escluse dal campo di applicazione del parere motivato. La Commissione ha osservato che, oltre tre anni dopo la normale scadenza delle rispettive convenzioni iniziali, l'Italia non aveva posto in essere procedure competitive per l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico per i collegamenti di cabotaggio marittimo operati da Caremar, Laziomar e Saremar. Al contrario tali convenzioni erano state prorogate in modo automatico e a tempo indeterminato, impedendo in tal modo ad altri armatori comunitari di competere per aggiudicarsi i contratti.
- (144) L'8 agosto 2012 le autorità italiane hanno risposto al parere motivato affermando che i bandi per la selezione delle società incaricate dello svolgimento dei nuovi contratti di servizio pubblico erano o sarebbero stati pubblicati presto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. In particolare, per quanto riguarda Caremar, il bando è stato pubblicato il 20 luglio 2012 e per Laziomar il 1º agosto 2012. Quanto a Saremar, infine, il 2 agosto 2012 è stata adottata una legge che prevedeva la pubblicazione di tale bando entro il 2 ottobre 2012.
- (145) Il 13 gennaio 2014 la Compagnia Laziale di Navigazione è diventata il nuovo proprietario di Laziomar e ha sottoscritto un contratto di servizio pubblico decennale per i collegamenti con l'arcipelago pontino. Il 16 luglio 2015 ATI SNAV-Rifim è diventata proprietaria di Caremar e ha sottoscritto un contratto di servizio pubblico di nove anni. Infine, in seguito alla decisione del 2014, Saremar è stata messa in liquidazione e nel marzo 2016 il contratto di servizio pubblico per le rotte tra la Sardegna e le piccole isole è stato aggiudicato a Delcomar.
- (146) Con lettera del 15 luglio 2016 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che la privatizzazione di tutte le società dell'ex gruppo Tirrenia era stata completata. L'8 dicembre 2016 la Commissione ha deciso di chiudere la procedura di infrazione.

3. MOTIVI PER L'AVVIO E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO


3.1. La proroga della convenzione iniziale tra lo Stato e Siremar

3.1.1. Rispetto della sentenza *Altmark* ed esistenza di aiuti

- (147) Nella sua decisione del 2011 la Commissione ha concluso in via preliminare che la definizione degli obblighi di servizio pubblico non era stata sufficientemente chiara e quindi non consentiva alla Commissione di concludere in maniera definitiva se contenesse o meno un errore manifesto. In particolare, anche se le autorità italiane sostenevano che i concorrenti di Siremar sulle rotte rientranti nell'ambito della missione SIEG erano operatori che fornivano parimenti servizi marittimi dietro compenso pubblico, senza una preventiva definizione del livello dei servizi richiesti, la Commissione non poteva trarre conclusioni in merito all'esistenza di una esigenza effettiva di un servizio pubblico su tali rotte.
- (148) La Commissione ha considerato in via preliminare che il secondo criterio *Altmark*⁽⁶⁴⁾ fosse soddisfatto dato che i parametri alla base del calcolo della compensazione erano stati stabiliti in anticipo e rispettavano i requisiti di trasparenza. In particolare la Commissione ha osservato che tali parametri sono descritti nella convenzione iniziale (per la compensazione relativa all'anno 2009) e nella delibera del CIPE (per la compensazione dal 2010 in poi).
- (149) La Commissione ha tuttavia ritenuto che il terzo criterio della sentenza *Altmark* non risultasse soddisfatto e che gli operatori avrebbero potuto essere stati sovracompensati per l'adempimento dei compiti di servizio pubblico. In particolare, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che il premio di rischio del 6,5 %, che si applica a partire dal 2010, rifletta un adeguato livello di rischio, poiché a prima vista Siremar non risultava assumere i rischi che normalmente gravano sul funzionamento di tali servizi.
- (150) La Commissione ha altresì concluso in via preliminare che il quarto criterio *Altmark* non risultava soddisfatto in quanto la proroga delle convenzioni iniziali non era stata oggetto di gara d'appalto. Inoltre la Commissione ha rilevato che nessuno degli elementi acquisiti permetteva di sostenere che Siremar fornisse in effetti i servizi in questione al costo minore per la collettività.
- (151) La Commissione è giunta pertanto alla conclusione preliminare che le compensazioni di servizio pubblico corrisposte a Siremar nel periodo 2009-2011 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Inoltre la Commissione ha ritenuto che tale aiuto dovesse essere considerato come un nuovo aiuto.
- (152) Nella decisione del 2012 la Commissione ha ritenuto che, nella misura in cui tutte le condizioni erano rimaste invariate nel 2012 e fino all'entrata in vigore della nuova convenzione, anche la compensazione concessa a Siremar dal 1º gennaio 2012 ai sensi della proroga della convenzione iniziale costituisca un aiuto di Stato.

⁽⁶³⁾ Anche se il trasferimento formale di proprietà di Tirrenia, Toremar e Siremar si è verificato solo nel 2012.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:T:2003:415.



3.1.2. *Compatibilità*

- (153) Nella decisione del 2011 la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per gli anni 2009-2011 esuli dall'ambito di applicazione della decisione SIEG del 2005⁽⁶⁵⁾ e della disciplina SIEG del 2005⁽⁶⁶⁾. La Commissione ha pertanto valutato tale misura direttamente ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e ha espresso dubbi sul rispetto delle condizioni di compatibilità applicabili.
- (154) Nella decisione del 2012 la Commissione ha osservato che il 31 gennaio 2012 era entrato in vigore un nuovo pacchetto SIEG che consisteva nella decisione SIEG del 2011⁽⁶⁷⁾ e nella disciplina SIEG del 2011. La Commissione ha tuttavia ritenuto in via preliminare che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della proroga della convenzione iniziale non possa essere considerata compatibile con il mercato interno ed esentata dall'obbligo di notifica ai sensi di cui alla decisione SIEG del 2011.
- (155) La legge del 2010 prevedeva la proroga della convenzione iniziale dal 30 settembre 2010 fino alla fine del processo di privatizzazione. Siremar era in difficoltà al momento dell'adozione della legge del 2010 (cfr. considerando 67). Di conseguenza, la compensazione ricevuta dall'impresa dal 1º ottobre 2010 fino alla sua privatizzazione non ha potuto essere valutata sulla base della disciplina SIEG del 2011. Piuttosto, sulla base del punto 9 della disciplina SIEG del 2011, la Commissione ha concluso in via preliminare che tale aiuto dovesse essere valutato sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004.
- (156) La Commissione ha rilevato che i criteri di compatibilità di cui agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004 non erano soddisfatti in questo caso e pertanto ha concluso in via preliminare che la compensazione corrisposta a Siremar in difficoltà costituiva un aiuto per la ristrutturazione incompatibile.

3.2. **Proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar**

- (157) Nella decisione del 2012 la Commissione ha concluso in via preliminare che l'aiuto per il salvataggio era stato prorogato illegalmente dal 28 agosto 2011 fino al 18 settembre 2012 e che la proroga dell'aiuto per il salvataggio durante tale periodo ha costituito un aiuto incompatibile concesso a Tirrenia e Siremar e, forse anche ai loro rispettivi acquirenti. In particolare la Commissione ha osservato che l'Italia non aveva presentato un piano di ristrutturazione o di liquidazione entro sei mesi dall'erogazione della prima rata dell'aiuto per il salvataggio a favore di tali imprese, come previsto dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004. La Commissione ha ritenuto che anche le condizioni per la proroga dell'aiuto per il salvataggio di cui agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004 non fossero soddisfatte.

3.3. **La privatizzazione di Siremar, la controgaranzia e l'aumento del capitale di Cdi**

3.3.1. *La privatizzazione di Siremar*

- (158) Nella decisione del 2011 la Commissione ha espresso i propri dubbi in merito al fatto che la procedura di gara per la vendita del ramo d'azienda di Siremar fosse stata sufficientemente trasparente e incondizionata da assicurare che la vendita avvenisse a prezzo di mercato.
- (159) Innanzitutto la Commissione ha osservato che, pur essendo stato pubblicato su diversi giornali e numerosi siti web, l'invito a manifestare interesse non sembrava precisare il perimetro della vendita né fornire agli offerenti istruzioni chiare sulle fasi successive della procedura. Inoltre l'invito non sembrava prevedere alcun criterio di prequalificazione o selezione né altre condizioni che gli offerenti dovevano rispettare oltre alla condizione obbligatoria di continuare a fornire il servizio pubblico. Tutte le informazioni pertinenti relative agli attivi soggetti alla procedura di vendita sono state inoltre rese disponibili agli offerenti soltanto durante la fase di dovuta diligenza.
- (160) In secondo luogo la Commissione ha altresì ritenuto che alcuni requisiti imposti dalla privatizzazione avessero potuto limitare il numero di offerenti e/o influenzare il prezzo di vendita. La Commissione ha ribadito la propria prassi consolidata relativa alle vendite di attivi di imprese di proprietà pubblica da parte dello Stato o imputabili allo Stato: considerazioni di natura non economica che un venditore privato non farebbe, quali preoccupazioni legate all'ordine pubblico, all'occupazione o allo sviluppo regionale, suggeriscono l'esistenza di aiuti di Stato se impongono obblighi onerosi all'acquirente potenziale e sono quindi suscettibili di ridurre il prezzo di vendita.

⁽⁶⁵⁾ Decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

⁽⁶⁶⁾ Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4).

⁽⁶⁷⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).



- (161) Le procedure di vendita dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar sono state basate sulla procedura stabilita dalla legge Marzano (cfr. considerando 70). Di conseguenza la Commissione ha valutato le due procedure insieme. Essa ha ritenuto che la vendita dei rami d'azienda incaricati dell'esecuzione delle nuove convenzioni abbia comportato l'obbligo per gli acquirenti di fornire il servizio pubblico nel rispetto degli obblighi prestabiliti in termini di qualità, frequenza e tariffe stabiliti dalle nuove convenzioni. Alla Commissione è sembrato che, imponendo tali obblighi, lo Stato non cercasse di ottenere il prezzo più alto, quanto piuttosto di perseguire obiettivi di interesse pubblico. La Commissione ha ritenuto altamente improbabile che un venditore privato avrebbe attribuito lo stesso valore alla continuità del servizio pubblico.
- (162) Analogamente la Commissione ha ritenuto che un venditore privato operante in normali condizioni di mercato non avrebbe imposto l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali per due anni.
- (163) Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha concluso in via preliminare che il processo di privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar non fosse stato trasparente e libero da condizioni in maniera sufficiente da garantire di per sé che la vendita avvenisse a prezzi di mercato. Di conseguenza la Commissione non ha potuto escludere il conferimento di un vantaggio economico all'attività economica venduta o all'acquirente.
- (164) La Commissione ha inoltre concluso, sulla base delle informazioni disponibili, che gli eventuali aiuti che potrebbero essere stati concessi nel corso del processo di privatizzazione sarebbero incompatibili.

3.3.2. La controgaranzia

- (165) Nella decisione del 2012 la Commissione ha concluso in via preliminare che la controgaranzia concessa dalla Sicilia per le rate differite del prezzo di vendita per il ramo d'azienda di Siremar potesse aver costituito un aiuto concesso a favore di CdI in qualità di mutuatario e ad Unicredit in veste di primo garante.
- (166) La controgaranzia sembrava infatti aver consentito a CdI di beneficiare di una garanzia che non le sarebbe stata altrimenti concessa o che le sarebbe stata concessa a condizioni differenti e meno favorevoli. La Commissione ha osservato che, sulla base delle informazioni disponibili, la controgaranzia non sembrava essere stata remunerata.
- (167) Inoltre la Commissione ha rilevato che la posizione del Ragioniere Generale è apparsa tale da influenzare il processo decisionale presso la Sicilia. Dato il suo coinvolgimento nella gestione quotidiana di Mediterranea e la partecipazione significativa di quest'ultima nel capitale di CdI, la Commissione ha ritenuto probabile che la controgaranzia fosse stata concessa per favorire CdI nel processo di vendita, piuttosto che a condizioni di mercato.
- (168) La Commissione ha osservato altresì che i documenti presentati dall'Italia per dimostrare che la controgaranzia non aveva prodotto alcun effetto non erano antecedenti all'aggiudicazione della gara a CdI. Al contrario entrambi i documenti sono stati rilasciati dopo che SNS aveva presentato una denuncia alla Commissione.
- (169) Infine la Commissione ha ritenuto che la controgaranzia avrebbe anche potuto concedere un vantaggio economico a Unicredit, in qualità di primo garante, diminuendo i rischi associati alla garanzia rilasciata dalla stessa, a meno che la controgaranzia non fosse remunerata da un premio adeguato.
- (170) Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso in via preliminare che la controgaranzia poteva costituire un aiuto concesso a favore di Unicredit e CdI.

3.3.3. L'aumento di capitale di CdI

- (171) Nella decisione del 2012 la Commissione ha ritenuto che l'aumento di capitale di Mediterranea avrebbe potuto conferire un vantaggio a CdI, nella misura in cui la Sicilia non si era comportata come un investitore privato operante sul mercato. Inoltre la Commissione ha ritenuto che l'aumento di capitale di Mediterranea fosse stato finanziato da risorse statali e fosse imputabile allo Stato.
- (172) Di conseguenza la Commissione ha ritenuto in via preliminare che l'aumento di capitale potesse aver costituito un aiuto a CdI.

3.3.4. Compatibilità

- (173) Nella decisione del 2011 la Commissione ha inoltre concluso, sulla base delle informazioni disponibili, che gli eventuali aiuti che potessero essere stati concessi nel corso del processo di privatizzazione sarebbero stati incompatibili.
- (174) Nella decisione del 2012 la Commissione ha ritenuto, sulla base delle informazioni disponibili, che tanto la controgaranzia quanto l'aumento del capitale di CdI potrebbero aver costituito un aiuto al funzionamento, circostanza in linea di principio incompatibile con il mercato interno.

3.4. La nuova convenzione tra lo Stato italiano e CdI

- (175) Nella decisione del 2012 la Commissione ha concluso in via preliminare che la compensazione concessa all'acquirente del ramo d'azienda di Siremar (all'epoca CdI) non soddisfaceva i criteri di cui alla sentenza *Altmark* e costituiva pertanto un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.



- (176) La Commissione è giunta a questa conclusione sulla base delle seguenti considerazioni:
- a) almeno su determinate rotte gestite da CdI erano presenti concorrenti che sembravano offrire servizi analoghi;
 - b) il calcolo della compensazione ai sensi della delibera del CIPE sembrava aver comportato una sovracompensazione dell'operatore per la fornitura del servizio pubblico per le medesime ragioni espresse nella decisione del 2011;
 - c) il quarto criterio della sentenza Altmark ⁽⁶⁸⁾ non sembrava essere stato rispettato in quanto il ramo d'azienda di Siremar dotato di una nuova convenzione, piuttosto che del contratto di servizio pubblico in sé, era stato oggetto di una procedura di gara e non era stato dimostrato che tale procedura avesse consentito la selezione dell'offerente in grado di fornire i servizi al minor costo per la collettività.
- (177) Per quanto riguarda la compatibilità della compensazione concessa a CdI, la Commissione l'ha inizialmente valutata rispetto alla decisione SIEG del 2011. Tuttavia, dato che la durata del contratto sembrava essere superiore a 10 anni e la Commissione nutriva dubbi sulla proporzionalità della compensazione, quest'ultima ha ritenuto in via preliminare che la compensazione non potesse essere considerata compatibile sulla base della decisione SIEG del 2011. La Commissione ha quindi valutato la compatibilità dell'aiuto nel quadro della disciplina SIEG del 2011, concludendo che vi erano dubbi sul rispetto di tutte le condizioni di compatibilità di cui a tale disciplina.

3.5. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (178) Nella decisione del 2011, la Commissione ha concluso in via preliminare che tale misura, dal momento che la priorità nell'assegnazione degli accosti non è oggetto di una remunerazione, costituisce un vantaggio regolamentare che non comporta alcun trasferimento di risorse statali e che non può quindi qualificarsi come aiuto di Stato. Qualora la priorità nell'assegnazione degli accosti fosse oggetto di remunerazione, la Commissione ha ritenuto che, nella misura in cui Siremar fornisce un effettivo servizio di interesse economico generale e tale priorità viene concessa soltanto per le rotte oggetto di tale SIEG, essa non comporterebbe un vantaggio economico aggiuntivo in quanto sarebbe intrinseca alla fornitura del SIEG.
- (179) Avendo sollevato dubbi quanto alla legittimità della missione SIEG, la Commissione non ha potuto trarre conclusioni in merito alla compatibilità della misura qualora fosse considerata un aiuto.

3.6. Le misure previste dalla legge del 2010

- (180) Nella decisione del 2011 la Commissione ha concluso in via preliminare che le misure di cui alla legge del 2010 costituivano un aiuto di Stato a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Siremar. Tali misure erano: 1) la possibilità di utilizzare per fini di liquidità i fondi previsti per l'ammodernamento delle navi, 2) le esenzioni fiscali relative alla procedura di privatizzazione, 3) la possibilità di utilizzare le risorse del FAS. In effetti la Commissione ha osservato che tutte le suddette misure consentivano alle società dell'ex gruppo Tirrenia di evitare costi che normalmente avrebbero dovuto essere sostenuti ricorrendo a risorse finanziarie proprie. Di conseguenza tali società hanno potuto migliorare la loro situazione finanziaria complessiva.
- (181) La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che era probabile che tali misure costituissero aiuti al funzionamento che hanno ridotto i costi che Siremar e le altre società dell'ex gruppo Tirrenia avrebbero altrimenti dovuto sostenere autonomamente e che, pertanto, tali misure dovrebbero essere considerate incompatibili con il mercato interno.

4. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA


- (182) In seguito alle decisioni del 2011 e del 2012, l'Italia ha inviato numerose lettere e numerosi documenti concernenti tutte le misure valutate nella presente decisione. La presente sezione riassume i principali argomenti e contributi presentati ⁽⁶⁹⁾.

4.1. Sugli obblighi di servizio pubblico e sull'ambiente concorrenziale

- (183) L'Italia ha fornito un elenco di rotte gestite da Siremar soggette agli obblighi di servizio pubblico, comprensivo di frequenza stagionale e orari, ambiente concorrenziale e motivi che hanno portato all'imposizione degli obblighi di servizio pubblico.
- (184) Per quanto concerne l'esistenza di un effettivo servizio di interesse economico generale, l'Italia ha osservato che gli obblighi di servizio pubblico che ha imposto a Siremar e successivamente a CdI garantiscono, in termini di regolarità, continuità e qualità, un servizio soddisfacente che collega la Sicilia alle sue isole minori. Detto servizio contribuisce allo sviluppo economico di tali isole, garantendo allo stesso tempo il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità delle comunità insulari e il rispetto del diritto costituzionale alla continuità territoriale. In tale contesto, l'Italia ha osservato che gli obblighi di servizio pubblico sono pienamente in linea con gli obiettivi

⁽⁶⁸⁾ Per una descrizione dettagliata del criterio, cfr. considerando (303)(d).

⁽⁶⁹⁾ L'Italia ha fatto ampiamente riferimento anche alle osservazioni presentate dall'amministrazione straordinaria, illustrate nella sezione 5.1.



degli articoli 174 e seguenti TFUE e con la dichiarazione n. 30 sulle regioni insulari (allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam). L'Italia ha altresì fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia») che conferma che l'obiettivo perseguito, vale a dire garantire l'esistenza di sufficienti servizi regolari di trasporto marittimo verso le isole, in provenienza dalle isole, nonché fra le isole stesse, rientra in un legittimo interesse pubblico ⁽⁷⁰⁾.


- (185) In particolare l'Italia ha sottolineato che le condizioni strutturali su tutte queste rotte richiedono l'imposizione di obblighi di servizio pubblico per garantire la continuità territoriale. I cinque raggruppamenti di rotte di cui al considerando 41 sono considerati «zone metropolitane marittime»: la popolazione di tutte le isole interessate dipende dall'isola principale della Sicilia per la fornitura di servizi essenziali e per l'occupazione. Allo stesso tempo l'attività turistica è rilevante soltanto in alta stagione. Di conseguenza le compagnie di navigazione hanno un interesse commerciale a gestire tali rotte soltanto in alta stagione. In bassa stagione la domanda da parte dei turisti pressoché scompare, al punto che risulta impossibile gestire proficuamente una qualsiasi di tali tratte con la regolarità e la frequenza necessarie per soddisfare la domanda degli utenti.
- (186) In tale contesto tanto Siremar quanto altri operatori, selezionati dalla Sicilia attraverso procedure di gara aperte, sono stati incaricati di obblighi di servizio pubblico per garantire collegamenti affidabili e stabili tra queste isole e tra le stesse e la Sicilia. Operatori non sovvenzionati non potrebbero garantire la continuità territoriale, dato che gestirebbero tali collegamenti soltanto in alta stagione. L'Italia ha inoltre sottolineato che le navi gestite da Cdi e successivamente da SNS attraccano frequentemente nelle isole di notte, con costi più elevati, in maniera da fornire il primo collegamento al mattino per i residenti che si spostano per motivi di istruzione o di lavoro oltre che garantire i collegamenti in caso di emergenze mediche.
- (187) L'Italia ha affermato altresì che i servizi gestiti da società soggette a obblighi di servizio pubblico e quelli gestiti da società che li effettuano su base commerciale non sarebbero completamente comparabili. In particolare soltanto i primi garantirebbero la regolarità, la continuità e la qualità dei servizi erogati grazie ai chiari obblighi previsti dalle convenzioni, mentre gli operatori privati dipenderebbero unicamente dal calcolo del rendimento degli investimenti. A questo proposito l'Italia ha fornito l'esempio della rotta La Maddalena-Palau, gestita da Enermar su base commerciale, il cui esercizio è stato interrotto senza avviso preventivo. Saremar, al contrario, che gestiva tale rotta ai sensi di un contratto di servizio pubblico, è stata tenuta a continuare il servizio e ha effettivamente garantito la continuità territoriale in maniera efficace.
- (188) Infine l'Italia ha sottolineato che nella decisione del 2004 ⁽⁷¹⁾, la Commissione aveva già stabilito che sui cinque raggruppamenti di rotte gestiti da Siremar, nessun altro operatore privato poteva far fronte alle esigenze di servizio pubblico, in particolare in termini di continuità del servizio durante tutto l'anno e di tipo di navi da utilizzare. Pertanto, per affrontare un evidente fallimento del mercato risultava necessaria una compensazione pubblica. L'Italia ha poi spiegato che tale situazione non è cambiata negli anni successivi.

4.2. Sulla presunta proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar

- (189) Le autorità italiane ricordano di aver informato la Commissione, con lettera del 16 maggio 2011, che Tirrenia e Siremar in AS avrebbero rimborsato i prestiti garantiti dallo Stato in seguito al completamento della vendita dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar, utilizzando i proventi di entrambe le vendite, essendovi un'amministrazione straordinaria e un commissario straordinario che si occupavano di entrambe le società. Considerando che entrambe le procedure di vendita erano in corso nella primavera del 2011 e che il 25 luglio 2011 CIN aveva firmato il contratto per la vendita del ramo d'azienda di Tirrenia, tanto le autorità italiane quanto Siremar in AS erano fiduciose del fatto che l'aiuto potesse essere rimborsato entro il termine fissato del 28 agosto 2011.
- (190) Tuttavia eventi successivi hanno ritardato in maniera inattesa il completamento della vendita dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar. In particolare la cessione del ramo d'azienda di Tirrenia era stata ritardata per la necessità di ottenere l'approvazione della concentrazione da parte della Commissione (cfr. considerando 65), mentre la cessione del ramo d'azienda di Siremar è stata ritardata dalle ripetizioni della procedura e dal relativo contenzioso illustrato nella sezione 2.3.3.2. Di conseguenza Siremar in AS ha dovuto continuare a gestire i propri servizi per un periodo di tempo considerevolmente più lungo rispetto a quanto pianificato, sostenendo i costi corrispondenti. Secondo le autorità italiane, il piano di liquidazione relativo a Siremar era disponibile sul sito web dell'amministrazione straordinaria prima della scadenza del termine semestrale previsto dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004. L'Italia aggiunge che la Commissione è stata tenuta sempre aggiornata sui progressi del processo di privatizzazione. L'importo complessivo dovuto da Tirrenia e Siremar, comprensivo degli interessi, è stato rimborsato allo Stato soltanto 48 giorni dopo la ricezione da parte dell'amministrazione straordinaria del primo pagamento derivante dalla vendita dei rami d'azienda di Tirrenia e di Siremar.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001, *Analir e altri*, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107, punti 27 e 28.

⁽⁷¹⁾ L'Italia ha fatto riferimento in particolare ai considerando da 105 a 110 e da 123 a 153 della decisione del 2004.



4.3. Sulla privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar

4.3.1. Sul carattere trasparente e non discriminatorio della procedura

- (191) L'Italia ha sottolineato che la privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar è stata condotta nel rispetto della legge Marzano. Sebbene la legge in questione faccia riferimento alla possibilità di individuare l'acquirente mediante negoziazione privata, ciò non preclude il rispetto dei principi di apertura, trasparenza e non discriminazione. Inoltre nel caso di specie esistono altre disposizioni giuridiche che richiedono esplicitamente l'organizzazione di procedure competitive trasparenti e non discriminatorie. In particolare, l'articolo 1, comma 5-bis, lettera b), della legge del 2010 impone al commissario straordinario di contenere «nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni [...]».
- (192) Secondo l'Italia, la procedura di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 347/2003 ha offerto ulteriori garanzie in termini di trasparenza e non discriminazione, in particolare in considerazione della valutazione da parte di un esperto indipendente del prezzo di mercato del ramo d'azienda messo in vendita e della selezione dell'offerta più vantaggiosa in termini di prezzo.
- (193) L'Italia ha sostenuto che tutte le parti disponevano di pari condizioni di accesso a tutte le informazioni necessarie per individuare in maniera chiara gli attivi messi in vendita e preparare un'offerta. In effetti la vendita ha riguardato gli attivi e i rapporti contrattuali inerenti alla prestazione del servizio pubblico, come segue:
- a) navi e apparecchiature ausiliarie necessarie per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico;
 - b) contratti con fornitori strategici per i servizi necessari al normale svolgimento dell'attività;
 - c) il requisito giuridico di presentare una proposta per il reimpiego del personale necessario per la gestione dell'attività sulla base delle tabelle relative agli equipaggi della flotta (per maggiori dettagli cfr. considerando 195).
- (194) L'Italia ha altresì chiarito che una delle navi di Siremar, non necessaria per lo svolgimento del servizio pubblico, è stata venduta nel contesto di una procedura di vendita separata. Tale nave non è stata pertanto inclusa nel bando di gara relativo al ramo d'azienda di Siremar (cfr. anche sezione 4.3.2).
- (195) Per quanto riguarda specificamente l'obbligo di mantenere i livelli di occupazione, l'Italia ha sottolineato che la vendita dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar non rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 2112 del codice civile e, pertanto, non vi è stato un trasferimento automatico di personale (e dei loro contratti esistenti) agli aggiudicatari. L'unico obbligo giuridico cui erano soggetti gli aggiudicatari era quello di riassumere il personale del venditore (sulla base di nuovi contratti) e mantenere i livelli di occupazione per due anni, come richiesto dall'articolo 63, secondo comma, del decreto legislativo 270/1999. Ciò non ha tuttavia implicato un trasferimento automatico dei dipendenti di Siremar all'acquirente. Inoltre tale obbligo era limitato al personale che, sulla base del primo piano industriale e delle tabelle degli equipaggi delle navi del ramo d'azienda, era ritenuto essenziale per la prosecuzione dello svolgimento del servizio pubblico.
- (196) L'Italia ha affermato che tale obbligo, imposto dal diritto nazionale generale e che mira a garantire la continuità delle attività e la gestione del servizio pubblico, sarebbe stato imposto alle medesime condizioni da un venditore privato.
- (197) In seguito alla pubblicazione dell'invito a manifestare interesse in italiano e in inglese sul sito web dell'amministrazione straordinaria e in numerosi quotidiani e siti specializzati nazionali e internazionali, sono pervenute cinque manifestazioni di interesse (cfr. considerando 76 e 77). L'Italia ritiene che ciò dimostri che il contenuto di tale invito ha consentito di individuare chiaramente l'oggetto della vendita e la natura della procedura da seguire, salvaguardando allo stesso tempo le informazioni commercialmente sensibili (principalmente per tutelare gli interessi di potenziali acquirenti). Durante la fase di dovuta diligenza, ai soggetti sono state quindi fornite informazioni dettagliate riguardanti tra l'altro gli attivi specifici in vendita, il piano industriale e il progetto della nuova convenzione (cfr. considerando 77).
- (198) Di conseguenza l'Italia ha sostenuto che ai soggetti interessati all'acquisizione del ramo d'azienda di Siremar sono state fornite, in maniera trasparente e non discriminatoria, le informazioni necessarie per presentare un'offerta di acquisto in piena conoscenza dei fatti.

4.3.2. Sulla vendita di attivi non appartenenti al ramo d'azienda di Siremar

- (199) L'Italia ha spiegato che il commissario straordinario ha avviato procedure di gara indipendenti, trasparenti e non discriminatorie per la vendita delle sette navi ⁽⁷²⁾ di cui Tirrenia e Siremar non avevano bisogno per fornire il servizio pubblico. Il 10 dicembre 2010 sono stati pubblicati inviti a manifestare interesse in proposito su quotidiani e anche su alcune pubblicazioni specializzate, nazionali e internazionali. Alla scadenza del termine,

⁽⁷²⁾ In particolare, sono state organizzate due procedure di gara: una procedura per i traghetti veloci Aries, Taurus, Capricorn, Scorpione e Scatto di Tirrenia e per il traghetto veloce Guizzo di Siremar e una procedura distinta per la motonave Domiziana di Tirrenia.



prorogato due volte, erano pervenute soltanto offerte di demolizione dei sei traghetti veloci, tra cui quello di Siremar. I tentativi di acquisire offerte più elevate non hanno avuto esito positivo. Il 12 e 14 luglio 2011, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del ministero dello Sviluppo economico, il commissario straordinario ha venduto le navi all'offerente che aveva presentato l'offerta più elevata.

4.3.3. *Sull'associazione degli attivi del ramo d'azienda di Siremar con una nuova convenzione*

- (200) Innanzitutto l'Italia ha sostenuto che la decisione di privatizzare gli attivi assieme all'affidamento dell'incarico degli obblighi di servizio pubblico è stata adottata al fine di agevolare la liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo. L'Italia sostiene che tale strategia è stata discussa preventivamente con la Commissione (cfr. sezione 2.4) ed è stata ritenuta in linea di principio conforme al regolamento sul cabotaggio marittimo.
- (201) Inoltre l'Italia ha ritenuto che, in ragione delle condizioni di mercato prevalenti all'epoca, fosse appropriato associare gli attivi dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar alle nuove convenzioni. In un'epoca di recessione e calo significativo della domanda nel settore dei trasporti marittimi, la possibilità di utilizzare la flotta di tali rami d'azienda per gestire le rotte di servizio pubblico previste dalle nuove convenzioni costituiva un'opportunità commerciale redditizia piuttosto che un fattore che avrebbe ridotto il valore di mercato dei rami d'azienda. Pertanto l'Italia ha ritenuto che ciò non potesse aver influito negativamente sulla procedura di gara e sul prezzo risultante.
- (202) A questo proposito l'Italia ha ricordato che delle sette navi non incluse nell'ambito del ramo d'azienda di Tirrenia e Siremar (cfr. considerando 199), è stato necessario venderne sei per fini di demolizione. L'Italia ritiene che, alla luce della complessità del mercato dei trasporti marittimi e della recessione economica dell'epoca, fosse impossibile ottenere un prezzo migliore per gli attivi dell'impresa anche se la procedura di gara fosse stata ripetuta o se gli attivi non fossero stati associati alla nuova convenzione.
- (203) Infine l'Italia ha sottolineato che né SNS né altri operatori del settore disponevano di una flotta e di equipaggi in linea con le dimensioni e le specifiche richieste per la fornitura dei servizi previsti dalla nuova convenzione⁽⁷³⁾. L'unico modo per affidare con successo tali servizi consisteva quindi nell'associarli agli attivi del ramo d'azienda di Siremar, in maniera da fare sì che l'operatore fosse adeguatamente attrezzato per soddisfare i suoi obblighi di servizio pubblico.

4.3.4. *Sulla nomina dell'esperto indipendente*

- (204) L'Italia ha affermato che, il 16 dicembre 2010, cinque grandi istituti finanziari privi di esposizioni nei confronti del gruppo Tirrenia sono stati invitati a presentare offerte per la valutazione del ramo d'azienda di Siremar. Nessuno degli istituti invitati ha presentato un'offerta entro il termine stabilito.
- (205) Banca Profilo ha successivamente manifestato il proprio interesse ad assumere l'incarico di consulente indipendente alle medesime condizioni di cui alla procedura di selezione. Mediante decreto del 4 febbraio 2011, il ministro ha assegnato a Banca Profilo la funzione di esperto indipendente ai fini della valutazione del valore di mercato dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar.


4.3.5. *Sulla trasparenza della procedura*

- (206) L'Italia ha descritto la procedura di cessione del ramo d'azienda di Siremar e le sentenze dei tribunali amministrativi italiani (cfr. sezione 2.3.3.2) che hanno confermato il rispetto dei principi generali di competitività, trasparenza e non discriminazione. La procedura seguita è stata quella prevista dall'articolo 4, comma 4 *quater*, del decreto-legge 347/2003, che ha reso possibile il pieno soddisfacimento degli obiettivi dell'amministrazione straordinaria, compreso l'ottenimento del prezzo più elevato possibile. Ciò è dipeso da alcune misure di salvaguardia previste dalla procedura, tra le quali in particolare l'esistenza di un prezzo minimo stabilito da un esperto indipendente. Inoltre a tutte le parti che avevano manifestato il loro interesse sono state tempestivamente fornite tutte le informazioni pertinenti che avrebbero consentito di presentare un'offerta.
- (207) L'Italia ha inoltre confermato che il criterio di aggiudicazione in caso di offerte multiple era il prezzo più elevato, come stabilito dalle norme specifiche applicabili alla procedura.

4.3.6. *Sulla prima e sulla seconda relazione Ecorys*

- (208) Nel corso dell'indagine l'Italia è stata invitata a presentare osservazioni (cfr. considerando 13) in merito alla prima relazione Ecorys. L'Italia ha espresso accordo rispetto alla conclusione di Ecorys secondo cui né l'associazione della privatizzazione con l'aggiudicazione della nuova convenzione né la condizione concernente la manodopera avrebbe ridotto il valore di mercato del ramo d'azienda di Siremar.

⁽⁷³⁾ Nel 2010 il ramo d'azienda di Siremar comprendeva 18 navi e quasi 500 dipendenti.




- (209) In relazione all'associazione di cui sopra, l'Italia ha menzionato in particolare la dichiarazione di Ecorys secondo la quale, al momento della vendita, l'unica alternativa alla vendita degli attivi soggetti al regime di servizio pubblico era la liquidazione del ramo d'azienda di Siremar. L'Italia ha ribadito che in un'epoca di crisi del settore dei traghetti, caratterizzata da un notevole calo della domanda, la possibilità di utilizzare la flotta di Siremar per le rotte di servizio pubblico individuate nella convenzione costituiva un'opportunità commerciale valida piuttosto che un aspetto suscettibile di ridurre il valore degli attivi.
- (210) In relazione alla condizione concernente la manodopera, l'Italia ha evidenziato la conclusione di Ecorys secondo la quale non vi sono elementi che suggeriscono che tale condizione abbia avuto un impatto significativo sul valore del ramo d'azienda di Siremar. L'Italia ha inoltre ricordato che tale condizione si basava sull'articolo 63, secondo comma, del decreto legislativo 270/1999 e riguardava soltanto i dipendenti necessari per garantire le operazioni dell'attività commerciale interessata in conformità con le tabelle relative agli equipaggi della flotta. Le tabelle relative agli equipaggi della flotta: i) stabiliscono la composizione qualitativa e quantitativa dell'equipaggio necessaria per mantenere la nave in servizio in conformità con le leggi in materia di sicurezza marittima, ii) sono stabilite tramite decreto ministeriale e iii) sono preparate da un comitato che comprende, a titolo consultivo, organizzazioni che rappresentano lavoratori e armatori. Inoltre l'Italia ha aggiunto che, sebbene l'acquirente del ramo d'azienda di Siremar fosse tenuto a offrire un impiego a tutti i dipendenti ritenuti necessari per garantire lo svolgimento del servizio pubblico, tale impegno si basava su contratti di lavoro diversi da quelli in vigore in precedenza.
- (211) Più in generale, in merito al valore del ramo d'azienda, la relazione Ecorys ha concluso che il valore stimato del ramo d'azienda di Siremar poteva essere approssimativamente del 4,6 % superiore a quello proposto dall'esperto nominato dalle autorità italiane, ossia Banca Profilo. Tuttavia l'Italia ha ritenuto che tale differenza potesse essere spiegata dal fatto che entrambi gli esperti avevano dovuto basarsi su previsioni relative a numerosi parametri tecnici e che, data la natura stessa di tali calcoli, esiste la possibilità di ottenere risultati diversi. Inoltre l'Italia ha osservato che, grazie alla presenza di due offerte di SNS e CdI, il prezzo conseguito nel quadro del primo trasferimento a CdI (69,15 milioni di EUR) è stato di 14 milioni di EUR superiore al prezzo minimo fissato da Banca Profilo. Le autorità italiane hanno inoltre presentato una controvalutazione, predisposta da Banca Profilo, che spiegava in dettaglio le differenze rispetto alla relazione Ecorys e sosteneva che le ipotesi del proprio esperto indipendente riflettevano meglio la situazione in esame ⁽⁷⁴⁾.
- (212) L'Italia ha inoltre sottolineato che il trasferimento di proprietà del ramo d'azienda di Siremar ha avuto luogo più di due anni dopo la data di riferimento utilizzata sia da Banca Profilo che da Ecorys per le loro valutazioni. Durante tale periodo il valore degli attivi del ramo d'azienda di Siremar si è deprezzato e le prospettive economiche sono peggiorate notevolmente. Per questo motivo l'Italia ha concluso che non ci possono essere dubbi in merito al fatto che alla data del completamento della vendita del ramo d'azienda di Siremar a CdI le condizioni di prezzo concordate dalle parti rispecchiavano pienamente il valore di mercato degli attivi aziendali.
- (213) Infine, per le fasi successive della procedura di privatizzazione, l'Italia ha presentato anche la seconda relazione Ecorys, che ha confermato che l'offerta di SNS era in linea con il valore di mercato del ramo d'azienda di Siremar, aggiornato a più di quattro anni dalla sua prima valutazione (cfr. sezione 2.3.3.7). Di conseguenza l'Italia ritiene che, anche se la vendita definitiva a SNS nel 2016 è avvenuta ad un prezzo inferiore a quello previsto nella prima relazione Ecorys che, in ragione di alcune norme procedurali, l'amministrazione straordinaria aveva dovuto ignorare, il prezzo concordato dalle parti rifletteva pienamente il valore di mercato degli attivi aziendali in vendita.

4.3.7. Sul contenzioso nazionale e sull'aggiudicazione finale a SNS

- (214) L'Italia ha presentato numerose lettere per informare la Commissione sulle varie fasi del contenzioso nazionale dinanzi ai tribunali amministrativi e sull'aggiudicazione finale del ramo d'azienda di Siremar a SNS (cfr. considerando da 93 a 100).
- (215) Le autorità italiane hanno affermato che tali sviluppi non mettono in discussione la natura aperta, trasparente e non discriminatoria della procedura di vendita del ramo d'azienda di Siremar (cfr. sezione 4.3.5). L'Italia ha infatti sottolineato che le sentenze dei tribunali amministrativi italiani non hanno individuato vizi nell'impostazione e nell'esecuzione della procedura di vendita, ma si sono concentrate piuttosto su un elemento dell'offerta di CdI, ovvero la controgaranzia, che non era noto a Siremar in AS al momento dell'aggiudicazione iniziale della gara a CdI ⁽⁷⁵⁾. L'Italia ha quindi concluso che, applicando la decisione 592/14, come descritto nei considerando da 96 a 100, la procedura si era correttamente conclusa con l'aggiudicazione del ramo d'azienda a SNS.

⁽⁷⁴⁾ In particolare tali differenze riguardano il tasso di rendimento di un investimento privo di rischio e il tasso di rischio del mercato, gli indici beta e il costo dell'indebitamento. Ad esempio Banca Profilo ha utilizzato come tasso di rendimento di un investimento privo di rischio i tassi delle obbligazioni di Stato italiane decennali dato che il ramo d'azienda di Siremar opera esclusivamente in Italia. Ecorys ha utilizzato invece i tassi delle obbligazioni di Stato tedesche, che sono però inferiori e, secondo Banca Profilo, sottostimano il costo del capitale del ramo d'azienda. Inoltre, in relazione al premio di rischio di mercato, sia Ecorys che Banca Profilo hanno utilizzato quello relativo all'Italia, al quale Banca Profilo ha aggiunto un rischio specifico dell'1 % a causa del fatto che Siremar opera soltanto in Sicilia, circostanza che comporterebbe un rischio superiore alla media italiana.

⁽⁷⁵⁾ Dato che la lettera di *patronage* rilasciata da Unicredit non menzionava l'esistenza di alcuna controgaranzia.




4.4. Sulla conformità della nuova convenzione rispetto ai criteri Altmark

- (216) L'Italia ha ribadito di avere notificato la compensazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della nuova convenzione solo per ragioni di certezza del diritto, in quanto riteneva che tale misura non costituisse un aiuto di Stato (cfr. considerando 9). In particolare, le autorità italiane hanno sostenuto che i quattro criteri Altmark risultavano soddisfatti per i seguenti motivi:
- a) i servizi di trasporto marittimo, così come definiti dalle autorità italiane nella nuova convenzione, sono essenziali per lo sviluppo economico delle isole minori della Sicilia e soddisfano al tempo stesso le esigenze essenziali di trasporto delle comunità di tali isole, garantendo il rispetto del diritto alla continuità territoriale sancito dalla costituzione italiana. La nuova convenzione definisce in maniera chiara i servizi, le navi, gli orari e i vincoli tariffari. Di conseguenza l'Italia ha sostenuto che gli obblighi di servizio pubblico sono stati definiti in maniera chiara e che il primo criterio Altmark risulta soddisfatto;
 - b) i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione sono spiegati in dettaglio nella delibera del CIPE e sono stati applicati nella nuova convenzione (e negli allegati corrispondenti), mentre gli importi massimi di compensazione sono stati stabiliti dalla legge del 2009. L'Italia ha pertanto sostenuto che tali parametri sono stati stabiliti anticipatamente in maniera oggettiva e trasparente e che il secondo criterio Altmark risulta rispettato;
 - c) l'operatore del servizio pubblico si assume tutti i rischi dell'attività (cfr. anche sezione 4.5) a fronte di una sovvenzione di importo fisso, circostanza questa che non garantisce la piena copertura dei suoi costi. Per questo motivo, l'Italia ha sostenuto che il premio di rischio del 6,5 % è conforme al tipo di attività e non comporta una sovracompensazione del servizio pubblico. Di conseguenza anche il terzo criterio Altmark è ritenuto soddisfatto;
 - d) il ramo d'azienda di Siremar è stato privatizzato mediante una procedura di gara aperta che ha riguardato gli attivi necessari per svolgere il servizio pubblico associati a una nuova convenzione di dodici anni per la gestione del servizio. Dato che la procedura di gara rispettava i principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione e il criterio di aggiudicazione era il prezzo più elevato, l'Italia ha sostenuto che anche il quarto criterio Altmark risulta soddisfatto.

4.5. Sul premio di rischio del 6,5 % stabilito dalla delibera del CIPE dal 2010

- (217) L'Italia ha sottolineato che, indipendentemente dal premio di rischio del 6,5 % stabilito per legge, nel 2009 la compensazione corrisposta a Siremar è stata pari a 67 009 405 EUR. A partire dal 2010, l'importo massimo della compensazione è stato fissato a 55 694 895 EUR, che, come l'Italia ha osservato, corrisponde a una diminuzione del 25 %. Ciò avrebbe indotto l'acquirente del ramo d'azienda di Siremar a operare in maniera molto più efficiente, al fine di riportare i costi entro i limiti dell'importo di sovvenzione fissato per tutta la durata della nuova convenzione e a compensare l'inflazione su un lungo periodo in futuro.
- (218) L'Italia ha osservato che la delibera del CIPE prevede che per determinare il rendimento del capitale sulla base del costo medio ponderato del capitale (WACC) (cfr. considerando da 49 a 58) venga utilizzato un premio di rischio pari al 6,5 %. Tuttavia dato che la legge del 2009 prevede un limite massimo all'importo della compensazione, il calcolo è stato semplificato applicando il 6,5 % come tasso forfettario di rendimento del capitale per verificare eventuali sovracompensazioni. Tale approccio è stato utilizzato anche nella nuova convenzione. Le autorità italiane hanno inoltre dimostrato che l'applicazione dell'intera metodologia prevista dalla delibera del CIPE avrebbe potuto comportare un rendimento del capitale che, almeno in alcuni anni, avrebbe superato il 6,5 % (essendo risultato pari all'8,87 %). Per questo motivo l'Italia ritiene che il suo approccio semplificato sia prudente e non comporti una compensazione superiore a favore di Siremar, CdI o SNS rispetto a quanto previsto dalla delibera del CIPE.
- (219) L'Italia ha inoltre affermato che un rendimento del capitale del 6,5 % riflette il rischio inerente alle attività affidate a Siremar, CdI o SNS e che non vi è stata sovracompensazione del servizio pubblico, per i seguenti motivi:
- a) alcuni studi macroeconomici attribuiscono un premio di rischio a determinati paesi o a determinate zone geografiche. Secondo l'IESE Business School, il 6,4 % costituisce un rischio paese adeguato per l'Italia. Di conseguenza un premio di rischio del 6,5 % costituirebbe un rendimento ragionevole;
 - b) la nuova convenzione prevede che il livello della compensazione sia calcolato sulla base dell'evoluzione prevista di ricavi e costi. Diversamente dalle convenzioni iniziali, la nuova convenzione non prevede alcuna compensazione completa e automatica a fronte dell'aumento dei costi di esercizio (quali manodopera, carburante, noleggio ecc.). I rischi associati ad eventuali aumenti dei costi nonché i rischi connessi ai volumi di traffico sarebbero interamente a carico dell'operatore. In particolare l'operatore si assume tutti i rischi associati al servizio e non ha alcuna garanzia di essere compensato ad un livello sufficiente a coprire i costi sostenuti.



Ciò rimarrebbe vero anche tenendo conto degli articoli 8 e 9 della nuova convenzione, poiché l'operatore è comunque esposto al rischio di ritardi tra il verificarsi di tali squilibri e il momento in cui possono essere apportati gli adeguamenti. L'Italia ha presentato la contabilità annuale per ciascuna rotta di CdI e SNS per il periodo compreso tra agosto 2012 e dicembre del 2019 per dimostrare che nel quadro della nuova convenzione non si sono verificati casi di sovracompensazione ⁽⁷⁶⁾.

- c) per il primo anno di proroga della convenzione iniziale, ossia nel 2009, è stata applicata la metodologia di calcolo della compensazione prevista dalla convenzione iniziale che non prevedeva il premio di rischio del 6,5 %. Per tale anno l'Italia ha fornito il calcolo dettagliato della compensazione ai sensi della convenzione iniziale così come la contabilità per ciascuna rotta. Per gli anni successivi alla proroga, ossia il 2010, il 2011 e il periodo da gennaio a luglio del 2012, per il calcolo della compensazione è stata applicata la metodologia del CIPE che contemplava il premio di rischio del 6,5 %. Tuttavia l'Italia ha sottolineato che, oltre alla metodologia del CIPE, dal 2010 si applica anche il massimale di 55,7 milioni di EUR fissato dalla legge del 2009. Tale importo sarebbe insufficiente a sostenere gli obblighi di servizio pubblico di Siremar, in ragione dell'aumento dei costi del carburante, delle variazioni del tasso di cambio EUR/USD e della crisi del settore del trasporto marittimo di merci e passeggeri in Italia. A sostegno di tale affermazione l'Italia ha fornito le relazioni trimestrali dell'amministrazione straordinaria, la contabilità per ciascuna rotta per il 2010 e le lettere inviate da Tirrenia e Siremar in AS ad aprile e a giugno del 2010 al ministero dei Trasporti ⁽⁷⁷⁾.

4.6. Sulla conformità della nuova convenzione con la decisione SIEG del 2011

- (220) Pur ritenendo che la compensazione di servizio pubblico versata ai sensi della nuova convenzione non costituisca un aiuto di Stato, l'Italia ha comunque spiegato perché tale misura sarebbe conforme alla decisione SIEG del 2011, qualora si trattasse di un aiuto.
- (221) L'Italia ha ricordato che la valutazione della Commissione sull'effettiva esistenza di un SIEG si limita a verificare se lo Stato membro ha commesso un errore manifesto nel definire un servizio come SIEG. In questo contesto l'Italia ha descritto le rotte specificate nella nuova convenzione e ha sottolineato che tutti i collegamenti richiedono strutturalmente l'imposizione di obblighi di servizio pubblico a Siremar così come ad altri operatori.
- (222) Al fine di corroborare l'affermazione secondo la quale la soglia di 300 000 passeggeri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione SIEG del 2011 non è stata violata sulle singole rotte gestite da Siremar, l'Italia ha fornito anche dati sul traffico passeggeri annuo per i due esercizi finanziari precedenti a quelli nei quali è stato assegnato il SIEG (ossia 2010 e 2011). Inoltre l'Italia ha affermato che l'articolo 2, paragrafo 4, della decisione SIEG del 2011 risulta soddisfatto, dato che vendendo il ramo d'azienda di Siremar tramite una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria, i requisiti del regolamento sul cabotaggio marittimo risultano pienamente rispettati.
- (223) L'Italia ha affermato che la nuova convenzione soddisfa tutte le condizioni applicabili agli atti di incarico, come specificato negli articoli da 4 a 9 della decisione SIEG del 2011. In particolare tale convenzione stabilisce in dettaglio gli obblighi di servizio pubblico, la loro durata, il meccanismo di compensazione (sulla base della delibera del CIPE e della legge del 2009) e i meccanismi per evitare e recuperare eventuali sovracompensazioni. Infine l'Italia ha indicato le misure in atto per garantire il rigoroso rispetto dei termini della nuova convenzione, che comprendono un sistema di mezzi di ricorso e sanzioni pecuniarie.

4.7. Sulla controgaranzia

- (224) L'Italia ha sostenuto che i documenti presentati dai potenziali offerenti durante la procedura di gara non avevano fornito alcuna indicazione dell'esistenza di una controgaranzia a sostegno della lettera di *patronage* di Unicredit allegata all'offerta vincitrice di CdI. In effetti tale lettera non faceva riferimento, né esplicitamente né implicitamente, all'esistenza di una controgaranzia rilasciata dalla Sicilia. Secondo le autorità italiane, la gara è stata aggiudicata a CdI perché la sua offerta soddisfaceva tutti i requisiti necessari ed era più vantaggiosa rispetto a quella presentata da SNS. L'Italia ha sostenuto altresì che l'assenza di qualsiasi legame tra la lettera di *patronage* e la controgaranzia da parte della Sicilia è confermata dal fatto che anche dopo che la Sicilia ha revocato tale controgaranzia ⁽⁷⁸⁾, Unicredit ha confermato il proprio impegno nei confronti di CdI e successivamente ha in effetti rilasciato una garanzia bancaria a favore di Siremar in AS a copertura delle rate dovute da CdI ⁽⁷⁹⁾.

⁽⁷⁶⁾ La Commissione osserva che i dati relativi al contenzioso nazionale e alle due aggiudicazioni del ramo d'azienda erano lacunosi; in particolare, i dati per il 2015 non sono stati convalidati da un consulente esterno e non sono stati forniti dati per il periodo dal 1° gennaio al 10 aprile del 2016.

⁽⁷⁷⁾ In tali lettere le imprese sostenevano che gli importi delle compensazioni per il servizio pubblico previsti dalla legge del 2009 non sarebbero stati sufficienti a coprire i costi netti del servizio, in ragione dell'aumento del prezzo del petrolio. Secondo la lettera del giugno 2010, per Siremar l'importo era ancora considerato «per il momento» sufficiente, mentre per Tirrenia il divario previsto aveva già raggiunto i 23,1 milioni di EUR.

⁽⁷⁸⁾ Con lettera del Ragioniere Generale della Regione Siciliana.

⁽⁷⁹⁾ Il 3 febbraio 2012 Unicredit ha restituito alla Sicilia la controgaranzia di CdI e ha confermato che la propria garanzia non era legata alla controgaranzia della Sicilia. La garanzia è poi entrata in vigore il 31 luglio 2012, quando è stata finalizzata la cessione del ramo d'azienda di Siremar.




- (225) L'Italia ha inoltre presentato alcuni documenti destinati a dimostrare che la controgaranzia non aveva conferito un vantaggio selettivo a Cdl e quindi non si qualificava come aiuto di Stato. In particolare l'Italia ha presentato: un accordo di garanzia firmato il 20 novembre 2011 dagli azionisti di Cdl (ovvero la Sicilia, Mediterranea, Isolemar S.r.l., Lauro.it S.p.A. e Davimar), tramite il quale questi ultimi hanno concordato di controgarantire congiuntamente l'offerta vincitrice di Cdl fino ad un importo pari a 35 milioni di EUR e una lettera di Unicredit del 10 maggio 2012 che informava Cdl in merito alle condizioni applicabili alla sua garanzia, in particolare in merito ad un premio di almeno 250 punti base l'anno. Secondo l'Italia la controgaranzia non evidenzerebbe la presenza di alcun elemento di aiuto di Stato dato che la sua successiva revoca non ha avuto alcun effetto sui diritti e sugli obblighi del beneficiario. Tali documenti dimostrerebbero quindi che le condizioni che inducono a concludere che una garanzia contiene elementi di aiuto - previste dalla giurisprudenza consolidata dell'Unione - non sono soddisfatte nel caso di specie.

4.8. Sulla priorità nell'assegnazione degli accosti

- (226) Le autorità italiane hanno sostenuto che le priorità nell'assegnazione degli accosti non hanno comportato alcuna perdita di risorse statali. In effetti tutti gli operatori di traghetti corrispondono canoni ordinari alle autorità portuali competenti per gli accosti, indipendentemente dal fatto che forniscano o meno servizi pubblici. Tale priorità nell'assegnazione degli accosti è applicabile soltanto alle rotte di servizio pubblico ed è stata ammessa dalla Commissione con lettera del 24 gennaio 2011, inviata nel contesto della procedura di infrazione n. 2007/4609 (cfr. sezione 2.4), nella misura in cui si applicava soltanto a tali rotte. L'Italia ha inoltre chiarito che Siremar e i suoi successori non hanno corrisposto e non corrispondono alcun canone aggiuntivo per la priorità nell'assegnazione degli accosti.
- (227) Non essendo dovuto alcun canone per la priorità nell'assegnazione degli accosti, il vantaggio monetario concesso a Siremar e ai suoi successori, se del caso, non può essere quantificato. Tuttavia l'Italia ha osservato che, nella pratica, la priorità nell'assegnazione degli accosti si applicherebbe soltanto in circostanze limitate, in ragione delle dimensioni della maggior parte dei porti e della programmazione anticipata di arrivi e partenze.

4.9. Sulle misure previste dalla legge del 2010

- (228) L'Italia non ha contestato il fatto che Siremar abbia ricevuto 7 215 800 EUR per effettuare ammodernamenti delle navi richiesti ai sensi delle norme internazionali in materia di sicurezza (denominati anche «fondi di Stoccolma»). Tuttavia le autorità italiane hanno confermato che tali fondi sono stati utilizzati esclusivamente per coprire i costi degli ammodernamenti delle navi. In effetti quando il contratto di vendita con Cdl è stato firmato, il 21 ottobre 2011, erano rimasti soltanto 580 600 EUR. Siremar in AS ha speso i fondi rimanenti nel gennaio del 2012, prima del trasferimento del ramo d'azienda a Cdl, per effettuare alcuni lavori obbligatori sulla nave Martini che erano ancora in sospeso.
- (229) Per quanto concerne le esenzioni fiscali sugli atti e sulle operazioni connesse alla privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar, previste dalla legge del 2010, le autorità italiane hanno anzitutto sottolineato che per le imprese coinvolte in procedure di insolvenza, il reddito viene stabilito secondo le norme di cui all'articolo 183 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). Sulla base di tale disposizione, il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale è costituito dalla differenza tra l'attivo dell'impresa all'inizio del procedimento e l'attivo residuo alla fine del procedimento. Prima della fine del procedimento non è quindi possibile prevedere se ci saranno passività fiscali, né tantomeno la loro eventuale entità.
- (230) Per quanto concerne le imposte indirette, le autorità italiane hanno sottolineato che le esenzioni previste sono state concepite al fine di ottenere una semplificazione amministrativa. Dal punto di vista fiscale, i loro effetti possono essere considerati trascurabili e di scarso impatto in relazione a imposte applicate su documenti soggetti ad aliquote forfettarie. In particolare ciò riguarda l'imposta di registro (168 EUR per documento), le tasse di iscrizione al registro fondiario e ipotecaria (168 EUR per ciascuna iscrizione) e l'imposta di bollo (14,62 EUR per quattro pagine). Le autorità italiane hanno inoltre osservato che, ai sensi dell'articolo 9 dei contratti per la vendita del ramo d'azienda da Siremar in AS a Cdl e a SNS, tutti gli oneri e i diritti erano a carico dell'acquirente. Nel caso del trasferimento a SNS, le autorità italiane hanno chiarito che si applicava un'imposta fissa di registro pari a EUR 245, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 24-bis, del decreto-legge 135/2009.
- (231) Infine le autorità italiane hanno chiarito che le risorse del FAS non sono state utilizzate per fornire una compensazione aggiuntiva alle società dell'ex gruppo Tirrenia, Siremar compresa. Al contrario tali risorse sono state messe a disposizione per integrare gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alle società dell'ex gruppo Tirrenia, nel caso in cui tali stanziamenti si fossero dimostrati insufficienti. L'Italia rileva che l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto-legge 125/2010 ha consentito alle regioni di utilizzare le risorse del FAS per finanziare parzialmente o integralmente la compensazione regolare degli obblighi di servizio pubblico e quindi di garantire la continuità dei servizi pubblici marittimi. Inoltre le




autorità italiane hanno chiarito che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 185/2008, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 sono stati destinati al gruppo Tirrenia 65 milioni di EUR e che 195 milioni di EUR sono stati quindi prelevati dalle risorse del FAS. Tali fondi sono stati successivamente trasferiti sul conto del ministero dei Trasporti destinato al versamento delle compensazioni di servizio pubblico a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia (Tirrenia, Siremar, Caremar, Toremar e Saremar). Di conseguenza, tale misura riguarderebbe soltanto un'allocazione di risorse all'interno del bilancio dello Stato italiano per il pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico.

4.10. Sull'assenza di continuità economica tra Siremar in AS e Cdl

(232) L'Italia ha sostenuto che non vi sia continuità economica tra Siremar in AS e Cdl, per i seguenti motivi:

- a) *perimetro della vendita*: l'Italia ha sottolineato che Siremar doveva essere inizialmente venduta come parte di Tirrenia (di cui era una controllata). In seguito al fallimento di tale tentativo di privatizzazione, sono state organizzate gare distinte per una parte degli attivi della rispettiva impresa (ossia i rami d'azienda rispettivamente di Tirrenia e Siremar). La vendita riguardava inoltre un numero limitato di attivi di Siremar in AS che precedentemente non avevano autonomia funzionale; gli attivi non essenziali ai fini del servizio pubblico, compreso un traghetto veloce, sono stati venduti separatamente. Inoltre i debiti contratti da Siremar in AS prima del trasferimento non sono stati assunti da CIN;
- b) *attività economica*: le condizioni relative allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico definiti dalla nuova convenzione per Cdl sono sostanzialmente diverse da quelle contenute nella convenzione iniziale per Siremar. In particolare la nuova convenzione contiene criteri diversi per il calcolo della compensazione per lo svolgimento del servizio pubblico (che prevede un importo massimo, anziché coprire interamente le perdite legate al servizio pubblico) e introduce una maggiore flessibilità nelle tariffe offerte ai passeggeri (con l'applicazione di massimali di prezzo anziché di prezzi fissi). L'Italia ha ritenuto che la modifica sostanziale del metodo di compensazione abbia obbligato necessariamente l'acquirente ad aumentare l'efficienza organizzativa del ramo d'azienda di Siremar. Infine l'Italia ha affermato che il trasferimento da un proprietario pubblico a un proprietario privato comporta un cambiamento drastico nell'organizzazione e nella gestione del ramo d'azienda;
- c) *discontinuità della manodopera*: l'Italia ha sottolineato che non vi è stato un trasferimento automatico di dipendenti all'acquirente. Siremar in AS avrebbe licenziato i suoi dipendenti e sarebbe stata pienamente responsabile per gli eventuali costi residui legati ai vecchi contratti. L'acquirente avrebbe quindi presentato nuove offerte di lavoro agli ex dipendenti, laddove ritenuti necessari per l'esercizio dell'attività trasferita (ovvero per il servizio pubblico). Gli ex dipendenti che hanno accettato l'offerta sono stati assunti con un contratto nuovo e diverso;
- d) *prezzi di trasferimento*: l'Italia ha precisato che un esperto indipendente ha stimato il valore del ramo d'azienda di Siremar e che la procedura di gara per la vendita di quest'ultimo prevedeva il prezzo più elevato come unico criterio di selezione delle offerte;
- e) *diversa partecipazione azionaria del venditore e dell'acquirente*: l'Italia ha osservato che l'acquirente è stato individuato mediante una procedura di gara pubblica aperta al maggior numero possibile di potenziali offerenti. Tale procedura si è basata sui principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione e l'aggiudicazione è avvenuta utilizzando il criterio del prezzo più alto. Inoltre l'Italia ha fatto riferimento al provvedimento dell'AGCM n. 23023 del 23 novembre 2011⁽⁸⁰⁾, secondo il quale nessun singolo azionista di Mediterranea avrebbe potuto esercitare un controllo esclusivo o congiunto sul ramo d'azienda di Siremar. In effetti l'aggiudicataria, Cdl, era controllata al 65,32 % da Mediterranea. La Sicilia possedeva il 43,02 % delle azioni di Mediterranea, mentre le restanti azioni erano di proprietà congiunta di tre soggetti privati. Tali soggetti detenevano azioni ordinarie o «azioni di tipo A», mentre la Sicilia deteneva «azioni di tipo B», soggette a determinate limitazioni. Ad esempio la Sicilia non poteva nominare nessuno dei propri funzionari o direttori nel consiglio di amministrazione dell'impresa. Per questi motivi l'Italia ha asserito che l'identità del venditore era diversa da quella dell'acquirente e che il venditore non era in grado di esercitare alcun tipo di controllo o anche alcuna semplice interferenza nella gestione del ramo d'azienda di Siremar, dopo il suo trasferimento a Cdl;
- f) *la logica economica dell'operazione*: l'operazione mirava alla liberalizzazione delle attività del trasporto marittimo gestite da Siremar al fine di rispettare il regolamento sul cabotaggio marittimo. Inoltre il primo invito a manifestare interesse è stato pubblicato il 4 ottobre 2010, mentre il procedimento di indagine formale della Commissione è stato avviato con decisione del 5 ottobre 2011. Di conseguenza l'Italia ha sostenuto che l'operazione non intendeva eludere le norme in materia di aiuti di Stato, ma era stata pianificata ed effettuata con l'intenzione di realizzare un importante progetto industriale.

⁽⁸⁰⁾ C11320 – Compagnia delle Isole/Ramo di azienda di Tirrenia di Navigazione (Siremar), Provvedimento n. 23023 del 23 novembre 2011.



5. OSSERVAZIONI PRESENTATE DAGLI INTERESSATI

5.1. Osservazioni presentate da Siremar in amministrazione straordinaria

- (233) Siremar in AS ha presentato una serie principale di osservazioni e, in un secondo momento, una lettera. Successivamente, sono avvenuti anche scambi informali, con piena conoscenza delle autorità italiane, per chiarire alcune questioni in sospeso o acquisire informazioni specifiche. Inoltre, sulla maggior parte delle misure di aiuto, Siremar in AS ha presentato argomentazioni molto simili a quelle adottate dall'Italia.

5.1.1. Sulla procedura di infrazione n. 2007/4609

- (234) Nella propria risposta alla decisione del 2012, pervenuta il 19 aprile 2013, Siremar in AS ha innanzitutto fatto riferimento alla procedura di infrazione n. 2007/4609 della Commissione riguardante l'erronea applicazione del regolamento sul cabotaggio marittimo (cfr. anche sezione 2.4). In tale contesto Siremar in AS ha fatto riferimento alla lettera del 21 dicembre 2009 (cfr. considerando 136) riguardante l'intenzione dell'Italia di organizzare procedure di gara non concernenti i contratti di servizio pubblico bensì la vendita delle compagnie di navigazione titolari di tali contratti. In tale lettera si sottolinea che, alla luce della revisione radicale del settore prevista e tenuto conto dell'impatto sociale delle offerte, qualora queste non avessero compreso le imprese, le procedure prescelte erano accettabili, in linea di principio e in via eccezionale, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione tra gli armatori comunitari.
- (235) Il 21 giugno 2012 (cfr. considerando 143), la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato relativo ai ritardi nell'attuazione delle procedure competitive per l'aggiudicazione dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo gestiti da Caremar, Laziomar e Saremar, più di tre anni dopo la normale scadenza dei contratti pertinenti. Dato che le autorità italiane avevano completato le procedure competitive per l'aggiudicazione dei servizi pubblici di cabotaggio marittimo gestiti dalle imprese Tirrenia, Siremar e Toremar, il parere motivato non riguardava tali imprese. Sulla base e alla luce dei precedenti scambi tra le autorità italiane e i servizi della Commissione, Siremar in AS ha affermato che la Commissione aveva riscontrato che la privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar era conforme all'articolo 4 del regolamento sul cabotaggio marittimo.
- (236) Sulla base della giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione ⁽⁸¹⁾, Siremar in AS ha sostenuto che se si stabilisce che gli obblighi di servizio pubblico sono conformi al regolamento sul cabotaggio marittimo si deve ritenere che essi rispettino il diritto senza che sia necessario effettuare ulteriori esami ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Secondo Siremar in AS, dato che nella procedura di infrazione si era giunti alla conclusione che gli obblighi di servizio pubblico imposti sulle rotte gestite dal ramo d'azienda di Siremar prima della privatizzazione erano giustificati alla luce del regolamento sul cabotaggio marittimo, tale conclusione non può essere messa in discussione nel contesto del procedimento di indagine formale della Commissione di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE ⁽⁸²⁾. Di conseguenza un'eventuale azione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE dovrebbe limitarsi ad altre misure, diverse dalla compensazione per i costi aggiuntivi causati dagli obblighi di servizio pubblico legalmente assegnati e gestiti ai sensi del regolamento sul cabotaggio marittimo.
- (237) Infine Siremar in AS ha fatto riferimento alla sentenza del 2009 che ha annullato la decisione del 2004 e la possibilità che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico valutata in tale decisione potesse essere considerata un aiuto esistente. Se l'aiuto concesso all'ex gruppo Tirrenia era in effetti classificato come un aiuto esistente, era probabile che tale qualifica si applicasse anche alla compensazione versata per gli obblighi di servizio pubblico gestiti dal ramo d'azienda di Siremar fino alla privatizzazione per i seguenti motivi:
- a) l'estensione della convenzione iniziale si è resa strettamente necessaria per garantire lo svolgimento del servizio pubblico in attesa dell'aggiudicazione della nuova convenzione nel contesto della privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar. L'impresa ha quindi ritenuto che ciò fosse giustificato alla luce dell'esito della procedura di infrazione della Commissione;
 - b) le uniche modifiche sostanziali apportate a partire dal 1° gennaio 2009 hanno avuto l'effetto di ridurre l'importo complessivo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

5.1.2. Sulla proroga della convenzione iniziale

- (238) Per quanto riguarda l'esistenza di un SIEG effettivo sulle rotte servite dal ramo d'azienda di Siremar ai sensi della convenzione iniziale, Siremar in AS ha elencato inizialmente i collegamenti sui quali gestiva un servizio pubblico durante il periodo di proroga. Per alcuni periodi dell'anno, alcune rotte sono state operate in concorrenza con altri operatori. Tuttavia anche tali operatori fornivano un servizio pubblico ed erano compensati di conseguenza. Di conseguenza Siremar in AS ha osservato che la presenza di tali operatori non metteva in discussione l'esistenza

⁽⁸¹⁾ Siremar in AS fa riferimento in particolare alla sentenza del Tribunale del 15 giugno 2005, *Fred Olsen, SA*, T-17/02, ECLI:EU:T:2005:218, punto 215.

⁽⁸²⁾ Siremar in AS fa riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 10 maggio 2005, *Italia/Commissione*, C-400/99, ECLI:EU:C:2005:275; e alla sentenza del Tribunale del 4 marzo 2009, *Tirrenia di Navigazione/Commissione*, cause riunite T-265/04, T-292/04 e T-504/04, ECLI:EU:T:2009:48.



di un SIEG effettivo. Inoltre Siremar in AS ha fornito dati sui passeggeri sulle rotte gestite nel 2010 e nel 2011, e dai quali è emerso che su tutte le singole rotte, il traffico passeggeri annuo medio era inferiore a 300 000 ⁽⁸³⁾. Su tale base le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e) della decisione SIEG del 2011 sarebbero soddisfatte. Inoltre, dato che la compensazione corrisposta in base alla proroga delle convenzioni iniziali è stata liquidata nel contesto della procedura di infrazione, anche la condizione stabilita rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione SIEG del 2011 e all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione SIEG del 2005 risulta essere soddisfatta.


- (239) Inoltre Siremar in AS ha affermato di non aver ricevuto sovracompensazioni dall'Italia. Innanzitutto l'impresa ha fatto riferimento ad una relazione della Corte dei conti che ha approvato la metodologia di cui all'articolo 3 della convenzione iniziale per la determinazione dell'importo della compensazione delle società dell'ex gruppo Tirrenia. In secondo luogo Siremar in AS ha sottolineato che durante il periodo in cui era in amministrazione straordinaria (dal mese di settembre del 2010 al mese di luglio del 2012) l'importo della sovvenzione è stato di circa 16 milioni di EUR inferiore in termini assoluti e di circa il 25 % inferiore in termini relativi rispetto all'importo medio delle sovvenzioni ricevute dall'impresa nei precedenti due anni (2008-2009). Siremar in AS ha osservato che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta fino alla fine del 2009 le ha consentito di trovare un equilibrio tra costi e ricavi e di continuare a operare nonostante il graduale deterioramento della sua situazione economica e finanziaria. Tuttavia, con il passare del tempo, Siremar è diventata maggiormente dipendente dai sussidi, la cui quota rispetto al fatturato è passata, tra il 1999 e il 2008, dal 64 % al 77 %. Successivamente, a partire dal 2010, la legge del 2009 ha fissato un massimale all'importo della compensazione ad un livello notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti. Siremar in AS ha sostenuto che la sovvenzione pubblica non sarebbe stata quindi in grado di coprire i suoi costi di esercizio. Di conseguenza Siremar in AS ha concluso che, negli anni in cui la convenzione iniziale è stata prorogata, non ci possono essere stati fenomeni di sovracompensazione e che la nuova metodologia per il calcolo della compensazione ha costretto il nuovo proprietario del ramo d'azienda a riorganizzare le operazioni di quest'ultimo per aumentarne l'efficienza.

5.1.3. Sulla presunta proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar

- (240) Siremar in AS ha ricordato che il 16 maggio 2011 le autorità italiane hanno informato la Commissione del fatto che le amministrazioni straordinarie di Tirrenia e Siremar avrebbero ripagato l'aiuto per il salvataggio approvato dalla decisione del 2010 dopo il completamento della vendita dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar, utilizzando i proventi della vendita. Tuttavia Siremar in AS ha osservato che il completamento della vendita del ramo d'azienda di Siremar era stato ritardato da eventi imprevisti e che pertanto Siremar in AS aveva dovuto gestire i suoi servizi per un arco di tempo considerevolmente superiore a quello previsto, sostenendo i costi associati. L'importo dell'aiuto per il salvataggio è stato comunque ripagato integralmente allo Stato mediante un pagamento unico effettuato il 18 settembre 2012, ossia soltanto 48 giorni dopo il trasferimento del ramo d'azienda di Siremar, avvenuto il 1° agosto 2012.
- (241) In relazione alla condizione di cui al punto 25, lettera c), degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, Siremar in AS ha osservato che il piano di liquidazione di Tirrenia e di Siremar era stato pubblicato sul sito web dell'amministrazione straordinaria ⁽⁸⁴⁾ ben prima della scadenza del suddetto termine di sei mesi. Siremar in AS ha aggiunto che eventuali informazioni rilevanti in merito ai successivi sviluppi del processo di privatizzazione, che, secondo quanto dichiarato, consisteva sostanzialmente in un piano di ristrutturazione, così come definito dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, erano state fornite regolarmente alla Commissione nel contesto del procedimento relativo all'aiuto di Stato e di quello di autorizzazione della concentrazione. Siremar in AS ha quindi sostenuto che la Commissione era perfettamente informata e che tale piano era realistico, coerente e di ampia portata e in grado di ripristinare la redditività di Siremar come richiesto dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.
- (242) Siremar in AS ha inoltre sostenuto che Siremar ha cessato di essere un'impresa in difficoltà non appena ha ricevuto l'aiuto per il salvataggio che le ha consentito di svolgere il servizio pubblico regolarmente, gestendo nel contempo debitamente il processo di liquidazione. A suo avviso, nel periodo in questione tali attività sono state svolte regolarmente e senza nessuna delle perturbazioni che solitamente contraddistinguono un'impresa in difficoltà. Siremar in AS ha aggiunto che il completamento della privatizzazione è coinciso con la completa attuazione del piano di ristrutturazione. Il piano prevedeva modifiche strutturali in termini di organizzazione e gestione di Siremar che hanno garantito il suo ritorno alla redditività nel lungo termine. Infine Siremar in AS ha sottolineato che la decisione del 2010 ha confermato che il principio dell'aiuto *una tantum* è stato rispettato anche per quanto concerne il passato, in relazione a eventuali aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione o eventuali aiuti illegali, quale la compensazione per gli obblighi di servizio pubblico. Di conseguenza Siremar in AS ha sostenuto che le autorità italiane possono aver nutrito legittime aspettative in merito al fatto che tale compensazione non comportasse elementi di aiuti di Stato.

⁽⁸³⁾ Tuttavia la Commissione rileva che su una rotta (ALC/2), il numero medio di passeggeri nel 2010 e nel 2011 è stato di 300 357,5.

⁽⁸⁴⁾ Cfr.: <http://www.tirreniadinavigazioneamministrazionestraordinaria.it/> (citato dall'impresa), nonché <http://www.siremar-in-as.it/>.




5.1.4. Sulla nuova convenzione

- (243) Per quanto concerne la procedura seguita, Siremar in AS ha sostenuto che l'Italia aveva notificato la nuova convenzione alla Commissione il 10 gennaio 2012 soltanto per motivi di certezza del diritto. In effetti Siremar in AS ha espresso disaccordo in merito alla decisione del 2012 della Commissione secondo la quale tale misura poteva costituire un aiuto illegale, concesso in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
- (244) In sostanza Siremar in AS ha invocato i quattro criteri Altmark, spiegando perché riteneva che ciascun criterio fosse stato rispettato, escludendo così la presenza di qualsiasi elemento di aiuti di Stato nella nuova convenzione.
- (245) Innanzitutto l'impresa è stata incaricata della fornitura di un SIEG (primo criterio Altmark): l'articolo 3 della nuova convenzione definisce in maniera chiara i servizi da fornire, mentre l'allegato A stabilisce nel dettaglio le tipologie delle navi da utilizzare e le fasce orarie da coprire, specificando i requisiti relativi al servizio serale e notturno e i vincoli tariffari. In secondo luogo i parametri per il calcolo della compensazione sono stati definiti a priori in maniera trasparente e obiettiva (secondo criterio Altmark): la nuova convenzione, i suoi allegati e la delibera del CIPE contenevano una descrizione dettagliata della metodologia di calcolo. In terzo luogo sono stati compensati soltanto i costi netti per la fornitura del servizio pubblico (terzo criterio Altmark): la nuova convenzione prevede che vengano compensati soltanto i servizi gestiti come missione di servizio pubblico. Gli elementi di cui tenere conto per il calcolo dei costi e del margine di utile ragionevole, ossia un rendimento del capitale di rischio pari al 6,5 %, figuravano nella delibera del CIPE e negli allegati B e C della nuova convenzione. In quarto luogo la compensazione deve essere fissata al livello minimo (quarto criterio Altmark): Siremar in AS ha sostenuto che la gara per la privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar è stata trasparente, aperta e non discriminatoria e che il metodo di calcolo della compensazione richiedeva una maggiore efficienza da parte dell'operatore del servizio.
- (246) Fermo restando il ragionamento in merito ai criteri Altmark, Siremar in AS ha affrontato altresì i dubbi della Commissione relativi alla conformità della nuova convenzione alle condizioni di cui alla decisione SIEG del 2011.
- (247) In particolare Siremar in AS ha sostenuto che, alla luce dei dati sui passeggeri relativi al 2010 e al 2011, la soglia relativa ai passeggeri fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e), della decisione SIEG del 2011 non era stata violata. Inoltre Siremar in AS ha dichiarato che, alla luce dell'esito della procedura di infrazione (cfr. anche sezione 5.1.1) e in seguito alla privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar, anche la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione SIEG del 2011 risultava rispettata.
- (248) Siremar in AS ha fatto riferimento alle argomentazioni fornite riguardo ai criteri Altmark per dimostrare il rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 4 lettere a) e b) della decisione SIEG del 2011. Inoltre la nuova convenzione stabilisce i parametri per il calcolo, il controllo e il riesame della compensazione, nonché disposizioni per evitare e recuperare eventuali sovracompenzioni, nonché requisiti vincolanti che riguardano aspetti essenziali (prezzo, qualità e quantità) dei servizi forniti (articolo 4, lettere d) ed e) della decisione SIEG del 2011). Oltre a ciò, per ciascuna rotta, le tariffe massime applicabili per persona o veicolo sono stabilite nell'allegato A della nuova convenzione, che distingue tra tariffe standard e tariffe ridotte per i residenti delle isole. La compensazione annua per gli obblighi di servizio pubblico è fissata per tutta la durata della convenzione. Tuttavia esiste un meccanismo che prevede un riesame ogni tre anni dei parametri economici di riferimento, nonché una clausola di salvaguardia a favore di entrambe le parti in caso di cambiamenti imprevisi e strutturali, al di sopra di una soglia fissa, per determinati parametri economici. Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto di tali requisiti, la nuova convenzione ha introdotto un sistema rigoroso e completo di sanzioni per l'operatore del servizio, con funzione di deterrente. I ministeri incaricati della vigilanza hanno inoltre la facoltà di effettuare ispezioni e controlli e ottenere informazioni per valutare l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione (articolo 5 della decisione SIEG del 2011). Infine Siremar in AS ha sostenuto di aver rispettato le altre disposizioni applicabili della decisione SIEG del 2011 (articoli da 6 a 9) attraverso il rispetto di disposizioni generali che regolano lo svolgimento di procedure di gara aperte, trasparenti e non discriminatorie, come quella utilizzata per la vendita del ramo d'azienda di Siremar.

5.1.5. Sulla privatizzazione di Siremar e sulla controgaranzia

- (249) Siremar AS ha ricordato le fasi principali della procedura di gara e gli sviluppi successivi, rilevando che il commissario straordinario ha concepito e condotto la procedura di gara nel modo ritenuto più appropriato per garantire l'ottenimento del massimo valore possibile e che egli era tenuto per legge ad adottare misure di salvaguardia che assicurassero la trasparenza, l'imparzialità e l'equità della procedura di gara. In particolare un esperto indipendente aveva fissato il prezzo minimo e la selezione dell'offerta vincitrice si era basata sul criterio del prezzo più alto. Inoltre Siremar in AS ha sottolineato che, nel verificare l'eventuale presenza di aiuti concessi



nel contesto di una privatizzazione, la Commissione avrebbe dovuto seguire la giurisprudenza relativa alla causa GRAWE⁽⁸⁵⁾, secondo la quale quando un'impresa di proprietà statale viene privatizzata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all'offerta più alta ricevuta, laddove tale offerta sia credibile e abbia un valore economico.

- (250) Siremar in AS ha inoltre sostenuto che la procedura di gara non era soggetta a condizioni idonee di per sé a determinare una riduzione del valore degli attivi messi in vendita o a diminuire il numero dei potenziali acquirenti. In particolare ciò vale per le condizioni menzionate nella decisione del 2011 relative a: i) il mantenimento dei livelli di occupazione e ii) l'associazione delle navi con gli obblighi di servizio pubblico in un'unica procedura di gara. Per quanto concerne il primo punto, Siremar in AS ha sottolineato che si tratta di una disposizione obbligatoria stabilita da un atto legislativo di natura generale e applicabile senza eccezioni per un periodo limitato di due anni. Per quanto riguarda il secondo punto, Siremar in AS ha osservato che la possibilità di utilizzare la flotta del ramo d'azienda per gestire le rotte del servizio pubblico stabilite nella convenzione sembrava costituire un'opportunità aziendale redditizia piuttosto che un aspetto negativo che avrebbe potuto incidere sul valore del ramo d'azienda messo in vendita, in particolare in un'epoca di recessione per il settore dei trasporti marittimi.
- (251) Sul tema specifico della controgaranzia della Sicilia, Siremar in AS ha sostenuto che nei documenti presentati dagli offerenti nel corso della procedura di gara non vi era alcuna indicazione dell'esistenza di alcuna controgaranzia. In particolare, la lettera di *patronage* di Unicredit del 12 ottobre 2011 non conteneva alcun riferimento, esplicito o implicito, ad una controgaranzia rilasciata dalla Sicilia. Unicredit ha inoltre mantenuto il proprio impegno a garantire i pagamenti differiti di parte del prezzo di vendita anche dopo che la Sicilia ha revocato la propria controgaranzia. In effetti il fatto che la vendita sia stata completata molto tempo dopo che la Sicilia aveva revocato la sua controgaranzia sarebbe sufficiente per concludere che non vi era alcun legame materiale tra la lettera di *patronage* di Unicredit e la controgaranzia della Sicilia.
- (252) Per questi motivi Siremar in AS ha concluso che i dubbi della Commissione sulla presenza di aiuti nel processo di privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar, compresa la controgaranzia emessa dalla Sicilia, non erano giustificati.

5.1.6. *Sull'assenza di continuità economica tra Siremar in AS e CdI*

- (253) Siremar in AS ha descritto le seguenti caratteristiche relative alla privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar: il perimetro del trasferimento (attivi e passivi); l'attività economica, la manodopera e l'identità delle parti; il prezzo di vendita; la logica e le tempistiche dell'operazione. Siremar in AS ha sostenuto che nel caso di specie, tutti questi aspetti suggerivano una discontinuità economica tra l'amministrazione straordinaria che ha venduto il ramo d'azienda di Siremar e l'acquirente.
- (254) In particolare Siremar in AS ha notato che:
- a) il perimetro del trasferimento a CdI era inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto, dato che è stato messo in vendita soltanto il ramo d'azienda di Siremar e non Tirrenia nella sua totalità (compresa Siremar). Inoltre, all'atto del completamento della vendita, tutti i passivi in sospeso collegati agli attivi del ramo d'azienda di Siremar sono stati annullati;
 - b) la natura stessa dell'operazione, ossia il conseguimento della privatizzazione, implicava un'evidente discontinuità dell'attività economica in termini di struttura organizzativa, processi decisionali, criteri di gestione e strategie aziendali;
 - c) come previsto dall'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 270/1999, l'articolo 2112 del codice civile non si applica alla vendita di imprese che forniscono servizi pubblici essenziali, garantendo che in tal modo non vi sia continuità a livello della manodopera;
 - d) il prezzo minimo di vendita era stato fissato da un esperto indipendente; la procedura di vendita era stata trasparente e non discriminatoria e prevedeva il prezzo più alto come unico criterio di aggiudicazione;
 - e) le due parti erano indipendenti l'una dall'altra, dato che le azioni detenute dalla Sicilia in Mediterranea non le consentivano di esercitare alcuna influenza sulle sue attività [cfr. considerando 232 (e)];
 - f) la procedura di gara per il ramo d'azienda di Siremar era stata avviata il 4 ottobre 2010, mentre la Commissione ha avviato l'indagine formale soltanto con decisione del 5 ottobre 2011. Di conseguenza l'operazione non avrebbe potuto avere lo scopo di eludere le norme in materia di aiuti di Stato. Al contrario l'operazione mirava a liberalizzare il settore dei trasporti marittimi, come imposto dal regolamento sul cabotaggio marittimo, tramite una privatizzazione.

⁽⁸⁵⁾ Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, *Grazer Wechselseitige Versicherung AG/Commissione europea*, T-282/08, ECLI:EU:T:2012:91.



5.1.7. Ulteriore presentazione della decisione del CdS sulla controgaranzia

- (255) Il 12 febbraio 2014, Siremar in AS ha presentato la decisione 592/14 relativa alla questione della controgaranzia fornita dalla Sicilia (cfr. considerando 96), così come la propria valutazione preliminare. In particolare la decisione 592/14:
- a) si basava sul diritto nazionale, riconoscendo che la competenza esclusiva per la valutazione della compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto di Stato notificato o illegale spetta alla Commissione;
 - b) presumeva che la controgaranzia avesse compromesso la piena efficacia del principio di non discriminazione tra i due partecipanti alla gara;
 - c) dichiarava pertanto parzialmente nulla la procedura di vendita del ramo d'azienda di Siremar.
- (256) Per quanto concerne l'ultimo punto, già in tale fase l'amministrazione straordinaria ha segnalato che non si poteva escludere che sarebbe stata nuovamente chiamata a porre in essere le attività previste dalla legge per concludere il processo di privatizzazione di Siremar.

5.2. Osservazioni di SNS

- (257) SNS ha inviato quattro lettere nel corso dell'indagine: tre comunicazioni contenenti informazioni e una richiesta formale rivolta alla Commissione affinché desse priorità alla parte relativa a Siremar dell'indagine sul gruppo Tirrenia. Successivamente, sono avvenuti anche scambi informali, con piena conoscenza delle autorità italiane, per chiarire alcune questioni in sospeso o acquisire informazioni specifiche. Nella presente sezione vengono riassunte soltanto le osservazioni contenute nelle tre comunicazioni ⁽⁸⁶⁾.

5.2.1. Prima presentazione di osservazioni


- (258) Nelle prime osservazioni presentate, spedite il 22 febbraio 2012 dopo l'adozione della decisione del 2011, l'impresa ha inviato un aggiornamento sul processo di privatizzazione di Siremar e alcuni chiarimenti in merito alla controgaranzia rilasciata dalla Sicilia il 12 ottobre 2011, dopo l'ultima richiesta di offerte migliorative del 29 settembre 2011. In particolare SNS ha sottolineato che tale controgaranzia: 1) non era proporzionale alle quote della Sicilia in Mediterranea; 2) era stata emessa dalla Sicilia di propria iniziativa e in assenza di un corrispettivo; 3) era stata emessa senza alcuna compensazione o attenuazione del rischio successiva da parte degli azionisti di CdI. SNS ha inoltre inviato alla Commissione una copia della controgaranzia. L'impresa ha sostenuto inoltre che il testo di tale controgaranzia chiariva che quest'ultima costituiva una condizione per il rilascio della garanzia sulle rate differite del prezzo di vendita da parte di Unicredit. SNS ha quindi concluso che la controgaranzia costituiva un aiuto di Stato illegale concesso a favore di CdI e forse anche a favore di Unicredit.

5.2.2. Seconda presentazione di osservazioni

- (259) Nelle osservazioni di cui alla sua seconda comunicazione, inviata il 21 marzo 2013 a seguito dell'adozione della decisione del 2012, l'impresa ha ripercorso le varie fasi del procedimento di privatizzazione e del relativo contenzioso sino a tale data (cfr. sezione 2.3.3.2). Tali osservazioni facevano inoltre riferimento a una denuncia presentata dall'operatore di traghetti NGI al ministero dei Trasporti, contro l'aggiudicazione a CdI di un contratto per la gestione dei servizi verso le isole Egadi, Pantelleria e Ustica ⁽⁸⁷⁾. Essa ha inoltre chiarito la natura della partecipazione indiretta della Sicilia in CdI e ha spiegato perché riteneva che tanto la controgaranzia quanto l'aumento di capitale costituissero misure di aiuto di Stato.
- (260) Innanzitutto, secondo SNS, la partecipazione indiretta della Sicilia in CdI non può essere considerata una partecipazione di minoranza senza alcuna influenza sulla gestione dell'impresa. In effetti, la Sicilia sarebbe intervenuta in tutte le decisioni strategiche di CdI. In particolare la denunciante ha evidenziato che il dott. Vincenzo Emanuele ricopriva contemporaneamente la carica di Ragioniere Generale della Sicilia e di presidente del consiglio di vigilanza di Mediterranea ed era quindi in grado di influenzare le decisioni di CdI. Ai sensi dell'articolo 2409-octies del codice civile italiano, il consiglio di vigilanza esercita funzioni di controllo. Tra le sue competenze, rientrano anche le seguenti: nomina e revoca del consiglio di amministrazione; approvazione del bilancio; svolgimento delle funzioni attribuite al collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2403 del codice civile italiano; promozione di azioni di risarcimento danni nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione; presentazione di una relazione di aggiornamento annuale destinata agli azionisti. Inoltre lo statuto di Mediterranea attribuisce al proprio consiglio di vigilanza l'ulteriore competenza di voto sulle operazioni strategiche e sui piani finanziari e industriali predisposti dal consiglio di amministrazione. SNS ha inoltre sottolineato che, al momento della costituzione di Mediterranea, la Sicilia ha nominato due dei tre membri del consiglio di amministrazione dell'impresa. Infine SNS ha osservato che gli azionisti di minoranza di Mediterranea e CdI erano parzialmente i medesimi, circostanza che aumentava l'influenza della Sicilia. In particolare Lauro.it S.p.A. e Isolemar S.r.l. erano azionisti di minoranza tanto in Mediterranea quanto in CdI.

⁽⁸⁶⁾ Il 30 gennaio 2012 SNS aveva inoltre presentato una denuncia contro la procedura di vendita del ramo d'azienda di Siremar, registrata con il numero SA.34292.

⁽⁸⁷⁾ Il ministero dei Trasporti ha respinto la denuncia di NGI ma quest'ultima non l'ha ritirata, chiedendo invece al ministero di sospendere il pagamento della compensazione pari a circa 55 milioni di EUR all'anno. SNS non ha fornito tale corrispondenza e non ha fornito dettagli in merito all'eventuale seguito.




- (261) In secondo luogo, per quanto concerne la controgaranzia, SNS ha fatto presente che, quando la gara stava per essere aggiudicata a SNS e dopo la scadenza del termine previsto dalla procedura, CdI ha modificato la propria offerta proponendo di sostituire la garanzia precedentemente presentata, emessa da Commercial Fidi, con una garanzia rilasciata da Unicredit, assistita da una controgaranzia della Sicilia. Successivamente, il 12 ottobre 2011, dopo l'ultima richiesta di offerte migliorative, Unicredit ha rilasciato una nuova lettera di *patronage* a favore di CdI, senza menzionare alcuna controgaranzia. Tuttavia, lo stesso giorno, la Sicilia ha confermato la propria controgaranzia a Unicredit, modificando gli importi affinché corrispondessero a quelli riportati nella lettera di Unicredit. SNS ha sottolineato altresì che oltre alla sua partecipazione azionaria indiretta in CdI, la Sicilia deteneva anche una partecipazione di minoranza in Unicredit (0,62 %) e aveva uno stretto rapporto con quest'ultima⁽⁸⁸⁾.
- (262) SNS ritiene che l'amministrazione straordinaria avrebbe aggiudicato il ramo d'azienda di Siremar a SNS se Unicredit non avesse concesso la garanzia a CdI. Alla luce di quanto precede, SNS ha affermato che, sulla base della giurisprudenza in materia di aiuti di Stato e della comunicazione sulle garanzie, la controgaranzia rientrava nella definizione di misura di aiuto di Stato in quanto aveva conferito un vantaggio economico selettivo a CdI, consentendole di vincere la gara per il ramo d'azienda di Siremar utilizzando risorse statali e falsando la concorrenza e gli scambi. In effetti SNS ha asserito che la misura potrebbe anche comportare la concessione di un aiuto a Unicredit, dato che il profilo di rischio della sua garanzia a favore di CdI ne risulterebbe attenuato.
- (263) In terzo luogo SNS ha descritto l'aumento di capitale di CdI e i cambiamenti intervenuti nel corso del tempo nelle strutture azionarie di CdI e di Mediterranea. SNS ha rilevato innanzitutto che dopo l'aumento di capitale, avvenuto in due fasi, da 1 milione di EUR a 21 480 263 EUR, Mediterranea continuava a detenere la maggioranza delle azioni di CdI. SNS ha inoltre osservato che, al momento delle due fasi dell'aumento di capitale, la Sicilia era l'azionista di maggioranza di CdI, anche se la sua quota sarebbe stata successivamente diluita, raggiungendo il 43,02 %. SNS ritiene che le decisioni di procedere all'aumento di capitale e di concedere la controgaranzia sarebbero state collegate e che nessuna delle due sarebbe stata in definitiva finalizzata al conseguimento di un profitto. Nessun investitore privato avrebbe infatti sottoscritto l'aumento di capitale e contestualmente rilasciato tale controgaranzia, tenendo conto degli importi in gioco e della tempistica dei due provvedimenti. Infine SNS ha sottolineato che i soci privati che hanno partecipato all'aumento di capitale di CdI detenevano partecipazioni molto inferiori rispetto alla Sicilia (pari alla metà circa) e non avrebbero mai partecipato a tale aumento di capitale se la Sicilia non avesse fornito la maggior parte dei fondi, utilizzando risorse pubbliche. Di conseguenza SNS ha asserito che anche l'aumento di capitale di CdI soddisfaceva tutte le condizioni per essere considerato un aiuto di Stato.
- (264) Infine l'impresa ha descritto i problemi relativi all'esecuzione della nuova convenzione da parte di CdI, i notevoli ritardi, le cancellazioni e gli aumenti tariffari che gli utenti finali hanno sopportato e ha chiesto al Commissione di concludere l'indagine soltanto in relazione alla controgaranzia e all'aumento di capitale.

5.2.3. Terza presentazione di osservazioni

- (265) Nella terza comunicazione, inviata il 31 luglio 2019, SNS ha formulato osservazioni preliminari sulle isole minori servite ai sensi della nuova convenzione. Le isole minori della Sicilia sono quattordici, ognuna con una propria popolazione e necessità di collegamento marittimo, che richiedono servizi marittimi regolari e frequenti con il continente anche per l'approvvigionamento di generi di prima necessità quali alimenti, acqua, carburante e posta. Molte di queste isole non dispongono di ospedali o scuole superiori, di conseguenza i pazienti e gli studenti devono fare affidamento su collegamenti stabili e a prezzi accessibili per soddisfare le esigenze scolastiche e sanitarie⁽⁸⁹⁾. SNS ha inoltre sottolineato che tutti i piani di evacuazione delle isole, in caso di disastri naturali o per finalità di protezione civile, si basano sui collegamenti marittimi previsti dalla nuova convenzione.
- (266) SNS ha quindi affermato di ritenere che la compensazione a essa corrisposta in base alla nuova convenzione non costituisca un aiuto di Stato in quanto rispettava i criteri Altmark. In particolare SNS ha confrontato il proprio caso con i servizi forniti da Saremar, che sono stati valutati nel contesto della decisione del 2014, e ha evidenziato diversi elementi che si applicano a SNS ma non a tali servizi:
- a) obblighi di servizio pubblico ben definiti, necessari per affrontare un fallimento storico del mercato (primo criterio Altmark). Gli obblighi di servizio pubblico affidati a SNS sono chiaramente definiti in tutte le loro caratteristiche, in termini di rotte, tipologia di nave, frequenza dei servizi, norme, comfort, sicurezza, tariffe massime ecc. e il regime di servizio pubblico è necessario per affrontare il fallimento storico del mercato esistente nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori. A titolo di esempio, SNS ha osservato che gli introiti annuali derivanti dalla vendita di biglietti ammontano ad appena il 30 % dei costi della gestione

⁽⁸⁸⁾ La Sicilia aveva un rappresentante nel consiglio di amministrazione di Unicredit e quest'ultima gestiva la tesoreria e i fondi pensione della Sicilia.

⁽⁸⁹⁾ In effetti soltanto tre di tali isole dispongono di un istituto superiore e soltanto due hanno un ospedale (uno dei quali non ha un reparto di ginecologia e ostetricia).



delle rotte ai sensi della nuova convenzione, un dato fortemente indicativo del fatto che tali servizi non potrebbero in nessun caso essere forniti dal mercato, come in effetti non lo sono mai stati. Fanno eccezione i collegamenti offerti da SNAV e Alilauro sul raggruppamento Napoli-Isole Eolie, gestiti senza compensazione pubblica. Tali servizi vengono però forniti soltanto in alta stagione, con imbarcazioni di diversa tipologia rispetto a quelle previste dalla nuova convenzione e non raggiungono Milazzo (in Sicilia). Essi si rivolgono essenzialmente ai turisti provenienti dalle altre regioni italiane che si recano nelle Isole Eolie e rientrano in continente in alta stagione e come tali non sono paragonabili ai servizi offerti da SNS;

- b) un meccanismo di compensazione definito chiaramente nella delibera del CIPE e nella nuova convenzione (secondo criterio Altmak). Il livello della compensazione è stato stabilito in maniera chiara sulla base della delibera del CIPE, che riporta il metodo di calcolo della compensazione, ossia gli elementi di costo presi in considerazione e il rendimento sul capitale investito. SNS ha osservato che ciò è anche in linea con il parere espresso dalla Commissione in via preliminare nelle decisioni del 2011 e del 2012;
 - c) un importo della compensazione proporzionato ai costi sostenuti (compreso un margine di utile ragionevole – terzo criterio Altmak). La compensazione concessa a SNS è necessaria e proporzionata per coprire i costi sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico nonché per garantire un margine di utile ragionevole. Il premio di rischio fissato al 6,5 % è in linea con l'analisi macroeconomica per l'Italia ed è necessario per assicurare non soltanto la copertura dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi marittimi, ma anche per un adeguato rendimento del capitale investito. SNS ha affermato che in assenza della compensazione, nessun operatore privato deciderebbe di adempiere gli obblighi di servizio pubblico previsti dalla nuova convenzione;
 - d) aggiudicazione del ramo d'azienda e della nuova convenzione in esito ad una procedura di gara aperta e ben progettata (quarto criterio Altmak). SNS ha sostenuto di essere stata scelta in seguito a una procedura di gara che ha permesso di selezionare l'offerente in grado di fornire i servizi al minor costo per la comunità. In particolare, tra gli altri requisiti di gara, la scelta di richiedere all'operatore vincitore di rilevare il ramo d'azienda di Siremar era l'unico modo possibile per garantire la continuità territoriale, dato che nessuna impresa offerente era già adeguatamente dotata di navi ed equipaggi per effettuare i servizi richiesti.
- (267) Inoltre, e a titolo accessorio, SNS ha osservato che la compensazione prevista dalla nuova convenzione rispettava anche le condizioni di compatibilità di cui alla decisione SIEG del 2011. Infatti, gli obblighi di servizio pubblico che SNS deve assolvere sono individuati e definiti chiaramente in tutte le loro caratteristiche. Inoltre la convenzione stipulata con SNS:
- a) definisce il contenuto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
 - b) individua l'impresa e il territorio interessati;
 - c) contiene la descrizione del sistema di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
 - d) contiene le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero.

5.3. Osservazioni di Pan Med

- (268) Nella sua risposta alla decisione del 2011, inviata il 29 febbraio 2012, Pan Med ha affermato di essere d'accordo con alcune sezioni di tale decisione riguardanti la valutazione preliminare della Commissione in merito all'esistenza di aiuti in relazione alla privatizzazione, alla priorità nell'assegnazione degli accosti e alle misure stabilite dalla legge del 2010.
- (269) Nella risposta alla decisione del 2012, inviata il 19 aprile 2013, Pan Med ha osservato che intendeva avviare la gestione di nuove rotte ma che la concorrenza era ostacolata dall'aiuto incompatibile concesso alle società dell'ex gruppo Tirrenia e ai loro acquirenti. I considerando che seguono riassumono le osservazioni di Pan Med riferite a Siremar.
- (270) Per quanto concerne l'aiuto per il salvataggio concesso a Tirrenia e Siremar, Pan Med ha asserito che dal 28 agosto 2011 - ossia la data alla quale il periodo di erogazione di tale aiuto avrebbe dovuto essere concluso - fino al suo rimborso, approssimativamente un anno e due mesi dopo, tali due imprese hanno beneficiato di un aiuto per il salvataggio illegale e irregolare. In particolare Pan Med ha affermato che l'aiuto per il salvataggio non era conforme agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione e non rientrava in un piano di ristrutturazione completo. Di conseguenza secondo Pan Med si trattava di un aiuto al funzionamento a favore di Tirrenia e Siremar.
- (271) Per quanto riguarda le nuove convenzioni, Pan Med ha formulato le sue osservazioni in merito all'effettiva natura di SIEG dei servizi svolti da CIN e CdI, incentrando il suo ragionamento sulle rotte gestite dalla prima (vale a dire sui collegamenti tra la Sicilia e il continente, piuttosto che sui collegamenti tra la Sicilia e le isole minori, gestiti da CdI). Pan Med ha sostenuto che né le esigenze di mobilità delle comunità locali né argomentazioni di sviluppo



economico potevano giustificare la compensazione pubblica concessa a tali operatori. Pan Med ha sottolineato che l'obiettivo di garantire la continuità territoriale non dovrebbe essere affrontato attraverso raggruppamenti di rotte scelti arbitrariamente, che non sembravano riflettere l'interesse generale ed erano stati definiti quasi 25 anni prima. In aggiunta a quanto precede, Pan Med ha sostenuto che la compensazione per lo svolgimento del servizio pubblico consentiva agli operatori di realizzare profitti superiori a quanto ragionevole e non soddisferebbe quindi il terzo criterio Altmark⁽⁹⁰⁾. In particolare Pan Med ha asserito che il premio di rischio pari al 6,5 % previsto dalla delibera del CIPE non sarebbe giustificato, in quanto gli operatori non sarebbero stati soggetti ad alcun altro rischio di impresa.

- (272) Nella sua lettera Pan Med ha descritto altresì numerose nuove rotte che aveva deciso di gestire e un nuovo servizio giornaliero sulla tratta Gaeta-Milazzo, che stava ancora valutando. Pan Med ha ritenuto che tale servizio fosse commercialmente redditizio. Tuttavia il progetto si sarebbe bloccato in ragione della burocrazia e della resistenza da parte di CdI e di altri operatori⁽⁹¹⁾. Tale servizio sarebbe stato in concorrenza con i servizi di traghetto gestiti da CdI sulla rotta Napoli – Isole Eolie – Milazzo (nonché con il servizio fornito da Tirrenia sulla rotta Napoli-Palermo). In merito alla situazione della concorrenza sulle rotte di cabotaggio gestite da CdI, Pan Med ha ricordato che la Commissione aveva già riscontrato che operatori concorrenti fornivano servizi misti comparabili, quanto meno sulle seguenti rotte: Milazzo – Isole Eolie – Napoli, Trapani – Pantelleria e Palermo – Ustica. Secondo Pan Med ciò dimostrerebbe che il mercato sarebbe in grado di soddisfare gli obblighi di servizio pubblico oggetto dell'incarico arbitrariamente conferito a CdI.
- (273) Pan Med ha concluso che l'aiuto concesso sulla base della proroga della convenzione iniziale, l'aiuto per il salvataggio e l'aiuto concesso in base alla nuova convenzione sono illegali e incompatibili e dovevano essere recuperati presso i rispettivi beneficiari (ossia le imprese originarie o i nuovi proprietari, a seconda della misura in questione e dell'esistenza di continuità economica).

5.4. Osservazioni di Grandi Navi Veloci

- (274) Il 1º marzo 2012, in risposta alla decisione del 2011, Grandi Navi Veloci ha presentato osservazioni sui seguenti aspetti:
- la violazione dell'articolo 4 del regolamento sul cabotaggio marittimo, per quanto riguarda Saremar;
 - la compensazione annuale concessa a Saremar per i suoi obblighi di servizio pubblico;
 - la privatizzazione dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar;
 - la priorità nell'assegnazione degli accosti concessa a Saremar;
 - altre misure di aiuto concesse alle società dell'ex gruppo Tirrenia nel contesto delle privatizzazioni;
 - l'illegittimità dell'aiuto già concesso a Saremar e la necessità di sospenderlo e recuperarlo in via provvisoria⁽⁹²⁾.

Grandi Navi Veloci ha affermato che le misure di aiuto di cui alle lettere (b) ed (e) rappresentano un nuovo aiuto, illegale e incompatibile con il TFUE. Tuttavia le osservazioni di Grandi Navi Veloci si concentrano sul caso specifico di Saremar, che esula dall'ambito di applicazione della presente decisione. Tali osservazioni, pertinenti anche per la presente decisione, sono riassunte in appresso.


- (275) In merito alla presunta violazione del regolamento sul cabotaggio marittimo, Grandi Navi Veloci ha osservato che, in base a tale regolamento, gli Stati membri possono intervenire in caso di mancata fornitura di servizi adeguati da parte del mercato, concedendo sovvenzioni relative agli obblighi di servizio pubblico sulle rotte individuate dagli Stati membri stessi. Tuttavia gli Stati membri devono limitare il loro intervento alle esigenze essenziali stabilite nel regolamento sul cabotaggio marittimo e devono rispettare il principio della non discriminazione nei confronti di tutti gli armatori dell'Unione interessati a servire tali rotte. Avendo aggiudicato le rotte alle società dell'ex gruppo Tirrenia in via esclusiva senza indire una gara d'appalto aperta, l'Italia ha violato l'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul cabotaggio marittimo. Inoltre Grandi Navi Veloci rileva che, se vi sono concorrenti che offrono gli stessi servizi sulle rotte in questione, le condizioni di cui alla giurisprudenza *Analiir* non risulterebbero soddisfatte⁽⁹³⁾.

⁽⁹⁰⁾ Pan Med ha fornito l'esempio di un calcolo dei costi e dei ricavi sulla rotta Ravenna-Catania nel 2010, secondo il quale si otterrebbe un utile di 8,3 milioni di EUR e quindi una sovracompenrazione a favore del suo operatore, Tirrenia. Tuttavia, al considerando 259 e alla nota 91 della decisione su Tirrenia/CIN del 2020, la Commissione ha concluso che, dato che Tirrenia aveva registrato una perdita su tale rotta nel 2010, non era necessario valutare ulteriormente tale affermazione non corroborata da dati a sostegno.

⁽⁹¹⁾ Pan Med ha presentato alcune lettere inviate alle autorità municipali e portuali locali in cui chiedeva i permessi necessari per iniziare a operare su tale rotta.

⁽⁹²⁾ A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽⁹³⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001, *Analiir e altri*, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107.



- (276) Per quanto concerne la priorità nell'assegnazione degli accosti, Grandi Navi Veloci non ha contestato il parere preliminare della Commissione secondo il quale la misura non costituisce un aiuto di Stato in quanto non vi è alcuna perdita di risorse statali. L'impresa ha tuttavia sostenuto che il trasferimento della priorità nell'assegnazione degli accosti ai nuovi proprietari delle società dell'ex gruppo Tirrenia, previsto dall'articolo 19-ter, ventunesimo comma, del decreto-legge 135/2009, è di per sé una violazione dell'articolo 4 del regolamento sul cabotaggio marittimo. Grandi Navi Veloci ha inoltre menzionato due segnalazioni riguardanti Caremar, adottate dall'AGCM nel 1995 e nel 1997, secondo le quali tale priorità può avere un impatto negativo sulla concorrenza, in particolare se il beneficiario dispone di un diritto esclusivo sugli slot più preziosi dal punto di vista economico.
- (277) Sulla privatizzazione dei rami d'azienda di Tirrenia e Siremar, Grandi Navi Veloci si è detta concorde con il punto di vista preliminare della Commissione, formulato nella decisione del 2011, secondo il quale le procedure non sarebbero state sufficientemente trasparenti e incondizionate da escludere l'esistenza di un aiuto. Inoltre Grandi Navi Veloci ha sostenuto che le autorità italiane stavano ritardando in via indeterminata la privatizzazione delle società del gruppo Tirrenia, anche in relazione alle imprese regionali, nonostante le garanzie fornite nel corso degli anni alla Commissione e formalizzate nella decisione del 2001 (ai considerando 4 e 12) e in quella del 2004 (ai considerando 5 e 45). Grandi Navi Veloci ha sostenuto che la prospettiva delle future privatizzazioni era stata utilizzata come moneta di scambio nei confronti della Commissione, per consentire il pagamento della compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle società del gruppo Tirrenia fino alla fine del 2008.

5.5. Lettera del sindaco di Lipari

- (278) Il 2 dicembre 2019 il sindaco di Lipari e delle altre Isole Eolie, esclusa Salina ⁽⁹⁴⁾, ha inviato una lettera, oltre i termini procedurali previsti per la presentazione di osservazioni da parte di terzi interessati in relazione alle decisioni del 2011 e del 2012.
- (279) In tale lettera il sindaco ha sottolineato l'importanza del settore del trasporto marittimo per la vita quotidiana degli abitanti delle Isole Eolie. In particolare il sindaco ha sottolineato che le isole in questione sono molto più piccole della Sardegna o della Sicilia e per questo i collegamenti di cabotaggio marittimo sono di fondamentale importanza. Il sindaco ha osservato che tali isole, soprattutto le più piccole, necessitano di tali collegamenti per ricevere derrate alimentari e medicinali di base. Senza collegamenti affidabili e frequenti, tali isole rischierebbero un'emigrazione di massa fino a diventare disabitate. Inoltre il sindaco ha sottolineato come il turismo rappresenti l'attività economica chiave di queste isole e come trasporti efficienti ed efficaci siano essenziali per il turismo, in particolare in alta stagione. In merito a questo aspetto il sindaco ha osservato che la domanda degli utenti per tali servizi di trasporto è relativamente bassa ma stabile in bassa stagione ed interessa principalmente i pendolari e gli isolani, mentre è più forte in alta stagione, in particolare grazie ai turisti. Di conseguenza i collegamenti con le Isole Eolie necessitano del sostegno dello Stato e revocarli sarebbe un disastro per quanto riguarda i diritti e le esigenze fondamentali degli abitanti delle isole.

6. OSSERVAZIONI DI COMPAGNIA DELLE ISOLE

- (280) Il 23 ottobre 2014 Cdl ha partecipato a una riunione con la Commissione e le autorità italiane. L'impresa ha inoltre formulato tre serie di osservazioni, tutte pervenute oltre i termini procedurali fissati per la presentazione di osservazioni da parte di terzi interessati in relazione alle decisioni del 2011 e del 2012. Per nessuna di tali osservazioni Cdl ha compilato il modulo di denuncia di cui all'articolo 24 paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽⁹⁵⁾. Tuttavia la Commissione farà una sintesi di tali osservazioni nelle sezioni che seguono e ha tenuto conto delle stesse nella propria valutazione.

6.1. Prima presentazione di osservazioni


- (281) Nella sua prima lettera inviata l'8 agosto 2013 su richiesta della Commissione, Cdl ha fornito dati dettagliati in merito alle rotte gestite nel periodo compreso tra il 1° agosto 2012 e il 31 dicembre 2012. Le informazioni fornite comprendevano, tra gli altri elementi, un elenco delle rotte gestite unitamente ai seguenti dati:

- (1) stagione nella quale la rotta è stata gestita ⁽⁹⁶⁾;
- (2) stazza delle navi utilizzate;
- (3) numero complessivo di viaggi;
- (4) numero medio di passeggeri per viaggio;
- (5) volume medio di merci (in metri lineari) per viaggio;

⁽⁹⁴⁾ Vulcano, Panarea, Stromboli, Filicudi e Alicudi.

⁽⁹⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽⁹⁶⁾ Nel caso di Cdl tutte le rotte sono gestite tutto l'anno.



- (6) ricavi complessivi medi per viaggio (in EUR);
- (7) numero medio di dipendenti e costi (in EUR) per viaggio ⁽⁹⁷⁾;
- (282) Inoltre Cdl ha dichiarato di aver acquisito il ramo d'azienda di Siremar dopo una valutazione da parte di un esperto indipendente e che non vi era continuità economica con Siremar in AS.

6.2. Seconda presentazione di osservazioni

- (283) Nella sua seconda serie di osservazioni, inviata il 23 e 30 ottobre 2014, Cdl ha fornito osservazioni in merito alla controgaranzia.
- (284) Innanzitutto l'impresa ha rilevato che la Sicilia aveva deciso di istituire Mediterranea con chiari obiettivi politici ed economici: sostenere le comunità delle isole minori con la fornitura «interna» di servizi di cabotaggio marittimo e la messa a disposizione del capitale necessario per una partecipazione qualificata e ben definita alla fornitura di tali servizi. A tale proposito Cdl, al fine di realizzare il proprio obiettivo sociale, ha formulato diverse offerte di acquisto in relazione a Siremar, le ultime delle quali sono state quelle del 9 giugno, del 18 luglio e del 13 ottobre 2011.
- (285) In secondo luogo l'impresa ha affermato che l'aggiudicazione del ramo d'azienda era legittima e ha fornito documenti in merito alla procedura di gara e al relativo contenzioso nazionale. Cdl ha affermato che Siremar in AS e il ministero dello Sviluppo economico erano a conoscenza dell'esistenza della controgaranzia e hanno tuttavia effettuato il trasferimento del ramo d'azienda di Siremar a Cdl, dopo che erano trascorsi ben 10 mesi dall'aggiudicazione della gara. In particolare Cdl ha trasmesso alla Commissione una sentenza del Tribunale di Roma del 15 aprile 2014 che ha assolto i ricorrenti da ogni accusa penale, avendo il Tribunale concluso che l'amministrazione straordinaria era a conoscenza della controgaranzia della Sicilia quando ha aggiudicato il ramo d'azienda a Cdl. Dato che i fatti accertati nelle sentenze definitive di procedimenti penali non possono essere impugnati nel contesto di procedimenti collegati, Cdl ha sostenuto che ciò dimostrava che la controgaranzia era del tutto regolare e allo stesso tempo non determinante per l'esito della gara ⁽⁹⁸⁾.
- (286) In terzo luogo Cdl ha osservato che la Sicilia ha offerto la controgaranzia nella sua veste di investitore titolare di una partecipazione in un'impresa, non in qualità di autorità pubblica. Essendo necessaria una controgaranzia per ottenere la garanzia da parte di Unicredit in relazione ai pagamenti differiti del prezzo di vendita, tutti i suoi azionisti, compresi i soggetti privati Lauro.it SpA, Davimar e Isolemar S.r.l, hanno emesso una controgaranzia. Per la prima offerta di Cdl lo hanno fatto ancor prima che la Sicilia emettesse la propria controgaranzia, in ragione dei processi decisionali più lunghi caratteristici delle pubbliche amministrazioni. Tale ritardo ha in effetti fatto sì che Cdl si avvallesse inizialmente della garanzia di Commercial Fidi, che sarebbe poi stata sostituita dalla lettera di *patronage* di Unicredit, la quale prevedeva una clausola sospensiva relativa alla verifica dei poteri del Ragioniere Generale della Regione Siciliana di emettere la controgaranzia (cfr. considerando 84). Tuttavia, ciò non sarebbe rilevante, per due motivi: innanzitutto il commissario straordinario non ne ha tenuto conto e ha chiesto un'ulteriore serie di offerte; in secondo luogo, le controgaranzie delle altre parti erano complete. Di conseguenza Cdl ha concluso che la controgaranzia della Sicilia costituiva una normale operazione commerciale e non ha concesso alcun vantaggio a Cdl o Unicredit.


6.3. Terza presentazione di osservazioni

- (287) Nella sua terza lettera, inviata il 15 luglio 2015, Cdl ha innanzitutto fatto riferimento alle argomentazioni presentate dalle autorità italiane sul prezzo del ramo d'azienda, che soddisfaceva il criterio del venditore privato, e sulla discontinuità economica tra Siremar in AS e Cdl. Cdl ha sostenuto in particolare che le decisioni 5172/2012 e 592/14 non hanno modificato tale conclusione, dato che si sono concentrate su un solo elemento della procedura di privatizzazione, ossia la controgaranzia della Sicilia. Le decisioni del TAR e del CdS non hanno avuto effetto sui meccanismi posti in essere per garantire la discontinuità economica: il perimetro del trasferimento e dei servizi pubblici ai sensi della nuova convenzione, definiti dalla legge del 2010 e le disposizioni in materia di manodopera previste dall'articolo 56, comma 3-bis, del decreto legislativo 270/1999. Inoltre la Sicilia aveva rilasciato la controgaranzia, mentre l'amministrazione straordinaria e il ministero dello Sviluppo economico hanno vigilato sul trasferimento del ramo d'azienda. Pertanto l'esistenza di una tale controgaranzia non può mettere in discussione la legittimità della procedura di vendita. Cdl ha inoltre informato la Commissione che le varie istituzioni e parti interessate coinvolte si sono incontrate il 20 aprile 2015 per garantire la corretta applicazione delle decisioni 5172/2012 e 592/14 ⁽⁹⁹⁾.

⁽⁹⁷⁾ Tale dato comprendeva il numero dei membri dell'equipaggio, nonché l'organico di supporto e di terra assegnato a ciascuna rotta.

⁽⁹⁸⁾ Cdl ha inoltre fornito informazioni sui procedimenti presso i tribunali amministrativi in Italia e ha informato la Commissione di aver impugnato la decisione 592/14 del CdS presso la Corte di Cassazione (cfr. considerando 96 e nota 45).

⁽⁹⁹⁾ Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dello Sviluppo economico, il ministero dei Trasporti, la Sicilia, Siremar in AS, SNS e Cdl.



- (288) Inoltre Cdl ha affermato che le misure di salvaguardia previste dalla procedura garantivano che il prezzo pagato per il ramo d'azienda di Siremar fosse il prezzo di mercato reale dopo la concessione dell'aiuto, il che significa che il valore di tale aiuto era effettivamente già compreso nel prezzo di vendita⁽¹⁰⁰⁾. Sulla base di questa lettura, il venditore avrebbe mantenuto il vantaggio di un eventuale aiuto di Stato, dato che il prezzo di mercato dei suoi attivi era corrispondentemente più elevato e l'acquirente non sarebbe quindi stato tenuto a rimborsare tale aiuto. Di conseguenza un eventuale ordine di recupero diretto a Siremar in AS non dovrebbe essere esteso all'acquirente del ramo d'azienda di Siremar.

7. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA SULLE OSSERVAZIONI E SUI CONTRIBUTI DEGLI INTERESSATI

- (289) La Commissione ha inoltrato all'Italia le osservazioni e i contributi riepilogati nelle sezioni 5 e 6. Tuttavia con lettera del 13 maggio 2015 l'Italia ha formulato osservazioni soltanto in merito alla seconda serie di osservazioni presentata da SNS (cfr. sezione 5.2.2).
- (290) In particolare l'Italia ha osservato che nell'ultima fase della procedura di vendita, la cui scadenza era prevista il 13 ottobre 2011, il commissario straordinario ha espressamente sconsigliato agli offerenti di presentare offerte assistite da eventuali garanzie in violazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza, Cdl ha presentato la propria offerta con la lettera di *patronage* di Unicredit, che non conteneva alcun riferimento a una controgaranzia da parte della Sicilia, pur subordinando la validità di tale lettera al rispetto di altre condizioni⁽¹⁰¹⁾. L'autorizzazione ministeriale è stata pertanto concessa presupponendo che le norme previste per la procedura fossero state pienamente rispettate.
- (291) L'Italia ha inoltre affermato che l'aumento di capitale di Mediterranea è stato effettuato *pari passu* con gli altri azionisti privati di Cdl e che per questo motivo non ha comportato alcun aiuto di Stato. Inoltre l'Italia ha ribadito che, come previsto dallo statuto dell'impresa, le azioni della Sicilia erano diverse da quelle degli azionisti privati di Cdl, limitandone quindi decisamente l'influenza in seno all'impresa.

8. VALUTAZIONE

8.1. Sussistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (292) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (293) I criteri definiti all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono cumulativi. Pertanto, per stabilire se le misure oggetto della presente decisione costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si deve accertare la presenza di tutte le condizioni suindicate. In particolare il sostegno finanziario deve:
- essere concesso da uno Stato membro o attraverso risorse statali;
 - favorire talune imprese o talune produzioni;
 - falsare o minacciare di falsare la concorrenza;
 - incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (294) Innanzitutto la Commissione rileva che la nuova convenzione dovrebbe essere valutata congiuntamente alla privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar. Tale valutazione congiunta è opportuna perché, in sostanza, l'Italia ha organizzato una gara d'appalto finalizzata all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico (ossia la nuova convenzione) a seguito della quale l'aggiudicatario avrebbe dovuto acquisire da Siremar un certo numero di attivi (principalmente navi) necessari per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico stabiliti nel suddetto contratto di servizio pubblico.
- (295) In secondo luogo la Commissione osserva che, al momento dell'adozione della presente decisione, le autorità italiane e Cdl hanno già risolto tanto il contratto di vendita quanto la nuova convenzione che avevano concluso. Quest'ultima, associata al ramo d'azienda di Siremar, è stata successivamente trasferita a SNS. Infatti, come descritto ai considerando 99 e 100, l'aggiudicazione iniziale della nuova convenzione e del ramo d'azienda di Siremar a Cdl è stata integralmente annullata ed entrambi sono stati aggiudicati a SNS l'11 aprile 2016. Inoltre dato che l'aggiudicazione della nuova convenzione e la vendita del ramo d'azienda sono intrinsecamente legate, non è possibile valutare separatamente alcuna delle due misure, neppure per un periodo di tempo limitato. In tale contesto, concludere l'indagine sull'aggiudicazione iniziale della nuova convenzione, associata al ramo d'azienda di Siremar, a favore di Cdl, nel periodo dal 1° agosto 2012 al 10 aprile 2016, sarebbe logicamente impossibile, in quanto equivarrebbe a valutare la stessa procedura due volte (una per l'aggiudicazione intermedia a Cdl e una per

⁽¹⁰⁰⁾ L'impresa ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2001, *Banks*, C-390/98, ECLI:EU:C:2001:456 e alla sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Germania/Commissione*, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238.

⁽¹⁰¹⁾ Le due condizioni erano: Cdl doveva vincere la gara per il ramo d'azienda e il contratto di vendita doveva essere firmato entro il 31 dicembre 2011.



l'aggiudicazione finale a SNS)⁽¹⁰²⁾. La presente decisione valuterà pertanto soltanto l'aggiudicazione della nuova convenzione, associata al ramo d'azienda di Siremar, effettuata da Siremar in AS a favore di SNS. Dato che la nuova convenzione, in vigore dall'11 aprile 2016, presentava sostanzialmente gli stessi termini e le stesse condizioni di quella applicata nel periodo dal 1° agosto 2012 al 10 aprile 2016, e dato che anche il ramo d'azienda era sostanzialmente lo stesso, la Commissione ha integrato tutte le informazioni pertinenti raccolte nel corso dell'indagine formale riguardante il periodo dal 1° agosto 2012 al 10 aprile 2016 nella sua valutazione dell'aggiudicazione a SNS della nuova convenzione associata al ramo d'azienda di Siremar.

- (296) La Commissione osserva infine che la priorità nell'assegnazione degli accosti, che si applica solo alle rotte di servizio pubblico, è indissolubilmente connessa allo svolgimento del SIEG da parte di Siremar e della sua acquirente, ossia SNS. Pertanto questa misura sarà valutata congiuntamente alla compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a tali imprese (cfr. sezioni 8.1.1, 8.1.3 e 8.3.1).

8.1.1. La proroga della convenzione iniziale tra Siremar e l'Italia

8.1.1.1. Risorse statali

- (297) Per potersi qualificare come aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile allo Stato ed essere concessa direttamente o indirettamente tramite risorse dello Stato.

- (298) Siremar è stata incaricata dallo Stato italiano di gestire le rotte marittime di cui alla convenzione iniziale, poi prorogata. La convenzione iniziale è stata conclusa con lo Stato e la risultante compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore di Siremar viene corrisposta dallo Stato a partire dal proprio bilancio. Di conseguenza la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta a Siremar risulta imputabile allo Stato e concessa attraverso risorse statali.

- (299) La Commissione prende atto del fatto che, secondo le autorità italiane, tutti gli operatori di traghetti versano canoni ordinari alle competenti autorità portuali per gli accosti, ma che Siremar non ha versato e non versa alcun canone aggiuntivo per la priorità nell'assegnazione degli accosti. Tuttavia la Commissione ritiene che in linea di principio l'Italia avrebbe potuto scegliere di imporre un canone aggiuntivo per la priorità nell'assegnazione degli accosti e che, non facendolo, ha rinunciato a percepire entrate statali. Inoltre, dato che è concessa per legge, la priorità nell'assegnazione degli accosti è imputabile allo Stato (cfr. considerando 131).

8.1.1.2. Selettività

- (300) Per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere selettiva. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di trasporto marittimo in questione è concessa soltanto a Siremar ed è pertanto selettiva. Poiché la priorità nell'assegnazione degli accosti è stata concessa soltanto alle società dell'ex gruppo Tirrenia (compresa Siremar), anch'essa risulta selettiva.

8.1.1.3. Vantaggio economico

- (301) La Commissione ricorda che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico a favore di un'impresa può non costituire un vantaggio economico a determinate condizioni ben definite.


- (302) In particolare nella sentenza *Altmark*⁽¹⁰³⁾ la Corte di giustizia ha stabilito che, nella misura in cui un intervento statale deve essere considerato come compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere gli obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l'effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

- (303) Tuttavia, la Corte di giustizia ha anche chiarito che, affinché tali compensazioni di servizio pubblico possano sottrarsi alla qualifica di aiuto di Stato in un caso particolare, devono risultare soddisfatti i quattro criteri cumulativi (i «criteri Altmark»), riassunti in appresso:

- a) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro («primo criterio Altmark»);
- b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo in modo obiettivo e trasparente («secondo criterio Altmark»);
- c) la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento («terzo criterio Altmark»);

⁽¹⁰²⁾ In ogni caso la Commissione rileva che Cdi è attualmente in liquidazione e non è operativa. Di conseguenza l'indagine su eventuali aiuti ad essa concessi sarebbe priva di oggetto (cfr. considerando (408) e (413)).

⁽¹⁰³⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 24 luglio 2003, *Altmark Trans*, C-280/00, ECLI:EU:T:2003:415.



- d) quando, in un caso specifico, la scelta dell'impresa cui affidare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare l'offerente in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico, avrebbe sostenuto per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento («quarto criterio Altmark»).
- (304) La Commissione ha precisato il modo in cui applica i criteri Altmark nella sua comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (la «comunicazione SIEG») ⁽¹⁰⁴⁾.
- (305) Dato che è necessario che i criteri Altmark siano soddisfatti cumulativamente, qualora uno qualsiasi di essi non risulti soddisfatto, la Commissione conclude che la misura in esame fornisce un vantaggio economico al suo beneficiario. La Commissione valuterà innanzitutto il rispetto del quarto criterio Altmark.
- (306) Il quarto criterio Altmark stabilisce che per non costituire aiuto di Stato, la compensazione deve limitarsi al minimo necessario. Questo criterio si ritiene soddisfatto se il destinatario della compensazione per il servizio pubblico viene selezionato a seguito di una procedura di appalto pubblico, che permetta di selezionare l'offerente in grado di fornire i servizi al costo minore per la collettività o, in alternativa, se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.
- (307) Per nessuna delle proroghe della convenzione iniziale nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 luglio 2012, Siremar è stata selezionata tramite una procedura di appalto pubblico. L'Italia si è limitata a prorogare il sistema già in vigore, autorizzando in tal modo l'operatore già presente a continuare a ricevere una compensazione per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
- (308) Inoltre, le autorità italiane non hanno fornito alla Commissione informazioni atte a suggerire che il livello di compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico, avrebbe sostenuto per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole. L'Italia si è limitata ad affermare che la compensazione per il servizio pubblico a favore di Siremar è diminuita significativamente dal 2010 in poi, in seguito all'introduzione dell'importo massimo di compensazione fissato dalla legge del 2009. Tuttavia l'Italia non ha dimostrato che i costi sostenuti da Siremar per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico erano in linea con quelli di un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto.
- (309) Di conseguenza, la Commissione conclude che il quarto criterio Altmark non risulta rispettato nel caso di specie.
- (310) Dato che i quattro criteri Altmark non risultano cumulativamente rispettati nel caso di specie, la Commissione conclude che la compensazione per la gestione delle rotte marittime ai sensi della proroga della convenzione iniziale ha conferito un vantaggio economico a Siremar.
- (311) Per quanto riguarda la priorità nell'assegnazione degli accosti, la Commissione ricorda innanzitutto che l'autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha ritenuto, almeno in due circostanze, che tale misura ha un valore economico (cfr. considerando 276). Tuttavia Siremar non versa alcun canone per la priorità nell'assegnazione degli accosti (cfr. considerando 226). Inoltre, la Commissione osserva che tale priorità ha, almeno in teoria, il potenziale di ridurre i costi sostenuti dall'operatore (ad esempio perché l'ormeggio garantito può ridurre i tempi di attesa nei porti e quindi comportare minori costi per il carburante) o di aumentarne gli introiti (ad esempio perché la tempistica può stimolare la domanda da parte dei passeggeri). Infatti, nella misura in cui la priorità nell'assegnazione degli accosti consente una procedura di attracco più rapida, gli utenti del servizio di traghetto possono preferire l'operatore che beneficia di tale misura. Anche se tali effetti si concretizzerebbero solo in circostanze rare o sarebbero limitati, la priorità nell'assegnazione degli accosti potrebbe comunque costituire un vantaggio economico per Siremar.

8.1.1.4. Incidenza sulla concorrenza e sugli scambi

- (312) Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi interni all'Unione, queste ultime devono ritenersi influenzate dall'aiuto ⁽¹⁰⁵⁾. È sufficiente che il beneficiario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza ⁽¹⁰⁶⁾.

⁽¹⁰⁴⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

⁽¹⁰⁵⁾ Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, *Philip Morris/Commissione*, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; la sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, *Ferring*, C-53/00 ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; la sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Italia/Commissione*, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.

⁽¹⁰⁶⁾ Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, *Het Vlaamse Gewest/Commissione*, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.



- (313) Nel caso di specie, il beneficiario opera in concorrenza con altre imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo nell'Unione, in particolare da quando sono entrati in vigore il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio⁽¹⁰⁷⁾ e il regolamento sul cabotaggio marittimo, che hanno liberalizzato rispettivamente il trasporto marittimo internazionale e il mercato del cabotaggio marittimo. Pertanto la compensazione per la gestione di rotte marittime ai sensi della proroga della convenzione iniziale rischia di incidere sugli scambi all'interno dell'Unione e di falsare la concorrenza nel mercato interno. Per gli stessi motivi, tale conclusione vale anche per la priorità nell'assegnazione degli accosti.

8.1.1.5. Conclusione

- (314) Poiché tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sono soddisfatti, la Commissione conclude che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta sulla base delle successive proroghe della convenzione iniziale e la priorità nell'assegnazione degli accosti costituiscono un aiuto di Stato a favore di Siremar.

8.1.1.6. Aiuto nuovo o esistente

- (315) La Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589, per «nuovi aiuti» si intendono «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». In effetti l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE prevede che i progetti diretti a istituire o modificare aiuti esistenti debbano essere notificati, in tempo utile, alla Commissione e non possano essere attuati prima che la procedura abbia condotto a una decisione finale⁽¹⁰⁸⁾.
- (316) Siremar in AS ritiene che qualora la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Siremar fino al 2008 si qualificasse come un aiuto esistente a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sul cabotaggio marittimo, tale classificazione sia applicabile anche alla compensazione corrisposta sulla base della proroga della convenzione iniziale (cfr. considerando 237). La Commissione rileva che la compensazione versata a Siremar per lo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico marittimo fino al 2008 è stata valutata nella decisione sul gruppo Tirrenia del 2020 ed è stata effettivamente classificata come aiuto esistente (cfr. considerando 19).
- (317) Tuttavia, in linea con la posizione degli organi giurisdizionali dell'Unione⁽¹⁰⁹⁾, la Commissione ritiene che modificare (ovvero prorogare) la durata di un regime di aiuti che aveva una chiara scadenza (nel caso di specie, il 31 dicembre 2008) sia sufficiente a renderlo un nuovo aiuto, indipendentemente dal fatto che altre caratteristiche della misura siano state modificate o meno. Su questa base la Commissione conclude che la compensazione del servizio pubblico corrisposta in virtù delle successive proroghe della convenzione iniziale dovrebbe essere considerata un nuovo aiuto. Le argomentazioni di Siremar in AS dovrebbero pertanto essere respinte.
- (318) La Commissione osserva che né le autorità italiane né Siremar in AS hanno sostenuto che la priorità nell'assegnazione degli accosti rappresenta un aiuto esistente. La Commissione valuterà pertanto questa misura come nuovo aiuto.

8.1.2. Proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar

- (319) La Commissione ha già stabilito ai considerando da 34 a 40 della decisione del 2010 che la misura di aiuto per il salvataggio notificata costituiva un aiuto di Stato concesso a Siremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
- (320) Nella decisione del 2010 la Commissione ha dichiarato l'aiuto per il salvataggio notificato concesso a Siremar compatibile con il mercato interno. Conformemente agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004, l'Italia si è impegnata a comunicare alla Commissione entro sei mesi un piano di ristrutturazione (o liquidazione) oppure elementi di prova del fatto che il prestito era stato rimborsato integralmente e/o che la garanzia era stata revocata.
- (321) La prima rata del prestito garantito è stata versata a Siremar il 28 febbraio 2011 e, pertanto, il termine dei sei mesi è scaduto il 28 agosto 2011.
- (322) L'Italia non ha presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione (o liquidazione) entro tale data. L'11 luglio 2011 la garanzia è stata invocata da BIIS e Siremar è diventata debitrice nei confronti dello Stato (cfr. considerando 63). Il 18 settembre 2012 Siremar ha rimborsato allo Stato l'importo dovuto (cfr. considerando 65). Fino a tale data Siremar ha continuato a beneficiare integralmente della misura di aiuto per il salvataggio.
- (323) Le autorità italiane non hanno né sostenuto né dimostrato che la proroga dell'aiuto per il salvataggio non costituisce più un aiuto di Stato, limitandosi a fornire argomentazioni (cfr. sezione 4.2) sul perché la misura sarebbe rimasta compatibile anche dopo la scadenza del termine di sei mesi.

⁽¹⁰⁷⁾ Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GUL 378 del 31.12.1986, pag. 1).

⁽¹⁰⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 2016, *DEI e Commissione/Alouminion tis Ellados*, C-590/14 P, ECLI:EU:C:2016:797, punto 45.

⁽¹⁰⁹⁾ Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002, *Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava e altri/Commissione*, cause riunite T-127/99, T-129/99 e T-148/99, ECLI:EU:T:2002:59, punto 175.



- (324) La Commissione ritiene quindi che anche la proroga dell'aiuto per il salvataggio oltre il termine di sei mesi, ossia dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012, costituisca un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

8.1.3. *L'aggiudicazione a SNS della nuova convenzione associata al ramo d'azienda di Siremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti, l'aumento di capitale di CdI e la controgaranzia*

- (325) Al fine di stabilire se l'aggiudicazione della nuova convenzione associata al ramo d'azienda di Siremar e la priorità nell'assegnazione degli accosti costituiscano un vantaggio a favore di SNS ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve verificare il rispetto dei criteri Altmark (cfr. considerando da 301 a 304).

8.1.3.1. *Primo criterio Altmark*

- (326) La Commissione ricorda che il diritto dell'Unione non dà una definizione uniforme e precisa di servizio qualificabile come SIEG né nel quadro del primo criterio Altmark né ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Il punto 46 della comunicazione SIEG recita:

«[i]n assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel definire un determinato servizio come servizio di interesse economico generale e nel compensare il prestatore del servizio. Le competenze della Commissione a tale riguardo si limitano alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri nel definire un servizio come SIEG e alla valutazione degli eventuali aiuti di Stato connessi alla compensazione. Nel caso esistano norme specifiche dell'Unione, la discrezionalità degli Stati membri è soggetta ad esse, fatto salvo il dovere della Commissione di valutare se il SIEG è stato correttamente definito ai fini del controllo sugli aiuti di Stato».

- (327) Alle autorità nazionali è quindi data facoltà di considerare alcuni servizi come servizi di interesse generale e ritenere che essi debbano essere svolti sulla base di obblighi di servizio pubblico per garantire la tutela dell'interesse pubblico quando le forze del mercato non sono sufficienti ad assicurare lo svolgimento di tali servizi al livello o alle condizioni richieste.

- (328) Nell'ambito del cabotaggio marittimo, alcune dettagliate norme unionali in materia di obblighi di servizio pubblico sono presenti nel regolamento sul cabotaggio marittimo e, per quanto riguarda la verifica dell'eventuale presenza di aiuti di Stato a favore di imprese che svolgono servizi di trasporto marittimo, negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi («gli orientamenti sui trasporti marittimi») ⁽¹¹⁰⁾.

- (329) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sul cabotaggio marittimo,


«uno Stato membro può concludere contratti di servizio pubblico, o imporre obblighi di servizio pubblico come condizione per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole. Uno Stato membro, se conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di servizio pubblico, lo fa su base non discriminatoria per tutti gli armatori comunitari».

- (330) L'articolo 2, punto 3, del regolamento sul cabotaggio marittimo stabilisce che un contratto di servizio pubblico può includere:

- servizi di trasporto conformi a determinate norme di continuità, regolarità, capacità e qualità;
- servizi di trasporto complementari;
- servizi di trasporto a determinate tariffe e condizioni, in particolare per talune categorie di passeggeri o per taluni percorsi;
- adeguamenti dei servizi alle reali esigenze.

- (331) Ai sensi della sezione 9 degli orientamenti sui trasporti marittimi, «possono essere imposti obblighi di servizio pubblico o conclusi contratti di servizio pubblico per i servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio», ovvero servizi regolari verso, da e tra le isole.

⁽¹¹⁰⁾ Comunicazione C(2004) 43 della Commissione, Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3).



- (332) Dalla giurisprudenza consolidata risulta che gli obblighi di servizio pubblico possono essere imposti soltanto se sono giustificati dall'esigenza di garantire adeguati servizi regolari di trasporto marittimo che non possono essere assicurati dalle sole forze di mercato ⁽¹¹¹⁾. La comunicazione riguardante l'interpretazione del regolamento sul cabotaggio marittimo ⁽¹¹²⁾ conferma che «spetta agli Stati membri (comprese, ove opportuno, le autorità regionali e locali) determinare su quali rotte sono necessari obblighi di servizio pubblico. In particolare, gli obblighi di servizio pubblico possono essere previsti per servizi di cabotaggio insulari regolari (di linea) qualora il mercato non assicuri servizi adeguati». Inoltre, l'articolo 2, punto 4, del regolamento sul cabotaggio marittimo definisce gli obblighi di servizio pubblico come gli obblighi che l'armatore in questione, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni.
- (333) In linea con la giurisprudenza ⁽¹¹³⁾, per verificare se esiste un bisogno reale di servizio pubblico e se il ricorso a un contratto di servizio pubblico (ovverosia, alla nuova convenzione) era necessario e proporzionale e, di conseguenza, se è soddisfatto il primo criterio Altmark, la Commissione valuterà:
- (1) l'esistenza di una domanda degli utenti;
 - (2) l'incapacità degli operatori di mercato di soddisfare tale domanda in mancanza di un obbligo imposto dalle autorità pubbliche (esistenza di un fallimento di mercato);
 - (3) il fatto che il semplice ricorso ad obblighi di servizio pubblico sia insufficiente per ovviare a tale carenza (approccio meno dannoso).
- 1) Domanda degli utenti
- (334) In questo caso Cdl e successivamente SNS sono state incaricate della fornitura di servizi misti passeggeri e merci e di servizi ad alta velocità dedicati esclusivamente a passeggeri su più linee. Gli obblighi di servizio pubblico imposti a Cdl e successivamente a SNS riguardano i collegamenti di trasporto marittimo da effettuare, la tipologia e la capacità delle navi assegnate alle rispettive rotte marittime, la disponibilità di una nave di riserva al fine di garantire la continuità del servizio, la frequenza del servizio e le tariffe massime applicate agli utenti del servizio su ciascuna rotta corrispondente (ossia tariffe più basse per i residenti delle isole minori e tariffe più elevate per gli altri passeggeri).
- (335) Come illustrato al considerando 184, l'Italia ha imposto gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nella nuova convenzione principalmente con l'obiettivo di: i) garantire la continuità territoriale tra la Sicilia e le isole minori e ii) contribuire allo sviluppo economico delle isole interessate, attraverso servizi regolari e affidabili di trasporto marittimo. La Commissione ritiene che si possa in effetti trattare di obiettivi legittimi di interesse pubblico.
- (336) Prima che Cdl fosse originariamente incaricata della gestione dei collegamenti marittimi definiti dalla nuova convenzione, tali rotte erano gestite da Siremar sulla base delle convenzioni iniziali. La Commissione osserva che le rotte in questione sono state gestite, in larga misura senza modifiche, per numerosi anni, ossia almeno sin dall'entrata in vigore della convenzione iniziale ⁽¹¹⁴⁾. Nell'affidare la nuova convenzione nel 2012 le autorità italiane, e in particolare la Sicilia, hanno ritenuto che tali servizi continuassero ad essere necessari per soddisfare la domanda degli utenti.
- (337) Al fine di illustrare la reale domanda del servizio da parte degli utenti, l'Italia ha fornito statistiche dalle quali emerge che nel 2010 Siremar ha trasportato 1 342 402 passeggeri e 311 114,50 metri lineari di merci sui cinque raggruppamenti di rotte combinati e nel 2011 1 332 400 passeggeri e 290 704,70 metri lineari di merci. Ciò dimostra che nei due anni prima che a Cdl fosse affidato l'obbligo di servizio pubblico, vi è stata una forte domanda aggregata di servizi di trasporto marittimo sulle rotte in questione.
- (338) Tuttavia, al fine di dimostrare l'esistenza di una reale domanda da parte degli utenti su ciascuna delle venti rotte interessate, aggregate in cinque raggruppamenti, è necessaria una valutazione più dettagliata. A tal fine l'Italia ha fornito statistiche sulle singole rotte per il periodo 2007-2019 ⁽¹¹⁵⁾, in cui figurano il numero totale di passeggeri e i metri lineari di merci trasportati ogni anno, dati che consentono di calcolare le medie per collegamento. A titolo illustrativo, la tabella 5 mostra due di tali parametri per gli anni 2010 e 2019. Le cifre mostrano che in


⁽¹¹¹⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001, *Analir e altri*, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107.

⁽¹¹²⁾ Comunicazione della Commissione sull'interpretazione del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) (COM (2014) 232 final del 22.4.2014).

⁽¹¹³⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 1° marzo 2017, *SNCM/Commissione*, T-454/13, ECLI:EU:T:2017:134, punti 130 e 134.

⁽¹¹⁴⁾ Inoltre la Commissione rileva che i cinque raggruppamenti di rotte erano già gestiti con una qualche forma di compensazione pubblica negli anni '50.

⁽¹¹⁵⁾ Per il 2015, l'Italia ha fornito soltanto stime, non convalidate da un consulente esterno, come richiesto dalla nuova convenzione, e non ha fornito alcun dato per il periodo dal 1° gennaio al 15 aprile del 2016, poiché Cdl si stava preparando a restituire il ramo d'azienda a Siremar in AS, così come per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 luglio 2012, periodo in cui Siremar in AS svolgeva gli obblighi di servizio pubblico.



entrambi gli anni la maggior parte dei viaggi di andata e ritorno sulle rotte interessate ha trasportato più di cento passeggeri. Nel 2010 soltanto su quattro rotte sono stati trasportati in media meno di cento passeggeri, mentre nel 2019 soltanto su tre rotte. La Commissione osserva che il basso numero di passeggeri su tali singole rotte può essere spiegato dall'esigua popolazione e dalle piccole dimensioni delle isole interessate, nonché dai viaggi relativamente brevi e frequenti, necessari per soddisfare le esigenze di mobilità degli abitanti di tali isole. La Commissione ha analizzato altresì le statistiche relative a ciascuna rotta per ogni anno fino alla fine del 2019 ⁽¹¹⁶⁾ rilevando che nel corso degli anni si sono registrate fluttuazioni del numero di viaggi e di passeggeri registrati sulle varie linee. Tuttavia ciò è dovuto al fatto che si tratta di isole molto piccole, con infrastrutture portuali limitate, relativamente vicine tra loro. Ciò richiede un frequente aggiustamento degli orari per soddisfare le esigenze locali (quali i modelli di pendolarismo per motivi scolastici o lavorativi) e attenuare eventuali problemi di collegamento (ad esempio, se una banchina è in manutenzione e può accogliere soltanto navi più piccole o un numero inferiore di navi contemporaneamente, un collegamento di un raggruppamento potrebbe non essere operato per un certo periodo di tempo, mentre altre rotte del raggruppamento potrebbero essere operate con frequenze maggiori). Tuttavia, dai dati a disposizione della Commissione non emergono indicazioni del fatto che la domanda degli utenti relativa a una qualsiasi rotta o a un raggruppamento di rotte fosse o sia scomparsa.

		Numero medio di passeggeri/viaggio ⁽¹¹⁷⁾		Carico medio/viaggio ⁽¹¹⁸⁾	
		2010	2019	2010	2019
Rotte di servizio misto					
Raggruppamento Milazzo - Isole Eolie - Napoli	C/1	[...]	[...]	[...]	[...]
	C/2	[...]	[...]	[...]	[...]
	C/3	[...]	[...]	[...]	[...]
	C/4	[...]	[...]	[...]	[...]
	C/6	[...]	[...]	[...]	[...]
Raggruppamento Palermo - Ustica	D/1	[...]	[...]	[...]	[...]
Raggruppamento Trapani - Isole Egadi	D/2	[...]	[...]	[...]	[...]
	D/3	[...]	[...]	[...]	[...]
Raggruppamento Trapani - Pantelleria	D/4	[...]	[...]	[...]	[...]
Raggruppamento Trapani - Isole Pelagie	D/5	[...]	[...]	[...]	[...]
		Numero medio di passeggeri/viaggio			
Rotte di solo trasporto passeggeri		2010	2019		
Raggruppamento Milazzo - Isole Eolie (- Napoli)	ALC/2	[...]	[...]		
	ALC/2 bis	[...]	[...]		
	ALC/3	[...]	[...]		
	ALC/4	[...]	[...]		
	ALC/6	[...]	[...]	Non applicabile ⁽¹¹⁹⁾	
Raggruppamento Palermo - Ustica	ALD/1	[...]	[...]		
Raggruppamento Trapani - Isole Egadi	ALD 2/3	[...]	[...]		
	ALD 2/3 bis	[...]	[...]		


Tabella 5 – Statistiche sulla domanda degli utenti nel 2010 (gestione Siremar) e nel 2019 (gestione SNS)

⁽¹¹⁶⁾ A titolo illustrativo, la Tabella 5 presenta statistiche sulle singole rotte per il 2019. Per ragioni di brevità, la Commissione non riporta i dati relativi a tutti gli altri anni nei quali CdI e SNS hanno espletato il servizio.

⁽¹¹⁷⁾ Numero totale di passeggeri diviso per il numero totale di viaggi di andata e ritorno nel periodo.

⁽¹¹⁸⁾ Quantitativo totale di merci (in metri lineari) diviso per il numero totale di viaggi di andata e ritorno nel periodo.

⁽¹¹⁹⁾ A partire dal 1° settembre 2016 la rotta è stata modificata in due servizi aggiuntivi «ALC/2» (andata) e «ALC/2 bis» (ritorno).



- (339) Per dimostrare che la domanda degli utenti è rimasta presente quando Cdl e successivamente SNS hanno iniziato a gestire le rotte a norma della nuova convenzione, l'Italia ha fornito ulteriori statistiche. I dati della tabella 6 mostrano che a partire dal 2013, Cdl, e successivamente SNS, hanno trasportato più passeggeri e merci rispetto a quanto aveva fatto Siremar nel 2010 e nel 2011 (cfr. considerando 337). Sebbene si siano registrate talune fluttuazioni nel corso del tempo, tali dati confermano che la domanda degli utenti è rimasta presente ed è persino aumentata negli ultimi anni.

	Numero di passeggeri trasportati	Merchi trasportate (in metri lineari)
2012 (agosto-dicembre)	[...]	[...]
2013	[...]	[...]
2014	[...]	[...]
2015 ⁽¹²⁰⁾	[...]	[...]
2016 (aprile-dicembre) ⁽¹²¹⁾	[...]	[...]
2017	[...]	[...]
2018	[...]	[...]
2019	[...]	[...]

Tabella 6 – Statistiche per gli anni 2012-2019 (rotte miste e solo passeggeri gestite da Cdl e SNS)

- (340) La Commissione ritiene che le statistiche di cui sopra (cfr. i considerando 337, 338 e 339) dimostrino chiaramente che esiste un'effettiva domanda di servizi passeggeri e merci su ciascuna delle venti rotte di servizio pubblico in questione suddivise in cinque raggruppamenti. Di conseguenza è possibile concludere che tali servizi rispondono a un'effettiva domanda da parte degli utenti, rispondendo quindi ad autentiche esigenze di servizio pubblico.
- 2) Presenza di un fallimento del mercato
- (341) Ai sensi del punto 48 della comunicazione SIEG, «non sarebbe opportuno attribuire obblighi specifici di servizio pubblico ad un'attività che è già fornita o che può essere fornita in modo soddisfacente e a condizioni, quali prezzo, caratteristiche obiettive di qualità, continuità e accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti secondo le normali regole del mercato» ⁽¹²²⁾. Di conseguenza la Commissione deve esaminare se il servizio risulterebbe inadeguato, alla luce degli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro attraverso la nuova convenzione, qualora la sua fornitura fosse affidata alle sole forze del mercato. A questo proposito, il punto 48 della comunicazione SIEG stabilisce che «la valutazione della Commissione si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri».
- (342) La Commissione ha già analizzato, nel quadro di decisioni adottate in passato, se ci fosse un fallimento del mercato su tali raggruppamenti di rotte. Segnatamente, nella decisione del 2004 la Commissione aveva osservato che, per quanto concerne Siremar, nessuno degli operatori privati italiani presenti sui raggruppamenti di rotte serviti dall'allora operatore pubblico offriva durante tutto l'anno servizi comparabili in grado di soddisfare integralmente le esigenze di servizio pubblico previste dai piani quinquennali ⁽¹²³⁾. Tale constatazione si riferisce al periodo 1992-2008 e non è messa in discussione dalla sentenza del 2009 che ha annullato la decisione del 2004, né dalla decisione sul gruppo Tirrenia del 2020 che ha concluso che la compensazione del servizio pubblico concessa a Siremar era un aiuto esistente.
- (343) Tuttavia, nella decisione del 2012, la Commissione ha osservato che durante il periodo antecedente la prima aggiudicazione della nuova convenzione, altri operatori fornivano servizi regolari sulle rotte pertinenti ⁽¹²⁴⁾. All'epoca l'Italia aveva sostenuto che la Sicilia, attraverso diverse procedure di gara, aveva selezionato questi altri operatori per gestire servizi pubblici aggiuntivi nel quadro di contratti diversi. Prima di procedere alla valutazione, la Commissione osserva quanto segue.

⁽¹²⁰⁾ I dati per il 2015 non sono stati convalidati da un consulente esterno come per gli altri anni, ma sono stati calcolati ex post dalle autorità italiane utilizzando la documentazione di Cdl.

⁽¹²¹⁾ L'Italia non ha fornito dati per il periodo dal 1° gennaio al 10 aprile 2016. L'Italia sostiene che tali dati statistici non siano stati raccolti in quanto all'epoca Cdl stava preparando il trasferimento del ramo d'azienda di nuovo a Siremar in AS.

⁽¹²²⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001, *Analir e altri*, C-205/99, ECLI:EU:C:2001:107, punto 71.

⁽¹²³⁾ Cfr. considerando 135 della decisione del 2004.

⁽¹²⁴⁾ Cfr. considerando da 101 a 103 e 201 della decisione del 2012.



- (344) In primo luogo, la presente valutazione si limita alla situazione della concorrenza presente sul mercato negli anni precedenti al luglio 2012, trattandosi del periodo che le autorità italiane hanno preso in considerazione per definire gli obblighi di servizio pubblico. Sebbene la nuova convenzione imponga obblighi di servizio pubblico specifici in termini di tariffe da applicare (tra cui, tariffe ridotte per i residenti delle isole minori), l'Italia non ha giustificato la necessità del servizio pubblico sostenendo che CdI, e successivamente, SNS doveva mantenere tariffe di un livello inferiore rispetto a quelle applicate dagli altri operatori. Nel corso dell'indagine l'Italia ha piuttosto affermato che, anche se altri operatori fornivano servizi di traghetto sulle rotte gestite da CdI, e successivamente da SNS, tali servizi concorrenti erano diversi in termini di continuità e frequenza durante tutto l'anno, non erano equivalenti (in termini di porti o di tipo di servizio, ad esempio fornendo un trasporto esclusivo di passeggeri anziché misto), non offrivano lo stesso livello di qualità o erano anch'essi sovvenzionati nel quadro di contratti diversi. La Commissione non ha pertanto effettuato un'analisi comparativa delle tariffe applicate da tutti gli operatori sulle rotte in questione. Al contrario la Commissione si è concentrata sulle possibili differenze in termini di continuità, regolarità, capacità e qualità (cfr. considerando 330) così come sul fatto che anche gli operatori concorrenti fossero o meno sovvenzionati nel quadro di contratti diversi.
- (345) In secondo luogo, la Commissione rileva che i servizi comparabili offerti da altri operatori sui raggruppamenti di rotte definiti nella nuova convenzione sono stati forniti anche nel quadro di regimi di compensazione pubblica, come SIEG complementari definiti dalla Sicilia ⁽¹²⁵⁾. In linea di principio la presenza di altri fornitori di SIEG sui raggruppamenti di rotte previsti dalla nuova convenzione non mette in discussione la validità del SIEG per tali raggruppamenti, ma piuttosto la rafforza, poiché suggerisce che la necessità di tali collegamenti era così marcata e/o varia che soltanto più operatori sarebbero in grado di soddisfarla. In effetti il fatto che altri operatori siano presenti su un determinato raggruppamento di rotte non può indicare che tale raggruppamento possa essere adeguatamente servito dalle sole forze di mercato, se anche tali altri operatori ricevono una compensazione pubblica nel quadro di contratti diversi per offrire i loro servizi.
- (346) In terzo luogo, l'Italia ha individuato 20 rotte, suddivise in cinque raggruppamenti, o reti di collegamenti, da includere nella nuova convenzione ⁽¹²⁶⁾. La Commissione osserva che, ai sensi della sezione 5.5.3 della comunicazione sull'interpretazione del regolamento sul cabotaggio marittimo ⁽¹²⁷⁾, «[g]li Stati membri spesso sono favorevoli a raggruppare in un unico pacchetto le rotte di collegamento con diverse isole in regime di servizio pubblico al fine di ottenere economie di scala e attirare gli operatori. Il raggruppamento di più linee non è in contrasto con il diritto dell'Unione se non dà adito a discriminazioni e non comporta indebite distorsioni del mercato. Le dimensioni più idonee dei raggruppamenti vanno decise tenendo conto della migliore sinergia da conseguire nel soddisfacimento delle esigenze essenziali di trasporto.»
- (347) In questo caso, le rotte sono state unite in raggruppamenti geografici per motivi di pianificazione, per individuare eventuali carenze o sovrapposizioni e per garantire un insieme coerente e completo di collegamenti per gli abitanti delle isole, sia con la Sicilia che con le altre isole, in particolare con quelle relativamente più grandi. In effetti, la Tabella 3 dimostra che le rotte all'interno di ciascun raggruppamento spesso si sovrappongono e sono complementari tra loro ⁽¹²⁸⁾. Data la presenza di alcuni servizi essenziali, come le scuole, negozi più grandi di generi alimentari e servizi medici specializzati, soltanto in Sicilia o nelle isole relativamente più grandi, l'Italia ha scelto di affidare raggruppamenti di linee anziché singole linee. In effetti, gli operatori privati, pur offrendo alcuni collegamenti tra le isole relativamente più grandi (ad esempio, Lipari e Pantelleria) e la Sicilia, non offrono collegamenti con e tra tutte le isole durante tutto l'anno. Data la necessità di garantire i collegamenti tra numerose piccole isole ubicate in zone diverse e talvolta relativamente distanti, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia commesso un errore manifesto individuando i cinque raggruppamenti che comprendevano una o più rotte, in funzione delle caratteristiche dell'isola o dell'arcipelago in questione. Per questi motivi, date le particolari circostanze del caso di specie, la Commissione non ha valutato ogni singolo collegamento, ma si è concentrata su ciascun raggruppamento, che ha trattato come un insieme coerente di collegamenti da e verso un'isola e da e verso un arcipelago e all'interno di esso.
- (348) Alla luce di quanto precede, sulla base della situazione della concorrenza esistente nel periodo antecedente l'affidamento del primo incarico, il 30 luglio 2012, e partendo dalle osservazioni formulate dagli interessati (cfr. sezione 5), la Commissione ha analizzato ciascun raggruppamento di rotte per verificare che l'Italia non abbia commesso un errore manifesto nello stabilire l'esistenza di un fallimento del mercato:

— Milazzo – Isole Eolie – Napoli. CdI ha gestito e SNS gestisce cinque rotte servite da navi traghetto e cinque rotte servite da navi veloci, che collegano le Isole Eolie con la Sicilia e con il continente ⁽¹²⁹⁾. Nel contesto di questo raggruppamento, durante il periodo 2009-2012, i concorrenti erano Ustica Lines, NGI, SNAV e Alilauro. Ustica Lines e NGI hanno gestito rotte attive durante tutto l'anno che collegavano Milazzo alle Isole

⁽¹²⁵⁾ Dato che i servizi offerti dagli altri operatori esulano dall'ambito di applicazione della presente decisione, la Commissione non si esprimerà in merito alla possibilità o meno che tali servizi costituiscano un SIEG effettivo.

⁽¹²⁶⁾ Per i dettagli relativi a rotte e frequenze, cfr. Tabella 3. Tali frequenze sono state sostanzialmente le stesse durante il periodo della proroga (2009-2012), con differenze minime relative ad alcune rotte e/o ad alcuni periodi.

⁽¹²⁷⁾ Cfr. nota 112.

⁽¹²⁸⁾ Anche gli orari delle singole rotte all'interno di un raggruppamento possono cambiare – Cfr. nota 119.

⁽¹²⁹⁾ Si noti che dal 1° settembre del 2016, SNS opera soltanto quattro diverse rotte ad alta velocità.



Eolie, nel quadro di una compensazione pubblica concessa mediante contratti separati: Ustica Lines ha fornito servizi ad alta velocità su due rotte, mentre NGI ha gestito un servizio misto su una rotta. SNAV e Alilauro hanno gestito un servizio di nave veloce soltanto in alta stagione sulle rotte che collegano Napoli e le Isole Eolie, senza ricevere alcuna compensazione pubblica. La Commissione osserva innanzitutto che i concorrenti non offrivano servizi comparabili a quelli di CdI, e successivamente di SNS, per quanto riguarda le rotte gestite, la frequenza e la capacità. Al contrario, essi operavano soltanto su una o due rotte, fornendo un servizio molto più limitato in termini di capacità e orari. In particolare, NGI forniva servizi di traghetto utilizzando navi soggette a obblighi diversi in materia di capacità. Per quanto concerne SNAV e Alilauro, i loro servizi non prevedevano un collegamento con Milazzo, in quanto le loro rotte collegavano Napoli alle Isole Eolie e fornivano collegamenti all'interno dell'arcipelago. Inoltre tali operatori privati non servivano queste rotte in bassa stagione. Di conseguenza tali servizi non sono paragonabili a quelli gestiti inizialmente da CdI e successivamente da SNS ai sensi della nuova convenzione. Pan Med ha affermato che i concorrenti offrivano servizi analoghi su tale raggruppamento (cfr. considerando 272), ma non ha specificato chi erano tali concorrenti né ha dimostrato perché considerava i loro servizi analoghi o comparabili a quelli forniti da CdI e successivamente da SNS. In questo contesto, la Commissione osserva che tutti gli operatori che fornivano servizi durante tutto l'anno su queste linee lo facevano a fronte di una compensazione pubblica. Ciò, unitamente al contesto geografico e demografico delle isole in questione (caratterizzate da una popolazione compresa tra circa 100 abitanti ad Alicudi e circa 10 700 a Lipari), dimostra che le sole forze del mercato non erano sufficienti a fornire il livello di collegamenti necessario per garantire la continuità territoriale. In effetti la Commissione conclude che nessun altro operatore, prendendo in considerazione soltanto il proprio interesse commerciale, avrebbe fornito servizi del livello richiesto dalla nuova convenzione. Di conseguenza l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel ritenere che vi fosse un fallimento di mercato su questo raggruppamento di rotte;

- Trapani – Isole Egadi. CdI ha gestito e SNS gestisce due rotte servite da navi traghetto e quattro rotte servite da navi ad alta velocità ⁽¹³⁰⁾. Anche Ustica Lines e Traghetti delle Isole ⁽¹³¹⁾ gestivano rotte durante tutto l'anno che collegavano le Isole Egadi alla Sicilia, offrendo rispettivamente servizi ad alta velocità e servizi di traghetto. La Commissione osserva innanzitutto che Ustica Lines e Traghetti delle Isole ricevevano una compensazione dalla Sicilia per la fornitura di tali servizi nel quadro di altri contratti. Inoltre, per Traghetti delle Isole, la frequenza richiesta era diversa da quella fornita da CdI e successivamente da SNS, dato che Traghetti delle Isole non era tenuta ad offrire collegamenti giornalieri come nel caso di CdI e, successivamente, di SNS. Inoltre Traghetti delle Isole forniva servizi di traghetto tramite navi soggette a obblighi diversi in materia di capacità, che comprendevano ad esempio il trasporto di merci pericolose. Per Ustica Lines, la frequenza richiesta era simile a quella fornita da CdI e successivamente da SNS (più collegamenti al giorno). Tuttavia Ustica Lines forniva i propri servizi tramite navi soggette a obblighi diversi in materia di capacità. In questo contesto, la Commissione osserva che tutti gli operatori che fornivano servizi durante tutto l'anno su queste linee lo facevano a fronte di una compensazione pubblica. Ciò, unitamente al contesto geografico e demografico delle isole in questione (la popolazione totale di Favignana, Levanzo e Marettimo è pari a 4 300 abitanti), dimostra che le sole forze di mercato non erano sufficienti a fornire il livello di collegamenti necessario per garantire la continuità territoriale. In effetti la Commissione conclude che nessun altro operatore, prendendo in considerazione soltanto il proprio interesse commerciale, avrebbe fornito servizi del livello richiesto dalla nuova convenzione. Di conseguenza l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel ritenere che vi fosse un fallimento di mercato su questo raggruppamento di rotte;
- Porto Empedocle – Isole Pelagie. CdI ha gestito e SNS gestisce tanto servizi di traghetto quanto servizi ad alta velocità durante tutto l'anno. Ustica Lines è stato l'unico altro operatore a fornire servizi ad alta velocità durante tutto l'anno su tale rotta, con un servizio ad alta velocità aggiuntivo in alta stagione. La Commissione osserva innanzitutto che Ustica Lines riceveva una compensazione dalla Sicilia per la fornitura di tali servizi, nel quadro di un altro contratto. Inoltre Ustica Lines forniva un servizio dedicato esclusivamente ai passeggeri, senza trasporto di merci e con una frequenza diversa. Di conseguenza i suoi servizi non sono paragonabili a quelli forniti da CdI e successivamente da SNS, ai sensi della nuova convenzione. In questo contesto, la Commissione osserva che l'unico operatore che forniva servizi durante tutto l'anno su tale raggruppamento di rotte riceveva una compensazione pubblica. Ciò, unitamente al contesto geografico e demografico delle isole in questione (la popolazione totale di Linosa e Lampedusa è pari a 6 500 abitanti), dimostra che le sole forze di mercato non erano sufficienti a fornire il livello di collegamenti necessario per garantire la continuità territoriale. In effetti la Commissione conclude che nessun altro operatore, prendendo in considerazione soltanto il proprio interesse commerciale, avrebbe fornito servizi del livello richiesto dalla nuova convenzione. Di conseguenza l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel ritenere che vi fosse un fallimento di mercato su questo raggruppamento di rotte;

⁽¹³⁰⁾ Durante il periodo della proroga, le quattro rotte ad alta velocità sono state raggruppate in due per finalità di rendicontazione.

⁽¹³¹⁾ Attualmente soggetta a coordinamento e controllo da parte del gruppo Caronte & Tourist.




- Trapani – Pantelleria. CdI ha gestito e SNS gestisce servizi di traghetto durante tutto l'anno. Traghetti delle Isole era l'unico altro operatore che forniva servizi di traghetto durante tutto l'anno su tale rotta. La Commissione osserva innanzitutto che anche Traghetti delle Isole riceveva una compensazione dalla Sicilia per la fornitura di tali servizi, ai sensi di appalti distinti. Inoltre Traghetti delle Isole forniva servizi di traghetto con una frequenza analoga a quella offerta da CdI e successivamente da SNS, tramite navi soggette a obblighi diversi in materia di capacità, che comprendevano ad esempio il trasporto di merci pericolose. Pan Med ha affermato che i concorrenti offrivano servizi analoghi su tale raggruppamento (cfr. considerando 272), ma non ha specificato chi erano tali concorrenti né ha dimostrato perché considerava i loro servizi analoghi o comparabili a quelli forniti da CdI e successivamente da SNS. In questo contesto, la Commissione osserva che l'unico altro operatore che forniva servizi durante tutto l'anno su queste linee lo faceva a fronte di una compensazione pubblica. Ciò, unitamente al contesto geografico e demografico di Pantelleria (una piccola isola con circa 7 800 abitanti), dimostra che le sole forze di mercato non erano sufficienti a fornire il livello di collegamenti necessario per garantire la continuità territoriale. In effetti la Commissione conclude che nessun altro operatore, prendendo in considerazione soltanto il proprio interesse commerciale, avrebbe fornito servizi del livello richiesto dalla nuova convenzione. Di conseguenza l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel ritenere che vi fosse un fallimento di mercato su questo raggruppamento di rotte;
- Palermo – Ustica. CdI ha gestito e SNS gestisce tanto servizi di traghetto quanto servizi ad alta velocità durante tutto l'anno. Ustica Lines e NGI erano presenti sulla rotta durante tutto l'anno: la prima forniva un servizio ad alta velocità mentre la seconda forniva un servizio di traghetto. La Commissione osserva innanzitutto che anche Ustica Lines e NGI ricevevano una compensazione dalla Sicilia per la fornitura di tali servizi, nel quadro di altri contratti. Inoltre entrambi gli operatori fornivano servizi di traghetto tramite navi soggette a obblighi diversi in materia di capacità che, per NGI, comprendevano il trasporto di merci pericolose. Anche la frequenza richiesta era diversa da quella fornita da CdI e successivamente da SNS, dato che gli altri operatori non erano tenuti offrire collegamenti giornalieri, come CdI e successivamente SNS. Pan Med ha affermato che i concorrenti offrivano servizi analoghi su tale raggruppamento (cfr. considerando 272), ma non ha specificato chi erano tali concorrenti né ha dimostrato perché considerava i loro servizi analoghi o comparabili a quelli forniti da CdI e successivamente da SNS. In questo contesto, la Commissione osserva che tutti gli operatori che fornivano servizi durante tutto l'anno su tale raggruppamento di rotte ricevevano una compensazione pubblica. Ciò, unitamente al contesto geografico e demografico di Ustica (una piccolissima isola con circa 1 300 abitanti), dimostra che le sole forze di mercato non erano sufficienti a fornire il livello di collegamenti necessario per garantire la continuità territoriale. In effetti la Commissione conclude che nessun altro operatore, prendendo in considerazione soltanto il proprio interesse commerciale, avrebbe fornito servizi del livello richiesto dalla nuova convenzione. Di conseguenza l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel ritenere che vi fosse un fallimento di mercato su questo raggruppamento di rotte.
- (349) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che, al momento dell'incarico, le sole forze di mercato erano insufficienti a soddisfare le esigenze di servizio pubblico. A tale proposito, la Commissione osserva inoltre che su tutti i raggruppamenti di rotte attualmente gestiti da SNS ai sensi della nuova convenzione, i servizi in qualche misura comparabili forniti da altri operatori erano anch'essi soggetti a sovvenzioni e in ogni caso non erano pienamente equivalenti in termini di continuità, regolarità, capacità e qualità e pertanto non soddisfacevano appieno le esigenze di servizio pubblico individuate dall'Italia nella nuova convenzione.

3) Approccio meno dannoso

- (350) La Commissione osserva che le autorità italiane hanno scelto di concludere un contratto di servizio pubblico con un operatore (CdI e successivamente SNS) piuttosto che imporre obblighi di servizio pubblico a più operatori. Sulla base delle informazioni fornite dall'Italia, la Commissione prende atto del fatto che la domanda degli utenti descritta sopra, (cfr. considerando da 334 a 340) non avrebbe potuto essere soddisfatta se non imponendo obblighi di servizio pubblico. Su tutti i raggruppamenti di rotte, la fornitura di servizi regolari durante tutto l'anno richiede una compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Laddove vi siano operatori privati che non percepiscono una compensazione per obblighi di servizio pubblico, l'offerta è prevista soltanto in alta stagione (cfr. considerando 348). Inoltre da un'analisi della contabilità dettagliata per rotta ai sensi della nuova convenzione emerge che la gestione di tutte le rotte da parte di SNS nel 2017, nel 2018 e nel 2019 è strutturalmente in perdita. Si può pertanto dedurre che, in assenza di compensazione per l'obbligo di servizio pubblico tali servizi non sarebbero gestiti con la frequenza, la capacità e la qualità desiderate⁽¹³²⁾. Ecorys ha formulato una

⁽¹³²⁾ Per il periodo dall'11 aprile al 31 dicembre 2016, SNS ha registrato risultati positivi sulle linee ALC/6 e ALD/3 bis. Tuttavia la Commissione rileva che per una parte significativa della bassa stagione del 2016 (1° gennaio – 10 aprile), quando le rotte in genere non sono redditizie, il servizio è stato fornito da CdI. Di conseguenza il fatto che SNS non abbia operato il servizio in tale periodo ha probabilmente inciso sui risultati finanziari di tali rotte per il 2016.



conclusione analoga nella sua relazione per la Commissione (cfr. considerando 119). Inoltre, la Commissione prende atto dell'argomentazione dell'Italia secondo la quale la scelta di un contratto di servizio pubblico si è resa necessaria anche in considerazione della privatizzazione di Siremar. Più specificamente l'Italia ha sostenuto che organizzare una gara per gli attivi di Siremar associati a un nuovo contratto di servizio pubblico aveva consentito di: i) garantire la continuità del servizio pubblico marittimo; ii) massimizzare il valore per lo Stato e iii) tutelare l'occupazione. È per queste ragioni che la Commissione ha accettato che l'Italia organizzasse una procedura di gara per il ramo d'azienda di Siremar insieme alla nuova convenzione (cfr. considerando 136). In questo modo, la Commissione ha anche riconosciuto, e lo ribadisce nella presente decisione, che l'Italia non si sarebbe basata su obblighi di servizio pubblico applicabili a tutti gli operatori, ma avrebbe concluso un singolo contratto di servizio pubblico inizialmente con CdI e successivamente con SNS.

Conclusione

- (351) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel definire i servizi affidati a CdI e successivamente a SNS come SIEG. I dubbi espressi dalla Commissione nella decisione del 2012 sono quindi dissipati.
- (352) Al fine di concludere che il primo criterio Altmark è soddisfatto, la Commissione deve comunque verificare se CdI e successivamente SNS siano state incaricate di svolgere obblighi di servizio pubblico definiti in modo chiaro. A questo proposito la Commissione osserva che gli obblighi di servizio pubblico sono descritti in maniera chiara nella nuova convenzione e nei suoi allegati (che comprendono ad esempio le specifiche delle navi per ciascuna rotta). Analogamente le norme che disciplinano la compensazione sono dettagliatamente descritte nella convenzione, nella legge del 2009 e nella delibera del CIPE. La nuova convenzione ha inoltre una durata chiaramente espressa (12 anni), individua CdI e successivamente SNS come gestore del servizio pubblico e prevede disposizioni per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale recupero (cfr. anche la sezione 2.3.4). Di conseguenza la Commissione conclude che il primo criterio Altmark è soddisfatto.

Priorità nell'assegnazione degli accosti

- (353) L'articolo 19-ter, ventunesimo comma, della legge 135/2009 specifica chiaramente che la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole e alla luce degli obblighi di servizio pubblico delle società dell'ex gruppo Tirrenia (compresa Siremar). In effetti in assenza di tale priorità a favore delle imprese incaricate degli obblighi di servizio pubblico, tali imprese potrebbero a volte dover attendere il proprio turno prima di attraccare e quindi registrare ritardi che vanificherebbero l'obiettivo di garantire ai cittadini una connettività affidabile e conveniente. Per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione delle isole minori e contribuire allo sviluppo economico delle medesime è effettivamente necessario poter contare su orari regolari. Inoltre, dato che la nuova convenzione contiene determinati obblighi riguardo agli orari, quali l'obbligo di tenere conto degli orari di altri mezzi di trasporto (ad esempio degli autobus), la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria per garantire che i porti assegnino gli accosti e gli orari di accosto in maniera tale da consentire all'operatore del servizio pubblico di rispettare i propri obblighi di servizio pubblico. Tale priorità nell'assegnazione degli accosti è stata trasferita a CdI e successivamente a SNS dopo l'acquisizione del ramo d'azienda di Siremar. In tale contesto la Commissione ritiene che la misura in questione sia stata concessa con l'obiettivo di consentire a CdI e successivamente a SNS di adempiere i loro obblighi di servizio pubblico, che costituiscono un effettivo servizio di interesse economico generale (cfr. considerando 351). Di conseguenza anche la priorità nell'assegnazione degli accosti rispetta il primo criterio Altmark.

8.1.3.2. Secondo criterio Altmark

- (354) La Commissione ricorda che, nella decisione del 2012 (cfr. considerando 205), essa aveva concluso in via preliminare che il secondo criterio della sentenza *Altmark* era rispettato.
- (355) In questo contesto la Commissione osserva che i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione sono stati definiti in anticipo e rispettano i requisiti di trasparenza in linea con il secondo criterio Altmark.
- (356) Più specificatamente, i parametri sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione sono spiegati in dettaglio nella delibera del CIPE e sono stati applicati nel quadro della nuova convenzione (e nei suoi allegati), mentre gli importi massimi di compensazione sono fissati dalla legge del 2009. Il metodo di calcolo della compensazione, compresi ad esempio gli elementi di costo di cui tener conto, è precisato nella delibera del CIPE. Dato che la priorità nell'assegnazione degli accosti non comprende alcun trasferimento finanziario all'operatore del servizio, la Commissione ritiene che questa misura sia conforme al secondo criterio Altmark.
- (357) La Commissione conclude pertanto che la seconda condizione di cui alla sentenza *Altmark* risulta rispettata.



8.1.3.3. Terzo criterio Altmark

- (358) In base alla terza condizione della sentenza *Altmark*, la compensazione ricevuta non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole.
- (359) La sentenza *Altmark* non fornisce tuttavia una definizione precisa del margine di utile ragionevole. Ai sensi della comunicazione SIEG, per «margine di utile ragionevole» si intende il tasso di rendimento del capitale che sarebbe richiesto da un'impresa media per decidere se prestare o meno il servizio di interesse economico generale per l'intera durata del periodo di incarico, tenendo conto del livello di rischio. Il livello di rischio dipende dal settore interessato, dal tipo di servizio e dalle caratteristiche del meccanismo di compensazione.
- (360) Nella decisione del 2012 la Commissione ha espresso dubbi sulla proporzionalità della compensazione corrisposta a Cdi. In particolare la Commissione ha concluso in via preliminare che il premio di rischio del 6,5 % non rispecchia un livello appropriato di rischio dato che prima facie Cdi non sembrava assumersi i rischi normalmente sostenuti nella gestione di tali servizi. Più specificamente, gli elementi di costo presi in considerazione per il calcolo della compensazione comprendono tutti i costi relativi alla prestazione del servizio, nonché le variazioni, ad esempio in termini di prezzi del carburante. Di conseguenza in tale fase la Commissione ha ritenuto che Cdi potesse aver ricevuto una sovracompensazione.
- (361) La Commissione osserva che taluni aspetti del metodo di compensazione di cui alla nuova convenzione sembrano in effetti ridurre il rischio commerciale sostenuto da Cdi e successivamente da SNS. In particolare le tariffe massime che l'operatore può applicare vengono adeguate annualmente in maniera da tener conto dell'inflazione e delle variazioni del costo del carburante. Inoltre la nuova convenzione contiene alcune clausole che mirano a mantenere l'equilibrio economico-finanziario del servizio pubblico (cfr. considerando 130). In particolare, nel caso in cui la compensazione del servizio pubblico non fosse sufficiente a coprire il costo dei servizi oggetto dell'incarico ai sensi della nuova convenzione, tali clausole consentono di rivedere: i) la portata di tali servizi, ii) le modalità di erogazione di tali servizi (ad esempio, la tipologia delle navi) o iii) le tariffe massime.
- (362) Tuttavia le clausole di cui sopra sono soggette a una serie di restrizioni. In particolare ai sensi dell'articolo 8 della nuova convenzione, l'equilibrio economico-finanziario del servizio pubblico viene riesaminato soltanto ogni tre anni. Qualora da tale riesame emerga che la compensazione non è sufficiente a coprire il costo del servizio pubblico, l'operatore e le autorità italiane possono soltanto concordare di attuare modifiche per il successivo periodo triennale. Nel caso in cui i ricavi o i costi del servizio pubblico presentino differenze strutturali imprevedibili superiori o inferiori del 3 % rispetto ai valori stabiliti nella nuova convenzione, l'articolo 9 consente alle parti di richiedere (subordinatamente a una serie di condizioni) una revisione dell'equilibrio economico-finanziario. Ai sensi di entrambi gli articoli, tali (eventuali) modifiche sono adottate al termine di un processo di negoziazione e, fino a quando non viene raggiunto un accordo, l'operatore deve continuare a svolgere il servizio pubblico senza modifiche. Di conseguenza l'operatore rimane parzialmente esposto al rischio che la compensazione sia insufficiente a coprire i costi della gestione del servizio. Pur essendo possibile ricorrere agli articoli 8 e 9 della nuova convenzione per ripristinare l'equilibrio economico-finanziario, le modifiche riguardano soltanto i periodi successivi e non è possibile applicare rettifiche retroattive.
- (363) Come spiegato nei considerando da 49 a 58, la delibera del CIPE prevede che per determinare il rendimento del capitale sulla base della formula del costo medio ponderato del capitale (WACC) venga utilizzato un premio di rischio del 6,5 %. In particolare, nel caso di Siremar l'Italia ha inizialmente preso in considerazione un indice beta di 0,56. L'indice beta esprime il rischio dell'attività svolta dall'operatore e il suo livello mostra che nel calcolo del rendimento del capitale l'Italia ha tenuto conto del fatto che il rischio dell'attività svolta dall'operatore è sostanzialmente inferiore a quello di mercato. Tuttavia, nel corso dell'indagine formale (cfr. considerando 218), l'Italia ha chiarito che, dato che l'importo della compensazione è limitato dalla legge del 2009, è stato deciso di semplificare il calcolo, applicando un tasso forfettario di rendimento del capitale del 6,5 %. Le autorità italiane hanno inoltre dimostrato che l'applicazione dell'intera metodologia prevista dalla delibera del CIPE avrebbe comportato un rendimento del capitale che avrebbe superato il 6,5 % (ovverosia pari all'8,87 %). Per questo motivo l'Italia ritiene che il suo approccio semplificato sia prudente e non comporti una compensazione superiore a favore dell'operatore rispetto a quanto stabilito ai sensi della delibera del CIPE.
- (364) In tale contesto, al considerando 363 della decisione su Tirrenia/CIN del 2020, la Commissione ha confrontato il rendimento del capitale del 6,5 %, applicato anche nel calcolo della compensazione per l'impresa oggetto di tale inchiesta (CIN) con il rendimento mediano del capitale generato da un gruppo di riferimento nel 2011 (l'anno prima dell'affidamento del primo incarico a Cdi). Il gruppo di riferimento era costituito da alcuni operatori di




traghetti che offrivano collegamenti marittimi in Italia o tra l'Italia e altri Stati membri⁽¹³³⁾. La Commissione osserva che Siremar è un operatore di dimensioni paragonabili a CIN. Tuttavia le rotte in questione sono diverse da quelle gestite da CIN, in quanto sono più brevi e collegano isole di dimensioni minori. La Commissione ritiene che sebbene il gruppo di riferimento resti comunque pertinente per Siremar, le attività di quest'ultima possono essere considerate più rischiose, il che significa che un premio di rischio più elevato non risulterebbe irragionevole. Dall'analisi è emerso che il rendimento del capitale investito realizzato da Cdl e successivamente da SNS è appena inferiore al rendimento mediano generato dal gruppo di riferimento. Tale raffronto illustra che nell'anno prima dell'affidamento dell'incarico a Cdl un rendimento del capitale del 6,5 % per il settore marittimo non era irragionevole.

- (365) La Commissione evidenzia l'aspetto essenziale che, indipendentemente dall'importo al quale l'operatore avrebbe avuto diritto sulla base della metodologia di cui sopra (che comprende il rendimento del capitale), in pratica, SNS non potrà successivamente mai ricevere un importo superiore alla soglia massima fissata dalla legge del 2009 (ossia 55 694 895 EUR). Lo stesso valeva per Cdl nel periodo in cui svolgeva i servizi pubblici nel quadro della nuova convenzione. Tale importo, che è stato fissato nel 2009 e non è mai stato adeguato in funzione dell'inflazione, era molto probabilmente prudente, essendo inferiore di quasi il 17 % all'importo di cui Siremar aveva avuto bisogno per gestire il servizio in quello stesso anno⁽¹³⁴⁾. Indipendentemente dal fatto che Cdl o SNS abbiano ricevuto o meno l'incarico di svolgere obblighi di servizio pubblico, dai dati effettivi relativi al periodo 2012-2019 di cui alla tabella 7 emerge che, in tutti gli anni, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico è stata insufficiente a coprire il costo netto del servizio, compreso il rendimento del capitale del 6,5 %⁽¹³⁵⁾. Nel 2012 Cdl ha ottenuto una piccola sovracompensazione, che è stata più che controbilanciata dalle perdite nel 2013 e 2014. Tuttavia Cdl ha gestito il servizio soltanto nei mesi da agosto a dicembre. Tale periodo comprende il mese più redditizio, quando la domanda turistica è al suo massimo (agosto), ed esclude i primi mesi dell'anno, nei quali la domanda è molto bassa. Una considerazione analoga vale per la compensazione ricevuta da SNS nel 2016. La sovracompensazione ricevuta da SNS in quell'anno, che è stata inoltre più che controbilanciata negli anni successivi, era dovuta al fatto che l'impresa ha gestito il servizio soltanto nel periodo dall'11 aprile al 31 dicembre 2016, che non comprende i primi tre mesi di quell'anno. Conformemente al punto 47 della disciplina SIEG del 2011, la Commissione valuta l'esistenza di una sovracompensazione per l'intera durata del contratto. Per il periodo 2012-2019, SNS e Cdl ha ricevuto a livello combinato approssimativamente 30,3 milioni di EUR in meno rispetto all'importo calcolato utilizzando la metodologia che comprende un rendimento del 6,5 %. Tale dato conferma che le clausole di revisione della nuova convenzione non proteggono l'operatore da tutti i rischi correlati allo svolgimento del servizio pubblico. Nonostante alcune fluttuazioni tra gli anni, il rendimento del capitale investito realizzato dal ramo d'azienda di Siremar per l'intero periodo (fino al 2019) è stato infatti pari ad approssimativamente il - 4,7 %, anziché il 6,5 % inizialmente previsto dall'Italia. In effetti l'importo complessivo della compensazione ricevuta da Cdl e da SNS nel periodo 2012-2019 è inferiore al costo netto sostenuto nello svolgimento del servizio pubblico, anche presumendo un rendimento del capitale pari a 0 %. Come illustrato nella tabella 7, Cdl e SNS considerate congiuntamente avrebbero necessitato di una compensazione aggiuntiva di circa 12,7 milioni di EUR soltanto per coprire i loro costi netti. La conclusione secondo la quale le clausole di revisione della nuova convenzione non tutelano l'operatore da tutti i rischi vale di per sé anche per SNS (periodo 2016-2019): SNS ha ricevuto approssimativamente 23,3 milioni di EUR in meno rispetto all'importo calcolato utilizzando la metodologia che comprende un rendimento del 6,5 %; il rendimento del capitale conseguito da SNS è pari a circa - 11,8 %, anziché il 6,5 % inizialmente previsto dall'Italia; e SNS avrebbe richiesto una compensazione aggiuntiva di circa 15 milioni di EUR soltanto per coprire i propri costi netti sostenuti.

⁽¹³³⁾ In particolare, ne facevano parte Minoan Lines Shipping, La Méridionale, Moby, Grandi Navi Veloci, Liberty Lines (precedentemente nota come Ustica Lines), il gruppo Grimaldi, Corsica Ferries, SNAV e Caronte & Tourist. Le società dell'ex gruppo Tirrenia (ad esempio Caremar, Toremar) sono state escluse dal gruppo di riferimento. Il gruppo di riferimento comprende le due imprese che avrebbero successivamente gestito la nuova convenzione nel quadro dell'impresa comune SNS, ovvero Liberty Lines (precedentemente nota come Ustica Lines) e Caronte & Tourist. Tuttavia all'epoca queste due imprese gestivano servizi diversi, al di fuori dell'ambito di applicazione della convenzione iniziale e quindi la Commissione non le ha escluse dal gruppo di riferimento.


⁽¹³⁴⁾ La Commissione ricorda che il 2009 è stato l'ultimo anno in cui Siremar ha operato in condizioni normali (ovverosia non era in amministrazione straordinaria).

⁽¹³⁵⁾ In tali anni il capitale netto investito annualmente da Cdl e SNS è stato in media pari a 33,8 milioni di EUR.



Public service routes	1/8/2012 - 31/12/2012 (CdI)	2013 (CdI)	2014 (CdI)	2015 (CdI)	11/4/2016 - 31/12/2016 (SNS)	2017 (SNS)	2018 (SNS)	2019 (SNS)	Grand total
Revenues	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
- Costs	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
- Amortizations	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
= Net cost of public service	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
+ Reasonable profit (6,5 %)	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
= Eligible for compensation	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
+ Actual compensation	23,346,079 €	55,694,895 €	55,694,895 €	55,694,895 €	40,297,059 €	55,694,895 €	55,694,895 €	55,694,895 €	397,812,508 €
= Over/undercompensation	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	- 30,340,068 €

Tabella 7 – Costo netto del servizio pubblico gestito da CdI e SNS nel periodo 2012-2019



- (366) La Commissione giudica inoltre favorevolmente il fatto che l'articolo 5 della nuova convenzione imponga all'operatore di inviare ogni anno i conti gestionali (suddivisi per rotta e certificati da un revisore indipendente) alla Sicilia, per consentire a quest'ultima di verificare l'eventuale presenza di sovracompensazioni. Ciò costituisce un'ulteriore garanzia destinata ad assicurare che l'operatore non possa beneficiare di alcuna sovracompensazione. Le autorità italiane hanno inoltre inviato tali conti gestionali per il periodo 2012-2019, consentendo in tal modo alla Commissione di effettuare i calcoli di cui alla tabella 7 ⁽¹³⁶⁾.
- (367) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che la compensazione di servizio pubblico concessa all'operatore non eccede quanto necessario per coprire i costi sostenuti per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli incassi pertinenti e di un margine di utile ragionevole. Più specificamente, la Commissione ritiene che il premio di rischio del 6,5 % previsto dalla direttiva CIPE debba essere valutato in combinazione con l'importo massimo della compensazione stabilito dalla legge del 2009. In tale ottica, il rendimento del capitale che Cdl e successivamente SNS poteva aspettarsi in una prospettiva ex ante era in linea con i rischi che correva nello svolgimento dei servizi pubblici ai sensi della nuova convenzione. I dubbi della Commissione in merito al rispetto della terza condizione della sentenza *Altmark* risultano quindi dissipati.
- (368) Per quanto concerne la priorità nell'assegnazione degli accosti e eventuali possibili sovracompensazioni che potrebbero derivarne, l'Italia ha affermato che non è stato possibile quantificare l'eventuale vantaggio monetario derivante da tale priorità (cfr. considerando 227). In ogni caso la Commissione osserva che qualora tale misura riducesse i costi di esercizio o aumentasse gli introiti dell'operatore del servizio pubblico, tali effetti si manifesterebbero integralmente nella contabilità interna dell'operatore. L'analisi della Commissione di cui al considerando 365 ha confermato che nel periodo 2012-2019 Cdl e SNS, considerati insieme, non hanno ricevuto alcuna sovracompensazione. Ciò vale anche per SNS considerata individualmente, negli anni in cui ha gestito la nuova convenzione (periodo 2016-2019). La Commissione conclude pertanto che anche la priorità nell'assegnazione degli accosti è conforme al terzo criterio *Altmark*.

8.1.3.4. Quarto criterio *Altmark*

- (369) Il quarto criterio *Altmark* si ritiene soddisfatto se il destinatario della compensazione per l'adempimento del servizio di interesse economico generale viene selezionato a seguito di una procedura di appalto pubblico che permetta di selezionare l'offerente in grado di fornire il SIEG in questione al costo minore per la collettività o se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.
- (370) Secondo il punto 63 della comunicazione SIEG, il modo più semplice per le autorità pubbliche di soddisfare il quarto criterio *Altmark* è svolgere una procedura di gara in modo aperto, trasparente e non discriminatorio conformemente alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁷⁾ e alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁸⁾.
- (371) Inoltre, ai sensi del punto 65 della comunicazione SIEG, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, una procedura di appalto pubblica esclude l'esistenza di un aiuto di Stato soltanto qualora consenta di selezionare l'offerente in grado di fornire il servizio «al costo minore per la collettività».
- (372) La Commissione osserva che, nel caso di specie, la procedura di gara si è svolta prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁹⁾ (che si applica agli appalti pubblici aggiudicati per la gestione dei servizi di trasporto marittimo) e della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁰⁾. All'epoca erano applicabili la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE. Tuttavia la direttiva 2004/17/CE non si applica ai servizi di trasporto marittimo, quali quelli forniti da Siremar ⁽¹⁴¹⁾.

⁽¹³⁶⁾ Fatta eccezione per il 2015 e per i primi mesi del 2016 (cfr. note 121 e 122). Pur rammaricandosi che l'Italia non abbia fornito tali dati, la Commissione osserva che ciò riguarda soltanto l'ultimo periodo nel quale Cdl ha gestito il servizio, mentre la sua valutazione si concentra su SNS, come spiegato al considerando (295).


⁽¹³⁷⁾ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽¹³⁸⁾ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

⁽¹³⁹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽¹⁴⁰⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

⁽¹⁴¹⁾ In effetti l'articolo 5 della direttiva 2004/17/CE chiarisce che soltanto i servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, tramvia, filovia e autobus sono inclusi nell'ambito di applicazione.



- (373) Gli appalti pubblici per il trasporto marittimo, costiero o fluviale rientrano invece nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/18/CE, sulla base del suo considerando 20. Tuttavia i servizi di trasporto per vie d'acqua sono elencati nell'allegato II B di tale direttiva, il che implica⁽¹⁴²⁾ che sono soggetti soltanto al suo articolo 23 e al suo articolo 35, paragrafo 4. Ciò significa che, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, un appalto pubblico per i servizi di trasporto marittimo è soggetto soltanto agli obblighi relativi alle specifiche tecniche (articolo 23) e all'obbligo di pubblicare un avviso relativo agli appalti aggiudicati (dopo che l'appalto è stato aggiudicato e, pertanto, al termine e non all'inizio della procedura di aggiudicazione: articolo 35, paragrafo 4). Tutte le altre norme di cui alla direttiva 2004/18/CE, comprese le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi (articolo 36, paragrafo 1) e le disposizioni sui criteri di selezione (articoli da 45 a 52) non si applicano agli appalti pubblici di servizi di trasporto marittimo.
- (374) Inoltre la direttiva 2004/18/CE in ogni caso non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4, di tale direttiva⁽¹⁴³⁾. La Commissione rileva che le concessioni di servizi che hanno un determinato interesse a livello transfrontaliero rimangono comunque soggette ai principi generali del TFUE relativi a trasparenza e parità di trattamento.
- (375) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la direttiva 2004/18/CE può applicarsi soltanto in caso di appalto pubblico ma non quando si tratta di una concessione di servizi. Inoltre, poiché il caso in oggetto riguarda i servizi di trasporto per via d'acqua, risulterebbero applicabili soltanto alcune delle disposizioni di tale direttiva. In questo contesto la Commissione ritiene di non potersi basare esclusivamente sul rispetto delle direttive sugli appalti pubblici per dimostrare il rispetto del quarto criterio Altmark. Per questo motivo la Commissione valuta in appresso se la procedura di gara utilizzata dall'Italia sia stata competitiva, trasparente e non discriminatoria. Per effettuare tale valutazione, la Commissione si baserà sugli orientamenti definiti nella comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato⁽¹⁴⁴⁾ (in particolare ai punti 89 e seguenti).

Natura competitiva e trasparente della gara

- (376) Il punto 90 della comunicazione sulla nozione di aiuto specifica che una procedura di gara deve essere competitiva⁽¹⁴⁵⁾ per consentire a tutti gli offerenti interessati e qualificati di partecipare. Inoltre, ai sensi del punto 91 di tale comunicazione, la procedura deve essere trasparente per consentire a tutti gli offerenti interessati di essere debitamente e ugualmente informati in ciascuna delle sue fasi. Tale punto sottolinea inoltre che l'accessibilità dell'informazione, la previsione di termini di tempo sufficienti per gli offerenti interessati e la chiarezza dei criteri di selezione e di aggiudicazione sono tutti elementi essenziali di una procedura di selezione trasparente e indica che una gara deve essere sufficientemente pubblicizzata affinché ne vengano a conoscenza tutti i potenziali offerenti.
- (377) Come osservazione preliminare, la Commissione sottolinea che sebbene il diritto italiano⁽¹⁴⁶⁾ abbia concesso al commissario straordinario la possibilità di avviare trattative private con i potenziali acquirenti, egli non si è avvalso di tale possibilità nel caso di specie, fatta eccezione per la seconda fase della procedura, dopo che l'invito a manifestare interesse era stato pubblicato e pubblicizzato, e per ottenere un'offerta migliore da Cdi e SNS. In effetti è stata preferita una procedura di gara aperta al fine di garantire la vendita del ramo d'azienda di Siremar al prezzo di mercato e di massimizzare quindi i proventi della vendita. Dato che non ha avuto luogo alcuna trattativa privata senza un bando pubblico, i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione del 2011 circa questa eventualità sono quindi dissipati.
- (378) Nel caso di specie, la procedura di gara è stata avviata mediante la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisizione del ramo d'azienda di Siremar su un quotidiano internazionale e su numerosi quotidiani nazionali, nonché su determinati siti web specializzati (cfr. considerando 75). In tale avviso si invitava «*chiunque fosse in grado di garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo*» ad esprimere il proprio interesse e non si imponevano ulteriori condizioni. Alle potenziali parti interessate è stato inoltre concesso un tempo sufficiente (ovvero 16 giorni) per manifestare interesse. Nella successiva fase di dovuta diligenza, agli offerenti qualificati sono stati concessi quasi quattro mesi per valutare tutte le informazioni rilevanti al fine di poter decidere se presentare un'offerta per il ramo d'azienda di Siremar ed eventualmente di quale entità.

⁽¹⁴²⁾ A norma dell'articolo 21 della direttiva 2004/18/CE.

⁽¹⁴³⁾ L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE recita: «*la 'concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo*».

⁽¹⁴⁴⁾ Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽¹⁴⁵⁾ Nella nota 146 della comunicazione sulla nozione di aiuto, la Commissione osserva che gli organi giurisdizionali dell'Unione fanno spesso riferimento, nel contesto degli aiuti di Stato, a una procedura di gara «aperta». L'uso del termine «aperta» non si riferisce, tuttavia, a una procedura specifica ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici. Di conseguenza la Commissione ritiene più opportuno utilizzare il termine «competitiva», senza volersi discostare dalle condizioni sostanziali di cui alla giurisprudenza.

⁽¹⁴⁶⁾ In particolare il decreto-legge 134/2008.



- (379) La Commissione osserva che l'invito a manifestare interesse precisava chiaramente che il ramo d'azienda di Siremar sarebbe stato venduto nel rispetto delle norme specifiche di cui alla procedura prevista dalla legge Marzano, con l'esplicito intento di garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo in regime di servizio pubblico. Inoltre l'invito faceva riferimento all'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009, il quale specificava che al termine della procedura di gara sarebbe stata conclusa una nuova convenzione con l'acquirente del ramo d'azienda di Siremar. Detto articolo indicava inoltre che la durata di tale nuova convenzione non sarebbe stata superiore a dodici anni e ne descriveva i contenuti. Inoltre lo stesso articolo fissava l'importo massimo della compensazione per Siremar a 55 694 895 EUR l'anno, per l'intera durata della nuova convenzione. Infine l'articolo 19-ter specificava anche che l'acquirente di Siremar avrebbe mantenuto la priorità nell'assegnazione degli accosti sulle rotte di servizio pubblico.
- (380) Come indicato nella decisione del 2011, l'invito a manifestare interesse non conteneva dettagli specifici circa gli attivi specifici messi in vendita, il criterio di aggiudicazione e le tempistiche delle fasi successive della procedura di gara. La Commissione ritiene che la procedura di gara nel suo insieme sia stata ciononostante sufficientemente trasparente per le ragioni esposte nei considerando in appresso.
- (381) Innanzitutto l'invito a manifestare interesse precisava che gli offerenti dovevano essere in grado di «*garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo*». Questo è stato l'unico criterio di selezione applicato dall'Italia per decidere se le parti interessate potessero essere ammesse a partecipare alla procedura di gara. Poiché l'invito non specificava in che modo gli offerenti potevano dimostrare di soddisfare tale requisito, ciò significava automaticamente che avrebbero potuto utilizzare qualsiasi elemento di prova adeguato⁽¹⁴⁷⁾. La Commissione rileva che nessuno dei cinque interessati è stato escluso, circostanza che indica che ciascuno di essi aveva effettivamente fornito prove adeguate del possesso di mezzi finanziari sufficienti per garantire la continuità del servizio. La Commissione ritiene che questo criterio di selezione fosse chiaro a tutti gli offerenti interessati e fosse giustificato alla luce dell'obiettivo perseguito.
- (382) In secondo luogo, come spiegato al considerando 379, il riferimento al decreto-legge 135/2009 aveva comunque già chiarito alle parti interessate che sarebbe stata conclusa una nuova convenzione (con una durata massima di dodici anni) al termine della procedura di gara e che l'importo annuo della compensazione degli obblighi di servizio pubblico era stato fissato ad un livello massimo di 55 694 895 EUR. Inoltre l'invito a manifestare interesse indicava che l'obiettivo era quello di vendere il ramo d'azienda dedicato alla fornitura del servizio pubblico. Come confermato dall'Italia, tutte le informazioni pertinenti relative al perimetro della vendita, compreso il progetto di convenzione da concludere tra l'acquirente e lo Stato, sono state inoltre rese disponibili alle cinque parti che hanno partecipato alla fase di dovuta diligenza. Ciò ha permesso a tali parti di decidere se presentare un'offerta e, in caso affermativo, quale importo indicare. La Commissione sottolinea che è prassi abituale, nelle procedure di vendita tra operatori privati, rendere disponibili le informazioni sensibili dal punto di vista commerciale soltanto nella fase di dovuta diligenza. Per lo stesso motivo, gli interessati hanno dovuto firmare accordi di riservatezza prima di poter accedere alla documentazione pertinente (cfr. considerando 76). Su tale base la Commissione ritiene che dall'invito a manifestare interesse⁽¹⁴⁸⁾ risultasse sufficientemente chiaro che la vendita riguardava il ramo d'azienda di Siremar associato a una nuova convenzione. Dopo aver espresso il loro interesse, le parti hanno avuto accesso a tutte le informazioni necessarie per decidere in merito a un'eventuale offerta.
- (383) In terzo luogo, in relazione al calendario delle fasi successive della procedura di gara, la Commissione osserva quanto segue. Con lettera del 24 novembre 2010 gli offerenti interessati sono stati invitati a partecipare alla fase di dovuta diligenza. I dettagli pertinenti sulle effettive fasi successive della procedura, in particolare sulle tempistiche della procedura e sui criteri per l'ammissione alla seconda fase della dovuta diligenza, sono stati quindi forniti agli offerenti interessati in una lettera inviata dal commissario straordinario il 2 febbraio 2011. Stando alla Commissione, è improbabile che l'assenza di tali informazioni nell'invito a manifestare interesse⁽¹⁴⁹⁾ abbia scoraggiato potenziali offerenti dal manifestare interesse.
- (384) In quarto luogo la Commissione osserva che sulla base dell'invito sei parti hanno manifestato il proprio interesse ad acquisire il ramo d'azienda di Siremar (cfr. considerando 76 e 77). Tra esse figurano alcuni dei più importanti operatori di traghetti e navi locali: Caronte & Tourist SpA e Ustica Lines SpA (offerta congiunta), Riccardo Sanges & C. S.r.l., Traghetti delle Isole SpA e Mediterranea Holding SpA (tra i cui azionisti figuravano alcuni operatori locali esperti e che ha sì è consorziata con altri operatori per costituire Cdl). La Commissione ritiene che ciò

⁽¹⁴⁷⁾ Inoltre, come spiegato in precedenza al considerando (373), l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE non si applicava al bando di gara in questione. Di conseguenza l'Italia non aveva di fatto alcun obbligo di fornire i criteri di selezione nell'invito a manifestare interesse.

⁽¹⁴⁸⁾ La Commissione osserva che tra l'altro l'Italia non era tenuta a fornire nell'invito a manifestare interesse una descrizione dettagliata degli specifici attivi messi in vendita e del nuovo contratto di servizio pubblico, in quanto l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE non si applicava alla procedura di gara in questione.

⁽¹⁴⁹⁾ Inoltre, dal momento che l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE non era applicabile alla procedura di gara in questione, l'Italia non era nemmeno obbligata a descrivere nell'invito a manifestare interesse le modalità di svolgimento delle fasi successive della procedura di gara.



confermi che tutti i potenziali offerenti hanno beneficiato di un'adeguata possibilità di manifestare il loro interesse a partecipare alla procedura di gara. In tale contesto la Commissione sottolinea che le parti interessate non hanno dovuto seguire procedure onerose e non avrebbero dovuto sostenere costi significativi per manifestare il proprio interesse, essendo sufficiente che dimostrassero la capacità di garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo. Le sei parti che hanno manifestato interesse hanno soddisfatto tale criterio di selezione e sono state pertanto invitate a partecipare alla fase di dovuta diligenza. Cinque di loro hanno deciso di prendervi parte. Soltanto dopo questa fase le parti hanno dovuto decidere se intendevano presentare un'offerta ed eventualmente l'entità dell'offerta.

- (385) Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene che, nel complesso, la procedura di gara sia stata competitiva e trasparente. In particolare l'intenzione di Siremar di cedere l'attività legata al servizio pubblico (ossia il ramo d'azienda di Siremar) è stata resa ampiamente nota in maniera tale da raggiungere tutti i possibili offerenti sul mercato regionale o internazionale pertinente. Inoltre la Commissione constata che in tale fase i potenziali offerenti hanno potuto agevolmente manifestare il loro interesse e non hanno dovuto impegnarsi in nessun senso. A condizione che potessero dimostrare di soddisfare l'unico criterio di selezione, le parti hanno ricevuto tutte le informazioni e hanno potuto disporre del tempo necessario per decidere se presentare un'offerta e quanto offrire per il ramo d'azienda di Siremar. Per questi motivi la Commissione ritiene che i suoi dubbi in merito al fatto che la procedura di gara non fosse stata sufficientemente trasparente a causa di possibili carenze nell'invito a manifestare interesse sono stati dissipati.


Natura non discriminatoria della procedura di gara e criterio del prezzo più elevato

- (386) Il punto 92 della comunicazione sulla nozione di aiuto sottolinea che tra i requisiti indispensabili per garantire che l'operazione in questione sia conforme alle condizioni di mercato vi sono il trattamento equo e non discriminatorio di tutti gli offerenti in ogni fase della procedura e la previa indicazione di criteri di selezione e di aggiudicazione oggettivi. Inoltre tale punto specifica che, al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Ai sensi del punto 95 della comunicazione sulla nozione di aiuto, quando gli enti pubblici cedono attivi, l'unico criterio pertinente per selezionare l'acquirente dovrebbe essere il prezzo più elevato⁽¹⁵⁰⁾, tenendo conto anche delle condizioni contrattuali richieste (ad esempio, la garanzia del venditore sulle vendite).
- (387) Come indicato in precedenza (cfr. considerando 378), l'invito a manifestare interesse conteneva soltanto una condizione di selezione, ossia il fatto che gli offerenti dovevano essere in grado di «*garantire la continuità del servizio di trasporto marittimo*». Tutte le sei parti che hanno presentato le cinque manifestazioni di interesse nel contesto della procedura hanno soddisfatto la condizione di selezione e sono state pertanto invitate alla fase di dovuta diligenza. La Commissione ritiene che l'unico criterio di selezione applicabile sia stato oggettivo e che sia stato sufficientemente chiarito a tutte le parti interessate nell'invito a manifestare interesse.
- (388) Dei sei potenziali offerenti, cinque hanno deciso di procedere partecipando alla fase di dovuta diligenza. Durante tale fase, che si è svolta tra novembre 2010 e marzo 2011, i cinque potenziali offerenti hanno avuto accesso a una sala dati contenente tutte le informazioni utili che avrebbero permesso di valutare il ramo d'azienda messo in vendita (cfr. considerando 77). Il 2 febbraio 2011, il commissario straordinario ha inviato una lettera nella quale specificava la procedura e i requisiti per presentare un'offerta (cfr. considerando 383). In particolare tale lettera stabiliva chiaramente le condizioni di vendita: redigere un piano industriale per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico definiti nel progetto di convenzione e fornire le garanzie necessarie per comprovare la solidità dell'offerente. L'Italia ha confermato che in caso di ricezione di più di un'offerta, l'unico criterio di aggiudicazione sarebbe stato il prezzo più alto. In effetti è stato proprio per ottenere il prezzo più alto possibile tra due offerte valide e confrontabili che l'Italia ha rilanciato più volte la procedura, aggiudicando infine il ramo d'azienda a Cdi nell'ottobre del 2011 (operazione finalizzata a luglio 2012) e successivamente a SNS nell'aprile del 2016 (cfr. sezione 2.3.3.2).
- (389) I dubbi della Commissione di cui alla decisione del 2011 secondo i quali il decreto 134/2008 avrebbe consentito l'aggiudicazione della gara sulla base di criteri diversi risultano quindi fugati. Tutte le parti sono state correttamente ed equamente informate durante le varie fasi della procedura di gara e ciò ha consentito loro di presentare un'offerta disponendo di una piena cognizione della procedura e dei requisiti. La Commissione ritiene inoltre che il criterio di aggiudicazione consenta un confronto e una valutazione oggettivi delle offerte.

Fornitura dei servizi al costo minore per la collettività

- (390) Nel caso di specie l'Italia ha organizzato una gara d'appalto per la nuova convenzione associata all'acquisto del ramo d'azienda di Siremar e soggetta a determinate condizioni in termini di livello di manodopera, e non soltanto per la convenzione. Nella decisione del 2012 la Commissione aveva concluso in via preliminare che, qualora fossero già opportunamente dotati di navi ed equipaggi, gli offerenti avrebbero sostenuto costi inferiori se non

⁽¹⁵⁰⁾ Cfr. sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2012, *Land Burgenland e Austria/Commissione*, cause riunite T-268/08 e T-281/08, ECLI:EU:T:2012:90, punto 87.



fossero stati tenuti a rilevare parte degli attivi patrimoniali e dei dipendenti di Siremar. Di conseguenza la Commissione aveva concluso in via preliminare che l'organizzazione di una procedura di gara per la nuova convenzione dissociata dall'obbligo di rilevare le navi e gli equipaggi di Siremar necessari per lo svolgimento del servizio pubblico avrebbe determinato un costo minore per la collettività.

(391) Dato che Siremar era una grande impresa in amministrazione straordinaria, il diritto italiano generale⁽¹⁵¹⁾ imponeva al suo acquirente di mantenere lo stesso livello di personale per un periodo di due anni. In considerazione di tale contesto, il contratto per il trasferimento del ramo d'azienda impone a CdI e successivamente a SNS di assumere (sulla base di nuovi contratti) gli ex dipendenti di Siremar e di astenersi da licenziamenti⁽¹⁵²⁾ per un periodo di due anni. La Commissione osserva innanzitutto che tale obbligo si basa su un obbligo legale che le autorità italiane non potevano ignorare nella progettazione del trasferimento del ramo d'azienda e che tale obbligo è limitato nel tempo, ossia a due anni. La Commissione osserva altresì che il ramo d'azienda di Siremar ha continuato a svolgere il servizio pubblico sulla base degli obblighi di servizio pubblico definiti nella nuova convenzione. In questo senso, l'Italia ha sostenuto che soltanto il personale di bordo e quello amministrativo necessari per lo svolgimento del servizio pubblico sarebbe stato assunto da CdI e successivamente da SNS⁽¹⁵³⁾. Dato che i costi del lavoro sono coperti dalla compensazione corrisposta a SNS ai sensi della nuova convenzione, la Commissione ritiene che l'obbligo di mantenere i livelli di impiego non sia nella pratica oneroso per CdI e successivamente per SNS. Pertanto è improbabile che tale obbligo abbia compreso il prezzo di vendita del ramo d'azienda ed è impossibile che esso abbia conferito un vantaggio a CdI e successivamente a SNS. Inoltre tale soluzione era vantaggiosa anche per Siremar (e quindi per l'Italia in quanto sua proprietaria), in quanto l'impresa non avrebbe dovuto sostenere i costi di licenziamento del personale riassunto da CdI e successivamente da SNS. La Commissione osserva che Ecorys ha calcolato che il costo totale del licenziamento di tutti i membri del personale di Siremar sarebbe stato pari ad almeno 34 milioni di EUR.

(392) Dato che la vendita degli attivi del ramo d'azienda di Siremar erano associati a un nuovo contratto di servizio pubblico⁽¹⁵⁴⁾, l'acquirente del ramo d'azienda diventa automaticamente soggetto all'obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico e riceve priorità nell'assegnazione degli accosti. Innanzitutto la Commissione osserva che soltanto gli attivi necessari per adempiere agli obblighi di servizio pubblico erano associati al contratto di servizio pubblico. In effetti l'unico traghetto veloce che non era ritenuto necessario a tal fine è stato venduto nel quadro di una procedura di gara distinta. In secondo luogo la Commissione ritiene che l'associazione degli attivi del ramo d'azienda di Siremar con il nuovo contratto di servizio pubblico non determini un prezzo inferiore a quello che si otterrebbe vendendo separatamente gli attivi e tale contratto per i seguenti motivi:

— come indicato in precedenza, il commissario straordinario di Tirrenia e Siremar ha organizzato procedure di gara distinte per la vendita di sette navi non rientranti nel ramo d'azienda di Tirrenia né in quello di Siremar. Di tali sette navi, soltanto una poteva essere venduta a un offerente che intendeva continuare a utilizzarla per fini di trasporto marittimo. Le altre sei navi potevano essere vendute soltanto per fini di demolizione. Inoltre, nel marzo del 2011, gli agenti marittimi⁽¹⁵⁵⁾ ai quali era stato chiesto di stabilire il valore delle navi di Siremar hanno indicato che queste ultime erano relativamente vecchie e adatte soltanto alle rotte locali sulle quali operavano e presentavano quindi un valore di mercato limitato sui mercati internazionali, potendo essere utilizzate soltanto su un numero esiguo di rotte nel Mediterraneo. Per questi motivi, e tenendo conto del difficile contesto economico dell'epoca, sembra improbabile che le 18 navi di Siremar avrebbero potuto essere vendute tutte per fini di trasporto marittimo (ovverosia per un prezzo superiore al loro valore di rottamazione)⁽¹⁵⁶⁾. La Commissione ritiene che l'associazione della vendita di tali navi al contratto di servizio pubblico abbia consentito di ottenere un prezzo superiore⁽¹⁵⁷⁾ per le navi di Siremar, dato che in cambio dell'utilizzo delle navi sulle rotte di servizio pubblico, l'acquirente avrebbe percepito la compensazione degli obblighi di servizio pubblico per un periodo di dodici anni;

— nella decisione del 2012 la Commissione aveva menzionato la possibilità che offerenti già dotati di navi ed equipaggi sufficienti avrebbero preferito non dover acquisire le navi di Siremar e assumerne i dipendenti. Tuttavia la Commissione osserva che nel 2010 il ramo d'azienda Siremar presentava un organico complessivo di circa 500 persone e 18 navi. La Commissione ritiene improbabile che potenziali offerenti avrebbero potuto

⁽¹⁵¹⁾ L'articolo 63, secondo comma, del decreto legislativo 270/1999 prevede che qualsiasi potenziale acquirente di un ramo d'azienda di una grande impresa in amministrazione straordinaria debba impegnarsi a mantenere il livello della manodopera (ossia il numero di lavoratori) e a continuare le attività commerciali per almeno due anni dopo l'acquisizione.

⁽¹⁵²⁾ Tranne in alcune precise circostanze.

⁽¹⁵³⁾ Come concordato con i sindacati nel novembre del 2011, ciò corrispondeva in pratica a tutti i dipendenti del ramo d'azienda al momento della firma del contratto di vendita.

⁽¹⁵⁴⁾ Il progetto del contratto è stato messo a disposizione di tutti gli offerenti nella sala dati. Inoltre, le disposizioni essenziali erano già previste dall'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009.

⁽¹⁵⁵⁾ Ferrando & Massone Srl.


⁽¹⁵⁶⁾ In effetti dalla relazione di Ferrando & Massone Srl risulta che due navi non avevano alcun valore finanziario.

⁽¹⁵⁷⁾ Quando una nave non è ancora al termine della sua vita utile, il suo valore ai fini di trasporto marittimo è solitamente superiore a quello di rottamazione. Nello scenario di vendita separata delle navi è probabile che almeno alcune delle navi avrebbero dovuto essere vendute al loro valore di rottamazione. Di conseguenza, associando le navi al contratto di servizio pubblico, tutte le navi idonee alla navigazione possono continuare a operare e possono quindi essere vendute a un prezzo superiore al loro valore di rottamazione.



disporre di risorse e attivi significativi prontamente disponibili per l'utilizzo o per il riutilizzo al fine di adempiere gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nella nuova convenzione. Tale affermazione è tanto più attendibile in quanto la nuova convenzione contiene requisiti specifici, quali gli obblighi in termini di capacità e velocità, che riguardano le navi da utilizzare sulle rotte di servizio pubblico. È probabile che gli eventuali operatori che disponevano delle risorse necessarie le stessero già impiegando su altre rotte e che la loro riassegnazione ai compiti previsti dalla nuova convenzione avrebbe necessariamente comportato la perdita degli introiti derivanti dal loro precedente utilizzo. A questo proposito la Commissione sottolinea che né SNS né Cdi hanno dichiarato alla Commissione che avrebbero preferito non acquisire le navi di Siremar.

- (393) Per verificare che l'associazione dell'assegnazione della nuova convenzione con la vendita del ramo d'azienda di Siremar e le condizioni relative alla manodopera non rappresentassero un onere per Cdi e successivamente per SNS, durante l'indagine formale la Commissione ha commissionato uno studio a un esperto indipendente, Ecorys (cfr. considerando da 117 a 121). Ecorys è stata incaricata di stabilire il valore di mercato del ramo d'azienda di Siremar in uno scenario in cui quest'ultima non fosse vincolata ad alcuna condizione. Ecorys ha concluso che qualora il ramo d'azienda di Siremar fosse stato venduto senza condizioni e, in particolare, indipendentemente dal nuovo contratto per lo svolgimento del servizio pubblico (e quindi in assenza dell'obbligo di garantire la continuità del servizio pubblico), l'impresa sarebbe stata venduta a un valore di liquidazione stimato pari a -0,3 milioni di EUR. Ecorys ha basato tale conclusione sulla considerazione che il ramo d'azienda di Siremar non sarebbe stato in grado di proseguire l'attività in maniera redditizia in assenza della compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Ecorys, osservando che tale valore di liquidazione è inferiore a quello risultante dalla procedura di gara, ha concluso che la liquidazione immediata (sostanzialmente, la vendita delle navi) non costituiva un'alternativa valida per un operatore in economia di mercato. Inoltre Ecorys ha confrontato l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi totali e il rapporto costo del lavoro/personale del ramo d'azienda Siremar con i dati di numerose compagnie di traghetti comparabili, concludendo che non vi era alcuna differenza sostanziale in termini di numero di dipendenti o strutture di costo del personale tale da dimostrare che il personale fosse troppo numeroso o che il costo del lavoro fosse eccessivo. Un potenziale acquirente avrebbe quindi avuto un margine di manovra limitato in termini di licenziamenti/sostituzione di parte della manodopera. Su questa base, Ecorys ha concluso che non vi sono elementi a riprova del fatto che la condizione relativa al mantenimento della manodopera abbia avuto un impatto significativo sul valore del ramo d'azienda di Siremar. La Commissione conclude pertanto che né l'associazione della nuova convenzione con la vendita del ramo d'azienda di Siremar né le condizioni relative alla manodopera hanno compreso il prezzo di vendita del ramo d'azienda.
- (394) Riassumendo, la condizione concernente il mantenimento dei livelli di occupazione è imposta dal diritto nazionale generale piuttosto che dal venditore. Inoltre tale condizione non è onerosa per l'acquirente del ramo d'azienda di Siremar, come ha confermato l'esperto indipendente della Commissione, Ecorys. Non si può ritenere che la condizione concernente la necessità di garantire la continuità del servizio pubblico, conseguenza diretta dell'associazione degli attivi e degli obblighi di servizio pubblico, determini una riduzione del prezzo. Al contrario, come sopra argomentato, la vendita separata degli attivi avrebbe avuto come conseguenza un prezzo più basso. Inoltre, dato l'elevato numero di navi e di membri dell'equipaggio necessari per lo svolgimento del servizio pubblico, è altamente improbabile che vi fossero potenziali offerenti interessati ad acquistare il contratto di servizio pubblico senza rilevare gli attivi. Di conseguenza la Commissione conclude che qualsiasi venditore operante in economia di mercato avrebbe deciso di vendere gli attivi del ramo d'azienda di Siremar contestualmente al nuovo contratto di servizio pubblico, al fine di ottenere il prezzo più elevato. Su questa base, la Commissione conclude che l'Italia non ha imposto condizioni suscettibili di ridurre il prezzo o che un venditore privato non avrebbe imposto. Basandosi su quanto precede, la Commissione conclude di aver sciolto le proprie riserve riguardo al fatto che l'organizzazione di una procedura di gara per la nuova convenzione associata alla vendita del ramo d'azienda di Siremar e alle condizioni relative alla manodopera non avrebbe permesso di ottenere il costo minore per la collettività.
- (395) Sulla base della valutazione che precede (cfr. considerando da 376 a 394), la Commissione conclude che la procedura di gara è stata aperta, trasparente e non discriminatoria, così come prevedono le norme in materia di appalti pubblici.
- (396) Il punto 68 della comunicazione SIEG specifica tuttavia che «per le procedure nell'ambito delle quali viene presentata una sola offerta, tale offerta non può essere ritenuta sufficiente per garantire che la procedura determini il costo minore per la collettività».
- (397) A questo proposito la Commissione rileva innanzitutto che, nel contesto della procedura di gara relativa al ramo d'azienda di Siremar associato alla nuova convenzione, sono pervenute originariamente due offerte. Il ramo d'azienda è stato originariamente aggiudicato a uno di tali offerenti, Cdi. Nella fase finale della procedura, dopo che le sentenze dei tribunali amministrativi italiani hanno comportato l'esclusione di Cdi, SNS ha confermato la precedente offerta che, in ultima analisi, potrebbe essere interpretata come l'unica offerta valida presentata.
- (398) Tuttavia, la Commissione ritiene che, nelle circostanze fattuali specifiche della procedura in questione, il momento rilevante ai fini della determinazione della presentazione di più di un'offerta e quindi della valutazione della possibilità che l'offerta abbia determinato il costo minore per la collettività, dovrebbe essere il momento in cui è stata originariamente formulata l'offerta vincente di SNS, ossia nel maggio del 2011. Si tratta del momento in cui



SNS stava valutando il valore del ramo d'azienda associato alla nuova convenzione, e in quel momento vi erano due parti concorrenti nel contesto della procedura: Cdi e SNS. Inoltre la Commissione osserva che Cdi ha effettivamente vinto temporaneamente la gara, rilevato il ramo d'azienda e gestito il servizio tra il 2012 e il 2016, prima che le sentenze dei tribunali amministrativi comportassero il riavvio della procedura e l'aggiudicazione definitiva del ramo d'azienda a SNS. In tale contesto, ai fini della valutazione del rispetto del quarto criterio Altmark, è opportuno tener conto del fatto che anche Cdi ha presentato un'offerta nel quadro della procedura, circostanza che può essere considerata sufficiente per garantire che la procedura abbia determinato il costo minore per la collettività.

- (399) Di conseguenza, sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che nel caso di specie il quarto criterio Altmark risulta soddisfatto.

Presenza nella procedura di misure di salvaguardia particolarmente efficaci


- (400) A titolo di ragionamento svolto in subordine, la Commissione osserva che, se il momento rilevante ai fini della determinazione del conseguimento di un prezzo di mercato tramite la gara è il momento della conferma definitiva dell'ultima offerta presentata da SNS, ossia il gennaio 2016, circostanza che la Commissione contesta, allora occorre concludere che sia stata effettivamente presentata un'unica offerta, dato che SNS era l'unica partecipante alla procedura in quella fase. Di conseguenza tale gara non sarebbe in condizioni normali stata sufficiente a garantire l'assenza di un vantaggio a favore dell'aggiudicatario.

- (401) Tuttavia la Commissione ha articolato la posizione espressa al punto 68 della comunicazione SIEG nella sua Guida ai SIEG ⁽¹⁵⁸⁾ affermando che «ciò non esclude che vi possano essere casi in cui, grazie alla presenza nella procedura di misure di salvaguardia particolarmente efficaci, una procedura nell'ambito della quale sia stata presentata una sola offerta, possa garantire la fornitura del servizio al "minor costo per la collettività"».

- (402) La Commissione ritiene che nel caso in esame, come nel caso della privatizzazione del ramo d'azienda di Tirrenia, valutato con la decisione su Tirrenia/CIN del 2020, tali misure di salvaguardia fossero presenti. Più specificamente:

- la procedura di gara è stata organizzata in maniera tale da massimizzare l'interesse dei potenziali offerenti. Inoltre i potenziali offerenti non hanno dovuto seguire procedure onerose e non avrebbero dovuto sostenere costi significativi per manifestare il proprio interesse. Pertanto, sono pervenute cinque manifestazioni di interesse da parte di sei soggetti italiani che sono stati tutti invitati alla fase di dovuta diligenza (cfr. considerando 388);
- tutta la procedura di gara è stata caratterizzata da un'effettiva concorrenza. In particolare sei potenziali offerenti sono stati invitati alla fase di dovuta diligenza. Due di loro (Ustica Lines SpA e Caronte & Tourist SpA) hanno costituito un'impresa comune e presentato un'offerta vincolante sotto la denominazione SNS. Mediterranea, che ha anch'essa unito le forze con operatori privati locali per costituire Cdi, ha presentato un'altra offerta. La Commissione ritiene che, in base al loro profilo, le altre due parti che hanno partecipato alla fase di dovuta diligenza avessero motivi di nutrire un effettivo interesse a formulare un'offerta (ad esempio in quanto già attive nel settore e/o in Italia);
- è stato stabilito preventivamente un prezzo minimo sulla base della valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dall'Italia (cfr. considerando 78). Tale prezzo minimo è stato messo a disposizione di tutti i potenziali offerenti nella sala dati e ha rappresentato un punto di partenza relativamente elevato per le offerte iniziali. In effetti, come illustrato al considerando 79, allo scadere del primo termine non erano pervenute offerte vincolanti, il che indica che il prezzo minimo per il ramo d'azienda di Siremar era stato fissato ad un livello piuttosto elevato. In effetti, sebbene tale prezzo minimo elevato abbia contribuito a garantire che la procedura comportasse il minor costo per la collettività, potrebbe anche aver scoraggiato altri due potenziali offerenti dal presentare un'offerta;
- la prima offerta valida di Cdi è stata resa disponibile nella sala dati e gli altri offerenti sono stati esplicitamente invitati a formulare un'offerta migliore. Il termine per la presentazione delle offerte migliorative è stato poi prorogato dal commissario straordinario, su richiesta di SNS. Dopo che anche SNS ha presentato la propria offerta, dato che le due offerte vincolanti pervenute non erano facilmente comparabili, la procedura è stata rilanciata più volte e ogni volta le parti sono state invitate a presentare offerte migliori. L'invito a presentare

⁽¹⁵⁸⁾ Cfr. più specificamente la risposta della Commissione alla domanda 68 di cui al documento di lavoro dei servizi della Commissione «Guida relativa all'applicazione ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi sociali di interesse generale, delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di appalti pubblici e di mercato interno» del 29 aprile 2013 (cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf).



offerte migliorative costituisce una misura di salvaguardia particolarmente affidabile a garanzia dell'ottenimento dell'offerta più elevata possibile (e quindi del minor costo per la collettività). Nel contesto di tale procedura, l'esistenza di due offerenti seri e la corrispondenza tra Siremar in AS e CdI e SNS suggeriscono che vi era una concorrenza effettiva. Il fatto che tale concorrenza sia stata temporaneamente distorta dalla controgaranzia, che ha consentito a CdI di aggiudicarsi la gara inizialmente, non rimette in discussione tale conclusione. Al contrario, costituisce un ulteriore indicatore del fatto che la concorrenza tra gli offerenti è stata effettiva, anche se in quelle particolari circostanze le norme procedurali non sono state rispettate.

(403) La Commissione ritiene che, date le misure di salvaguardia di cui sopra, compresi in particolare la presenza di un prezzo minimo e l'invito a presentare offerte più elevate, la procedura di gara sia stata in grado di garantire la fornitura del servizio al minor costo per la collettività anche se, nell'ultimissima fase della procedura, è stata presentata una sola offerta valida. Per completezza, la Commissione osserva che il caso in esame differisce dai seguenti casi in cui era stata presentata un'unica offerta:

- nella procedura di gara per la gestione di un collegamento marittimo rapido per passeggeri tra Messina e Reggio Calabria, soltanto Ustica Lines ha presentato un'offerta. Tuttavia tale impresa è stata anche l'unica a manifestare interesse e quindi non si è mai manifestata una concorrenza effettiva. In tale caso la Commissione ha quindi dovuto concludere che la condizione del quarto criterio Altmark non era soddisfatta e che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituiva un aiuto di Stato ⁽¹⁵⁹⁾. La Commissione ricorda che nel caso in esame sei parti hanno manifestato il proprio interesse e cinque hanno partecipato alla parte finale della gara;
- nella procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di distribuzione della stampa in Belgio, soltanto bpost (l'operatore storico di tale SIEG) ha presentato un'offerta. Sebbene inizialmente tre imprese avessero manifestato interesse a partecipare all'offerta, un'impresa si è ritirata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e un'altra ha annunciato che non intendeva più presentare un'offerta (tre giorni dopo che bpost aveva presentato la sua offerta). Le autorità belghe hanno tuttavia sostenuto che durante la procedura di gara aveva avuto luogo un'effettiva concorrenza e che vi erano misure di salvaguardia tali da garantire che la gara determinasse il minor costo per la collettività. In tale caso la Commissione ha tuttavia riscontrato che le misure di salvaguardia erano insufficienti e ha quindi concluso che la condizione del quarto criterio Altmark non era soddisfatta e che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico costituiva un aiuto di Stato ⁽¹⁶⁰⁾. Mentre le autorità italiane hanno optato per una procedura di gara aperta, le autorità belghe hanno organizzato una procedura negoziata ⁽¹⁶¹⁾ che, ai sensi del punto 66 della comunicazione SIEG, «[può] [...] essere considerat[a] sufficient[e] per soddisfare la quarta condizione Altmark soltanto in casi eccezionali». La Commissione osserva che, a parte questa importante differenza, anche le misure di salvaguardia nel caso bpost erano completamente diverse da quelle relative al caso in esame. Infine occorre osservare che, nel caso bpost, l'operatore storico del SIEG ha vinto la gara d'appalto dopo aver presentato la sola offerta pervenuta, in presenza di un solo offerente potenziale. Nel caso in esame, la gara è stata vinta da un offerente (SNS) che non aveva alcun legame con l'operatore storico del SIEG, alla presenza di altri possibili offerenti concorrenti credibili e con le misure di salvaguardia citate. Per questi motivi la Commissione conclude che le circostanze del caso bpost non sono comparabili a quelle del caso in esame.

(404) Inoltre la Commissione osserva che la procedura di gara utilizzata per la vendita del ramo d'azienda di Siremar differisce in modo significativo dalla procedura utilizzata per selezionare l'operatore di servizi marittimi tra il continente francese e la Corsica ⁽¹⁶²⁾ («il caso SNCM») nei seguenti modi:


- le autorità francesi hanno aggiudicato la concessione del servizio pubblico sulla base di una procedura negoziata con previa pubblicazione. Ai sensi del punto 66 della comunicazione SIEG tale procedura «[può] [...] essere considerat[a] sufficient[e] per soddisfare la quarta condizione Altmark soltanto in casi eccezionali». Al contrario le autorità italiane hanno fatto ricorso a una procedura di gara aperta, con trattative private svoltesi soltanto nell'ultima fase della procedura, per confrontare e migliorare le offerte già ricevute;
- nel caso della SNCM sono state presentate due offerte, ma una è stata respinta sulla base di un criterio di selezione. Le due offerte, pertanto, non sono state neppure confrontate nel merito, al fine di scegliere quella più vantaggiosa sotto il profilo economico. Pertanto, anche se sono state presentate due offerte, ciò non è stato sufficiente a garantire una concorrenza effettiva. Nella procedura di appalto relativa a Siremar, invece, cinque parti hanno partecipato alla fase finale e sono state presentate due offerte (cfr. considerando 398). Anche se si considera che, ai fini della valutazione del quarto criterio Altmark, in definitiva soltanto SNS abbia presentato un'offerta valida, circostanza che la Commissione contesta, vi è stata comunque una concorrenza effettiva fino alla fine della procedura (cfr. considerando 402);

⁽¹⁵⁹⁾ Decisione della Commissione nel caso SA.42710, SIEG – servizio di collegamento marittimo veloce passeggeri fra Reggio Calabria e Messina – Italia (GU C 40 del 2.2.2018, pag. 4).

⁽¹⁶⁰⁾ Decisione della Commissione nel caso SA.42366, bpost: SGEI compensations for the period 2016-2020 – Belgio (GU C 341 del 16.9.2016, pag. 5).

⁽¹⁶¹⁾ Articolo 30 della direttiva 2004/18/CE e articolo 1, paragrafo 9, lettera a), della direttiva 2004/17/CE.

⁽¹⁶²⁾ Decisione della Commissione, del 2 maggio 2013, relativa all'aiuto di stato SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Société Nationale Corse Méditerranée e della Compagnie Méridionale de Navigation (GU L 220 del 17.8.2013, pag. 20).



- nel caso della SNCM, anche l'operatore storico, il gruppo SNCM/CMN, aveva presentato un'offerta e godeva di un notevole vantaggio concorrenziale, disponendo già di navi che soddisfacevano i requisiti tecnici previsti nel contratto di delega del servizio pubblico. Tali requisiti prevedevano la costruzione di navi quasi «su misura» simili ad alcune navi della SNCM. Ciò comportava un costo elevato per eventuali offerenti interessati. Nel caso in esame, l'operatore storico Siremar in AS non ha presentato né avrebbe potuto presentare un'offerta e SNS non aveva alcun legame con l'operatore storico. Poiché l'offerta comprendeva le navi che soddisfacevano i requisiti tecnici per la gestione del servizio pubblico, nessuno dei possibili offerenti aveva un vantaggio concorrenziale rispetto all'altro;
 - inoltre, nel caso della SNCM, la Commissione ha ritenuto che il brevissimo lasso di tempo (ossia meno di un mese) stabilito tra la data di aggiudicazione del contratto di concessione di servizio pubblico e la data di inizio dei servizi avrebbe probabilmente costituito una barriera significativa all'entrata per i nuovi operatori. La Commissione osserva che, nel caso di Siremar, è trascorso quasi un anno tra la prima conclusione della procedura di gara (ottobre 2011) e l'inizio della gestione del servizio pubblico da parte di CdI (agosto 2012) e che sono trascorsi più di quattro anni prima che il ramo d'azienda e la gestione della nuova convenzione venissero rilevati da SNS (aprile 2016).
- (405) Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che, anche in base a questo ragionamento in via sussidiaria, il quarto criterio Altmark risulta rispettato.
- (406) Dato che le quattro condizioni stabilite dalla Corte di giustizia nella causa *Altmark* sono cumulativamente soddisfatte, la Commissione conclude che l'aggiudicazione della nuova convenzione associata al ramo d'azienda di Siremar e la priorità nell'assegnazione degli accosti a favore di SNS non conferiscono un vantaggio economico a quest'ultima.

8.1.3.5. Conclusione sull'aggiudicazione della nuova convenzione associata al ramo d'azienda di Siremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a favore di SNS

- (407) Dato che non tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE risultano soddisfatti, la Commissione conclude che l'aggiudicazione della nuova convenzione associata al ramo d'azienda di Siremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a SNS non costituiscono un aiuto di Stato a favore di quest'ultima.

8.1.3.6. L'aumento del capitale di CdI

- (408) La Commissione rileva che, al momento dell'adozione della presente decisione, CdI non è attiva ed è in liquidazione. Con atto notarile dell'aprile 2016, l'impresa ha cambiato denominazione e forma sociale, passando da Compagnia delle Isole SpA a *Compagnia delle Isole S.r.l. in liquidazione*. Essa ha inoltre trasferito la propria sede legale da Palermo a Napoli e ha nominato un liquidatore. Da allora l'impresa non ha più alcun obiettivo aziendale, non svolge alcuna attività commerciale, ha venduto tutte le sue navi e non ha dipendenti (fatti salvi i dipendenti previsti dalla legge per le imprese in liquidazione). Anche se la procedura di liquidazione è ancora in corso, la Commissione ritiene che qualsiasi possibile distorsione della concorrenza sia cessata nel momento in cui CdI ha posto fine alle proprie attività commerciali. Alla luce di quanto precede, non vi sono più motivi per proseguire il procedimento di indagine formale in relazione ad alcuna delle misure ancora in sospeso e oggetto di valutazione nel contesto del presente caso di aiuti di Stato riguardanti tale impresa. Di conseguenza l'indagine sull'aumento del capitale di CdI è diventata priva di oggetto⁽¹⁶³⁾.


8.1.3.7. La controgaranzia

- (409) Come descritto nella sezione 3.3.2, nella decisione del 2012 la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la controgaranzia potesse aver comportato un aiuto di Stato a favore di CdI e/o di Unicredit. Sulla base delle informazioni ricevute durante l'indagine formale, la Commissione rileva innanzitutto che il presunto aiuto di Stato concesso alle due imprese dovrebbe essere valutato separatamente, poiché i loro ruoli nel processo sono stati diversi.

Aiuti a favore di Unicredit

- (410) *Vantaggio economico*: per qualificarsi come aiuto di Stato, una misura deve conferire un vantaggio economico al suo beneficiario. Nella decisione del 2012 la Commissione ha ricordato che, ai sensi della comunicazione sulle garanzie, l'aiuto viene concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia, non quando viene invocata, né quando vengono effettuati i pagamenti ai sensi dei termini della garanzia stessa. Il punto 2.3.1 della comunicazione sulle garanzie stabilisce inoltre che «[s]ebbene di norma il beneficiario dell'aiuto sia il mutuatario, non può escludersi che in talune circostanze anche il mutuante fruisca direttamente di un aiuto statale». Inoltre la comunicazione sulle garanzie chiarisce che le garanzie possono essere fornite direttamente dallo Stato o possono essere fornite

⁽¹⁶³⁾ Cfr. anche le precedenti decisioni della Commissione sull'assenza di oggetto, quali *Mines de potasse d'Alsace* (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 20) e Ducatt (caso SA.39990, non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).



sotto forma di controgaranzie a favore di un garante di primo livello. Infine la comunicazione sulle garanzie spiega che in tali circostanze «un aiuto al mutuante può segnatamente sussistere, per effetto dell'aumento della copertura da cui è assistito il credito, nell'ipotesi in cui una garanzia statale venga concessa a posteriori per un prestito o per altra obbligazione finanziaria preesistente, senza un'adeguata modifica delle loro condizioni, oppure nell'ipotesi in cui il prestito garantito venga utilizzato per rimborsare un prestito non garantito al medesimo istituto di credito. Riguardo alle garanzie che implicano aiuti per il mutuante, va tenuto presente che in linea di principio esse possono costituire aiuti al funzionamento».

- (411) In tale contesto, la Commissione rileva che nel caso di specie la Sicilia ha emesso la controgaranzia a favore di CdI indirettamente, ossia tramite Unicredit, che ha agito in qualità di garante di primo livello. La Sicilia ha infatti emesso la controgaranzia a favore di Unicredit sui pagamenti differiti del prezzo di acquisto del ramo d'azienda di Siremar lo stesso giorno in cui Unicredit ha emesso la propria garanzia a favore di CdI (cfr. sezione 2.3.3.5). L'emissione della controgaranzia da parte della Sicilia rappresentava una condizione che doveva essere soddisfatta affinché Unicredit rilasciasse la propria garanzia a quelle condizioni, come stabilito dal CdS nella decisione 592/14. Conformemente alla comunicazione sulle garanzie, la controgaranzia avrebbe conferito un vantaggio a Unicredit se la garanzia della Sicilia fosse stata emessa ex post a fronte di un obbligo finanziario già assunto, senza che le condizioni di tale obbligo finanziario venissero adeguate. Tuttavia, considerato che nel caso di specie la controgaranzia è stata emessa lo stesso giorno in cui Unicredit ha concesso la garanzia a CdI - in effetti, si trattava di una condizione necessaria per la concessione di tale garanzia - non vi sono prove circa il fatto che Unicredit, in qualità di garante di primo livello, abbia diminuito i rischi associati alla propria garanzia. Di conseguenza la Commissione conclude che la controgaranzia non ha fornito alcun vantaggio a Unicredit.
- (412) *Conclusione:* considerato che non tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE risultano soddisfatti, la Commissione conclude che la controgaranzia concessa dalla Sicilia in relazione alla garanzia emessa da Unicredit per i pagamenti differiti del prezzo di acquisto del ramo d'azienda di Siremar non costituisce un aiuto a favore di Unicredit.

Aiuto a favore di CdI

- (413) La Commissione rileva che, al momento dell'adozione della presente decisione, CdI non è operativa e risulta in liquidazione (cfr. considerando 408). Anche se la procedura di liquidazione è ancora in corso, la Commissione ritiene che qualsiasi possibile distorsione della concorrenza sia cessata nel momento in cui CdI ha posto fine alle proprie attività commerciali. Alla luce di quanto precede, non vi sono più motivi per proseguire il procedimento di indagine formale in relazione ad alcuna delle misure ancora in sospeso e oggetto di valutazione nel contesto del presente caso di aiuti di Stato riguardanti tale impresa. Di conseguenza l'indagine su eventuali aiuti concessi a CdI attraverso la controgaranzia è diventata priva di oggetto.

8.1.4. *Le misure previste dalla legge del 2010*


- (414) Nella decisione del 2011 la Commissione ha concluso in via preliminare che tutte le misure di cui alla legge del 2010 costituiscono aiuti di Stato a favore delle società dell'ex gruppo Tirrenia, nella misura in cui i rispettivi beneficiari hanno potuto utilizzare tali misure per coprire esigenze di liquidità e, quindi, migliorare la loro situazione finanziaria complessiva.
- (415) Sulla base delle informazioni ricevute durante l'indagine formale, la Commissione ritiene che le tre misure debbano essere valutate separatamente.

8.1.4.1. *Possibile utilizzo per fini di liquidità dei fondi per l'ammodernamento delle navi*

- (416) Dato che i criteri per qualificare una misura come aiuto di Stato sono cumulativi, la Commissione può avviare la propria valutazione esaminando uno qualsiasi di essi. Nel caso di specie essa valuterà innanzitutto se la misura concede effettivamente un vantaggio a Siremar.
- (417) *Vantaggio economico:* la Commissione osserva che Siremar ha ricevuto approssimativamente 7 215 800 EUR per effettuare gli ammodernamenti delle navi richiesti dalle norme internazionali in materia di sicurezza e, a norma della legge del 2010, poteva utilizzare tali fondi temporaneamente per fini di liquidità (cfr. considerando 132). Tuttavia Siremar non ha utilizzato tali fondi per fini di liquidità. Al contrario, l'Italia ha confermato che tali fondi sono stati spesi per ammodernare le navi come inizialmente previsto (cfr. considerando 228). Di conseguenza la Commissione rileva che Siremar non ha utilizzato tali fondi per fini di liquidità, ossia per evitare costi cui avrebbe normalmente dovuto far fronte con le proprie risorse finanziarie, e di conseguenza non ha beneficiato di alcun vantaggio economico attraverso tale misura.
- (418) Dato che nel caso di Siremar il criterio del vantaggio economico non è soddisfatto, la Commissione conclude che la misura non costituisce aiuto e che i suoi dubbi espressi nella decisione del 2011, per quanto riguarda Siremar, sono dissipati.


8.1.4.2. *Esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione*

- (419) Come descritto al considerando 133(b), ai sensi dell'articolo 1 della legge del 2010, gli atti e le operazioni intrapresi per privatizzare il gruppo Tirrenia e descritti nei commi da 1 a 15 dell'articolo 19-ter del decreto-legge 135/2009, convertito con modifiche nella legge del 2009, sono esenti da qualsiasi taxa normalmente dovuta su tali atti e operazioni.



- (420) La Commissione osserva in primo luogo che tale esenzione fiscale, che non è soggetta a condizioni, riguarda due distinte serie di trasferimenti: 1) i trasferimenti delle ex controllate di Tirrenia (Caremar, Saremar e Toremar) da Tirrenia (ora in amministrazione straordinaria) alle regioni Campania, Sardegna e Toscana e 2) il trasferimento del ramo d'azienda di Siremar da Siremar in AS a CdI e successivamente a SNS. Le imposte oggetto di esenzione riguardano in particolare l'imposta di registro, le tasse di iscrizione al registro fondiario e ipotecaria, l'imposta di bollo (in appresso, congiuntamente: le «imposte indirette»), l'IVA e l'imposta sul reddito delle società. I beneficiari di tale misura di aiuto sarebbero il venditore, l'acquirente o entrambi. Nella presente decisione verrà valutata soltanto la seconda serie di trasferimenti.
- (421) In via preliminare la Commissione rileva che, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni che hanno per oggetto aziende o rami di azienda a un'altra società non sono considerati una cessione di beni e pertanto sono esonerati dall'IVA. Di conseguenza operazioni quali la vendita del ramo d'azienda di Siremar non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA e l'esenzione fiscale in questione non può quindi aver conferito un vantaggio a Siremar in relazione all'IVA. Inoltre, per quanto riguarda le imposte indirette, la Commissione prende atto del fatto che il contratto di vendita del ramo d'azienda di Siremar a CdI stabilisce chiaramente che tutte le imposte, i tributi e le spese notarili relative alla transazione sono a carico dell'acquirente. L'Italia ha inoltre fornito prove del fatto che CdI non si è avvalsa di tale esenzione fiscale al momento della registrazione del contratto. Di conseguenza la Commissione riconosce che CdI non ha beneficiato della presente misura. Tuttavia il contratto di vendita per il trasferimento a SNS, che prevede la stessa disposizione, stabilisce altresì che l'acquirente beneficerà di un importo fisso per l'imposta di registro, conformemente alle esenzioni fiscali previste dalla legge del 2010.
- (422) In considerazione del contesto di cui sopra la Commissione valuterà quanto segue:
- (1) se Siremar (in AS) e SNS hanno beneficiato di eventuali esenzioni dall'imposta di registro, dalle tasse di iscrizione al registro fondiario e ipotecaria e dall'imposta di bollo («le imposte indirette») per il trasferimento del ramo d'azienda di Siremar a SNS e
 - (2) se Siremar (in AS) ha beneficiato di eventuali esenzioni dall'imposta sul reddito delle società per quanto concerne i proventi ottenuti dal trasferimento del ramo d'azienda di Siremar a SNS.
- (423) Risorse statali: un'esenzione fiscale comporta per definizione la rinuncia a risorse statali. Inoltre, poiché sono state concesse in virtù della legge del 2010 [cfr. considerando 133(b)], tali esenzioni sono anch'esse imputabili allo Stato.
- (424) Selettività: poiché sono concesse solo per le operazioni e gli atti relativi alla privatizzazione dell'ex gruppo Tirrenia, le esenzioni fiscali sono selettive. L'Italia non ha sostenuto né dimostrato che le esenzioni fiscali non sono selettive.
- (425) Vantaggio economico: per quanto riguarda le imposte indirette, Siremar è stata esentata dal pagamento di tali imposte per le operazioni e gli atti concernenti il trasferimento del ramo d'azienda di Siremar a SNS e ha quindi beneficiato di un vantaggio economico pari alle imposte normalmente dovute per questi tipi di operazioni e atti ai sensi del diritto italiano.
- (426) Per quanto riguarda le imposte indirette, SNS ha beneficiato di un importo fisso per la registrazione del contratto di acquisto del ramo d'azienda di Siremar, ai sensi della legge del 2010, come previsto dall'articolo 9 di tale contratto. Di conseguenza SNS ha beneficiato di un vantaggio economico pari alla differenza tra l'importo normalmente dovuto per la registrazione di tali atti ai sensi della legislazione nazionale e l'importo effettivamente versato. [...]
- (427) Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società sui proventi del trasferimento del ramo d'azienda di Siremar a CdI e successivamente a SNS, la Commissione osserva in via preliminare che il momento rilevante per valutare se una misura costituisce aiuto di Stato è quello in cui tale misura viene concessa, ossia quando il beneficiario acquisisce un diritto, ai sensi del diritto nazionale, a ricevere un aiuto ai sensi di tale misura⁽¹⁶⁴⁾. Nel caso di specie tale momento coincide con l'entrata in vigore della legge del 2010. Di conseguenza, nella sua indagine sugli aiuti concessi illegalmente, la Commissione può tener conto, sulla base delle informazioni a sua disposizione, della possibilità che tale aiuto sia già stato erogato o meno e che possa essere erogato in futuro, in base alle normative vigenti previste dal diritto nazionale. Sulla base di tale constatazione la Commissione ordinerà o meno il recupero di eventuali aiuti ritenuti incompatibili o deciderà se ingiungere o meno agli Stati membri di non versare alcun aiuto ritenuto incompatibile in futuro, ma non mette in dubbio l'esistenza dell'aiuto nel momento in cui è stato concesso.
- (428) In tale contesto la Commissione rileva innanzitutto che il trasferimento del ramo d'azienda di Siremar è stato effettuato a fronte del versamento di un corrispettivo, inizialmente corrisposto da CdI e successivamente da SNS. Tuttavia, la vendita del ramo d'azienda a CdI per 69,15 milioni di EUR è stata annullata (cfr. considerando 99). Di conseguenza, tale esenzione non ha avuto alcun effetto pratico e nessun vantaggio è stato concesso a Siremar nel quadro di quel primo trasferimento. Al contrario la vendita a SNS per 55,1 milioni di EUR sarebbe di norma

⁽¹⁶⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Arriva Italia*, C-385/18, ECLI:EU:C:2019:1121, punto 36.



soggetta all'imposta sul reddito delle società. L'esenzione da tale imposta costituisce un vantaggio economico poiché i proventi della vendita di determinati attivi sono normalmente presi in considerazione nel calcolo dell'imposta sul reddito delle società. In effetti, in caso di procedure di insolvenza come quella che interessa Siremar in AS, la metodologia per calcolare il reddito è descritta all'articolo 183 del Testo unico delle imposte sui redditi. In base a tale articolo, il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale è costituito dalla differenza tra l'attivo dell'impresa all'inizio del procedimento e l'attivo residuo alla fine del procedimento. Al momento dell'adozione della presente decisione, il procedimento di liquidazione è ancora in corso e non è quindi possibile prevedere se ci saranno passività fiscali, né la loro eventuale entità, poiché non è ancora chiaro se un'imposta sul reddito risulterà dovuta. Tuttavia, per i motivi esposti al considerando 427, ciò non incide sulla constatazione dell'esistenza di un vantaggio economico, in quanto la legge del 2010 prevedeva il diritto incondizionato all'esenzione fiscale.


- (429) Incidenza sugli scambi: per i motivi descritti ai considerando 312 e 313, la Commissione ritiene che l'esenzione concessa a Siremar e SNS da determinate imposte sia suscettibile di incidere sugli scambi dell'Unione e di falsare la concorrenza nel mercato interno.
- (430) Conclusione: costituiscono aiuti di Stato a favore di Siremar l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società relativa ai proventi della vendita del ramo d'azienda di Siremar a SNS così come l'esenzione dalle imposte indirette sui trasferimenti del medesimo ramo d'azienda a SNS, concesse dalla legge del 2010. La corresponsione da parte di SNS di un importo fisso per la registrazione del contratto di acquisto del ramo d'azienda di Siremar ai sensi della legge del 2010, in sostituzione dell'importo normalmente dovuto ai sensi della legislazione nazionale, costituisce un aiuto di Stato concesso a favore di SNS.

8.1.4.3. Possibilità di utilizzare risorse del FAS

- (431) Nelle decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione ha menzionato la possibilità della quale disponevano le società dell'ex gruppo Tirrenia di utilizzare le risorse del FAS [cfr. considerando 133(c)] per soddisfare le esigenze correnti di liquidità. Tuttavia, nel corso del procedimento di indagine formale, le autorità italiane hanno chiarito che le risorse del FAS non erano intese come una compensazione aggiuntiva a favore di alcuna delle società dell'ex gruppo Tirrenia (compresa Siremar). Al contrario queste risorse sono state messe a disposizione per integrare gli stanziamenti di bilancio assegnati al pagamento delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alle società dell'ex gruppo Tirrenia, nel caso in cui tali stanziamenti fossero insufficienti. In effetti, l'articolo 1, comma 5-ter, della legge del 2010 permetteva alle regioni di utilizzare le risorse del FAS per finanziare integralmente o in parte la normale compensazione degli obblighi di servizio pubblico e quindi garantire la continuità dei servizi pubblici marittimi. In altri termini, tale misura riguarda soltanto un'allocatione di risorse del bilancio dello Stato italiano destinate al pagamento della compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
- (432) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le risorse del FAS costituiscono soltanto una fonte di finanziamento per consentire allo Stato di versare le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico (concesse sulla base della convenzione iniziale prorogata) e non una misura della quale Siremar avrebbe beneficiato in aggiunta a tali compensazioni. In altri termini, l'eventuale utilizzo di risorse del FAS non costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar e pertanto non sarà ulteriormente valutato nella presente decisione.

8.1.5. Conclusione sull'esistenza dell'aiuto

- (433) Sulla base della valutazione che precede, la Commissione ritiene che:
- la compensazione corrisposta a Siremar per la gestione delle rotte marittime nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 30 luglio 2012 e la priorità nell'assegnazione degli accosti su tali rotte costituisca un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, qualificabile come nuovo aiuto;
 - la proroga dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 dell'aiuto per il salvataggio costituisca un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
 - l'aggiudicazione della nuova convenzione per il periodo dal 1° agosto 2012 all'11 aprile 2016, associata alla vendita del ramo d'azienda di Siremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti a Cdl, sia stata annullata e non abbia potuto essere valutata separatamente. L'aggiudicazione della nuova convenzione per il periodo compreso tra l'11 aprile 2016 e l'11 aprile 2028, associata al ramo d'azienda di Siremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti concessa a SNS è conforme ai quattro criteri della sentenza *Altmark* e pertanto non costituisce un aiuto di Stato a favore di SNS ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'indagine sull'aumento del capitale di Cdl sia diventata priva di oggetto. la controgaranzia non costituisca un aiuto a Unicredit ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. l'indagine su eventuali aiuti concessi a Cdl tramite la controgaranzia sia diventata priva di oggetto;



- considerato che Siremar non ha utilizzato per fini di liquidità i fondi destinati all'ammodernamento delle navi, come consentiva la legge del 2010, tale misura non costituisca un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
- le esenzioni i) dalle imposte indirette sul trasferimento del ramo d'azienda di Siremar e ii) dall'imposta sul reddito delle società in relazione ai proventi della vendita del ramo d'azienda di Siremar, concesse dalla legge del 2010, costituiscano aiuti di Stato a favore di Siremar e SNS ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; e
- la possibilità di utilizzare le risorse del FAS per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010, non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

8.2. Legittimità dell'aiuto

- (434) Tutte le misure di aiuto di cui alla presente decisione sono state attuate prima dell'approvazione formale da parte della Commissione. Di conseguenza, nella misura in cui non risultano esentate dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2005 o della decisione SIEG del 2011, tali misure di aiuto sono state concesse dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE ⁽¹⁶⁵⁾.

8.3. Compatibilità dell'aiuto

- (435) Nella misura in cui le misure in oggetto costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la loro compatibilità deve essere valutata alla luce delle deroghe previste dai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo e dall'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

8.3.1. La proroga della convenzione iniziale tra lo Stato e Siremar

8.3.1.1. Norme applicabili


- (436) Come già indicato, la proroga della convenzione iniziale oltre la fine del 2008 è stata effettuata mediante l'adozione di una serie di atti giuridici:
- a) il decreto-legge 207/2008, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che prevedeva la proroga delle convenzioni iniziali dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
 - b) il decreto-legge 135/2009, convertito nella legge del 2009, che prevedeva tra l'altro la proroga delle convenzioni iniziali dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010; e
 - c) il decreto-legge 125/2010, convertito nella legge del 2010, che prevedeva un'ulteriore proroga delle convenzioni iniziali dal 1° ottobre 2010 fino alla fine delle procedure di privatizzazione di Tirrenia e Siremar.

- (437) In tale contesto la Commissione osserva che la concessione della compensazione degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della proroga della convenzione iniziale precede l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2011 e della disciplina SIEG del 2011. Tuttavia il pacchetto SIEG del 2011 prevede, all'articolo 10 della decisione SIEG del 2011 e al punto 69 della disciplina SIEG del 2011, alcune norme che riguardano la sua applicazione anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 31 gennaio 2012. In particolare l'articolo 10, lettera b), della decisione SIEG del 2011 dispone che:

«qualsiasi aiuto messo ad esecuzione prima dell'entrata in vigore della presente decisione [ossia prima del 31 gennaio 2012], che non sia conforme alla decisione 2005/842/CE ma che soddisfi le condizioni stabilite nella presente decisione, è compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica preventiva».

- (438) Per quanto concerne la disciplina SIEG del 2011, i punti 68 e 69 specificano che la Commissione applicherà i principi ivi enunciati a tutti i progetti di aiuto notificati, indipendentemente dalla data della notifica, nonché a qualsiasi aiuto illegale in merito al quale la Commissione adotterà una decisione successivamente al 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui tale aiuto sia stato concesso prima del 31 gennaio 2012. In quest'ultimo caso, non si applicano le disposizioni di cui ai punti 14, 19, 20, 24, 39 e 60 della disciplina SIEG del 2011.

⁽¹⁶⁵⁾ Le autorità italiane hanno notificato soltanto la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa ai sensi della nuova convenzione (cfr. considerando (9)), la quale non costituisce un aiuto di Stato, come stabilito dalla Commissione. Inoltre Siremar in AS ha argomentato che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Siremar in AS a seguito della proroga della convenzione iniziale sarebbe compatibile ed esente dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2011. La Commissione valuterà la fondatezza di tale argomentazione nella sezione 8.3.1.




- (439) Di conseguenza le norme relative all'applicazione della decisione SIEG del 2011 e della disciplina SIEG del 2011 implicano che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Siremar durante il periodo di proroga può essere valutata alla luce del pacchetto SIEG del 2011. Se le condizioni pertinenti della decisione SIEG del 2011 o della disciplina SIEG del 2011 risultano soddisfatte, la misura di aiuto in questione risulterà compatibile con il mercato interno per l'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 30 luglio 2012 ⁽¹⁶⁶⁾.
- (440) La Commissione rileva che tanto la decisione SIEG del 2005, entrata in vigore il 19 dicembre 2005, quanto la decisione SIEG del 2011 si applicano unicamente agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico per i collegamenti marittimi con le isole sui quali il traffico medio annuo durante i due esercizi precedenti a quello nel quale è stato attribuito il SIEG non superava i 300 000 passeggeri. Le prove fornite dall'Italia mostrano che negli anni 2007 e 2008 il numero di passeggeri su quattro collegamenti marittimi gestiti da Siremar ai sensi della convenzione iniziale, così come prorogata, non superava in media la soglia di 300 000 passeggeri l'anno. Si tratta dei raggruppamenti Trapani-Pantelleria, Porto Empedocle-Isole Pelagie, Palermo-Ustica (ad esempio tratte miste D1, D4, D5 e tratta solo passeggeri ALD/1). Tutte le altre rotte erano o superiori a tale soglia (ALC/6, Lipari-Vulcano-Milazzo) o facevano parte di un raggruppamento di rotte che superava ampiamente la soglia (i casi dei raggruppamenti Milazzo-Isole Eolie-Napoli e Trapani-Isole Egadi). Di conseguenza per queste 16 rotte gestite ai sensi della convenzione iniziale, così come prorogata, la Commissione non può valutare la compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico corrisposta a Siremar ai sensi della proroga della convenzione iniziale fino al 30 luglio 2012 né sulla base della decisione SIEG del 2005 né di quella del 2011.
- (441) Pertanto la verifica della compatibilità della compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Siremar a partire dal 2009 e fino al completamento della privatizzazione rientrerebbe di norma nell'ambito di applicazione della disciplina SIEG del 2011. Tuttavia, ai sensi del punto 9 della disciplina SIEG del 2011, l'aiuto concesso ai fornitori di SIEG in difficoltà deve essere valutato a norma degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004. Siremar è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il 17 settembre 2010 ed è stata dichiarata insolvente il 5 ottobre 2010. Pertanto era un fornitore di SIEG in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera c), degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004 o, quanto meno, lo è stata per una parte del periodo della proroga (dal 5 ottobre 2010 fino alla sua vendita il 30 luglio 2012).
- (442) Gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014 ⁽¹⁶⁷⁾ in vigore dal 1° agosto 2014 si applicano retroattivamente agli aiuti a favore dei fornitori di SIEG. Tali orientamenti stabiliscono che la valutazione della compatibilità degli aiuti concessi prima del 31 gennaio 2012, ossia prima della data di entrata in vigore della disciplina SIEG del 2011, ai fornitori di SIEG in difficoltà va effettuata ai sensi della disciplina SIEG del 2011, ad eccezione delle disposizioni di cui ai punti 9, 14, 19, 20, 24, 39 e 60 ⁽¹⁶⁸⁾. Di conseguenza, per l'intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data del trasferimento del ramo d'azienda a Cdi, il 30 luglio 2012, si applicano le medesime norme.
- (443) Dato che 16 delle rotte di Siremar in esame non rientrano nell'ambito di applicazione delle decisioni SIEG del 2005 e del 2011, nonché per ragioni di brevità ed efficienza, la Commissione valuterà innanzitutto se la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Siremar per la gestione della totalità delle venti rotte di trasporto marittimo sui cinque raggruppamenti di rotte durante il periodo di proroga rispetti le condizioni della disciplina SIEG del 2011, ad eccezione delle condizioni di cui ai punti 9, 14, 19, 20, 24, 39 e 60. Soltanto dopo questa prima fase, la Commissione valuterà se la stessa compensazione (soltanto per i raggruppamenti di rotte che non superano la soglia di 300 000 passeggeri) fosse eventualmente compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2005, in quanto riguardava aiuti che erano stati concessi tra il 19 dicembre 2005 e il 31 gennaio 2012 (cfr. considerando 436).

⁽¹⁶⁶⁾ Per ragioni di completezza, la Commissione sottolinea la disposizione transitoria di cui all'articolo 10, lettera a), della decisione SIEG del 2011, secondo la quale qualsiasi regime di aiuti messo ad esecuzione prima dell'entrata in vigore di tale decisione (ossia prima del 31 gennaio 2012), che fosse compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica ai sensi della decisione SIEG del 2005, continua ad essere compatibile ed esente per un ulteriore periodo di due anni (ossia fino al 30 gennaio 2014 incluso). Ciò significa che un aiuto che è stato concesso nel quadro di un tale regime nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2005 (19 dicembre 2005) e l'entrata in vigore della decisione SIEG del 2011 (31 gennaio 2012) sarà considerato compatibile con il mercato interno, ma soltanto a partire dalla data in cui è stato concesso fino al 30 gennaio 2014 incluso. In ogni caso, per gli aiuti che sono stati concessi a partire dal 31 gennaio 2012, la disposizione transitoria di cui all'articolo 10, punto a), della decisione SIEG del 2011 non è applicabile e la valutazione della compatibilità deve essere realizzata sulla base della decisione SIEG del 2011.

⁽¹⁶⁷⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁽¹⁶⁸⁾ Cfr. punto 140 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014.




8.3.1.2. Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all'articolo 106 TFUE

- (444) Ai sensi del punto 12 della disciplina SIEG del 2011, «[g]li aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato». In particolare il punto 13 chiarisce che «gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti - o che possono essere forniti - in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita a verificare che la definizione degli Stati membri non sia viziata da errore manifesto, a meno la legislazione dell'Unione non preveda disposizioni più restrittive». Infine, il punto 56 della disciplina SIEG del 2011 fa riferimento al «margine di discrezionalità di uno Stato membro» per quanto riguarda la natura dei servizi che potrebbero essere classificati come servizi di interesse economico generale.
- (445) La valutazione dell'autenticità del SIEG deve essere effettuata anche alla luce della comunicazione SIEG (cfr. considerando 326 e 341), del regolamento sul cabotaggio marittimo (cfr. considerando da 328 a 330) e della giurisprudenza (cfr. considerando 332 e 333). Di conseguenza la Commissione deve valutare, per quanto riguarda il periodo di proroga:
- (1) l'esistenza di una domanda da parte degli utenti;
 - (2) l'incapacità degli operatori di mercato di soddisfare tale domanda in mancanza di obblighi imposti dalle autorità pubbliche (esistenza di un fallimento di mercato);
 - (3) il fatto che il semplice ricorso ad obblighi di servizio pubblico sarebbe insufficiente per ovviare a tale carenza (approccio meno dannoso).
- (446) La Commissione sottolinea che le rotte di servizio pubblico gestite da Siremar durante il periodo di proroga sono identiche a quelle attribuite a CdI e successivamente a SNS nell'ambito della nuova convenzione. Inoltre la Commissione ha già descritto e valutato la situazione della concorrenza su tali raggruppamenti di rotte durante il periodo di proroga. In tale contesto la valutazione che segue farà riferimento e si baserà sulle parti pertinenti della valutazione effettuata per la nuova convenzione (cfr. sezione 8.1.3.1).
- (447) In considerazione di questo contesto, la Commissione ricorda innanzitutto (cfr. considerando 184) che l'Italia ha imposto gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nella convenzione iniziale principalmente con l'obiettivo di: i) garantire la continuità territoriale tra la Sicilia e le sue isole minori e ii) contribuire allo sviluppo economico delle isole minori, attraverso servizi regolari e affidabili di trasporto marittimo. La Commissione ha già concluso che si tratta in effetti di obiettivi legittimi di interesse pubblico (cfr. considerando 335).
- (448) Le rotte in questione sono state gestite, in larga misura senza modifiche, per numerosi anni, ovvero sia almeno sin dall'entrata in vigore della convenzione iniziale. L'Italia ha confermato che durante il periodo di proroga non sono state apportate modifiche alla portata dei servizi oggetto dell'incarico conferito a Siremar. Per quanto riguarda il periodo precedente la proroga, la Commissione rileva che nel corso del 2008 si è verificata una riduzione delle rotte gestite in regime di servizio pubblico. In particolare è stata sospesa la rotta Mazara del Vallo-Pantelleria, gestita sei giorni alla settimana da Siremar con il traghetto veloce Guizzo, ed è stata diminuita la frequenza su determinate rotte negli orari di alta stagione per i raggruppamenti di rotte riguardanti le Isole Eolie e le Isole Egadi.
- (449) Al fine di illustrare la reale domanda da parte degli utenti relativa ai servizi, le autorità italiane hanno fornito dati statistici dettagliati dai quali emerge che nel 2008, l'ultimo anno della convenzione iniziale prima della proroga, Siremar ha trasportato 1 821 387 passeggeri e 397 626,5 metri lineari di merci sui cinque raggruppamenti di rotte combinati. I dati del 2009 mostrano che Siremar ha trasportato 1 513 214 passeggeri e 324 540 metri lineari di merci su tali rotte.
- (450) Tali dati sono stati leggermente inferiori nel 2010 (cfr. considerando 337), ma comparabili. Ciò dimostra che la domanda aggregata degli utenti è stata significativa e abbastanza stabile nel corso degli anni. Le autorità italiane hanno inoltre fornito statistiche dettagliate a livello di singola rotta per il periodo 2007-2019 ⁽¹⁶⁹⁾. La Commissione rileva che nel corso degli anni sono state registrate fluttuazioni del numero di viaggi e di passeggeri sui vari raggruppamenti di rotte. Tuttavia ciò può essere spiegato dal fatto che le rotte in questione collegano isole molto piccole, con infrastrutture portuali limitate e relativamente vicine tra loro. Ciò implica un frequente adeguamento degli orari per soddisfare la domanda degli utenti a livello locale. In effetti la Commissione ha già dimostrato (cfr. Tabella 5) che nel 2010 c'era una domanda da parte degli utenti su ciascuna delle rotte in questione. La stessa analisi per il 2009, il 2011 e per il periodo da gennaio a luglio del 2012 ⁽¹⁷⁰⁾ non ha fornito indicazioni secondo cui la domanda degli utenti per i servizi di traghetto su uno qualsiasi dei raggruppamenti di rotte in questione sarebbe venuta meno.

⁽¹⁶⁹⁾ Fatta eccezione per il 2015 (dati non convalidati da consulenti esterni - cfr. nota 120) e per il periodo dal 1° gennaio al 10 aprile 2016 (dati mancanti - cfr. nota 121).

⁽¹⁷⁰⁾ Per ragioni di brevità, la Commissione non include dati dettagliati nella presente decisione.



- (451) La Commissione ritiene che le statistiche di cui sopra dimostrino chiaramente che esisteva una effettiva domanda di servizi passeggeri e merci su ciascuna delle rotte di servizio pubblico in questione nel periodo compreso tra gennaio del 2009 e luglio del 2012. Di conseguenza è possibile concludere che tali servizi rispondevano a una domanda effettiva degli utenti e quindi soddisfacevano esigenze effettive di servizio pubblico.
- (452) Come spiegato al considerando 341, la Commissione deve esaminare altresì se tali servizi sarebbero risultati inadeguati qualora la loro fornitura fosse stata affidata alle sole forze del mercato, alla luce degli obblighi imposti dall'Italia ai sensi della proroga della convenzione iniziale. A questo proposito, il punto 48 della comunicazione SIEG stabilisce che «la valutazione della Commissione si limita alla verifica di errori manifesti compiuti dagli Stati membri».
- (453) La Commissione rileva innanzitutto che non è stato riscontrato alcun errore manifesto nella definizione del SIEG per Siremar per il periodo 1992-2008, come risulta dalla decisione del 2004, e che tale conclusione non è stata messa in discussione dalla sentenza del 2009 né dalla decisione sul gruppo Tirrenia del 2020 (cfr. considerando 342). Inoltre è probabile che la difficile situazione economica registrata in Italia nel periodo tra il 2009 e il 2012 abbia ridotto ulteriormente la redditività di tali rotte.
- (454) La Commissione osserva inoltre che durante il periodo tra il 1° gennaio 2009 e il 30 luglio 2012, su tutti i raggruppamenti di rotte che dovevano essere gestiti da Siremar ai sensi della proroga della convenzione iniziale, anche altri operatori offrivano servizi marittimi, sebbene non necessariamente per tutto l'anno, spesso con una frequenza o una tipologia di navi diversa, e di frequente anche a fronte di una compensazione pubblica. La Commissione ha già valutato in precedenza (cfr. considerando da 341 a 349), per ciascuno dei raggruppamenti di rotte interessati, se i servizi forniti da altri operatori che non ricevevano una compensazione pubblica fossero equivalenti a quelli che CdI e successivamente SNS dovevano fornire ai sensi della nuova convenzione. La Commissione ricorda che tale valutazione si basava sulla situazione della concorrenza su tali rotte tra il 1° gennaio 2009 e il 30 luglio 2012. Dato che i servizi che CdI e successivamente SNS dovevano gestire sono molto simili, in termini di rotte servite e frequenze, a quelli che Siremar doveva gestire durante il periodo della proroga, la conclusione della Commissione secondo la quale le forze di mercato erano insufficienti da sole a soddisfare le esigenze di servizio pubblico è valida anche per Siremar durante l'intero periodo della proroga. In particolare, la Commissione rileva che al momento dell'affidamento dell'incarico nessun altro operatore forniva servizi durante tutto l'anno su nessuno dei raggruppamenti di rotte gestiti da Siremar senza ricevere una compensazione pubblica. Gli altri operatori, anch'essi incaricati dello svolgimento di obblighi di servizio pubblico, offrivano un servizio che non era equivalente in termini di continuità, regolarità, capacità e qualità e pertanto non soddisfaceva appieno gli obblighi di servizio pubblico imposti a Siremar in virtù della convenzione iniziale (prorogata).
- (455) Infine, alla luce della privatizzazione prevista e al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici gestiti ai sensi della convenzione iniziale, l'Italia ha deciso di prorogare tale convenzione senza modifiche (fatta eccezione per la modifica della metodologia di compensazione applicabile dal 2010). La Commissione riconosce che la domanda degli utenti, così come descritta ai considerando da 449 a 451, non avrebbe potuto essere soddisfatta imponendo obblighi di servizio pubblico a tutti gli operatori attivi sulle rotte in questione. In effetti, sulle rotte gestite da Siremar, tutti i servizi comparabili forniti da altri operatori erano sovvenzionati e, in ogni caso, l'offerta fornita da tali operatori non soddisfaceva gli obblighi in termini di regolarità, continuità e qualità durante tutto l'anno. Inoltre la gestione di tali rotte in bassa stagione è un'attività in perdita, motivo per cui in assenza di compensazione degli obblighi di servizio pubblico è probabile che i servizi su tali rotte sarebbero offerti soltanto in alta stagione. Ecorys ha tratto una conclusione analoga nella propria relazione, concludendo che tali rotte non sono economicamente redditizie (cfr. considerando 119). Inoltre la Commissione riconosce che alla luce del processo di privatizzazione di Siremar, prorogare il contratto di servizio pubblico esistente era l'unico modo per garantire la continuità dei servizi pubblici fino al completamento della privatizzazione.
- (456) Di conseguenza la Commissione conclude che l'Italia non ha compiuto un errore manifesto nel definire SIEG i servizi oggetto dell'incarico a Siremar durante il periodo di proroga. I dubbi espressi dalla Commissione nelle decisioni del 2011 e 2012 sono quindi dissipati.

8.3.1.3. Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione

- (457) Come indicato nella sezione 2.3 della disciplina SIEG del 2011, la competenza per la gestione di un servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 106 TFUE, deve essere affidata all'impresa in questione mediante uno o più atti ufficiali.
- (458) Tali atti devono indicare, in particolare:
- a) la natura precisa dell'obbligo di servizio pubblico e la sua durata;
 - b) l'impresa e il territorio interessati;
 - c) la natura dei diritti esclusivi conferiti;



- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovracompenzioni e per il loro eventuale rimborso.
- (459) Nelle decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'atto di incarico contenesse una descrizione completa della natura degli obblighi di servizio pubblico di Siremar durante il periodo di proroga. In particolare la Commissione ha sottolineato che per i periodi 2000-2004 e 2005-2008 non era stato adottato alcun piano quinquennale, come previsto invece dalla convenzione iniziale. Ciò nonostante la Commissione ha altresì ricordato che diversi elementi dell'incarico possono essere inseriti in più atti senza compromettere l'adeguatezza della definizione degli obblighi. Durante il periodo di proroga l'atto di incarico di Siremar comprendeva la convenzione iniziale (modificata e prorogata nel corso del tempo), i piani quinquennali convalidati, alcune decisioni ad hoc adottate dalle autorità italiane, la delibera del CIPE e la legge del 2009.
- (460) In tale contesto la Commissione osserva innanzitutto che la convenzione iniziale, come modificata nel corso del tempo, rappresenta la parte principale dell'atto di incarico di Siremar ed è rimasta pienamente applicabile fino al completamento della privatizzazione, sulla base di una serie di decreti-legge (cfr. considerando 436). Tali documenti specificano che a Siremar era stato assegnato l'incarico di svolgere gli obblighi di servizio pubblico fino al completamento della privatizzazione.
- (461) Conformemente alla convenzione iniziale, i piani quinquennali specificano le rotte e i porti da servire, la tipologia e la capacità delle navi da utilizzare per i collegamenti marittimi, le frequenze di servizio e le tariffe da applicare, comprese le tariffe agevolate, in particolare quelle per i residenti delle isole minori. L'Italia ha tuttavia affermato che, poiché tra il 1999 e il 2004 l'indagine della Commissione relativa al caso SA.15631 era ancora in corso per quanto riguardava le società del gruppo Tirrenia (compresa Siremar), l'Italia non ha adottato alcun piano quinquennale per tali società per il periodo 2000-2004⁽¹⁷¹⁾. Di conseguenza l'ultimo piano quinquennale formalmente approvato per Siremar è stato quello del periodo 1995-1999 e Siremar ha continuato ad operare negli anni successivi sulla base della rete di rotte del 1999. In seguito all'adozione della decisione del 2004, il ministero dei Trasporti ha redatto una bozza di piano per il periodo 2005-2008, che non ha comportato modifiche significative della rete di rotte o dei loro orari. Tuttavia poiché gli incontri e i lavori preparatori per l'imminente privatizzazione erano già stati avviati, l'Italia ha deciso di non approvare formalmente il piano. Di conseguenza gli obblighi di Siremar ai sensi della convenzione iniziale hanno continuato ad applicarsi così come erano stati definiti nel 1999 e confermati nel decreto del 2004 (cfr. considerando 40). In altre parole, fatta salva l'adozione di una decisione destinata a modificare determinati elementi specifici (ad esempio una rotta, una frequenza o una tipologia di nave) rispetto a quanto previsto nel 2004, le disposizioni della convenzione iniziale hanno continuato ad applicarsi integralmente durante il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 luglio 2012. Inoltre l'Italia ha confermato che durante l'intero periodo di proroga non sono stati adottati decreti interministeriali destinati a modificare le tariffe che dovevano essere applicate dalle società dell'ex gruppo Tirrenia, compresa Siremar. Su questa base la Commissione conclude che, tenendo conto delle circostanze molto specifiche della privatizzazione del gruppo Tirrenia in generale e del ramo d'azienda Siremar in particolare, gli obblighi di servizio pubblico che Siremar ha dovuto rispettare durante il periodo di proroga sono stati definiti in un modo sufficientemente chiaro.
- (462) La Commissione ha già rilevato ai punti 239 e 240 della decisione del 2011 che i parametri necessari per il calcolo dell'importo della compensazione sono stati stabiliti preventivamente e sono stati descritti in maniera chiara. In particolare, per l'anno 2009, la convenzione iniziale contiene un elenco esaustivo e preciso degli elementi di costo da prendere in considerazione, nonché la metodologia di calcolo del rendimento del capitale investito per l'operatore (cfr. considerando da 45 a 47). Per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 luglio 2012, la metodologia pertinente è stabilita dalla delibera del CIPE (cfr. considerando da 48 a 58). In particolare la delibera del CIPE specifica dettagliatamente gli elementi di costo e il rendimento del capitale da prendere in considerazione, mentre la legge del 2009 prevede che dal 2010 in poi l'importo massimo della compensazione da corrispondere a Siremar sia pari a 55 694 895 EUR. Infine la convenzione iniziale garantiva che la compensazione fosse basata sui costi e sui ricavi effettivi sostenuti per la fornitura del servizio pubblico e stabiliva che la compensazione sarebbe stata corrisposta a rate. In questo modo era possibile rilevare facilmente eventuali sovracompenzioni ed evitarle. Ove applicabile lo Stato poteva quindi recuperare le sovracompenzioni.
- (463) Su questa base la Commissione ritiene che, per il periodo della proroga della convenzione iniziale, gli atti di incarico abbiano fornito una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico, della durata, dell'impresa e del territorio interessati, dei parametri per il calcolo, del controllo e del riesame della compensazione, nonché delle modalità per evitare e rimborsare eventuali sovracompenzioni, come previsto dalla disciplina SIEG del 2011.

⁽¹⁷¹⁾ In seguito all'adozione della decisione del 2001, le autorità italiane hanno elaborato un piano quinquennale per Tirrenia di Navigazione per il periodo 2000-2004. Tale piano è stato omologato con decreto ministeriale del 20 settembre 2001.



8.3.1.4. Durata del periodo di incarico


- (464) Come specificato al punto 17 della disciplina SIEG del 2011, «[l]a durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG».
- (465) L'Italia ha sostenuto che la durata della proroga è in linea con il periodo richiesto per l'ammortamento degli attivi più significativi impiegati nella fornitura del SIEG, ossia le navi di Siremar. In particolare la durata complessiva della convenzione iniziale, prorogata, è pari a poco più di 23,5 anni. Le navi utilizzate da Siremar per lo svolgimento del servizio pubblico hanno una vita utile⁽¹⁷²⁾ di 30 anni (per i traghetti) e 20 anni (per le imbarcazioni ad alta velocità destinate al trasporto esclusivo di passeggeri) e vengono ammortizzate nel corso di tale periodo. Inoltre dalla perizia effettuata nel contesto della privatizzazione del ramo d'azienda è emerso che le navi erano piuttosto vecchie e destinate alla fornitura di servizi di carattere locale nel Mediterraneo. Di conseguenza, esse non erano facilmente trasferibili, circostanza che giustifica in linea di principio un periodo lungo di incarico. Inoltre l'Italia ha ricordato che la proroga dal 1° gennaio 2009 al 30 luglio 2012 si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico fino al completamento della privatizzazione.
- (466) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la durata del periodo di incarico è sufficientemente giustificata e che pertanto il punto 17 della disciplina SIEG del 2011 risulta rispettato.

8.3.1.5. Rispetto della direttiva 2006/111/CE e contabilità separata

- (467) Secondo il punto 18 della disciplina SIEG del 2011, «[u]n aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE»⁽¹⁷³⁾ relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.
- (468) Inoltre il punto 44 della disciplina SIEG del 2011 precisa che: «Qualora un'impresa svolga sia attività che rientrano nell'ambito del SIEG, sia attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi e le entrate derivanti dal SIEG e quelli degli altri servizi, conformemente ai principi di cui al punto 31».
- (469) La Commissione rileva che il rispetto di entrambi i punti della disciplina SIEG del 2011 richiede che l'impresa incaricata di fornire il servizio provveda ad un'adeguata separazione dei conti. A tale proposito, l'Italia ha ricordato che l'articolo 2 della decisione del 2004 imponeva a Siremar di iniziare a tenere una contabilità separata per ciascuna rotta dal 1° gennaio 2004 in poi. Nel contesto delle decisioni del 2001 e del 2004 nonché su richiesta della Commissione, PriceWaterhouseCoopers («PWC») ha preparato uno studio sulla contabilità analitica di Siremar per il periodo 1992-1999, che le autorità italiane hanno integrato con informazioni relative agli anni 2000 e 2001. In tale contesto PWC ha emesso un parere che ha confermato che la metodologia utilizzata per preparare tale contabilità era appropriata e in linea con la prassi contabile applicabile. Secondo l'Italia Siremar ha continuato a produrre la propria contabilità analitica su tale base e ha pertanto rispettato le prescrizioni di cui alla decisione del 2004. Per il periodo oggetto della valutazione l'Italia ha altresì presentato come prova la contabilità per ciascuna rotta di Siremar per gli anni 2009 e 2010.
- (470) Il commissario straordinario non ha preparato tale contabilità per il periodo dal 1° gennaio 2011 fino al 30 luglio 2012. Tuttavia l'Italia ha confermato che durante il periodo di proroga Siremar non ha svolto alcuna attività che esulasse dai suoi obblighi di servizio pubblico. Pertanto è esclusa qualsiasi possibile sovvenzione incrociata. Il commissario straordinario ha inoltre presentato al ministero dello Sviluppo economico tutti i rendiconti finanziari trimestrali relativi al 2011 e al 2012. Tali rendiconti sono disponibili sul sito web di Siremar in AS e mostrano che i risultati di esercizio tra il settembre del 2010 e il giugno del 2012 sono stati negativi (0,7 milioni di EUR di perdita in totale). Inoltre, nel settembre del 2012, tali perdite erano aumentate a 4,8 milioni di EUR. La Commissione ritiene che tale circostanza costituisca una precisa indicazione del fatto che nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 luglio 2012, quando non è stata prodotta una contabilità per singola linea, Siremar in AS non ha ricevuto alcuna sovracompensazione (cfr. anche la sezione 8.3.1.6). La Commissione osserva che anche per tale periodo risultano conseguiti i due obiettivi principali della separazione della contabilità, ovverosia evitare le sovracompensazioni e le sovvenzioni incrociate.
- (471) Sulla base di quanto precede e tenendo conto delle circostanze molto specifiche della privatizzazione, che è stata effettuata dall'amministrazione straordinaria garantendo nel contempo la continuità dei servizi pubblici, la Commissione conclude che gli obblighi di cui ai punti 18 e 44 della disciplina SIEG del 2011 sono stati rispettati.

⁽¹⁷²⁾ Come deciso dalla conferenza interministeriale il 30 dicembre 2004. Tale decisione ha prorogato il periodo di ammortamento inizialmente previsto da 20 a 30 anni per i traghetti e da 15 a 20 anni per le imbarcazioni di trasporto di passeggeri ad alta velocità. La conferenza interministeriale è stata istituita ai sensi dell'articolo 11 della legge 856/1986 e comprendeva rappresentanti del ministero dei Trasporti, del ministero dell'Economia e del ministero dello Sviluppo economico.

⁽¹⁷³⁾ GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17.




8.3.1.6. Importo della compensazione

- (472) Il punto 21 della disciplina SIEG del 2011 afferma che «[l]’importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole».
- (473) Nel caso in esame, poiché almeno parte della compensazione costituisce un aiuto illegale concesso prima della sua entrata in vigore⁽¹⁷⁴⁾, il punto 69 della disciplina SIEG del 2011 prevede specificamente che, ai fini della valutazione degli aiuti di Stato, non è richiesto l’utilizzo della metodologia del costo evitato netto. Possono invece essere utilizzati metodi alternativi, quali la metodologia basata sull’attribuzione dei costi. Ai sensi di quest’ultima, i costi netti possono essere calcolati in termini di differenza tra i costi e i ricavi registrati nell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, quali specificati e stimati nell’atto di incarico. I punti da 28 a 38 della disciplina SIEG del 2011 definiscono in maniera più dettagliata come applicare tale metodologia.
- (474) Nelle decisioni del 2011 e del 2012 la Commissione non è stata in grado di concludere se l’importo della compensazione fosse proporzionato, in quanto nutriva ancora dubbi in merito alla qualificazione come effettivo servizio di interesse economico generale di alcuni servizi pubblici oggetto di incarico a Siremar. Tali dubbi sono stati affrontati nella sezione 8.3.1.2.
- (475) Tuttavia la Commissione aveva espresso dubbi anche in merito al premio di rischio del 6,5 %, applicato dal 2010 in poi. In particolare la Commissione dubitava che tale premio riflettesse un appropriato livello di rischio, tenendo presente che, a prima vista, Siremar non risultava assumersi i rischi di norma sostenuti nella gestione di tali servizi. In effetti la Commissione ricorda di avere concluso in via preliminare, nella decisione del 2011, che Siremar poteva aver percepito sovracompensazioni soltanto per la prestazione di obblighi di servizio pubblico dal 2010 in poi. Ciò significa che la Commissione non ha bisogno di valutare ex post se vi sia stata una sovracompensazione per l’anno 2009⁽¹⁷⁵⁾.
- (476) La Commissione valuterà pertanto se vi sia stata una sovracompensazione per l’intero periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 luglio 2012, in linea con il punto 47 della disciplina SIEG del 2011. Per quanto concerne tale periodo, la Commissione rileva quanto segue:
- innanzitutto la relazione sulle ragioni dell’insolvenza di Tirrenia e Siremar, predisposta dall’amministrazione straordinaria nel maggio 2011, rileva che la compensazione pubblica corrisposta a Siremar prevista dalla convenzione iniziale, prima del 2010, ammontava in media a 70 milioni di EUR all’anno, un valore compreso tra il 70 % e il 75 % del fatturato di Siremar in tale periodo. Risulta pertanto che Siremar dipendeva quasi interamente dalla compensazione degli obblighi di servizio pubblico per svolgere le proprie attività. Infatti, sebbene Siremar facesse sempre più affidamento sulle compensazioni pubbliche tra il 1999 e il 2008, una compensazione annuale limitata a 55,7 milioni di EUR sarebbe stata insufficiente per consentirle di adempiere i propri obblighi di servizio pubblico nel lungo termine. In particolare la relazione evidenzia come la metodologia di calcolo della compensazione pubblica prevista dalla convenzione iniziale, applicata fino al 2009 compreso, avesse sempre consentito a Siremar di ricompensare adeguatamente i suoi fattori di produzione (capitale e manodopera), pur ottenendo in media un tasso di rendimento del capitale proprio piuttosto basso. Tuttavia tale metodologia non si è più applicata a partire dal 2010. Si è invece applicata la nuova metodologia prevista dalla delibera del CIPE e dalla legge del 2009, che prevedeva un massimale che per Siremar era stato fissato ad un importo notevolmente inferiore alla compensazione media percepita nel decennio precedente;
 - in secondo luogo, i documenti presentati mostrano che per il 2010 Siremar aveva chiesto circa 66 milioni di EUR, ma che l’Italia aveva approvato soltanto una compensazione di 55,7 milioni di EUR. Inoltre tale importo ha comportato una riduzione della compensazione del 17 % tra il 2009 e il 2010, quando è entrata in vigore la nuova metodologia di calcolo della compensazione, associata a un massimale fisso. Se il raffronto viene effettuato tra il 2008-2009 e il 2010-2011, la differenza è ancora più netta: in tale periodo la compensazione è diminuita di un significativo 22 %;
 - in terzo luogo, sulla base della contabilità per ciascuna rotta preparata da Siremar per il 2010, la Commissione rileva che nel 2010 Siremar ha registrato un risultato d’esercizio positivo pari a circa 5,9 milioni di EUR. L’Italia ha chiarito che tale importo era pari al rendimento del capitale, calcolato applicando un tasso del 7,6 % a un capitale investito di 77,5 milioni di EUR. La Commissione rileva che il capitale investito dichiarato per il

⁽¹⁷⁴⁾ Come stabilito al considerando (440). La legalità dell’aiuto concesso per le altre rotte sarà esaminata ulteriormente nella sezione 8.3.1.8.

⁽¹⁷⁵⁾ Le autorità italiane hanno fornito alcune informazioni relative a tale anno: il calcolo dell’importo della compensazione per il 2009, pari a 67 milioni di EUR, stato determinato utilizzando la metodologia prevista dalla convenzione iniziale, e la contabilità per singola linea. Per quell’anno Siremar aveva chiesto approssimativamente 72,2 milioni di EUR, ma l’Italia ha respinto alcuni costi proposti in quanto non sarebbero stati ammissibili sulla base della metodologia applicabile. L’importo riconosciuto, pari a 67 milioni di EUR, ha rappresentato una riduzione considerevole rispetto all’importo della compensazione approvato per il 2008 (ossia 75,4 milioni di EUR). L’Italia ha chiarito che, applicando quanto previsto dalla convenzione iniziale, il rendimento del capitale è risultato pari a 2,9 milioni di EUR. Tale importo è stato aggiunto ai costi totali per determinare la compensazione di 67 milioni di EUR.




2010 corrisponde a più del doppio del capitale investito in media annualmente comunicato da CdI e successivamente da SNS (cfr. nota 135) e che il tasso è superiore al premio del capitale di rischio del 6,5 % stabilito dalla delibera del CIPE, ma inferiore al tasso risultante dall' applicazione integrale della metodologia del CIPE (ossia 8,87 %, cfr. considerando 218). Se fosse stato applicato il tasso del 6,5 %, sarebbe risultato un rendimento del capitale pari a soli 5 milioni di EUR. La Commissione rileva quindi che Siremar ha ricevuto una sovracompensazione pari a circa 0,9 milioni di EUR nel 2010;

- in quarto luogo, dopo che nel settembre 2010 Siremar è entrata in amministrazione straordinaria (nel caso di specie, si è trattato di una procedura di liquidazione), non sono stati preparati i bilanci 2010, 2011 e 2012. Lo stesso vale per la contabilità per singola linea per il 2011 e il 2012. L'amministrazione straordinaria ha invece predisposto e presentato, conformemente alla normativa vigente, relazioni trimestrali alle autorità nazionali di vigilanza, ossia al ministro dello Sviluppo economico. Tali relazioni mostrano che i risultati operativi complessivi tra settembre 2010 e giugno 2012 sono stati negativi, con una perdita di 0,7 milioni di EUR. A settembre 2012, ossia dopo il trasferimento del ramo d'azienda a CdI, tali perdite di esercizio sono salite a 4,8 milioni di EUR. Di conseguenza Siremar era in perdita mentre continuava a gestire gli obblighi di servizio pubblico ed era in corso la procedura di vendita del ramo d'azienda di Siremar. Sebbene la Commissione si rammarichi del fatto che per il 2011 e per la prima metà del 2012 non sia stata approntata la contabilità per singola linea, l'Italia ha confermato che durante il periodo della proroga Siremar non operava alcun servizio al di fuori dei propri obblighi di servizio pubblico. Considerato che i risultati finanziari complessivi per il periodo tra settembre 2010 e settembre 2012 sono risultati negativi, tali documenti indicano chiaramente che Siremar non ha ricevuto alcuna sovracompensazione nel periodo successivo alla sua entrata in amministrazione straordinaria e che la limitata sovracompensazione ricevuta nel 2010 si è dispersa negli anni successivi.
- (477) In tale contesto, tenendo conto delle circostanze molto specifiche della privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar e sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, la Commissione osserva che la limitata sovracompensazione riscontrata per il 2010 è stata controbilanciata dalle perdite registrate nel successivo periodo. La Commissione conclude pertanto che Siremar non ha percepito alcuna sovracompensazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 luglio 2012, considerato nel suo complesso. Dato che la Commissione aveva espresso dubbi, nella propria decisione del 2011, in merito alla presunta sovracompensazione concessa a Siremar soltanto per tale periodo, la Commissione ritiene che i suoi dubbi su questo punto siano stati fugati.
- (478) Il punto 49 della disciplina SIEG del 2011 impone agli Stati membri di garantire che la compensazione concessa per la gestione del SIEG non comporti una sovracompensazione (definita al punto 47 di tale disciplina) a favore delle imprese. In effetti, gli Stati membri devono essere in grado di fornire prove a proposito, su richiesta della Commissione. Inoltre essi devono effettuare, o assicurarsi che vengano effettuate, verifiche regolari al termine del periodo dell'atto di incarico e, in ogni caso, ad intervalli di massimo tre anni. A questo proposito la Commissione osserva che le autorità italiane hanno fornito gli elementi di prova necessari, come descritto in precedenza (cfr. considerando 469 e 470). In effetti, nel 2009 e nel 2010, Siremar ha presentato la contabilità per ciascuna rotta al ministero incaricato della vigilanza, affinché quest'ultimo riesaminasse l'importo della compensazione. Dal 17 settembre 2010 in poi, la presenza del commissario straordinario, nominato dallo Stato Italiano, conformemente alle norme dettagliate stabilite dal diritto nazionale, e soggetto a responsabilità civile e penale, ha fornito un'ulteriore misura di salvaguardia contro la sovracompensazione. La Commissione ricorda inoltre che la compensazione viene corrisposta a rate, che il pagamento finale viene effettuato sulla base dei costi e dei ricavi effettivi dell'anno e che, dopo il 25 novembre 2010, con decisione della conferenza interministeriale, gli eventuali importi di sovracompensazione vengono detratti dai futuri pagamenti anticipati della sovvenzione (cfr. considerando 43). In questo contesto, sebbene Siremar abbia percepito una sovracompensazione nel 2010, la Commissione rileva che tale sovracompensazione è stata comunque consumata negli anni successivi, dato che Siremar in AS stava subendo perdite (cfr. considerando 476). Pertanto, non è stata concessa alcuna sovracompensazione per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 30 luglio 2012 nel suo complesso. In tale contesto la Commissione conclude che, tenendo conto delle circostanze molto specifiche della privatizzazione, che è stata effettuata dall'amministrazione straordinaria garantendo la continuità dei servizi pubblici, le misure sopra descritte potrebbero essere considerate sufficienti per evitare e individuare eventuali casi di sovracompensazione.
- (479) Sulla base degli elementi che precedono (cfr. considerando da 472 a 478), la Commissione conclude che le condizioni applicabili della sezione 2.8 della disciplina SIEG del 2011 (importo della compensazione) risultano rispettate.

8.3.1.7. La priorità nell'assegnazione degli accosti

- (480) L'articolo 19-ter, ventunesimo comma, della legge 135/2009 specifica chiaramente che la priorità nell'assegnazione degli accosti è necessaria per garantire la continuità territoriale con le isole e alla luce degli obblighi di servizio pubblico delle società dell'ex gruppo Tirrenia (compresa Siremar). In effetti in assenza di tale priorità a favore delle imprese incaricate degli obblighi di servizio pubblico, tali imprese potrebbero a volte dover attendere il proprio turno prima di attraccare e quindi registrare ritardi che vanificherebbero l'obiettivo di garantire ai cittadini una connettività affidabile e conveniente. Nel caso di Siremar, al fine di soddisfare le esigenze di mobilità



della popolazione delle isole minori e contribuire allo sviluppo economico di queste ultime è effettivamente necessario poter contare su orari regolari. Inoltre dato che Siremar era soggetta a specifici obblighi di programmazione oraria ai sensi della convenzione iniziale, la priorità nell'assegnazione degli accosti ha contribuito a garantire che i porti assegnassero gli accosti e gli orari di accosto in modo tale da consentire a Siremar di rispettare i propri obblighi di servizio pubblico.

- (481) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che tale misura sia stata concessa con l'obiettivo di consentire a Siremar di adempiere i propri obblighi di servizio pubblico, che costituiscono un effettivo servizio di interesse economico generale (cfr. considerando 456). Le autorità italiane hanno inoltre confermato che la priorità nell'assegnazione degli accosti è applicabile esclusivamente ai servizi forniti in regime di servizio pubblico e che Siremar non ha fornito alcun servizio al di fuori dei propri obblighi di servizio pubblico durante la proroga della convenzione iniziale. La Commissione ha già valutato in dettaglio la compatibilità del SIEG e la relativa compensazione per Siremar durante la proroga della convenzione iniziale (cfr. considerando da 444 a 479). La Commissione ritiene pertanto che la sua valutazione della compatibilità della priorità nell'assegnazione degli accosti possa limitarsi a stabilire se tale misura possa comportare o meno una sovracompensazione.
- (482) L'Italia sostiene che l'eventuale vantaggio monetario derivante dalla priorità nell'assegnazione degli accosti non può essere quantificato (cfr. considerando 227). In ogni caso la Commissione osserva che qualora tale misura riducesse i costi di esercizio o aumentasse gli introiti dell'operatore del servizio pubblico, tali effetti si manifesterebbero integralmente nella contabilità interna dell'operatore. Pertanto le verifiche in materia di sovracompensazione che sono state effettuate per Siremar e descritte in precedenza (cfr. sezione 8.3.1.6) sono idonee a individuare anche eventuali sovracompensazioni derivanti dalla priorità nell'assegnazione degli accosti.
- (483) La Commissione conclude pertanto che anche la priorità nell'assegnazione degli accosti, indissolubilmente legata al SIEG svolto da Siremar, è compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE e della disciplina SIEG del 2011.


8.3.1.8. Conformità con la decisione SIEG del 2005

- (484) Come spiegato al considerando 440, il traffico medio annuo durante i due esercizi finanziari precedenti quello di affidamento dell'incarico per i SIEG non ha superato i 300 000 passeggeri sui seguenti raggruppamenti di rotte:
- Trapani – Pantelleria (rotta mista D4);
 - Porto Empedocle – Isole Pelagie (rotta mista D5);
 - Palermo – Ustica (ossia rotta mista D1 e rotta solo passeggeri ALD/1).
- (485) Pertanto, per le rotte D1, D4, D5 e ALD/1 risulta soddisfatta la condizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione SIEG del 2005. Inoltre, la Commissione ritiene soddisfatto anche l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione SIEG del 2005, che richiede il rispetto del regolamento sul cabotaggio marittimo⁽¹⁷⁶⁾. Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che queste quattro rotte possono essere valutate alla luce della disciplina SIEG del 2005.
- (486) La Commissione ha già stabilito (cfr. sezione 8.3.1.3) che, per il periodo della proroga della convenzione iniziale, gli atti di incarico precisavano chiaramente gli obblighi di servizio pubblico, la durata, l'impresa e il territorio interessati, i parametri per il calcolo, il controllo e il riesame della compensazione, nonché le modalità per evitare e, se del caso, rimborsare eventuali sovracompensazioni. Pertanto per le rotte D1, D4, D5, ALD/1 l'articolo 4 (Conferimento) della decisione SIEG del 2005 risulta soddisfatto.
- (487) Inoltre la Commissione ha concluso (cfr. sezione 8.3.1.6) che: i) Siremar non ha ricevuto alcuna sovracompensazione durante il periodo della proroga della convenzione iniziale, considerata nel suo complesso e che ii) le autorità italiane hanno effettuato controlli regolari per evitare che l'impresa beneficiasse di sovracompensazioni. Su tale base, la Commissione ritiene che anche l'articolo 5 (Compensazione) e l'articolo 6 (Controllo della sovracompensazione) della decisione SIEG del 2005 siano rispettati per le rotte D1, D4, D5, ALD/1.
- (488) Tenuto conto del legame indissolubile con l'adempimento del servizio pubblico e tenuto conto della valutazione di cui sopra (cfr. sezione 8.3.1.7), anche la priorità nell'assegnazione degli accosti concessa per la gestione delle rotte D1, D4, D5, ALD/1 è conforme alla decisione SIEG del 2005.

8.3.1.9. Conclusione

- (489) Sulla base della valutazione di cui ai considerando da 436 a 483, la Commissione conclude che la compensazione concessa a Siremar per la fornitura dei servizi marittimi ai sensi della proroga della convenzione iniziale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 1° agosto 2012 e la priorità nell'assegnazione degli accosti indissolubilmente concessa rispettano le condizioni applicabili della disciplina SIEG del 2011 e sono pertanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE.

⁽¹⁷⁶⁾ In tale contesto la Commissione ricorda che le quattro rotte sono risultate SIEG effettivi (cfr. sezione 8.3.1.2) e che soddisfano i requisiti in materia di obblighi di servizio pubblico stabiliti dal regolamento sul cabotaggio marittimo. Inoltre la Commissione ha accettato la proroga della convenzione iniziale di Siremar alla luce del processo di privatizzazione di tale impresa e pertanto il parere motivato del 21 giugno 2012 non riguarda Siremar (cfr. considerando (143)).



- (490) Inoltre, sulla base della valutazione di cui ai considerando da 484 a 488, anche la compensazione concessa a Siremar e la priorità nell'assegnazione degli accosti per la gestione delle rotte D1, ALD/1, D4 e D5 durante il periodo della proroga sono compatibili con il mercato interno e sono esentate dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi della decisione SIEG del 2005.

8.3.2. *Proroga illegale dell'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar*

- (491) Sulla base della decisione del 2010, l'aiuto per il salvataggio concesso a Siremar era, limitatamente al periodo di sei mesi scaduto il 28 agosto 2011, compatibile con il mercato interno. Tuttavia, conformemente agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004, l'Italia era tenuta a comunicare alla Commissione entro sei mesi i) la prova del fatto che il prestito era stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia era stata revocata oppure ii) un piano di ristrutturazione (o liquidazione).
- (492) La garanzia è stata attivata l'11 luglio 2011 e Siremar ha rimborsato l'intero importo dovuto allo Stato soltanto il 18 settembre 2012 (cfr. considerando 65). Di conseguenza l'Italia non ha potuto dimostrare che il prestito era stato rimborsato integralmente e/o che la garanzia era stata revocata entro il periodo di sei mesi scaduto il 28 agosto 2011.
- (493) Secondo le informazioni fornite dall'Italia (cfr. sezione 4.2) nel corso del procedimento di indagine formale, sul sito di Siremar in AS era disponibile un piano di liquidazione relativo a Siremar prima della scadenza del termine di sei mesi fissato dagli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004. Inoltre l'Italia sostiene di aver sempre tenuto la Commissione aggiornata in merito ai progressi del processo di privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar.
- (494) Le informazioni incluse nel fascicolo della Commissione confermano che le autorità italiane hanno in effetti aggiornato la Commissione in merito alla privatizzazione in corso del ramo d'azienda di Siremar. Inoltre l'Italia ha confermato altresì l'intenzione di Siremar di rimborsare l'aiuto per il salvataggio prima della scadenza del termine di sei mesi, utilizzando i proventi della privatizzazione. Tuttavia le autorità italiane non hanno formalmente presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione o liquidazione. All'epoca la Commissione non era a conoscenza del fatto che il piano di liquidazione fosse stato pubblicato sul sito web di Siremar in AS. Inoltre, il fatto di informare la Commissione in merito al processo di privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar non può sostituire l'obbligo di presentazione formale di un piano di liquidazione. Più specificamente, alla Commissione deve essere data la possibilità di valutare se il piano di liquidazione rispetta gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004 e quindi l'Italia avrebbe dovuto presentarlo formalmente.
- (495) Inoltre, la Commissione osserva che il 5 ottobre 2011 aveva inviato una lettera nella quale chiedeva all'Italia di confermare di aver soddisfatto i requisiti di cui agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004 e della decisione del 2010. La Commissione ha inviato una lettera di sollecito all'Italia il 28 novembre 2011 e ha ricevuto una risposta dalle autorità italiane il 12 dicembre 2011. Pertanto, per quanto riguarda la Commissione, fino a quest'ultima data (e quindi dopo la scadenza del periodo di sei mesi) l'Italia non aveva presentato né i) prove del fatto che il prestito era stato rimborsato integralmente e/o che la garanzia era stata revocata, né ii) un piano di ristrutturazione (o liquidazione).
- (496) Nella risposta alla lettera della Commissione del 5 ottobre 2011, l'Italia ha confermato che la propria intenzione era che Siremar rimborsasse l'aiuto per il salvataggio prima del 28 agosto 2011, dopo la vendita del ramo d'azienda di Tirrenia, ma che il processo di privatizzazione di quest'ultimo era stato ritardato a causa della necessità di ottenere l'approvazione della concentrazione da parte della Commissione. Poiché per rimborsare lo Stato erano necessari i proventi della privatizzazione del ramo d'azienda di Tirrenia, non è stato possibile effettuare tale rimborso prima della scadenza del termine previsto del 28 agosto 2011. La Commissione sottolinea che nella lettera del 12 dicembre 2011 le autorità italiane non hanno fatto affatto riferimento al piano di liquidazione di Siremar che, secondo le osservazioni presentate successivamente da dette autorità, sarebbe stato reso accessibile al pubblico prima del 28 agosto 2011. Al contrario, l'Italia ha soltanto cercato di spiegare perché il rimborso non poteva essere effettuato prima della scadenza del periodo di sei mesi. Tuttavia, se le autorità italiane avessero presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione o liquidazione prima del 28 agosto 2011, esse non avrebbero dovuto fornire tali spiegazioni. La Commissione considera tale circostanza un'ulteriore prova del fatto che l'Italia non ha presentato un piano di ristrutturazione o liquidazione entro il periodo di sei mesi previsto.
- (497) Alla luce di quanto precede, sebbene la Commissione fosse a conoscenza del processo di privatizzazione, l'Italia non ha rispettato il proprio impegno, di cui alla decisione del 2010, di comunicare alla Commissione un piano di ristrutturazione (o liquidazione) entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio. Di conseguenza, dalla scadenza del periodo di sei mesi, ossia a partire dal 28 agosto 2011, l'aiuto per il salvataggio deve essere



considerato un aiuto illegale e incompatibile. La Commissione ritiene che l'aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato non possa essere considerato compatibile sulla base di altri motivi, in quanto non soddisfa né le condizioni pertinenti degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione né quelle della disciplina SIEG del 2011⁽¹⁷⁷⁾.

- (498) In effetti, nel caso in esame, la Commissione osserva che l'aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato non è stato concesso per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente, come richiesto dal punto 12 della disciplina SIEG del 2011. Siremar aveva già ricevuto una compensazione per la gestione di servizi pubblici sulla base della convenzione iniziale (prorogata) mentre l'aiuto per il salvataggio è stato notificato e approvato come misura temporanea di aiuto per il salvataggio e non come compensazione per un SIEG. Pertanto, esso non può essere dichiarato compatibile sulla base della disciplina SIEG del 2011.
- (499) In tale contesto, la Commissione constata che il 18 settembre 2012 Siremar in AS ha rimborsato un importo pari a 15 511 529,35 EUR, pagamento che supera i 15 121 838,33 EUR⁽¹⁷⁸⁾ già dovuti allo Stato l'11 luglio 2011. Tuttavia, poiché l'aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato è stato ritenuto incompatibile, il rimborso deve comprendere almeno l'importo degli interessi di recupero. Se gli interessi già versati da Siremar in AS risultassero insufficienti, resterebbe da recuperare l'importo residuo degli interessi.

8.3.3. Esenzioni fiscali relative al processo di privatizzazione

- (500) La Commissione ha concluso (cfr. considerando da 419 a 430) che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società relativa ai proventi della vendita del ramo d'azienda di Siremar, concessa a Siremar, nonché l'esenzione dalle imposte indirette sui trasferimenti del medesimo ramo d'azienda, concessa a Siremar e SNS, ai sensi della legge del 2010, costituiscono un aiuto di Stato a favore di Siremar e SNS.
- (501) In entrambi i casi l'aiuto è pari alla differenza tra l'imposta normalmente dovuta per questi tipi di operazioni e l'imposta effettivamente versata. La compatibilità di questo aiuto di Stato deve pertanto essere valutata alla luce delle deroghe di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
- (502) Innanzitutto la Commissione ritiene che nessuna di queste esenzioni possa essere considerata compatibile sulla base delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, TFUE.
- (503) In secondo luogo la Commissione osserva che tali esenzioni fiscali relative alla vendita del ramo d'azienda di Siremar sono misure a tantum relative a un trasferimento di attivi che faceva parte del processo più ampio di riorganizzazione e privatizzazione del gruppo Tirrenia. Pertanto la Commissione ritiene che questo aiuto non sia indissolubilmente connesso al SIEG svolto da Siremar e, successivamente, da SNS e che non debba pertanto essere valutato facendo riferimento alla stessa base di compatibilità. In effetti, tali esenzioni non riguardano la gestione dei servizi di interesse economico generale, così come definiti nella convenzione iniziale o nella nuova convenzione⁽¹⁷⁹⁾. Di conseguenza, non possono essere invocati i motivi di compatibilità di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.
- (504) La Commissione conclude quindi che le esenzioni fiscali concesse a Siremar e a SNS costituiscono un aiuto al funzionamento che ha ridotto i costi che Siremar in AS e SNS avrebbero altrimenti dovuto sostenere utilizzando risorse proprie e sono quindi incompatibili con il mercato interno⁽¹⁸⁰⁾.

8.3.4. Conclusione sulla compatibilità dell'aiuto


- (505) Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ritiene che:
- la compensazione concessa a Siremar e la priorità nell'assegnazione degli accosti per la gestione delle rotte marittime nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 1° agosto 2012 siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE, della disciplina SIEG del 2011 e, per quattro rotte aggregate in tre raggruppamenti, anche ai sensi della decisione SIEG del 2005;
 - l'aiuto per il salvataggio a Siremar sia stato prorogato illegalmente dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 (quando è stato rimborsato) e sia incompatibile con il mercato interno;
 - l'esenzione di cui ha beneficiato Siremar in relazione alle imposte indirette sulle operazioni e sugli atti relativi al trasferimento del ramo d'azienda di Siremar a SNS e l'esenzione all'imposta sul reddito delle società sui proventi di tale trasferimento costituiscano un aiuto al funzionamento incompatibile a favore di Siremar;

⁽¹⁷⁷⁾ Sebbene tale aiuto sia stato concesso prima dell'entrata in vigore degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014, ai sensi del punto 139 di tali orientamenti, nell'esaminare l'aiuto concesso ai fornitori di SIEG in difficoltà, quali Siremar, la Commissione deve applicare gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014, indipendentemente dalla data di concessione dell'aiuto. Nel valutare la compatibilità ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2014 degli aiuti concessi ai fornitori di SIEG in difficoltà prima del 31 gennaio 2012, la Commissione considererà tali aiuti compatibili con il mercato interno qualora siano conformi alle disposizioni della disciplina SIEG del 2011, ad eccezione dei punti 9, 14, 19, 20, 24, 39 e 60.

⁽¹⁷⁸⁾ Tale importo comprendeva interessi dovuti allo Stato pari a 11 367,51 EUR, per il periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e l'11 luglio 2011.

⁽¹⁷⁹⁾ *Ad abundantiam*, per quanto riguarda gli aiuti concessi a Siremar tramite tali esenzioni fiscali, la Commissione rileva che, al momento dell'adozione della presente decisione, Siremar in AS non svolge più un SIEG né alcuna altra attività economica.

⁽¹⁸⁰⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 14 febbraio 1990, *Francia/Commissione*, C-301/87, ECLI:EU:C:1990:67, punto 41.



- la corresponsione da parte di SNS di un importo fisso per la registrazione del contratto di acquisto del ramo d'azienda di Siremar ai sensi della legge del 2010, in sostituzione dell'importo di norma dovuto ai sensi della legislazione nazionale, costituisca un aiuto al funzionamento incompatibile concesso a favore di SNS.

8.4. Risposta alle osservazioni presentate da Cdl

- (506) Come descritto in precedenza (cfr. sezione 6), Cdl ha presentato tre serie di osservazioni alla Commissione. Tali osservazioni sono state presentate dopo la scadenza dei termini concessi agli interessati per presentare osservazioni sulle decisioni del 2011 e del 2012.
- (507) La Commissione rileva quanto segue in relazione alle argomentazioni formulate da Cdl nelle sue osservazioni:
- per quanto riguarda i dati forniti sulle rotte gestite nel periodo compreso tra il 1° agosto 2012 e il 31 dicembre 2012, la Commissione conferma di aver tenuto conto di tali informazioni nella propria valutazione;
 - per quanto riguarda la vendita del ramo d'azienda di Siremar, compresa la possibilità che sia avvenuta al prezzo di mercato, la Commissione osserva che, al momento dell'adozione della presente decisione, le autorità italiane e Cdl hanno già risolto tanto il contratto di vendita originario quanto la nuova convenzione e che tale convenzione, associata al ramo d'azienda di Siremar, è stata infine aggiudicata a SNS. Come stabilito al considerando 295, sarebbe logicamente impossibile concludere l'indagine sull'aggiudicazione iniziale a Cdl della nuova convenzione, associata al ramo d'azienda di Siremar, nel periodo dal 1° agosto 2012 al 10 aprile 2016. Di conseguenza la Commissione non formulerà osservazioni in merito ai contributi di Cdl alla privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar;
 - per quanto concerne l'argomentazione implicita contenuta in diverse lettere di Cdl secondo la quale gli obblighi di servizio pubblico ad essa imposti dalla nuova convenzione per il periodo dal 1° agosto 2012 al 10 aprile 2016 sarebbero dei SIEG effettivi, la Commissione ha concluso al considerando 351 che tali obblighi di servizio pubblico, nella forma in cui sono stati affidati a SNS, rispondono a una domanda effettiva degli utenti, affrontano un fallimento effettivo del mercato e possono essere considerati l'approccio meno dannoso. Tuttavia, dato che la Commissione rileva che poiché la nuova convenzione tra l'Italia e Cdl è stata abrogata e gli obblighi di servizio pubblico sono stati infine aggiudicati a SNS, per gli stessi motivi che precedono non è possibile valutare separatamente se gli obblighi di servizio pubblico imposti a Cdl dalla nuova convenzione rappresentino un effettivo servizio di interesse economico generale. Di conseguenza la Commissione non formulerà osservazioni in merito ai contributi di Cdl a tale punto;
 - per quanto concerne la controgaranzia e l'aumento di capitale, la Commissione ha concluso nei considerando 408 e 413 che l'indagine su tali misure è priva di oggetto. Di conseguenza la Commissione non formulerà osservazioni in merito ai contributi di Cdl relativi a tali misure;
 - per quanto concerne la discontinuità economica tra Siremar in AS e Cdl, la Commissione osserva che poiché il ramo d'azienda di Siremar e la nuova convenzione sono stati infine aggiudicati a SNS, per gli stessi motivi che precedono non è necessario valutare separatamente la possibilità di un'eventuale continuità economica tra Siremar in AS e Cdl. Al contrario, la Commissione valuterà nella sezione 11 l'esistenza di un'eventuale continuità economica tra Siremar in AS e SNS⁽¹⁸¹⁾. Inoltre, come argomentazione aggiuntiva, la Commissione rileva che Cdl è attualmente in liquidazione e che non è operativa e che pertanto, nel quadro del presente caso di aiuti di Stato, un'indagine su eventuali aiuti di cui avrebbe beneficiato sarebbe priva di oggetto. In questo contesto, la Commissione ritiene che anche la valutazione di un'eventuale presunta continuità economica tra Siremar in AS e Cdl sarebbe priva di oggetto. La Commissione non formulerà quindi osservazioni in merito ai commenti di Cdl sulla discontinuità economica tra Siremar in AS e Cdl.

9. CONCLUSIONE

- (508) La Commissione conclude che l'Italia ha attuato illegalmente alcune delle misure di aiuto oggetto di valutazione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sulla base della valutazione che precede, la Commissione ha deciso che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessa a Siremar nel quadro della proroga della convenzione iniziale è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 TFUE. Inoltre, dato che la priorità nell'assegnazione degli accosti è indissolubilmente connessa allo svolgimento del SIEG da parte di Siremar, anche tale misura risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106 del TFUE. Per quattro delle venti rotte di servizio pubblico interessate, l'Italia era esentata dall'obbligo di notifica preventiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, in quanto la compensazione degli obblighi di servizio pubblico e la priorità nell'assegnazione degli accosti concesse a Siremar per la gestione di tali quattro rotte erano conformi alla decisione SIEG del 2005.

⁽¹⁸¹⁾ Per inciso, la Commissione constata che poiché il ramo d'azienda è stato restituito a Siremar in AS e successivamente aggiudicato a SNS, unitamente alla nuova convenzione, non si pone il problema di una potenziale continuità economica tra Cdl e SNS, che sono due candidati distinti che hanno partecipato ad una procedura di gara.



- (509) Tuttavia, l'aiuto per il salvataggio a favore di Siremar che è stato illegalmente prorogato nel periodo dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 è incompatibile con il mercato interno. Infine l'esenzione dalle imposte indirette sulle operazioni e sugli atti relativi al trasferimento del ramo d'azienda di Siremar concessa a favore di Siremar e SNS e l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società sui proventi della vendita del ramo d'azienda di Siremar concessa a Siremar costituiscono anch'esse un aiuto al funzionamento a favore di Siremar e SNS che è incompatibile con il mercato interno.
- (510) La presente decisione non riguarda né pregiudica le altre questioni oggetto delle decisioni del 2011 e 2012 o portate all'attenzione della Commissione dagli interessati nel corso dell'indagine avviata ai sensi di tali decisioni.

10. RECUPERO

- (511) In conformità con il TFUE e la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve modificare o sopprimere gli aiuti qualora essa constatati che tali aiuti sono incompatibili con il mercato interno⁽¹⁸²⁾. Gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno altresì stabilito in più occasioni che l'obbligo degli Stati membri di sopprimere gli aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente⁽¹⁸³⁾.
- (512) In tale contesto gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno precisato che tale obiettivo è raggiunto quando il destinatario ha rimborsato gli importi concessi a titolo degli aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato interno, e la situazione antecedente al pagamento dell'aiuto risulta ripristinata⁽¹⁸⁴⁾.
- (513) In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio⁽¹⁸⁵⁾ statuisce che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
- (514) Pertanto, poiché le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e devono essere considerate un aiuto illegale e incompatibile, l'importo dell'aiuto deve essere recuperato per ripristinare la situazione del mercato interno antecedente alla loro concessione. Il recupero riguarda il periodo compreso tra la data in cui l'aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario e il recupero effettivo. All'importo da recuperare si aggiungono gli interessi maturati fino alla data del recupero effettivo.
- (515) Nel caso di specie il beneficiario dell'aiuto, Siremar in AS, è già oggetto di una procedura di insolvenza. Pertanto il recupero effettivo può essere effettuato mediante l'iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti⁽¹⁸⁶⁾. In tal caso l'iscrizione del credito deve essere seguita i) dal recupero dell'importo totale o, se ciò non si può conseguire, ii) dalla liquidazione dell'impresa e dalla cessazione definitiva della sua attività.
- (516) Di conseguenza l'aiuto di Stato incompatibile di cui al considerando 505 concesso a Siremar in AS e SNS deve essere rimborsato all'Italia nella misura in cui è stato corrisposto. In particolare l'aiuto da recuperare è stabilito come segue:
- a) il capitale dell'aiuto per il salvataggio, ossia 15 121 838,33 EUR, più gli interessi di recupero, maturati a partire dalle date di pagamento delle due rate del prestito e dalla data in cui la BIIS ha invocato la garanzia (ovverosia il 28 febbraio 2011 per la prima rata di 12 000 000 EUR, il 23 marzo 2011 per la seconda rata di 3 000 000 EUR e l'11 luglio 2011 per l'importo di 121 838,33 EUR), fino al recupero integrale. La Commissione prende atto del fatto che il capitale dell'aiuto e parte degli interessi di recupero sono già stati rimborsati da Siremar in AS;
 - b) nella misura in cui le imposte indirette sulle operazioni e sugli atti relativi al trasferimento del ramo d'azienda di Siremar sono a carico del venditore (ovverosia Siremar in AS), il capitale dell'aiuto è pari alle imposte normalmente dovute per tali tipi di operazione. L'Italia calcolerà inoltre la differenza tra l'importo fisso versato da SNS per la registrazione del contratto di acquisto del ramo d'azienda di Siremar, ai sensi della legge del 2010 e l'importo normalmente dovuto ai sensi della normativa nazionale. [...] L'Italia fornirà inoltre un elenco


⁽¹⁸²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, *Commissione/Germania*, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

⁽¹⁸³⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990, *Belgio/Commissione*, C-142/87, ECLI:EU:C:1990:125, punto 66.

⁽¹⁸⁴⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

⁽¹⁸⁵⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽¹⁸⁶⁾ Il diritto nazionale disciplina la classificazione del credito relativo all'aiuto di Stato all'interno del passivo fallimentare, a condizione che la classificazione sia conforme al principio di effettività e quello di equivalenza. Cfr. punto 64 della comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1). In ogni caso il credito relativo all'aiuto di Stato non può essere classificato in una posizione inferiore a quella dei crediti chirografari ordinari. L'iscrizione definitiva del credito relativo all'aiuto di Stato sospende anche la maturazione di ulteriori interessi di recupero.



di tutti i documenti per i quali le imposte sono state effettivamente esentate e calcolerà la differenza tra le imposte normalmente dovute da Siremar e SNS e le imposte effettivamente versate. A tali importi, vanno sommati gli interessi di recupero, maturati a partire dalla data o dalle date dei documenti ufficiali ai quali è stata applicata l'esenzione dalle imposte fino al recupero integrale.

- (517) Inoltre l'Italia non esonererà i proventi della vendita del ramo d'azienda di Siremar dal versamento dell'imposta sul reddito delle società incombente a Siremar in AS.

11. CONTINUITÀ ECONOMICA

- (518) In caso di vendita o trasferimento del beneficiario di aiuti di Stato illegali e incompatibili, l'obbligo di rimborso può essere esteso alle altre imprese alle quali le azioni o le attività del beneficiario sono state trasferite⁽¹⁸⁷⁾. Nel caso di un'operazione di cessione di azioni nel contesto della quale il beneficiario è ancora esistente e attivo sul mercato ma ha semplicemente cambiato l'assetto proprietario, l'obbligo di rimborsare l'aiuto resta a carico del beneficiario. Nel caso di un'operazione relativa al trasferimento di attivi nell'ambito della quale un'impresa continua l'attività del beneficiario originale utilizzando una parte o la totalità dei suoi attivi, l'impresa che subentra va considerata beneficiaria dell'aiuto di Stato, a condizione che il trasferimento o la struttura della vendita permettano di concludere che esiste una continuità economica tra le due imprese.
- (519) Al contrario, ove sia possibile dimostrare che, nonostante un trasferimento di taluni attivi o della loro totalità, il destinatario originale conserva il beneficio dell'aiuto illegale e la società acquirente svolge un'attività sostanzialmente diversa, l'obbligo di rimborso spetterà al destinatario originale dell'aiuto. Secondo la giurisprudenza, ai fini della valutazione dell'esistenza di una continuità economica, si possono prendere in considerazione i seguenti elementi: l'oggetto del trasferimento (attivi e passivi, mantenimento della manodopera, vendite aggregate degli attivi), il prezzo del trasferimento, l'identità dei proprietari dell'impresa acquirente e di quella originaria, il momento in cui il trasferimento è stato realizzato (dopo l'inizio dell'indagine, l'avvio del procedimento o la decisione finale) e la logica economica dell'operazione⁽¹⁸⁸⁾.
- (520) Secondo la medesima giurisprudenza, i suddetti fattori possono essere presi in considerazione a vari livelli, in base alle caratteristiche specifiche del caso in esame. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a esaminare tutti questi fattori, come dimostrano l'uso dell'espressione «*possono essere presi in considerazione*»⁽¹⁸⁹⁾ e che i fattori non sono ordinati gerarchicamente tra di loro. In particolare, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la valutazione della continuità economica debba tenere conto della natura specifica dell'operazione tra Siremar in AS e SNS, che è consistita nella privatizzazione di un'impresa pubblica mediante una procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico di dodici anni, abbinato agli attivi necessari per svolgere i servizi di interesse economico generale definiti nel contratto. Ad oggi Siremar in AS esiste come entità distinta, ma non svolge alcuna attività commerciale e continua ad essere soggetta a una procedura di insolvenza il cui scopo principale è quello di rimborsare i creditori e completarne la liquidazione.
- (521) Al fine di decidere se vi sia continuità economica tra Siremar in AS e SNS e, pertanto, di stabilire se quest'ultima debba essere ritenuta responsabile anche del rimborso dell'aiuto incompatibile concesso alla prima, la Commissione ha applicato gli indicatori citati alle circostanze specifiche del caso in questione.

11.1. Il perimetro del trasferimento

- (522) Questo indicatore riguarda l'entità del trasferimento degli attivi e dei passivi esistenti, compresi i rapporti contrattuali con dipendenti e fornitori, da Siremar (successivamente in AS) a SNS. In via preliminare occorre osservare che non è stato trasferito alcuno degli elementi del passivo esistente: i passivi sono infatti rimasti in carico a Siremar in AS e continua ad essere così anche al momento dell'adozione della presente decisione. Il trasferimento ha comportato la cancellazione completa di qualsiasi pretesa sugli attivi trasferiti, quali ipoteche, sequestri e crediti privilegiati.
- (523) Inoltre, per quanto concerne gli attivi, la Commissione ha osservato innanzitutto che la procedura di vendita del ramo d'azienda di Siremar ha fatto seguito a un tentativo andato a vuoto di privatizzazione di Tirrenia di Navigazione nel suo complesso, con tutti gli attivi e i passivi, compresa l'allora controllata Siremar. Il secondo tentativo di privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar, andato a buon fine, ha riguardato il marchio

⁽¹⁸⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, *Italia/Commissione*, C-303/88, ECLI:EU:C:1991:136.

⁽¹⁸⁸⁾ Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2019, *Fortischem a.s./Commissione*, T-121/15, ECLI:EU:T:2019:684, punto 208.

⁽¹⁸⁹⁾ Sentenza del Tribunale, del 28 marzo 2012, *Ryanair/Commissione*, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164, punto 156.




Siremar⁽¹⁹⁰⁾, gli attivi ritenuti necessari per gli obblighi di servizio pubblico imposti a Siremar e i rapporti contrattuali con i fornitori, con un perimetro quindi diverso e più ristretto se paragonato al primo tentativo (circa il 45 % in termini di numero di navi). Gli attivi appartenenti a Siremar in AS ritenuti non necessari per la fornitura degli obblighi di servizio pubblico, tra cui la nave veloce Guizzo, sono stati venduti separatamente, nel quadro di procedure di gara diverse e distinte.

- (524) Infine la Commissione osserva altresì che, per quanto riguarda la manodopera, non vi è stato un trasferimento dei contratti di lavoro da Siremar in AS a Cdl e successivamente a SNS. Infatti, l'articolo 2112 del codice civile italiano prevede che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Tuttavia ai sensi del decreto legislativo 270/1999, tale regime ordinario non è applicabile al trasferimento di un ramo di azienda in regime di amministrazione straordinaria e che fornisce servizi pubblici essenziali. Al contrario, il nuovo proprietario è tenuto ad assumere il personale necessario per la prestazione del servizio e ad astenersi dal licenziamento collettivo per due anni (cfr. considerando 195). La Commissione osserva che, mentre la norma generale avrebbe previsto una chiara continuità nella manodopera tra Siremar in AS e SNS, passando per Cdl, questa eccezione ha effettivamente consentito a Siremar in AS di risolvere tutti i contratti con i propri dipendenti. Di conseguenza Cdl e successivamente SNS hanno offerto nuovi contratti ai dipendenti che erano all'epoca impiegati per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico.
- (525) L'obbligo di mantenere il numero di dipendenti è stato stabilito da una legge di carattere generale che non poteva essere ignorata dalle autorità italiane nella definizione della procedura di vendita. Tuttavia, anche a prescindere da tale obbligo giuridico, la Commissione osserva che l'attività di trasporto marittimo richiede un numero minimo obbligatorio di addetti per il funzionamento delle navi, con una serie di competenze specifiche, come indicato nelle tabelle relative agli equipaggi della flotta (cfr. considerando 210). Infatti, nel caso di specie, dopo l'aggiudicazione della nuova convenzione, Cdl, e successivamente SNS, avrebbe dovuto assumere circa 500 dipendenti in un breve lasso di tempo per adempiere ai propri obblighi. È quindi molto probabile che, per motivi di opportunità e per ridurre i costi di ricerca e assunzione del personale, SNS avrebbe assunto la maggior parte dei dipendenti di Siremar in AS anche se non fosse stata tenuta a proporre loro contratti di lavoro.
- (526) In tale contesto la Commissione conclude che, sebbene vi sia stata una continuità effettiva nel livello della manodopera, essa è imputabile alle circostanze effettive del caso (ossia il perimetro del trasferimento) e, in generale, alle leggi applicabili in materia di lavoro. D'altro canto quasi tutti gli attivi di Siremar in AS e nessuno dei suoi passivi sono stati trasferiti a SNS. Complessivamente, per quanto riguarda il perimetro del trasferimento, la Commissione ritiene che vi siano indicazioni di continuità economica tra tali imprese.

11.2. Il prezzo del trasferimento

- (527) Secondo una giurisprudenza costante, anche il trasferimento degli attivi a un prezzo inferiore a quello di mercato costituirebbe un indicatore della continuità economica tra la società liquidata, cui incombe il rimborso dell'aiuto allo Stato, e l'impresa di nuova costituzione. In questo caso, la Commissione osserva che gli attivi sono stati trasferiti a seguito di una procedura di gara sufficientemente aperta, trasparente e non discriminatoria, tale da ottenere un prezzo di mercato, come descritto nella sezione 8.1.3.4. Non vi sono elementi che indichino che l'organizzazione di una procedura di gara congiunta per gli attivi e il contratto di servizio pubblico abbia avuto un impatto negativo sull'esito della gara. Al contrario l'Italia ha dimostrato che, quando sono state organizzate procedure di gara distinte per alcune delle altre navi di Tirrenia e Siremar, è stato possibile vendere tali navi soltanto al loro valore di rottamazione. In effetti, le condizioni imposte all'acquirente, quali il requisito di mantenere i livelli di occupazione per due anni, non hanno ridotto il prezzo, come ha stabilito la relazione Ecorys (cfr. considerando 121). Inoltre, il prezzo finale pagato da SNS, ovverosia 55,1 milioni di EUR, era superiore al prezzo minimo individuato nella valutazione degli esperti indipendenti di Banca Profilo, pari a 55 milioni di EUR, e SNS deve corrispondere un interesse annuo dell'1,5 % sulle due rate differite di 9 milioni di EUR ciascuna. In aggiunta, come indicato al considerando 122, al momento del trasferimento del ramo d'azienda a SNS, la seconda relazione Ecorys aveva concluso, adottando il metodo di valutazione dell'adeguamento contabile, che il valore di mercato era di 39,9 milioni di EUR, un valore molto inferiore. Infine, la Commissione rileva che i numerosi inviti a migliorare le offerte durante la procedura (cfr. considerando da 79 a 100) mostrano chiaramente che vi è stata una dinamica competitiva tra Cdl e SNS e che anche se la prima è stata poi esclusa dalla procedura, nel momento in cui l'offerta vincitrice di SNS è stata inizialmente formulata, Cdl partecipava attivamente alla procedura con le sue offerte. Secondo la giurisprudenza consolidata, quando una pubblica autorità procede alla vendita di un'impresa tramite una procedura di gara aperta, trasparente e non condizionata, si può presumere che il prezzo di mercato corrisponda all'offerta vincolante e credibile più elevata pervenuta. Inoltre, secondo la

⁽¹⁹⁰⁾ In ogni caso, come illustrato nella nota 41, SNS offre attualmente i propri servizi esclusivamente come Caronte & Tourist o come Liberty Lines, e non a proprio titolo (cfr. ad esempio il sito web di Siremar, <http://siremar.it/>, che indirizza immediatamente il visitatore su uno dei siti web delle due imprese).



giurisprudenza, anche la presenza di condizioni illecite nel contesto della gara in questione può non rimettere in discussione tale constatazione, se dette condizioni non hanno comportato la riduzione dell'importo dell'offerta in questione ⁽¹⁹¹⁾.

- (528) Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che le circostanze del trasferimento escludono il trasferimento a SNS di eventuali vantaggi economici di cui Siremar in AS avrebbe beneficiato. Di conseguenza, il prezzo del trasferimento non può essere considerato un indicatore di continuità economica nel caso di specie.

11.3. Identità dei proprietari

- (529) Quando il trasferimento degli attivi avviene tra due soggetti collegati, tale circostanza è un indicatore del fatto che la finalità del trasferimento potrebbe essere quella di eludere l'obbligo di rimborsare gli aiuti riconosciuti come illegali e incompatibili in una decisione della Commissione. Nel caso di specie, la Commissione osserva che Siremar in AS e SNS non avevano e non hanno collegamenti di sorta tra loro. La prima era un'impresa pubblica detenuta al 100 % dal ministero dell'Economia (cfr. considerando 22), mentre la seconda è un'impresa privata di proprietà al 50 % di Ustica Lines SpA e al 50 % di Caronte & Tourist SpA. Di conseguenza la Commissione osserva che Siremar in AS non poteva esercitare alcun controllo su SNS e viceversa.
- (530) Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che anche il criterio dell'identità degli azionisti indica che nel caso di specie non vi è continuità economica.

11.4. I tempi del trasferimento

- (531) Il fatto che il trasferimento di attivi abbia avuto luogo dopo l'adozione di una decisione della Commissione che sollevava dubbi sulla compatibilità di un aiuto che era già stato concesso costituisce un ulteriore indicatore del fatto che il trasferimento potrebbe essere stato organizzato al fine di eludere l'ordine di recupero. Nel caso di specie la Commissione osserva che la pubblicazione dell'invito a manifestare interesse ha avuto luogo il 4 ottobre 2010, mentre CIN ha presentato la sua offerta vincolante il 23 maggio 2011. La decisione della Commissione di avviare un'indagine formale in merito, tra l'altro, alla privatizzazione del ramo d'azienda di Siremar, è stata adottata diversi mesi dopo, il 5 ottobre 2011. Successivamente, il 20 ottobre 2011, CdI ha firmato il contratto di vendita, sulla base della sua ultima offerta presentata il 13 ottobre 2011. Il trasferimento è stato completato soltanto il 30 luglio 2012, in ragione dei ricorsi contro l'aggiudicazione del ramo d'azienda e della nuova convenzione a CdI. Il 7 novembre 2012, la Commissione ha esteso l'indagine formale, tra l'altro, alla nuova convenzione firmata da CdI. Il ramo d'azienda è stato infine aggiudicato a SNS nell'aprile del 2016, al termine dei procedimenti giudiziari descritti nella sezione 2.3.3.2.
- (532) In tale contesto, la Commissione ritiene che, anche se il trasferimento a SNS è avvenuto dopo le decisioni del 2011 e del 2012, quando SNS stava predisponendo e presentando la sua offerta vincolante, ossia nel maggio 2011, né SNS né Siremar in AS avrebbero potuto sapere che, qualche mese dopo, la Commissione avrebbe aperto un'indagine formale. Sembra molto improbabile che una delle parti avesse già potuto conoscere il contenuto delle decisioni del 2011 e del 2012, valutato i rischi che comportavano e deciso di trasferire gli attivi per vanificare l'indagine.
- (533) La Commissione osserva inoltre che l'Italia l'aveva informata con largo anticipo della propria intenzione di vendere il ramo d'azienda di Siremar insieme alla nuova convenzione, nel contesto delle discussioni con la Commissione in merito all'attuazione del regolamento sul cabotaggio marittimo (cfr. anche la sezione 2.4). Oltre a ciò, l'Italia aveva anche notificato, per ragioni di certezza del diritto, il progetto della nuova convenzione (cfr. considerando 9). Si tratta di un'altra indicazione del fatto che l'Italia non intendeva eludere alcun futuro ordine di recupero organizzando il trasferimento del ramo d'azienda e l'affidamento della nuova convenzione nel modo descritto e valutato nella sezione 8.1.3.
- (534) Alla luce di quanto precede, anche se il trasferimento a SNS è avvenuto successivamente all'adozione delle decisioni del 2011 e del 2012, la Commissione ritiene che, tenuto conto delle specifiche circostanze appena descritte, ed in particolare del lungo procedimento giudiziario relativo alla prima aggiudicazione del ramo di azienda a CdI, la tempistica degli eventi suggerisca che non vi sia continuità economica nel caso di specie.

11.5. La logica economica dell'operazione

- (535) Questo indicatore riguarda tanto le intenzioni delle parti in merito al trasferimento degli attivi, quanto la logica economica di tale trasferimento alla luce delle future attività dell'impresa che gestirà gli attivi. A questo proposito la Commissione osserva innanzitutto che, da un lato, le autorità italiane erano intenzionate a rispettare l'obbligo di liberalizzare il settore dei trasporti marittimi previsto dal regolamento sul cabotaggio marittimo, privatizzando il suo principale operatore pubblico, il gruppo Tirrenia, che comprendeva Siremar, ed incaricando l'impresa acquirente dell'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Sebbene non richiesto da tale regolamento, il trasferimento degli attivi e associato della compensazione degli obblighi di servizio pubblico era effettivamente una delle opzioni di cui l'Italia disponeva per attuare la liberalizzazione in questione (cfr. considerando 136); in quel contesto, esso si è anche rivelato una scelta ottimale in termini di prezzo di vendita degli attivi, rispetto al

⁽¹⁹¹⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 24 ottobre 2013, *Land Burgenland/Commissione*, cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, ECLI:EU:C:2013:682, punti da 94 a 96.




- ricorso a due procedure distinte (cfr. considerando 393). Dall'altro lato, l'intenzione di SNS era quella di gestire le rotte soggette all'obbligo di servizio pubblico in modo più efficiente rispetto a Siremar (poi Siremar in AS), ottenendo così un profitto.
- (536) L'ambito di attività, ossia la fornitura di servizi marittimi verso e tra alcune isole siciliane nel quadro di specifici obblighi di servizio pubblico in termini di frequenza, tariffe e caratteristiche delle navi, rimane sostanzialmente il medesimo.
- (537) Per quanto riguarda l'attività futura dell'impresa, la Commissione osserva che sebbene sia vero che SNS offre rotte e frequenze uguali o molto simili a quelle di Siremar, ciò è la logica conseguenza dell'esigenza di continuare a fornire effettivi servizi di interesse economico generale, così come questi vengono definiti nella nuova convenzione. In altri termini, la continuità del servizio pubblico non coincide con la continuità economica ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato e non dovrebbe essere confusa con essa. In effetti, la Commissione ritiene che l'Italia non avrebbe potuto modificare arbitrariamente il perimetro dei servizi pubblici forniti da SNS senza vanificare la finalità stessa della nuova convenzione, che prevedeva di: i) garantire la continuità territoriale tra il continente e le isole e ii) contribuire allo sviluppo economico delle isole interessate.
- (538) Inoltre la Commissione osserva che le condizioni relative all'assolvimento quotidiano degli obblighi di servizio pubblico da parte di SNS sono diverse da quelle applicate fino al 2009 incluso. L'importo della compensazione è fissato secondo un meccanismo diverso, che impone all'operatore di gestire il servizio in modo efficiente. Inoltre, non essendovi alcuna garanzia di una copertura totale dei costi e dato che l'importo della compensazione nominale viene fissato per una durata di diversi anni (e quindi diminuisce in termini reali), SNS non ha avuto altra scelta se non quella di intraprendere una revisione della strategia commerciale seguita da Siremar. Quest'ultima, nel corso della sua lunga storia all'interno del gruppo Tirrenia, ha sempre operato coerentemente in un'ottica di servizio pubblico, senza adottare alcuna strategia volta a conseguire una redditività sostenibile, mentre l'obiettivo di Siremar in AS era semplicemente la liquidazione ordinata dell'impresa, garantendo nel contempo la continuità del servizio pubblico, fino al trasferimento della proprietà a CdI e successivamente a SNS, in esito alla procedura di gara.
- (539) In effetti, la Commissione rileva che nel suo primo piano industriale, relativo al periodo 2011-2022 e redatto nel maggio 2011, SNS si proponeva di aumentare l'efficienza della flotta, in termini di manutenzione, assicurazione e costi del carburante; migliorare le vendite online; risparmiare sui costi del lavoro attraverso nuovi contratti di lavoro e ridurre i costi stipulando nuovi contratti con i fornitori. Nel suo secondo piano industriale, relativo al periodo 2016-2027 e redatto nel febbraio 2016, SNS ha aggiornato le proprie proiezioni e ipotesi finanziarie sulla base dei dati ottenuti da CdI, ha modificato le assegnazioni di alcune navi alle varie rotte, in particolare per quanto riguardava i servizi dedicati esclusivamente al trasporto di passeggeri, e ha modificato alcune ipotesi in merito ai costi del personale e agli ammortamenti⁽¹⁹²⁾. Infine, a partire dal 1° settembre 2016, SNS ha effettivamente suddiviso la propria attività tra i servizi di traghetto e quelli dedicati esclusivamente al trasporto di passeggeri, assegnandoli rispettivamente a Caronte & Tourist e Liberty Lines, e trasferendo i propri attivi in maniera proporzionale. La Commissione osserva che ciò rappresenta una differenza fondamentale nella gestione dei servizi pubblici tra SNS e Siremar in AS.
- (540) Di conseguenza SNS ha svolto i propri obblighi di servizio pubblico in condizioni operative diverse rispetto a Siremar in AS, seguendo la propria strategia aziendale. In effetti, le autorità italiane non hanno imposto a SNS di seguire alcun modello imprenditoriale specifico, né di mantenere un determinato perimetro di attività, oltre a quanto previsto dalla nuova convenzione, né di rilevare alcun attivo o dipendenti specifici che non fossero intrinsecamente collegati all'adempimento degli obblighi di servizio pubblico definiti nella nuova convenzione. A questo proposito SNS era (e resta) libera di apportare eventuali modifiche al modo in cui l'impresa è gestita.
- (541) Alla luce di quanto precede, la Commissione osserva che, sebbene gli obblighi di servizio pubblico, in termini di rotte e frequenze, siano in sé effettivamente piuttosto simili, in quanto rispondono a esigenze di servizio pubblico simili, le condizioni relative alla loro esecuzione e la strategia aziendale sottesa sono diverse. In effetti, questa somiglianza di fatto dell'attività intrapresa era dovuta alle circostanze molto specifiche del caso ed è stata attenuata dai differenti vincoli finanziari imposti alle operazioni di SNS. Nel complesso, per quanto riguarda la logica economica dell'operazione, la Commissione ritiene che vi siano alcune indicazioni dell'esistenza di continuità economica nel caso di specie.

11.6. Conclusione sulla continuità economica tra Siremar in AS e SNS

- (542) Sulla base di quanto precede, la Commissione osserva che il prezzo del trasferimento, le tempistiche e l'identità dei proprietari non presentano alcuna indicazione di una continuità economica. Anche se la portata dell'operazione e la sua logica economica contengono elementi che indicano una possibile continuità economica, per tali criteri la Commissione osserva che gli eventuali elementi di potenziale continuità sono imputabili alle circostanze

⁽¹⁹²⁾ Il piano industriale 2016-2027 non includeva la frequenza relativa alle linee (cfr. considerando (123)) e non comprendeva i principali «drivers» strategici del piano industriale, che figuravano nel piano 2011-2022: nuovi contratti di lavoro per tutto il personale, vendite via Internet, efficienza in termini di carburante, efficienza di esercizio.



molto specifiche di questa operazione, vale a dire l'associazione del trasferimento degli attivi e del contratto di servizio pubblico in un'unica procedura, l'entità dell'operazione e le vigenti normative generali sin materia di occupazione. In particolare non vi sono indicazioni di elusione di obblighi di recupero. In questo contesto, la Commissione conclude che, in definitiva, non vi è continuità economica tra Siremar e SNS. Ciò significa inoltre che l'obbligo di rimborsare l'aiuto di Stato illegale e incompatibile concesso a Siremar non deve essere esteso a SNS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La compensazione concessa a Siremar e la priorità nell'assegnazione degli accosti per la fornitura di servizi marittimi ai sensi della convenzione iniziale, così come prorogata nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 30 luglio 2012, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Fatta eccezione per gli aiuti di Stato concessi per la gestione delle rotte D1 (Trapani – Pantelleria), D4 (Porto Empedocle – Linosa – Lampedusa), D5 (Palermo – Ustica) e ALD/1 (Palermo – Ustica), l'aiuto è stato illegalmente attuato dall'Italia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo è compatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1. La proroga dell'aiuto per il salvataggio dal 28 agosto 2011 al 18 settembre 2012 costituisce un aiuto a favore di Siremar, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall'Italia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che ammonta a 15 121 838,33 EUR, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 3


1. L'esenzione dalle imposte indirette sul trasferimento del ramo d'azienda di Siremar a SNS costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall'Italia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
2. La corresponsione da parte di SNS di un importo fisso per la registrazione del contratto di acquisto del ramo d'azienda di Siremar ai sensi della legge del 2010, in sostituzione dell'importo normalmente dovuto ai sensi della legislazione nazionale, costituisce un aiuto di Stato concesso a favore di SNS ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall'Italia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
3. L'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per i proventi derivanti dalla vendita del ramo d'azienda di Siremar a SNS costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. L'aiuto di Stato è stato illegalmente attuato dall'Italia, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
4. L'aiuto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è incompatibile con il mercato interno.
5. Al momento dell'adozione della presente decisione, l'Italia non ha ancora erogato l'aiuto di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 4

1. L'aggiudicazione a SNS della nuova convenzione per il periodo compreso tra l'11 aprile 2016 e l'11 aprile 2028, associata al ramo d'azienda di Siremar e alla priorità nell'assegnazione degli accosti non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. La possibilità di utilizzare le risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate per soddisfare le esigenze di liquidità, come previsto dalla legge del 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
3. Siremar non si è avvalsa della possibilità di utilizzare, in via temporanea, le risorse finanziarie già impegnate per l'ammodernamento e l'adeguamento della flotta, per coprire eventuali pressanti esigenze di liquidità, come previsto dalla legge 2010. Di conseguenza ciò non costituisce un aiuto di Stato a favore di Siremar ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 5

1. L'Italia procede al recupero degli aiuti incompatibili di cui agli articoli 2 e 3 presso i beneficiari, nella misura in cui sono stati erogati.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.



3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione riconosce che il beneficiario ha già rimborsato il capitale dell'aiuto di cui all'articolo 2 e parte degli interessi relativi al recupero.
5. L'Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 6

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 5 è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 7

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
 - l'importo complessivo (capitale e interessi relativi al recupero) che deve essere recuperato presso i beneficiari;
 - una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 6. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 8

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

La Commissione può pubblicare gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi di recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2021

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

22CE0986



DECISIONE (UE) 2022/449 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2022

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) In circostanze che richiedono l'invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, l'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede che l'Unione concluda un accordo sullo status con il paese terzo interessato sulla base dell'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) Il 14 marzo 2022 ⁽²⁾ il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Moldova per un accordo relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo»).
- (3) I negoziati sono stati conclusi positivamente con la sigla dell'accordo.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽³⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del Consiglio della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/426 del Consiglio, del 14 marzo 2022, che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova (GU L 87 del 15.3.2022, pag. 22).

⁽³⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



- (6) È opportuno firmare l'accordo e approvare la dichiarazione comune acclusa relativa all'Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein a nome dell'Unione.
- (7) Al fine di garantire la possibilità di un impiego urgente del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea sul territorio della Repubblica di Moldova per fornire assistenza in merito all'afflusso di persone a seguito dell'aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno che l'accordo sia applicato in via provvisoria in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova («accordo»), con riserva della sua conclusione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

La dichiarazione comune acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

L'accordo si applica in via provvisoria, conformemente al suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dal giorno della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.


Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

⁽⁴⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato in GU L 91 del 18.3.2022, pag. 4).



**DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E
AL LIECHTENSTEIN**

Le parti dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Moldova, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova a condizioni analoghe a quelle dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova.

22CE0987



ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova relativo alle attività operative svolte dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Moldova**

L'UNIONE EUROPEA,

e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

di seguito denominate individualmente «la parte» e collettivamente «le parti»,

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («l'Agenzia») coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova, anche sul territorio della Repubblica di Moldova,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico sotto forma di accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dispiegati dall'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Repubblica di Moldova,

CONSIDERANDO che l'accordo sullo status può prevedere l'istituzione, da parte dell'Agenzia, di uffici antenna nel territorio della Repubblica di Moldova per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per assicurare una gestione efficace delle risorse umane e tecniche dell'Agenzia,

CONSIDERANDO l'elevato livello di protezione dei dati personali nella Repubblica di Moldova e nell'Unione europea, e

CONSIDERANDO che la Repubblica di Moldova ha ratificato la convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e il relativo protocollo addizionale;

TENENDO PRESENTE che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è uno dei principi fondamentali che disciplinano la cooperazione tra le parti,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Moldova ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, i cui diritti corrispondono a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che tutte le attività operative dell'Agenzia nel territorio della Repubblica di Moldova dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e gli accordi internazionali di cui l'Unione europea, i suoi Stati membri e/o la Repubblica di Moldova sono parti,

CONSIDERANDO che tutte le persone che partecipano a un'attività operativa sono tenute a mantenere i più elevati livelli di integrità, condotta etica e professionalità, nonché il rispetto dei diritti fondamentali e a soddisfare gli obblighi a esse imposti dalle disposizioni del piano operativo e dal codice di condotta dell'Agenzia,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:

*Articolo 1***Ambito di applicazione**

1. Il presente accordo disciplina tutti gli aspetti necessari al dispiegamento di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nella Repubblica di Moldova, nel cui territorio i membri delle squadre hanno la facoltà di esercitare poteri esecutivi.



2. Le attività operative di cui al paragrafo 1 possono svolgersi nel territorio della Repubblica di Moldova che è sotto il controllo delle autorità costituzionali della Repubblica di Moldova, anche alle sue frontiere.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «attività operativa»: un'operazione congiunta o un intervento rapido alle frontiere;
- 2) «Agenzia»: l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea ⁽¹⁾ o sue eventuali modifiche;
- 3) «controllo di frontiera»: l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente accordo, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra considerazione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;
- 4) «squadre per la gestione delle frontiere»: le squadre formate dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, da dispiegare in operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere esterne negli Stati membri e nei paesi terzi;
- 5) «forum consultivo»: l'organo consultivo istituito dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/1896;
- 6) «corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea»: il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1896;
- 7) «Polizia di frontiera»: la polizia di frontiera del ministero degli Interni della Repubblica di Moldova;
- 8) «EUROSUR»: il quadro per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera;
- 9) «osservatore dei diritti fondamentali»: l'osservatore dei diritti fondamentali di cui all'articolo 110 del regolamento (UE) 2019/1896;
- 10) «Stato membro di appartenenza»: lo Stato membro dal quale un membro del personale è impiegato o distaccato presso il corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;
- 11) «episodio»: una situazione connessa all'immigrazione illegale, alla criminalità transfrontaliera o a un rischio per la vita dei migranti alle frontiere esterne dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, lungo le stesse o in loro prossimità;
- 12) «operazione congiunta»: un'azione coordinata o organizzata dall'Agenzia a supporto delle autorità nazionali della Repubblica di Moldova responsabili del controllo di frontiera e mirante ad affrontare sfide quali l'immigrazione illegale, le minacce presenti o future alle frontiere della Repubblica di Moldova o la criminalità transfrontaliera o a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa per il controllo di tali frontiere;
- 13) «membro della squadra»: un membro del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea impiegato nell'ambito di una squadra per la gestione delle frontiere per partecipare a un'attività operativa;
- 14) «Stato membro»: uno Stato membro dell'Unione europea;
- 15) «area operativa»: l'area geografica in cui ha luogo l'attività operativa;
- 16) «Stato membro partecipante»: uno Stato membro che partecipa a un'attività operativa fornendo attrezzatura tecnica o personale del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).



- 17) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 18) «intervento rapido alle frontiere»: un'azione condotta per far fronte a sfide specifiche e sproporzionate alle frontiere della Repubblica di Moldova mediante il dispiegamento, per un periodo limitato, di squadre per la gestione delle frontiere nel territorio della Repubblica di Moldova incaricate di svolgere il controllo di frontiera insieme alle autorità nazionali della Repubblica di Moldova responsabili del controllo delle frontiere;
- 19) «personale statutario»: il personale alle dipendenze dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ^(*).

Articolo 3

Avvio di attività operative


1. Un'attività operativa a norma del presente accordo è avviata con decisione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia su richiesta presentata per iscritto dalle autorità competenti della Repubblica di Moldova. Tale richiesta comprende una descrizione della situazione, i possibili obiettivi e le esigenze previste nonché i profili del personale necessario, incluso, se del caso, quello che detiene poteri esecutivi.
2. Qualora ritenga che l'attività operativa richiesta possa implicare o comportare gravi e/o persistenti violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale, il direttore esecutivo dell'Agenzia non avvia l'attività operativa in questione.
3. Se, dopo aver ricevuto una richiesta a norma del paragrafo 1, ritiene che siano necessarie ulteriori informazioni per decidere se avviare un'attività operativa, il direttore esecutivo dell'Agenzia può chiedere ulteriori informazioni o autorizzare esperti dell'Agenzia a recarsi nella Repubblica di Moldova per valutare la situazione in loco. La Repubblica di Moldova agevola tali spostamenti.
4. Il direttore esecutivo dell'Agenzia decide di non avviare un'attività operativa se ritiene che sussistano fondati motivi per sospenderla o cessarla a norma delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 18.

Articolo 4

Piano operativo

1. Per ogni attività operativa l'Agenzia e la Repubblica di Moldova concordano un piano operativo ai sensi degli articoli 38 e 74 del regolamento (UE) 2019/1896. Il piano operativo è vincolante per l'Agenzia, la Repubblica di Moldova e gli Stati membri partecipanti.
2. Il piano operativo e le relative modifiche sono subordinati all'accordo di qualsiasi Stato membro situato in prossimità della Repubblica di Moldova e/o confinante con l'area operativa.
3. Il piano operativo definisce gli aspetti organizzativi e procedurali dell'attività operativa, fornendo in particolare:
 - a) una descrizione della situazione che specifichi il modus operandi e gli obiettivi del dispiegamento, incluse le finalità operative;
 - b) l'indicazione del lasso di tempo stimato necessario affinché l'attività operativa consegua i suoi obiettivi;

(*) GU UE L 56 del 4.3.1968, pag. 1.




- c) l'indicazione dell'area operativa;
- d) una descrizione dei compiti, inclusi quelli che richiedono poteri esecutivi, delle responsabilità, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e degli obblighi di protezione dei dati, e istruzioni specifiche per le squadre, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e attrezzature nella Repubblica di Moldova;
- e) la composizione della squadra per la gestione delle frontiere e il dispiegamento di altro personale pertinente/la presenza di altri membri del personale statutario dell'Agenzia, inclusi gli osservatori dei diritti fondamentali;
- f) disposizioni in ordine al comando e al controllo, compresi il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente della Repubblica di Moldova responsabili della cooperazione con i membri delle squadre e con l'Agenzia, in particolare il nome e il grado delle guardie di frontiera o di altro personale pertinente che hanno il comando durante l'operazione, e la posizione nella catena di comando dei membri delle squadre;
- g) l'indicazione delle attrezzature tecniche da utilizzare durante l'attività operativa, inclusi requisiti specifici come le condizioni d'uso, l'equipaggio necessario, il trasporto e altri aspetti logistici, e delle disposizioni finanziarie;
- h) disposizioni dettagliate per la segnalazione immediata di episodi al consiglio di amministrazione e alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e della Repubblica di Moldova da parte dell'Agenzia in relazione a ogni episodio verificatosi nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo;
- i) un sistema di relazioni e valutazioni contenente i parametri per la relazione di valutazione, anche per quanto riguarda la protezione dei diritti fondamentali, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;
- j) [Lasciato intenzionalmente in bianco];
- k) le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione diversi dall'Agenzia, altri paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- l) istruzioni generali su come garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali durante l'attività operativa, inclusi la protezione dei dati personali e gli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali pertinenti in materia di diritti umani;
- m) un'indicazione delle procedure grazie alle quali persone che necessitano di protezione internazionale, vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati e altre persone in situazioni vulnerabili siano indirizzate alle autorità nazionali competenti per ricevere l'assistenza adeguata;
- n) un'indicazione delle procedure per la creazione di un meccanismo di ricezione e trasmissione all'Agenzia e alla Repubblica di Moldova di denunce (incluse quelle presentate in forza dell'articolo 8, paragrafo 5, del presente accordo) nei confronti di chiunque partecipi a un'attività operativa, tra cui guardie di frontiera o altro personale competente della Repubblica di Moldova e membri delle squadre, relative a presunte violazioni dei diritti fondamentali nel contesto della partecipazione a un'attività operativa dell'Agenzia;
- o) un'indicazione delle disposizioni logistiche, comprese informazioni sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente nelle zone in cui è prevista l'attività operativa; e
- p) un'indicazione delle disposizioni riguardanti un ufficio antenna istituito conformemente all'articolo 6.

4. Per eventuali modifiche o adattamenti del piano operativo è necessario il consenso dell'Agenzia e della Repubblica di Moldova, previa consultazione degli Stati membri partecipanti.

5. Lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa ai fini di EUROSUR avvengono secondo le norme concernenti l'istituzione e la condivisione dei quadri situazionali specifici da stabilire nel piano operativo per l'attività operativa interessata.

6. La valutazione dell'attività operativa ai sensi del paragrafo 3, lettera i), del presente articolo è effettuata congiuntamente dalla Repubblica di Moldova e dall'Agenzia.

7. Le modalità di cooperazione con organi e organismi dell'Unione ai sensi del paragrafo 3, lettera k), del presente articolo sono conformi ai rispettivi mandati e compatibili con le risorse disponibili.



Articolo 5

Segnalazione di episodi

1. L'Agenzia e la Polizia di frontiera dispongono ciascuna di un meccanismo di segnalazione di episodi atto a consentire la segnalazione tempestiva di ogni episodio rilevato nel corso di un'attività operativa svolta a norma del presente accordo.
2. L'Agenzia e la Repubblica di Moldova si prestano assistenza reciproca nello svolgimento di tutte le attività necessarie di accertamento e indagine inerenti a qualsiasi episodio segnalato tramite detto meccanismo, quali l'identificazione di testimoni e la raccolta e la produzione di elementi probatori, incluse le richieste di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati all'episodio segnalato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

Articolo 6

Uffici antenna

1. L'Agenzia può istituire uffici antenna nel territorio della Repubblica di Moldova per agevolare e migliorare il coordinamento delle attività operative e per garantire una gestione efficace delle sue risorse umane e tecniche. L'ubicazione dell'ufficio antenna è stabilita dall'Agenzia in consultazione con le autorità competenti della Repubblica di Moldova.
2. Gli uffici antenna sono istituiti in funzione delle esigenze operative e rimangono operativi per il periodo necessario all'Agenzia per svolgere attività operative nella Repubblica di Moldova. Tale periodo può essere prorogato dall'Agenzia previo accordo della Repubblica di Moldova.
3. Ogni ufficio antenna è gestito da un rappresentante dell'Agenzia nominato dal direttore esecutivo a capo dell'ufficio stesso, con il compito di sovrintendere ai lavori di quest'ultimo.
4. Se del caso, gli uffici antenna:
 - a) forniscono supporto operativo e logistico e garantiscono il coordinamento delle attività dell'Agenzia nelle aree operative interessate;
 - b) forniscono supporto operativo alla Repubblica di Moldova nelle aree operative interessate;
 - c) monitorano le attività delle squadre e riferiscono periodicamente alla sede centrale dell'Agenzia;
 - d) cooperano con la Repubblica di Moldova su tutte le questioni connesse all'attuazione pratica delle attività operative organizzate dall'Agenzia nella Repubblica di Moldova, comprese eventuali ulteriori questioni sorte durante tali attività;
 - e) forniscono sostegno al funzionario di coordinamento ai fini della cooperazione con la Repubblica di Moldova, su tutte le questioni connesse al loro contributo alle attività operative organizzate dall'Agenzia e, se necessario, assicurano il collegamento con la sede centrale dell'Agenzia;
 - f) forniscono sostegno al funzionario di coordinamento, nonché all'osservatore/agli osservatori dei diritti fondamentali incaricato/i di monitorare l'attività operativa, al fine di agevolare, se necessario, il coordinamento e la comunicazione tra le squadre dell'Agenzia e le autorità pertinenti della Repubblica di Moldova nonché lo svolgimento di qualsiasi compito pertinente;
 - g) organizzano il supporto logistico per il dispiegamento dei membri delle squadre e il dispiegamento e l'uso delle attrezzature tecniche;
 - h) forniscono ogni altro supporto logistico necessario nell'area operativa di cui è responsabile un dato ufficio antenna per facilitare il regolare svolgimento delle attività operative organizzate dall'Agenzia;
 - i) garantiscono una gestione efficace delle attrezzature proprie dell'Agenzia nelle aree in cui essa svolge le sue attività, tra cui l'eventuale immatricolazione e manutenzione a lungo termine di tali attrezzature e qualsiasi supporto logistico necessario; e



- j) sostengono altro personale e/o altre attività dell'Agenzia nella Repubblica di Moldova secondo quanto concordato tra l'Agenzia e la Repubblica di Moldova.
5. L'Agenzia e la Repubblica di Moldova assicurano le migliori condizioni possibili per consentire all'ufficio antenna di adempiere ai suoi compiti.
6. La Repubblica di Moldova fornisce assistenza all'Agenzia per garantire la capacità operativa dell'ufficio antenna.

Articolo 7


Funzionario di coordinamento

1. Fatto salvo il ruolo degli uffici antenna descritto all'articolo 6, il direttore esecutivo nomina uno o più esperti facenti parte del personale statutario dell'agenzia da impiegare in qualità di funzionario/i di coordinamento per ogni attività operativa. Il direttore esecutivo comunica tale nomina alla Repubblica di Moldova.
2. Il funzionario di coordinamento svolge le mansioni seguenti:
- a) funge da interfaccia tra l'Agenzia, la Repubblica di Moldova e i membri delle squadre, fornendo assistenza, per conto dell'Agenzia, su tutte le questioni connesse alle condizioni del loro dispiegamento;
 - b) monitora la corretta attuazione del piano operativo, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali in collaborazione con l'osservatore/gli osservatori dei diritti fondamentali, e riferisce al direttore esecutivo in merito;
 - c) agisce a nome e per conto dell'Agenzia per tutti gli aspetti relativi al dispiegamento delle squadre e riferisce all'Agenzia su tutti questi aspetti; e
 - d) favorisce la cooperazione e il coordinamento tra la Repubblica di Moldova e gli Stati membri partecipanti.
3. Nel contesto delle attività operative, il direttore esecutivo può autorizzare il funzionario di coordinamento a contribuire alla soluzione di eventuali disaccordi sull'esecuzione del piano operativo e sul dispiegamento delle squadre.
4. La Repubblica di Moldova impartisce ai membri delle squadre unicamente istruzioni conformi al piano operativo. Il funzionario di coordinamento, qualora ritenga che le istruzioni impartite ai membri delle squadre non siano conformi al piano operativo o agli obblighi normativi applicabili, ne informa immediatamente i funzionari della Repubblica di Moldova che svolgono un ruolo di coordinamento e il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo può prendere le misure opportune, inclusa la sospensione o la cessazione dell'attività operativa in linea con l'articolo 18 del presente accordo.
5. La Repubblica di Moldova può autorizzare i membri delle squadre ad agire per suo conto.

Articolo 8

Diritti fondamentali

1. Nell'adempire agli obblighi a esse derivanti dal presente accordo, le parti si impegnano ad agire conformemente a tutti gli strumenti giuridici in materia di diritti umani, ivi inclusi la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, la Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il protocollo corrispondente del 1967, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano pienamente i diritti fondamentali, compresi l'accesso alle procedure di asilo e la dignità umana, e prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze essi non discriminano le persone in base a fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, in linea con l'articolo 21 della Carta.

Eventuali misure che interferiscano con i diritti e le libertà fondamentali possono essere adottate dai membri delle squadre nello svolgimento dei loro compiti e/o nell'esercizio delle loro competenze unicamente qualora esse siano necessarie e proporzionate agli obiettivi che perseguono e devono rispettare l'essenza di tali diritti e libertà fondamentali conformemente al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili.

Tale disposizione si applica, *mutatis mutandis*, a tutto il personale della Polizia di frontiera che partecipa a un'attività operativa.

3. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia vigila sulla conformità di ciascuna attività operativa alle norme applicabili in materia di diritti fondamentali. Il responsabile dei diritti fondamentali, o il suo delegato, può effettuare visite in loco nel paese terzo; fornisce anche pareri sui piani operativi e informa il direttore esecutivo dell'Agenzia di eventuali violazioni dei diritti fondamentali legate a una data attività operativa. La Repubblica di Moldova sostiene l'attività di monitoraggio del responsabile dei diritti fondamentali in base a quanto richiesto.

4. Le parti convengono di fornire al forum consultivo un accesso tempestivo ed effettivo a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a qualsiasi attività operativa svolta nel quadro del presente accordo, anche mediante visite in loco nell'area operativa.

5. Ciascuna parte dispone di un meccanismo di denuncia per il trattamento dei casi di presunta violazione dei diritti fondamentali commessa dal proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'attività operativa svolta nel quadro del presente accordo.


Articolo 9

Osservatori dei diritti fondamentali

1. Il responsabile dei diritti fondamentali dell'Agenzia assegna a ciascuna operazione almeno un osservatore dei diritti fondamentali incaricato anche di fornire assistenza e consulenza al funzionario di coordinamento.

2. L'osservatore monitora il rispetto dei diritti fondamentali e presta assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali nella preparazione, nello svolgimento e nella valutazione dell'attività operativa pertinente. In particolare, è incaricato di:

- a) seguire la preparazione dei piani operativi e riferire al responsabile dei diritti fondamentali per consentirgli di svolgere i compiti di cui al regolamento (UE) 2019/1896;
- b) effettuare visite, anche a lungo termine, nei luoghi in cui si svolgono le attività operative;
- c) collaborare e mantenere i contatti con l'agente di coordinamento e fornirgli consulenza e assistenza;
- d) informare l'agente di coordinamento e segnalare al responsabile dei diritti fondamentali qualsiasi preoccupazione riguardante eventuali violazioni dei diritti fondamentali legate all'attività operativa; e
- e) contribuire alla valutazione dell'attività operativa di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera i).



3. Gli osservatori dei diritti fondamentali hanno accesso a tutte le zone in cui si svolge l'attività operativa e a tutti i documenti pertinenti ai fini dello svolgimento di tale attività.
4. Durante la loro presenza nell'area operativa, gli osservatori dei diritti fondamentali indossano un distintivo che consente di identificarli chiaramente come tali.

Articolo 10

Membri delle squadre

1. I membri delle squadre hanno la facoltà di svolgere i compiti di cui al piano operativo.
2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Moldova nonché il diritto dell'Unione e il diritto internazionale applicabili.
3. I membri delle squadre possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Repubblica di Moldova esclusivamente sotto il controllo e in presenza delle autorità della Repubblica di Moldova competenti per la gestione delle frontiere. La Repubblica di Moldova può, previo consenso dell'Agenzia o, se del caso, dello Stato membro di appartenenza, autorizzare i membri delle squadre a svolgere compiti specifici e/o a esercitare competenze specifiche sul suo territorio in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere.
4. Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri delle squadre che sono personale statuario dell'Agenzia indossano l'uniforme del corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

Salvo diversa indicazione nel piano operativo, i membri delle squadre che non sono personale statuario dell'Agenzia indossano la loro uniforme nazionale nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze.

Durante il servizio, inoltre, tutti i membri delle squadre portano sull'uniforme un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con i distintivi dell'Unione europea e dell'Agenzia.


5. La Repubblica di Moldova autorizza i membri delle squadre pertinenti a svolgere, durante un'attività operativa, compiti che richiedono l'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, conformemente alle disposizioni pertinenti del piano operativo.

- I membri delle squadre che sono personale statuario dell'Agenzia possono portare attrezzature, armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dell'Agenzia.
- I membri delle squadre che non sono personale statuario dell'Agenzia possono portare attrezzature, armi d'ordinanza, munizioni e altri mezzi coercitivi previo consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

6. L'uso della forza, compresi il porto e l'uso di armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, è esercitato ai sensi della legislazione nazionale della Repubblica di Moldova e in presenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere. La Repubblica di Moldova può autorizzare i membri delle squadre a usare la forza in assenza delle sue autorità competenti per la gestione delle frontiere

- Nel caso in cui i membri delle squadre siano personale statuario dell'Agenzia, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere della Repubblica di Moldova è subordinata al consenso dell'Agenzia.
- Nel caso in cui i membri delle squadre non siano personale statuario dell'Agenzia, tale autorizzazione all'uso della forza in assenza delle autorità competenti per la gestione delle frontiere della Repubblica di Moldova è subordinata al consenso dello Stato membro di appartenenza pertinente.

L'eventuale uso della forza da parte dei membri delle squadre deve essere necessario e proporzionato nonché pienamente conforme al diritto dell'Unione, al diritto internazionale e al diritto nazionale applicabili, compresi, in particolare, le prescrizioni di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2019/1896.



7. Prima del dispiegamento dei membri delle squadre, l'Agenzia informa la Repubblica di Moldova in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle altre attrezzature che essi sono autorizzati a portare a norma del paragrafo 5 del presente articolo. La Repubblica di Moldova può vietare di portare alcune armi d'ordinanza, munizioni e altre attrezzature, a condizione che la sua legislazione applichi il medesimo divieto alle sue autorità incaricate della gestione delle frontiere. Prima del dispiegamento dei membri delle squadre, la Repubblica di Moldova informa l'Agenzia in merito alle armi d'ordinanza, alle munizioni e alle attrezzature autorizzate e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri.

La Repubblica di Moldova adotta le disposizioni necessarie per il rilascio di eventuali porto d'armi e autorizzazioni necessari per l'importazione, l'esportazione, il trasporto e la custodia di armi, munizioni e altre attrezzature a disposizione dei membri delle squadre secondo quanto richiesto dall'Agenzia.

8. Le armi d'ordinanza, le munizioni e le attrezzature possono essere usate per legittima difesa personale o per legittima difesa dei membri delle squadre o di altre persone ai sensi della legislazione nazionale della Repubblica di Moldova in linea con i principi pertinenti del diritto internazionale e del diritto dell'Unione.

9. La Repubblica di Moldova può autorizzare i membri delle squadre a consultare le sue banche dati nazionali se necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo. La Repubblica di Moldova provvede a fornire l'accesso alle banche dati in modo efficiente ed efficace.

Prima del dispiegamento dei membri delle squadre, la Repubblica di Moldova informa l'Agenzia in merito alle banche dati nazionali che possono essere consultate.

I membri delle squadre consultano soltanto i dati necessari per lo svolgimento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro competenze. Tale consultazione è svolta nel rispetto della legislazione nazionale della Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati e del presente accordo.

10. Ai fini dell'attuazione delle attività operative, la Repubblica di Moldova impiega funzionari della Polizia di frontiera che abbiano la volontà e la capacità di comunicare in inglese affinché svolgano un ruolo di coordinamento per conto della Repubblica di Moldova.

Articolo 11

Privilegi e immunità relativi a beni, fondi, mezzi e operazioni dell'Agenzia

1. I locali e gli edifici dell'Agenzia nella Repubblica di Moldova sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o espropriazioni.


2. I beni e i mezzi dell'Agenzia, ivi inclusi i mezzi di trasporto, le comunicazioni, gli archivi, la corrispondenza, i documenti, le carte d'identità e i beni finanziari sono inviolabili.

3. I mezzi dell'Agenzia comprendono i mezzi posseduti, in comproprietà, noleggiati o presi in locazione da uno Stato membro e offerti all'Agenzia. Al momento del loro imbarco, il rappresentante o i rappresentanti delle autorità nazionali competenti sono considerati mezzi adibiti a un servizio pubblico e autorizzati come tali.

4. Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti dell'Agenzia. I beni e i mezzi dell'Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria. I beni dell'Agenzia non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza.

5. La Repubblica di Moldova permette l'ingresso e l'uscita di oggetti e attrezzature dispiegati dall'Agenzia nella Repubblica di Moldova per scopi operativi.

6. L'Agenzia è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine agli oggetti destinati al proprio uso ufficiale.



Articolo 12

Privilegi e immunità dei membri della squadra

1. I membri delle squadre non possono essere sottoposti ad alcuna forma di arresto o detenzione nella Repubblica di Moldova o da parte delle autorità della Repubblica di Moldova.
2. I membri delle squadre non possono essere oggetto di indagini o procedimenti giudiziari nella Repubblica di Moldova o da parte delle autorità della Repubblica di Moldova tranne nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. I membri delle squadre godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Repubblica di Moldova in ogni circostanza.

Il direttore esecutivo dell'Agenzia può revocare l'immunità dei membri delle squadre che siano membri del personale statutario dell'Agenzia dalla giurisdizione penale della Repubblica di Moldova.

Le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza possono revocare l'immunità dei membri delle squadre che non siano membri del personale statutario dell'Agenzia dalla giurisdizione penale della Repubblica di Moldova.

Tale revoca deve sempre essere espressa e redatta per iscritto.

4. I membri delle squadre godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Repubblica di Moldova per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Il direttore esecutivo dell'Agenzia è immediatamente informato dalle autorità competenti della Repubblica di Moldova di ogni procedimento civile o amministrativo avviato nei confronti di un membro delle squadre dinanzi a un giudice della Repubblica di Moldova.

Prima dell'avvio di tale procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia è vincolante per la giurisdizione della Repubblica di Moldova che non può contestarla.

I membri delle squadre che avviano un procedimento non hanno più il diritto di invocare l'immunità giurisdizionale in controricorsi direttamente collegati all'azione in giudizio principale.

5. I locali, le abitazioni, i mezzi di trasporto, le comunicazioni e gli averi, ivi inclusi la corrispondenza, i documenti, le carte d'identità e i beni, dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo.

6. La Repubblica di Moldova è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi dai membri delle squadre nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

7. In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che è membro del personale statutario dell'Agenzia o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Moldova può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che l'Agenzia risarcisca i danni.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso di un membro della squadra che non è membro del personale statutario dell'Agenzia o da un atto commesso da tale membro al di fuori dell'esercizio di funzioni ufficiali, la Repubblica di Moldova può richiedere, tramite il direttore esecutivo dell'Agenzia, che lo Stato membro di appartenenza in questione risarcisca i danni.

8. I membri delle squadre non possono essere obbligati a rendere testimonianza nell'ambito di procedimenti giudiziari nella Repubblica di Moldova.



9. Nessun provvedimento esecutivo può essere adottato nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso alle sue funzioni ufficiali. I beni dei membri della squadra certificati dal direttore esecutivo dell'Agenzia come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri delle squadre non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o a ogni altra misura restrittiva.

10. Per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, i membri della squadra sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore nella Repubblica di Moldova.

11. Le retribuzioni e gli emolumenti versati dall'Agenzia e/o dagli Stati membri di appartenenza ai membri delle squadre, nonché ogni entrata percepita dai membri delle squadre al di fuori della Repubblica di Moldova, non sono assoggettati ad alcuna forma di imposizione nella Repubblica di Moldova.

12. La Repubblica di Moldova autorizza l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri delle squadre e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Repubblica di Moldova autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.

13. I membri delle squadre sono esentati dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che tale bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Repubblica di Moldova. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo in presenza dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

14. L'Agenzia e la Repubblica di Moldova designano punti di contatto raggiungibili in qualsiasi momento e responsabili dello scambio di informazioni e delle azioni immediate da intraprendere, qualora un atto commesso da un membro delle squadre possa costituire una violazione del diritto penale, e dello scambio di informazioni e delle attività operative in relazione a qualsiasi procedimento civile o amministrativo nei confronti di un membro della squadra.

Fino all'adozione di provvedimenti da parte delle autorità competenti dello Stato membro di appartenenza, l'Agenzia e la Repubblica di Moldova si assistono reciprocamente nello svolgimento di tutte le inchieste e le indagini necessarie su qualsiasi presunto reato avente rilevanza per l'Agenzia e/o la Repubblica di Moldova, nell'identificazione dei testimoni e nella raccolta e produzione degli elementi probatori, inclusa la richiesta di acquisizione e, se del caso, di consegna di elementi collegati a un presunto reato. La consegna di tali elementi può essere subordinata alla loro restituzione secondo le modalità indicate dall'autorità competente che li fornisce.

Articolo 13

Infortunio o decesso di membri delle squadre

1. Fatto salvo l'articolo 12, il direttore esecutivo ha il diritto di provvedere al rimpatrio di un membro della squadra infortunato o deceduto, nonché degli effetti personali di tale membro, adottando a tal fine le disposizioni necessarie.


2. Sulla salma di un membro delle squadre può essere praticata un'autopsia solo con il consenso espresso dello Stato membro di appartenenza interessato e in presenza di un rappresentante dell'Agenzia e/o dello Stato membro di appartenenza interessato.

3. La Repubblica di Moldova e l'Agenzia cooperano per quanto possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio del membro della squadra infortunato o deceduto.

Articolo 14

Documento di accreditamento

1. L'Agenzia rilascia a ciascun membro della squadra un documento, redatto in rumeno e in inglese, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Repubblica di Moldova e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 10 del presente accordo e al piano operativo («documento di accreditamento»).



2. Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati di ciascun membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che il membro è autorizzato a svolgere durante la missione.
3. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Repubblica di Moldova, i membri delle squadre sono obbligati a essere sempre muniti del documento di accreditamento.
4. La Repubblica di Moldova riconosce il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, quale documento che conferisce al titolare il diritto di entrare e soggiornare nella Repubblica di Moldova senza l'obbligo di visto, di autorizzazione preliminare o di alcun altro documento fino al giorno della sua scadenza.
5. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine della missione. La restituzione è comunicata alle autorità competenti della Repubblica di Moldova.

Articolo 15


Applicabilità ai membri del personale dell'Agenzia non dispiegati come membri di una squadra

Gli articoli 12, 13 e 14 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i membri del personale dell'Agenzia dispiegati nella Repubblica di Moldova che non siano membri di una squadra, compresi gli osservatori dei diritti fondamentali e il personale statutario dell'Agenzia presso gli uffici antenna.

Articolo 16

Protezione dei dati personali


1. I dati personali vengono comunicati solo se necessario ai fini dell'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Repubblica di Moldova o dell'Agenzia. Il trattamento dei dati personali da parte di un'autorità in un caso specifico, compreso il loro trasferimento all'altra parte, è soggetto alle norme in materia di protezione dei dati applicabili a tale autorità. La parte assicura il rispetto delle garanzie minime seguenti, quale condizione preliminare per qualsiasi trasferimento di dati:
 - a) i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
 - b) i dati personali devono essere raccolti per le finalità specifiche, esplicite e legittime connesse all'attuazione del presente accordo e non devono essere sottoposti a ulteriore trattamento, dall'autorità che li comunica e dall'autorità che li riceve, in un modo incompatibile con tali finalità;
 - c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e/o per le quali sono sottoposti a ulteriore trattamento; in particolare, i dati personali comunicati a norma del diritto applicabile dell'autorità che li comunica possono riguardare unicamente:
 - nome;
 - cognome;
 - data di nascita;
 - cittadinanza;
 - grado;
 - pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;
 - documento di accreditamento;
 - fotografia della carta d'identità/del passaporto/del documento di accreditamento;
 - indirizzo email;
 - numero di telefono cellulare;
 - informazioni dettagliate sulle armi;
 - durata della missione;



- luogo in cui si svolge la missione;
- numeri di identificazione dell'aeromobile o della nave;
- data di arrivo;
- aeroporto/valico di frontiera di arrivo;
- numero del volo di arrivo;
- data di partenza;
- aeroporto/valico di frontiera di partenza;
- numero del volo di partenza;
- Stato membro/paese terzo di appartenenza;
- autorità responsabile del dispiegamento;
- funzioni/profilo operativo;
- mezzi di trasporto; e/o
- itinerario.

dei membri della squadra, del personale dell'Agenzia, degli osservatori pertinenti o dei membri di programmi di scambio del personale;

- d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati;
- e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o sottoposti a ulteriore trattamento, e non oltre;
- f) i dati personali devono essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici legati al loro trattamento, anche attraverso la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («violazione dei dati»); la parte che riceve i dati adotta misure appropriate per porre rimedio a qualsiasi violazione degli stessi e informa la parte che li comunica di tale violazione senza indebito ritardo e comunque entro 72 ore;
- g) sia l'autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare o cancellare tempestivamente i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra parte di ogni rettifica o cancellazione di tali dati;
- h) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso;
- i) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti di seguito elencate:
- l'Agenzia;
 - la Polizia di frontiera;
 - il ministero degli Interni della Repubblica di Moldova;
 - il ministero degli Esteri e dell'integrazione europea della Repubblica di Moldova.
- L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'autorità che li comunica;
- j) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e la ricezione dei dati personali;
- k) è istituito un organo di controllo indipendente incaricato di accertare l'osservanza delle norme in materia protezione dei dati, anche mediante l'ispezione dei suddetti registri; gli interessati hanno il diritto di proporre reclami all'organo di controllo e di ricevere risposta senza indebito ritardo;
- l) gli interessati hanno il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei loro dati personali, di accedere a tali dati e di ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali inesatti o trattati in modo illecito, fatte salve le limitazioni necessarie e proporzionate per importanti motivi di interesse pubblico; e
- m) gli interessati hanno il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione delle garanzie di cui sopra.



2. Ciascuna parte procederà periodicamente a una verifica delle proprie politiche e procedure di attuazione della presente disposizione. Su richiesta dell'altra parte, la parte che ha ricevuto la richiesta riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare l'attuazione efficace delle garanzie di cui alla presente disposizione. I risultati della verifica saranno comunicati alla parte che ne ha fatto richiesta entro un termine ragionevole.
3. Le garanzie in materia di protezione dei dati previste dal presente accordo saranno soggette al controllo del Garante europeo della protezione dei dati e del Centro nazionale per la protezione dei dati personali della Repubblica di Moldova.
4. Le parti collaboreranno con il Garante europeo della protezione dei dati nella sua qualità di autorità di vigilanza dell'Agenzia.
5. Le parti redigono una relazione comune sull'applicazione del presente articolo alla fine di ciascuna attività operativa. La relazione è inviata al responsabile dei diritti fondamentali, al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia e al Centro nazionale per la protezione dei dati personali della Repubblica di Moldova.

Articolo 17

Scambio di informazioni classificate e di informazioni sensibili non classificate


1. Lo scambio, la condivisione o la divulgazione di informazioni classificate nell'ambito del presente accordo sono disciplinati da un accordo amministrativo distinto concluso tra l'Agenzia e le autorità competenti della Repubblica di Moldova e soggetto all'approvazione preliminare della Commissione europea.
2. Lo scambio di informazioni sensibili non classificate nel quadro del presente accordo:
 - a) è gestito dall'Agenzia conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione ⁽³⁾;
 - b) è sottoposto dalla parte che riceve le informazioni a un livello di protezione in termini di riservatezza, integrità e disponibilità equivalente a quello offerto dalle misure applicate a tali informazioni dalla parte che le comunica; e
 - c) è effettuato tramite un sistema per lo scambio di informazioni che soddisfi i criteri di disponibilità, riservatezza e integrità relativi alle informazioni sensibili non classificate, quale la rete di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento.
3. Le parti rispetteranno i diritti di proprietà intellettuale collegati a qualsiasi dato sottoposto a trattamento nell'ambito del presente accordo.

Articolo 18

Decisione di sospensione o cessazione di un'attività operativa e/o di revoca del relativo finanziamento

1. Se non ricorrono più le condizioni per lo svolgimento di un'attività operativa, il direttore esecutivo dell'Agenzia cessa tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Repubblica di Moldova.
2. Se la Repubblica di Moldova non ha rispettato le disposizioni del presente accordo o del piano operativo, il direttore esecutivo dell'Agenzia può revocare il finanziamento dell'attività operativa interessata e/o sospendere o cessare tale attività dopo averne dato comunicazione scritta alla Repubblica di Moldova.
3. Se non è possibile garantire la sicurezza dei partecipanti a un'attività operativa svolta nella Repubblica di Moldova, il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o cessare l'attività operativa in questione o alcune sue parti.

⁽³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).



4. Se ritiene che si siano verificate o possano verificarsi violazioni dei diritti fondamentali o degli obblighi in materia di protezione internazionale di natura grave o probabilmente destinate a persistere in relazione a un'attività operativa svolta ai sensi del presente accordo, il direttore esecutivo dell'Agenzia revoca il finanziamento dell'attività operativa in questione e/o sospende o cessa tale attività dopo averne informato la Repubblica di Moldova.

5. La Repubblica di Moldova può chiedere al direttore esecutivo dell'Agenzia di sospendere o cessare un'attività operativa se un membro di una squadra non rispetta le disposizioni del presente accordo o del piano operativo. Tale richiesta è formulata per iscritto precisandone le motivazioni.

6. La sospensione o cessazione di un'attività operativa o la revoca del relativo finanziamento ai sensi del presente articolo prende effetto dalla data della sua notifica alla Repubblica di Moldova. Essa non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima di tale sospensione o cessazione o della revoca del finanziamento.

Articolo 19

Lotta antifrode

1. Qualora venga a conoscenza dell'esistenza di accuse attendibili di frode, di corruzione o di qualsiasi altra attività illegale che possa ledere gli interessi dell'Unione europea, la Repubblica di Moldova ne dà immediata comunicazione all'Agenzia, alla Procura europea e/o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

2. Ove tali accuse riguardino finanziamenti dell'Unione europea erogati nel quadro del presente accordo, la Repubblica di Moldova fornisce tutta l'assistenza necessaria all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e/o alla Procura europea in relazione alle attività d'indagine sul suo territorio, anche facilitando colloqui, controlli e ispezioni in loco (incluso l'accesso ai sistemi d'informazione e alle banche dati nella Repubblica di Moldova); e facilitando l'accesso a ogni informazione pertinente relativa alla gestione tecnica e finanziaria degli aspetti finanziati interamente o in parte dall'Unione europea.

Articolo 20

Attuazione del presente accordo

1. Per la Repubblica di Moldova il presente accordo è attuato dalla Polizia di frontiera.
2. Per l'Unione europea il presente accordo è attuato dall'Agenzia.

Articolo 21


Risoluzione delle controversie

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'Agenzia e dalle autorità competenti della Repubblica di Moldova.
2. Se non si giunge a una composizione, le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo sono risolte esclusivamente per via negoziale tra le parti.

Articolo 22

Entrata in vigore, applicazione provvisoria, modifica, durata, sospensione e denuncia dell'accordo

1. Il presente accordo è subordinato alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione delle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.



2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

3. Il presente accordo può essere modificato consensualmente dalle parti solo in forma scritta.

4. Il presente accordo è concluso per un periodo di tempo indeterminato. Il presente accordo può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da una delle parti.

In caso di denuncia o sospensione unilaterale, la parte che intende denunciare o sospendere l'accordo notifica per iscritto tale intenzione all'altra parte. La denuncia o sospensione unilaterale del presente accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo al mese nel corso del quale si è proceduto alla notifica.

5. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Repubblica di Moldova, al ministero degli Esteri e dell'integrazione europea.

Fatto in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.



Съставено в Брюксел на седемнадесети март две хиляди двадесет и втора година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de marzo de dos mil veintidós.

V Bruselu dne sedmnáctého března dva tisíce dvacet dva.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende marts to tusind og toogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten März zweitausendzweiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne teise aasta märtsikuu seitsmeteistkümmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαρτίου δύο χιλιάδες είκοσι δύο.

Done at Brussels on the seventeenth day of March in the year two thousand and twenty two.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mars deux mille vingt-deux.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an seachtú lá déag de Mhárta sa bhliain dhá mhíle fiche agus a dó.

Sastavljeno u Bruxellesu sedamnaestog ožujka godine dvije tisuće dvadeset druge.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette marzo duemilaventidue.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit otrā gada septiņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt antrų metų kovo septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsselben, a kétezer-huszonkettedik év március havának tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sbatax-il jum ta' Marzu fis-sena elfejn u tnejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, zeventien maart tweeduizend tweeëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego marca roku dwa tysiące dwudziestego drugiego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de março de dois mil e vinte e dois.


Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece martie două mii douăzeci și doi.

V Bruseli sedemnásteho marca dvetisícdvadsaťdva.

V Bruslju, sedemnajstega marca dva tisoč dvaindvajset.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde mars år tjugohundraätjugotvå.




За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Thar ceann an Aontais Eorpaigh
 Za Europejsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európa Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

Pese



За Република Молдова
 Por la República de Moldavia
 Za Moldavskou republiku
 For Republikken Moldova
 Für die Republik Moldau
 Moldova Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
 For the Republic of Moldova
 Pour la République de Moldavie
 Thar ceann Phoblacht na Moldóive
 Za Republiku Moldovu
 Per la Repubblica di Moldova
 Moldovas Republikas vārdā –
 Moldovas Respublikos vardu
 A Moldovai Köztársaság részéről
 Ghar-Repubblika tal-Moldova
 Voor de Republiek Moldavië
 W imieniu Republiki Mołdawii
 Pela República da Moldova
 Pentru Republica Moldova
 Za Moldavskú republiku
 Za Republika Moldavija
 Moldovan tasavallan puolesta
 För Republiken Moldavien




DECISIONE (PESC) 2022/450 DEL CONSIGLIO**del 18 marzo 2022****che modifica la decisione 2011/173/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/173/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/173/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 marzo 2024.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/173/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/173/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, predispone e modifica l'elenco riportato nell'allegato.»;
- 2) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2024.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

⁽¹⁾ Decisione 2011/173/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bosnia-Erzegovina (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 68).



DECISIONE (UE) 2022/451 DEL CONSIGLIO**del 3 marzo 2022****che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, e le modifiche complementari del regolamento sanitario internazionale (2005)**


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2021, con decisione WHA74(16), la 74ª Assemblea mondiale della sanità ha chiesto la convocazione di una sessione speciale allo scopo di esaminare i benefici derivanti dalla messa a punto di una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sulla preparazione e la risposta alle pandemie, al fine di dare vita a un processo intergovernativo per elaborare e negoziare tale convenzione, accordo o strumento.
- (2) Il 1º dicembre 2021, con decisione SSA2(5), la seconda sessione speciale dell'Assemblea mondiale della sanità ha deciso di istituire un organo negoziale intergovernativo aperto a tutti gli Stati membri dell'OMS, i membri associati e le organizzazioni regionali di integrazione economica, per elaborare e negoziare una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale dell'OMS sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie, in vista della sua adozione a norma dell'articolo 19 o di altre disposizioni della Costituzione dell'OMS che l'organo negoziale intergovernativo ritenga opportune.
- (3) Il 20 gennaio 2022 il direttore generale dell'OMS ha trasmesso agli Stati parte il testo di una proposta per la modifica del regolamento sanitario internazionale (2005) (RSI) presentata dagli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'RSI.
- (4) La 150ª sessione del consiglio esecutivo dell'Assemblea mondiale della sanità, che si è svolta dal 24 al 29 gennaio 2022, ha deciso di esortare gli Stati membri dell'OMS e, se del caso, le organizzazioni regionali di integrazione economica, ad adottare tutte le misure adeguate per prendere in considerazione eventuali modifiche dell'RSI.
- (5) L'Unione, per le materie che rientrano nelle sue competenze, dovrebbe partecipare, insieme agli Stati membri, per le materie che rientrano nelle loro competenze, ai negoziati su una convenzione, accordo o altro strumento internazionale sulla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e sulle modifiche complementari dell'RSI, secondo quanto previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (6) Conformemente all'articolo 6 e all'articolo 168, paragrafo 5, TFUE, nel settore della tutela e del miglioramento della salute umana, compreso per quanto riguarda la lotta contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, l'Unione deve sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri.



- (7) Conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE, le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, incluse la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate, devono essere pienamente rispettate nel corso del processo negoziale.
- (8) La presente decisione lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri e la partecipazione degli Stati membri ai negoziati in conformità dei trattati.
- (9) Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti tecnici degli Stati membri e i rappresentanti a Ginevra.
- (10) A tal fine, le modalità pratiche da applicare durante i negoziati dovrebbero essere definite prima possibile, in particolare al fine di garantire una cooperazione efficace tra il negoziatore dell'Unione e gli Stati membri, fatto salvo il ruolo del comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
- (11) Se del caso, il Consiglio dovrebbe rivedere e mettere ulteriormente a punto le direttive di negoziato di cui all'addendum della presente decisione durante i negoziati.
- (12) I negoziati si svolgeranno nel contesto dell'OMS,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, per le materie che rientrano nelle competenze dell'Unione in conformità dei trattati, un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e le modifiche complementari dell'RSI, rispettivamente nel quadro della decisione SSA2(5) dell'Assemblea mondiale della sanità, del 1° dicembre 2021, e della decisione EB150(3) del Consiglio esecutivo dell'OMS, del 26 gennaio 2022.

2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione ⁽¹⁾. Tali direttive sono rivedute e ulteriormente messe a punto ove appropriato in base all'andamento dei negoziati.

Articolo 2

1. I negoziati saranno condotti in stretta consultazione con il gruppo «Sanità pubblica», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

2. La Commissione riferisce e consulta il comitato speciale su base regolare. La Commissione riferisce al Consiglio ogni volta che quest'ultimo glielo richieda in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto.


Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
G. DARMANIN

⁽¹⁾ Cfr. il documento ST 6133/22 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.



DECISIONE (PESC) 2022/452 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2022

che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 42, paragrafo 4, e 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/486/PESC ⁽¹⁾ relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina).
- (2) Il 23 febbraio 2022 la Federazione russa ha avviato un'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina, che il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza nelle conclusioni adottate il 24 febbraio 2022.
- (3) Tale aggressione militare da parte della Federazione russa ha determinato, in particolare, un flusso di rifugiati in fuga dall'Ucraina verso il territorio degli Stati membri confinanti.
- (4) L'EUAM Ucraina non è più in grado di attuare il suo mandato nel territorio dell'Ucraina.
- (5) Fino a quando perdureranno le circostanze attuali in Ucraina, è opportuno che l'EUAM Ucraina fornisca sostegno alle autorità ucraine per agevolare il flusso dei rifugiati dall'Ucraina verso gli Stati membri confinanti e l'ingresso in Ucraina dell'aiuto umanitario.
- (6) La decisione 2014/486/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) L'EUAM Ucraina sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati all'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Nella decisione 2014/486/PESC è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Compiti temporanei

1. A decorrere dal 18 marzo 2022 alla data in cui il comitato politico e di sicurezza decide diversamente, l'EUAM Ucraina ha il compito aggiuntivo temporaneo di offrire consulenza alle autorità ucraine, in particolare al servizio delle guardie di frontiera ucraine, al dipartimento delle dogane e alle forze di polizia locali, allo scopo di agevolare il flusso di rifugiati dall'Ucraina verso la Polonia, la Romania e la Slovacchia e il flusso di aiuti umanitari in Ucraina.
2. Al fine di offrire consulenza alle autorità ucraine, l'EUAM Ucraina inoltre:
 - compila un quadro situazionale del traffico frontaliero tra l'Ucraina e l'Unione e agevola lo scambio di informazioni al riguardo tra l'Ucraina, gli Stati membri e le istituzioni e le agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex);

⁽¹⁾ Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).



- individua possibili miglioramenti e fornisce alle autorità ucraine consulenza strategica, per quanto riguarda agevolare l'attraversamento da parte dei rifugiati e l'aiuto umanitario alla frontiera ucraina con l'Unione;
- assiste, sostiene, monitora le autorità ucraine e offre loro tutoraggio e consulenza riguardo alla gestione del traffico frontaliero ai valichi di frontiera.

3. Al fine di svolgere i compiti aggiuntivi temporanei a sostegno dell'Ucraina di cui al presente articolo, elementi dell'EUAM Ucraina possono essere temporaneamente stabiliti in Polonia, Romania o Slovacchia e svolgono le loro attività sul terreno dal lato ucraino dei valichi di frontiera. Possono essere conclusi accordi in tal senso tra l'EUAM Ucraina e tali Stati membri.».

Articolo 2


Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN

22CE0990



DECISIONE (UE) 2022/453 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2022****che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito «la convenzione») è entrata in vigore il 1° gennaio 2010.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
- (3) È opportuno che la Commissione modifichi ogni anno l'allegato della convenzione monetaria per tener conto dei nuovi atti giuridici e delle nuove norme pertinenti dell'Unione e delle modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) Gli atti giuridici e le norme dell'Unione non più pertinenti dovrebbero essere depennati dall'allegato, in cui dovrebbero invece essere aggiunti altri atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione che siano stati adottati o modificati.
- (5) L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU C 28 del 4.2.2010, pag. 13.



ALLEGATO

«ALLEGATO


	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
2	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
3	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
4	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73). modificata da:	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
5	Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43). integrata da:	31 marzo 2020 ⁽⁶⁾
6	Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1). modificato da:	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
7	Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l'aggiunta dell'Etiopia all'elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1).	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾
8	Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4).	31 marzo 2019 ⁽⁶⁾



9	Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1).	31 dicembre 2019 (7)
10	Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1).	31 dicembre 2022 (8)
11	Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell'allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1).	31 dicembre 2023 (8)
12	Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).	31 dicembre 2020 (7)
13	Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6).	31 dicembre 2021 (7)
14	Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).	31 dicembre 2021 (7)
	<i>Prevenzione della frode e della falsificazione</i>	
15	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)	31 dicembre 2010
	modificato da:	
16	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
17	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1).	31 dicembre 2010
	modificato da:	
18	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
19	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	31 dicembre 2016 (7)



20	Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18).	31 dicembre 2021 ⁽⁷⁾
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
21	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	31 dicembre 2010
22	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea , del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20) modificato da:	31 dicembre 2010
23	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	31 dicembre 2014 ⁽¹⁾
24	Indirizzo (UE) 2020/2091 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (BCE/2020/61) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 65).	30 settembre 2022 ⁽⁸⁾
25	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea , del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da:	31 dicembre 2012
26	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	31 dicembre 2013 ⁽¹⁾
27	Decisione (UE) 2019/2195 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2019, che modifica la decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2019/39) (GU L 330 del 20.12.2019, pag. 91).	31 dicembre 2021 ⁽⁸⁾
28	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	31 dicembre 2012
29	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	31 dicembre 2013 ⁽¹⁾
30	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea , del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).	31 dicembre 2014 ⁽¹⁾



	modificato da:	
31	Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 6).	31 dicembre 2020 ⁽⁷⁾
32	Decisione (UE) 2020/2090 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2020, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/2020/60) (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 62).	30 settembre 2022 ⁽⁸⁾
33	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	31 dicembre 2013 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013.

⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014.

⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015.

⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016.

⁽⁵⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2017.

⁽⁶⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2018.


⁽⁷⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2019.

⁽⁸⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2020.


⁽⁹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2021.

Sezione dell'allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all'inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale

	PARTI PERTINENTI DEI SEGUENTI STRUMENTI GIURIDICI	TERMINE DI ATTUAZIONE
34	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
	modificata da:	
35	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
36	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	
37	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	
38	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	31 dicembre 2017 ⁽²⁾
	modificata da:	
39	Direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).	31 dicembre 2023 ⁽⁹⁾




40	<p>Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2</p> <p>modificato da:</p>	31 dicembre 2017 (²)
41	Regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri e per il trattamento delle grandi esposizioni di talune esposizioni del settore pubblico denominate nella valuta nazionale di uno Stato membro (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27).	30 giugno 2019 (⁶)
42	Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).	31 marzo 2020 (⁶)
43	Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4).	31 dicembre 2020 (⁷)
44	Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).	31 dicembre 2023 (⁸)
45	Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4).	31 dicembre 2022 (a eccezione dell'articolo 1, punto 4: 31 dicembre 2023) (⁹)
46	Regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).	31 dicembre 2023 (a eccezione dell'articolo 1, punti 2 e 4: 31 dicembre 2024) (⁹)
47	<p>Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1) e le relative pertinenti misure di livello 2</p> <p>modificato da:</p>	30 settembre 2018 (⁴)
48	Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 (⁴)



49	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
	Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)	
50	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea , del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificato da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
51	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
52	Indirizzo (UE) 2020/1553 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2020/51) (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 24).	31 dicembre 2022 ⁽⁹⁾
53	Indirizzo (UE) 2021/827 della Banca centrale europea, del 29 aprile 2021, che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20) (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 4).	31 dicembre 2022 ⁽⁹⁾
54	Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16) ⁽⁶⁾ .	31 dicembre 2022 ⁽⁹⁾
55	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
56	Regolamento (UE) n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	
57	Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11)	31 dicembre 2022 ⁽⁹⁾

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013.⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014.⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015.⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016.⁽⁵⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2017.⁽⁶⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2018.⁽⁷⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2019.⁽⁸⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2020.⁽⁹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2021.

(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/454 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2022

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri*[notificata con il numero C(2022) 1729]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento, e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾, adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione ai focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/417 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/417 della Commissione, dell'8 marzo 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 42).

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/417 la Cechia, la Germania, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e la Polonia hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività all'interno o al di fuori delle aree elencate nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (7) Le autorità competenti di Cechia, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Polonia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (8) La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Cechia, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Polonia in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Cechia, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Polonia dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i recenti focolai di HPAI.
- (9) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Cechia, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Polonia, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (10) È pertanto opportuno modificare le aree relative a Cechia, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Polonia elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (11) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Cechia, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Polonia in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (13) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2022

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A


Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Cechia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Central Bohemian Region</i>	
Hradešín (736287); Masojedy (631213); Mrzky (767166); Příšimasy (736295); Rostoklaty (741442); Škvorec (762733); Limuzy (767158); Doubravčice (631205) – území jihovýchodní části KU Doubravčice vymezené hranicí s KU Mrzky, Hradešín a Masojedy a jihovýchodní hranicí tvořenou ulicí Úvalskou napojující se na ulici Českobrodskou ve směru obce Mrzky; Tuklaty (771422) – jižní část KU Tuklaty vymezené hranicí KU Úvaly u Prahy, Příšimasy, Limuzy, Rostoklaty, železniční dráha Úvaly – Český Brod; Úvaly u Prahy (775738) – území KU Úvaly u Prahy vymezené hranicí tvořenou silnicí I/12 přecházející do ulice Dobročovická a hranicí KU Dobročovice, Škvorec, Příšimasy a Tuklaty.	30.3.2022

Stato membro: Germania


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BAYERN	
Landkreis Bad Kissingen — Stadt Münnernstadt Gemarkung Großwenkheim — Stadt Münnernstadt Gemarkung Kleinwenkheim mit Maria Bildhausen außer Flurstück Büttertholz — Stadt Münnernstadt Gemarkung Seubrigshausen nur nördlich Seubrigshausen mit Flurstück Rockenbühl und entlang Wermerichshäuser Straße bis einschließlich Tannenhof Stadt Münnernstadt Gemarkung Wermerichshausen nur Teil der Gemarkung östlich von Wermerichshausen	31.3.2022
Landkreis Rhön-Grabfeld Das Gebiet umfasst Den westlichen Teil der Gemeinde Großbardorf. Die Schutzzonengrenze verläuft wie folgt: Beginn im Norden an der Landkreisgrenze zu Bad Kissingen im Waldgebiet Unteres Holz, der Straße in Richtung süd-osten folgend bis Struthgraben, über den Sulzenhügel, die St 2282 querend, der Straße weiter folgend über den Dorfbach zur Kriegsleite. Am östlichen Waldrand der Waldgebiete Maulersteich sowie Wolfseiche entlang bis zur Landkreisgrenze zu Bad Kissingen.	31.3.2022



NIEDERSACHSEN	
<p>Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Garrel von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Oldenburger Straße südwestlich folgend bis Beverbrucher Damm, entlang diesem bis Schuldamm, entlang diesem bis Weißdornweg, diesem nördlich folgend bis Letherfeldstraße, dieser westlich folgend bis Hinterm Esch und diesem nördlich folgend bis Hinterm Forde. Entlang dieser über Lindenweg und Grüner Weg bis Hauptstraße, Dieser östlich folgend bis Birkenmoor, entlang dieser in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Hülsberger Straße, dieser südlich entlang des Waldrandes folgend, sodann dem Waldrand – die Hülsberger Straße abknickend verlassend – südöstlich folgend und sodann in gerader Linie nordöstlich dem Waldrand bis zum Wirtschaftsweg folgend. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Lutzweg, diesem südöstlich folgend, das Restmoor Dreesberg passierend, bis zum Verbindungsweg zu An der Vehne, diesem nordöstlich folgend bis An der Vehne, dieser südlich folgend bis Wasserzug von Kartzfehn, dem Wasserverlauf östlich folgend bis Vehne, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zum Höhe Renkenweg östlich abgehenden Wassergraben, diesem östlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg und dieser südlich folgend bis zum Ausgangspunkt.</p>	21.3.2022
<p>Landkreis Friesland Die Schutzzone befindet sich in der Gemeinde Wangerland und beginnt am nördlichen Küstenstreifen bei Elisabethgroden, in südlicher Richtung entlang der Tengshauer Leide durch Friederikensiel. Der Küstenstraße folgend über Mederns entlang der K87 Richtung Hohenkirchen, in Hohenkirchen über die Bahnhofstraße (L 809) bis Altgarmssiel, Richtung Oesterdeich. Entlang Oesterdeich über Groß und Klein Münchhausen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Wittmund.</p>	24.3.2022
<p>Landkreis Wittmund Die Schutzzone verläuft im südlichen Bereich kommend aus der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) vom Berdumer Altendeich in nördliche Richtung bis Enno-Ludwigsgroden. Westlich bis zur B 461, dann in nördliche Richtung, entlang an Neufunnixsiel Richtung Carolinensiel. Vor Carolinensiel im Kreisverkehr der Umgehungsstraße Richtung Harlesiel in dessen Verlauf weiter bis zur Nordsee.</p>	24.3.2022
SACHSEN-ANHALT	
<p>Salzlandkreis Stadtgebiet Güsten mit den Ortsteilen Amesdorf, Osmarsleben und Warmisdorf</p>	19.3.2022

Stato membro: Spagna

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177	5.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029	11.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677	14.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092	11.3.2022




Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944	26.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955	5.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270	16.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113	19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866	31.3.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358	29.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978	2.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long, -5,7322995 lat 37,4194919	6.5.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of La Palma del Condado contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911	4.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado and Almonte contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289	4.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618	6.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386	6.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9369199, lat 37,2232913	16.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0073646, lat 37,2685771	10.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9251627, lat 37,2470687	10.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0010200, lat 37,3674733	10.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,930773, lat 37,1518943	10.4.2022




Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,988847 , lat 37,3322909	12.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0065052, lat 37,3622118	12.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9248099, lat 37,2235633	17.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Marchena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488	20.5.2022

Stato membro: Francia


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT BARCELONNE-DU-GERS BERNEDE BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE BRETAGNE-D'ARMAGNAC CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZENEUVE CORNEILLAN DEMU EAUZE FUSTEROUAU GEE-RIVIERE GOUX IZOTGES LAGRAULET-DU-GERS LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MONCLAR MONTREAL NOGARO POUYDRAGUIN PRENERON PROJAN REANS	14.3.2022



RISCLE SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MONT SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES SEGOS SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC	
AUJAN-MOURNDEDE CUELAS DUFFORT LAGARDE-HACHAN MONLAUR-BERNET PONSAN-SOUBIRAN SAINT-ELIX-THEUX SAINT-OST SAMARAN SAUVIAC VIOZAN BARS LAAS MARSEILLAN MONCLAR SUR LOSSE PALLANNE POUYLEBON SAINT CHRISTAUD SAINT MAUR TILLAC	27.3.2022
<i>Département: Indre (36) and Loir-et-Cher (41)</i>	
VILLENTOIS-FAVEROLLES-EN-BERRY ouest de la D22	14.3.2022
<i>Département: Indre-et-Loire (37)</i>	
BEAUMONT-VILLAGE GENILLE (à l'est de la route entre les Hauts-Millets et les Merrières, et à l'est de la route entre Marsin et les Bruyères) ORBIGNY (à l'ouest de la route D81 et de la route D11)	11.3.2022
NOUANS-LES-FONTAINES	14.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Landes (40)</i>	
Aire-sur-l'Adour Amou Arboucave Argelos Arsague Arthez-d'Armagnac Aubagnan Audignon Aurice Bahus-Soubiran Baigts Banos	14.3.2022




Bas-Mauco Bassercles Bastennes Bats Benquet Bergouey Beylongue Beyries Bonnegarde Bordères-et-Lamensans Bougue Bourdalat Brassempouy Buanes Carcarès-Sainte-Croix Carcen-Ponson Cassen Castaignos-Souslens Castandet Castelnau-Chalosse Castelnau-Tursan Castelner Castel-Sarrazin Cauna Caupenne Cazalis Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Clermont Coudures Doazit Donzacq Duhort-Bachen Dumes Estibeaux Eugénie-les-Bains Eyres-Moncube Fargues Le Frêche Gamarde-les-Bains Garrey Gaujacq Geaune Gibret Goos Gousse Grenade-sur-l'Adour Habas Hagetmau Hauriet Haut-Mauco Hontanx Horsarrieu Labastide-Chalosse Labastide-d'Armagnac Labatut Lacajunte Lacrabe Laglorieuse Lahosse Lamothe Larbey Larrivière-Saint-Savin Latrille	
--	--




Laurède Lauret Louer Lourquen Lussagnet Mant Marpaps Mauries Maurrin Maylis Meilhan Mimbaste Miramont-Sensacq Misson Momuy Monget Monségur Montaut Montfort-en-Chalosse Montgaillard Montsoué Morganx Mouscardès Mugron Nassiet Nerbis Nousse Onard Ossages Ozourt Payros-Cazautets Pécorade Perquie Peyre Philondenx Pimbo Pomarez Poudenx Pouillon Poyanne Poyartin Préchacq-les-Bains Pujo-le-Plan Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Aubin Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Gein Saint-Geours-d'Auribat Saint-Jean-de-Lier Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever Saint-Yaguen Samadet Sarraziet Sarron Serres-Gaston Serreslous-et-Arribans Sorbets Sort-en-Chalosse Souprosse	
---	--



<p>Tilh Toulouzette Urgons Vicq-d'Auribat Vielle-Tursan Le Vignau Villeneuve-de-Marsan Hastings Oeyregave</p>	
<i>Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)</i>	
<p>LEGE TOUVOIS CORCOUE SUR LORGNE VIEILLEVIGNE PAULX SAINT ÉTIENNE DE MER MORTE LA MARNE LA LIMOUZINIÈRE LA PLANCHE REMOUILLE MACHECOUL-SAINT-MÈME PORNIC CHAUVE SAINT HILAIRE DE CLISSON SAINT MARS DE COUTAIS LES MOUTIERS EN RETZ LA BERNERIE EN RETZ AIGREFEUILLE SUR MAINE MONTBERT SAINTE PAZANNE LA BOISSIÈRE DU DORE LA REMAUDIÈRE LOIREAUXENCE : — au nord de la RD8 de la limite départementale avec le Maine et Loire jusqu'au Coudray — à l'est du Coudray jusqu'au Chêne Caudet</p>	28.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
<p>SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC SAINT-PE-SAINT-SIMON</p>	14.3.2022
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
<p>Montrevault-sur-Evre - Montrevault Montrevault-sur-Evre La Chaussaire Montrevault-sur-Evre - Le Puiset Doré Montrevault-sur-Evre - Le Fief-Sauvin, nord axe Saint-Vincent La Ségourerie Montrevault-sur-Evre Saint-Rémy-en-Mauges, Sud D17 Montrevault-sur-Evre Le Fuilet Sud D17 Orée d'Anjou - Saint-Christophe-la-Couperie Orée d'Anjou - Landemont Orée d'Anjou - Saint-Laurent-des-Autels Val d'Erdre-Auxence - La Cornuaille, Est de l'axe virtuel La Grande Fosse - La Four-rierie - Le Hutan Val d'Erdre-Auxence - Villemoisan, Nord de l'axe virtuel Le Château de Chillon - Maubusson - Le Hutan Val d'Erdre-Auxence - Le Louroux Béconnais, Ouest de l'axe virtuel Le Château de Chillon - Maubusson - Le Hutan Saint-Sigismond - Nord de l'axe virtuel Infernet - La Coulée</p>	28.3.2022



<i>Département: Mayenne (53)</i>	
BOUCHAMPS-LES-CRAON RENAZE SAINT-MARTIN-DU-LIMET SAINT-SATURNIN-DU-LIMET	9.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)</i>	
BIDACHE CAME GUICHE SAMES	14.3.2022
ABITAIN AICIRITS-CAMOU-SUHAST AINHARP ANDREIN ANOS ARAUJUZON ARAUX ARBOUET-SUSSAUTE AREN ARGELOS ARGET ARHANSUS AROUÉ-ITHOROTS-OLHAIBY ARROS-DE-NAY ARROSES ASTIS ATHOS-ASPIS AUDAUX AUGA AURIAC AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BAIGTS-DE-BEARN BALIRACQ-MAUMUSSON BARINQUE BARRAUTE-CAMU BASTANES BAUDREIX BENEJACQ BERNADETS BETRACQ BONNUT BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BOURDETTES BUGNEIN BURGARONNE CABIDOS CARRERE CARRESSE-CASSABER CASTAGNEDE CASTEIDE-CANAU CASTETNAU-CAMBLONG CASTETPUGON CHARRE CHARRITTE-DE-BAS CLARACQ COARRAZE COSLEDA-LUBE-BOAST CROUSEILLES DIUSSE DOGNEN DOMEZAIN-BERRAUTE DOUMY	14.3.2022




ESCOS
ESPIUTE
ETCHARRY
GABASTON
GABAT
GARINDEIN
GARLIN
GERONCE
GESTAS
GEUS-D'OLORON
GUINARTHE-PARENTIES
GURS
HAUT-DE-BOSDARROS
HIGUERES-SOUYE
ILHARRE
JASSES
LAAS
LABASTIDE-VILLEFRANCHE
LABATMALE
LABEYRIE
LAGOR
LALONQUETTE
LANNECAUBE
LARRIBAR-SORHAPURU
LASCLAVERIES
LAY-LAMIDOU
LEDEUX
LEME
LICHOS
LOHITZUN-OYHERCQ
LUCQ-DE-BEARN
MALAUSSANNE
MERITEIN
MIOSENS-LANUSSE
MIREPEIX
MONCLA
MONTAGUT
MONTFORT
MORLANNE
MOUHOUS
MOUMOUR
MUSCULDY
NABAS
NARP
NAVAILLES-ANGOS
NAVARRENX
NAY
OGENNE-CAMPTORT
ORAAS
ORDIARP
ORIN
ORION
ORRIULE
ORTHEZ
OSSENX
OSSERAIN-RIVAREYTE
PAGOLLE
PARDIES-PIETAT
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU
POEY-D'OLORON
PONTACQ
PORTET
POURSIUGUES-BOUCOUE
PRECHACQ-JOSBAIG
PRECHACQ-NAVARRENX




RAMOUS RIBARROUY RIUPEYROUS RIVEHAUTE SAINT-ABIT SAINT-ARMOU SAINT-BOES SAINT-CASTIN SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN SAINT-GOIN SAINT-JAMMES SAINT-LAURENT-BRETAGNE SAINT-MEDARD SAINT-VINCENT SALIES-DE-BEARN SALLESPISSE SAUCEDE SAULT-DE-NAVAILLES SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN SEBY SEVIGNACQ SUS SUSMIOU TABAILLE-USQUAIN TARON-SADIRAC-VIELLENAVE THEZE UHART-MIXE VERDETS VIELLENAVE-DE-NAVARREX VIELLESEGURE VIVEN	
LABETS-BISCAY	23.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
AZEREIX BARLEST BARTRES CASTELNAU-RIVIERE-BASSE HAGEDET HERES LAMARQUE-PONTACQ LOUBAJAC MADIRAN OSSUN POUEYFERRE SAINT-LANNE SOUBLECAUSE	14.3.2022
ANTIN AUBAREDE BOUILH-PEREUILH CABANAC CASTELVIEILH CHELLE-DEBAT COLLONGUES COUSSAN GOUDON HOURC LAMARQUE-RUSTAING LOUIT LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT	23.3.2022



MARQUERIE MARSEILLAN MUN OSMETS PEYRIGUERE POUYASTRUC SERE-RUSTAING THUY TROULEY-LABARTHE BOUILH-DEVANT JACQUE LAMEAC MANSAN MOUMOULOUS PEYRUN SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SENAC BERNADETS-DEBAT FONTRAILLES LALANNE-TRIE LAPEYRE LUSTAR MAZEROLLES TOURNOUS-DARRE TRIE-SUR-BAISE VIDOU VILLEMBITS	
CAMPUZAN GUIZERIX HACHAN LARROQUE PUNTOUS PUYDARRIEUX SADOURNIN	23.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
ALLONNE ARGENTONNAY COURS L'ABSIE GENNETON LA BOISSIERE-EN-GATINE LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LARGEASSE LE BREUIL-BERNARD LE RETAIL LES GROSEILLERS MONCOUTANT MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE PAMPLIE SAINT-MARC-LA-LANDE SAINT-PARDOUX VAL EN VIGNES	28.3.2022
LIMALONGES MONTALEMBERT	24.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
AIZENAY APREMONT BAZOGES EN PAREDS BAZOGES-EN-PAILLERS BEAUFOU BEAULIEU SOUS LA ROCHE	29.3.2022



BEAUREPAIRE
BELLEVIGNY
BOIS DE CENE
BOUFFERE
BOURNEZEAU
CHALLANS
CHAMBRETAUD
CHANTONNAY
CHATEAUGUIBERT
CHATEAUNEUF
CHAUCHE
CHAVAGNES-EN-PAILLERS
CHAVAGNES-LES-REDOUX
CHEFFOIS
CUGAND
DOMPIERRE-SUR-YON
ESSARTS EN BOCAGE
FALLERON
FOUGERE
FROIDFOND
GRAND'LANDES
L'HERBERGEMENT
LA BERNARDIERE
LA BOISSIERE DE MONTAIGU
LA BRUFFIERE
LA CAILLERE SAINT HILAIRE
LA CHAIZE LE VICOMTE
LA CHAPELLE-PALLUAU
LA CHATAIGNERAIE
LA COPECHAGNIERE
LA FERRIERE
LA GARNACHE
LA GAUBRETIERE
LA GENETOUBE
LA GUYONNIERE
LA JAUDONNIERE
LA MEILLERAIE-TILLAY
LA MERLATIERE
LA RABATELIERE
LA ROCHE SUR YON
LA TARDIERE
LA VERRIE
LANDERONDE
LE BOUPERE
LE POIRE-SUR-VIE
LE TABLIER
LES BROUZILS
LES EPESES
LES HERBIERS
LES LANDES GENUSSON
LES LUCS-SUR-BOULOGNE
MACHE
MERVENT
MESNARD-LA-BAROTIERE
MONSIREIGNE
MONTREVERD
MOUCHAMPS
MOUILLERON LE CAPTIF
MOUILLERON SAINT GERMAIN
MOUTIERS-SUR-LE-LAY
PALLUAU
POUZAUGES
REAUMUR
RIVE DE L'YON
ROCHESERVIERE



ROCHETREJOUX SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE SAINT-CHRISOTPHE-DU-LIGNERON SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE SAINTE-CECILE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS SAINT-FULGENT SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY SAINT-GERVAIS SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-MARS-LA REORTHE SAINT-MARTIN-DES-NOYERS SAINT-MAURICE-LE-GIRARD SAINT-PAUL-EN-PAREDS SAINT-PAUL-MONT-PENIT SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SAINT-PROUANT SAINT-SULPICE-EN-PAREDS SAINT-VINCENT-STERLANGES SALLERTAIN SEVREMONT SIGOURNAIS TALLUD-SAINTE-GEMME THORIGNY THOUARSAIS-BOUILDROUX TREIZE SEPTIERS VENANSAULT VENDRENNES VOUVANT	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)</i>	
LINAZAY SAINT-MACOUX SAINT-SAVIOL	24.3.2022

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
L'area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dai focolai seguenti - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (coordinate decimali WGS84: N43.928892 E11.062317)	16.3.2022
L'area della regione Lombardia situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00021 (coordinate decimali WGS84: N46.16532 E9.418063)	25.3.2022
L'area della regione Piemonte situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00020 (coordinate decimali WGS84: N44.391606 E7.716312)	22.3.2022




Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Woltersum, province Groningen</i>	
Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long : 6.72565 lat 53.26682	18.3.2022
<i>Municipality Midden Groningen, province Groningen</i>	
Those parts of the municipality Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.84084 lat 53.25612	21.3.2022
<i>Municipality Eemsdelta, province Groningen</i>	
Those parts of the municipality Eemsdelta contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.83418 lat 53.36703	21.3.2022
<i>Municipality Son en Breugel, province Brabant</i>	
Those parts of the municipalities Best, Son en Breugel, Meijerijstad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.44667 lat 51.52535	23.3.2022
<i>Municipality Wageningen, province Gelderland</i>	
Those parts of the municipalities Wageningen, Rhenen, Neder-Betuwe, Overbetuwe contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.62836 lat 51.95739	22.3.2022
<i>Municipality Maasdriel, province Gelderland</i>	
Those parts of the municipality Maasdriel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.25392 lat 51.76073	25.3.2022
<i>Municipality Hekendorp, province Utrecht</i>	
Those parts of the municipality Oudewater contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719	28.3.2022
<i>Municipality Lunteren, province Gelderland</i>	
Those parts of the municipality Ede contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719	2.4.2022

Stato membro: Polonia


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo pomorskie	
1) w powiecie człuchowskim	
a) w gminie Debrzno miejscowości: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strzeczona, Strzeczonka,	21.3.2022
b) w gminie Człuchów miejscowość Barkówko	



Województwo łódzkie	
w powiecie łęczyckim: a) gmina Świnice Warckie, miejscowości: Ładawy, Stemplew, Tolów, Głogowiec (nr domu 14,15, 57), Stary Stemplew, Górki, Gąsiory w powiecie poddębickim: a) w gminie Uniejów miejscowości: Hipolitów, Pęgów nr 1-5,13,15, Wielenin nr 71-72 b) w gminie Wartkowiec miejscowości: Światonia, Wólki, Grabiszew, Zacisze, Żelgoszcz, Konopnica	27.3.2022
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie wolsztyńskim, a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo; b) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Siedlec.	4.4.2022
Województwo małopolskie	
1) w powiecie krakowskim ziemskim: a) w gminie Wielka Wieś miejscowości: Wierzchowie, Bębło – południowa część miejscowości ograniczona od strony północnej ulicami: Na Dolinkę, Lasek, Południową i Turkusową. Będkowice – wschodnia część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicami: Długa, Browar i Kawiory, Biały Kościół – południowo-zachodnia część miejscowości ograniczona od strony północno-wschodniej ulicą Krakowską, Wielka Wieś- zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicami: Krakowską, Słoneczną, Centralną i Polną; b) w gminie Zabierzów miejscowości: Bolechowice, Karniowice, Ujazd, Więckowice, Żelków, Kobyłany – centralna część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicą Jurajską, a od strony południowej ulicą Akacjową	16.3.2022
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie ostrowskim: a) w gminie Sieroszewice miejscowości: Strzyżew, Sieroszewice, Parczew; b) w gminie Przygodzice miejscowość: Boguśfalów; 2) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kołdów.	15.3.2022
Województwo opolskie	
1) w powiecie głubczyckim: a) w gminie Głubczyce miejscowości: Równe, Dobieszów;	25.3.2022

Stato membro: Portogallo

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.131874N, 9.285700W	16.3.2022
The part of Ferreira do Alentejo municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.180414N, 8.180064W	23.3.2022
The part of Vila do Conde municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.319615N, 8.669406W	25.3.2022



Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Cechia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Central Bohemian Region</i>	
<p>Babice (600601); Březí u Říčan (613886); Břežany II (614955); Záluží u Čelákovic (619230); Černíky (620220); Český Brod (622737); Liblice u Českého Brodu (622826); Štolmíř (622818); Dobročovice (627313); Doubek (631035); Horoušany (644803); Bylany u Českého Brodu (653985); Jevany (659312); Jirny (660922); Lstiboř (666653); Kostelec nad Černými lesy (670162); Svatbín (675237); Kounice (671142); Kozojedy u Kostelce nad Černými Lesy (671886); Krupá u Kostelce nad Černými Lesy (675229); Křenice u Prahy (675814); Kšely (782815); Květnice (747751); Louňovice (687359); Mochov (698067); Mukařov u Říčan (700321); Srbín (752967); Žernovka (700339); Nehvizdy (702404); Přehvozdí (771376); Přistoupim (736279); Nová Ves II (741434); Pacov u Říčan (717207); Říčany u Prahy (745456); Říčany-Radošovice (745511); Strašín u Říčan (756237); Sibrina (747769); Stupice (747785); Sluštice (750808); Svojetice (761176); Šestajovice u Prahy (762385); Trebohostice u Škvorce (762741); Štíhlce (631221); Tehov u Říčan (765309); Tehovec (765317); Tismice (767174); Tuchoraz (771384); Tlustovousy (771414); Chotýš (782807); Vrátkov (767182); Vykáň (787558); Kozovazy (788490); Vyšehořovice (788503); Vyžlovka (789046); Zlatá (793019); Černé Voděrady (620084) – severní část KU Černé Voděrady ohraničené na jihovýchodní straně silnicí 11318; Doubravčice (631205) – zbývající část KU Doubravčice mimo území stanovené jako ochranné pásmo; Tuklaty (771422) – zbývající část KU Tuklaty mimo území stanovené jako ochranné pásmo; Úvaly u Prahy (775738) – zbývající část KU Úvaly u Prahy mimo území stanovené jako ochranné pásmo.</p>	8.4.2022
<p>Hradešín (736287); Masojedy (631213); Mrzky (767166); Přišimasy (736295); Rostoklaty (741442); Škvorec (762733); Limuzy (767158); Doubravčice (631205) – území jihovýchodní části KU Doubravčice vymezené hranicí s KU Mrzky, Hradešín a Masojedy a jihovýchodní hranicí tvořenou ulicí Úvalskou napojující se na ulici Českobrodskou ve směru obce Mrzky; Tuklaty (771422) – jižní část KU Tuklaty vymezené hranicí KU Úvaly u Prahy, Přišimasy, Limuzy, Rostoklaty, železniční dráha Úvaly – Český Brod; Úvaly u Prahy (775738) – území KU Úvaly u Prahy vymezené hranicí tvořenou silnicí I/12 přecházející do ulice Dobročovická a hranicí KU Dobročovice, Škvorec, Přišimasy a Tuklaty.</p>	Dal 31.3.2022 all'8.4.2022
<i>Capital City of Prague</i>	
<p>Klánovice (665444); Koloděje (668508); Královice (672629); Nedvězí u Říčan (702323); Újezd nad Lesy (773778).</p>	8.4.2022
<i>Plzeň Region:</i>	
<p>Borovy (607941); Čížice (624039); Černotín u Dnešic (626775); Dnešice (626783); Dobřany (627615); Šlovice u Plzně (762831); Vodní Újezd (627623); Dolce (644820); Dražkov (631582); Horšice (644838); Újezd u Horšic (644854); Chlum u Blovic (651516); Chlumčany u Přeštic (651737); Chouzovy (654949); Chválenice (654957); Želčany (654965); Chocenický Újezd (652016); Kbelnice u Letín (680583); Letiny (680605); Losiná u Plzně (686841); Dlouhá Louka u Lužan (689173); Lužany u Přeštic (689181); Zelené (689203); Nebílovy (704075); Netunice (704083); Nezabavice (763136); Nezdice nad Úhlavou (607959); Nová Ves u Plzně (705551); Oplot (626805); Černice (620106); Lhota u Dobřan (680940); Litice u Plzně (722740); Radobyčice (620122); Přestavky u Dnešic (626813); Přeštice (735256); Skočice u Přeštic (748323); Žerovice (796638); Kucíny (735931); Příchovice u Přeštic (735949);</p>	19.3.2022



Zálesí u Příchovic (735965); Radkovice u Příchovic (735957); Háje u Vodokrt (784371); Knihy (784389); Libákovice (745081); Osek u Vodokrt (784397); Plevňov (745090); Řenče (745103); Vodokrty (784401); Seč u Blovic (746436); Horušany (751596); Soběkury (751600); Strážovice u Plzně (758124); Štěnovice (763349); Nebílovský Borek (624047); Štěnovický Borek (624055); Unětice u Blovic (774421); Útušice (775665); Vlčtejn (783919); Vstiš (786985).	
Dolní Lukavice (629685); Krasavce (629707); Lišice u Dolní Lukavice (629715); Snopoušovy (629723); Horní Lukavice (629693); Předenice (704091); Robčice u Štěnovic (775657).	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022

Stato membro: Danimarca

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Holbæk, Sorø, and Ringsted municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55,5166; E 11,6902	16.3.2022
The parts of Holbæk, Sorø and Ringsted municipalities that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55,5166; E 11,6902	Dal 7.3.2022 al 16.3.2022

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
BAYERN	
Landkreis Bad Kissingen	
<ul style="list-style-type: none"> — Stadt Münnerstadt mit der Gemarkung Bildhausen-Nordost — Stadt Münnerstadt mit der Gemarkung Bildhausen-Südwest — Stadt Münnerstadt Gemarkung Fridritt — Stadt Münnerstadt Gemarkung Kleinwenkheim — Stadt Münnerstadt Gemarkung Großwenkheim — Stadt Münnerstadt Gemarkung Brünn — Stadt Münnerstadt Gemarkung Althausen — Stadt Münnerstadt komplettes Stadtgebiet und Gemarkung ohne Flurstück Katzenberg — Stadt Münnerstadt Gemarkung Wermerichshausen — Stadt Münnerstadt Gemarkung Seubrigshausen — Markt Maßbach Gemarkung Weichtungen — Markt Maßbach Gemarkung Poppenlauer — Markt Maßbach nördlicher Teil der Gemarkung Maßbach und bis zum südlichen Teil der Gemarkung Maßbach mit den Flurstücken Schalksberg und Ebartal — Markt Maßbach Gemarkung Volkershausen nur nördlich Volkershausen mit Flurstück Heidig — Gemeinde Thundorf i.UFr. Gemarkung Theinfeld — Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Thundorf — Gemeinde Thundorf i. UFr. Gemarkung Rothhausen 	9.4.2022



<p>Landkreis Bad Kissingen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Stadt Münnertstadt Gemarkung Großwenkheim — Stadt Münnertstadt Gemarkung Kleinwenkheim mit Maria Bildhausen außer Flurstück Büttertsholz — Stadt Münnertstadt Gemarkung Seubrigshausen nur nördlich Seubrigshausen mit Flurstück Rockenbühl und entlang Wermerichshäuser Straße bis einschließlich Tannenhof <p>Stadt Münnertstadt Gemarkung Wermerichshausen nur Teil der Gemarkung östlich von Wermerichshausen</p>	<p>Dall'1.4.2022 al 9.4.2022</p>
<p>Landkreis Rhön-Grabfeld</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemarkung Burglauer — Gemarkung Niederlauer — Gemeinde Strahlungen — Gemeinde Salz — Gemarkung Bad Neustadt — Gemarkung Herschfeld — Gemarkung Mühlbach — Gemarkung Bad Neuhaus — Gemarkung Lörieth — Gemarkung Dürrnhof — Gemeinde Rödelmaier — Gemeinde Wülfershausen — Gemeinde Heustreu — Gemeinde Hollstadt — Gemeinde Saal a. d. Saale — Gemeinde Großeibstadt — Gemarkung Bad Königshofen — Gemarkung Merkershausen — Gemarkung Althausen — Gemeinde Sulzfeld — Gemeinde Sulzfelder Forst — Gemeinde Bundorfer Forst — Gemeinde Großbardorf (ausgenommen westlicher Teil, welcher in der Schutzzone liegt) in den amtlichen Gemarkungs- bzw. Gemeindegrenzen 	<p>9.4.2022</p>
<p>Landkreis Rhön-Grabfeld</p> <p>Das Gebiet umfasst den westlichen Teil der Gemeinde Großbardorf. Die Schutzzonengrenze verläuft wie folgt:</p> <p>Beginn im Norden an der Landkreisgrenze zu Bad Kissingen im Waldgebiet Unteres Holz, der Straße in Richtung süd-osten folgend bis Struthgraben, über den Sulzenhügel, die St 2282 querend, der Straße weiter folgend über den Dorfbach zur Kriegsleite. Am östlichen Waldrand der Waldgebiete Maulersteich sowie Wolfseiche entlang bis zur Landkreisgrenze zu Bad Kissingen.</p>	<p>Dall'1.4.2022 al 9.4.2022</p>
<p>Landkreis Schweinfurt</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemarkung Oberlauringen Gemarkung Stadtlauringen Gemarkung Mailes Gemarkung Wetzhausen Gemarkung Birnfeld nordwestlich der Kreisstraße 32 sowie südlich der Kreisstraße 32 die Flurstücke der Lage Point jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Birnfeld Gemarkung Sulzdorf Gemarkung Altenmünster lediglich der nördliche Teil einschließlich des Ortsteils Reinhardshausen, der Flurstücke folgender Lagen: Erhardswiesen, Herbstwiesen, Mühlstadt, Furt, Reinlich, Weberberg und Kehrlach Gemarkung Ballingshausen nordwestlich der Staatsstraße 2280 sowie nördlich der Kreisstraße 32, jedoch ausgeschlossen des Ortsgebietes von Ballingshausen 	<p>9.4.2022</p>



NIEDERSACHSEN

Landkreis Ammerland

Ausgangspunkt ist die Kreisgrenze Overlaher Straße (K 353). Der Overlaher Straße (K 353) in nördlicher Richtung folgend bis Hansaweg. Dem Hansaweg folgend bis zur Breslauer Straße. Der Breslauer Straße in nördlicher Richtung dem Küstenkanal überquerend, übergehend in den Bachmannsweg (K 321), folgend. Den Bachmannsweg (K 321) folgend bis Setjeweg. Diesem folgend bis Erikaweg. Dem Erikaweg folgend bis Tetjeweg. Dem Tetjeweg folgend bis Jenseits der Vehne. Jenseits der Vehne in östlicher Richtung folgend bis Kiebitzweg. Dem Kiebitzweg folgend bis Feldweg. Dem Feldweg folgend bis Wischenstraße. Der Wischenstraße (K 142) in nördlicher Richtung folgend bis zur Straße Rüsseldorf. Dieser folgend bis Scharreler Damm (K 141). Dem Scharreler Damm (K 141) in südlicher Richtung folgend bis zur Küstenkanalstraße (B 401). Die Küstenkanalstraße (B 401) überquerend bis zur Kreisgrenze. Entlang der Kreisgrenze zurück zum Ausgangspunkt Kreisgrenze Overlaher Straße (K 353).

30.3.2022

Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Lindern von der Kreisgrenze zum Landkreis Emsland der Marka und im Weiteren dem Auener Graben südlich folgend bis zum Grenzgraben Wachtung-Liener, dem Wasserverlauf südwestlich folgend bis zur Kreisgrenze und dieser nördlich folgend bis zum Ausgangspunkt.

14.3.2022


Landkreis Cloppenburg

In der Gemeinde Emstek von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Bundesstraße 213 westlich folgend bis Kellerhöher Straße, entlang dieser bis Bether Tannen, dieser in westliche Richtung bis Kanalweg folgend, entlang diesem in nördliche Richtung bis Heidegrund, entlang diesem bis Heideweg, diesem südlich folgend bis zum Verbindungsweg zum Roggenkamp, diesem und Roggenkamp westlich folgend bis Garreler Weg, diesem südlich folgend bis Käseweg und entlang diesem in nordwestliche Richtung bis zur Waldgrenze. Dieser südwestlich in direkter Linie zur Friesoyther Straße folgend, entlang dieser in nordwestliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/ Garrel, dieser westlich folgend und über die Gemeindegrenze Garrel/ Molbergen bis Varrelbuscher Straße, dieser westlich folgend bis Resthauser Graben, dem Wasserverlauf westlich folgend bis Hüttekamp und diesem nordöstlich und an der Gabelung westlich folgend bis Petersfelder Weg. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Neumühlen, dieser entlang der Waldgrenze westlich folgend, die Ferienhaussiedlung nördlich passierend, bis Große Tredde, dieser südlich folgend bis Neumühler Weg, diesem westlich folgend bis Kleine Tredde und dieser westlich folgend bis Wöstenweg. Entlang diesem in nördliche Richtung und an der Gabelung weiter in nordöstliche und sodann parallel zum Wöstenschloot nördliche Richtung bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/ Molbergen. Dieser in westliche Richtung folgend bis Dwerger Straße, entlang dieser in nördliche Richtung bis Bernhardsweg, entlang diesem bis Thülsfelder Straße, dieser westlich folgend bis Dorfstraße, dieser nördlich folgend und im weiteren Am Augustendorfer Weg bis Markhauser Weg, entlang diesem in westliche Richtung bis Igelriede, dem Wasserverlauf nördlich folgend und entlang dem Waldrand in westliche Richtung bis Morgenlandstraße, entlang dieser bis Markhauser Moorgraben, dem Wasserverlauf nördlich folgend, entlang der Waldgrenze und sodann dieser nordöstlich und nordwestlich folgend bis Vorderthüler Straße. Dieser nordöstlich durch den Wald folgend und im weiteren über Am Horstberg bis Bundesstraße 72, dieser nördlich folgend bis Ziegeldamm, entlang diesem bis Ziegelmoor, entlang dieser bis Friesoyther Straße, dieser in westlicher Richtung bis Hinter Schlingshöhe folgend, dieser nordwestlich und im Weiteren Cavens - an der Gabelung östlich - bis zum Verbindungsweg zum Kündelweg folgend, diesem und im Weiteren Kündelweg bis zum Waldrand folgend, diesem erst östlich, dann südlich und dann wieder östlich bis Am Kündelsberg und dem parallel verlaufenden Kündemoorgraben folgend, diesem beziehungsweise dem Wasserverlauf erst nördlich und dann nordwestlich bis Kündelweg folgend, diesem und im Weiteren zu den Jücken erst nordöstlich und dann nordwestlich bis Riege Wolfstange folgend, dieser in östlicher Richtung bis zur Gemeindegrenze Stadt Friesoythe/ Gemeinde Bösel folgend, dieser in westlicher Richtung bis Vehnemoor Graben folgend, dem Wasserverlauf in östlicher bis Overlahe Graben folgend, dem Wasserverlauf in nördlicher und dann in östlicher Richtung bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Ammerland folgend, dieser östlich folgend und über die Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg bis zum Ausgangspunkt.


30.3.2022



<p>Landkreis Cloppenburg In der Gemeinde Garrel von der Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg der Oldenburger Straße südwestlich folgend bis Beverbrucher Damm, entlang diesem bis Schuldamm, entlang diesem bis Weißdornweg, diesem nördlich folgend bis Letherfeldstraße, dieser westlich folgend bis Hinterm Esch und diesem nördlich folgend bis Hinterm Forde. Entlang dieser über Lindenweg und Grüner Weg bis Hauptstraße, Dieser östlich folgend bis Birkenmoor, entlang dieser in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Hülsberger Straße, dieser südlich entlang des Waldrandes folgend, sodann dem Waldrand – die Hülsberger Straße abknickend verlassend – südöstlich folgend und sodann in gerader Linie nordöstlich dem Waldrand bis zum Wirtschaftsweg folgend. Entlang diesem in nördliche Richtung bis Korsorsstraße, dieser nordöstlich folgend bis Lutzweg, diesem südöstlich folgend, das Restmoor Dreesberg passierend, bis zum Verbindungsweg zu An der Vehne, diesem nordöstlich folgend bis An der Vehne, dieser südlich folgend bis Wasserzug von Kartzfehn, dem Wasserverlauf östlich folgend bis Vehne, dem Wasserverlauf nördlich folgend bis zum Höhe Renkenweg östlich abgehenden Wassergraben, diesem östlich folgend bis zur Kreisgrenze zum Landkreis Oldenburg und dieser südlich folgend bis zum Ausgangspunkt.</p>	Dal 22.3.2022 al 30.3.2022
<p>Landkreis Emsland Kreisgrenze Cloppenburg / Vinnen – Vinner Straße – Wachtumer Straße – Riehen – Up'n Sande – Vinner Straße – Cors Kamp – Lahner Straße – Am Alten Lager – Ahmsener Straße – Ostlähdener Straße – Hübener Straße – Hübener Mühle – Lähdener Straße – Alte Ch – Lahner Straße – Sögeler Straße – Raiffeisenstraße – Gartenstraße – Ahornstraße – Kienmoorweg – Verbindungsweg – Grenzgraben Eisten-Hüven – Nordradde – Berßener Straße – Staverner Straße – Am Egels – Verbindungsweg – Gut Sprakel – Verbindungsweg – L 53 – Wahner Straße – Gutshofstraße – Verbindungsweg – Sandandpoelgraben I – Püngel – Fleiereigraben II – Börger Graben – Börger Mittelgraben – Binnewegesmoor – Fasanenstraße – Börgerstraße – Höge – Verbindungsweg – Großer Schloot – Surwolder Straße – Neubörger Straße – Feldstraße – Verbindungsweg – Kreuzallee – Bergstraße – Tongru-benweg – Verbindungsweg – Im Timpen – Esterweyer Straße – Surwolder Straße – Herrenweg – Lattensberg – Heidbrücker Straße – An den Zuschlägen – Oheweg – Ohe – Loruper Beeke – Hilkenbrooker Straße – Dosenweg – Gehlenberger Straße – Loruper Straße – Rittveengraben – Verbindungsweg – Kreisgrenze</p>	14.3.2022
<p>Landkreis Emsland Im Süden beginnend Ostenwalder Straße westlich Dorfanger – Verbindungsweg Dorfanger-Holzweg – Holzweg – Verbindungsweg Holzweg – Ostenwalder Straße – Gut Horst – Radweg Raddese Sögel – Marientaler Straße – Spahner Straße – Verbindungsweg – Friesenweg – Spahner Weg – Zum Windberg – Verbindungsweg – Werpeloher Grenzgraben – Schnüggeweg – Nordkampstraße – Hauptstraße/L 51 – Sögeler Straße – Verbindungsweg – Börger-Spahner Grenzgraben – Bachlauf Ohe nördlich – Haßmoorschloot – Tichelpläcke – Werlter Straße – Loruper Straße – Harrenstätter Straße – Unfriedstraße – Schlosser Straße – Hammerstraße – Bahnhofstraße – Hobelstraße – Bernhard-Krone-Straße – Kasernenstraße – Hauptstraße – Sögeler Straße – Ostenwalder Straße</p>	Dal 6.3.2022 al 14.3.2022
<p>Landkreis Friesland Die Überwachungszone beginnt bei Schillighafen entlang der Schafhauser Leide Richtung Schillighörn, dann in südlicher Richtung der Jadedstraße (K325) bis Horumersiel. In Horumersiel über die Goldstraße Richtung Wiardergröden über St. Joostergroden in den Feineburger Weg bis Altebrücke. Von dort in südlicher Richtung auf die L 810, vor Hooksiel auf die L 812 über Waddewarden bis Jever, dort auf die B 210. Die B210 in westlicher Richtung folgend bis zur Kreisgrenze Friesland/Wittmund. Der B 210 bis Wittmund folgend auf die B 461, anschließend auf die L10 Richtung Burhufe. Vor Stedesdorf über die Hauptstraße (K6) nach Thunum, weiter entlang der K6 auf Margens (L 6), in nördlicher Richtung bis Neuharlingersiel (Addenhausen) entlang dem Badestrand mündend in die Nordsee.</p>	2.4.2022
<p>Landkreis Friesland Die Schutzzone befindet sich in der Gemeinde Wangerland und beginnt am nördlichen Küstenstreifen bei Elisabethgroden, in südlicher Richtung entlang der Tengshauser Leide durch Friederikensiel. Der Küstenstraße folgend über Mederns entlang der K87 Richtung</p>	Dal 25.3.2022 al 2.4.2022



<p>Hohenkirchen, in Hohenkirchen über die Bahnhofstraße (L 809) bis Altgarmssiel, Richtung Oesterdeich. Entlang Oesterdeich über Groß und Klein Münchhausen bis zur Kreisgrenze des Landkreises Wittmund.</p>	
<p>Landkreis Oldenburg</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Ammerland und die K 141 (Ammerländer Straße) am Küstenkanal in der Gemeinde Wardenburg — Von dort der K 141 durch Achternmeer & Westerholt nach Oberlethe folgen — In Oberlethe über Tungeler Damm – übergehend in Böseler Straße – bis Abbiegung Wassermühlenweg — Den Wassermühlenweg folgend über die Lethe auf Litteler Straße (L 847) — L 847 Richtung Littel bis Einmündung Fladderstraße — Weiter über Fladderstraße / Grüner Weg / Oldenburger Straße (L 870) / Wikinger Straße (K 242) auf Autobahn A 29 - Anschlussstelle Wardenburg — Der A 29 Richtung Ahlhorn bis Lammerweg folgen — Von Dort über Lammerweg / Am Schmeel / Petersburg / Voßbergweg / Zum Döhler Wehe bis Einmündung Straße Schmehl in Döhlen — Anschließend weiter über Schmehl / Krumlander Straße / Hasselbusch auf die Straße „Im Dorf“ (L 871) — Der L 871 Richtung Großenkneten folgend zur Bahntrasse — Weiter der Bahntrasse Richtung Osnabrück bis Sager Esch/ Hauptstraße (L 871) in Großenkneten — Von dort der L 871 nach Sage; Sager Straße/ Oldenburger Straße (L 870) folgend bis Abbiegung Feldmühlenweg in Ahlhorn — Weiter über Feldmühlenweg / Lether Schulweg auf Cloppenburger Straße — Anschließend der Cloppenburger Straße westlich folgen zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Cloppenburg — Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg / Landkreis Cloppenburg im Uhrzeigersinn zum Ausgangspunkt am Küstenkanal in der Gemeinde Wardenburg 	22.3.2022
<p>Landkreis Oldenburg</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ausgangspunkt ist der Schnittpunkt der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg und der Gemeindegrenze Wardenburg/ Hatten in Klein Bümmerstede — Von dort der Gemeindegrenze Wardenburg/ Hatten südlich bis zur Autobahn A 29 (ca. Höhe Anschlussstelle Sandkrug) folgen — Der A 29 Richtung Ahlhorn bis Lammerweg folgen — Von dort über Lammerweg / Am Schmeel / Petersburg / Voßbergweg / Zum Döhler Wehe bis Einmündung Straße Schmehl in Döhlen — Anschließend weiter über Schmehl auf die Krumlander Straße — Die Krumlander Straße Richtung Haschenbrok bis zum Kreuzungsbereich der Sager Straße (L 870) folgen — Von dort der L 870 durch Sage und Regente folgend bis Abbiegung Feldmühlenweg in Ahlhorn — Weiter über Feldmühlenweg / Lether Schulweg auf Cloppenburger Straße — Anschließend der Cloppenburger Straße westlich folgen zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Cloppenburg — Abschließend der Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Cloppenburg mit Übergang zur Kreisgrenze Landkreis Oldenburg/ Landkreis Ammerland und der Kreis- bzw. Stadtgrenze Landkreis Oldenburg/ Stadt Oldenburg im Uhrzeigersinn entlang zum Ausgangspunkt in Klein Bümmerstede 	30.3.2022
<p>Landkreis Wittmund</p> <p>Die Überwachungszone beginnt ab Kreisgrenze Friesland/Wittmund kommend von der B 210 bis Wittmund folgend auf die B 461, anschließend auf die L10 Richtung Burhufe. Vor Stedesdorf über die Hauptstraße (K6) nach Thunum, weiter entlang der K6 auf Margens (L 6), in nördlicher Richtung bis Neuharlingersiel (Addenhausen) entlang dem Badestrand mündend in die Nordsee.</p>	2.4.2022
<p>Landkreis Wittmund</p> <p>Die Schutzzone verläuft im südlichen Bereich kommend aus der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) vom Berdumer Altendeich in nördliche Richtung bis Enno-Ludwigsgröden. Westlich bis zur B 461, dann in nördliche Richtung, entlang an Neufunnixsiel Richtung Carolinensiel. Vor Carolinensiel im Kreisverkehr der Umgehungsstraße Richtung Harlesiel in dessen Verlauf weiter bis zur Nordsee.</p>	Dal 25.3.2022 al 2.4.2022



SACHSEN - ANHALT

Salzlandkreis — Stadtgebiet Staßfurt mit Ortsteilen Löbnitz (Bode), Hohenerleben, Neundorf, Rathmannsdorf — Ortsteil der Stadt Nienburg: Neugattersleben — Stadtgebiet Bernburg (ohne Stadtteile Dröbel und Friedenshall) mit Ortsteilen Aderstedt und Gröna — Ortschaft Hecklingen mit Gaensefurth — Giersleben mit Strummendorf — Ilberstedt mit Cölbick und Bullenstedt — Plötzkau mit Großwirschleben und Bründel — Stadtgebiet Aschersleben mit Ortsteilen Schackstedt, Schackenthal, Drohndorf, Mehringen, Groß Schierstedt, Klein Schierstedt — Ortsteile der Gemeinde Könnern: Kustrena und Poplitz	28.3.2022
Stadtgebiete Güsten mit den Ortsteilen Amesdorf, Osmarsleben und Warmisdorf	Dal 20.3.2022 al 28.3.2022

Stato membro: Spagna


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Valladolid, and in the province of Segovia of the comarcas of Santa María la Real de Nieva and Cuéllar beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177	14.4.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5334409, lat 41,3517177	Dal 6.4.2022 al 14.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029	20.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6616736, lat 37,3749029	Dal 12.3.2022 al 20.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcos), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677	23.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcos) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7299643, lat 37,4175677	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092	20.3.2022




Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7880779, lat 37,3735092	Dal 12.3.2022 al 20.3.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado), Almonte (Entorno de Doñana), Valverde del Camino (Andevalo Oriental) and Cartaya (Costa Occidental), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944	4.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Condado de Huelva (La Palma del Condado) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6673369, lat 37,3714944	Dal 27.3.2022 al 4.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra sur) and the province of Malaga of the comarca of Antequera, beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955	14.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (Campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9146003, lat 37,2439955	Dal 6.4.2022 al 14.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270	25.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7312900, lat 37,3890270	Dal 17.3.2022 al 25.3.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), and the province of Malaga of the comarca of Antequera, beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113	28.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna (campiña/Sierra sur), contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9364384, lat 37,2511113	Dal 20.4.2022 al 28.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores), Cantillana (Vega de Sevilla) and Sevilla (Delegación Provincial), beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866	9.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona (Los Arcores) contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,7708966, lat 37,4234866	Dall'1.4.2022 al 9.4.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarcas of Olmedo and Valladolid and, in the province of Segovia of the comarcas of Santa María la Real de Nieva and Cuéllar, beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358	7.4.2022
Those parts in the province of Valladolid of the comarca of Olmedo and, in the province of Segovia of the comarca of Cuéllar, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,5320177, lat 41,3459358	Dal 30.3.2022 al 7.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978	11.5.2022



Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,694225, lat 37,4235978	Dal 3.5.2022 all'11.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Carmona, Cantillana and Sevilla beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long-5,7322995 lat 37,4194919	15.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Carmona contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long, -5,7322995 lat 37,4194919	Dal 7.5.2022 al 15.5.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado, Almonte, Cartaya and Valverde del Camino beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911	13.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarca of La Palma del Condado contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6742835, lat 37,3738911	Dal 5.4.2022 al 13.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado, Almonte, Cartaya and Valverde del Camino beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289	13.4.2022
Those parts in the province of Huelva of the comarcas of La Palma del Condado and Almonte contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,6877604, lat 37,3635289	Dal 5.4.2022 al 13.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618	15.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0032525, lat 37,2584618	Dal 7.4.2022 al 15.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386	15.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,920941, lat 37,2274386	Dal 7.4.2022 al 15.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9369199, lat 37,2232913	25.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9369199, lat 37,2232913	Dal 17.5.2022 al 25.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0073646, lat 37,2685771	19.4.2022




Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0073646, lat 37,2685771	Dall'11.4.2022 al 19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9251627 , lat 37,2470687	19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9251627 , lat 37,2470687	Dall'11.4.2022 al 19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0010200, lat 37,3674733	19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0010200, lat 37,3674733	Dall'11.4.2022 al 19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,930773 , lat 37,1518943	19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,930773, lat 37,1518943	Dall'11.4.2022 al 19.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,988847 , lat 37,3322909	21.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Osuna and Écija contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,988847 , lat 37,3322909	Dal 13.4.2022 al 21.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0065052, lat 37,3622118	21.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Écija and Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,0065052, lat 37,3622118	Dal 13.4.2022 al 21.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna and in the province of Málaga of the comarca of Antequera beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9248099, lat 37,2235633	26.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Osuna contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -4,9248099, lat 37,2235633	Dal 18.4.2022 al 26.4.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarcas of Marchena and Carmona beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 -5,41365, lat 37,31488	29.5.2022
Those parts in the province of Sevilla of the comarca of Marchena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,41365, lat 37,31488	Dal 21.5.2022 al 29.5.2022




Stato membro: Francia


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Les communes suivantes dans le département: Charente (16)</i>	
LES ADJOTS BERNAC LA CHEVRERIE LA FORET-DE-SESSE LONDIGNY MONTJEAN RUFFEC SAINT-MARTIN-DU-CLOCHER TAIZE-AIZIE VILLIERS-LE-ROUX	2.4.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
BAJONNETTE BERAUT BIVES BLAZIERT BRUGNENS CADEILHAN CASTELNAU-D'ARBIEU CASTELNAU-SUR-L'AUVIGNON CASTERA-LECTOUROIS CAUSSENS CERAN CONDOM (A l'est de D41 entre La Croix de Gensac et Mauhourat Et à l'est de D204, entre Mauhourat et Caussens) FLEURANCE GAVARRET-SUR-AULOUSTE GOUTZ L'ISLE-BOUZON LA ROMIEU LA SAUVETAT LAGARDE LALANNE LAMOTHE-GOAS LARROQUE-ENGALIN LARROQUE-SAINT-SERNIN LECTOURE MAGNAS MARAVAT MARSOLAN MAS-D'AUVIGNON MIRAMONT-LATOUR MONTESTRUC-SUR-GERS PAUILHAC PIS PRECHAC PUYSEGUR REJAUMONT ROQUEFORT ROQUEPINE SAINT-BRES SAINT-CLAR SAINT-LEONARD SAINT-ORENS-POUY-PETIT SAINT-PUY SAINTE-CHRISTIE	9.3.2022



SAINTE-GEMME SAINTE-RADEGONDE TAYBOSC TERRAUBE URDENS	
AIGNAN AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BASCOUS BAZIAN BEAUMONT BELMONT BETOUS BEZOLLES CAILLAVET CASTELNAVET CASTEX-D'ARMAGNAC CAZAUBON CAZAUX-D'ANGLES COULOUME-MONDEBAT COURRENSAN CRAVENCERES ESPAS ESTANG FOURCES GALIAX GONDRIN JU-BELLOC JUSTIAN LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LADEVEZE-VILLE LAGARDERE LANNEMAIGNAN LANNEPAX LAREE LARRESSINGLE LARROQUE-SUR-L'OSSE LASSERADE LAURAET LIAS-D'ARMAGNAC LOUBEDAT LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC MARAMBAT MARGOUEY-MEYMES MARGUESTAU MAUMUSSON LAGUIAN MAUPAS MONGUILHEM MONLEZUN-D'ARMAGNAC MORMES MOUCHAN MOUREDE NOULENS PANJAS PERCHEDE PLAISANCE PRECHAC-SUR-ADOUR RAMOUZENS ROQUEBRUNE ROQUES	16.3.2022



ROZES SABAZAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-PAUL-DE-BAISE SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SEAILLES SION TIESTE-URAGNOUX TOUJOUSE TUDELLE VIELLA	
ARROUEDE AUSSOS BARCUGNAN BELLEGARDE BELLOC-SAINT-CLAMENS BETPLAN BEZUES-BAJON CABAS-LOUMASSES CASTEX CHELAN CLERMONT-POUYGUILLES CUELAS DUFFORT ESCLASSAN-LABASTIDE ESTAMPES HAGET LAGUIAN-MAZOUS LOURTIES-MONBRUN MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MASSEUBE MIELAN MONCASSIN MONT-D'ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTAUT MONTEGUT-ARROS PANASSAC SADEILLAN SAINT-ARROMAN SAINT-ELIX-THEUX SAINT-MEDARD SAINT-MICHEL SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-DODE SARRAGUZAN SAUVIAC SERE VILLECOMTAL-SUR-ARROS	23.3.2022
ARROUEDE AUSSOS BARCUGNAN BELLEGARDE BELLOC-SAINT-CLAMENS BETPLAN BEZUES-BAJON CABAS-LOUMASSES CASTEX CHELAN CLERMONT-POUYGUILLES ESCLASSAN-LABASTIDE	2.4.2022




<p>ESTAMPES HAGET LAGUIAN-MAZOUS LOURTIES-MONBRUN MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MASSEUBE MIELAN MONCASSIN MONT-D'ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTAUT MONTEGUT-ARROS PANASSAC SADEILLAN SAINT-ARROMAN SAINT-MEDARD SAINT-MICHEL SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-DODE SARRAGUZAN SERE VILLECOMTAL-SUR-ARROS</p>	
<p>AUX AUSSAT BAZUGUES BERDOUES ESTIPOUY MIRANDE MONLEZUN MONPARDIAC MONTESQUIOU PONSAMPERE RICOURT SAINT MARTIN TRONCENS ARMOUS-ET-CAU BASSOUES LAVARAET MASCARAS SCIEURAC-ET-FLOURES</p>	5.4.2022
<p>ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT BARCELONNE-DU-GERS BERNEDE BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE BRETAGNE-D'ARMAGNAC CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZENEUVE CORNEILLAN DEMU EAUZE FUSTEROUAU GEE-RIVIERE GOUX IZOTGES LAGRAULET-DU-GERS LANNE-SOUBIRAN</p>	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022



LANNUX LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MONCLAR MONTREAL NOGARO POUYDRAGUIN PRENERON PROJAN REANS RISCLE SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MONT SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES SEGOS SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC	
AUJAN-MOURNDEDE CUELAS DUFFORT LAGARDE-HACHAN MONLAUR-BERNET PONSAN-SOUBIRAN SAINT-ELIX-THEUX SAINT-OST SAMARAN SAUVIAC VIOZAN BARS LAAS MARSEILLAN MONCLAR SUR LOSSE PALLANNE POUYLEBON SAINT CHRISTAUD SAINT MAUR TILLAC	Dal 28.3.2022 al 5.4.2022
<i>Département: Indre (36) and Loir-et-Cher (41)</i>	
CHATEAUVIEUX ECUEILLE VILLENTOIS-FAVEROLLES-EN-BERRY est de la D22 LUCAY-LE-MÂLE	23.3.2022
VILLENTOIS-FAVEROLLES-EN-BERRY ouest de la D22	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022



<i>Département: Indre-et-Loire (37)</i>	
CERE-LA-RONDE CHEMILLE-SUR-INDROIS GENILLE (part not covered by protection zone) LE LIEGE ORBIGNY (part not covered by protection zone)	20.3.2022
BEAUMONT-VILLAGE GENILLE (à l'est de la route entre les Hauts-Millets et les Merrières, et à l'est de la route entre Marsin et les Bruyères) ORBIGNY (à l'ouest de la route D81 et de la route D11)	Dal 12.3.2022 al 20.3.2022
LOCHE-SUR-INDROIS est de la D11 et de la D760 MONTRESOR ORBIGNY est D11 et est D89 VILLELOIN-COULANGE VILLEDOMAIN	23.3.2022
NOUANS-LES-FONTAINES	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Landes (40)</i>	
Angoumé Arengeosse Artassenx Audon Bascons Bégaar Bélus Bénesse-lès-Dax Betbezer-d'Armagnac Bostens Bourriot-Bergonce Bretagne-de-Marsan Cagnotte Campagne Campet-et-Lamolère Candresse Cauneille Créon-d'Armagnac Dax Escalans Estigarde Gaas Gabarret Gaillères Gouts Herré Heugas Hinx Josse Lacquy Lagrange Laluque Lesgor Le Leuy Losse Lubbon Lucbardez et Bargues Retjons Magescq Mauvezin-d'Armagnac Mazerolles Méés Mont-de-Marsan Montégut	23.3.2022




Narrosse
Oeyreluy
Orist
Ousse-Suzan
Parleboscq
Pey
Peyrehorade
Pontonx-sur-l'Adour
Port-de-Lanne
Pouydesseaux
Rion-des-Landes
Saint-Avit
Saint-Cricq-du-Gave
Saint-Étienne-d'Orthe
Sainte-Foy
Saint-Gor
Saint-Jean-de-Marsacq
Saint-Julien-d'Armagnac
Saint-Justin
Saint-Lon-les-Mines
Saint-Martin-d'Oney
Saint-Pandelon
Saint-Paul-lès-Dax
Saint-Perdon
Saint-Pierre-du-Mont
Saint-Vincent-de-Paul
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Saubion
Saubrigues
Saugnac-et-Cambran
Seyresse
Siest
Sorde-l'Abbaye
Soustons
Tartas
Tercis-les-Bains
Téthieu
Tosse
Villenave
Ygos-Saint-Saturnin
Yzosse

Aire-sur-l'Adour
Amou
Arboucave
Argelos
Arsague
Arthez-d'Armagnac
Aubagnan
Audignon
Aurice
Bahus-Soubiran
Baigts
Banos
Bas-Mauco
Basserclès
Bastennes
Bats
Benquet
Bergouey
Beylongue
Beyries
Bonnegarde
Bordères-et-Lamensans


Dal 15.3.2022 al 23.3.2022



Bougue
Bourdalat
Brassempouy
Buanes
Carcarès-Sainte-Croix
Carcen-Ponson
Cassen
Castaignos-Souslens
Castandet
Castelnau-Chalosse
Castelnau-Tursan
Castelner
Castel-Sarrazin
Cauna
Caupenne
Cazalis
Cazères-sur-l'Adour
Classun
Clèdes
Clermont
Coudures
Doazit
Donzacq
Duhort-Bachen
Dumes
Estibeaux
Eugénie-les-Bains
Eyres-Moncube
Fargues
Le Frèche
Gamarde-les-Bains
Garrey
Gaujacq
Geaune
Gibret
Goos
Gousse
Grenade-sur-l'Adour
Habas
Hagetmau
Hauriet
Haut-Mauco
Hontanx
Horsarrieu
Labastide-Chalosse
Labastide-d'Armagnac
Labatut
Lacajunte
Lacrabe
Laglorieuse
Lahosse
Lamothe
Larbey
Larrivière-Saint-Savin
Latrille
Laurède
Lauret
Louer
Lourquen
Lussagnet
Mant
Marpaps
Mauries
Maurrin




Maylis Meilhan Mimbaste Miramont-Sensacq Misson Momuy Monget Monségur Montaut Montfort-en-Chalosse Montgaillard Montsoué Morganx Moucardès Mugron Nassiet Nerbis Nousse Onard Ossages Ozourt Payros-Cazautets Pécorade Perquie Peyre Philondenx Pimbo Pomarez Poudenx Pouillon Poyanne Poyartin Préchacq-les-Bains Pujo-le-Plan Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Aubin Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Gein Saint-Geours-d'Auribat Saint-Jean-de-Lier Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever Saint-Yaguen Samadet Sarraziet Sarron Serres-Gaston Serreslous-et-Arribans Sorbets Sort-en-Chalosse Souprosse Tilh Toulouzette Urgons Vicq-d'Auribat Vielle-Tursan Le Vignau Villeneuve-de-Marsan	
---	--



Biarrotte Orthevielle Saint-Laurent-de-Gosse Sainte-Marie-de-Gosse Saint-Martin-de-Hinx	23.3.2022
Hastingues Oeyregave	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022
Saint-Geours-de-Maremne Rivière-Saas-et-Gourby Saubusse	Dal 24.2.2022 al 14.3.2022
Vielle-Soubiran	Dal 3.3.2022 al 14.3.2022

Les communes suivantes dans le département: Loire-Atlantique (44)

FREIGNE SAINT COLOMBAN SAINTE LUMINE DE CLISSON GENESTON SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU SAINTE LUMINE DE COUTAIS VILLENEUVE EN RETZ SAINT PERE EN RETZ SAINT VIAUD VUE SAINT MICHEL CHEF CHEF LA PLAINE SUR MER CHAUME EN RETZ FROSSAY SAINT HILAIRE DE CHALEONS BASSE GOULAIN BOUSSAY LA CHAPELLE HEULIN CHÂTEAU THEBAUD CLISSON GETIGNE GORGES LA HAIE FOUASSIERE HAUTE GOULAIN MAISDON SUR SÈVRE MONNIERES LE PALLET SAINT FIACRE SUR MAINE SAINT JULIEN DE CONCELLES VERTOU LE BIGNON REZE SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE LES SORINIERES BOUAYE BOUGUENAI BRAINS CHEIX EN RETZ LA CHEVROLIERE CORSEPT LA MONTAGNE PAIMBOEUF LE PELLERIN PONT SAINT MARTIN PORT SAINT PERE ROUANS SAINT AIGNAN GRANDLIEU SAINT BREVIN LES PINS SAINT JEAN DE BOISEAU	6.4.2022
--	----------




SAINT LEGER LES VIGNES
 DIVATTE SUR LOIRE
 LE LOROUX BOTTEREAU
 LE LANDREAU
 LA REGRIPIERE
 VALLET
 ANCENIS
 BONNOEUVRE
 BOUEE
 CARQUEFOU
 LE CELLIER
 LA CHAPELLE GLAIN
 LA CHAPELLE LAUNAY
 CORDEMAIS
 COUERON
 COUFFE
 DONGES
 INDRE
 LAVAU SUR LOIRE
 LIGNE
 MAUMUSSON
 MAUVES SUR LOIRE
 MESANGER
 MONTOIR DE BRETAGNE
 MONTRELAIS
 MOUZEIL
 NANTES
 OUDON
 PANNECE
 LE PIN
 POUILLE LES COTEAUX
 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC
 SAINT GEREON
 SAINT HERBLAIN
 VAIR SUR LOIR
 SAINTE LUCE SUR LOIRE
 SAINT MARS DU DESERT
 SAINT MARS LA JAILLE
 SAINT NAZAIRE
 SAINT SULPICE DES LANDES
 TRIGNAC
 LOIREAUXENCE - sauf au sud de l'autoroute A11
 LA ROCHE BLANCHE
 VRITZ
 MOUZILLON
 THOUARE SUR LOIRE

LEGE
 TOUVOIS
 CORCOUE SUR LORGNE
 VIEILLEVIGNE
 PAULX
 SAINT ÉTIENNE DE MER MORTE
 LA MARNE
 LA LIMOUZINIÈRE
 LA PLANCHE
 REMOUILLE
 MACHECOUL-SAINT-MEME
 PORNIC
 CHAUVE
 SAINT HILAIRE DE CLISSON
 SAINT MARS DE COUTAIS
 LES MOUTIERS EN RETZ
 LA BERNERIE EN RETZ
 AIGREFEUILLE SUR MAINE

Dal 29.3.2022 al 6.4.2022




MONTBERT SAINTE PAZANNE LA BOISSIERE DU DORE LA REMAUDIERE LOIREAUXENCE : — au nord de la RD8 de la limite départementale avec le Maine et Loire jusqu'au Coudray — à l'est du Coudray jusqu'au Chêne Caudet	
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
SAINTE-MAURE-DE-PEYRAC SAINT-PE-SAINT-SIMON	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022
MEZIN POUDENAS SOS	23.3.2022
<i>Département: Maine-et-Loire (49)</i>	
BOUILLE-MENARD BOURG-L'EVEQUE SEGRE-EN-ANJOU BLEU (Châtellais) OMBREE D'ANJOU (Grugé-l'Hôpital) OMBREE D'ANJOU (Chazé-Henry) OMBREE D'ANJOU (Combrée) OMBREE D'ANJOU (La Chapelle-Hullin) OMBREE D'ANJOU (Vergonnes)	18.3.2022
Angrie Beaupréau-en-Mauges - Beaupréau Beaupréau-en-Mauges - Saint-Philbert-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges - La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges - Gesté Beaupréau-en-Mauges - La Jubaudière Beaupréau-en-Mauges - Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges - La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges - Villedieu-la-Blouère Beaupréau-en-Mauges - Andrezé Beaupréau-en-Mauges - Jallais Bécon-les-Granits Bégrolles-en-Mauges Candé Cernusson Les Cerqueux Challain-la-Potherie Champtocé-sur-Loire Orée d'Anjou - La Varenne Orée d'Anjou - Saint-Sauveur-de-Landemont Orée d'Anjou - Champtoceaux Orée d'Anjou - Drain Orée d'Anjou - Liré Orée d'Anjou - Bouzillé Chazé-sur-Argos Chemillé-en-Anjou - Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou - Neuvy-en-Mauges Cléré-sur-Layon Coron Doué-en-Anjou - Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou - Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou - Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou - Concourson-sur-Layon Grez-Neuville Ingrandes-Le Fresne sur Loire Le Lion-d'Angers Loiré	6.4.2022




<p>Val d'Erdre-Auxence - Hors ZP Le May-sur-Evre Longuenée-en-Anjou - La Membrolle-sur-Longuenée Longuenée-en-Anjou - La Meignanne Montrevault-sur-Evre - Saint-Rémy-en-Mauges (hors zp) Montrevault-sur-Evre - La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Evre - Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Evre - Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Evre - La Boissière-sur-Evre Montrevault-sur-Evre - Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Evre - Le Fuilet (hors zp) Montrevault-sur-Evre - La Chaussaire Montrevault-sur-Evre - Chaudron-en-Mauges Passavant-sur-Layon La Plaine Mauges-sur-Loire - Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire - Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire - Beausse Mauges-sur-Loire - La Pommeraye Mauges-sur-Loire - Bourgneuf-en-Mauges Mauges-sur-Loire - Le Mesnil-en-Vallée Mauges-sur-Loire - La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire - Saint-Laurent-du-Mottay Mauges-sur-Loire - Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire - Le Marillais Ombrée d'Anjou - Le Tremblay Le Puy-Notre-Dame La Romagne Saint-Augustin-des-Bois Saint-Clément-de-la-Place Saint-Georges-sur-Loire Saint-Germain-des-Prés Saint-Lambert-la-Potherie Saint-Léger-de-Linières - Saint-Léger-des-Bois Saint-Léger-sous-Cholet Sèvremoine - Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine - Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine - La Renaudière Sèvremoine - Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine - Torfou Sèvremoine - Tillières Sèvremoine - Roussay Sèvremoine - Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine - Montfaucon-Montigné Sèvremoine - Le Longeron Saint-Macaire-du-Bois Saint-Martin-du-Fouilloux Saint-Paul-du-Bois Saint-Sigismond - hors zp Segré-en-Anjou Bleu - Sainte-Gemmes-d'Andigné Segré-en-Anjou Bleu - Le Bourg-d'Iré Segré-en-Anjou Bleu - Marans Segré-en-Anjou Bleu - La Chapelle-sur-Oudon La Séguinière Somloire Vaudelnay Erdre-en-Anjou - Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou - Vern-d'Anjou Erdre-en-Anjou - Gené Erdre-en-Anjou - La Pouëze Lys-Haut-Layon</p>	
<p>Montrevault-sur-Evre - Montrevault Montrevault-sur-Evre - La Chaussaire</p>	<p>Dal 29.3.2022 al 6.4.2022</p>




<p>Montrevault-sur-Evre - Le Puiset Doré Montrevault-sur-Evre - Le Fief-Sauvin, nord axe Saint-Vincent La Ségourerie Montrevault-sur-Evre - Saint-Rémy-en-Mauges, Sud D17 Montrevault-sur-Evre - Le Fuiet Sud D17 Orée d'Anjou - Saint-Christophe-la-Couperie Orée d'Anjou - Landemont Orée d'Anjou - Saint-Laurent-des-Autels Val d'Erdre-Auxence - La Cornuaille, Est de l'axe virtuel La Grande Fosse – La Four-rierie – Le Hutan Val d'Erdre-Auxence - Villemoisan, Nord de l'axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan Val d'Erdre-Auxence - Le Louroux Béconnais, Ouest de l'axe virtuel Le Château de Chillon – Maubusson – Le Hutan Saint-Sigismond</p>	
<i>Département: Mayenne (53)</i>	
<p>ATHEE BALLOTS CHERANCE CONGRIER CRAON LA BOISSIERE LA ROE LA SELLE-CRAONNAISE LIVRE-LA-TOUCHE MEE NIAFLES POMMERIEUX SAINT-AIGNAN-SUR-ROE SAINT-ERBLON SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE SAINT-QUENTIN-LES -ANGES</p>	18.3.2022
<p>BOUCHAMPS-LES-CRAON RENAZE SAINT-MARTIN-DU-LIMET SAINT-SATURNIN-DU-LIMET</p>	Dal 10.3.2022 al 18.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)</i>	
<p>BIDACHE GUICHE SAMES CAME</p>	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022
<p>ARANCOU ARRAUTE-CHARRITTE AUTERRIVE BARDOS BERGOUHEY-VIELLENAVE LEREN OREGUE SAINT-DOS SAINT-PE-DE-LEREN URT</p>	23.3.2022
<p>AAST ABERE ABIDOS AGNOS AMENDEUIX-ONEIX AMOROTS-SUCCOS ANCE ANDOINS ANGAIS ANGOUS</p>	23.3.2022



ANOYE
ARBERATS-SILLEGUE
ARESSY
ARGAGNON
ARNOS
ARRAST-LARREBIEU
ARRICAU-BORDES
ARRIEN
ARTHEZ-DE-BÉARN
ARTHEZ-D'ASSON
ARTIGUELOUTAN
ARZACQ-ARRAZIGUET
ASSAT
ASSON
AUBIN
AUBOUS
AURIONS-IDERNES
AUSSURUCQ
AYDIE
BALANSUN
BALEIX
BALIROS
BARCUS
BARZUN
BEDEILLE
BEGUIOS
BEHASQUE-LAPISTE
BELLOCQ
BERENX
BERROGAIN-LARUNS
BEUSTE
BIDOS
BIRON
BIZANOS
BOEIL-BEZING
BORDERES
BORDES
BOSDARROS
BOUILLON
BOUMOURT
BOURNOS
BRUGES-CAPBIS-MIFAGET
BUNUS
BUROS
BUROSSE-MENDOUSSE
CADILLON
CAMOU-CIHIGUE
CARDESSE
CASTEIDE-DOAT
CASTETBON
CASTETIS
CASTETNER
CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN)
CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE)
CAUBIOS-LOOS
CHERAUTE
CONCHEZ-DE-BEARN
CORBERE-ABERES
COUBLUCQ
CUQUERON
DOAZON
ESCOU
ESCOUBES
ESCOUT
ESCURES




ESLOURENTIES-DABAN ESPECHEDE ESPES-UNDUREIN ESPOEY ESQUIULE ESTIALESCQ ESTOS EYSUS FEAS FICHOUS-RIUMAYOU GAN GARLEDE-MONDEBAT GAROS GARRIS GAYON GELOS GER GERDEREST GEUS-D'ARZACQ GOES GOMER GOTEIN-LIBARRENX GURMENCON HAGETAUBIN HERRERE L'HOPITAL-D'ORION L'HOPITAL-SAINT-BLAISE HOURS IDAUX-MENDY IDRON IGON JUXUE LAA-MONDRANS LABETS-BISCAY LACADÉE LAGOS LAHONTAN LAHOURCADE LALONGUE LANNEPLAA LARCEVEAU-ARROS-CIBITS LARREULE LASSERRE LEE LEMBEYE LESCAR LESPIELLE LESPOURCY LESTELLE-BETHARRAM LIMENDOUS LIVRON LOMBIA LONCON LONS LOUBIENG LOURENTIES LOUVIE-JUZON LOUVIGNY LUCGARIER LUSSAGNET-LUSSON LUXE-SUMBERRAUTE LYS MASCARAAS-HARON MASLACQ MASPARRAUTE	
--	--



MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ
MAUCOR
MAULEON-LICHARRE
MAZERES-LEZONS
MAZEROLLES
MEILLON
MENDITTE
MERACQ
MESPLÈDE
MIALOS
MOMAS
MONASSUT-AUDIRACQ
MONCAUP
MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
MONEIN
MONPEZAT
MONT
MONTANER
MONTARDON
MONTAUT
MONT-DISSE
MORLAAS
MOURENX
NARCASTET
NOUSTY
OLORON-SAINTE-MARIE
ORSANCO
OS-MARSILLON
OSSAS-SUHARE
OSTABAT-ASME
OUILLO
OUSSE
OZENX-MONTESTRUCQ
PAU
PEYRELONGUE-ABOS
POMPS
PONSON-DEBAT-POUTS
PONSON-DESSUS
POULIACQ
PRECILHON
PUYOO
REBENACQ
RONTIGNON
ROQUIAGUE
SAINTE-COLOME
SAINT-JEAN-POUDGE
SAINT-JUST-IBARRE
SAINT-PALAIS
SALLES-MONGISCARD
SAMSONS-LION
SARPOURENX
SAUBOLE
SAUGUIS-SAINTE-ETIENNE
SAUVAGNON
SEDZE-MAUBECQ
SEDZERE
SEMEACQ-BLACHON
SENDETS
SERRES-CASTET
SERRES-MORLAAS
SEVIGNACQ-MEYRACQ
SIMACOURBE
SOUMOULOU
TADOUSSE-USSAU
TROIS-VILLES




UROST UZAN UZEIN UZOS VIALER VIGNES VIODOS-ABENSE-DE-BAS	
BASSILLON-VAUZE BENTAYOU-SEREE CASTERA-LOUBIX LABATUT LAMAYOU LUC-ARMAU LUCARRE MAURE MOMY MONSEGUR PONTIACQ-VIELLEPINTE	Dal 18.2.2022 al 14.3.2022
BEYRIE-SUR-JOYEUSE MEHARIN	1.4.2022
ABITAIN AICIRITS-CAMOU-SUHAST AINHARP ANDREIN ANOS ARAUJUZON ARAUX ARBOUET-SUSSAUTE AREN ARGELOS ARGET ARHANSUS AROE-ITHOROTS-OLHAIBY ARROS-DE-NAY ARROSES ASTIS ATHOS-ASPIS AUDAUX AUGA AURIAC AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BAIGTS-DE-BEARN BALIRACQ-MAUMUSSON BARINQUE BARRAUTE-CAMU BASTANES BAUDREIX BENEJACQ BERNADETS BETRACQ BONNUT BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BOURDETTES BUGNEIN BURGARONNE CABIDOS CARRERE CARRESSE-CASSABER CASTAGNEDE CASTEIDE-CANDAU CASTETNAU-CAMBLONG CASTETPUGON CHARRE	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022




CHARRITTE-DE-BAS
CLARACQ
COARRAZE
COSLEDAA-LUBE-BOAST
CROUSEILLES
DIUSSE
DOGNEN
DOMEZAIN-BERRAUTE
DOUMY
ESCOS
ESPIUTE
ETCHARRY
GABASTON
GABAT
GARINDEIN
GARLIN
GERONCE
GESTAS
GEUS-D'OLORON
GUINARTHE-PARENTIES
GURS
HAUT-DE-BOSDARROS
HIGUERES-SOUYE
ILHARRE
JASSES
LAAS
LABASTIDE-VILLEFRANCHE
LABATMALE
LABEYRIE
LAGOR
LALONQUETTE
LANNECAUBE
LARRIBAR-SORHAPURU
LASCLAVERIES
LAY-LAMIDOU
LEDEUX
LEME
LICHOS
LOHITZUN-OYHERCQ
LUCQ-DE-BEARN
MALAUSSANNE
MERITEIN
MIOSENS-LANUSSE
MIREPEIX
MONCLA
MONTAGUT
MONTFORT
MORLANNE
MOUHOUS
MOUMOUR
MUSCULDY
NABAS
NARP
NAVAILLES-ANGOS
NAVARENX
NAY
OGENNE-CAMPTORT
ORAAS
ORDIARP
ORIN
ORION
ORRIULE
ORTHEZ
OSSENX
OSSERAIN-RIVAREYTE




<p>PAGOLLE PARDIES-PIETAT PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POEY-D'OLORON PONTACQ PORTET POURSIUGUES-BOUCOUE PRECHACQ-JOSBAIG PRECHACQ-NAVARENX RAMOUS RIBARROUY RIUPEYROUS RIVEHAUTE SAINT-ABIT SAINT-ARMOU SAINT-BOES SAINT-CASTIN SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN SAINT-GOIN SAINT-JAMMES SAINT-LAURENT-BRETAGNE SAINT-MEDARD SAINT-VINCENT SALIES-DE-BEARN SALLESPISSIE SAUCEDE SAULT-DE-NAVAILLES SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN SEBY SEVIGNACQ SUS SUSMIOU TABAILLE-USQUAIN TARON-SADIRAC-VIELLENAVE THEZE UHART-MIXE VERDETS VIELLENAVE-DE-NAVARENX VIELLESEGURE VIVEN</p>	
LABETS-BISCAY	Dal 24.3.2022 all'1.4.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)</i>	
<p>ADE ARCIZAC-EZ-ANGLES ARTAGNAN ARTIGUES ASPIN-EN-LAVEDAN AUREILHAN AURENSAN AURIEBAT AVERAN BARRY BAZET BAZILLAC BENAC BORDERES-SUR-L'ECHEZ BOULIN BOURREAC BOURS CAIXON CAMALES</p>	23.3.2022




CASTERA-LOU CAUSSADE-RIVIERE CHIS DOURS ESCAUNETS ESCONDEAUX ESCOUBES-POUTS ESTIRAC GARDERES HIBARETTE IBOS JARRET JULLAN JULOS LABATUT-RIVIERE LACASSAGNE LAFITOLE LANNE LARREULE LASCAZERES LAYRISSE LES ANGLES LESCURRY LEZIGNAN LIZOS LOUEY LOURDES LUGAGNAN LUQUET MARSAC MAUBOURGUET NOUILHAN ODOS OLEAC-DEBAT OMEX ORINCLES ORLEIX OROIX OSSEN PAREAC PEYROUSE PINTAC RABASTENS-DE-BIGORRE SABALOS SAINT-CREAC SAINT-MARTIN SAINT-PE-DE-BIGORRE SANOUS SARNIGUET SARRIAC-BIGORRE SEGUS SERON SOMBRUN SOREAC TARBES TOSTAT UGNOUAS VIC-EN-BIGORRE VIGER VILLEFRANQUE VILLENAVE-PRES-MARSAC	
ANGOS BARBAZAN-DEBAT BERNADETS-DESSUS	1.4.2022




BETBEZE BONNEFONT BORDES BUGARD BURG CALAVANTE CASTELNAU-MAGNOAC CASTERETS CLARAC ESTAMPURES FRECHEDE GONEZ LANSAC LASLADES LESPOUEY LHEZ LIBAROS MASCARAS MINGOT MONTASTRUC MONTIGNAC MOULEDOUS ORIEUX PEYRAUBE PEYRET-SAINT-ANDRE SARIAC-MAGNOAC SARROUILLES SEGALAS SEMEAC SENTOUS SINZOS SOUYEAUX THERMES-MAGNOAC TOURNAY TOURNOUS-DEVANT	
LAHITTE-TOUPIERE VIDOUZE VILLENAVE-PRES-BEARN	Dal 18.2.2022 al 14.3.2022
ANDREST GAYAN LAGARDE OURSBELILLE PUJO SAINT-LEZER SIARROUY TALAZAC TARASTEIX	Dal 2.3.2022 al 14.3.2022
ARIES-ESPENAN BARTHE BETPOUY CAUBOUS CIZOS DEVEZE GALAN GAUSSAN LARAN MONLEON-MAGNOAC ORGAN RECURT SABARROS VIEUZOS VILLEMUR	1.4.2022




AZEREIX BARLEST BARTRES CASTELNAU-RIVIERE-BASSE HAGEDET HERES LAMARQUE-PONTACQ LOUBAJAC MADIRAN OSSUN POUEYFERRE SAINT-LANNE SOUBLECAUSE	Dal 15.3.2022 al 23.3.2022
ANTIN AUBAREDE BOUILH-PEREUILH CABANAC CASTELVIEILH CHELLE-DEBAT COLLONGUES COUSSAN GOUDON HOURC LAMARQUE-RUSTAING LOUIT LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT MARQUERIE MARSEILLAN MUN OSMETS PEYRIGUERE POUYASTRUC SERE-RUSTAING THUY TROULEY-LABARTHE BOUILH-DEVANT JACQUE LAMEAC MANSAN MOUMOULOUS PEYRUN SAINT-SEVER-DE-RUSTAN SENAC BERNADETS-DEBAT FONTRAILLES LALANNE-TRIE LAPEYRE LUSTAR MAZEROLLES TOURNOUS-DARRE TRIE-SUR-BAISE VIDOU VILLEMBITS	Dal 24.3.2022 all'1.4.2022
CAMPUZAN GUIZERIX HACHAN LARROQUE PUNTOUS PUYDARRIEUX SADOURNIN	Dal 24.3.2022 all'1.4.2022




<i>Les communes suivantes dans le département: Seine-Maritime (76)</i>	
ARGUEIL BEAUBEC-LA ROSIERE BEAUSSAULT BOIS-GUILBERT BOIS-HEROULT BOISSAY BOSC-BORDEL BREMONTIER-MERVAL BUCHY LA CHAPELLE-SAINT-OUEN COMPAINVILLE CONTEVILLE DAMPIERRE-EN-BRAY DOUDEAUVILLE ERNEMONT-SUR-BUCHY FRY GAILLEFONTAINE GANCOURT-SUR-ETIENNE GRUMESNIL LA HALLOTIERE HAUCOURT HAUSSEZ LE HERON HERONCELLES HODENG-HODENGER MATHONVILLE MENERVAL LE MESNIL-LIEUBRAY MESNIL-MAUGER MONTEROLIER MORVILLE-SUR-ANDELLE NOLLEVAL REBETS SAINTE-CROIX-SUR-BUCHY SAINTE-GENEVIEVE SAINT LUCIEN SERQUEUX SOMMERY	11.3.2022
LA BELLIERE BOSC-EDELIN LA FERTE-SAINT-SAMSON FORGES-LES-EAUX LONGMESNIL MAUQUENCHY MESANGUEVILLE POMMEREUX RONCHEROLLES-EN-BRAY ROUVRAY-CATILLON SAINT-MICHEL-D'HALESCOURT SAUMONT-LA-POTERIE SIGY-EN-BRAY LE THIL-RIBERPRE	Dal 3.3.2022 all'11.3.2022
<i>Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)</i>	
CAUNAY LA CHAPELLE-POUILLoux LORIGNE MAIRE-LEVESCAULT PLIBOUX SAUZE-VAUSSAIS VANZAY	2.4.2022



LIMALONGES MONTALEMBERT	Dal 25.3.2022 al 2.4.2022
ALLONNE ARGENTONNAY COURS L'ABSIE GENNETON LA BOISSIERE-EN-GATINE LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE LARGEASSE LE BREUIL-BERNARD LE RETAIL LES GROSEILLERS MONCOUTANT MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE PAMPLIE SAINT-MARC-LA-LANDE SAINT-PARDOUX VAL EN VIGNES	Dal 29.3.2022 al 6.4.2022
ADILLY AMAILLOUX ARDIN ARGENTON-L'EGLISE AUGE AZAY-LE-BRULE AZAY-SUR-THOUET BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY BECELEUF BOISME BOUILLE-LORETZ BOUSSAIS BRESSUIRE BRETIGNOLLES BRION-PRES-THOUET CERIZAY CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS CHANTECORPS CHANTELOUP CHATILLON-SUR-THOUET CHAURAY CHERVEUX CHICHE CIRIERES CLAVE CLESSE COMBRAND COULONGES-SUR-L'AUTIZE COULONGES-THOUARSAIS COURLAY ECHIRE EXIREUIL FAYE-L'ABBESSE FAYE-SUR-ARDIN FENERY FENIOUX FRANCOIS GEAY GERMOND-ROUVRE GLENAY LA CHAPELLE-BATON LA CHAPELLE-BERTRAND LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT LA CHAPELLE-THIREUIL	6.4.2022



LA CRECHE
LA FORET-SUR-SEVRE
LA PETITE-BOISSIERE
LA PEYRATTE
LAGEON
LE BEUGNON
LE BUSSEAU
LE PIN
LE TALLUD
LOUZY
LUCHE-THOUARSAIS
LUZAY
MAISONTIERS
MAULEON
MAUZE-THOUARSAIS
MAZIERES-EN-GATINE
MISSE
MONTRAVERS
NEUVY-BOUIN
NIORT
NUEIL-LES-AUBIERS
PARTHENAY
PIERREFITTE
POMPAIRE
POUGNE-HERISSON
PUGNY
PUIHARDY
REFFANNES
SAINT MAURICE ETUSSON
SAINT-AMAND-SUR-SEVRE
SAINT-ANDRE-SUR-SEVRE
SAINT-AUBIN-DU-PLAIN
SAINT-AUBIN-LE-CLOUD
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
SAINT-CYR-LA-LANDE
SAINT-GELAIS
SAINT-GEORGES-DE-NOISNE
SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME
SAINT-JACQUES-DE-THOUARS
SAINT-JEAN-DE-THOUARS
SAINT-JOUIN-DE-MILLY
SAINT-LAURS
SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN
SAINT-LIN
SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE
SAINT-MAIXENT-L'ECOLE
SAINT-MARTIN-DE-SANZAY
SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX
SAINT-MAXIRE
SAINT-PAUL-EN-GATINE
SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES
SAINT-POMPAIN
SAINT-REMY
SAINT-VARENT
SAINTE-GEMME
SAINTE-OUENNE
SAINTE-RADEGONDE
SAINTE-VERGE
SAIVRES
SAURAI
SCIECQ
SCILLE
SECONDIGNY
SOUTIERS
SURIN



TAIZE-MAULAIS THOUARS TRAYES VAUSSEROUX VAUTEBIS VERNOUX-EN-GATINE VERRUYES VIENNAY VILLIERS-EN-PLAINE VOUHE VOULMENTIN XAINTRAY	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)</i>	
All towns in Vendée which are not in ZP	7.4.2022
AIZENAY APREMONT BAZOGES EN PAREDS BAZOGES-EN-PAILLERS BEAUFOU BEAULIEU SOUS LA ROCHE BEAUREPAIRE BELLEVIGNY BOIS DE CENE BOUFFERE BOURNEZEAU CHALLANS CHAMBRETAUD CHANTONNAY CHATEAUGUIBERT CHATEAUNEUF CHAUCHE CHAVAGNES-EN-PAILLERS CHAVAGNES-LES-REDOUX CHEFFOIS CUGAND DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS EN BOCAGE FALLERON FOUGERE FROIDFOND GRAND'LANDES L'HERBERGEMENT LA BERNARDIERE LA BOISSIERE DE MONTAIGU LA BRUFFIERE LA CAILLIERE SAINT HILAIRE LA CHAIZE LE VICOMTE LA CHAPELLE-PALLUAU LA CHATAIGNERAIE LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA GARNACHE LA GAUBRETIERE LA GENETOUZE LA GUYONNIERE LA JAUDONNIERE LA MEILLERAIE-TILLAY LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA ROCHE SUR YON LA TARDIERE LA VERRIE LANDERONDE	Dal 30.3.2022 al 7.4.2022




<p>LE BOUPERE LE POIRE-SUR-VIE LE TABLIER LES BROUZILS LES EPESES LES HERBIERS LES LANDES GENUSSON LES LUCS-SUR-BOULOGNE MACHE MERVENT MESNARD-LA-BAROTIERE MONSIREIGNE MONTREVERD MOUCHAMPS MOUILLERON LE CAPTIF MOUILLERON SAINT GERMAIN MOUTIERS-SUR-LE-LAY PALLUAU POUZAUGES REAUMUR RIVE DE LYON ROCHESERVIERE ROCHETREJOUX SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE SAINT-CHRISOTPHE-DU-LIGNERON SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE SAINTE-CECILE SAINT-ETIENNE-DU-BOIS SAINT-FULGENT SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY SAINT-GERVAIS SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-MARS-LA REORTHE SAINT-MARTIN-DES-NOYERS SAINT-MAURICE-LE-GIRARD SAINT-PAUL-EN-PAREDS SAINT-PAUL-MONT-PENIT SAINT-PHILBERT-DE-BOUAIN SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SAINT-PROUANT SAINT-SULPICE-EN-PAREDS SAINT-VINCENT-STERLANGES SALLERTAINE SEVREMONT SIGOURNAIS TALLUD-SAINTE-GEMME THORIGNY THOUARSAIS-BOUILDROUX TREIZE SEPTIERS VENANSULT VENDRENNES VOUVANT</p>	
<i>Les communes suivantes dans le département: Vienne (86)</i>	
<p>LINAZAY SAINT-MACOUX SAINT-SAVIOL</p>	Dal 25.3.2022 al 2.4.2022
<p>CHAUNAY SAINT-PIERRE-D'EXIDEUIL SAVIGNE LIZANT VOULEME</p>	2.4.2022



SAINT-GAUDENT BLANZAY BRUX CHAMPAGNE-LE-SEC GENOUILLE CIVRAY	
---	--

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
L'area delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00019 (coordinate decimali WGS84: N45.087314 E9.396439)	19.3.2022
L'area delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00019 (coordinate decimali WGS84: N45.087314 E9.396439)	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022
L'area della regione Lombardia che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00021 (coordinate decimali WGS84: N46.16532 E9.418063)	3.4.2022
L'area della regione Lombardia situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dai focolai seguenti - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00021 (coordinate decimali WGS84: N46.16532 E9.418063)	Dal 26.3.2022 al 3.4.2022
L'area delle regioni Toscana ed Emilia Romagna che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00018 (coordinate decimali WGS84: N44.043697 E11.153191)	21.3.2022
L'area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00018 (coordinate decimali WGS84: N44.043697 E11.153191)	Dal 13.3.2022 al 21.3.2022
L'area della regione Toscana che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (coordinate decimali WGS84: N43.928892 E11.062317)	25.3.2022
L'area della regione Toscana situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00017 (coordinate decimali WGS84: N43.928892 E11.062317)	Dal 17.3.2022 al 25.3.2022
L'area della regione Piemonte che si estende oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza con un raggio di dieci chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00020 (coordinate decimali WGS84: N44.391606 E7.716312)	31.3.2022
L'area della regione Piemonte situata entro una circonferenza con un raggio di tre chilometri dal focolaio seguente - ADIS: IT-HPAI(P)-2022-00020 (coordinate decimali WGS84: N44.391606 E7.716312)	Dal 23.3.2022 al 31.3.2022




Stato membro: Paesi Bassi


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
<i>Municipality Putten, province Gelderland</i>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf Nijkerkernauw Laakse Hoek volgen in noordelijke richting tot aan Eemmeerdijk. 2. Eemmeerdijk volgen in westelijke richting overgaand in Slingerweg tot aan Winkelweg. 3. Winkelweg volgen in noordelijke richting tot aan Nijkerkerweg. 4. Nijkerkerweg volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg. 5. Gooiseweg volgen in westelijke richting tot aan Adelaarsweg. 6. Adelaarsweg volgen in noordelijke richting tot aan Schollevaarweg. 7. Schollevaarweg volgen oostelijke richting tot aan Knardijk. 8. Knardijk volgen in zuidelijke richting tot aan Sternweg. 9. Sternweg volgen in oostelijke richting tot aan N302. 10. N302 volgen in zuidelijke richting tot aan Newtonweg. 11. Newtonweg volgen in oostelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg. 12. Zuiderzeestraatweg volgen in oostelijke richting tot aan Grevenhofsweg. 13. Grevenhofsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Brouwersbosweg. 14. Brouwersbosweg volgen in zuidelijke richting tot aan Paasloweg. 15. Paasloweg volgen in oostelijke richting tot aan Bredeweg. 16. Bredeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Parallelweg. 17. Parallelweg volgen in oostelijke richting tot aan Stuizandpad. 18. Stuizandpad volgen in zuidelijke richting tot aan A28. 19. A28 volgen in oostelijke richting tot aan Hierderweg. 20. Hierderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Poolseweg. 21. Poolseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Jonkheer c.j. Zandbergweg. 22. Jonkheer c.j. Zandbergweg volgen in oostelijke richting overgaand in Garderenseweg tot aan Flevoweg. 23. Flevoweg volgen in noordelijke richting tot aan Leuvenumseveld. 24. Leuvenumseveld volgen in zuidelijke richting tot aan Garderenseweg. 25. Garderenseweg volgen in westelijke richting overgaand in Speulderweg tot aan Dorpsstraat. 26. Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Bakkerstraat. 27. Bakkerstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Hogesteeg tot aan Apeldoornsestraat. 	19.3.2022



<ol style="list-style-type: none"> 28. Apeldoornsetraat volgen in westelijke richting tot aan Heuvelrandweg. 29. Heuvelrandweg volgen in noordelijke richting tot aan De Voortsering. 30. De Voortsering volgen in zuidelijke richting tot aan Overhorsterweg. 31. Overhorsterweg volgen in westelijke richting tot aan Schoenlapperweg. 32. Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Woudweg. 33. Woudweg volgen in westelijke richting tot aan Appelstraat. 34. Appelstraat volgen in westelijke richting tot aan Kamersteeg. 35. Kamersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldseweg. 36. Barneveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Peerweg. 37. Peerweg volgen in westelijke richting tot aan Koperweg. 38. Koperweg volgen in noordelijke richting tot aan Vossenweg. 39. Vossenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Laak tot aan Van Dijkhuizenstraat. 40. Van Dijkhuizenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Amersfoortseweg. 41. Amersfoortseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Arkenheemweg. 42. Arkenheemweg volgen in westelijke richting tot aan Bunschoterweg. 43. Bunschoterweg volgen in westelijke richting tot aan Korte Holk. 44. Korte Holk volgen in noordelijke richting tot aan Dommersbeek. 45. Dommersbeek volgen in noordelijke richting tot aan Bontepoort. 46. Bontepoort volgen in westelijke richting tot aan Wiel. 47. Wiel volgen in noordelijke richting tot aan nekkeveld. 48. Nekkeveld volgen in westelijke richting tot aan Nijkerkernauw. 49. Nijkerkernauw overstekend tot aan Laakse Hoek. 	
<p>Those parts of the municipalities Ermelo, Putten en Zeewolde contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.55815 lat 52.28283</p>	<p>Dall'11.3.2022 al 19.3.2022</p>
<p><i>Municipality Woltersum, province Groningen</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising N46 / Wolddijk, Wolddijk volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Groningen-Delfzijl. 2. Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Boterdiep. 3. Boterdiep volgen in noordelijke richting tot aan Fraamklapsterweg. 4. Fraamklapsterweg volgen in oostelijke richting tot aan Delleweg. 5. Delleweg volgen in noordelijke richting tot aan Florastraat. 6. Florastraat volgen in oostelijke richting tot aan Colpende. 7. Colpende volgen in oostelijke richting tot aan Huizingerweg. 8. Huizingerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hoofdweg overgaand in Smedemaweg tot aan Westeremdenweg. 	<p>17.3.2022</p>




9. Westeremdenweg volgen in oostelijke richting tot aan N46.
10. N46 volgen in noordelijke richting tot aan Karshofweg.
11. Karshofweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Kuipersweg tot aan Weversweg.
12. Weversweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuwstad tot aan Coolmanspad.
13. Coolmanspad volgen in zuidelijke richting tot aan Fiveldijk.
14. Fiveldijk volgen in oostelijke richting tot aan Garsthuizerweg.
15. Garsthuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Terhornseweg.
16. Terhornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Westerweg.
17. Westerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Terhornseweg.
18. Terhornseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leermenstermaar.
19. Leermenstermaar volgen in zuidelijke richting tot aan Tuindersweg.
20. Tuindersweg volgen in oostelijke richting tot aan Kapslaan.
21. Kapslaan volgen in oostelijke richting tot aan Leermensterpad.
22. Leermensterpad volgen in zuidelijke richting tot aan Kloosterweg.
23. Kloosterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Jurkwerderweg tot aan Damsterdiep.
24. Damsterdiep volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Diep.
25. Nieuwe Diep volgen in oostelijke richting tot aan Woldweg.
26. Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan N33.
27. N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Larkswerderweg.
28. Larkswerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Oude Heemweg.
29. Oude Heemweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.
30. Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Weereweg.
31. Weereweg volgen in zuidelijke richting overgaand in oost Zandenweg tot aan Oudeweg.
32. Oudeweg volgen in westelijke richting tot aan N33.
33. N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Ringmaar.
34. Ringmaar volgen in westelijke richting tot aan Slochterweg.
35. Slochterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Geert Veenhuizenweg tot aan Sappemeesterweg.
36. Sappemeesterweg volgen in Zuidelijke richting overgaand in Spitsbergen overgaand in Achterste Noordzijde tot aan Siepweg.
37. Siepweg volgen in oostelijke richting tot aan Lange Weg.
38. Lange Weg volgen in zuidelijke richting overgaand in Slochterstraat tot aan Winschoterdiep.
39. Winschoterdiep volgen in westelijke richting tot aan Van Storckenborgkanaal.




<p>40. Van Starckenborghkanaal volgen in westelijke richting tot aan N370.</p> <p>41. N370 volgen in noordelijke richting tot aan N46.</p> <p>42. N46 volgen in westelijke richting tot aan Wolddijk.</p>	
<p>Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.72565 lat 53.26682</p>	<p>Dal 9.3.2022 al 17.3.2022</p>
<p><i>Municipality Het Hogeland, province Groningen</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising A.G Belstraat/ Westervalge, Westervalge volgen in noordelijke richting tot aan Noordpolderkanaal. 2. Noordpolderkanaal volgen in westelijke richting tot aan M.D.Teenstraweg. 3. M.D.Teenstraweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorderdijk. 4. Noorderdijk volgen in oostelijke richting tot aan Ranselgatweg. 5. Ranselgatweg volgen in noordelijke richting tot aan Borkumkade. 6. Borkumkade volgen in noordelijke richting tot aan Doekegatkanaal. 7. Doekegatkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Schildweg. 8. Schildweg volgen in oostelijke richting tot aan Hubertgatweg. 9. Hubertgatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kwelderweg. 10. Kwelderweg volgen in oostelijke richting overgaand in N33 tot aan Spijkstermaar. 11. Spijkstermaar volgen in zuidelijke richting overgaand in Losderpermaar tot aan Godlinzermaar. 12. Godlinzermaar volgen in westelijke richting tot aan Schoolweg. 13. Schoolweg volgen in westelijke richting overgaand in Oostwiltwerderweg tot aan Bosweg. 14. Bosweg volgen in westelijke richting tot aan Molenweg. 15. Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Appingedam-Roodeschool. 16. Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Delleweg. 17. Delleweg volgen in noordelijke richting tot aan Weersterweg. 18. Weersterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stationsweg. 19. Stationsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn. 20. Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Westerwiltwerdermaar. 21. Westerwiltwerdermaar volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsweg. 22. Dorpsweg volgen in westelijke richting tot aan Halteweg. 23. Halteweg volgen in noordelijke richting tot aan Pomsterweg. 24. Pomsterweg volgen in westelijke richting tot aan Fraamweg. 25. Fraamweg volgen in noordelijke richting tot aan Onderendamsterweg. 26. Onderendamsterweg volgen in westelijke richting tot aan Stitswerderweg. 27. Stitswerderweg volgen in noordelijke richting tot aan Anderwereldstertocht. 	<p style="text-align: center;">22.3.2022</p>



<p>28. Anderwerekdstertocht volgen in westelijke richting tot aan Delthe.</p> <p>29. Delthe volgen in noordelijke richting tot aan Kanaal door de Zuidhorn.</p> <p>30. Kanaal door de Zuidhorn volgen in westelijke richting tot aan Onderdendamsterweg.</p> <p>31. Onderdendamsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in A.G.Bellstraat tot aan Westervalge.</p>	
<p>Those parts of the municipality Het Hoge Land contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.69457 lat 53.42069</p>	<p>Dal 14.3.2022 al 22.3.2022</p>
<p><i>Municipality Woltersum, province Groningen</i></p>	
<p>1. Vanaf kruising N46/ Groningerweg, Groningerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Boterdiep.</p> <p>2. Boterdiep volgen in noordelijke richting tot aan spoorlijn Groningen-Appingedam.</p> <p>3. Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Ter Laan.</p> <p>4. Ter Laan volgen in noordelijke richting overgaand in Fraamweg tot aan Onderdendamsterweg.</p> <p>5. Onderdendamsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Burgermeester van Ankenweg overgaand in Menthedalaan overgaand in Grachtstaat tot aan Burchtstraat tot aan Colpende.</p> <p>6. Colpende volgen in oostelijke richting tot aan Huizingerweg.</p> <p>7. Huizingerweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterburen.</p> <p>8. Oosterburen volgen in noordelijke richting tot aan Hoogepandstermaar.</p> <p>9. Hoogepandstermaar volgen in oostelijke richting overgaand in Startenhuistermaar tot aan Eppenhuizerweg.</p> <p>10. Eppenhuizerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Karshofweg overgaand in Kuiperijweg tot aan Smydingheweg.</p> <p>11. Smydingheweg volgen in oostelijke richting tot aan Dykumerweg.</p> <p>12. Dykumerweg volgen in oostelijke richting tot aan zandpad tegenover nr 2.</p> <p>13. Zandpad volgen in oostelijke richting Oude Maar overstekend naar Waterloo.</p> <p>14. Waterloo volgend naar Westerweg.</p> <p>15. Westerweg volgend in zuidelijke richting tot aan Lissebonsepad.</p> <p>16. Lissebonsepad volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.</p> <p>17. Hoofdstraat volgen in noordelijke richting tot aan Molenweg.</p> <p>18. Molenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Omtadaweg overgaand in Godlinze Oudedijk tot aan Korenhorsterweg.</p> <p>19. Korenhorsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.</p> <p>20. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdweg.</p> <p>21. Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stelterweg.</p> <p>22. Stelterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Maarhuizerweg.</p> <p>23. Maarhuizerweg Godlinzermaar,</p>	<p>27.3.2022</p>




<ol style="list-style-type: none"> 24. Godlinzemaar volgen in zuidelijke richting tot aan Kloosterweg. 25. Kloosterweg volgen in oostelijke richting tot aan Schipsloot. 26. Schipsloot volgen in oostelijke richting tot aan Grootte Heekt. 27. Grootte Heekt volgen in zuidelijke richting tot aan Marsumermaar. 28. Marsumermaar volgen in oostelijke richting tot aan N33. 29. N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Holeweg. 30. Holeweg volgen in oostelijke richting tot aan Meedhuizerweg. 31. Meedhuizerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in maarlaan tot aan Hoofdstraat. 32. Hoofdstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Weereweg. 33. Weereweg volgen in westelijke richting tot aan Wilderhofsterweg. 34. Wilderhofsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oudeweg. 35. Oudeweg volgen in westelijke richting tot aan Lenterweg. 36. Lenterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oostwoldjerweg. 37. Oostwoldjerweg volgen in oostelijke richting tot aan Rotmerweg. 38. Rotmerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ringmaar. 39. Ringmaar volgen in westelijke richting tot aan Geert Veenhuizenweg. 40. Geert Veenhuizenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Sappermeersterweg. 41. Sappermeersterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Spitsbergen overgaand in Achterdiep Noordzijde tot aan Sieweg. 42. Sieweg volgen in oostelijke richting tot aan Langewijk. 43. Langewijk volgen in noordelijke richting tot aan Lodijck 44. Lodijck volgen in oostelijke richting tot aan Buitenhuizen. 45. Buitenhuizen volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdweg. 46. Hoofdweg volgen in westelijke richting tot aan Rengerslaan. 47. Rengerslaan volgen in zuidelijke richting tot aan A7. 48. A7 volgen in westelijke richting overgaand in N46 tot aan Groningerweg. 	
<p>Those parts of the municipalities Groningen en Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long : 6.72565 lat 53.26682</p>	<p>Dal 18.3.2022 al 27.3.2022</p>
<p><i>Municipality Midden Groningen, province Groningen</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising Slochterdiep / Eemskanaal, Eemskanaal volgen in noordelijke richting tot aan Geweideweg. 2. Geweideweg volgen in noordelijke richting tot aan Samsterdiep. 3. Damsterdiep volgen in noordelijke richting tot aan Gaykingastraat. 4. Gaykingastraat volgen in noordelijke richting tot aan Stadsweg. 5. Stadsweg volgen in oostelijke richting tot aan Westerwijdwerdermaar. 	<p>31.3.2022</p>




6. Westerwijdwerdermaar volgen in noordelijke richting tot aan Maliehornsterweg.
7. Maliehornsterweg volgen in oostelijke richting tot aan Leleensterweg.
8. Lellensterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hemerterweg.
9. Hemerterweg volgen in noordelijke richting tot aan Groot Hemerterweg.
10. Groot Hemerterweg volgen in noordelijke richting tot aan Delleweg.
11. Delleweg volgen in zuidelijke richting tot aan Juisterpad.
12. Juisterpad volgen in noordelijke richting tot aan Zwartelaan.
13. Zwartelaan volgen in noordelijke richting tot aan Stedumerweg.
14. Stedumerweg volgen in oostelijke richting tot aan Molenweg.
15. Molenweg volgen in oostelijke richting tot aan Bosweg.
16. Bosweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterwytwerderweg.
17. Oosterwytwerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Schansweg.
18. Schansweg volgen in oostelijke richting overgaand in Leermenstermaar tot aan Schoolweg.
19. Schoolweg volgen in oostelijke richting tot aan Dorpsstraat.
20. Dorpsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Krewerderweg tot aan Kloosterweg.
21. Kloosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Fietspad.
22. Fietspad volgen in oostelijke richting tot aan Holwierderweg.
23. Holwierderweg volgen in oostelijke richting overgaand in krewerderweg tot aan N33.
24. N33 volgen in zuidelijke richting tot aan Damsterweg.
25. Damsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Marsumerweg.
26. Marsumerweg volgen in oostelijke richting tot aan Marsumermaar.
27. Marsumermaar volgen in oostelijke richting tot aan Uitwierdermaar.
28. Uitwierdermaar volgen in noordelijke richting tot aan Weempad.
29. Weempad volgen in oostelijke richting tot aan Nansumerweg.
30. Nansumerweg volgen in noordelijke richting tot aan Naterijlaan.
31. Naterijlaan volgen in noordelijke richting tot aan Hogelandsterweg.
32. Hogelandsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Damsterlaan.
33. Damsterlaan volgen in oostelijke richting tot aan Stationsweg.
34. Stationsweg volgen in oostelijke richting overgaand in Oosterveldweg tot aan Handelskade Oost.
35. Handelskade Oost volgen in zuidelijke richting tot aan Zeehavenkanaal.
36. Zeehavenkanaal overstekend tot aan Valgenweg.
37. Valgenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oosterhorn



<p>38. Oosterhorn volgen in westelijke richting tot aan Kloosterlaan.</p> <p>39. Kloosterlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Wervenweg.</p> <p>40. Wervenweg volgen in oostelijke richting tot aan Termunterzijldiep.</p> <p>41. Termunterzijldiep volgen in zuidelijke richting tot aan Nieuwekanaal</p> <p>42. Nieuwekanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.</p> <p>43. Hoofdweg volgen in oostelijke richting tot aan Oude Rijsweg.</p> <p>44. Oude Rijsweg volgen in zuidelijke richting tot aan A7.</p> <p>45. A7 volgen in westelijke richting tot aan Rengerslaan.</p> <p>46. Rengerslaan volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdweg.</p> <p>47. Hoofdweg volgen in westelijke richting tot aan Hamweg.</p> <p>48. Hamweg volgen in noordelijke richting tot aan Slochterdiep.</p> <p>49. Slochterdiep volgen in westelijke richting tot aan Eemskanaal.</p>	
<p>Those parts of the municipality Midden Groningen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.84084 lat 53.25612</p>	<p>Dal 22.3.2022 al 31.3.2022</p>
<p><i>Municipality Eemsdelta, province Groningen</i></p>	
<p>1. Vanaf kruising Delleweg/ Eemshavenweg, Eemshavenweg volgen in noordelijke richting tot aan Westeremdenweg.</p> <p>2. Westeremdenweg volgen in westelijke richting tot aan Smedemaweg.</p> <p>3. Smedemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.</p> <p>4. Hoofdweg volgen in westelijke richting overgaand in Huizingerweg tot aan Oosterburen.</p> <p>5. Oosterburen volgen in noordelijke richting tot aan Stortenhuistermaar.</p> <p>6. Stortenhuistermaar volgen in oostelijke richting tot aan waterloop naar Kantsterweg 15.</p> <p>7. Kantsterweg volgen in noordelijke richting tot aan N999.</p> <p>8. N999 volgen in noordelijke richting tot aan Heerdweg</p> <p>9. Heerdweg volgen in noordelijke richting tot aan Snoekgatpad.</p> <p>10. Snoekgatpad volgen in oostelijke richting tot aan Moeshornweg.</p> <p>11. Moeshornweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dingvonderpad.</p> <p>12. Dingvonderpad volgen in noordelijke richting tot aan Torenstraat.</p> <p>13. Torenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hoofdstraat.</p> <p>14. Hoofdstraat volgen in oostelijke richting tot aan Rensumalaan.</p> <p>15. Rensumalaan volgen in noordelijke richting tot aan Oudedijksterweg.</p> <p>16. Oudedijksterweg volgen in westelijke richting tot aan Eemsweg.</p> <p>17. Eemsweg volgen in noordelijke richting tot aan Hefwalsterweg.</p> <p>18. Hefwalsterweg volgen in oostelijke richting tot aan Meneersweg.</p> <p>19. Meneersweg volgen in noordelijke richting tot aan Eemspolderweg.</p>	<p>31.3.2022</p>




<ol style="list-style-type: none"> 20. Eemspolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Oostpolderbermkanaal. 21. Oostpolderbermkanaal volgen in oostelijke richting tot aan Spoorlijn Groningen Eemshaven. 22. Spoorlijn volgen in noordelijke richting overgaand in Borkumerkade tot aan Oever van de Dollard. 23. Oever volgen tot aan Zeehavenkanaal. 24. Zeehavenkanaal overstekend tot aan Valgenweg. 25. Valgenweg volgen in noordelijke richting tot aan Oosterhorn. 26. Oosterhorn volgen in zuidelijke richting Oosterhornhaven overstekend tot aan Schappad. 27. Schaappad volgen in zuidelijke richting overgaand in Wierderond overgaand in Westerlaan tot aan Holenweg. 28. Holenweg volgen in westelijke richting tot aan Geefwsterweg. 29. Geefwsterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Weiwerd. 30. Weiwerd volgen in westelijke richting tot aan Afwateringskanaal van Duurswald. 31. Afwateringskanaal van Duurswald volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg. 32. Hoofdweg volgen in noordelijke richting tot aan Schildmeer. 33. Schildmeer overstekend tot aan Oude Grauwedijk. 34. Oude Grauwedijk volgen in noordelijke richting tot aan Tatjemaar. 35. Tatjemaar volgen in westelijke richting tot aan Oude Wijmers. 36. Oude Wijmers volgen in noordelijke richting tot aan Grauwedijk. 37. Grauwedijk volgen in westelijke richting tot aan Meenteweg. 38. Meenteweg volgen in noordelijke richting overgaand in Woldjerweg tot aan Rijksweg. 39. Rijksweg volgen in noordelijke richting tot aan Eestumerweg. 40. Eestumerweg volgen in westelijke richting overgaand in Stadsweg overgaand in Hemerterweg tot aan Lellensterweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat. 41. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lopsterweg. 42. Lopsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dellerweg. 43. Dellerweg volgen in westelijke richting tot aan Eemshavenweg. 	
<p>Those parts of the municipality Eemdelta contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.83418 lat 53.36703</p>	<p>Dal 22.3.2022 al 31.3.2022</p>
<p><i>Municipality Son en Breugel, province Brabant</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising A58 / Boterwijksestraat, Boterwijksestraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoordonkseweg. 2. Spoordonkseweg volgen in noordelijke richting tot aan Gilzelaar. 3. Gilzelaar volgen in noordelijke richting tot aan Melklanden. 4. Melklanden volgen in noordelijke richting tot aan Kampsesteeg. 	<p>2.4.2022</p>




5. Kampsesteeg volgen in noordelijke richting tot aan Krukkerd.
6. Krukkerd volgen in noordelijke richting tot aan Soeperdonken.
7. Soeperdonken volgen in noordelijke richting tot aan Pietje Wal.
8. Pietje Wal volgen in oostelijke richting tot aan Meijerijsebaan.
9. Mijereijsebaan volgen in noordelijke richting overgaand in Beukendreef tot aan Mulstraat.
10. Mulstraat volgen in noordelijke richting tot aan Lennisheuvel.
11. Lennisheuvel volgen in oostelijke richting overgaand in Boseind tot aan Spoorlijn.
12. Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Stapelen.
13. Stapelen volgen in oostelijke richting overgaand in Koninghoolsedreef tot aan Rechterstraat.
14. Rechterstraat volgen in oostelijke richting tot aan Brederooweg.
15. Brederooweg volgen in noordelijke richting tot aan Schijndelseweg.
16. Schijndelseweg volgen in oostelijke richting overgaand in N618 tot aan Beek.
17. Beek volgen in noordelijke richting tot aan Sliperman.
18. Sliperman volgen in oostelijke richting overgaand in Gemondseweg overgaand tot aan Bunderstraat.
19. Bunderstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Voorstraat overgaand in Lariestraat tot aan Eekelhof.
20. Eekelhof volgen in zuidelijke richting tot aan Steeg.
21. Steeg volgen in oostelijke richting tot aan Structuurweg.
22. Structuurweg volgen in zuidelijke richting tot aan Wijbosscheweg.
23. Wijbosscheweg volgen in oostelijke richting overgaand in Eerdsebaan tot aan Spoorlijn Tilburg-Veghel.
24. Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Zuid Willemsvaart.
25. Zuid-Willemsvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Lijnt.
26. Lijnt volgen in westelijke richting tot aan Gerecht.
27. Gerecht volgen in zuidelijke richting tot aan Schaapsdijk.
28. Schaapsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Ruitersbroekweg.
29. Ruitersbroekweg volgen in westelijke richting tot aan Grensweg.
30. Grensweg volgen in zuidelijke richting tot aan Donkervoortsestraat.
31. Donkervoortsestraat volgen in zuidelijke richting tot aan Herendijk.
32. Herendijk volgen in volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg.
33. Provincialeweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hoofakker tot aan Stiphoutseweg.
34. Stiphoutseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Lieshoutseweg tot aan Oude Torenstraat.



<p>35. Oude Torenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Keizerlaan tot aan Gerwenseweg.</p> <p>36. Gerwenseweg volgen in westelijke richting overgaand in Stiphoutseweg Smits van Oyenlaan tot aan A270.</p> <p>37. A270 volgen in westelijke richting overgaand in N270 overgaand in Prof Dr Dorgelaan overgaand in Fellenoord tot aan PSV Laan.</p> <p>38. PSV Laan volgen in noordelijke richting tot aan Glaslaan.</p> <p>39. Glaslaan volgen in westelijke richting overgaand in Kastanjelaan overgaand in Cederlaan overgaand in Noord Brabantlaan tot aan Meerhovendreef.</p> <p>40. Meerhovendreef volgen in westelijke richting tot aan Oersebaan.</p> <p>41. Oersebaan volgen in westelijke richting tot aan Scherpenering.</p> <p>42. Scherpenering volgen in noordelijke richting overgaand in Oirschotsedijk overgaand in Wintelresedijk overgaand Zwanenburg tot aan A58.</p> <p>43. A58 volgen in noordelijke richting tot aan Boterwijksestraat.</p>	
<p>Those parts of the municipalities Best, Son en Breugel, Meijerijstad contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.44667 lat 51.52535</p>	<p>Dal 24.3.2022 al 2.4.2022</p>
<p><i>Municipality Wageningen, province Gelderland</i></p>	
<p>1. Vanaf kruising Waalbanddijk / N323, N323 volgen in noordelijke richting tot aan Meersteeh.</p> <p>2. Meersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Bloembosweg.</p> <p>3. Bloembosweg volgen in westelijke richting tot aan Zijveling.</p> <p>4. Zijveling volgen in noordelijke richting tot aan Groenjagerstraat.</p> <p>5. Groenjagerstraat volgen in westelijke richting overgaand in Ommerenveldweg tot aan Harensestraat.</p> <p>6. Harensestraat volgen in westelijke richting tot aan Korte Ommerenwal.</p> <p>7. Korte Ommerenwal volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Steeg tot aan N320.</p> <p>8. N320 volgen in oostelijke richting tot aan de Brenk.</p> <p>9. De Brenk volgen in noordelijke richting tot aan Molenstraat.</p> <p>10. Molenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Dorpsstraat.</p> <p>11. Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Bulksestraat tot aan Ganzert.</p> <p>12. Ganzert volgen in noordelijke richting tot aan Essebroek.</p> <p>13. Essebroek volgen in noordelijke richting tot aan P van Westrenenweg.</p> <p>14. P van Westrenenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Luchtenburg tot aan Rijnstraat.</p> <p>15. Rijnstraat volgen in noordelijke richting overgaand in veerweg de Nederrijn overstekend overgaand in Ingenseveerweg tot aan N225.</p> <p>16. N225 volgen in westelijke richting tot aan Bosweg.</p> <p>17. Bosweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hooiweg overgaand in Slaperdijk tot aan Spoorlijn Amersfoort-Ede.</p>	<p>1.4.2022</p>



<ol style="list-style-type: none"> 18. Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Rondweg West. 19. Rondweg-West volgen in noordelijke richting tot aan A12. 20. A12 volgen in oostelijke richting tot aan Veenendaalseweg, 21. Veenendaalseweg volgen in noordelijke richting overgaand in stadsweg tot aan N224. 22. N224 volgen in oostelijke richting tot aan Wolfhezerweg. 23. Wolfhezerweg volgen in zuidelijke richting tot aan A50. 24. A50 volgen in zuidelijke richting tot aan N782. 25. N782 volgen in oostelijke richting tot aan Schaapsdrift. 26. Schaapsdrift volgen in zuidelijke richting overgaand in Boersberg tot aan Fonteinallee. 27. Fonteinallee volgen in oostelijke richting de Nederrijn overstekend naar Drielse Rijndijk tot aan Boltweg, 28. Boltweg volgen in westelijke richting tot aan Uilenburgschestraat. 29. Uilenburgschestraat volgen in zuidelijke richting tot aan N837. 30. N837 volgen in westelijke richting tot aan A50. 31. A50 volgen in zuidelijke richting tot aan Van Heemstraweg. 32. Van Heemstraweg volgen in westelijke richting tot aan Leegstraat. 33. Leegstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Betenlaan tot aan N322. 34. N322 volgen in westelijke richting tot aan Deestersteeg. 35. Deestersteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Broeksche Leigraaf. 36. Broeksche Leigraaf volgen in westelijke richting tot aan N322. 37. N322 volgen in westelijke richting tot aan Noord-Zuid. 38. Noord-Zuid volgen in noordelijke richting tot aan Vissert. 39. Vissert volgen in westelijke richting tot aan Geerstraat. 40. Geerstraat volgen in noordelijke richting tot aan Van Heemstraweg. 41. Van Heemstraweg volgen in westelijke richting tot aan Molenstraat. 42. Molenstraat volgen in noordelijke richting tot aan Trambaan. 43. Trambaan volgen in westelijke richting tot aan Wazerstraat. 44. Wazerstraat volgen in noordelijke richting tot aan WaalBandijk. 45. Waalbandijk volgen in westelijke richting tot aan N323. 	
<p>Those parts of the municipalities Wageningen, Rhenen, Neder-Betuwe, Overbetuwe contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.62836 lat 51.95739</p>	<p>Dal 23.3.2022 all'1.4.2022</p>
<p><i>Municipality Maasdriel, province Gelderland</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf kruising Afwateringskanaal `s- Hertogenbosch- Drongelen/ Nieuwkuikseweg volgen in noordelijke richting tot aan De Zeeg. 2. De Zeeg volgen in westelijke richting tot aan Meerdijk. 	<p>2.4.2022</p>



3. Meerdijk volgen in noordelijke richting tot aan Bosscheweg.
4. Bosscheweg volgen in westelijke richting tot aan Lipsstraat.
5. Lipsstraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlaan.
6. Spoorlaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolffshoek.
7. Wolffshoek volgen in noordelijke richting tot aan Heusdenseweg.
8. Heusdenseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Elshoutseweg overgaand in Polderweg overgaand in N267 tot aan Groeneweg.
9. Groeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwstraat.
10. Nieuwstraat volgen in oostelijke richting tot aan Witboomstraat.
11. Witboomstraat volgen in noordelijke richting afgedamde maas overstekend Veerdam volgend tot aan Maasdijk.
12. Maasdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Leendertsdijk overgaand in Meidijk overgaand in Waaldijk, de Waal overstekend tot aan Waaldijk.
13. Waaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Katerdam.
14. Katerdam volgen in noordelijke richting tot aan Achterweg.
15. Achterweg volgen in oostelijke richting tot aan Zabdsteeg
16. Zandsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Raayweg.
17. Raayweg volgen in oostelijke richting tot aan Zeek.
18. Zeek volgen in noordelijke richting tot aan Meikampgraaf.
19. Meikampgraaf volgen in oostelijke richting tot aan Marijkestraat.
20. Marijkestraat volgen in noordelijke richting tot aan A15.
21. A15 volgen in oostelijke richting tot aan Rijksstraatweg.
22. Rijksstraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mark.
23. Mark volgen in oostelijke richting overgaand in Molenstraat overgaand in Esterweg tot aan Bommelsestraat.
24. Bommelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Paasweg.
25. Paasweg volgen in zuidelijke richting tot aan Achterstraat.
26. Achterstraat volgen in westelijke richting tot aan Kerkstraat.
27. Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Waal.
28. Waal volgen in westelijke richting tot aan kanaal van Sint Anthonis.
29. Kanaal van Sint Anthonis volgen in zuidelijke richting de maas overstekend tot aan Wildsedijk.
30. Wildsedijk volgen in zuidelijke richting Burgermeester Smitsweg.
31. Burgermeester Smitsweg volgen in in zuidelijke richting tot aan Kesselseweg.
32. Kesselseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vreeweg.
33. Vreeweg volgen in westelijke richting tot aan Paddegraafweg.
34. Paddegraafweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heeseindeweg.



<p>35. Heeseindeweg volgen in westelijke richting tot aan Vliertwijksestraat.</p> <p>36. Vliertwijksestraat volgen in zuidelijke richting tot aan A59.</p> <p>37. A59 volgen in westelijke richting tot aan A2.</p> <p>38. A2 volgen in zuidelijke richting overgaand in A65 tot aan Vughterweg.</p> <p>39. Vughterweg volgen in noordelijke richting tot aan Heunweg.</p> <p>40. Heunweg volgen in westelijke richting overgaand in Postweg tot aan Kampdijklaan.</p> <p>41. Kampdijklaan volgen in noordelijke richting tot aan Drongelenskanaal.</p> <p>42. Drongelenskanaal volgen in westelijke richting overgaand in afwateringskanaal 's-hertogenbosch-Drongelen tot aan Nieuwkuikseweg.</p>	
<p>Those parts of the municipality Maasdriel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.25392 lat 51.76073</p>	<p>Dal 26.3.2022 al 2.4.2022</p>
<p><i>Municipality Hekendorp, province Utrecht</i></p>	
<p>1. Vanaf de kruising van de N207 en de N11, de N11 volgend in oostzuidelijke richting tot aan de spoorlaan.</p> <p>2. De spoorlaan volgend in oostelijke richting tot aan de Rijksstraatweg.</p> <p>3. De Rijksstraatweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Kerklaan.</p> <p>4. De Kerklaan volgend in oostelijke richting overgaand in de Verloostraat tot aan Buitendijk.</p> <p>5. De Buitendijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkweg.</p> <p>6. De Kerkweg volgend in oostelijke richting overgaand in Meije tot aan Hazekade.</p> <p>7. De Hazekade volgend in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg</p> <p>8. Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan de 's-Gravensloot.</p> <p>9. De 's-Gravensloot volgend in oostelijke richting tot aan Oudelandseweg.</p> <p>10. De Oudelandseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Geestdorp.</p> <p>11. De Geestdorp volgend in oostelijke richting tot aan de N198.</p> <p>12. De N198 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Strijkviertel.</p> <p>13. De Strijkviertel volgend in zuidelijke richting tot aan de A12.</p> <p>14. De A12 volgend in oostelijke richting tot aan de A2.</p> <p>15. De A2 volgend in zuidelijke richting tot aan de N210.</p> <p>16. De N210 volgend in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de S.L. van Alterenstraat.</p> <p>17. S.L. van Alterenstraat volgend in zuidelijke richting tot aan de rivier de Lek.</p> <p>18. De rivier de Lek volgend in westelijke richting tot aan de Bonevlietweg.</p> <p>19. De Bonevlietweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Melkweg.</p> <p>20. De Melkweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Peppelweg tot aan de Essenweg.</p>	<p>7.4.2022</p>



<ol style="list-style-type: none"> 21. De Essenweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Graafland tot aan de Irenestraat. 22. Irenestraat volgend in westelijke richting tot aan de Beatrixstraat. 23. De Beatrixstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Voorstraat. 24. De Voorstraat volgend in westelijke richting overgaand in Sluis, overgaand in de Opperstok overgaand, in de Bergstoep tot aan de veerpont Bergambacht-Groot Ammers. 25. De Veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerweg. 26. De Veerweg volgend in noordelijke richting tot aan de N210. 27. De N210 volgend in westelijke richting tot aan de Zuidbroekse Opweg. 28. De Zuidbroekse Opweg volgend in noordelijke richting tot aan de Oosteinde. 29. De Oosteinde volgend in westelijke richting tot aan de Kerkweg. 30. De Kerkweg volgend in westelijke richting tot aan de Graafkade. 31. De Graafkade volgend in oostelijke richting tot aan de Wellepoort. 32. De Wellepoort volgend in noordwestelijke richting overgaand in de Schaapjeshaven tot aan de Kattendijk. 33. De Kattendijk volgend in oostelijke richting tot aan de veerpont over de Hollandsche IJssel. 34. De veerpont volgend in noordelijke richting tot aan de Veerpad. 35. Het Veerpad volgend in noordelijke richting overgaand in de Kerklaan overgaand in de Middelweg tot aan de N456 36. De N456 volgend in noordelijke richting tot aan de N207. 37. De N207 volgend in noordelijke richting tot aan de N11. 	
<p>Those parts of the municipality Oudewater contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719</p>	<p>Dal 29.3.2022 al 7.4.2022</p>
<p><i>Municipality Lunteren, province Gelderland</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf de kruising N226/ Scherpenzeelseweg, Scherpenzeelseweg volgen in noordelijke richting A12 overstekend overgaand in Griftdijk tot aan Maarsbergseweg. 2. Maarsbergseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Geeresteinlaan overgaand in Arnhemseweg tot aan Leusbroekerweg. 3. Leusbroekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Valleikanaal. 4. Valleikanaal volgen in noordelijke richting tot aan Hessenweg. 5. Hessenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Emelaarsweg tot aan Barneveldsche Beek. 6. Barneveldschebeek volgen in oostelijke richting tot aan Stoutenburgweg. 7. Stoutenburgweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg. 8. Hoevelakenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leemweg. 9. Leemweg volgen in noordelijke richting tot aan Westerveldseweg. 10. Westerveldseweg volgen in oostelijke richting tot aan Rijksweg. 	<p>11.4.2022</p>



11. Rijksweg volgen in oostelijke richting tot aan De Voortse Ring.
12. De Voortse Ring volgen in zuidelijke richting overgaand in Baron van Nagelstraat tot aan A1.
13. A1 volgen in oostelijke richting tot aan Garderbroekerweg.
14. Garderbroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Drienuizerweg.
15. Drienuizerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Veluweweg.
16. Veluweweg volgen in westelijke richting tot aan Essenerweg.
17. Essenerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dwarsgraafweg.
18. Dwarsgraafweg volgen in westelijke richting tot aan Westerhuisweg.
19. Westerhuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Westenengseweg.
20. Westenengseweg volgen in westelijke richting tot aan Schiphorsterbeek.
21. Schiphorsterbeek volgen in westelijke richting tot aan N801.
22. N801 volgen in zuidelijke richting tot aan Laar of Werfbeek.
23. Laar of Werfbeek volgen in oostelijke richting tot aan Willinkhuizersteeg.
24. Willinkhuizersteeg volgen in westelijke richting tot aan Lage Valkseweg.
25. Lage Valkseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Edeseweg.
26. Edeseweg volgen in westelijke richting tot aan Beek en Bultpad.
27. Beek en Bultpad volgen in zuidelijke richting tot aan Wekeromseweg.
28. Wekeromseweg volgen in westelijke richting tot aan Roekelseweg.
29. Roekelseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Apeldoornseweg.
30. Apeldoornseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Planken Wambuisweg.
31. Planken Wambuisweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.
32. Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.
33. Hessenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Arnhemseweg.
34. Verlengde Arnhemseweg volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Kazernelaan.
35. Nieuwe Kazernelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Klinkenbergerweg.
36. Klinkenbergerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Edeseweg tot aan A12.
37. A12 volgen in westelijke richting tot aan N781.
38. N781 volgen in zuidelijke richting tot aan Krommesteeg.
39. Krommesteeg volgen in westelijke richting tot aan Dijkgraaf.
40. Dijkgraaf volgen in zuidelijke richting tot aan Dickenseweg.
41. Dickenseweg volgen in westelijke richting tot aan Harsloweg.
42. Harsloweg volgen in zuidelijke richting tot aan Weerdjesweg.
43. Weerdjesweg volgen in westelijke richting tot aan Slagsteeg.
44. Slagsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Heuvelweg.



45. Heuvelweg volgen in westelijke richting tot aan Veensteeg.	
46. Veensteeg volgen in noordelijke richting tot aan Werftweg.	
47. Werftweg volgen in westelijke richting overgaand in Zuidelijke Meentsweg tot aan Cuneraweg.	
48. Cuneraweg volgen in noordelijke richting tot aan Veenendaalsestraatweg.	
49. Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijksweg(N225)	
50. N225 volgen in westelijke richting overgaand in N226 tot aan Scherpenzeelseweg.	
Those parts of the municipality Oudewater contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.81873 lat 52.01719	Dal 3.4.2022 all'11.4.2022

Stato membro: Polonia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Województwo łódzkie	
1) w powiecie sieradzkim:	
a) w gminie Goszczanów miejscowości: Wola Tłomakowa, Sulmów, Sokołów, Wroniawy, Karolina, Lipicze, Lipicze-Olendry, Rzęzawy, Goszczanów, Kaszew, Czerniaków, Poniatówek, Poniatów, Strachanów, Poradzew, Gawłowice, Poprzęzniki, Waclawów	16.3.2022
b) w gminie Warta miejscowości: Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraczyska, Grzybki, Krąków, Augustynów, Witów, Czartki, Głaniszew, Zagajew, Góra, Gać Warcka, Kawęczynek, Raczków, Ustków, Socha, Cielce	
c) w gminie Błaszki miejscowości: Chabierów, Chociszew, Kobylniki, Gorzałów, Garbów, Orzeżyn, Kalinowa, Tuwałczew, Adamki, Kwasków, Domaniew, Smaszków, Kostrzewice, Golków, Maciszewice, Woleń, Kokoszki, Kołdów, Sędzimirowice, Skalmierz, Suliszewice, Mroczi Małe, Wójcice, Nacesławice	
1) w powiecie sieradzkim:	
a) w gminie Goszczanów miejscowości: Chlewo, Wilkszyce, Wójcinek, Waliszewice, Świnice Kaliskie, Sulmówek, Stojanów, Chwałęcice,	Dall'8.3.2022 al 16.3.2022
b) w gminie Warta miejscowość: Zielęcín,	
c) w gminie Błaszki miejscowości: Korzenica, Morawki, Paulinowo	
1) w powiecie łączyskim:	
a) gmina Świnice Warckie, miejscowości: Kraski, Kozanki Podleśne, Podłęże, Drozdów Rogów, Wola Świniecka, Głogowiec, Świnice Warckie, Świnice Warckie Kolonia, Kraski, Kozanki Podleśne, Chwalborzyce, Chorzepin, Wyganów, Zbylczyce, Grodzisko, Łyków Parski, Władysławów, Piaski, Polusin, Podgórze, Kaznów, Kosew, Strachów, Bielawy, Gusin, Nowa Wola Świniecka, Wola-Olesin, Drozdów-Kolonia, Margaska, Stawiszynek, Góry, Kosew-Mały, Holendry Górajki, Hektary, Chęcín, Miecanki, Chorzepinek, Kaznówek, Zięciówek	6.4.2022
2) w powiecie poddębickim:	
a) gmina Wartkowice, miejscowości: Kiki, Saków, Dzierzawy, Pauzew, Pełczyńska, Wólka, Ner, Ner-Kolonia, Ner Parcel, Wartkowice, Gostków, Stary Gostków, Mrówna, Brudnówek, Klódno, Stare Klódno, Klódno Kolonia, Jadwisin, Nowy Gostków, Lewiny, Spędoszyn, Kolonia Spędoszyn, Wilkowice, Zalesie, Polesie, Sędów, Bronów, Bronówek, Biernacice, Wojciechów, Zawada, Borek, Truskawiec (nr 1-30 oraz 40a, 40b, 60, 61), Tur, Sworawa nr 10	
b) gmina Poddębice, miejscowości: Józefów-Kolonia, Józefów, Wilczków, Karnice, Ułany, Niewiesz, Niewiesz Kolonia, Szarów, Kobylniki, Grocholice, Balin, Kolonia Balin, Sempółki, Boczki, Chropy, Chropy – Kolonia (nr 8-13), Małe, Budy (nr 41-45), Lipnica (nr 27-34), Zakrzew	




c) gmina Uniejów, miejscowości: Wola Przedmiejska, Zieleń, Uniejów, Czekaj, Felicjanów, Kościelnica, Ostrowsko, Brzeziny, Wielenin, Wielenin kolonia, Orzeszków, Orzeszków Kolonia, Skotniki, Stanisławów, Czepów, Roźniatów, Roźniatów Kolonia, Kozanki Wielkie, Dąbrowa, Zaborów, Pęgów	
w powiecie łęczyckim: a) gmina Świnice Warckie, miejscowości: Ładawy, Stemplew, Tolów, Głogowiec (nr domu 14,15, 57), Stary Stemplew, Górki, Gąsiory w powiecie poddębickim: a) gmina Uniejów, miejscowości: Hipolitów i Pęgów nr 1-5,13,15, Wielenin nr 71-72 b) gmina Wartkowie: miejscowości Światonia, Wólki, Grabiszew, Zacisze, Żelgoszcz, Konopnica	Dal 28.3.2022 al 6.4.2022
Województwo pomorskie	
1) w powiecie człuchowskim: a) w gminie Debrzno miejscowości: Boboszewo, Bolesławowo, Cierznie, Debrzno, Gniewno, Główna, Jakubowo, Jeleniec, Kostrzyca, Krzepiszyn, Miłachowo, Myśligoszcz, Myśligoszcz Wybudowanie, Nierybie, Pokrzywy, Prusinowo Wybudowanie, Pędziszewo, Przypólsko, Rozdoły, Rozwory, Skowarnki, Słupia, Szuzewo, Smug, Stanisławka, Strzeszyn, Uniechówek, Uniechów, Uniechów Wybudowanie b) w gminie Człuchów w miejscowości: Barkowo, Biskupnica, Biskupnica Wybudowanie, Chrzastowo, Chrzastowo Wybudowanie, Chrzastówko, Dziewiątka, Gębarzewo, Jaromierz, Migi, Mosiny, Rogowo c) w gminie Czarne miejscowości: Bińcze, Gliniana Góra, Wiśniowa Aleja, Wygonki	30.3.2022
1) w powiecie człuchowskim: a) w gminie Debrzno miejscowości: Buchowo, Grzymisław, Kamień, Strieczona, Strieczonka, b) w gminie Człuchów miejscowość Barkówko	Dal 22.3.2022 al 30.3.2022
Województwo małopolskie	
1) w powiecie krakowskim ziemskim: a) w gminie Jerzmanowice – Przegonia miejscowości: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Raclawice, Sąspów, Szklary b) w gminie Krzeszowice miejscowości: Czatkowice, Dębnik, Nawojowa Góra, Paczółtowie, Siedlec, Żary, Żbik część miejscowości Dubie - Krzeszowice – wschodnia część miasta ograniczona od strony zachodniej ulicami: Daszyńskiego, Rynek, Krakowską, Legionów Polskich, Czatkowice Górne c) w gminie Liszki miejscowości: Chrosna, Morawica d) w gminie Michałowice miejscowość: Górna Wieś e) w gminie Skała miejscowości: Cianowice, Maszyce, Niebyła-Świńczów, Ojców, Rzeplin, Skała, Smardzowice, Szczodrkowice, część miejscowości Skała-wieś – południowa część miejscowości od strony północnej ograniczona drogą wojewódzką nr 794; f) w gminie Sułoszowa miejscowość Wola Kalinowska; g) w gminie Wielka Wieś miejscowości: Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Bębło – północna część miejscowości ograniczona od południa ulicami: Na Dolinkę, Lasek, Południową i Turkusową, Będkowice – zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicami: Długą, Browar i Kawiory, Biały Kościół – północno-wschodnia część miejscowości ograniczona od strony południowo-zachodniej ulicą Krakowską, Wielka Wieś – wschodnia część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicami: Krakowską, Słoneczną, Centralną i Polną; h) w gminie Zabierzów miejscowości: Aleksandrowice, Balice, Brzezcie, Brzezinka, Brzoskwina, Burów, Kleszczów, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Zabierzów, Kobylany – zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicą Jurajską oraz południowa część miejscowości ograniczona od strony północnej ulicą Akacją; i) w gminie Zielonki miejscowości: Brzozówka, Garlica Duchowna, Garlica Murowana, Garliczka, Grębyńnice, Januszowice, Korzkiew, Owczary, Pękowice, Przybysławice, Trojanowice, Zielonki	25.3.2022



2) w mieście Kraków: północno-zachodnia część miasta ograniczona od strony południowo-wschodniej ulicami: drogą wojewódzką 794 (ul. Zygmunta Glogera, ul. Matki Pauli Zofii Tajber, ul. Zielińską, ul. Henryka Pachonńskiego, ul. Kazimierza Wyki), drogą krajową nr 7 (ul. Opolską, ul. Josepha Conrada), drogą krajową S7 (ul. Armii Krajowej) – do linii kolejowej nr 118 (Kraków Główny – Kraków Lotnisko), dalej wzdłuż tej linii kolejowej do ulicy Zielony Most, a następnie ulicami: Zielony Most, Na Błonie, Jesionową, Królowej Jadwigi, Junacką, Chełmską, Olszanicką	
3) w powiecie krakowskim ziemskim: a) w gminie Wielka Wieś miejscowości: Wierzchowie, Bębło – południowa część miejscowości ograniczona od strony północnej ulicami: Na Dolinkę, Lasek, Południową i Turkusową, Będkowice – wschodnia część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicami: Długa, Browar i Kawior, Biały Kościół – południowo-zachodnia część miejscowości ograniczona od strony północno-wschodniej ulicą Krakowską, Wielka Wieś- zachodnia część miejscowości ograniczona od strony wschodniej ulicami: Krakowską, Słoneczną, Centralną i Polną; b) w gminie Zabierzów miejscowości: Bolechowice, Karniowice, Ujazd, Więckowice, Zelków, Kobylany – centralna część miejscowości ograniczona od strony zachodniej ulicą Jurajską, a od strony południowej ulicą Akacjową	Dal 17.3.2022 al 25.3.2022
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Strzyżew, Sieroszewice, Parczew; 2) w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice miejscowości: Bogułałów; 3) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat miejscowości: Biskupice Zabaryczne, Kotłów	24.3.2022
1) w powiecie kaliskim, w gminie Godziesze Wielkie miejscowości: Stara Kakawa, Wola Droszewska, Zadowice; 2) w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wlkp. miejscowości: Czekanów, Wtórek, Sadowie, Nowe Kamienice, Wysocko Wielkie, Smardowskie Olendry; 3) w powiecie ostrowskim, w gminie Przygodzice miejscowości: Chynowa, Przygodziczki, Przygodzice, Antonin, Wysocko Małe, Smardów; 4) w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce miejscowości: Leziona, Biskupice Ołoboczne; 5) w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice miejscowości: Latowice, Wielowieś, Namysłaki, Bilczew, Psary, Ołobok, Sławin, Masanów, Rososzyca; 6) miasto Ostrów Wielkopolski - osiedle Pruślin; 7) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Mikstat miejscowości: Mikstat-Pustkowie, Kaliszkowice Ołobockie, Kaliszkowice Kaliskie, Przedborów, Mikstat, Komorów; 8) w powiecie ostrzeszowskim, w gminie Grabów nad Prosną miejscowość Chlewo.	Dal 16.3.2022 al 24.3.2022
Województwo wielkopolskie	
1) w powiecie złotowskim: a) w gminie Lipka miejscowości: Debrzno Wieś, Lipka, Smolnica, Trudna, Laskowo, Scholastykowo, Łąkie; obszar leśny w obrębie miejscowości Potulice	14.3.2022
2) w powiecie kaliskim: a) w gminie Lisków miejscowości: Swoboda, Budy Liskowskie, Ciepiew, Trzebień b) w gminie Koźminek miejscowości: Chodybki, Dębsko, Złotniki, Stary Karolew, Gać Kaliska, Moskurnia, Nowy Karolew, Ksawerów, Marianów, Smółki, Oszczeklin, Dąbrowa, Pietrzyków c) w gminie Szczytniki miejscowości: Radliczyce, Gorzuchy, Tymieniec, Mrocзки Wielkie, Kościany, Lipka, Staw, Cieszyków, Trzęsów, Marchwacz-Kolonia	16.3.2022
1) w powiecie kaliskim: a) w gminie Ceków-Kolonia, miejscowości: Beznatka, Ceków, Ceków-Kolonia, Gostynie, Kamień, Kosmów, Kosmów-Kolonia, Kuźnica, Morawin, Nowa Plewnia, Nowe Prażuchy, Plewnia, Podzborów, Przedzeń, Przespolew Kościelny, Przespolew Pański, Stare Prażuchy, Szadek;	19.3.2022




<p>b) w gminie Koźminek miejscowości: Bogdanów, Chodybki, Gać Kaliska, Józefina, Koźminek, Ksawerów, Marianów, Moskurnia, Nowy Karolew, Nowy Nakwasin, Osuchów, Oszczeklin, Pietrzyków, Smółki, Stary Karolew, Stary Nakwasin, Złotniki, Rogal, Dąbrowa;</p> <p>c) w gminie Lisków miejscowości: Annopol, Budy Liskowskie, Chrusty, Ciepiew, Józefów, Lisków, Madalin, Małgów, Małgów-Kolonia, Nadziej, Pyczek, Strzałków, Swoboda, Trzebień, Dębniaki;</p> <p>d) w gminie Opatówek, miejscowości: Borów, Dębe-Kolonia, Rajsko, Sierchów, Warszaw, Modła, Janików, Zmyślanka;</p> <p>e) w gminie Szczytniki miejscowości: Marchwacz-Kolonia, Trzęsów;</p> <p>f) w powiecie kaliskim, w gminie Mycielin, miejscowości: Aleksandrów, Kuszyn, Jaszczury, Kukułka;</p> <p>g) w powiecie kaliskim, w gminie Żelazków miejscowości: Dębe, Florentyna, Goliszew, Janków, Zborów, Biernatki, Góry Zborowskie;</p> <p>h) w powiecie tureckim, w gminie Kawęczyn miejscowości: Skarżyn, Stanisława, Będziechów;</p> <p>i) w powiecie tureckim, w gminie Malanów miejscowość: Skarżyn-Kolonia, Celestyny, Poroże.</p>	
<p>1) w powiecie kaliskim:</p> <p>a) w gminie Koźminek miejscowości: Dębsko, Emilianów, Krzyżówki, Młynisko, Tymianek;</p> <p>b) w gminie Lisków miejscowości: Koźlątków, Lisków-Rzgów, Wygoda, Zakrzyn, Zakrzyn-Kolonia, Żychów.</p>	Dall'11.3.2022 al 19.3.2022
Województwo wielkopolskie:	
<p>1) w powiecie kolskim:</p> <p>a) w gminie Dąbie miejscowości: Domanin, Wiesiołów, Kupinin, Karszew, Krzewo</p>	6.4.2022
<p>1) w powiecie grodziskim, w gminie Rakoniewice, miejscowości: Błońsko, Komorówko, Kuźnica Zbąska, Głodno, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko;</p> <p>2) w powiecie nowotomyskim,</p> <p>a) w gminie Zbąszyń, miejscowości: Perzyny, Zakrzewko, Stefanowo, Stefanowice;</p> <p>3) w powiecie wolsztyńskim,</p> <p>a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Wola Dąbrowiecka, Barłożnia Wolsztyńska, Barłożnia Gościeszynska, Nowy Młyn, Nowe Tłoki, Wolsztyn, Adamowo, Karpicko, Berzyna, Niałek Wielki, Komorowo, Tłoki, Stary Widzim, Obra;</p> <p>b) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Nowa Tuchorza, Boruja, Kielkowo, Żodyń, Nieborza, Wojciechowo, Karna, Godziszewo, Zakrzewo, Bełęcin, Mariankowo, Jażyniec, Jaromierz, Chobienice, Grójec Mały.</p>	13.4.2022
<p>1 w powiecie wolsztyńskim,</p> <p>a) w gminie Wolsztyn, miejscowości: Chorzemin, Powodowo;</p> <p>b) w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, miejscowości: Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Kiełpiny, Siedlec.</p>	Dal 5.4.2022 al 13.4.2022
Województwo opolskie	
<p>1) w powiecie głubczyckim:</p> <p>a) w gminie Głubczyce miejscowości: Gadzowice, Gołuszowice, Nowe Gołuszowice, Kwiatoniów, Lwowiany, Głubczyce Sady, Tarnkowa, Sławoszków, Pomorzowiczki, Nowa Wieś, Ściborzyce Małe, Głubczyce, Bogdanowice, Nowy Rożnów, Krzyżowice, Zubrzyce, Zopowy, Zopowy Kolonia, Mokre, Mokre Kolonia, Radynia, Pielgrzymów, Opawica, Lenarcice, Krasne Pole, Chomiąza, Pietrowice Głubczyckie, Ciermięcice, Chróstno, Braciszów</p>	3.4.2022
<p>1) w powiecie głubczyckim:</p> <p>a) w gminie Głubczyce miejscowości: Równe, Dobieszów</p>	Dal 26.3.2022 al 3.4.2022



Stato membro: Portogallo

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140375N, 9.305293W	20.3.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.140375N, 9.305293W	Dal 12.3.2022 al 20.3.2022
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.138111N, 9.306278W	20.3.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.138111N, 9.306278W	Dal 12.3.2022 al 20.3.2022
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.128166N, 9.286183W	21.3.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.128166N, 9.286183W	Dal 13.3.2022 al 21.3.2022
The part of Mértola municipality, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.610000N, 7.620000W	22.3.2022
The part of Mértola municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.610000N, 7.620000W	Dal 14.3.2022 al 22.3.2022
The parts of Torres Vedras and Lourinhã municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.131874N, 9.285700W	25.3.2022
The part of Torres Vedras municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.131874N, 9.285700W	Dal 17.3.2022 al 25.3.2022
The parts of Ferreira do Alentejo, Alcácer do Sal and Alvito municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.180414N, 8.180064W	1.4.2022
The part of Ferreira do Alentejo municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.180414N, 8.180064W	Dal 24.4.2022 all'1.4.2022
The parts of Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Vila Nova de Famalicão, Trofa, Maia and Matosinhos municipalities, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.319615N, 8.669406W	3.4.2022
The part of Vila do Conde municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 41.319615N, 8.669406W	Dal 26.4.2022 al 3.4.2022



Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Italia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Regione: Lombardia</i>	
<ul style="list-style-type: none"> — comune di Acquafredda (BS) — comune di Adro (BS) — comune di Alfianello (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Alfianello (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Azzano Mella (BS) — comune di Bagnolo Mella (BS) — comune di Barbariga (BS) — comune di Bassano Bresciano (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Bassano Bresciano (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Bedizzole (BS) — comune di Borgosatollo (BS) — comune di Brescia (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Calcinato (BS) — comune di Calvagese della Riviera (BS) — comune di Calvisano (BS) — comune di Capriano del Colle (BS) — comune di Carpenedolo (BS) — comune di Castegnato (BS) — comune di Castel Mella (BS) — comune di Castenedolo (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Cazzago San Martino (BS) — comune di Cigole (BS) — comune di Corzano (BS) — comune di Dello (BS) — comune di Desenzano del Garda (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Desenzano del Garda (BS) a nord dell'autostrada A4 — comune di Erbusco (BS) — comune di Fiesse (BS) — comune di Flero (BS) — comune di Gambara (BS) — comune di Gavardo (BS) — comune di Ghedi (BS) — comune di Gottolengo (BS) — comune di Isorella (BS) — comune di Leno (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Leno (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Lograto (BS) — comune di Lonato del Garda (BS) a sud dell'autostrada A4 — comune di Lonato del Garda (BS) a nord dell'autostrada A4 — comune di Longhena (BS) — comune di Mairano (BS) — comune di Manerba del Garda (BS) — comune di Manerbio (BS) a est dell'autostrada A21 — comune di Manerbio (BS) a ovest dell'autostrada A21 — comune di Mazzano (BS) — comune di Milzano (BS) — comune di Moniga del Garda (BS) — comune di Montichiari (BS) — comune di Montirone (BS) — comune di Muscoline (BS) — comune di Nuvolento (BS) — comune di Nuvolera (BS) 	31.3.2022




- comune di Offlaga (BS)
- comune di Orzinuovi (BS)
- comune di Ospitaletto (BS)
- comune di Padenghe sul Garda (BS)
- comune di Paitone (BS)
- comune di Passirano (BS)
- comune di Pavone del Mella (BS)
- comune di Polpenazze del Garda (BS)
- comune di Pompiano (BS)
- comune di Poncarale (BS)
- comune di Pontevecchio (BS) a est dell'autostrada A21
- comune di Pontevecchio (BS) a ovest dell'autostrada A21
- comune di Pozzolengo (BS) a sud dell'autostrada A4
- comune di Pozzolengo (BS) a nord dell'autostrada A4
- comune di Pralboino (BS)
- comune di Prevalle (BS)
- comune di Remedello (BS)
- comune di Rezzato (BS) a sud dell'autostrada A4
- comune di Roncadelle (BS) a sud dell'autostrada A4
- comune di Rovato (BS)
- comune di San Gervasio Bresciano (BS) a est dell'autostrada A21
- comune di San Gervasio Bresciano (BS) a ovest dell'autostrada A21
- comune di San Paolo (BS)
- comune di San Zeno Naviglio (BS)
- comune di Seniga (BS)
- comune di Sirmione (BS)
- comune di Soiano del Lago (BS)
- comune di Torbole Casaglia (BS)
- comune di Travagliato (BS)
- comune di Verolanuova (BS)
- comune di Verolavecchia (BS)
- comune di Visano (BS)
- comune di Calvatone (CR)
- comune di Cappella de' Picenardi (CR)
- comune di Cicognolo (CR)
- comune di Corte de' Cortesi con Cignone (CR)
- comune di Corte de' Frati (CR)
- comune di Gabbioneta-Binanuova (CR)
- comune di Gadesco-Pieve Delmona (CR)
- comune di Grontardo (CR)
- comune di Isola Dovarese (CR)
- comune di Malagnino (CR)
- comune di Olmeneta (CR)
- comune di Ostiano (CR)
- comune di Persico Dosimo (CR)
- comune di Pescarolo ed Uniti (CR)
- comune di Pessina Cremonese (CR)
- comune di Piadena Drizzona (CR)
- comune di Pozzaglio ed Uniti (CR)
- comune di Robecco d'Oglio (CR)
- comune di Scandolara Ripa d'Oglio (CR)
- comune di Torre de' Picenardi (CR)
- comune di Vescovato (CR)
- comune di Volongo (CR)
- comune di Acquanegra sul Chiese (MN)
- comune di Asola (MN)
- comune di Bagnolo San Vito (MN)
- comune di Borgo Mantovano (MN)
- comune di Borgo Virgilio (MN)
- comune di Borgocarbonara (MN)
- comune di Bozzolo (MN)
- comune di Canneto sull'Oglio (MN)
- comune di Casalmoro (MN)
- comune di Casaloldo (MN)



<ul style="list-style-type: none"> — comune di Casalromano (MN) — comune di Castel d'Ario (MN) — comune di Castel Goffredo (MN) — comune di Castelbelforte (MN) — comune di Castellucchio (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Castellucchio (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Castiglione delle Stiviere (MN) — comune di Cavriana (MN) — comune di Ceresara (MN) — comune di Commessaggio (MN) — comune di Curtatone (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Curtatone (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Dosolo (MN) — comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) — comune di Gazzuolo (MN) — comune di Goito (MN) — comune di Gonzaga (MN) — comune di Guidizzolo (MN) — comune di Magnacavallo (MN) — comune di Mantova (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Mantova (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Marcaria (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Marcaria (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di Mariana Mantovana (MN) — comune di Marmirolo (MN) — comune di Medole (MN) — comune di Moglia (MN) — comune di Monzambano (MN) — comune di Motteggiana (MN) — comune di Ostiglia (MN) — comune di Pegognaga (MN) — comune di Piubega (MN) — comune di Poggio Rusco (MN) — comune di Pomponesco (MN) — comune di Ponti sul Mincio (MN) — comune di Porto Mantovano (MN) — comune di Quingentole (MN) — comune di Quistello (MN) — comune di Redonesco (MN) — comune di Rodigo (MN) — comune di Roncoferraro (MN) — comune di Roverbella (MN) — comune di San Benedetto Po (MN) — comune di San Giacomo delle Segnate (MN) — comune di San Giorgio Bigarello (MN) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di San Giorgio Bigarello (MN) a sud della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10 — comune di San Giovanni del Dosso (MN) — comune di San Martino dall'Argine (MN) — comune di Schivenoglia (MN) — comune di Sermide e Felonica (MN) — comune di Serravalle a Po (MN) — comune di Solferino (MN) — comune di Sustinente (MN) — comune di Suzzara (MN) — comune di Viadana (MN) — comune di Villimpenta (MN) — comune di Volta Mantovana (MN) 	
<i>Regione: Veneto</i>	
<ul style="list-style-type: none"> — comune di Abano Terme (PD) — comune di Albignasego (PD) a nord dell'autostrada A13 — Comune di Arquà Petrarca (PD) — comune di Baone (PD) — comune di Barbona (PD) 	31.3.2022




- comune di Battaglia Terme (PD)
- comune di Boara Pisani (PD) a ovest della strada statale SS16
- comune di Borgo Veneto (PD)
- comune di Campodoro (PD)
- comune di Carceri (PD)
- comune di Casale di Scodosia (PD)
- comune di Castelbaldo (PD)
- comune di Cervarese Santa Croce (PD)
- comune di Cinto Euganeo (PD)
- comune di Due Carrare (PD) a ovest dell'autostrada A13
- comune di Este (PD)
- comune di Galzignano Terme (PD)
- comune di Gazzo (PD)
- comune di Granze (PD)
- comune di Lozzo Atestino (PD)
- comune di Maserà di Padova (PD) a ovest dell'autostrada A13
- comune di Masi (PD)
- comune di Megliadino San Vitale (PD)
- comune di Merlara (PD)
- comune di Mestrino (PD) a sud dell'autostrada A4
- comune di Mestrino (PD) a nord dell'autostrada A4
- comune di Monselice (PD) a ovest dell'autostrada A13
- comune di Monselice (PD) a est dell'autostrada A13
- comune di Montagnana (PD)
- comune di Montegrotto Terme (PD)
- comune di Noventa Padovana (PD) a sud dell'autostrada A4, a ovest dell'autostrada A13
- comune di Ospedaletto Euganeo (PD)
- comune di Padova (PD) a sud dell'autostrada A4, a nord dell'autostrada A13
- comune di Pernumia (PD) a ovest dell'autostrada A13
- comune di Piacenza d'Adige (PD)
- comune di Piazzola sul Brenta (PD)
- comune di Ponso (PD)
- comune di Ponte San Nicolò (PD) a nord dell'autostrada A13
- comune di Pozzonovo (PD) a ovest dell'autostrada A13
- comune di Pozzonovo (PD) a est dell'autostrada A13
- comune di Rovolon (PD)
- comune di Rubano (PD) a sud dell'autostrada A4
- comune di Rubano (PD) a nord dell'autostrada A4
- comune di Saccolongo (PD)
- comune di Sant'Elena (PD)
- comune di Sant'Urbano (PD)
- comune di Selvazzano Dentro (PD)
- comune di Solesino (PD) a ovest dell'autostrada A13
- comune di Solesino (PD) a est dell'autostrada A13
- comune di Stanghella (PD) a ovest dell'autostrada A13
- comune di Stanghella (PD) a est dell'autostrada A13
- comune di Teolo (PD)
- comune di Torreglia (PD)
- comune di Urbana (PD)
- comune di Veggiano (PD)
- comune di Vescovana (PD) a ovest dell'autostrada A13
- comune di Vescovana (PD) a est dell'autostrada A13
- comune di Vighizzolo d'Este (PD)
- comune di Vigonza (PD) a sud dell'autostrada A4, a ovest dell'autostrada A13
- comune di Villa Estense (PD)
- comune di Villafranca Padovana (PD) a sud dell'autostrada A4
- comune di Villafranca Padovana (PD) a nord dell'autostrada A4
- comune di Vo' (PD)
- comune di Arquà Polesine (PD) a ovest della strada statale SS16
- comune di Badia Polesine (RO)
- comune di Bagnolo di Po (RO)
- comune di Bergantino (RO)
- comune di Bosaro (RO) a ovest della strada statale SS16
- comune di Calto (RO)
- comune di Canaro (RO)



- comune di Canda (RO)
- comune di Castelguglielmo (RO)
- comune di Castelmassa (RO)
- comune di Castelnovo Bariano (RO)
- comune di Ceneselli (RO)
- comune di Costa di Rovigo (RO)
- comune di Ficarolo (RO)
- comune di Fiesso Umbertiano (RO)
- comune di Frassinelle Polesine (RO)
- comune di Fratta Polesine (RO)
- comune di Gaiba (RO)
- comune di Giacciano con Baruchella (RO)
- comune di Lendinara (RO)
- comune di Lusia (RO)
- comune di Melara (RO)
- comune di Occhiobello (RO)
- comune di Pincara (RO)
- comune di Polesella (RO) a ovest della strada statale SS16 fino all'incrocio con la strada provinciale SP14, a ovest della strada provinciale SP14
- comune di Rovigo (RO) a ovest della strada statale SS16
- comune di Salara (RO)
- comune di San Bellino (RO)
- comune di Stienta (RO)
- comune di Trecenta (RO)
- comune di Villamarzana (RO)
- comune di Villanova del Ghebbo (RO)
- comune di Affi (VR)
- comune di Albaredo d'Adige (VR)
- comune di Angiari (VR)
- comune di Arcole (VR)
- comune di Badia Calavena (VR)
- comune di Bardolino (VR)
- comune di Belfiore (VR)
- comune di Bevilacqua (VR)
- comune di Bonavigo (VR)
- comune di Boschi Sant'Anna (VR)
- comune di Bosco Chiesanuova (VR)
- comune di Bovolone (VR)
- comune di Brentino Belluno (VR)
- comune di Brenzone sul Garda (VR)
- comune di Bussolengo (VR)
- comune di Buttapietra (VR)
- comune di Caldiero (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Caldiero (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Caprino Veronese (VR)
- comune di Casaleone (VR)
- comune di Castagnaro (VR)
- comune di Castel d'Azzano (VR)
- comune di Castelnuovo del Garda (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Castelnuovo del Garda (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Cavaion Veronese (VR)
- comune di Cazzano di Tramigna (VR)
- comune di Cerea (VR)
- comune di Cerro Veronese (VR)
- comune di Cologna Veneta (VR)
- comune di Colognola ai Colli (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Colognola ai Colli (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Concamarise (VR)
- comune di Costermano sul Garda (VR)
- comune di Dolcè (VR)
- comune di Erbe (VR)
- comune di Erbezzo (VR)
- comune di Ferrara di Monte Baldo (VR)
- comune di Fumane (VR)
- comune di Garda (VR)




- comune di Gazzo Veronese (VR)
- comune di Grezzana (VR)
- comune di Illasi (VR)
- comune di Isola della Scala (VR)
- comune di Isola Rizza (VR)
- comune di Lavagno (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Lavagno (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Lazise (VR)
- comune di Legnago (VR)
- comune di Malcesine (VR)
- comune di Marano di Valpolicella (VR)
- comune di Mezzane di Sotto (VR)
- comune di Minerbe (VR)
- comune di Montecchia di Crosara (VR)
- comune di Monteforte d'Alpone (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Monteforte d'Alpone (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Mozzecane (VR)
- comune di Negrar di Valpolicella (VR)
- comune di Nogara (VR)
- comune di Nogarole Rocca (VR)
- comune di Oppeano (VR)
- comune di Palù (VR)
- comune di Pastrengo (VR)
- comune di Pescantina (VR)
- comune di Peschiera del Garda (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Peschiera del Garda (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Povegliano Veronese (VR)
- comune di Pressana (VR)
- comune di Rivoli Veronese (VR)
- comune di Roncà (VR)
- comune di Ronco all'Adige (VR)
- comune di Roverchiara (VR)
- comune di Roverè Veronese (VR)
- comune di Roveredo di Guà (VR)
- comune di Salizzole (VR)
- comune di San Bonifacio (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di San Bonifacio (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di San Giovanni Ilarione (VR)
- comune di San Giovanni Lupatoto (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di San Giovanni Lupatoto (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di San Martino Buon Albergo (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di San Martino Buon Albergo (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di San Mauro di Saline (VR)
- comune di San Pietro di Morubio (VR)
- comune di San Pietro in Cariano (VR)
- comune di San Zeno di Montagna (VR)
- comune di Sanguinetto (VR)
- comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)
- comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR)
- comune di Selva di Progno (VR)
- comune di Soave (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Soave (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Sommacampagna (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Sommacampagna (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Sona (VR) a sud dell'autostrada A4
- comune di Sona (VR) a nord dell'autostrada A4
- comune di Sorgà (VR)
- comune di Terrazzo (VR)
- comune di Torri del Benaco (VR)
- comune di Tregnago (VR)
- comune di Trenzuelo (VR)
- comune di Valeggio sul Mincio (VR)
- comune di Velo Veronese (VR)
- comune di Verona (VR) a sud dell'autostrada A4



<ul style="list-style-type: none"> — comune di Verona (VR) a nord dell'autostrada A4 — comune di Veronella (VR) — comune di Vestenanova (VR) — comune di Vigasio (VR) — comune di Villa Bartolomea (VR) — comune di Villafranca di Verona (VR) — comune di Zevio (VR) — comune di Zimella (VR) — comune di Agugliaro (VI) — comune di Albettono (VI) — comune di Alonte (VI) — comune di Altavilla Vicentina (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Arcugnano (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Asigliano Veneto (VI) — comune di Barbarano Mossano (VI) — comune di Brendola (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Brendola (VI) a ovest dell'autostrada A4 — comune di Camisano Vicentino (VI) — comune di Campiglia dei Berici (VI) — comune di Castegnero (VI) — comune di Gambellara (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Gambellara (VI) a nord dell'autostrada A4 — comune di Grisignano di Zocco (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grisignano di Zocco (VI) a nord dell'autostrada A4 — comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Grumolo delle Abbadesse (VI) a nord dell'autostrada A4 — comune di Longare (VI) — comune di Lonigo (VI) — comune di Montebello Vicentino (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Montebello Vicentino (VI) a ovest dell'autostrada A4 — comune di Montecchio Maggiore (VI) a est dell'autostrada A4 — comune di Montegalda (VI) — comune di Montegaldella (VI) — comune di Nanto (VI) — comune di Noventa Vicentina (VI) — comune di Orgiano (VI) — comune di Pojana Maggiore (VI) — comune di Sarego (VI) — comune di Sossano (VI) — comune di Torri di Quartesolo (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Torri di Quartesolo (VI) a nord dell'autostrada A4 — comune di Val Liona (VI) — comune di Vicenza (VI) a sud dell'autostrada A4 — comune di Villaga (VI) — comune di Zovencedo (VI) 	
--	--

Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
BARRAN BECCAS BETCAVE AGUIN BLOUSSON SERIAN CAZAUX VILLECOMTAL DURBAN FAGET ABBATIAL IDRAC RESPAILLES	29.3.2022



L'ISLE DE NOE LABARTHE LABEJAN LAMAGUERE LAMAZERE LOUBERSAN MALABAT MEILHAN MIRAMONT D'ASTARAC MIRANNES MONCORNEIL GRAZAN MONFERRAN PLAVES MONTIES MOUCHES ORBESSAN ORNEZAN POUY-LOUBRIN SAINT JEAN LE COMTAL SAINT JUSTIN SANSAN SEISSAN SEMBOUES TACHOIRES TRAVERSERES	
---	--

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

22CE0992



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88 del 16 marzo 2022)

Pagina 10, firma,

anziché:

«Per il Parlamento europeo
Il presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE»,

leggasi:

«Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
C. BEAUNE».

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 37 del 19 maggio 2022)

22CE0993



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2020/2148 della Commissione, dell'8 ottobre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la sicurezza delle piste e i dati aeronautici

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 428 del 18 dicembre 2020)

Pagina 26, allegato, punto 3), modifica dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014, lettera j), norma ADR.OPS.B.016, lettera c),

anziché: «c) raccogliere e analizzare dati e informazioni per individuare le fonti dei FOD e il loro andamento e per attuare misure correttive e/o preventive per migliorare l'efficacia del programma.»,

leggasi: «4) raccogliere e analizzare dati e informazioni per individuare le fonti dei FOD e il loro andamento e per attuare misure correttive e/o preventive per migliorare l'efficacia del programma.».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 14 del 18 febbraio 2021)

22CE0994

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUE-038) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 2 0 5 2 3 *

€ 27,00

